
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Raccolta normativa



Ragioneria
Generale
dello Stato



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Raccolta normativa

V Edizione – Aggiornata al 31 luglio 2025¹

¹ Contributi a cura di: Ufficio I, Ispettorato generale per il PNRR, Ragioneria generale dello Stato, Ministero dell'economia e delle finanze. Si ringraziano per la collaborazione Antonia Ronzio, Laura De Rosa, Alberto Marcias, Thomas Mazzotta, nonché Federico Florà e Daniele Sala per il contributo alle precedenti edizioni.

Nota redazionale

La presente pubblicazione contiene una selezione delle principali fonti normative, europee e nazionali, con la finalità di fornire uno strumento operativo di pronta consultazione utile per l'inquadramento teorico e l'implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano. La raccolta ricostruisce il quadro della governance e l'architettura complessiva del Piano e, per ragioni editoriali, non include la produzione normativa direttamente attuativa delle riforme ivi previste.

La V edizione, aggiornata con le novità normative intervenute da aprile a luglio 2025, è accompagnata da una guida alla consultazione interattiva consentirà di orientarsi più facilmente all'interno della raccolta.

L'indice analitico, ideato come strumento di lavoro per agevolare la ricostruzione della disciplina applicabile attraverso la ricerca per parole-chiave, precede il corpus normativo per migliorare l'esperienza del lettore.

Chiude la raccolta una Appendice recante l'indicazione in ordine cronologico delle circolari adottate in materia dalla Ragioneria Generale dello Stato, nonché dei principali atti e link utili nell'approccio al mondo PNRR.

La raccolta è fornita esclusivamente a scopo informativo e non sostituisce una consulenza giuridica specifica. Il presente testo è stato redatto con la massima cura; tuttavia, potrebbero esser presenti errori o imprecisioni. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori o omissioni. I lettori sono invitati a segnalare eventuali inesattezze e refusi all'indirizzo e-mail raccoltaPNRR@mef.gov.it per eventuali correzioni e integrazioni nelle edizioni future.

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

1) INDICE

L'indice generale dell'opera che, nella versione pdf della raccolta, consente di risalire immediatamente alle norme o all'atto di riferimento, attraverso il collegamento ipertestuale.

2) INDICE ANALITICO

*L'indice analitico ragionato, sulla base di parole chiave collegate al PNRR, è la parte maggiormente innovativa dell'opera e **consente al lettore di ricostruire immediatamente il quadro normativo di riferimento** sui singoli istituti di interesse per il Piano, le cui nozioni - molte delle quali del tutto nuove per l'ordinamento italiano - e fonti di disciplina sono spesso stratificate in una molteplicità di atti, nazionali ed europei, adottati nel corso degli ultimi anni.*

*L'indice è stato strutturato dividendo, anche graficamente, i livelli delle fonti tra: 1) **normativa europea**; 2) **normativa nazionale primaria**; 3) **normativa nazionale secondaria**; 4) **altri atti**, come per esempio atti di indirizzo e atti interpretativi della Commissione europea sulla materia.*

3) CORPO NORMATIVO

*La parte centrale del lavoro mira a raccogliere, in un unico documento, **l'intero corpus normativo inerente al PNRR**, in ordine cronologico e secondo la gerarchia delle fonti del diritto. Per una scelta editoriale, che risponde alla logica sottesa al presente lavoro, la raccolta contiene solo le norme di interesse trasversale per il Piano, cioè tutte quelle norme che ne disciplinano l'architettura, la governance, il sistema dei controlli, del monitoraggio e della gestione finanziaria, nonché tutti gli istituti correlati. Non sono invece incluse nella raccolta le numerose norme che hanno dato attuazione alle singole riforme o investimenti previsti dalle Missioni del Piano e sono state pertanto oggetto di rendicontazione alla CE in occasione delle singole domande di pagamento finora presentate dall'Italia.*

4) APPENDICE

I. CIRCOLARI

*Questa sezione contiene tutte le **circolari** adottate dal Ministero dell'economia e delle finanze - **Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato**, su materie di interesse per il PNRR.*

II. ALTRI ATTI

*Questa sezione contiene **ulteriori atti, europei e nazionali**, raggruppati per tematiche di interesse per il PNRR, come per esempio atti interpretativi adottati dalla Commissione europea su singoli istituti, atti adottati da autorità indipendenti nazionali, e così via.*

III. LINK UTILI

*Questa sezione contiene l'indicazione dei **principali portali web ufficiali** sul PNRR italiano, a livello europeo e nazionale.*

INDICE

Nota redazionale.....	I
Indice analitico.....	1
Fonti europee	17
Regolamento (UE) 1303/2013	17
Regolamento (UE) 2018/1046	226
Regolamento (UE) 2020/852	227
Regolamento (UE) 2020/2094	229
Regolamento (UE) 2021/240	232
Regolamento (UE) 2021/241	244
Regolamento delegato (UE) 2021/2105	306
Regolamento delegato (UE) 2021/2106	308
Regolamento (UE) 2023/435	315
Regolamento (UE) 2023/1525	336
Regolamento (UE) 2024/795	337
Regolamento (UE) 2024/1263	340
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509	344
Fonti Nazionali Primarie	346
Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229	346
Legge 27 dicembre 2019, n. 160	351
Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.....	352
Legge 30 dicembre 2020, n. 178	353
Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.....	356
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.....	371
Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80	438
Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121	481
Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152	486
Legge 23 dicembre 2021, n. 238	509
Legge 30 dicembre 2021, n. 234	511
Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.....	512
Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17	517
Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.....	518
Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.....	543
Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68	556
Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.....	558

Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144	559
Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176	561
Legge 29 dicembre 2022, n. 197	563
Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13	569
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36	630
Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44	633
Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48	653
Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124	654
Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145	655
Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19	657
Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60	702
Decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84	709
Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113	709
Decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155	712
Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202	716

Fonti Nazionali Secondarie..... 720

Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22	720
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103	731
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021	738
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 e s.m.i.	740
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021	815
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 settembre 2021	823
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 e s.m.i.	846
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022	854
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 febbraio 2023	864
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2023	875
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 dicembre 2024	880

Appendice

Circolari della Ragioneria Generale dello Stato	885
Circolari PNRR – 2021	885
Circolari PNRR – 2022	886
Circolari PNRR – 2023	890
Circolari PNRR – 2024	892
Circolari PNRR – 2025	898
Altri atti	898
Link utili	902

Indice analitico

A

Accordi quadro:

- Fonti nazionali primarie

d.l. 77/2021, art. 10, comma 6-quater, art. 11; d.l. 121/2021, art. 10, comma 7-quinquies; d.l. 13/2023, art. 17

Amministrazioni titolari di interventi:

- Fonti nazionali primarie

l. 178/2020, art. 1, comma 1043; d.l. 77/2021, art. 4, comma 2, lett. b-bis), art. 7, comma 8, art. 8; d.l. 13/2023, art. 1, commi da 1 a 3; d.l. 19/2024, art. 2, commi 1, 2, 3 ed 8, art. 4, comma 1, art. 8, art. 9, commi 1 e 2, art. 11, commi 2 e 3, art. 12, comma 9

- Fonti nazionali secondarie

D.P.C.M. 9 luglio 2021; D.M. MEF 6 agosto 2021 e s.m.i; D.P.C.M. 15 settembre 2021; Circolare MEF-RGS del 26 luglio 2022, n. 29; Circolare MEF-RGS del 14 aprile 2023, n. 16

Ammissibilità delle spese:

- Fonti UE

Regolamento (UE) 1303/2013; Regolamento (UE) 2021/241, art. 6

- Fonti nazionali secondarie

D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22; Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4

- Voci specifiche

spese per immobili: Circolare MEF-RGS del 22 settembre 2022, n. 32

spese per personale: d.l. 80/2021, art. 1; d.l. 145/2023, art. 20-bis, comma 1

- Voci correlate

v. anche *Appendice - Altri Atti - Attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza – Chiarimenti*

Anticipazioni:

- **Fonti nazionali primarie**
d.l. 152/2021, art. 9, commi 6 e 7; d.l. 19/2024, art. 11, commi 1 e 2
- **Fonti nazionali secondarie**
D.M. MEF 11 ottobre 2021, art. 2; Circolare MEF-RGS del 26 luglio 2022, n. 29; Circolare MEF-RGS del 27 aprile 2023, n. 19; Circolare MEF-RGS del 24 luglio 2023, n. 25; Circolare MEF-RGS del 13 maggio 2024, n. 21
- **Voci correlate**
v. anche *gestione risorse finanziarie*

Anticorruzione:

- **Voci correlate**
v. *audit, controlli, anticorruzione e antifrode*

Antifrode:

- **Voci correlate**
v. *audit, controlli, anticorruzione e antifrode*

Assistenza tecnica:

- **Fonti UE**
Regolamento (UE) 1303/2013, artt. 58 e 59; Regolamento (UE) 2021/241, art. 6, paragrafo 2, art. 18, paragrafo 5
- **Fonti nazionali primarie**
d.l. 77/2021, art. 7, comma 6, art. 9, comma 2, art. 10, art. 11; d.l. 152/2021, art. 9, comma 1; d.l. 121/2021, art. 10, commi da 7-quinquies a 7-septies e 7-novies; d.l. 50/2022, art. 49, commi da 6 a 8; l. 197/2022, art. 1, commi 780 e 828; d.l. 13/2023, art. 24, comma 2; d.l. 44/2023, art. 22, comma 4; d.l. 48/2023, art. 21; d.l. 202/2024, art. 1 comma 10-quater
- **Fonti nazionali secondarie**
D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, art. 22; Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4; Circolare MEF-RGS del 24 gennaio 2022, n. 6

Audit, controlli, anticorruzione e antifrode:

- **Fonti UE**
Regolamento (UE) 2021/241, art. 22
- **Fonti nazionali primarie**
d.l. 76/2020, art. 22; d.l. 77/2021, art. 7 e art. 9, commi 3, 3-bis e 4; l. 238/2021, art. 46; d.l. 44/2023, art. 1, comma 12-quinquies, lett. b); d.l. 19/2024, art. 4,

comma 1, art. 8, comma 20, art. 9, art. 12, comma 4; d.l. 155/2024, art. 6-quinquies

- **Fonti nazionali secondarie**

D.P.C.M. 26 giugno 2019, n.103, art. 8, comma 6, lett. g-ter), art. 16, comma 1-bis, lett. a); D.M. MEF 11 ottobre 2021, art. 9, art. 10, comma 5; D.M. MEF 6 dicembre 2024; Circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9; Circolare MEF-RGS del 4 luglio 2022, n. 28; Circolare MEF-RGS del 11 agosto 2022, n. 30; Circolare MEF-RGS del 2 gennaio 2023, n. 1; Circolare MEF-RGS del 13 marzo 2023, n. 10; Circolare MEF-RGS del 22 marzo 2023, n. 11; Circolare MEF-RGS del 7 aprile 2023, n. 15, scheda tematica B; Circolare MEF-RGS del 14 aprile 2023, n. 16; Circolare MEF-RGS del 15 settembre 2023, n. 27; Circolare MEF-RGS del 22 dicembre 2023, n. 35; Circolare MEF-RGS del 28 marzo 2024, n. 13

- **Altri atti**

Piano nazionale anticorruzione; v. *Appendice - Altri Atti – Piano Nazionale Anticorruzione*

- **Voci specifiche**

Controllo politico: d.l. 77/2021, art. 8-bis, art. 46

Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi: d.l. 19/2024, art. 3

Aumento eccezionale dei prezzi:

- **Fonti nazionali primarie**

l. 178/2020, art. 1, comma 1046-bis; d.l. 4/2022, art. 29, commi 7 e 8

- **Voci correlate**

v. *anche fondo opere indifferibili*

B

Base giuridica di riferimento di diritto UE per il PNRR:

- **Fonti UE**

Regolamento (UE) 2020/2094; Regolamento (UE) 2021/241; Regolamento (UE) 2024/795

- **Altri atti**

Decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, 12 novembre 2024; Allegato della Decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, 12 novembre 2024

Base giuridica di riferimento per l'attivazione delle procedure di attuazione degli interventi PNRR:

- Fonti nazionali primarie

d.l. 121/2021, art. 10, comma 3

C

Cabina di regia per il PNRR:

- Fonti nazionali primarie

d.l. 77/2021, art. 2; d.l. 19/2024, art. 10, comma 1

Cabine di coordinamento a sostegno degli enti locali:

- Fonti nazionali primarie

d.l. 19/2024, art. 9

- Altri atti

Linee guida Cabine di coordinamento presso le Prefetture; v. *Appendice - Altri Atti – Cabine di coordinamento*

- Voci correlate

v. anche *audit, controlli, anticorruzione e antifrode*

v. anche *monitoraggio e valutazione*

CNEL:

- Voci specifiche

Contributo all'attuazione del PNRR. d.l. 19/2024, art. 10

Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa:

- Fonti nazionali primarie

d.l. 152/2021, art. 9, commi 8 e 9

Commissari straordinari per l'attuazione del PNRR:

- Fonti nazionali primarie

d.l. 77/2021, art. 36-ter, art. 57; d.l. 36/2022, art. 37, art. 40; d.l. 13/2023, art. 31; d.l. 19/2024, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, commi 4 e 5, art. 12, comma 16

Comunicazione, trasparenza e pubblicità:

- Fonti UE

Regolamento (UE) 2021/241 artt. da 25 a 27, art. 30, paragrafo 4, art. 31, art. 32, art. 34; d.l. 13/2023, art. 5; l. 238/2021, art. 43

- Fonti nazionali primarie

d.l. 19/2024, art. 2

- Fonti nazionali secondarie

D.P.C.M. 15 settembre 2021, art. 9; Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, Allegato "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR", paragrafo 3.4.1; Circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9, Allegato "Istruzioni tecniche per la redazione dei Sistemi di Gestione e Controllo delle Amministrazioni Centrali titolari di interventi del PNRR", paragrafo 10

Conferenza di servizi:

- Fonti nazionali primarie

d.l. 19/2024, art. 12, comma 7

Contratti pubblici PNRR:

- Fonti nazionali primarie

d.l. 77/2021, Parte II, Titoli III e IV; d.l. 13/2023, art. 7-ter; d.lgs. 36/2023, art. 225, comma 8; d.l. 19/2024, art. 12, commi da 1 a 4; commi 8 e 10, art. 12-bis

- Fonti nazionali secondarie

Circolare MIT del 13 luglio 2023 (v. *Appendice - Altri Atti – Affidamenti*); Circolare MEF-RGS del 12 marzo 2024, n. 10

- Voci correlate

v. anche *pubblicazione bandi e avvisi*

Controlli:

- Voci correlate

v. *audit, controlli, anticorruzione e antifrode*

Convenzioni:

- Voci correlate

v. *assistenza tecnica*

D

Definanziamento interventi PNRR e PNC:

- **Voci correlate**
v. *interventi defINANZIATI dal PNRR e dal PNC*

Divieto di doppio finanziamento:

- **Fonti UE**
Regolamento (UE) 1303/2013, art. 65, paragrafo 11; Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, art. 191; Regolamento (UE) 2021/241, artt. 9 e 22; Regolamento (UE) 2023/435, art. 6
- **Fonti nazionali secondarie**
D.P.R. 22/2018 art. 2, comma 5; Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21; Circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33; Circolare MEF-RGS del 14 aprile 2023, n. 16; Circolare MEF-RGS del 28 marzo 2024, n. 13
- **Voci correlate**
v. anche *Appendice - Altri Atti - Attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza – Chiarimenti*

DNSH ("Do No Significant Harm"):

- **Fonti UE**
Regolamento (UE) 2020/852, art. 17; Regolamento (UE) 2021/241, art. 5, paragrafo 2, art. 17, paragrafo 4, art. 18, paragrafo 4, lettera d), art. 19, paragrafo 3, lettera d), art. 21-quater, paragrafi 6 e ss.; Regolamento delegato (UE) 2021/2139; Regolamento delegato (UE) 2022/1214; Regolamento delegato (UE) 2023/2485, Regolamento delegato (UE) 2023/2486
- **Fonti nazionali secondarie**
Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32; Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33; Circolare MEF-RGS del 14 maggio 2024, n. 22
- **Altri atti**
Comunicazione della Commissione 2021/C58/01 - "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»" a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza; Comunicazione della Commissione - C/2023/111 – Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza; Comunicazione della Commissione C/2025/1373 sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche degli atti delegati "Ambiente", "Clima" e "Informativa" della tassonomia dell'UE
- **Voci correlate**
v. anche *Appendice – Altri Atti – DNSH*

E

Economie:

- Fonti nazionali primarie
l. 178/2020, art. 1, comma 1046-bis; d.l. 36/2022, art. 21; d.l. 50/2022, art. 26, comma 7; d.l. 13/2023, art. 24, comma 1
- Fonti nazionali secondarie
D.M. MEF 10 febbraio 2023, art. 11

Esperti:

- Voci correlate
v. rafforzamento della capacità amministrativa

F

Finanziamento cumulativo:

- Voci correlate
v. divieto di doppio finanziamento

Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia (NGEU):

- Fonti nazionali primarie
l. 178/2020, art. 1, commi 1037-1049; d.l. 77/2021, art. 6, comma 2; d.l. 19/2024, art. 1, commi 14 e 15, art. 11
- Fonti nazionali secondarie
D.M. MEF 11 ottobre 2021 e s.m.i.
- Voci correlate
v. anche gestione risorse finanziarie PNRR

Fondo opere indifferibili:

- Fonti nazionali primarie
d.l. 50/2022, art. 26; d.l. 144/2022, art. 29; d.l. 176/2022, art. 10, comma 2; l. 197/2022, art. 1, commi 369 e ss.; d.l. 13/2023, artt. 7-bis e 8-bis; d.l. 19/2024, art. 1, comma 11, art. 12, comma 5
- Fonti nazionali secondarie
D.P.C.M. 28 luglio 2022; D.M. MEF 10 febbraio 2023; Circolare MEF-RGS del 21 settembre 2022, n. 31; Circolare MEF-RGS del 9 novembre 2022, n. 37; Circolare MEF-RGS del 28 novembre 2023, n. 31

Fondo sviluppo e coesione:

- **Fonti nazionali primarie**
d.l. 59/2021, art. 2; d.l. 124/2023, artt. 1 e 4; d.l. 19/2024, art. 1
- **Fonti nazionali secondarie**
D.M. MEF 11 ottobre 2021 e s.m.i.

G

Gestione risorse finanziarie PNRR:

- **Fonti UE**
Regolamento (UE) 2021/241, artt. da 6 a 16, art. 21-bis, 21-ter, art. 21-quinquies, art. 23
- **Fonti nazionali primarie**
l. 178/2020, art. 1, comma 1037-1049; d.l. 77/2021, art. 6, comma 2, art. 15; d.l. 152/2021, art. 9; d.l. 19/2024, art. 11; d.l. 113/2024, artt. 18-bis e 18-quinquies; d.l. 155/2024, art. 6
- **Fonti nazionali secondarie**
D.M. MEF 11 ottobre 2021 e s.m.i.; D.M. MEF 6 dicembre 2024; Circolare MEF-RGS del 26 luglio 2022, n. 29; Circolare MEF-RGS del 7 dicembre 2023, n. 33; Circolare MEF-RGS del 13 maggio 2024, n. 21
- **Voci specifiche**
Recupero delle somme erogate: d.l. 19/2024 art. 2, art. 11, comma 3
- **Voci correlate**
v. anche *anticipazioni*
v. anche *impignorabilità delle risorse PNRR*
v. anche *REPowerEU*

Governance:

- **Fonti nazionali primarie**
d.l. 77/2021; d.l. 152/2021, art. 33; d.l. 13/2023; d.l. 19/2024, Titolo I
- **Fonti nazionali secondarie**
D.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103, art. 7, comma 1, art. 8, commi 6, 11-bis e 11-ter, art. 16, comma 1-bis; D.P.C.M. 9 luglio 2021; D.M. MEF 30 settembre 2021, art. 3, prima parte, punti 7, 14, 15; D.P.C.M. 26 aprile 2023

I

Impignorabilità delle risorse PNRR:

- Fonti nazionali primarie

d.l. 152/2021, art. 9, comma 13; d.l. 19/2024, art. 17, comma 8, lett. d)

Interventi defINANZIATI dal PNRR e dal PNC:

- Fonti nazionali primarie

d.l. 19/2024 art. 1, art. 11, art. 12

Ispettorato Generale per il PNRR:

- Fonti nazionali primarie

d.l. 77/2021, art. 6; d.l. 19/2024, art. 2, art. 9, art. 1; d.l. 113/2024, art. 8-ter

- Fonti nazionali secondarie

D.P.C.M. 103/2019, art. 8, comma 11-bis; D.M. MEF 30 settembre 2021, art. 3 prima parte, punto 14; D.M. MEF 7 agosto 2024

- Voci correlate

v. anche *Appendice – Altri Atti - Competenze PNRR – Ministero dell’economia e delle finanze*

L

Limite di spesa per l’acquisto di beni e servizi connessi alla gestione dei progetti PNRR:

- Fonti nazionali primarie

l. 160/2019, comma 593

- Fonti nazionali secondarie

Circolare MEF-RGS del 7 dicembre 2022, n. 42; Circolare MEF-RGS del 7 aprile 2023, n. 15

M

Monitoraggio e valutazione:

- Fonti UE

Regolamento (UE) 2021/241, artt. da 29 a 33; Regolamento delegato (UE) 2021/2106; Regolamento delegato (UE) 2021/2105

- **Fonti nazionali primarie**

d.l. 77/2021, art. 6; d.l. 13/2023, art. 5; d.l. 19/2024, art. 2, art. 9, art. 10, comma 1, art. 12, comma 4; d.l. 60/2024, art. 5

- **Fonti nazionali secondarie**

D.P.C.M. 15 settembre 2021; Circolare MEF-RGS del 21 giugno 2022, n. 27; Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2024, n. 2; Circolare MEF-RGS del 17 maggio 2024, n. 27; Circolare MEF-RGS del 10 ottobre 2024, n. 35

- **Voci specifiche**

monitoraggio interventi del Piano Nazionale Complementare (PNC): d.l. 59/2021, art. 1, comma 7; d.l. 13/2023, artt. 5 e 7 *monitoraggio opere pubbliche (MOP):* d.lgs. 229/2011

monitoraggio parlamentare sull'attuazione: l. 238/2021, art. 43

- **Voci correlate**

v. anche *ReGiS*

N

Nucleo PNRR Stato-Regioni:

- **Fonti nazionali primarie**

d.l. 152/2021, art. 33; d.l. 19/2024, art. 37

O

Operational arrangements:

- **Fonti UE**

Regolamento (UE) 2021/241, art. 20, paragrafo 6

- **Voci correlate**

v. anche *Appendice – Altri Atti - Operational Arrangements*

P

Personale:

- **Voci correlate**

v. *rafforzamento della capacità amministrativa*

Piano Nazionale Complementare (PNC):

- **Fonti nazionali primarie**

d.l. 59/2021; d.l. 77/2021, art. 14, art. 47; d.l. 13/2023, art. 5, art. 7, art. 14, comma 4-ter; d.l. 19/2024, art. 1, art. 12

- Fonti nazionali secondarie

D.M. MEF 11 ottobre 2021 e s.m.i.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano:

v. Appendice – Altri Atti - PNRR Italiano

Poteri sostitutivi:

- Fonti nazionali primarie

d.l. 77/2021, art. 12; d.l. 19/2024, art. 2, art. 4

Procedura di adozione e modifica del Piano:

- Fonti UE

Regolamento (UE) 2021/241, Capo III e art. 21-quater; Regolamento (UE) 2023/1525, art. 6, paragrafo 3

- Voci correlate

v. anche *Appendice - Altri Atti - Attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza – Chiarimenti*

Procedure finanziarie e contabili:

- Voci correlate

v. *gestione risorse finanziarie*

Processo:

- Voci specifiche

norme di semplificazione processuale relative a interventi PNRR: d.l. 68/2022, art. 12-bis; d.l. 84/2024, art. 12

- Voci correlate

v. anche *impignorabilità delle risorse PNRR*

Progetti bandiera

- Voci correlate

v. *Nucleo PNRR Stato-Regioni*

Pubblicazione bandi e avvisi:

- Fonti nazionali primarie

d.l. 17/2022, art. 35-bis; Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21

- **Fonti nazionali secondarie**

Circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33

- **Voci correlate**

v. anche *comunicazione, trasparenza e pubblicità*

Q

Quota Sud:

- **Fonti nazionali primarie**

d.l. 77/2021, art. 2, comma 6-bis

- **Voci correlate**

v. anche *Appendice – Altri Atti – Quota Sud*

R

Rafforzamento della capacità amministrativa:

- **Fonti nazionali primarie**

d.l. 80/2021; d.l. 152/2021, artt. 31 e ss.; l. 234/2021, commi 562 e 995; d.l. 4/2022, art. 11-bis, comma 4; d.l. 36/2022, artt. 10 e 11; d.l. 115/2022, art. 35-bis; l. 197/2022, art. 1, commi 726 e 727; d.l. 13/2023, art. 8; d.l. 44/2023, art. 1 e art. 20; d.l. 145/2023, art. 20-bis, comma 1; d.l. 19/2024, art. 8, 12, comma 3; d.l. 60/2024, art. 6

Reclutamento del personale:

- **Voci correlate**

v. *rafforzamento della capacità amministrativa*

ReGiS:

- **Fonti nazionali primarie**

l. 178/2020, art. 1, commi 1043, 1044; d.l. 124/2023, art. 4; d.l. 19/2024, art. 2, commi 1 e 2, art. 12 comma 4

- **Fonti nazionali secondarie**

D.M. 6 agosto 2021, art. 1, comma 7; D.P.C.M. 15 settembre 2021; D.M. 11 ottobre 2021 e s.m.i.; Circolare MEF-RGS del 14 dicembre 2021, n. 31, Allegati 3 e 4; Circolare MEF-RGS del 14 dicembre 2022, n. 43; Circolare MEF-RGS del 27 aprile 2023, n. 19; Circolare MEF-RGS del 14 aprile 2023, n. 16; Circolare MEF-RGS del 7 dicembre 2023, n. 33

Rendicontazione:

- **Fonti UE**
Regolamento (UE) 2021/241, artt. 22 e 24; Regolamento delegato (UE) 2021/2105
- **Fonti nazionali primarie**
d.l. 77/2021, art. 6; d.l. 19/2024, art. 12, comma 4
- **Fonti nazionali secondarie**
D.P.C.M. 15 settembre 2021; D.M. MEF 11 ottobre 2021 e s.m.i.; Circolare MEF-RGS del 14 dicembre 2021, n. 31; Circolare MEF-RGS del 14 giugno 2022, n. 26; Circolare MEF-RGS del 11 agosto 2022, n. 30; Circolare MEF-RGS del 17 ottobre 2022, n. 34; Circolare MEF-RGS del 7 dicembre 2022, n. 41; Circolare MEF-RGS del 14 aprile 2023, n. 16; Circolare MEF-RGS del 8 agosto 2023, n. 26; Circolare MEF-RGS del 15 settembre 2023, n. 27; Circolare MEF-RGS del 1° dicembre 2023, n. 32; Circolare MEF-RGS del 28 marzo 2024, n. 13; Circolare MEF-RGS del 31 maggio 2024, n. 29; Circolare MEF-RGS del 15 luglio 2024, n. 33; Circolare MEF-RGS del 22 novembre 2024, n. 38
- **Voci correlate**
v. anche *ReGiS*

REPowerEU:

- **Fonti UE**
Regolamento (UE) 2023/435

Reversal:

- **Fonti UE**
art. 24, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/241
- **Altri atti**
Annex 2 al Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the Recovery and Resiliency Facility: Moving forward - Brussels, 19.9.2023 COM(2023) 545 final
- **Voci correlate**
V. anche *Appendice – Altri Atti - Attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza – Chiarimenti*

Riparto di competenze Stato Regioni in materia di PNRR:

- **Fonti nazionali primarie**
d.l. 77/2021, art. 1

S

Servizio centrale per il PNRR:

- Voci correlate
v. *Ispettorato generale per il PNRR*

Soggetti attuatori:

- Fonti nazionali primarie
d.l. 77/2021, art. 9; d.l. 13/2023, art. 14, comma 3; d.l. 19/2024, art. 2
- Fonti nazionali secondarie
D.P.C.M. 15 settembre 2021; Circolare MEF-RGS del 26 luglio 2022, n. 29;
Circolare MEF-RGS del 14 aprile 2023, n. 16
- Voci correlate
v. anche *amministrazioni titolari di interventi*

Strumento di sostegno tecnico:

- Fonti UE
Regolamento (UE) 2021/240

Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- Fonti nazionali primarie
d.l. 13/2023, art. 2; d.l. 19/2024, art. 2, art. 4, art. 9; d.l. 113/2024, art. 8-ter
- Fonti nazionali secondarie
D.P.C.M. 26 aprile 2023

Superamento del dissenso:

- Fonti nazionali primarie
d.l. 77/2021, art. 13

Supporto agli enti territoriali:

- Fonti nazionali primarie
d.l. 50/2022, art. 42; l. 197/2022, art. 1, commi 780 e 828; d.l. 19/2024, art. 8, comma 20, art. 9, art. 12, comma 3, art. 37

T

Tagging climatico e digitale:

- Fonti UE

Regolamento (UE) 2021/241, articolo 16, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), articolo 18, paragrafo 4, lettere e f), articolo 19, paragrafo 3, lettere e) ed f), Allegato VI e Allegato VII

Trasparenza:

- Voci correlate

v. anche *comunicazione, trasparenza e pubblicità*

U

Unità di audit del PNRR:

- Fonti UE

Regolamento (UE) 2021/241, art. 22, paragrafo 2, lettera c), punto ii)

- Fonti nazionali primarie

d.l. 77/2021, art. 7, comma 1; d.l. 19/2024, art. 8, comma 20

- Fonti nazionali secondarie

D.P.C.M. 103/2019, art. 8, comma 6, lett. g-ter)

- Voci correlate

v. anche *audit, controlli, anticorruzione e antifrode*

Unità di missione NG-EU:

- Fonti nazionali primarie

l. 178/2020, art. 1, comma 1050; d.l. 77/2021, art. 7, commi 2 e 3

- Fonti nazionali secondarie

D.P.C.M. del 15 settembre 2021

Usi civici

- Fonti nazionali primarie

d.l. 19/2024, art. 12-ter

V

Variazioni contabili per il passaggio al cloud:

- Fonti nazionali primarie
d.l. 152/2021, art. 27, comma 2-quinquies
- Fonti nazionali secondarie
Circolare MEF-RGS del 29 febbraio 2024, n. 8

Vincolo di destinazione risorse NG-EU:

- Fonti nazionali primarie
l. 178/2020, art. 1, comma 1046
- Voci correlate
v. anche *quota Sud*

Fonti europee

Regolamento (UE) 1303/2013¹

Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

Parte I

Oggetto e definizioni

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano nell'ambito di un quadro comune ("fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE"). Esso stabilisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei fondi SIE e il coordinamento dei fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione. Le norme comuni applicabili ai fondi SIE sono definite nella parte II.

La parte III stabilisce le norme generali che disciplinano il FESR e il FSE (i "fondi strutturali") e il Fondo di coesione per quanto riguarda i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi strutturali e del Fondo di coesione (i "fondi"), i criteri che gli Stati membri e le regioni sono tenuti a soddisfare per essere ammissibili al sostegno dei fondi, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.

La parte IV stabilisce norme generali applicabili ai fondi e al FEAMP sulla gestione e sul controllo, sulla gestione finanziaria, sui conti e sulle rettifiche finanziarie.

L'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del

¹ Regolamento modificato dal Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Consiglio² e le disposizioni specifiche di cui ai seguenti regolamenti (i “regolamenti specifici dei fondi”) a norma del quinto comma del presente articolo:

- 1) regolamento (UE) n. 1301/2013 (il “regolamento FESR”);
- 2) regolamento (UE) n. 1304/2013 (il “regolamento FSE”);
- 3) regolamento (UE) n. 1300/2013 (il “regolamento Fondo di coesione”);
- 4) regolamento (UE) n. 1299/2013 (il “regolamento CTE”);
- 5) regolamento (UE) n. 1305/2013 (il “regolamento FEASR”);
- 6) un futuro atto giuridico dell’Unione che stabilisca le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 (il “regolamento FEAMP”).

La parte II del presente regolamento si applica a tutti i fondi SIE salvo ove essa espressamente consenta deroghe. Le parti III e IV del presente regolamento istituiscono norme complementari rispetto alla seconda parte, che sono applicate rispettivamente ai fondi e ai fondi e al FEAMP e possono consentire espressamente deroghe nelle norme specifiche dei Fondi interessati. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono introdurre normative complementari alla parte II del presente regolamento per i fondi SIE, alla parte III del presente regolamento per i fondi e alla parte IV del presente regolamento per i fondi e il FEAMP. Le normative complementari nelle norme specifiche di ciascun Fondo non sono in contraddizione con la seconda, la terza e la quarta parte del presente regolamento. In caso di dubbio in merito all’applicazione delle disposizioni, la parte seconda del presente regolamento prevale sulle norme specifiche di ciascun Fondo e la terza parte e la quarta parte del presente regolamento prevalgono sui regolamenti specifici di ciascun Fondo.

Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- 1). “strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”: gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l’azione degli Stati membri e dell’Unione definiti nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010 come allegato I (Nuova strategia europea per l’occupazione e la crescita, obiettivi principali dell’UE), nella raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010³ e nella decisione 2010/707/UE del Consiglio⁴, e qualsiasi revisione di tali scopi e obiettivi condivisi;
- 2). “quadro politico strategico”: un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti

² Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale).

³ Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione (GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28).

⁴ Decisione del Consiglio 2010/707/UE, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).

- stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di sorveglianza;
- 3). "strategia di specializzazione intelligente": le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e gli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi; una "strategia di specializzazione intelligente" può assumere la forma di un quadro politico strategico per la ricerca e l'innovazione (R&I) nazionale o regionale o esservi inclusa;
 - 4). "norme specifiche di ciascun fondo": le disposizioni di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento o stabilite sulla base della parte III o della parte IV del presente regolamento o in un regolamento che disciplina uno o più fondi SIE elencati nell'articolo 1, quarto comma;
 - 5). "programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento dei partner conformemente all'articolo 5, finalizzato all'attuazione, su base pluriennale, dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
 - 6). "programma": un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento e al regolamento FEAMP e il "programma di sviluppo rurale" di cui al regolamento FEASR;
 - 7). "area del programma": una zona geografica coperta da un programma specifico o, nel caso di un programma che copre più di una categoria di regioni, l'area geografica corrispondente a ciascuna categoria di regioni;
 - 8). "priorità": nelle parti II e IV del presente regolamento l'"asse prioritario" di cui alla parte III del presente regolamento per FESR, FSE e Fondo di coesione e la "priorità dell'Unione" di cui al regolamento FEAMP e al regolamento FEASR;
 - 9). "operazione": un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;
 - 10). "beneficiario": significa un organismo pubblico o privato o una persona fisica responsabile dell'avvio, o di entrambi l'avvio e l'attuazione, delle operazioni:
 - a) nell'ambito degli aiuti di Stato, l'organismo che riceve l'aiuto, tranne qualora l'aiuto per impresa sia inferiore a 200 000 EUR, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l'organismo che concede l'aiuto,

fatti salvi i regolamenti della Commissione (UE) n. 1407/2013⁵, (UE) n. 1408/2013⁶ e (UE) n. 717/2014⁷ e

b) nell'ambito degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi;

- 11). "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari quali definiti nel regolamento finanziario, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento;
- 12). "destinatario finale": una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario;
- 13). "aiuti di Stato": gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE che, ai fini del presente regolamento, si considerano includere anche gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione⁸, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione⁹ e del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione¹⁰;
- 14). "operazione completata": un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;
- 15). "spesa pubblica": qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori;
- 16). "organismo di diritto pubblico": qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ e qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹²,

⁵ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

⁶ Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

⁷ Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

⁸ Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

⁹ Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).

¹⁰ Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6).

¹¹ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

¹² Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

- indipendentemente dal fatto che le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione considerino il GECT un organismo di diritto pubblico o di diritto privato;
- 17). "documento": un supporto cartaceo o elettronico recante informazioni pertinenti nell'ambito del presente regolamento;
 - 18). "organismo intermedio": qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione Inei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni
 - 19). "strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo": un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale;
 - 20). "accordo di partenariato": un documento preparato da uno Stato membro con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro interessato;
 - 21). "categoria di regioni": la classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all'articolo 90, paragrafo 2;
 - 22). "domanda di pagamento": una domanda di pagamento o una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione da uno Stato membro;
 - 23). "BEI": la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti;
 - 24). "partenariati pubblico-privati" (PPP): forme di cooperazione tra organismi pubblici e il settore privato, finalizzate a migliorare la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o in altre tipologie di operazioni che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale;
 - 25). "operazione PPP": un'operazione attuata, o che si intende attuare, nell'ambito di una struttura di partenariato pubblico-privato;
 - 26). "conto di garanzia": un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un'autorità di gestione, o un organismo intermedio, e l'organismo che attua uno strumento finanziario, o, nel caso di un'operazione PPP, un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione, o da un organismo intermedio, aperto specificatamente per detenere fondi che saranno erogati dopo il periodo di ammissibilità nel caso di uno strumento finanziario o durante il periodo di ammissibilità e/o dopo il periodo di ammissibilità nel caso di un'operazione PPP, esclusivamente per gli scopi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 42, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 64, oppure un conto bancario aperto sulla base di condizioni che offrano garanzie equivalenti circa i pagamenti effettuati tramite i fondi;
 - 27). "fondo di fondi": un fondo istituito con l'obiettivo di fornire sostegno mediante un programma o programmi a diversi strumenti finanziari. Qualora gli strumenti

- finanziari siano attuati attraverso un fondo di fondi, l'organismo che attua il fondo di fondi è considerato l'unico beneficiario ai sensi del punto 10 del presente articolo;
- 28). "PMI": le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹³;
 - 29). "periodo contabile": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno, tranne per il primo anno del periodo di programmazione, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024;
 - 30). "esercizio finanziario": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre;
 - 31). "strategia macroregionale": un quadro integrato concordato dal Consiglio e, se del caso, approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto, tra gli altri, dai fondi SIE per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connessa agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficino così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale;
 - 32). "strategia del bacino marittimo": un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo;
 - 33). "condizionalità ex ante applicabile": un fattore critico concreto e predefinito con precisione, che rappresenta un prerequisito per l'efficace ed efficiente raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità d'investimento o a una priorità dell'Unione – al quale tale fattore è direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto;
 - 34). "obiettivo specifico": il risultato al quale contribuisce una priorità d'investimento o una priorità dell'Unione in uno specifico contesto nazionale o regionale mediante azioni o misure intraprese nell'ambito di tale priorità;
 - 35). "raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE" e "raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE": le raccomandazioni relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono direttamente nell'ambito di applicazione dei fondi SIE, come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi;
 - 36). "irregolarità": qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione;

¹³ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

- 37). “operatore economico”: qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all’esecuzione dell’intervento dei fondi SIE, a eccezione di uno Stato membro nell’esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica;
- 38). “irregolarità sistemica”: qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un’elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
- 39). “carenza grave nell’efficace funzionamento di un sistema di gestione e di controllo”: ai fini dell’attuazione dei fondi e del FEAMP di cui alla parte IV, una carenza per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali nel sistema, tali da esporre i fondi e il FEAMP a un rischio rilevante di irregolarità e la cui esistenza è incompatibile con una revisione contabile senza rilievi sul funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

Art. 3. Calcolo dei termini per le decisioni della Commissione

Ove, conformemente all’articolo 16, paragrafi 2 e 4, all’articolo 29, paragrafo 4, all’articolo 30, paragrafi 2 e 3, all’articolo 102, paragrafo 2, all’articolo 107, paragrafo 2, e all’articolo 108, paragrafo 3, è stabilito un termine per l’adozione o la modifica di una decisione da parte della Commissione mediante un atto di esecuzione, tale termine non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette le sue osservazioni allo Stato membro, e si estende fin quando lo Stato membro non risponde alle osservazioni.

Parte II

Disposizioni comuni applicabili ai Fondi SIE

Titolo I

Principi di sostegno dell’unione per i Fondi SIE

Art. 4. Principi generali

1. I fondi SIE intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché le missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati Europa 2020 e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell’articolo 121, paragrafo 2, TFUE, delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell’articolo 148, paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, del programma nazionale di riforma.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono, tenendo conto del contesto specifico di ciascuno Stato membro, affinché il sostegno dei fondi SIE sia coerente con le pertinenti politiche, con i principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e con le priorità dell’Unione ed è complementare agli altri strumenti dell’Unione.

3. Il sostegno dei fondi SIE è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri conformemente al principio di sussidiarietà.

4. Gli Stati membri, al livello territoriale appropriato e conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario, e gli organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili della preparazione e dell'esecuzione dei programmi e svolgono i rispettivi compiti, in partenariato con i partner pertinenti di cui all'articolo 5, conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo.

5. Le modalità di attuazione e di impiego dei fondi SIE, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la preparazione e attuazione di programmi, riguardanti la sorveglianza, la predisposizione di relazioni, la valutazione, la gestione e il controllo, rispettano il principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato e tengono conto della finalità generale di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei programmi.

6. In base alle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra i fondi SIE e tra i fondi SIE e altre politiche, altre strategie e altri strumenti pertinenti dell'Unione, tra cui quelli compresi nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione.

7. La parte del bilancio dell'Unione destinata ai fondi SIE è eseguita nell'ambito della gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 63 del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, del presente regolamento, e le azioni innovative su iniziativa della Commissione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento FESR, l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e il sostegno per la gestione diretta a titolo del regolamento FEAMP.

8. La Commissione e gli Stati membri rispettano il principio della sana gestione finanziaria in conformità dell'articolo 33, dell'articolo 36, paragrafo 1, e dell'articolo 61 del regolamento finanziario.

9. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la preparazione e l'attuazione dei fondi SIE sia efficace nelle fasi di preparazione e di attuazione, per quanto riguarda la sorveglianza, predisposizione di relazioni e la valutazione.

10. La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli in relazione ai fondi SIE in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

Art. 5. Partenariato e governance a più livelli

1. Ogni Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato include altresì i seguenti partner:

- a) le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
- b) le parti economiche e sociali; e
- c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner di cui al paragrafo 1 alle attività di preparazione degli accordi di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione e a tutte le attività di preparazione e

attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza dei programmi a norma dell'articolo 48.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 149 per stabilire un codice europeo di condotta sul partenariato (il "codice di condotta"), allo scopo di sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Il codice di condotta definisce il quadro all'interno del quale gli Stati membri, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico nonché alle rispettive competenze nazionali e regionali, perseguono l'attuazione del partenariato. Nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il codice di condotta definisce i seguenti elementi:

- a) i principi essenziali relativi a procedure trasparenti da seguire per l'identificazione dei partner pertinenti comprese, se del caso, le loro organizzazioni ombrello, allo scopo di agevolare la designazione, da parte degli Stati membri, dei partner pertinenti più rappresentativi, conformemente al loro quadro giuridico e istituzionale;
- b) i principi essenziali e le buone prassi concernenti il coinvolgimento delle diverse categorie di partner pertinenti, come stabilito al paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, le informazioni da fornire in merito al loro coinvolgimento e le diverse fasi dell'attuazione;
- c) le buone prassi concernenti la formulazione delle norme di associazione e delle procedure interne dei comitati di sorveglianza che devono essere decise, ove appropriato, dagli Stati membri o dai comitati di sorveglianza dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
- d) i principali obiettivi e le buone prassi nei casi in cui l'autorità di gestione coinvolge i partner pertinenti nella preparazione di inviti a presentare proposte e, in particolare, le buone prassi per evitare potenziali conflitti di interesse nei casi in cui vi sia una possibilità di partner pertinenti che siano anche potenziali beneficiari, e per coinvolgere i partner pertinenti nella preparazione delle relazioni sullo stato di attuazione e in connessione alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
- e) le aree di massima, le tematiche e le buone prassi concernenti il modo in cui le autorità competenti degli Stati membri possono utilizzare i fondi SIE, compresa l'assistenza tecnica, al fine di rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
- f) il ruolo della Commissione nella divulgazione delle buone prassi;
- g) i principi essenziali e le buone prassi atte ad agevolare la valutazione, da parte degli Stati membri, dell'attuazione del partenariato e del suo valore aggiunto.

Le disposizioni del codice di condotta non contraddicono in alcun modo le pertinenti disposizioni del presente regolamento né le norme specifiche di ciascun fondo.

4. La Commissione dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio dell'atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo relativo al codice

europeo di condotta per il partenariato, entro il 18 aprile 2014. Tale atto delegato non indica una data di applicazione che sia anteriore alla data della sua adozione.

5. Una violazione di un qualsiasi obbligo imposto agli Stati membri dal presente articolo o dall'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo non costituisce un'irregolarità che comporta una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 85.

6. Per ciascun fondo SIE la Commissione consulta, almeno una volta l'anno, le organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione in merito all'esecuzione del sostegno dei fondi SIE e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati.

Art. 6. Conformità al diritto dell'Unione e nazionale

Le operazioni sostenute dai fondi SIE sono conformi al diritto applicabile dell'Unione e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile").

Art. 7. Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi. In particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.

Art. 8. Sviluppo sostenibile

Gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione degli accordi di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia basata sulle categorie di operazione, sui settori prioritari o sulle misure in quanto appropriate per ciascuno dei fondi SIE. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a titolo dei fondi SIE a un livello corrispondente alla misura in cui il sostegno stesso apporta un contributo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. La ponderazione specifica attribuita è differenziata valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Se il sostegno non concorre a detti obiettivi o il contributo è insignificante, si assegna la ponderazione zero. Per quanto riguarda FESR, FES e Fondo di coesione, la ponderazione è attribuita alla < categorie di operazione stabilite nella nomenclatura adottata dalla

Commissione. Per quanto riguarda il FEASR, la ponderazione è attribuita ai settori prioritari definiti nel regolamento FEASR e per quanto riguarda il FEAMP a misure di cui al regolamento FEAMP.

La Commissione stabilisce condizioni uniformi per ognuno dei fondi SIE ai fini dell'applicazione della metodologia di cui al secondo comma mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Titolo II

Approccio strategico

Capo I

Obiettivi tematici per i fondi SIE e quadro strategico comune

Art. 9. Obiettivi tematici

Al fine di contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e delle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, ogni fondo SIE sostiene gli obiettivi tematici seguenti:

- 1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
- 2) migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;
- 3) promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);
- 4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;
- 5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
- 6) preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;
- 7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;
- 8) promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;
- 9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione;
- 10) investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente;
- 11) rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente;

Gli obiettivi tematici sono tradotti in priorità specifiche per ciascun fondo SIE e sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

Le priorità stabilite per ciascuno dei fondi SIE nelle norme specifiche di ciascun fondo riguardano, in particolare, l'uso appropriato di ciascun fondo SIE nei settori della

migrazione e dell'asilo. In tale contesto è garantito, ove opportuno, il coordinamento con il Fondo asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴.

Art. 10. Quadro strategico comune

1. Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, è stabilito un quadro strategico comune (il "QSC") di cui all'allegato I. Il QSC stabilisce orientamenti strategici per agevolare il processo di programmazione e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei fondi SIE e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle principali sfide territoriali delle varie tipologie di territorio.

2. Gli orientamenti strategici indicati nel QSC sono stabiliti in linea con le finalità e nell'ambito del sostegno fornito da ciascun fondo SIE, e in linea con le norme che disciplinano il funzionamento di ciascun fondo SIE definite nel presente regolamento e nelle norme specifiche di ciascun fondo. Il QSC non impone agli Stati membri obblighi aggiuntivi oltre a quelli definiti nell'ambito delle pertinenti politiche settoriali dell'Unione.

3. Il QSC agevola la preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e tenendo conto delle competenze nazionali e regionali, allo scopo di decidere le misure specifiche e appropriate in termini di politiche e di coordinamento.

Art. 11. Contenuto

Il QSC stabilisce:

- a) i meccanismi per garantire il contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e la coerenza della programmazione dei fondi SIE rispetto alle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE, alle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, al programma nazionale di riforma;
- b) le disposizioni volte a promuovere un uso integrato dei fondi SIE;
- c) le disposizioni per il coordinamento tra i fondi SIE e le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna;

¹⁴ Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

- d) i principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei fondi SIE;
- e) le modalità per affrontare le principali sfide territoriali per le zone urbane, rurali, costiere e di pesca, le sfide demografiche delle regioni o le esigenze specifiche delle zone geografiche che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 174 TFUE, e le sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE;
- f) i settori prioritari per le attività di cooperazione a titolo dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi.

Art. 12. Revisione

Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione sociale ed economica dell'Unione o nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione può presentare una proposta di riesame del QSC, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'articolo 225 o dell'articolo 241 TFUE, possono chiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 allo scopo di integrare o modificare le sezioni 4 e 7 dell'allegato I, ove sia necessario tener conto di eventuali modifiche nelle politiche o negli strumenti dell'Unione di cui alla sezione 4, ovvero di eventuali modifiche nelle attività di cooperazione di cui alla sezione 7, oppure tener conto dell'introduzione di nuove politiche, strumenti o attività di cooperazione dell'Unione.

Art. 13. Orientamenti per i beneficiari

1. La Commissione redige una guida che illustra modalità efficaci di accesso ai fondi SIE e per il loro utilizzo, nonché il modo per sfruttare la complementarità con altri strumenti delle pertinenti politiche dell'Unione.

2. La guida è redatta entro il 30 giugno 2014 e fornisce, per ciascun obiettivo tematico, una panoramica degli strumenti pertinenti disponibili a livello dell'Unione, corredata di dettagliate fonti di informazione, esempi di buone prassi per combinare gli strumenti di finanziamento disponibili nello stesso settore o a livello intersettoriale, una descrizione delle autorità competenti e degli organismi partecipanti alla gestione di ciascuno strumento e un elenco di controllo per i potenziali beneficiari al fine di assisterli nell'individuazione delle risorse di finanziamento più idonee.

3. La guida è pubblicata sul sito internet delle pertinenti direzioni generali della Commissione. La Commissione e le autorità di gestione, in conformità delle disposizioni specifiche dei fondi e in cooperazione con il Comitato delle regioni, garantiscono la divulgazione della guida ai potenziali beneficiari.

Capo II

Accordo di partenariato

Art. 14. Preparazione dell'accordo di partenariato

1. Ogni Stato membro prepara un accordo di partenariato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
2. L'accordo di partenariato è elaborato dagli Stati membri in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. L'accordo di partenariato è preparato in dialogo con la Commissione. Gli Stati membri elaborano l'accordo di partenariato sulla base di procedure trasparenti per il pubblico e conformemente ai propri quadri istituzionali e giuridici.
3. L'accordo di partenariato si applica alla totalità del sostegno fornito dai fondi SIE nello Stato membro interessato.
4. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione l'accordo di partenariato entro 22 aprile 2014.
5. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico non entrino in vigore o non ne sia prevista l'entrata in vigore entro 22 febbraio 2014, l'accordo di partenariato presentato da uno Stato membro di cui al paragrafo 4 non deve contenere gli elementi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punti ii), iii), iv) e vi), per il fondo SIE oggetto del differimento o dell'atteso differimento dell'entrata in vigore del corrispondente specifico regolamento.

Art. 15. Contenuto dell'accordo di partenariato

1. L'accordo di partenariato stabilisce:
 - a) le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché le missioni specifiche di ciascun fondo secondo gli obiettivi specifici basati sul trattato, inclusa la coesione economica, sociale e territoriale, tra cui:
 - i) un'analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita con riguardo agli obiettivi tematici e alle sfide territoriali e tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;
 - ii) una sintesi delle valutazioni ex ante dei programmi o delle conclusioni essenziali della valutazione ex ante dell'accordo di partenariato qualora quest'ultima valutazione sia effettuata dallo Stato membro su propria iniziativa;
 - iii) gli obiettivi tematici selezionati, e per ciascuno di essi, una sintesi dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi SIE;
 - iv) la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun fondo SIE, nonché l'importo complessivo

- indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;
- v) l'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei fondi SIE;
 - vi) l'elenco dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, tranne quelli rientranti nell'obiettivo cooperazione territoriale europea, e dei programmi del FEASR e del FEAMP, con le rispettive dotazioni annuali indicative per ciascun fondo SIE;
 - vii) dati sulla dotazione collegata alla riserva di efficacia dell'attuazione, disaggregati per fondo SIE e, se del caso, per categoria di regioni, e agli importi esclusi ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione a norma dell'articolo 20;
- b) disposizioni volte a garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui:
- i) disposizioni, conformemente al quadro istituzionale degli Stati membri, che garantiscono il coordinamento tra i fondi SIE e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;
 - ii) le informazioni necessarie per la verifica ex ante della conformità alle norme in materia di addizionalità, definite nella parte III;
 - iii) una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili ai sensi dell'articolo 19 e dell'allegato XI a livello nazionale e, ove le condizionalità ex ante applicabili non siano ottemperate, delle azioni da adottare, degli organismi responsabili e delle tempistiche di attuazione di tali azioni;
 - iv) la metodologia e i meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione ai sensi dell'articolo 21;
 - v) una valutazione che indichi se sussiste o meno la necessità di rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e, se del caso, dei beneficiari, nonché, se necessario, una sintesi delle azioni da adottare a tale scopo;
 - vi) una sintesi delle azioni previste nei programmi, compreso un calendario indicativo per conseguire una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
- c) disposizioni per il principio di partenariato di cui all'articolo 5;
- d) un elenco indicativo dei partner di cui all'articolo 5 e una sintesi delle azioni adottate al fine di coinvolgerli a norma dell'articolo 5 e del loro ruolo nella preparazione dell'accordo di partenariato, nonché la relazione di avanzamento di cui all'articolo 52.

2. L'accordo di partenariato indica altresì:

- a) un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto mediante i fondi SIE o una sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi, che definisca:
 - i) le disposizioni volte a garantire un approccio integrato all'uso dei fondi SIE per lo sviluppo territoriale di singole aree subregionali, in particolare le

- modalità di applicazione degli articoli 32, 33 e 36, corredate dei principi per l'individuazione delle aree urbane in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile;
- ii) principali settori prioritari per la cooperazione nell'ambito dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e delle strategie relative ai bacini marittimi;
 - iii) se del caso, un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani che non sono occupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione;
 - iv) se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 174 TFUE;
- b) modalità per garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui una valutazione dei sistemi esistenti per lo scambio elettronico di dati e una sintesi delle azioni pianificate per consentire gradualmente che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità responsabili della gestione e del controllo dei programmi avvengano mediante scambio elettronico dei dati.

Art. 16. Adozione e modifica dell'accordo di partenariato

1. La Commissione valuta la coerenza dell'accordo di partenariato con il presente regolamento tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, nonché delle valutazioni ex ante dei programmi, e formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione, da parte dello Stato membro, del relativo accordo di partenariato. Lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede l'accordo di partenariato.

2. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, con la quale approva gli elementi dell'accordo di partenariato contemplati dall'articolo 15, paragrafo 1, e quelli contemplati dall'articolo 15, paragrafo 2, qualora uno Stato membro si sia avvalso delle disposizioni di cui all'articolo 96, paragrafo 8, per gli elementi che richiedono una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 10, entro quattro mesi dalla data di presentazione del proprio accordo di partenariato da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione siano state adeguatamente recepite. L'accordo di partenariato non entra in vigore prima del 1° gennaio 2014.

3. La Commissione redige una relazione sui risultati dei negoziati relativi agli accordi e ai programmi di partenariato, compreso un quadro di sintesi delle questioni chiave, per ciascuno Stato membro, entro il 31 dicembre 2015. Tale relazione è notificata contestualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

4. Qualora uno Stato membro proponga una modifica degli elementi dell'accordo di partenariato contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, la Commissione effettua una valutazione a norma del paragrafo 1 e, se del caso, adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, con la quale approva la modifica entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta di modifica da parte dello Stato membro.

4 bis. Se del caso, lo Stato membro trasmette ogni anno, entro il 31 gennaio, un accordo di partenariato modificato in seguito all'approvazione, da parte della Commissione, delle modifiche di uno o più programmi nell'anno civile precedente.

La Commissione adotta ogni anno, entro il 31 marzo, una decisione recante conferma che le modifiche dell'accordo di partenariato rispecchiano le modifiche di uno o più programmi approvate dalla Commissione nell'anno civile precedente.

La decisione può comprendere la modifica di altri elementi dell'accordo di partenariato conformemente alla proposta di cui al paragrafo 4, purché la proposta sia stata presentata alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno civile precedente.

5. Qualora uno Stato membro modifichi elementi dell'accordo di partenariato non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, ne dà notifica alla Commissione entro un mese dalla data della decisione di operare la modifica.

Art. 17. Adozione dell'accordo di partenariato riveduto in caso di differimento dell'entrata in vigore di un regolamento specifico di un fondo

1. Ove si applichi l'articolo 14, paragrafo 5, ogni Stato membro presenta alla Commissione un accordo di partenariato riveduto che include gli elementi mancanti dall'accordo di partenariato del fondo SIE in questione entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento specifico del fondo che era stato oggetto del differimento.

2. La Commissione valuta la compatibilità dell'accordo di partenariato riveduto con il presente regolamento a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, intesa ad approvare l'accordo di partenariato riveduto a norma dell'articolo 16, paragrafo 2.

Capo III

Concentrazione tematica, condizionalità ex ante e verifica dei risultati

Art. 18. Concentrazione tematica

Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva tenendo conto delle principali sfide territoriali per i vari tipi di territori in linea con il QSC e delle sfide individuate nei programmi nazionali di riforma dello Stato membro, se del caso, nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e nelle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE. Le disposizioni in materia di concentrazione tematica previste dalle norme specifiche di ciascun fondo non si applicano all'assistenza tecnica.

Art. 19. Condizionalità ex ante

1. Gli Stati membri accertano, conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici e nell'elaborare i programmi e, se del caso, nell'accordo di partenariato, che le condizionalità ex ante previste nelle rispettive norme specifiche di ciascun fondo e le condizionalità ex-ante generali di cui alla parte II dell'allegato XI siano applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità dei rispettivi programmi e che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte. Le condizionalità ex ante si applicano soltanto a condizione che siano conformi alla definizione di cui all'articolo 2, punto 33), in ordine agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità del programma. La valutazione dell'applicabilità tiene conto del principio di proporzionalità, fatta salva la definizione di cui all'articolo 2, punto 33), e conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, con riguardo al livello del sostegno assegnato, se appropriato. La valutazione dell'adempimento si limita ai criteri previsti dalle norme specifiche di ciascun fondo e dalla parte II dell'allegato XI.

2. L'accordo di partenariato stabilisce una sintesi della valutazione dell'ottemperanza di condizionalità ex ante applicabili a livello nazionale e per quelle che, secondo la valutazione di cui al paragrafo 1, non siano soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato, indica le azioni da intraprendere, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione di tali azioni. Ciascun programma individua quali delle condizionalità ex ante contemplate nelle norme specifiche pertinenti di ciascun fondo e delle condizionalità ex ante di cui alla parte II dell'allegato XI sono applicabili allo stesso e quali di esse, secondo la valutazione di cui al paragrafo 2, sono soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato e dei programmi. Ove condizionalità ex ante applicabili non siano soddisfatte, il programma contiene una descrizione delle azioni da attuare, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione. Gli Stati membri adempiono a tali condizionalità ex ante entro il 31 dicembre 2016 e riferiscono in merito al loro adempimento al più tardi nella relazione annuale di attuazione, nel 2017, conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, o nella relazione sullo stato di attuazione, nel 2017, conformemente all'articolo 52, paragrafo 2.

3. La Commissione valuta la coerenza e l'adequatezza delle informazioni fornite dallo Stato membro sull'applicabilità delle condizionalità ex ante e sull'adempimento di dette condizionalità nell'ambito della sua valutazione dei programmi e, se del caso, dell'accordo di partenariato.

Tale valutazione dell'applicabilità da parte della Commissione tiene conto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato, se del caso. La valutazione dell'adempimento da parte della Commissione è limitata ai criteri stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo e di cui alla parte II dell'allegato XI e rispetta le competenze nazionali e regionali per decidere misure specifiche e adeguate in relazione alle politiche, incluso il contenuto delle strategie.

4. In caso di disaccordo tra la Commissione e uno Stato membro sull'applicabilità di una condizionalità ex ante all'obiettivo specifico delle priorità di un programma o sul suo adempimento, la Commissione è tenuta a dimostrare sia l'applicabilità ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, punto 33), sia l'inadempimento.

5. Quando adotta un programma, la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi a favore della pertinente priorità del programma in attesa che siano completate in maniera soddisfacente le azioni di cui al paragrafo 2, se del caso, per evitare di compromettere gravemente l'efficacia e l'efficienza del raggiungimento degli obiettivi specifici della priorità interessata. Il mancato

completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante applicabile che non è stata soddisfatta alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e dei relativi programmi, entro il termine fissato al paragrafo 2, costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti intermedi da parte della Commissione a favore delle priorità interessate del programma. In entrambi i casi, l'ambito di applicazione della sospensione è proporzionato e tiene conto delle azioni da intraprendere e dei fondi a rischio.

6. Il paragrafo 5 non si applica in caso di accordo tra la Commissione e lo Stato membro sulla non applicabilità di una condizionalità ex ante o sul fatto che una condizionalità ex ante applicabile è stata soddisfatta, come indicato mediante l'approvazione del programma e dell'accordo di partenariato, ovvero in mancanza di osservazioni della Commissione entro 60 giorni dalla presentazione della pertinente relazione di cui al paragrafo 2.

7. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi a favore di una priorità qualora uno Stato membro abbia completato le azioni relative all'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili al programma interessato e non soddisfatte al momento della decisione della Commissione sulla sospensione. Essa pone fine senza indugio alla sospensione anche qualora, in seguito alla modifica del programma relativo alla priorità interessata, la condizionalità ex ante in questione non sia più applicabile.

8. I paragrafi da 1 a 7 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

Art. 20. Riserva di efficacia dell'attuazione

Il 6 % delle risorse destinate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 89, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, nonché al FEASR e alle misure finanziate a titolo di gestione concorrente conformemente al regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia dell'attuazione che è stabilita nell'accordo e nei programmi di partenariato ed è destinata a priorità specifiche conformemente all'articolo 22 del presente regolamento.

Le seguenti risorse sono escluse ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione:

- a) risorse destinate all'IOG come stabilito nel programma operativo conformemente all'articolo 18 del regolamento FSE;
- b) risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione;
- c) risorse trasferite dal primo pilastro della PAC al FEASR a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- d) trasferimenti al FEASR in applicazione degli articoli 10 ter, 136 e 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio rispettivamente per le campagne 2013 e 2014;
- e) risorse trasferite al CEF dal Fondo di coesione conformemente all'articolo 92, paragrafo 6, del presente regolamento;
- f) risorse trasferite al Fondo europeo per gli aiuti alimentari alle persone indigenti conformemente all'articolo 92, paragrafo 7, del presente regolamento;

- g) risorse destinate alle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile conformemente all'articolo 92, paragrafo 8, del presente regolamento.

Art. 21. Verifica di efficacia dell'attuazione

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dell'efficacia dell'attuazione dei programmi in ciascuno Stato membro nel 2019 (la "verifica dell'efficacia dell'attuazione"), alla luce del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito nei rispettivi programmi. Il metodo per definire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è descritto nell'allegato II.

2. La verifica dell'efficacia dell'attuazione esamina il conseguimento dei target intermedi dei programmi a livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella relazione annuale sullo stato di attuazione presentata dagli Stati membri nel 2019.

Art. 22. Applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

1. La riserva di efficacia dell'attuazione corrisponde a una quota tra il 5 % e il 7 % della dotazione di ogni priorità di un programma, tranne in caso di priorità dedicate all'assistenza tecnica e programmi dedicati agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39. L'importo totale della riserva di efficacia dell'attuazione destinata per fondo SIE e categoria di regioni è pari al 6 %. Gli importi corrispondenti alla riserva di efficacia dell'attuazione sono stabiliti nei programmi suddivisi per priorità e, se del caso, per fondo SIE e per categoria di regioni.

2. Sulla base della verifica dell'efficacia dell'attuazione, entro due mesi dal ricevimento delle rispettive relazioni annuali di attuazione per il 2019, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun fondo SIE e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono stati conseguiti i target intermedi, disaggregando tali dati per fondo SIE e per categoria di regioni, ove una priorità copra più di un fondo SIE o categoria di regioni.

3. La riserva di efficacia dell'attuazione è destinata soltanto a programmi e priorità che hanno conseguito i propri target intermedi. Se le priorità hanno conseguito i propri target intermedi, l'importo della riserva di efficacia dell'attuazione prevista per la priorità è ritenuta definitivamente assegnata sulla base della decisione della Commissione di cui al paragrafo 2.

4. Se le priorità non hanno conseguito i propri target intermedi, lo Stato membro propone una riassegnazione degli importi corrispondenti della riserva di efficacia dell'attuazione a priorità definite dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, nonché altre modifiche al programma risultanti dalla riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione entro tre mesi dall'adozione della decisione di cui al paragrafo 2.

La Commissione approva la modifica dei programmi interessati conformemente all'articolo 30, paragrafi 3 e 4. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni di cui all'articolo 50, paragrafi 5 e 6, la riserva di efficacia dell'attuazione per i programmi o le priorità interessati non viene assegnata ai programmi o priorità interessati.

5. La proposta dello Stato membro di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione deve essere conforme ai requisiti di concentrazione tematica e alle

assegnazioni minime stabiliti dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun Fondo. In via di deroga, se una o più delle priorità vincolate a requisiti di concentrazione tematica o assegnazioni minime non abbiano raggiunto i propri target intermedi, lo Stato membro può proporre una riassegnazione della riserva, che non deve attenersi ai requisiti di cui sopra e alle assegnazioni minime.

6. Qualora la verifica dell'efficacia dell'attuazione per una priorità dimostri che vi è stata una grave carenza nel conseguire i target intermedi di detta priorità inerenti esclusivamente a indicatori finanziari e di output, nonché alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e che tale carenza è imputabile a debolezze nell'attuazione chiaramente identificabili che la Commissione aveva precedentemente comunicato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 8, previa stretta consultazione con lo Stato membro interessato, e lo Stato membro non ha adottato le azioni correttive necessarie per risolvere tali debolezze, la Commissione può, non prima di cinque mesi da tale comunicazione, sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma secondo la procedura di cui alle norme specifiche di ciascun Fondo.

La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi allorquando lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure correttive. Ove le misure correttive riguardino il trasferimento di dotazioni finanziarie ad altri programmi o priorità, per i quali siano stati raggiunti i target intermedi, la Commissione approva, mediante un atto di esecuzione, la necessaria modifica dei programmi in questione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2. In deroga all'articolo 30, paragrafo 2, in tal caso la Commissione decide in merito alla modifica entro due mesi dalla data di presentazione della richiesta di modifica dello Stato membro.

7. Se la Commissione, sulla base dell'esame del rapporto finale di attuazione del programma, stabilisce una grave carenza nel raggiungimento dei target finali relativi ai soli indicatori finanziari, indicatori di output e fasi di attuazione principali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a causa di debolezze di attuazione chiaramente identificate, che la Commissione aveva precedentemente comunicato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 8, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato e lo Stato membro ha omesso di adottare le misure correttive necessarie per affrontare tali debolezze, la Commissione può, in deroga all'articolo 85, applicare rettifiche finanziarie relative alle priorità interessate conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo.

Quando applica le rettifiche finanziarie, la Commissione tiene conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, del livello di assorbimento e di fattori esterni che contribuiscono alla carenza.

Le rettifiche finanziarie non si applicano quando il mancato raggiungimento dei target finali sia dovuto all'impatto dei fattori socio-economici o ambientali, di cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o ambientali nello Stato membro interessato o per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione delle priorità interessate.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 149 per stabilire norme dettagliate sui criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare.

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire disposizioni dettagliate intese ad assicurare un approccio coerente mirato a determinare i target intermedi e finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e a valutare il conseguimento dei target

intermedi e finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Capo IV

Misure collegate a una sana governance economica

Art. 23. Misure per collegare l'efficacia dei fondi SIE a una sana governance economica

1. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e proporre di modificare il suo accordo di partenariato e i programmi rilevanti, ove necessario per sostenere l'attuazione delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio o per massimizzare l'impatto sulla crescita e la competitività dei fondi SIE negli Stati membri beneficiari dell'assistenza finanziaria.

Tale richiesta può essere presentata per le finalità seguenti:

- a) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione pertinente specifica per paese adottata a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e di una raccomandazione pertinente del Consiglio adottata a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e destinata allo Stato membro interessato;
- b) a sostegno dell'attuazione di raccomandazioni pertinenti del Consiglio destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macro-economici; o
- c) per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi SIE disponibili se uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:
 - i) a tale Stato è stata concessa l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio¹⁶;
 - ii) a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio¹⁷;
 - iii) a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario che comporta un programma di riassetto macroeconomico a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ o

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

¹⁶ Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

¹⁷ Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

¹⁸ Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

che comporta una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Ai fini di cui al secondo comma, lettera c), ognuna di tali condizioni è ritenuta soddisfatta se l'assistenza è resa disponibile allo Stato membro prima o dopo 21 dicembre 2013 e resta a sua disposizione.

2. Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata con il riferimento all'esigenza di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni o di massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi SIE, se del caso, e precisa i programmi o le priorità che essa ritiene interessati e le caratteristiche delle modifiche previste. Tale richiesta è formulata non prima del 2015 o dopo il 2019 e non riguarda gli stessi programmi in due anni consecutivi.

3. Lo Stato membro trasmette la sua risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro due mesi dal ricevimento, definendo le modifiche che considera necessarie nell'accordo di partenariato e nei programmi, i motivi delle modifiche, indicando i programmi interessati e precisando la natura delle modifiche proposte e gli effetti previsti sull'attuazione delle raccomandazioni e sull'attuazione dei fondi SIE. Se del caso, la Commissione formula osservazioni entro un mese dal ricevimento di detta risposta.

4. Lo Stato membro presenta una proposta di modifica dell'accordo di partenariato e dei programmi rilevanti entro due mesi dalla data di presentazione della risposta di cui al paragrafo 3.

5. Se la Commissione non ha presentato osservazioni o se essa ritiene che le osservazioni formulate siano state debitamente recepite, essa adotta senza indugio una decisione di approvazione delle modifiche all'accordo di partenariato e ai programmi rilevanti e in ogni caso entro tre mesi dalla loro presentazione da parte dello Stato membro a norma del paragrafo 4.

6. Se lo Stato membro omette di adottare un'azione effettiva in risposta a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni ai sensi del paragrafo 3 o dopo la presentazione della proposta dello Stato membro di cui al paragrafo 4, proporre al Consiglio di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità interessati. Nella sua proposta la Commissione indica i motivi per cui è giunta alla conclusione che lo Stato membro ha omissso di adottare un'azione effettiva. Quando formula la sua proposta la Commissione tiene in considerazione tutte le informazioni pertinenti e tiene in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso tramite il dialogo strutturato di cui al paragrafo 15.

Il Consiglio decide su detta proposta mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione si applica soltanto alle domande di pagamento presentate dopo la data di adozione di detto atto di esecuzione.

7. L'ambito e il livello della sospensione dei pagamenti imposti a norma del paragrafo 6 sono proporzionati ed effettivi e rispettano la parità di trattamento tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. I programmi da sospendere sono determinati sulla base delle esigenze indicate nella richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2.

La sospensione dei pagamenti non supera il 50 % dei pagamenti per ognuno dei programmi interessati. La decisione può prevedere un aumento del livello della sospensione fino al 100 % dei pagamenti se lo Stato membro omette di adottare

un'azione effettiva come risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla decisione di sospendere i pagamenti di cui al paragrafo 6.

8. Se lo Stato membro ha proposto modifiche all'accordo di partenariato e ai programmi rilevanti come richiesto dalla Commissione, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide la revoca della sospensione dei pagamenti.

9. La Commissione rivolge al Consiglio una proposta di sospendere parzialmente o totalmente gli impegni o i pagamenti relativi ai programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:

- a) se il Consiglio decide a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, o dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE che lo Stato membro interessato non ha realizzato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;
- b) se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo insufficiente;
- c) se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011 con cui accerta l'inadempimento dello Stato membro perché non ha adottato l'azione correttiva raccomandata;
- d) se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 o al regolamento (CE) n. 332/2002 e, di conseguenza, decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;
- e) se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di riassetto di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o alle misure richieste nella decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Quando formula la sua proposta la Commissione rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 11 e tiene in conto tutte le informazioni pertinenti in materia e tiene in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso nel dialogo strutturato di cui al paragrafo 15.

Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni: i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inosservanza. La sospensione dei pagamenti si applica alle domande di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione.

10. Una proposta della Commissione a norma del paragrafo 9 concernente la sospensione degli impegni si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro un mese della presentazione della proposta della Commissione. La sospensione degli impegni si applica agli impegni dai fondi SIE per lo Stato membro interessato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla decisione di sospensione.

Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui al paragrafo 9 riguardo alla sospensione dei pagamenti.

11. L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sulla base del paragrafo 10 sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati

membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare per quanto riguarda il tasso di disoccupazione dello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e l'impatto della sospensione sulla sua economia. L'impatto delle sospensioni sui programmi di importanza critica ai fini di affrontare condizioni difficili in campo economico o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare.

Nell'allegato III sono previste disposizioni dettagliate per stabilire l'ambito e il livello delle sospensioni.

La sospensione degli impegni è soggetta al più basso dei massimali seguenti:

- a) un massimale del 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e il massimale del 25 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una procedura di squilibrio eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c).

Il livello della sospensione aumenta gradualmente fino al massimale del 100 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per disavanzo eccessivo e fino al 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per squilibri eccessivi alla luce della gravità della non conformità;

- b) un massimale dello 0,5 % del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e un massimale dello 0,25 % del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c).

Ove la non conformità legata alle azioni correttive di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere a), b) e c) persista, la percentuale di detto massimale del PIL è progressivamente incrementata fino a:

- un massimale dell'1 % del PIL nominale in caso di non conformità persistente nel contesto di una procedura per disavanzo eccessivo in conformità del paragrafo 9, primo comma, lettera a); e
 - un massimale dello 0,5 % del PIL nominale in caso di non conformità persistente nel contesto di una procedura per disavanzo eccessivo in conformità del paragrafo 9, primo comma, lettere b) o c), in linea con la gravità della non conformità;
- c) un massimale del 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE o un massimale dello 0,5% del PIL nominale nel primo caso di non conformità di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere d) ed e).

Ai fini della determinazione del livello della sospensione e per decidere se sospendere impegni o pagamenti, si tiene conto della fase del programma con particolare attenzione per il periodo restante per l'utilizzazione dei fondi dopo la riscrizione in bilancio degli impegni sospesi.

12. Fatte salve le norme in materia di disimpegno di cui agli articoli da 86 a 88, la Commissione pone fine alla sospensione degli impegni senza indugio nei seguenti casi:

- a) se è sospesa la procedura relativa ai disavanzi eccessivi a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio¹⁹ o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo;
- b) se il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 o la procedura relativa agli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, di detto regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura relativa agli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 di detto regolamento;
- c) se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato misure adeguate per attuare il programma di riassetto di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o le misure richieste con decisione del Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Quando revoca la sospensione degli impegni, la Commissione riscrive in bilancio gli impegni sospesi a norma dell'articolo 8 del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 1311/2013.

Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c).

13. I paragrafi da 6 a 12 non si applicano al Regno Unito qualora la sospensione degli impegni o dei pagamenti riguardi materie coperte dal paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), c), punto iii), o dal paragrafo 9, primo comma, lettere a), b) o c).

14. Il presente articolo non si applica ai programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

15. La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risultino soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6 o al paragrafo 9, primo comma, lettere da a) ad e), la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette dati dettagliati sui fondi SIE e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione di impegni o di pagamenti.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull'applicazione del presente articolo, in particolare alla luce delle informazioni trasmesse a norma del primo comma.

Immediatamente dopo la relativa adozione la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di sospensione di impegni o di pagamenti o la proposta

¹⁹ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

di revoca di detta sospensione Il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di esporre i motivi della sua proposta.

16. Nel 2017 la Commissione procede a un riesame dell'applicazione del presente articolo. A tal fine la Commissione elabora una relazione da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso di una proposta legislativa.

17. Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione socioeconomica dell'Unione, la Commissione può presentare una proposta di riesame dell'applicazione del presente articolo, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'articolo 225 o 241 TFUE, possono richiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

Art. 24. Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio

1. Su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per il FESR, l'FSE e il Fondo di coesione o a ciascuna misura per il FEASR e il FEAMP.

Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo il 21 dicembre 2013, il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle richieste di pagamento di tale Stato membro per il periodo fino al 30 giugno 2016:

- a) se lo Stato membro interessato riceve un prestito dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010;
- b) se lo Stato membro interessato è beneficiario di un sostegno finanziario a medio termine a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico;
- c) se allo Stato membro interessato è stato concesso un sostegno finanziario subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico di cui al regolamento (UE) n. 472/2013.

Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni di cui al secondo comma dopo il 30 giugno 2016, il tasso maggiorato si applica alle sue richieste di pagamento per il periodo che si conclude il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il relativo sostegno finanziario giunge a termine.

Il presente paragrafo non si applica ai programmi nell'ambito del regolamento CTE.

2. Fermo restando il paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore:

- a) alla spesa pubblica; o
- b) all'importo massimo del sostegno a titolo dei fondi SIE per ciascuna priorità in relazione al FESR, all'FSE e al Fondo di coesione o, se inferiore, per ciascuna misura in relazione al FEASR e al FEAMP, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma, se questo è inferiore.

Art. 25. Gestione dell'assistenza tecnica per gli Stati membri

1. Su richiesta di uno Stato membro a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰, una quota delle risorse previste all'articolo 59 del presente regolamento e programmate in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo può, di concerto con la Commissione, essere trasferita all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l'attuazione di misure collegate allo Stato membro in questione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, terzo comma, lettera l), del presente regolamento con gestione diretta o indiretta.

2. Le risorse di cui al paragrafo 1 sono addizionali rispetto agli importi stabiliti in conformità dei massimali fissati nelle norme specifiche di ciascun Fondo per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Se nelle norme specifiche di ciascun Fondo è fissato un massimale per l'assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro, ai fini del calcolo di detto massimale, nello stesso è compreso l'importo da trasferire.

3. Uno Stato membro chiede il trasferimento di cui al paragrafo 1 per un anno civile entro il 31 gennaio dell'anno in cui deve essere effettuato il trasferimento. La richiesta è corredata di una proposta di modifica del programma o dei programmi da cui sarà effettuato il trasferimento. Le modifiche corrispondenti sono effettuate nell'accordo di partenariato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, che fissa l'importo totale trasferito ogni anno alla Commissione.

Se lo Stato membro soddisfa le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, il 1° gennaio 2014, può trasmettere la richiesta per tale anno contestualmente alla presentazione dell'accordo di partenariato, che fissa l'importo totale da trasferire all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

4. Alle risorse trasferite da uno Stato membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo si applica la regola del disimpegno di cui all'articolo 136 del presente regolamento e all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Capo V

Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19

Art. 25 bis. Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19

1. In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, su richiesta di uno Stato membro può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione.

²⁰ Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).

La richiesta di modifica del tasso di cofinanziamento è presentata secondo la procedura di cui all'articolo 30 per la modifica dei programmi ed è corredata di un programma o di programmi riveduti. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica soltanto se la Commissione approva la corrispondente modifica del programma operativo prima della trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio a norma dell'articolo 135, paragrafo 2.

Prima di trasmettere la prima domanda di pagamento per il periodo contabile che inizia il 1° luglio 2021, gli Stati membri comunicano la tabella di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera d), punto ii), che con ferma il tasso di cofinanziamento applicabile nel periodo contabile concluso il 30 giugno 2020, per le priorità interessate dall'aumento temporaneo al 100 %.

1 bis. In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, un tasso di cofinanziamento del 100 % può essere applicato alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione.

In deroga all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 96, paragrafo 10, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100% non necessita di una decisione della Commissione che approvi la modifica di un programma. Lo Stato membro comunica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica solo se le tabelle finanziarie sono comunicate alla Commissione prima della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio per il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, in conformità dell'articolo 135, paragrafo 2.

I pagamenti aggiuntivi complessivi risultanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % non devono superare gli importi di 5 miliardi di EUR nel 2022 e 1 miliardo di EUR nel 2023.

La Commissione effettua pagamenti intermedi applicando il tasso di cofinanziamento applicabile agli assi prioritari interessati prima della comunicazione di cui al secondo comma. In deroga all'articolo 135, paragrafo 5, la Commissione versa gli importi aggiuntivi risultanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % dopo il ricevimento di tutte le domande finali di pagamento intermedio per il periodo contabile 2021-2022, ove necessario su base proporzionale per rispettare i massimali di cui al terzo comma.

In deroga all'articolo 139, paragrafo 7, gli importi residui risultanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % che, al fine di rispettare i massimali indicati al terzo comma, non possono essere pagati dopo l'accettazione dei conti sono versati nel 2024 o successivamente.

2. In risposta all'epidemia di COVID-19, le risorse disponibili per la programmazione dell'anno 2020 per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione possono essere, su richiesta di uno Stato membro, trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione, indipendentemente dalle percentuali di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere da a) a d).

Le condizioni stabilite all'articolo 92, paragrafo 4, non si applicano ai fini di detti trasferimenti.

I trasferimenti fanno salve le risorse destinate all'IOG a norma dell'articolo 92, paragrafo 5, o gli aiuti agli indigenti nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione a norma dell'articolo 92, paragrafo 7.

Alle risorse trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione a norma del presente paragrafo è data attuazione secondo le regole del fondo al quale sono trasferite.

3. In deroga all'articolo 93, paragrafo 1, e in aggiunta alla possibilità prevista allo stesso articolo 93, paragrafo 2, le risorse disponibili per la programmazione dell'anno 2020 possono essere, su richiesta di uno Stato membro, trasferite tra categorie di regioni in risposta all'epidemia di COVID-19.

4. Le richieste di trasferimento di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono trasmesse secondo la procedura di cui all'articolo 30 per la modifica dei programmi, sono debitamente motivate e sono corredate del programma o dei programmi riveduti in cui sono indicati, secondo del caso, gli importi trasferiti per fondo e per categoria di regioni.

5. In deroga all'articolo 18 del presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, i requisiti di concentrazione tematica stabiliti nel presente regolamento o nei regolamenti specifici dei fondi non si applicano alle dotazioni finanziarie indicate nelle richieste di modifica dei programmi trasmesse o risultanti da trasferimenti comunicati a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, del presente regolamento, il 24 aprile 2020 o successivamente a tale data.

6. In deroga all'articolo 16, a decorrere dal 24 aprile 2020 gli accordi di partenariato non sono modificati e le modifiche dei programmi non comportano la modifica degli accordi di partenariato.

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, a decorrere dal 24 aprile 2020 è omessa la verifica della coerenza dei programmi e della relativa attuazione con l'accordo di partenariato.

7. L'articolo 65, paragrafo 6, non si applica alle operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 di cui all'articolo 65, paragrafo 10, secondo comma.

In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), dette operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato.

8. Ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1, lettera b), nei casi in cui l'epidemia di COVID-19 è invocata quale causa di forza maggiore, in relazione alle operazioni il cui costo complessivo ammissibile sia inferiore a 1 000 000 EUR sono comunicati, per ciascuna priorità, gli importi aggregati per i quali non è stato possibile eseguire una domanda di pagamento.

9. In deroga ai termini stabiliti nei regolamenti specifici dei fondi, per il 2019 il termine per la presentazione della relazione annuale di attuazione del programma di cui all'articolo 50, paragrafo 1, è fissata al 30 settembre 2020 per tutti i fondi SIE. Il termine per la trasmissione della relazione di sintesi che deve essere elaborata dalla Commissione nel 2020 a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, può essere posticipato di conseguenza.

10. In deroga all'articolo 37, paragrafo 2, lettera g), non è richiesto alcun riesame né aggiornamento delle valutazioni ex ante nei casi in cui la risposta efficace all'epidemia di COVID-19 imponga modifiche degli strumenti finanziari.

11. Nei casi in cui gli strumenti finanziari forniscono sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante a norma dell'articolo 37, para grafo 4, secondo comma, del presente regolamento, non sono richiesti, nel contesto dei documenti giustificativi, piani aziendali nuovi o aggiornati o documenti equivalenti, né prove che consentano di verificare che il sostegno fornito tramite lo strumento finanziario è stato utilizzato agli scopi previsti.

In deroga al regolamento (UE) n. 1305/2013, detto sostegno può essere erogato anche dal FEASR in conformità delle misure previste dallo stesso regolamento (UE) n. 1305/2013e pertinenti all'attuazione degli strumenti finanziari. La spesa ammissibile in tale ambito è limitata a 200 000 EUR.

12. Ai fini dell'articolo 127, paragrafo 1, secondo comma, l'epidemia di COVID-19 costituisce un caso debitamente giustificato che le autorità di audit possono, a loro giudizio professionale, invocare per impiegare un metodo di campionamento non statistico per il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2019 fino al 30 giugno 2020.

13. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹, la condizione della destinazione degli stanziamenti allo stesso obiettivo non si applica ai trasferimenti previsti ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 25 ter. Misure eccezionali per l'uso dei fondi a sostegno delle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, delle famiglie vulnerabili e dei regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti

1. Come misura eccezionale strettamente necessaria per affrontare la crisi energetica derivante dall'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il FESR può sostenere il finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1301/2013. Le PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia sono quelle ammissibili a ricevere gli aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica nell'ambito del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato.

Come ulteriore misura eccezionale strettamente necessaria per affrontare la crisi energetica derivante dall'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il FSE può aiutare le famiglie vulnerabili a sostenere i costi del consumo energetico, anche in assenza di misure attive corrispondenti, nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1304/2013.

2. Le operazioni che forniscono il sostegno di cui al paragrafo 1 possono essere finanziate dal FESR o dal FSE sulla base delle norme applicabili all'altro fondo. Inoltre,

²¹ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

qualora tali operazioni contribuiscano a una delle priorità di investimento di cui al paragrafo 1, esse possono essere finanziate dal Fondo di coesione sulla base delle norme applicabili al FESR o al FSE. Il FESR e il Fondo di coesione possono altresì finanziare l'accesso al mercato del lavoro mediante il mantenimento dei posti di lavoro di lavoratori dipendenti e autonomi attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti, sulla base delle norme applicabili al FSE nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (UE) n. 1304/2013.

3. Le operazioni che forniscono il sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 sono programmate esclusivamente nell'ambito di un nuovo asse prioritario dedicato. L'asse prioritario dedicato può comprendere finanziamenti del FESR e del FSE provenienti da categorie di regioni differenti e dal Fondo di coesione. Il sostegno fornito dalle risorse REACT-EU, ai sensi dell'articolo 92 bis, è programmato nell'ambito di un asse prioritario dedicato separato che contribuisce alla priorità di investimento di cui all'articolo 92 ter, paragrafo 9, terzo comma.

Gli importi assegnati agli assi prioritari dedicati di cui al primo comma del presente paragrafo non superano il 10 % del totale delle risorse del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, comprese le risorse REACT-EU, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", assegnate allo Stato membro interessato per il periodo di programmazione 2014-2020 come stabilito nei pertinenti atti di esecuzione della Commissione. In deroga all'articolo 120, paragrafo 3, primo e secondo comma, all'asse o agli assi prioritari dedicati si applica un tasso di cofinanziamento del 100 %.

4. Le richieste di modifica di un programma operativo esistente presentate da uno Stato membro per introdurre uno o più assi prioritari dedicati di cui al paragrafo 3 sono debitamente motivate e corredate del programma riveduto. Gli elementi elencati all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti v) e vii), non sono richiesti nella descrizione dell'asse o degli assi prioritari del programma operativo riveduto.

5. In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, le spese per le operazioni a sostegno del finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, per le operazioni che forniscono sostegno alle famiglie vulnerabili al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico e ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti, sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2022. A tali operazioni e regimi non si applica l'articolo 65, paragrafo 6.

6. In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), le operazioni a sostegno del finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, le operazioni che forniscono sostegno alle famiglie vulnerabili al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico e ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti, possono essere selezionate ai fini del sostegno da parte del FESR, del FSE o del Fondo di coesione prima dell'approvazione del programma rivisto.

7. Per le operazioni a sostegno del finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia attuate al di fuori dell'area del programma ma all'interno dello Stato membro, si applica solo l'articolo 70, paragrafo 2, lettera d), primo comma. In deroga all'articolo 70, paragrafo 4, l'articolo 70, paragrafo 2, primo comma, lettera d), si applica anche alle operazioni sostenute dal FSE che forniscono sostegno alle famiglie vulnerabili al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico e ai regimi di riduzione dell'orario

lavorativo e regimi equivalenti attuate al di fuori dell'area del programma ma all'interno dello Stato membro.

8. Il totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione agli Stati membri a titolo del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, escluse le risorse REACT-EU, per le priorità dedicate di cui al paragrafo 3, non supera i 5 000 000 000 EUR nel 2023. Gli importi saranno erogati entro i limiti dei finanziamenti disponibili e dei massimali del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

9. Il presente articolo non si applica ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea."

Titolo III

Programmazione

Capo I

Disposizioni generali sui fondi SIE

Art. 26. Preparazione dei programmi

1. I fondi SIE sono attuati mediante programmi conformemente all'accordo di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

2. I programmi sono elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata, in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. Gli Stati membri elaborano i programmi sulla base di procedure che sono trasparenti nei confronti del pubblico e conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici.

3. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nella preparazione e nell'attuazione dei programmi relativi ai fondi SIE, compresi, se del caso, i programmi multi-fondo relativi ai fondi, tenendo conto del principio di proporzionalità.

4. I programmi sono presentati dagli Stati membri alla Commissione entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato. I programmi di cooperazione territoriale europea sono presentati entro 22 settembre 2014. Tutti i programmi sono corredati della valutazione ex ante di cui all'articolo 55.

5. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico dei fondi SIE entrino in vigore entro un periodo fra 22 febbraio 2014 e 22 giugno 2014, il programma o i programmi sostenuti dal fondo SIE oggetto del differimento dell'entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico sono presentati entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato riveduto di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

6. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico dei fondi SIE entrino in vigore oltre il 22 giugno 2014, il programma o i programmi sostenuti dal fondo SIE oggetto del differimento dell'entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico sono presentati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico oggetto del differimento.

Art. 27. Contenuto dei programmi

1. Ciascun programma definisce una strategia relativa al contributo del programma stesso alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con il presente regolamento, con le norme specifiche di ciascun fondo e con i contenuti dell'accordo di partenariato.

Ciascun programma comprende le modalità per garantire l'attuazione efficace, efficiente e coordinata dei fondi SIE e le azioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

2. Ciascun programma definisce le priorità, stabilendo gli obiettivi specifici, le dotazioni finanziarie del sostegno dei fondi SIE e il corrispondente cofinanziamento nazionale, compresi gli importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione, che può essere pubblico o privato secondo quanto previsto dalle norme specifiche di ciascun fondo.

3. Qualora Stati membri e regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, il programma pertinente, conformemente alle esigenze dell'area interessata dal programma individuate dallo Stato membro, definisce il contributo degli interventi previsti a tali strategie.

4. Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori e target corrispondenti espressi in termini qualitativi o quantitativi, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, al fine di valutare i progressi nell'esecuzione del programma volti al conseguimento degli obiettivi, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Tali indicatori comprendono:

- a) indicatori finanziari relativi alla spesa assegnata;
- b) indicatori di output relativi alle operazioni finanziate;
- c) indicatori di risultato relativi alla priorità interessata.

Per ciascun fondo SIE, le norme specifiche di ciascun fondo stabiliscono gli indicatori comuni e possono definire disposizioni relative a indicatori specifici per ciascun programma.

5. Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene una descrizione, in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo, delle azioni volte a tenere conto dei principi di cui agli articoli 5, 7 e 8.

6. Ogni programma, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è intrinseca nell'ambito di un programma specifico, stabilisce l'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, sulla base della metodologia di cui all'articolo 8.

7. Gli Stati membri elaborano il programma conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

Art. 28. Disposizioni specifiche sul contenuto dei programmi dedicati agli strumenti congiunti per garanzie illimitate e cartolarizzazione a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali applicati dalla BEI.

1. In deroga all'articolo 27, i programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), comprendono:

- a) gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, primo comma, e ai, paragrafi 2, 3 e 4 di detto articolo per quanto riguarda i principi di cui all'articolo 5;
- b) un'identificazione degli organismi di cui agli articoli 125, 126 e 127 del presente regolamento e all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento FEASR ove pertinente per il Fondo interessato;
- c) per ogni condizionalità ex ante applicabile al programma, stabilita a norma dell'articolo 19 e dell'allegato XI, una valutazione dell'ottemperanza della condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma e, qualora le condizionalità ex ante non siano ottemperate, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e il relativo calendario di attuazione in conformità della sintesi presentata nell'accordo di partenariato;

2. In deroga all'articolo 55, la valutazione ex ante di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera a), è considerata una valutazione ex ante di detti programmi.

3. Ai fini dei programmi di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del presente regolamento non si applicano l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 59, paragrafi 5 e 6, del regolamento FEASR. Oltre agli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai programmi a titolo del FEASR si applicano solo le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere c), punto i), f), h), i), e m), punti da i) a iii), del regolamento FEASR.

Art. 29. Procedura di adozione dei programmi

1. La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento e con le norme specifiche di ciascun fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici selezionati e alle priorità dell'Unione per ciascun fondo SIE, nonché la coerenza con l'accordo di partenariato, tenendo conto delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, nonché della valutazione ex ante. La valutazione esamina, in particolare, l'adeguatezza della strategia del programma, gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici e l'assegnazione delle risorse di bilancio.

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione non è tenuta a valutare la coerenza dei programmi operativi dedicati per l'IOG di cui all'articolo 18, secondo comma, lettera a), del regolamento FSE e dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b) del presente regolamento con l'accordo di partenariato se lo Stato membro ha omesso di presentare il proprio accordo di partenariato alla data di presentazione di tali programmi dedicati.

3. La Commissione formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il programma proposto.

4. Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, la Commissione approva ciascun programma entro sei mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione, ma non prima del 1° gennaio 2014 o prima che abbia adottato una decisione di approvazione dell'accordo di partenariato.

In deroga al requisito di cui al primo comma, i programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea possono essere approvati dalla Commissione prima dell'adozione della decisione che approva l'accordo di partenariato, i programmi operativi dedicati per l'IOG di cui all'articolo 18, secondo comma, lettera a), del regolamento FSE e i programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del presente regolamento possono essere approvati dalla Commissione prima della presentazione dell'accordo di partenariato.

Art. 30. Modifica dei programmi

1. Le richieste di modifica dei programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate e, in particolare, descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun fondo, dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 nonché dell'accordo di partenariato. Sono corredate del programma riveduto.

2. La Commissione valuta le informazioni fornite a norma del paragrafo 1, tenendo conto della motivazione fornita dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni entro un mese dalla presentazione del programma riveduto e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. Conforme mente alle norme specifiche di ciascun fondo, la Commissione approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro tre mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite.

Quando la modifica di un programma si ripercuote sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato, si applica la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 4 bis.

3. In deroga al paragrafo 2, ove la richiesta di modifica sia presentata alla Commissione allo scopo di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione dopo la verifica di efficacia dell'attuazione, la Commissione formula osservazioni soltanto se ritiene che la dotazione proposta non sia conforme con le norme applicabili, non sia coerente con le esigenze di sviluppo dello Stato membro o della regione oppure comporti il rischio significativo che gli obiettivi e i target esposti nella proposta non possano essere conseguiti. La Commissione approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro due mesi dalla presentazione della richiesta da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione.

4. In deroga al paragrafo 2, le procedure specifiche per la modifica dei programmi operativi possono essere stabilite nel regolamento FEAMP.

5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo fino all'8 % della dotazione di una priorità al 1° febbraio 2020 e entro il limite del 4 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso Fondo a favore dello stesso programma.

Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Essi devono comunque essere conformi ai requisiti di regolamentazione ed essere

preventivamente approvati dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute.

6. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione, lo Stato membro può trasferire dotazioni finanziarie tra diversi obiettivi tematici nell'ambito della stessa priorità dello stesso Fondo e della stessa categoria di regioni dello stesso programma.

Tali trasferimenti sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Tali trasferimenti devono tuttavia essere conformi ai requisiti di regolamentazione ed essere preventivamente approvati dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute.

7. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'applicazione di un tasso di cofinanziamento fino al 100 % a norma dell'articolo 120, paragrafo 9, a un asse prioritario destinato a promuovere l'integrazione economica dei cittadini di paesi terzi stabilito nell'ambito di un programma, anche nel caso di operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa, non richiede una decisione della Commissione che modifichi il programma. La modifica è approvata preventivamente dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute.

Art. 31. Partecipazione della BEI

1. Su richiesta degli Stati membri, la BEI può partecipare alla preparazione dell'accordo di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione delle operazioni, in particolare grandi progetti, strumenti finanziari e PPP.

2. La Commissione può consultare la BEI prima dell'adozione dell'accordo di partenariato o dei programmi.

3. La Commissione può chiedere alla BEI di esaminare la qualità tecnica, la sostenibilità economica e finanziaria, nonché la fattibilità dei grandi progetti e di assisterla per quanto riguarda gli strumenti finanziari da attuare o sviluppare.

4. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione può concedere sovvenzioni alla BEI o concludere con essa contratti di servizio per iniziative attuate su base pluriennale. L'impegno dei contributi del bilancio dell'Unione per tali sovvenzioni o contratti di servizi è effettuato annualmente.

Capo II

Sviluppo locale di tipo partecipativo

Art. 32. Sviluppo locale di tipo partecipativo

1. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è sostenuto dal FEASR, denominato sviluppo locale LEADER, e può essere sostenuto dal FESR, dal FSE o dal FEAMP. Ai fini del presente capo, tali fondi sono di seguito denominati "fondi SIE interessati".

2. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:

- a) concentrato su territori subregionali specifici;

- b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;
- c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
- d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.

3. Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo è coerente e coordinato tra i fondi SIE interessati. Tale coerenza e coordinamento sono assicurati in particolare tramite procedure coordinate di rafforzamento delle capacità, selezione, approvazione e finanziamento delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e dei gruppi impegnati nell'attività locale.

4. Se il comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo istituito ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, ritiene che l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo selezionata richieda il sostegno di più di un fondo, può designare, conformemente alle norme e secondo le procedure nazionali, un fondo capo fila per sostenere tutti i costi di preparazione, di gestione e di animazione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere a, d) ed e), relativi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

5. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto dai fondi SIE interessati è realizzato nell'ambito di una o più priorità del programma o dei programmi pertinenti conformemente alle norme specifiche del fondo SIE dei fondi SIE interessati.

Art. 33. Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

1. Una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo contiene almeno i seguenti elementi:

- a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
- b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;
- c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi. La strategia è coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE interessati;
- d) una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;
- e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
- f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;

- g) il piano di finanziamento per la strategia, compresa la dotazione prevista da ciascun fondo SIE interessato.

2. Gli Stati membri definiscono i criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

3. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo sono selezionate da un comitato istituito a tale scopo dalla autorità o dalle autorità di gestione responsabili e sono approvate dalla autorità o dalle autorità di gestione responsabili.

4. Il primo ciclo di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo è completato entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato. Gli Stati membri possono selezionare strategie aggiuntive di sviluppo locale di tipo partecipativo successivamente a tale data, ma non oltre il 31 dicembre 2017.

5. La decisione che approva una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilisce la dotazione di ciascun fondo SIE interessato. La decisione definisce inoltre le responsabilità per i compiti di gestione e di controllo nell'ambito del programma o dei programmi in relazione alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

6. La popolazione del territorio di cui al paragrafo 1, lettera a), non è inferiore a 10 000 abitanti né superiore a 150 000 abitanti. Tuttavia, in casi debitamente giustificati e in base a una proposta di uno Stato membro, la Commissione può adottare o modificare tali limiti di popolazione nella sua decisione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 o 4 rispettivamente di approvazione o modifica dell'accordo di partenariato nel caso di detto Stato membro, al fine di tener conto di aree scarsa mente o densamente popolate o di garantire la coerenza territoriale delle aree rientranti nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Art. 34. Gruppi di azione locale

1. I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

2. L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

3. I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti:

- a) rafforzare la capacità dei soggetti locali, compresi i potenziali beneficiari, di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di preparare e gestire i loro progetti;
- b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria che eviti conflitti d'interessi, garantisca che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche e consenta la selezione mediante procedura scritta;
- c) elaborare e approvare criteri oggettivi non discriminatori di selezione delle operazioni che garantiscano la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

partecipativo stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;

- d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o una procedura permanente di presentazione di progetti;
- e) ricevere e valutare le domande di sostegno;
- f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

I gruppi di azione locale che svolgono compiti non contemplati dal primo comma, lettere da a) a g), che rientrano nelle competenze dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione o dell'organismo pagatore sono designati come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

5. Nel caso delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), i compiti di cui al paragrafo 3, lettera f), del presente articolo possono essere svolti dall'autorità di gestione responsabile.

Art. 35. Sostegno dei fondi SIE allo sviluppo locale di tipo partecipativo

1. Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprende:

- a) i costi del sostegno preparatorio consistente in sviluppo delle capacità, formazione e creazione di reti, nell'ottica di elaborare e attuare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Tali costi possono includere uno o più dei seguenti elementi:

- i) iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali;
- ii) studi dell'area interessata;
- iii) spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;
- iv) spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione;
- v) sostegno a piccoli progetti pilota.

Tale sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità che il comitato di selezione istituito a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, scelga o meno di finanziare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal gruppo d'azione locale che beneficia del sostegno;

- b) l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;
 - c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale;
 - d) i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo consistenti in costi operativi, costi per il personale, costi di formazione, costi relativi alle pubbliche relazioni, costi finanziari nonché costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione di detta strategia di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera g);
 - e) l'animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per agevolare gli scambi tra le parti interessate intesi a fornire informazioni e promuovere la strategia e per aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.
2. Il sostegno per i costi di esercizio e animazione di cui al paragrafo 1, lettere d) e e) non supera il 25 % della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Capo III

Sviluppo territoriale

Art. 36. Investimenti territoriali integrati

1. Qualora una strategia di sviluppo urbano o un'altra strategia o patto territoriale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento del FSE richieda un approccio integrato che comporti investimenti del FSE, FESR o Fondo di coesione nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, le azioni possono essere eseguite sotto forma di investimento territoriale integrato ("ITI").

Le azioni eseguite come un ITI possono essere integrate da un sostegno finanziario dal FEASR o dal FEAMP.

2. Se un ITI è sostenuto da un FSE, FESR o Fondo di coesione, il programma o i programmi operativi interessati descrivono l'approccio per l'uso dello strumento ITI e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

Qualora un ITI sia integrato dal sostegno finanziario fornito dal FEASR o dal FEAMP, la dotazione finanziaria indicativa e le misure coperte sono definite nel programma o nei programmi pertinenti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

3. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può delegare a uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale od organizzazioni non governative, determinati compiti connessi alla gestione e all'attuazione di un ITI conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

4. Lo Stato membro o le autorità di gestione competenti provvedono affinché il sistema di sorveglianza del programma o dei programmi preveda l'individuazione delle operazioni e delle realizzazioni di un asse prioritario o di una priorità che contribuiscono a un ITI.

Titolo IV

Strumenti finanziari

Art. 37. Strumenti finanziari

1. I fondi SIE possono intervenire per sostenere strumenti finanziari nell'ambito di uno o più programmi, anche quando sono organizzati attraverso fondi di fondi, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità.

Gli strumenti finanziari sono attuati per sostenere investimenti che si prevede siano finanziariamente sostenibili e non diano luogo a un finanziamento sufficiente da fonti di mercato. Nell'applicare il presente titolo, le autorità di gestione, gli organismi che attuano fondi di fondi e gli organismi che attuano strumenti finanziari si conformano al diritto applicabile, in particolare quello in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

2. Il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere. Tale valutazione ex ante comprende:

- a) un'analisi dei fallimenti del mercato, delle condizioni di investimento subottimali e delle esigenze di investimento per settori strategici e obiettivi tematici o delle priorità di investimento da affrontare al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi specifici definiti nell'ambito di una priorità e da sostenere mediante strumenti finanziari. Tale analisi si basa sulla metodologia delle migliori prassi disponibili;
- b) una valutazione del valore aggiunto degli strumenti finanziari che si ritiene saranno sostenuti dai fondi SIE, della coerenza con altre forme di intervento pubblico che si rivolgono allo stesso mercato, delle possibili implicazioni in materia di aiuti di Stato, della proporzionalità dell'intervento previsto e delle misure intese a contenere al minimo la distorsione del mercato;
- c) una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità e dell'entità del trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis inteso ad attrarre risorse complementari da investitori che operano conformemente al principio dell'economia di mercato e/o una descrizione del meccanismo che sarà impiegato per stabilire la necessità e l'entità di tale trattamento differenziato, quale una procedura di valutazione competitiva o adeguatamente indipendente;
- d) una valutazione delle lezioni tratte dall'impiego di strumenti analoghi e dalle valutazioni ex ante effettuate in passato dagli Stati membri, compreso il modo in cui tali lezioni saranno applicate in futuro;
- e) la strategia di investimento proposta, compreso un esame delle opzioni per quanto riguarda le modalità di attuazione ai sensi dell'articolo 38, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;
- f) un'indicazione dei risultati attesi e del modo in cui si prevede che lo strumento finanziario considerato contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici della pertinente priorità, compresi gli indicatori per tale contributo;

- g) disposizioni che consentano di procedere, ove necessario, al riesame e all'aggiornamento della valutazione ex ante durante l'attuazione di qualsiasi strumento finanziario attuato in base a tale valutazione, se durante la fase di attuazione l'autorità di gestione ritiene che la valutazione ex ante non possa più rappresentare con precisione le condizioni di mercato esistenti al momento dell'attuazione.

3. La valutazione ex ante di cui al paragrafo 2 del presente articolo può tener conto delle valutazioni ex ante di cui all'articolo 209, paragrafo 2, primo comma, lettera h), e secondo comma del regolamento finanziario ed essere eseguita in fasi. In ogni caso, è completata prima che l'autorità di gestione decida di erogare contributi del programma a uno strumento finanziario.

La sintesi dei risultati e delle conclusioni delle valutazioni ex ante in relazione agli strumenti finanziari è pubblicata entro tre mesi dalla data del loro completamento.

La valutazione ex ante è presentata al comitato di sorveglianza a scopo informativo, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

4. Qualora gli strumenti finanziari sostengano il finanziamento delle imprese, incluse le PMI, tale sostegno è finalizzato alla creazione di nuove imprese, alla messa a disposizione di capitale nella fase iniziale, vale a dire capitale di costituzione e capitale di avviamento, di capitale di espansione, di capitale per il rafforzamento delle attività generali di un'impresa o per la realizzazione di nuovi progetti, la penetrazione di nuovi mercati o nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti, fatte salve le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Tale sostegno può assumere la forma di investimenti materiali e immateriali nonché di capitale circolante nei limiti delle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e al fine di incentivare il settore privato a fornire finanziamenti alle imprese. Può anche includere i costi del trasferimento di diritti di proprietà in imprese, a condizione che tale trasferimento avvenga tra investitori indipendenti.

Gli strumenti finanziari possono inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica.

5. Gli investimenti che devono essere sostenuti tramite gli strumenti finanziari non sono materialmente completati o realizzati completamente alla data della decisione di investimento.

6. Se gli strumenti finanziari forniscono sostegno a destinatari finali per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo urbano o il risanamento urbano o investimenti analoghi in infrastrutture allo scopo di diversificare attività non agricole in zone rurali, il sostegno può comprendere l'importo necessario a riorganizzare il portafoglio di debiti relativo a infrastrutture che rientrano nel nuovo investimento, fino a un massimo del 20 % dell'importo totale del sostegno di programma dallo strumento finanziario all'investimento.

7. Gli strumenti finanziari possono essere associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia. Se il sostegno dei fondi SIE è fornito mediante strumenti finanziari combinati in una singola operazione con altre forme di sostegno direttamente collegate a strumenti finanziari che si rivolgono agli stessi destinatari finali, inclusi supporto tecnico, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia, le disposizioni applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tutte le forme di sostegno nell'ambito di tale operazione. In questi casi sono rispettate le norme

dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e si mantengono registrazioni separate per ciascuna forma di sostegno.

8. I destinatari finali di un sostegno fornito mediante uno strumento finanziario dei fondi SIE possono anche ricevere assistenza a titolo di un'altra priorità dei fondi SIE o di un altro programma o da un altro strumento finanziato sostenuto dal bilancio dell'Unione, compreso il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) istituito dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio²², a seconda del caso, conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In tal caso sono mantenute registrazioni separate per ciascuna fonte di assistenza e lo strumento di sostegno finanziario dei fondi SIE è parte di un'operazione in cui le spese ammissibili sono distinte dalle altre fonti di assistenza.

9. La combinazione del sostegno fornito attraverso sovvenzioni e strumenti finanziari di cui ai paragrafi 7 e 8 può, alle condizioni di cui alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato, riguardare la stessa voce di spesa purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegni ricevuti da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

10. I contributi in natura non costituiscono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatta eccezione per i terreni o gli immobili che rientrano in investimenti finalizzati a sostenere lo sviluppo rurale, lo sviluppo urbano o la rivitalizzazione urbana, nel caso in cui il terreno o l'immobile faccia parte dell'investimento. Tali contributi di terreni o immobili sono ammissibili purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1.

11. L'IVA non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione, salvo in caso di irrecoverabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA. Il trattamento dell'IVA a livello degli investimenti realizzati dai destinatari finali non è preso in considerazione ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa nell'ambito dello strumento finanziario. Tuttavia, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con sovvenzioni a norma dei paragrafi 7 e 8 del presente articolo, alla sovvenzione si applica l'articolo 69, paragrafo 3.

12. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato sono quelle in vigore al momento in cui l'autorità di gestione o l'organismo che si occupa dell'attuazione del fondo o dei fondi assegna, come stabilito dal contratto, contributi a titolo del programma a uno strumento finanziario, o quando lo strumento finanziario assegna, come stabilito dal contratto, contributi a titolo del programma ai destinatari finali, se del caso.

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche supplementari in materia di acquisto di terreni e di combinazione del supporto tecnico con strumenti finanziari.

²² Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

Art. 38. Attuazione degli strumenti finanziari

1. In applicazione dell'articolo 37, le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

- a) gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione;
- b) gli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità;
- c) gli strumenti finanziari che combinano tale contributo con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del FEIS conformemente all'articolo 39 bis.

2. I contributi dei fondi SIE destinati a detti strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a), sono depositati su conti distinti e utilizzati, conformemente agli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, per sostenere iniziative e destinatari finali in linea con il programma o i programmi nell'ambito dei quali sono forniti tali contributi.

I contributi agli strumenti finanziari di cui al primo comma sono soggetti al presente regolamento, salvo che siano espressamente formulate eccezioni.

Il secondo comma non pregiudica le norme che disciplinano la creazione e il funzionamento degli strumenti finanziari ai sensi del regolamento finanziario, a meno che tali norme non siano in conflitto con le norme del presente regolamento, nel qual caso prevale il presente regolamento.

3. Per gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

- a) strumenti finanziari che soddisfano i termini e le condizioni uniformi stabiliti dalla Commissione ai sensi del secondo comma del presente paragrafo;
- b) strumenti finanziari già esistenti o nuovi specificamente concepiti per conseguire gli obiettivi specifici definiti nell'ambito delle pertinenti priorità.

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi ai termini e alle condizioni che gli strumenti finanziari devono soddisfare conformemente al primo comma della lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

4. Quando sostiene gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità di gestione può:

- a) investire nel capitale di entità giuridiche nuove o già esistenti, comprese quelle finanziate da altri fondi SIE, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgeranno compiti di esecuzione; il sostegno a tali entità si limita agli importi necessari per attuare nuovi investimenti a norma dell'articolo 37 e coerenti con gli obiettivi del presente regolamento;
- b) affidare compiti di esecuzione, tramite l'aggiudicazione diretta di un contratto:
 - i) alla BEI;
 - ii) a un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;

- iii) a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni seguenti:
- non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non comportano controllo o potere di veto né consentono l'esercizio di un'influenza determinante sulla banca o sull'istituto in questione, e a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non conferiscono alcuna influenza sulle decisioni riguardanti la gestione corrente dello strumento finanziario sostenuto dai fondi SIE;
 - operano con un mandato pubblico, conferito dall'autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, che comprende, come parte o totalità dei loro compiti, lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi SIE;
 - svolgono, come parte o totalità dei loro compiti, attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi SIE in regioni, settori o ambiti strategici per i quali l'accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è generalmente disponibile o sufficiente;
 - operano senza l'obiettivo primario di massimizzare i profitti, ma garantiscono la sostenibilità finanziaria a lungo termine delle loro attività;
 - garantiscono che l'aggiudicazione diretta di un contratto di cui alla lettera b) non accordi alcun vantaggio diretto o indiretto ad attività commerciali attraverso misure adeguate conformemente al diritto applicabile;
 - sono soggetti alla vigilanza di un'autorità indipendente conformemente al diritto applicabile;
- c) affidare compiti di esecuzione a un altro organismo di diritto pubblico o privato, o
- d) assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie. In tal caso l'autorità di gestione è considerata il beneficiario ai sensi dell'articolo 2, punto 10).

Nell'attuare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere da a) a d), del presente paragrafo garantiscono la conformità al diritto applicabile e ai requisiti di cui all'articolo 155, para grafi 2 e 3, del regolamento finanziario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari conformemente al l'articolo 37. La Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio entro 22 aprile 2014.

5. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), del presente articolo, quando attuano fondi di fondi, possono a loro volta affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo 33, para grafo

1, e all'articolo 209, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, tra sparenti, proporzionate e non discriminatorie, evitando conflitti d'interessi.

6. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c), ai quali sono stati affidati compiti di esecuzione aprono conti fiduciari a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o configurano lo strumento finanziario come un capitale separato nell'ambito dell'istituzione. Nel caso di un capitale separato, è operata una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituzione. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti in conformità del principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità.

7. Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma del paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), in funzione di come è strutturata l'attuazione dello strumento finanziario, i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all'allegato IV ai livelli seguenti:

- a) ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi; e
- b) tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, l'organismo che attua il fondo di fondi e l'organismo che attua lo strumento finanziario.

8. Per gli strumenti finanziari attuati a norma del paragrafo 4, primo comma, lettera d), i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in un documento strategico in conformità dell'allegato IV che sarà esaminato dal comitato di sorveglianza.

9. I contributi nazionali pubblici e privati, compresi, se del caso, i contributi in natura di cui all'articolo 37, paragrafo 10, possono essere forniti a livello di fondo dei fondi, di strumento finanziario o di destinatari finali, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

10. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono con dizioni uniformi per quanto riguarda le modalità dettagliate del trasferimento e della gestione dei contributi dei programmi, gestiti dagli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo e all'articolo 39 bis, paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Art. 39. Contributo del FESR e del FEASR agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle PMI, applicati dalla BEI

1. Ai fini del presente articolo, per "finanziamento del debito" si intendono prestiti, leasing o garanzie.

2. Gli Stati membri possono ricorrere al FESR e al FEASR durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del presente regolamento, per fornire un contributo finanziario agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento gestiti indirettamente dalla Commissione con la BEI a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento finanziario e dell'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario, per quanto riguarda le seguenti attività:

- a) garanzie illimitate a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali per nuovi portafogli di finanziamento del debito per PMI ammissibili a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del presente regolamento;
- b) cartolarizzazione, ai sensi dell'articolo 4, punto 61), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²³, di uno dei seguenti elementi:
 - i) portafogli in essere per il finanziamento del debito per le PMI e altre imprese con meno di 500 dipendenti;
 - ii) nuovi portafogli per il finanziamento del debito per le PMI.

Il contributo finanziario di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo concorre alle componenti relative alle prime perdite (junior) e/o seconde perdite (mezzanine) dei portafogli corrispondenti, purché l'intermediario finanziario interessato si assuma una quota sufficiente del rischio di portafoglio, almeno pari al requisito di mantenimento del rischio stabilito nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ e nel regolamento (UE) n. 575/2013, onde assicurare un adeguato allineamento degli interessi. In caso di cartolarizzazione ai sensi del primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l'intermediario finanziario è obbligato a produrre nuovo finanziamento del debito alle PMI ammissibili a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del presente regolamento.

Ogni Stato membro che intenda partecipare a detti strumenti finanziari contribuisce per un importo allineato al fabbisogno di finanziamento del debito di detto Stato membro e alla domanda stimata di detto finanziamento del debito delle PMI, tenendo conto della valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), e comunque non superiore al 7 % della dotazione del FESR e del FEASR destinata allo Stato membro. Il contributo aggregato FESR e FEASR di tutti gli Stati membri partecipanti è soggetto a un massimale globale di 8 500 000 000 EUR (a prezzi del 2011).

Qualora la Commissione, in consultazione con la BEI, ritenga che il contributo minimo aggregato allo strumento costituito dalla somma dei contributi di tutti gli Stati membri partecipanti sia insufficiente, tenuto conto della massa critica minima definita nella valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), l'attuazione dello strumento finanziario ha termine e i contributi sono restituiti agli Stati membri.

Qualora lo Stato membro e la BEI non siano in grado di concordare le condizioni per l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), e riassegna il contributo ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica.

²³ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

²⁴ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Qualora siano state soddisfatte le condizioni per la cessazione del contributo dello Stato membro allo strumento istituito con l'accordo di finanziamento tra lo Stato membro interessato e la BEI di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), e riassegna il contributo restante ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica.

Qualora la partecipazione di uno Stato membro abbia termine, detto Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma. Qua lora gli impegni non utilizzati siano disimpegnati, tali impegni disimpegnati sono resi nuovamente disponibili allo Stato membro interessato, per essere riprogrammati per altri programmi e priorità in conformità dei requisiti per la concentrazione tematica.

3. Le PMI che ricevono un nuovo finanziamento del debito a seguito della costituzione del nuovo portafoglio da parte dell'intermediario finanziario nel contesto dello strumento finanziario di cui al paragrafo 2 sono considerate destinatarie finali del contributo del FESR e del FE ASR allo strumento finanziario in questione.

4. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 2 è conforme alle condizioni seguenti:

- a) in deroga all'articolo 37, paragrafo 2, si basa su una valutazione ex ante a livello dell'Unione, effettuata dalla BEI e dalla Commissione o, qualora siano disponibili dati più recenti, su una valutazione ex ante a livello dell'Unione, nazionale o regionale.
- 1. Sulla base delle fonti di dati disponibili in materia di finanziamento del debito da parte del settore bancario e sulle PMI, la valutazione ex ante contempla, tra l'altro, un'analisi del fabbisogno di finanziamento delle PMI al livello pertinente, le condizioni e il fabbisogno di finanziamento delle PMI, nonché un'indicazione del deficit di finanziamento delle PMI, un profilo della situazione economica e finanziaria del settore delle PMI al livello pertinente, la massa critica minima dei contributi aggregati, una forbice del volume totale stimato di prestiti generato da tali contributi, nonché il valore aggiunto;
- b) è fornito da ogni Stato membro partecipante quale elemento di un asse prioritario separato nell'ambito di un programma, nel caso di un contributo del FESR, o di un unico programma nazionale dedicato per contributo finanziario del FESR e del FEASR, a sostegno dell'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 3);
- c) è subordinato alle condizioni fissate in un accordo di finanziamento concluso tra ogni singolo Stato membro partecipante e la BEI, comprendente, tra l'altro:
 - i) impegni e obblighi della BEI, compresa la remunerazione;
 - ii) il coefficiente di leva minimo da conseguire per target intermedi chiaramente definiti entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2;
 - iii) le condizioni per il nuovo finanziamento del debito;
 - iv) le disposizioni relative alle attività non ammissibili e i criteri di esclusione;
 - v) il calendario dei pagamenti;
 - vi) le penali in caso di mancato risultato da parte degli intermediari finanziari;

- vii) la selezione degli intermediari finanziari;
- viii) la sorveglianza, le relazioni e la valutazione;
- ix) la visibilità;
- x) le condizioni per la risoluzione dell'accordo.

Ai fini dell'attuazione dello strumento, la BEI stipula accordi contrattuali con intermediari finanziari selezionati;

- d) se l'accordo di finanziamento di cui alla lettera c) non è concluso entro i sei mesi successivi all'adozione del programma di cui alla lettera b), lo Stato membro ha la facoltà di riassegnare tale contributo ad altri programmi e priorità in conformità dei requisiti della concentrazione tematica.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce un modello dell'accordo di finanziamento di cui al primo comma, lettera c). L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

5. In ogni Stato membro partecipante si consegue un coefficiente di leva minimo in corrispondenza dei target intermedi stabiliti nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), calcolato come rapporto tra il nuovo finanziamento del debito alle PMI ammissibili generato dagli intermediari finanziari, e il corrispondente contributo del FESR e del FEASR proveniente dallo Stato membro in questione agli strumenti finanziari. Tale coefficiente di leva minimo può variare tra gli Stati membri partecipanti.

Se non consegue il coefficiente di leva minimo previsto nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), l'intermediario finanziario è tenuto contrattualmente a versare penali a beneficio dello Stato membro partecipante, in conformità dei termini e delle condizioni stabilite nell'accordo di finanziamento.

Il mancato conseguimento da parte dell'intermediario finanziario del coefficiente di leva minimo stabilito nell'accordo di finanziamento non incide né sulle garanzie rilasciate né sulle pertinenti operazioni di cartolarizzazione.

6. In deroga alla prima frase dell'articolo 38, paragrafo 2, primo comma, i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere depositati in conti separati per Stato membro, o, se due o più Stati membri partecipanti vi acconsentono, in un unico conto riguardante tutti questi Stati membri e utilizzato in conformità degli obiettivi specifici dei programmi da cui provengono i contributi.

7. In deroga all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le domande di pagamento degli Stati membri alla Commissione sono formulate sulla base del 100 % degli importi che gli Stati membri devono versare alla BEI in conformità del calendario definito nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo. Tali domande di pagamento sono basate sugli importi richiesti dalla BEI ritenuti necessari per coprire gli impegni nell'ambito di accordi di garanzia od operazioni di cartolarizzazione da concludere nei tre mesi successivi. I pagamenti degli Stati membri alla BEI sono effettuati prontamente e in ogni caso prima che la BEI sottoscriva gli impegni.

8. Alla chiusura del programma, la spesa ammissibile di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), equivale all'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, corrispondente:

- a) per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, alle risorse di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera b);
- b) per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente articolo, all'importo aggregato del nuovo finanziamento del debito risultante dalle operazioni di cartolarizzazione, versato alle, o a beneficio delle, PMI ammissibili entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

9. Ai fini degli articoli 44 e 45, le garanzie non attivate e gli importi recuperati riguardanti rispettivamente le garanzie illimitate e le operazioni di cartolarizzazione sono considerati risorse restituite agli strumenti finanziari. All'atto della liquidazione degli strumenti finanziari, i proventi netti della liquidazione, previa deduzione di costi, commissioni e pagamenti legati a importi dovuti a creditori di rango superiore ai contributi del FESR e del FEASR, sono restituiti agli Stati membri interessati in percentuale dei loro rispettivi contributi allo strumento finanziario.

10. La relazione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, comprende i seguenti elementi supplementari:

- a) l'importo totale del sostegno del FESR e del FEASR versato allo strumento finanziario in relazione alle garanzie illimitate o operazioni di cartolarizzazione, per programma e priorità o misura;
- b) i progressi verso la costituzione del nuovo finanziamento del debito in conformità dell'articolo 37, paragrafo 3, per le PMI ammissibili.

11. In deroga all'articolo 93, paragrafo 1, le risorse destinate agli strumenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere utilizzate per originare nuovo finanziamento del debito per le PMI nell'intero territorio dello Stato membro a prescindere dalle categorie di regioni, salvo se diversamente previsto nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c).

12. L'articolo 70 non si applica a programmi istituiti per attuare gli strumenti finanziari di cui al presente articolo.

Art. 39 bis. Contributo dei fondi SIE agli strumenti finanziari che combinano tale contributo a prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici

1. Al fine di attrarre investimenti supplementari del settore privato, le autorità di gestione possono ricorrere ai fondi SIE per fornire un contributo agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), purché ciò contribuisca, tra l'altro, al raggiungimento degli obiettivi dei fondi SIE e alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

2. Il contributo di cui al paragrafo 1 non supera il 25 % del sostegno complessivo fornito ai destinatari finali. Nelle regioni meno sviluppate di cui all'articolo 120, paragrafo 3, primo comma, lettera b), il contributo finanziario può superare il 25 %, ove ciò sia debitamente giustificato dalle valutazioni di cui all'articolo 37, paragrafo 2, o al paragrafo 3 del presente articolo, ma non deve superare il 40 %. Il sostegno complessivo di cui al presente paragrafo comprende l'importo totale dei nuovi prestiti e dei prestiti garantiti, nonché degli investimenti azionari o quasi-azionari forniti ai destinatari finali. Dei prestiti garantiti di cui al presente paragrafo si tiene conto solo nella misura in cui le risorse dei fondi SIE sono impegnate per contratti di garanzia calcolati in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti.

3. In deroga all'articolo 37, paragrafo 2, i contributi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo possono basarsi sulla valutazione preparatoria, compresa un'analisi approfondita (due diligence), eseguita dalla BEI ai fini del suo contributo al prodotto finanziario nell'ambito del FEIS.

4. Le relazioni presentate dalle autorità di gestione a norma dell'articolo 46 del presente regolamento sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari ai sensi del presente articolo si basano sulle informazioni conservate dalla BEI per le proprie relazioni a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2015/1017, integrate dalle informazioni supplementari richieste a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, del presente regolamento. I requisiti di cui al presente paragrafo consentono condizioni uniformi in materia di relazioni conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, del presente regolamento.

5. Quando contribuisce agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), l'autorità di gestione può:

- a) investire nel capitale di un'entità giuridica nuova o già esistente incaricata della realizzazione di investimenti in destinatari finali coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgerà compiti di esecuzione;
- b) affidare compiti di esecuzione conformemente all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c).

L'organismo cui sono stati affidati compiti di esecuzione di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), apre un conto fiduciario a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o costituisce un capitale separato nell'ambito dell'istituto per il contributo del programma. Nel caso di un capitale separato, è attuata una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituto. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti in conformità del principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità.

Ai fini del presente articolo, uno strumento finanziario può anche assumere la forma, o far parte, di una piattaforma d'investimento ai sensi dell'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2015/1017, purché la piattaforma d'investimento assuma la forma di una società veicolo o di un conto gestito.

6. Nell'attuare gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento gli organismi di cui al paragrafo 5 del presente articolo garantiscono la conformità al diritto applicabile e ai requisiti di cui all'articolo 155, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario.

7. Entro il 3 novembre 2018, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 149 per integrare il presente regolamento stabilendo norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c).

8. Gli organismi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, quando attuano fondi di fondi, possono a loro volta affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo 33, paragrafo 1, e all'articolo 209, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, evitando conflitti d'interessi.

9. Quando, ai fini dell'attuazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), le autorità di gestione utilizzano le risorse di programmi finanziati dai fondi SIE per contribuire a uno strumento esistente il cui gestore dei fondi è già stato selezionato dalla BEI, da un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o da una banca o un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera b), punto iii), tali autorità affidano i compiti di esecuzione al gestore dei fondi tramite aggiudicazione di un contratto diretto.

10. In deroga all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, per i contributi agli strumenti finanziari a norma del paragrafo 9 del presente articolo le domande di pagamento intermedio sono scaglionate in conformità del calendario di pagamento definito nell'accordo di finanziamento. Il calendario di pagamento di cui alla prima frase del presente paragrafo corrisponde al calendario di pagamento concordato per gli altri investitori nello stesso strumento finanziario.

11. I termini e le condizioni per i contributi a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all'allegato IV ai livelli seguenti:

- a) ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi;
- b) tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, tra l'organismo che attua il fondo di fondi e l'organismo che attua lo strumento finanziario.

12. Per i contributi a norma del paragrafo 1 del presente articolo a piattaforme di investimento che ricevono contributi da strumenti istituiti a livello di Unione, è garantita la coerenza con le norme sugli aiuti di Stato in conformità dell'articolo 209, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario.

13. Nel caso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), che assumono la forma di uno strumento di garanzia, gli Stati membri possono decidere che i fondi SIE concorrano, se del caso, alle diverse componenti dei portafogli di prestiti coperti anche dalla garanzia dell'Unione a titolo del regolamento (UE) 2015/1017.

14. Nell'ambito di un programma possono essere stabiliti un asse prioritario separato, per il FESR, l'FSE, il Fondo di coesione e il FE AMP, e un tipo di operazione separato, per il FEASR, con un tasso di cofinanziamento massimo del 100 % per sostenere le operazioni realizzate attraverso gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c).

15. In deroga all'articolo 70 e all'articolo 93, paragrafo 1, i contributi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere utilizzati per originare nuovi finanziamenti mediante debito e capitale proprio nell'intero territorio dello Stato membro, a prescindere dalle categorie di regioni, salvo se diversamente previsto nell'accordo di finanziamento.

16. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione procede a un riesame dell'applicazione del presente articolo e presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Art. 40. Gestione e controllo degli strumenti finanziari

1. Le autorità designate conformemente all'articolo 124 del presente regolamento e all'articolo 65 del regolamento FEASR non effettuano verifiche sul posto a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da loro attuati.

Tuttavia, le autorità designate effettuano verifiche a norma dell'articolo 125, paragrafo 5, del presente regolamento e controlli conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a livello degli altri organismi che attuano gli strumenti finanziari nella giurisdizione del rispettivo Stato membro.

La BEI e le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono alle autorità designate una relazione di controllo unitamente a ciascuna domanda di pagamento. Forniscono inoltre alla Commissione e alle autorità designate una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni. Tali obblighi di relazione non pregiudicano gli obblighi di relazione, anche per quanto riguarda i risultati degli strumenti finanziari, definiti all'articolo 46, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione relativo ai modelli delle relazioni di controllo e delle relazioni annuali di audit di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

2. Fatti salvi l'articolo 127 del presente regolamento e l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli organismi responsabili dell'audit dei programmi non effettuano audit a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da loro attuati.

Gli organismi responsabili dell'audit dei programmi effettuano audit delle operazioni e dei sistemi di gestione e di controllo a livello degli altri organismi che attuano gli strumenti finanziari nella giurisdizione dei rispettivi Stati membri e a livello dei destinatari finali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3.

La Commissione può effettuare audit a livello degli organismi di cui al paragrafo 1 ove ritenga che ciò sia necessario per ottenere una ragionevole garanzia in considerazione dei rischi individuati.

2 bis. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 39 che sono stati istituiti mediante accordi di finanziamento firmati prima del 2 agosto 2018, si applicano le norme di cui al presente articolo applicabili al momento della firma dell'accordo di finanziamento, in deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

3. Gli organismi responsabili degli audit dei programmi possono condurre audit al livello dei destinatari finali soltanto se si verificano una o più delle seguenti situazioni:

- a) i documenti giustificativi che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali e che esso è stato utilizzato agli scopi previsti in conformità della legislazione applicabile dell'Unione e nazionale non sono disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che applicano gli strumenti finanziari;

- b) vi sono prove che i documenti disponibili al livello dell'autorità di gestione o al livello degli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari non rappresentano una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito.

4. Entro il 3 novembre 2018, la Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 149, che integrano il presente regolamento stabilendo norme specifiche aggiuntive riguardanti la gestione e il controllo degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), per quanto concerne i tipi di controlli da eseguire da parte delle autorità di gestione e di audit, le modalità di conservazione dei documenti giustificativi e gli elementi da evidenziare nei documenti giustificativi.

5. Gli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari hanno la responsabilità di provvedere a che i documenti giustificativi siano disponibili e non impongono ai destinatari finali obblighi di tenuta di documentazione che vadano oltre quanto sia necessario per adempiere alla propria responsabilità.

5 bis. In deroga all'articolo 143, paragrafo 4, del presente regolamento e all'articolo 56, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nelle operazioni che comprendono strumenti finanziari, un contributo soppresso in conformità dell'articolo 143, paragrafo 2, del presente regolamento o dell'articolo 56, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a seguito di un'irregolarità isolata può essere riutilizzato nell'ambito della stessa operazione alle seguenti condizioni:

- a) se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del destinatario finale, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri destinatari finali nell'ambito dello stesso strumento finanziario;
- b) se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell'intermediario finanziario in un fondo di fondi, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri intermediari finanziari.

Se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell'organismo che attua il fondo di fondi - o a livello dell'organismo che attua gli strumenti finanziari, se lo strumento finanziario è attuato mediante una struttura priva di un fondo di fondi - il contributo soppresso non può essere riutilizzato nell'ambito della stessa operazione.

Laddove sia effettuata una rettifica finanziaria per un'irregolarità sistemica, il contributo soppresso non può essere riutilizzato per nessuna operazione interessata da tale irregolarità sistemica.

Art. 41. Domande di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti finanziari

1. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e c), e per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), sono effettuate domande scaglionate di pagamento intermedio per i contributi del programma erogati allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità stabilito all'articolo 65, paragrafo 2 («periodo di ammissibilità») conformemente alle seguenti condizioni:

- a) l'importo del contributo del programma erogato allo strumento finanziario contenuto in ciascuna richiesta di pagamento intermedio presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25 % del l'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario ai sensi del

pertinente accordo di finanziamento, corrispondente alla spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), e di cui è previsto il pagamento durante il periodo di ammissibilità. Le domande di pagamento intermedio presentate dopo il periodo di ammissibilità riguardano l'importo complessivo della spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42;

- b) ogni domanda di pagamento intermedio di cui alla lettera a) del presente paragrafo può includere fino al 25 % dell'importo complessivo del cofinanziamento nazionale di cui all'articolo 38, paragrafo 9, che si prevede di erogare allo strumento finanziario, o a livello dei destinatari finali per la spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), entro il periodo di ammissibilità;
- c) successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo:
 - i) per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora al meno il 60 % dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);
 - ii) per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85 % degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);
- d) ogni domanda di pagamento intermedio, riguardante spese connesse a strumenti finanziari indica separatamente l'importo complessivo dei contributi del programma erogato agli strumenti finanziari e gli importi erogati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d).

Alla chiusura di un programma, la domanda di pagamento del saldo finale comprende l'importo complessivo della spesa ammissibile di cui all'articolo 42.

2. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera d), le domande di pagamento intermedio e di pagamento del saldo finale comprendono l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'autorità di gestione per gli investimenti nei destinatari finali di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b).

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149, riguardo alla revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e agli eventuali adeguamenti per quanto riguarda le domande di pagamento.

4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo i modelli da utilizzare per la presentazione di informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari congiuntamente alle domande di pagamento alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Art. 42. Spesa ammissibile alla chiusura

1. Alla chiusura di un programma, la spesa ammissibile dello strumento finanziario corrisponde all'importo complessivo dei contributi del programma effettivamente pagato o, nel caso di garanzie, impegnato dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità, comprendente:

- a) i pagamenti ai destinatari finali e, nei casi di cui all'articolo 37, paragrafo 7, i pagamenti a vantaggio dei destinatari finali;
- b) le risorse impegnate per contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali richieste di garanzia per perdite, calcolate in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti sottostanti o altri strumenti di rischio per nuovi investimenti nei destinatari finali;
- c) gli abbuoni di interesse o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati, da pagare per un periodo non superiore ai dieci anni successivi al periodo di ammissibilità, utilizzati in combinazione con strumenti finanziari, depositati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, per l'esborso effettivo dopo il periodo di ammissibilità, ma riguardo a prestiti o altri strumenti di rischio erogati per investimenti nei destinatari finali entro il periodo di ammissibilità;
- d) il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche relative all'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia. di cui al primo comma, lettera c).

2. In caso di strumenti azionari e di microcredito, i costi o le commissioni di gestione capitalizzati da pagare per un periodo non superiore ai sei anni successivi al periodo di ammissibilità, per quanto riguarda gli investimenti nei destinatari finali effettuati entro tale periodo di ammissibilità e ai quali non si applicano gli articoli 44 o 45, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo.

3. In caso di strumenti azionari mirati alle imprese di cui all'articolo 37, paragrafo 4, per i quali l'accordo di finanziamento di cui all'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), è stato firmato prima del 31 di dicembre 2018, che al termine del periodo di ammissibilità hanno investito almeno il 55 % delle risorse del programma impegnate nel pertinente accordo di finanziamento, un importo limitato di pagamenti per investimenti nei destinatari finali da effettuarsi per un periodo non superiore a quattro anni dopo la fine del periodo di ammissibilità può essere considerato una spesa ammissibile se versato in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, purché nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e nell'adempimento di tutte le condizioni in appresso.

I fondi versati nel conto di garanzia:

- a) sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori nei destinatari finali che hanno ricevuto investimenti azionari iniziali dallo strumento finanziario nel corso del periodo di ammissibilità, ancora in sospeso interamente o parzialmente;
- b) sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori da effettuare conformemente alle norme di mercato e agli accordi contrattuali conformi alle norme di mercato e sono limitati al minimo necessario per stimolare i coinvestimenti del settore

privato, assicurando nel contempo la continuità del finanziamento per le imprese destinatarie di modo che gli investitori pubblici e privati possano trarre beneficio dagli investimenti;

- c) non superano il 20 % della spesa ammissibile dello strumento su base azionaria di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), massimale da cui sono detratte le plusvalenze e le risorse in conto capitale restituite a detto strumento azionario durante il periodo di ammissibilità.

Eventuali importi versati nel conto di garanzia non utilizzati per investimenti in destinatari finali erogati nel periodo di cui al primo comma sono utilizzati a norma dell'articolo 45.

4. La spesa ammissibile indicata conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 non supera l'ammontare:

- a) dell'importo complessivo del sostegno dei fondi SIE erogato ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3;
- b) del corrispondente cofinanziamento nazionale.

5. Ove i costi e le commissioni di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), e al paragrafo 2 del presente articolo siano applicati dall'organismo che attua il fondo di fondi o dagli organismi che attuano gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), questi non superano i massimali definiti nell'atto delegato di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Mentre i costi di gestione comprendono voci di costo dirette o indirette rimborsate dietro prove di spesa, le commissioni di gestione si riferiscono a un prezzo concordato per servizi resi definito attraverso un processo di mercato competitivo, se del caso. I costi e le commissioni di gestione si fondano su una metodologia di calcolo basata sulla performance.

I costi e le commissioni di gestione possono comprendere commissioni di istruttoria. Se le commissioni di istruttoria, o una parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

I costi e le spese di commissioni, compresi quelli sostenuti per i lavori preparatori in relazione allo strumento finanziario prima della firma del pertinente accordo di finanziamento, sono ammissibili a partire dalla data della firma del pertinente accordo di finanziamento.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 che fissa le norme specifiche relative ai criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni e ai massimali applicabili, nonché le norme per il rimborso dei costi e commissioni di gestione capitalizzati per strumenti azionari e di microcredito.

Art. 43. Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari

1. Il sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari è depositato su conti presso le istituzioni finanziarie negli Stati membri e investito a titolo temporaneo conformemente ai principi della sana gestione finanziaria.

2. Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari sono utilizzati per le stesse finalità, compreso il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento

finanziario a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera d), e dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del sostegno iniziale fornito dai fondi SIE o nell'ambito dello stesso strumento finanziario, o in seguito alla liquidazione dello strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o forme di sostegno conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità o di una misura, fino al termine del periodo di ammissibilità.

3. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle altre plusvalenze.

Art. 43 bis. Trattamento differenziato degli investitori

1. Il sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari investito nei destinatari finali e le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati da tali investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, possono essere impiegati per il trattamento differenziato di investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato e della BEI, quando utilizza la garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017. Questo trattamento differenziato è giustificato dalla necessità di attrarre fondi di contropartita privati e di mobilitare finanziamenti pubblici.

2. Le valutazioni di cui agli articoli 37, paragrafo 2, e 39 bis, paragrafo 3, comprendono, se del caso, una valutazione della necessità e dell'entità del trattamento differenziato di cui al paragrafo 1 del presente articolo e/o una descrizione dei meccanismi che saranno utilizzati per stabilire la necessità e l'entità di tale trattamento differenziato.

3. Il trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare gli incentivi volti ad attrarre fondi di contropartita privati. Esso non compensa in eccesso gli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato o la BEI, quando utilizza la garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017. L'allineamento degli interessi è garantito mediante un'adeguata condivisione dei rischi e dei profitti.

4. Il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato fa salve le norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.

Art. 44. Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE fino al termine del periodo di ammissibilità

1. Fatto salvo l'articolo 43 bis, le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi in conto capitale, le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, sono reimpiegate per le seguenti finalità, a concorrenza degli importi necessari e nell'ordine concordato nei pertinenti accordi di finanziamento:

- a) per ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità;
- b) se del caso, per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari;

- c) se del caso, per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

2. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate del reimpiego delle risorse e delle plusvalenze di cui al paragrafo 1.

Art. 45. Reimpiego delle risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse restituite agli strumenti finanziari, comprese le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti generati durante un periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, che sono imputabili al sostegno dai fondi SIE agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 37, siano reimpiegati conformemente alle finalità del programma o dei programmi, nell'ambito del medesimo strumento finanziario, o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.

Art. 46. Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari

1. L'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione specifica sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari, sotto forma di un allegato della relazione di attuazione annuale.

2. La relazione specifica di cui al paragrafo 1 contiene, per ciascuno strumento finanziario, le informazioni seguenti:

- a) l'identificazione del programma e della priorità o misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE;
- b) una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione;
- c) l'identificazione degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e degli organismi di attuazione dei fondi di fondi, se del caso, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
- d) l'importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario;
- e) l'importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, non ché dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate, per programma e priorità o misura;
- f) i risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi;
- g) gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e le risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44 e gli importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis;
- h) i progressi compiuti nel conseguimento dell'atteso effetto leva degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario;

- i) il valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti;
- j) il contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o misura interessata.

Le informazioni di cui al primo comma, lettere h) e j), possono essere incluse solo nell'allegato delle relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 nonché nella relazione di attuazione finale. Gli obblighi di relazione di cui al primo comma, lettere da a) a j), non si applicano al livello dei destinatari finali.

3. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli da utilizzare per le relazioni sugli strumenti finanziari alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

4. Ogni anno, a decorrere dal 2016, la Commissione fornisce, entro sei mesi dal termine di presentazione delle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 111, paragrafo 1, per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione, all'articolo 75 del regolamento FEASR per il FEASR, e alle disposizioni pertinenti delle norme specifiche dei fondi per il FEAMP, sintesi dei dati relativi ai progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti finanziari inviati dalle autorità di gestione conformemente al presente articolo. Tali sintesi sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio e sono pubblicate.

Titolo V

Sorveglianza e valutazione

Capo I

Sorveglianza

Sezione I

Sorveglianza dei programmi

Art. 47. Comitato di sorveglianza

1. Entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione della Commissione di adozione di un programma, lo Stato membro istituisce un comitato, conformemente al suo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, d'intesa con l'autorità di gestione, per sorvegliare sull'attuazione del programma (il "comitato di sorveglianza").

Uno Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per coprire più di un programma cofinanziato dai fondi SIE.

2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato.

3. Il comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea è istituito dagli Stati membri partecipanti al programma di cooperazione e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma

di cooperazione, d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica agli Stati membri della decisione che adotta il programma di cooperazione. Detto comitato di sorveglianza elabora e adotta il proprio regolamento interno.

Art. 48. Composizione del comitato di sorveglianza

1. La composizione del comitato di sorveglianza è decisa dallo Stato membro, purché sia composto da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, nonché dagli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'articolo 5. I rappresentanti dei partner ricevono delega per far parte del comitato di sorveglianza dai rispettivi partner attraverso procedure trasparenti. Ciascun membro del comitato di sorveglianza può avere diritto di voto.

La composizione del comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea è concordata dagli Stati membri partecipanti al programma e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione. Il comitato di sorveglianza comprende rappresentanti pertinenti di detti Stati membri e di paesi terzi. Il comitato di sorveglianza può includere rappresentanti del GECT che svolgono attività legate al programma nell'area interessata dal programma.

2. L'elenco dei membri del comitato di sorveglianza è reso pubblico.

3. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

4. Ove fornisca un contributo a un programma, la BEI può partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

5. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

Art. 49. Funzioni del comitato di sorveglianza

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21, para grafo 1, e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative.

2. Il comitato di sorveglianza esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni della verifica di efficacia dell'attuazione.

3. Il comitato di sorveglianza è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione.

4. Il comitato di sorveglianza può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Esso può altresì formulare osservazioni sulla visibilità del sostegno dei fondi SIE e sulle azioni di sensibilizzazione dei risultati di tale sostegno. Esso controlla le azioni intraprese a seguito delle sue osservazioni.

Art. 50. Relazioni di attuazione

1. A partire dal 2016 fino al 2023 compreso, ogni Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione annuale del programma nel precedente esercizio finanziario. Ogni Stato membro presenta alla Commissione una relazione di attuazione finale del programma per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione e una relazione di attuazione annuale per il FEASR e il FEAMP entro il termine stabilito dalle norme specifiche a ciascun fondo.

2. Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni chiave sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori target quantificati, compresi i cambiamenti nei valori degli indicatori di risultato se del caso, nonché, a partire dalla relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017, ai target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. I dati trasmessi si riferiscono ai valori di indicatori relativi a operazioni eseguite completamente e anche, ove possibile, tenuto conto della fase di attuazione, a operazioni selezionate. Indicano altresì una sintesi delle conclusioni di tutte le valutazioni del programma rese disponibili durante il precedente anno finanziario, gli aspetti che incidono sui risultati del programma, nonché le misure adottate. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2016 può altresì definire, se pertinente, le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante.

3. In deroga al paragrafo 2, norme specifiche sui dati da trasmettere per il FES possono essere definite nel regolamento FES.

4. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017 riporta e valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 unitamente ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma, compreso il contributo dei fondi SIE a eventuali cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato, laddove emergano dalle pertinenti valutazioni. Tale relazione di attuazione annuale definisce le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante non ottemperate al momento dell'adozione dei programmi. Valuta altresì l'attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli articoli 7 e 8 e il ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'attuazione del programma e riferisce in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico.

5. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2019 e la relazione di attuazione finale per i fondi SIE, oltre alle informazioni e alle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 4, comprendono informazioni e valutazioni sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

6. Per essere considerate ricevibili, le relazioni di attuazione annuali di cui ai paragrafi da 1 a 4 devono contenere tutte le informazioni indicate negli stessi paragrafi e nelle norme specifiche di ciascun fondo.

Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che la relazione di attuazione annuale non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, tale relazione si considera ricevibile.

7. La Commissione esamina la relazione di attuazione annuale e finale e informa lo Stato membro in merito alle sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricezione della stessa e in merito alla relazione di attuazione finale entro cinque mesi dalla data di ricezione della stessa. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro i termini stabiliti, le relazioni s'intendono accettate.

8. La Commissione può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito ai problemi che incidono in modo significativo sull'attuazione del programma. In tal caso, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie circa tali osservazioni e, se opportuno, in forma la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate.

9. Sono rese pubbliche le relazioni di attuazione annuali e finali, nonché una sintesi dei relativi contenuti.

Art. 51. Riunione annuale di riesame

1. Ogni anno, a partire dal 2016 e fino al 2023 compreso, è organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro, al fine di esaminare la performance di ciascun programma, tenendo conto, se del caso, della relazione di attuazione annuale e delle osservazioni della Commissione. Nel corso di tale riunione sono riesaminate anche le attività di comunicazione e informazione del programma, in particolare i risultati e l'efficacia delle misure adottate per informare il pubblico circa i risultati e il valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE.

2. La riunione annuale di riesame può riguardare più di un programma. Quest'ultima, nel 2017 e nel 2019, copre tutti i programmi in atto nello Stato membro, tenendo conto inoltre delle relazioni sullo stato di attuazione presentate in tali anni dallo Stato membro conforme mente all'articolo 52.

3. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro e la Commissione possono convenire di non organizzare la riunione annuale di riesame relativa a un programma in anni diversi dal 2017 e 2019.

4. La riunione annuale di riesame è presieduta dalla Commissione o, qualora lo Stato membro ne faccia richiesta, è presieduta congiunta mente dallo Stato membro e dalla Commissione.

5. Lo Stato membro assicura che sia dato un seguito appropriato alle osservazioni della Commissione in seguito alla riunione annuale di riesame in merito ai problemi che influenzano in modo significativo l'attuazione del programma e, se del caso, informano la Commissione, entro tre mesi, relativamente alle misure adottate.

Sezione II

Progresso strategico

Art. 52. Relazione sullo stato dei lavori

1. Entro il 31 agosto 2017 e il 31 agosto 2019, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione sullo stato dei lavori concernente l'esecuzione dell'accordo di partenariato rispettivamente al 31 di cembre 2016 e al 31 dicembre 2018.

2. La relazione sullo stato dei lavori contiene informazioni e valutazioni in merito a quanto segue:

- a) cambiamenti nelle esigenze di sviluppo nello Stato membro dall'adozione dell'accordo di partenariato;
- b) progressi compiuti nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché nelle missioni specifiche di ciascun

fondo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, mediante il contributo dei fondi SIE agli obiettivi tematici selezionati, in particolare rispetto ai target intermedi stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ciascun programma e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

- c) effettiva attuazione, secondo il calendario stabilito, delle azioni per adempiere condizionalità ex ante applicabili definite nell'accordo di partenariato e non soddisfatte alla data di adozione dell'accordo di partenariato. Tale punto si applica esclusivamente alla relazione sullo stato dei lavori da presentare nel il 2017;
- d) attuazione di meccanismi per garantire il coordinamento tra i fondi SIE e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;
- e) attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, o una sintesi dell'attuazione degli approcci integrati basati sui programmi, compresi i progressi nella realizzazione degli ambiti prioritari stabiliti per la cooperazione;
- f) se del caso, azioni intraprese per rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi SIE;
- g) azioni adottate e risultati conseguiti nell'ottica della riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
- h) ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'esecuzione dell'accordo di partenariato;
- i) una sintesi delle azioni adottate in relazione all'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e degli obiettivi politici per l'attuazione dei fondi SIE.

3. Qualora, entro due mesi dalla data di presentazione della relazione sullo stato dei lavori, la Commissione stabilisca che le informazioni presentate sono incomplete o poco chiare, tanto da incidere in maniera significativa sulla qualità e l'affidabilità della valutazione in questione, può richiedere ulteriori informazioni agli Stati membri, a condizione che tale richiesta non determini ritardi immotivati e fornendo motivazioni dell'asserita mancanza di qualità e affidabilità. Lo Stato membro fornisce le informazioni richieste alla Commissione entro tre mesi e, se del caso, rivede di conseguenza la relazione sullo stato dei lavori.

4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello da utilizzare per la presentazione della relazione sullo stato dei lavori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Art. 53. Relazioni della Commissione e discussione sui fondi SIE

1. A partire dal 2016 la Commissione trasmette ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di sintesi inerente ai programmi dei fondi SIE basata sulle relazioni di attuazione annuali degli Stati membri presentate ai sensi dell'articolo 50, nonché una sintesi dei risultati delle valutazioni disponibili dei programmi. Nel 2017 e 2019 la relazione di sintesi forma parte integrante della relazione strategica di cui al paragrafo 2.

2. Nel 2017 e nel 2019 la Commissione redige una relazione strategica che sintetizza le relazioni sullo stato dei lavori degli Stati membri, relazione che presenta rispettivamente entro il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2019 al Parlamento europeo,

al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e tali istituzioni sono invitate a tenere un dibattito in merito.

3. Il Consiglio discute la relazione strategica con particolare attenzione al contributo dei fondi SIE al conseguimento della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ed è invitato ad apportare il suo contributo alla riunione di primavera del Consiglio europeo.

4. Su base biennale, a partire dal 2018, la Commissione include nella sua relazione annuale sullo stato dei lavori, presentata alla riunione di primavera del Consiglio europeo, una sezione che riassume le relazioni più recenti di cui ai paragrafi 1 e 2, ponendo l'accento sul contributo dei fondi SIE ai progressi compiuti per la realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Capo II

Valutazione

Art. 54. Disposizioni generali

1. Le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. L'impatto dei programmi viene valutato, alla luce della missione dei rispettivi fondi SIE, in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e tenendo conto delle dimensioni del programma in relazione al PIL e al tasso di disoccupazione nella zona del programma interessata, ove appropriato.

2. Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, ove appropriato, agli indicatori specifici per programma.

3. Le valutazioni sono effettuate da esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma. La Commissione fornisce orientamenti su come effettuare le valutazioni, immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Tutte le valutazioni sono rese pubbliche.

Art. 55. Valutazione ex ante

1. Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma.

2. Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei programmi e sono presentate alla Commissione contemporaneamente al programma, unitamente a una sintesi. Le norme specifiche di ciascun fondo possono stabilire soglie al di sotto delle quali la valutazione ex ante può essere combinata alla valutazione di un altro programma.

3. Le valutazioni ex ante prendono in esame quanto segue:

- a) il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo

conto delle esigenze nazionali e regionali, delle potenzialità di sviluppo, nonché dell'esperienza acquisita nell'ambito dei precedenti periodi di programmazione;

- b) la coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti;
- c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;
- d) la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il QSC, l'accordo di partenariato e le raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e, se si applica a livello nazionale, il programma nazionale di riforma;
- e) la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto;
- f) in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;
- g) se i valori target quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei fondi SIE;
- h) la motivazione della forma di sostegno proposta;
- i) l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;
- j) l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;
- k) l'idoneità dei target intermedi selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione;
- l) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione per quanto concerne, in particolare, l'accessibilità per le persone con disabilità;
- m) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile;
- n) le misure intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

Le valutazioni ex ante comprendono, ove appropriato, i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti nella direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, tenendo conto delle esigenze in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici.

²⁵ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

Art. 56. Valutazione durante il periodo di programmazione

1. L'autorità di gestione o lo Stato membro redigono un piano di valutazione che può comprendere più di un programma. Esso viene presentato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di un'adeguata capacità di valutazione.

3. Nel corso del periodo di programmazione, l'autorità di gestione garantisce che siano effettuate valutazioni di ciascun programma, anche intese a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, sulla base del piano di valutazione, e che ogni valutazione sia soggetta ad appropriato follow-up conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione si valuta in che modo il sostegno dei fondi SIE abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità. Tutte le valutazioni sono soggette all'esame del comitato di sorveglianza e trasmesse alla Commissione.

4. La Commissione può effettuare di sua iniziativa valutazioni dei programmi. Essa ne informa l'autorità di gestione e i risultati sono trasmessi all'autorità di gestione e messi a disposizione del comitato di sorveglianza interessato.

Art. 57. Valutazione ex post

1. Le valutazioni ex post sono effettuate dalla Commissione o dagli Stati membri in stretta cooperazione con la Commissione. Le valutazioni ex post prendono in esame l'efficacia e l'efficienza dei fondi SIE e il loro contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto degli obiettivi definiti in tale strategia dell'Unione e conformemente ai requisiti specifici stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Le valutazioni ex post sono completate entro il 31 dicembre 2024.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai contributi del FESR o del FEASR a favore dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b).

4. Per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo, la Commissione elabora, entro il 31 dicembre 2025, un rapporto di sintesi che delinea le principali conclusioni delle valutazioni ex post.

Titolo VI**Assistenza tecnica****Art. 58. Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione**

1. Su iniziativa della Commissione, i fondi SIE possono sostenere le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento

Le misure di cui al primo comma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all'articolo 154 del regolamento finanziario.

Le misure di cui al primo comma possono comprendere in particolare:

- a) assistenza per la preparazione e la valutazione di progetti, anche con la BEI;
- b) sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi SIE;
- c) studi legati alle relazioni della Commissione sui fondi SIE e alla relazione sulla coesione;
- d) misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei fondi SIE, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;
- e) valutazioni, relazioni di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei fondi SIE, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI;
- f) azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno, interventi di comunicazione, con particolare riferimento ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi;
- g) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione;
- h) azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;
- i) azioni relative all'audit;
- j) rafforzamento della capacità nazionale e regionale in termini di pianificazione degli investimenti, valutazione delle necessità, preparazione, progettazione e attuazione di strumenti finanziari, piani d'azione comuni e grandi progetti, comprese iniziative comuni con la BEI;
- k) divulgazione delle buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri a rafforzare la capacità dei partner pertinenti di cui all'articolo 5 e le loro organizzazioni ombrello;
- l) azioni finanziate a norma del regolamento (UE) 2017/825 per contribuire a realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

La Commissione dedica almeno il 15 % delle risorse di cui al presente articolo all'ottenimento di una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico e di più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione medesima, ampliando la base di conoscenze sui risultati ottenuti, in particolare attraverso una raccolta e una diffusione dei dati più efficaci, valutazioni e relazioni, e soprattutto evidenziando il contributo dei fondi SIE nel migliorare le condizioni di vita delle persone, come pure aumentando la visibilità del sostegno dei fondi SIE e sensibilizzando in merito ai risultati e al valore aggiunto di tale sostegno. Le misure di informazione, comunicazione e visibilità relative ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE, con particolare riferimento alle operazioni, sono portate avanti dopo la chiusura dei programmi, se del

caso. Tali misure contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

A seconda della loro finalità, le misure di cui al presente articolo possono essere finanziate mediante spese operative o amministrative.

2. Ogni anno la Commissione definisce i suoi piani relativi ai tipi di azioni connesse alle misure di cui al paragrafo 1, quando è previsto un contributo dai fondi SIE, mediante atti di esecuzione.

Art. 59. Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i fondi SIE possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit. Lo Stato membro può utilizzare i fondi SIE per sostenere azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi. I fondi SIE possono anche essere utilizzati per sostenere azioni tese a rafforzare la capacità dei partner interessati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera e), e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra tali partner. Le azioni di cui al presente paragrafo possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.

1 bis. Ogni fondo SIE può sostenere operazioni di assistenza tecnica ammissibili ai sensi di uno degli altri fondi SIE.

2. Le norme specifiche di ciascun fondo possono aggiungere o escludere azioni che possono essere finanziate dall'assistenza tecnica di ciascun fondo SIE.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono attuare le azioni di cui al paragrafo 1 tramite l'aggiudicazione diretta di un contratto:

- a) alla BEI;
- b) a un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;
- c) a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato di cui all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera b), punto iii).

Titolo VII

Sostegno finanziario fornito dai fondi SIE

Capo I

Sostegno fornito dai fondi SIE

Art. 60. Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1. La decisione della Commissione che adotta un programma fissa il tasso o i tassi di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno fornito dai fondi SIE conformemente alle norme specifiche relative a ciascun fondo.

2. Le azioni di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100%.

Art. 61. Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento

1. Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. Ai fini del presente articolo, per «entrate nette» si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione, con l'eccezione dei risparmi sui costi risultanti dall'attuazione di misure di efficienza energetica, sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.

Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.

2. La spesa ammissibile dell'operazione o cofinanziata dai fondi SIE è ridotta anticipatamente tenendo conto della capacità potenziale dell'operazione di generare entrate nette in uno specifico periodo di riferimento che copre sia l'esecuzione dell'operazione sia il periodo successivo al suo completamento.

3. Le entrate nette potenziali dell'operazione sono determinate in anticipo tramite uno dei seguenti metodi, scelto dall'autorità di gestione per un settore, sottosettore o tipo di operazione:

- a) applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette per il settore o sottosettore applicabile all'operazione secondo la definizione di cui all'allegato V o in uno degli atti delegati di cui al secondo, terzo e quarto comma;
- a bis) applicazione di un tasso forfettario di entrate nette stabilito da uno Stato membro per un settore o sottosettore non contemplato dalla lettera a). Prima che sia applicato il tasso forfettario, l'autorità di audit responsabile verifica che tale tasso sia stato stabilito secondo un metodo giusto, equo e verificabile basato su dati storici o criteri oggettivi;

- b) calcolo delle entrate nette attualizzate del funzionamento, tenendo conto del periodo di riferimento adeguato per il settore o sotto settore applicabile all'operazione, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, l'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o regione interessata.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai casi debitamente giustificati per modificare l'allegato V adeguando i tassi forfettari in esso stabiliti, tenendo conto dei dati storici, del potenziale di recupero dei costi e del principio "chi inquina paga", se del caso.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai tassi forfettari per settori o sotto settori nel campo delle TIC, della RSI nonché dell'efficienza energetica. La Commissione notifica gli atti delegati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2015.

Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 in casi debitamente giustificati per quanto riguarda l'aggiunta di settori o sottosettori, compresi i sottosettori dei settori di cui all'allegato V, che rientrano tra gli obiettivi tematici definiti nell'articolo 9, primo comma, e sostenuti dai fondi SIE.

Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, lettera a), si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso forfettario e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione.

Se un tasso forfettario per un nuovo settore o sottosettore è stato fissato mediante l'adozione di un atto delegato in conformità del terzo e al quarto comma, un'autorità di gestione può decidere di applicare il metodo di cui al primo comma, lettera a), per nuove operazioni in relazione al settore o sottosettore interessato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo al metodo di cui al primo comma, lettera b). Qualora si applichi tale metodo, le entrate nette generate durante l'esecuzione dell'operazione, derivanti da fonti di entrate non prese in considerazione nel determinare le entrate nette potenziali dell'operazione, sono dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione non più tardi che nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario.

4. Il metodo attraverso il quale è effettuata la detrazione delle entrate nette dalle spese dell'operazione incluse nella domanda di pagamento presentata alla Commissione è determinato conformemente alle norme nazionali.

5. In alternativa all'applicazione dei metodi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, può essere ridotto, su richiesta di uno Stato membro, per una priorità o misura nell'ambito della quale tutte le operazioni che ricevono un sostegno potrebbero applicare un tasso forfettario uniforme conformemente al paragrafo 3, primo comma, lettera a), del presente articolo. Tale riduzione non è inferiore all'importo calcolato moltiplicando il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione applicabile in virtù delle norme specifiche di ciascun fondo per il pertinente tasso forfettario di cui alla lettera a).

6. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo sulla base di uno dei metodi indicati ai paragrafi 3 o 5, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un'operazione o entro il termine per la presentazione dei

documenti per la chiusura del programma fissata nelle norme specifiche di ciascun Fondo, se precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.

7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano:

- a) alle operazioni o parti di operazioni sostenute esclusivamente dal FSE;
- b) alle operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR,
- c) all'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi;
- d) all'assistenza tecnica;
- e) al sostegno da o a strumenti finanziari;
- f) alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfetarie o tabelle standard di costi unitari;
- g) alle operazioni eseguite nell'ambito di un piano d'azione comune;
- h) alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP.

In deroga al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, qualora applichi il paragrafo 5, uno Stato membro può includere tra le priorità o misure pertinenti le operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR.

8. Inoltre, i paragrafi da 1 a 6 non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell'ambito di un programma costituisce un aiuto di Stato.

Capo II

Norme speciali sul sostegno dei fondi SIE ai PPP

Art. 62. PPP

I fondi SIE possono essere utilizzati per sostenere operazioni PPP. Tali operazioni PPP sono conformi al diritto applicabile, in particolare in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

Art. 63. Beneficiario nell'ambito di operazioni PPP

1. In relazione a operazioni PPP e in deroga all'articolo 2, punto 10), un beneficiario può essere:

- a) l'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione; o
- b) un organismo di diritto privato di uno Stato membro (il "partner privato") che è o deve essere selezionato per l'esecuzione dell'operazione.

2. L'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione PPP può proporre che il partner privato, da selezionare previa approvazione dell'operazione, sia il beneficiario ai fini del sostegno dei fondi SIE. In tal caso, la decisione di approvazione è subordinata all'accertamento, da parte dell'autorità di gestione, che il partner privato selezionato

soddisfi e si assuma tutti i corrispondenti obblighi di un beneficiario ai sensi del presente regolamento.

3. Il partner privato selezionato per attuare l'operazione può essere sostituito come beneficiario durante l'attuazione ove ciò sia richiesto ai sensi dei termini e delle condizioni del PPP, ovvero dell'accordo di finanziamento tra il partner privato e l'istituzione finanziaria che cofinanzia l'operazione. In tal caso il partner privato o l'organismo di diritto pubblico subentrante diviene il beneficiario, previo accertamento, da parte dell'autorità di gestione, che il partner subentrante soddisfi e si assuma tutte i corrispondenti obblighi di un beneficiario, ai sensi del presente regolamento.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme aggiuntive in materia di sostituzione di un beneficiario e alle relative responsabilità.

5. La sostituzione di un beneficiario non è da considerarsi un cambio di proprietà ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), se tale sostituzione rispetta le condizioni applicabili definite al paragrafo 3 del presente articolo e in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

Art. 64. Sostegno alle operazioni PPP

1. Nel caso di un'operazione PPP in cui il beneficiario sia un organismo di diritto pubblico, le spese nell'ambito di un'operazione PPP sostenute e pagate dal partner privato possono, in deroga all'articolo 65, paragrafo 2, essere considerate sostenute e pagate da un beneficiario e incluse in una domanda di pagamento alla Commissione, a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni:

- a) il beneficiario ha sottoscritto un accordo PPP con un partner privato;
- b) l'autorità di gestione ha verificato che le spese dichiarate dal beneficiario siano state pagate dal partner privato e che l'operazione sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, nonché al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.

2. I pagamenti ai beneficiari eseguiti riguardo alle spese incluse in una domanda di pagamento a norma del paragrafo 1 sono corrisposti in un conto di garanzia aperto a tale scopo a nome del beneficiario.

3. I fondi versati nel conto di garanzia di cui al paragrafo 2 sono utilizzati per pagamenti conformemente all'accordo PPP, compreso ogni eventuale pagamento da effettuarsi in caso di cessazione dell'accordo PPP.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai requisiti minimi da includere negli accordi PPP, necessari per l'applicazione della deroga indicata nel paragrafo 1 del presente articolo, comprese le disposizioni legate alla risoluzione dell'accordo PPP e allo scopo di garantire una pista di controllo adeguata.

Capo III

Ammissibilità delle spese e stabilità

Art. 65. Ammissibilità

1. L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi.

2. Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022.

3. In deroga al paragrafo 2, le spese per l'IOG sono ammissibili dal 1° settembre 2013.

4. Nel caso di costi rimborsati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), le azioni che costituiscono la base per il rimborso si svolgono tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023.

5. In deroga al paragrafo 4, la data di inizio in relazione alle spese rimborsate a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera b) e c), per azioni a titolo dell'IOG è fissata al 1° settembre 2013.

6. Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

7. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme sull'ammissibilità dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 58.

8. Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione e ai quali non si applica l'articolo 61, paragrafi da 1 a 6.

Le spese ammissibili dell'operazione da cofinanziare attraverso i fondi SIE sono ridotte delle entrate nette non considerate al momento dell'approvazione dell'operazione e generate direttamente solo durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal beneficiario. Qualora non tutti i costi siano ammissibili al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte dei costi ammissibili e a quella dei costi non ammissibili.

Il presente paragrafo non si applica:

- a) all'assistenza tecnica;
- b) agli strumenti finanziari;
- c) all'assistenza rimborsabile soggetta a obbligo di rimborso integrale;
- d) ai premi;
- e) alle operazioni soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato;

- f) alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfetarie o standard di costi unitari, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette; alle operazioni attuati nell'ambito di un piano di azione congiunto, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;
- g) alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP, a eccezione delle operazioni per le quali il regolamento FEAMP fa riferimento al presente paragrafo; o
- h) alle operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino 100 000 EUR.

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 61, qualsiasi pagamento ricevuto dal beneficiario derivante da una penalità contrattuale a seguito di una violazione del contratto tra il beneficiario e un terzo o verificatosi in conseguenza del ritiro di un'offerta da parte di un terzo scelto in base alla normativa in materia di appalti pubblici (il "deposito") non è considerato come entrata e non è dedotto dalle spese ammissibili dell'operazione.

9. La spesa che diventa ammissibile a seguito di una modifica apportata a un programma è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione oppure, in caso di applicazione dell'articolo 96, paragrafo 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che modifica il programma.

Le norme specifiche del FEAMP possono derogare al primo comma.

10. In deroga al paragrafo 9, le procedure specifiche relative alla data di inizio dell'ammissibilità possono essere stabilite nel regolamento FEASR.

In deroga al paragrafo 9, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020.

In deroga al paragrafo 9, le spese per le operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie conseguenti all'aggressione militare da parte della Federazione russa sono ammissibili a decorrere dal 24 febbraio 2022.

10 bis. Il paragrafo 6 non si applica alle operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa.

Il paragrafo 6 non si applica neppure agli interventi sostenuti dal FE AMP relativi alle conseguenze di tale aggressione nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), dette operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR, del FSE, del Fondo di coesione o del FEAMP prima dell'approvazione del programma modificato.

11. Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno dei fondi SIE non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma. L'importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale, conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno.

Art. 66. Forme di sostegno

I fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.

Nel caso dell'assistenza rimborsabile, il sostegno rimborsato all'organismo che l'ha fornito o a un'altra autorità competente dello Stato membro è registrato in un conto separato oppure con codici contabili distinti e reimpiegato allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma.

Art. 67. Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

1. Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
- b) tabelle standard di costi unitari;
- c) somme forfettarie;
- d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;
- e) finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti, ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi di cui all'atto delegato adottato in conformità del paragrafo 5 bis.

Le norme specifiche di ciascun Fondo possono limitare le forme di sovvenzione o di assistenza rimborsabile applicabile a determinate operazioni.

Per la forma di finanziamento di cui al primo comma, lettera e), l'audit mira esclusivamente a verificare che siano state soddisfatte le condizioni per il rimborso.

2. In deroga al paragrafo 1, ulteriori forme di sovvenzione e metodi di calcolo possono essere stabiliti nel regolamento FEAMP.

2 bis. Nel caso di operazioni o progetti non coperti dalla prima frase del paragrafo 4 e che ricevono sostegno dal FESR e dall'FSE, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera 100 000 EUR assumono la forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, fatta eccezione per le operazioni che ricevono sostegno nell'ambito di aiuti di Stato che non costituiscono aiuti *de minimis*.

Qualora si ricorra a finanziamenti a tasso forfettario, le categorie di costi a cui è applicato il tasso forfettario possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a).

Per operazioni sostenute dal FEASR, dal FESR o dall'FSE, quando si ricorre al tasso forfettario di cui all'articolo 68 ter, paragrafo 1, le indennità e le retribuzioni pagate ai partecipanti possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo.

Il presente paragrafo è soggetto alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 152, paragrafo 7.

3. Le opzioni di cui al paragrafo 1 si possono combinare unicamente se ciascuna opzione copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.

4. Laddove un'operazione o un progetto facente parte di un'operazione sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di lavori, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, primo comma, lettere a) ed e). Laddove l'appalto pubblico nell'ambito di un'operazione o di un progetto facente parte di un'operazione sia limitato a determinate categorie di costi, tutte le opzioni di cui al paragrafo 1 sono applicabili all'intera operazione o progetto facente parte di un'operazione.

5. Gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
 - i) su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;
 - ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
 - iii) sull'applicazione delle consuete prassi contabili dei singoli beneficiari;
- a bis) un progetto di bilancio redatto caso per caso e approvato ex ante dall'autorità di gestione o, nel caso del FEASR, dall'autorità competente per la selezione delle operazioni, ove il sostegno pubblico non superi 100 000 EUR;
- b) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;
- c) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
- d) tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo.
- e) metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di un fondo.

5 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 per integrare il presente regolamento per quanto concerne la definizione delle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso forfettario di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e d), del presente articolo, i relativi metodi di cui al paragrafo 5, lettera a), del presente articolo e la forma di sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), del presente articolo, precisando le modalità dettagliate relative alle condizioni di finanziamento e alla loro applicazione.

6. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

Art. 68. Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

Laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi possono essere calcolati forfettariamente in uno dei seguenti modi:

- a) un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di regimi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
- b) un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 per integrare le disposizioni sul tasso forfettario e i relativi metodi di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.

Art. 68 bis. Costi per il personale in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

1. I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale. Gli Stati membri non sono tenuti a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, purché i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori di valore superiore alla soglia di cui all'articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE.

2. Ai fini della determinazione dei costi per il personale, una tariffa oraria può essere calcolata dividendo per 1 720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati, per le persone che lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente di 1 720 ore, per le persone che lavorano a tempo parziale.

3. Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità del paragrafo 2, il numero complessivo di ore dichiarate per persona per un determinato anno non supera il numero di ore utilizzate per il calcolo di tale tariffa oraria.

Il primo comma non si applica ai programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea per quanto riguarda i costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione.

4. Qualora non siano disponibili, i costi annui lordi per l'impiego possono essere desunti dai costi lordi per l'impiego documentati disponibili o dal contratto di lavoro, debitamente adeguati in base a un periodo di 12 mesi.

5. I costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi lordi per l'impiego, corrispondente a una percentuale fissa delle ore di lavoro impiegate nell'ambito dell'operazione su base mensile, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione dell'orario di lavoro. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.

Art. 68 ter. Finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale

1. Un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

Per le operazioni sostenute dall'FSE, dal FESR o dal FEASR le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.

2. Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 non è applicato ai costi per il personale calcolati in base a un tasso forfettario.

Art. 68 quater. Costo unitario delle operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa

Ai fini dell'attuazione delle operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa, gli Stati membri possono inserire tra le spese dichiarate nelle domande di pagamento un costo unitario collegato alle necessità di base e al sostegno a favore delle persone che ricevono protezione temporanea o altra protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio²⁶ e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio²⁷. Tale costo unitario è pari a 100 EUR alla settimana per ogni settimana completa o parziale trascorsa da una persona nello Stato membro interessato. Il costo unitario può essere utilizzato per la durata massima totale di 26 settimane, a decorrere dalla data di arrivo della persona nell'Unione.

Gli importi calcolati su tale base sono considerati sostegno pubblico versato a beneficiari e costituiscono spese ammissibili ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 69. Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile

1. I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

²⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).

²⁷ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

- a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
- b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- c) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
- e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato e non supera il limite di cui al paragrafo 3, lettera b).

2. Le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) ciò è consentito dalle norme del programma in materia di ammissibilità;
- b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato nella forma di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a);
- c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

3. Non sono ammissibili a un contributo dei fondi SIE né all'importo di sostegno trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, i seguenti costi:

- a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- b) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;
- c) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Art. 70. Ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione

1. Fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 2 e le norme specifiche di ciascun fondo, le operazioni sostenute dai fondi SIE sono ubicate nell'area del programma.

Le operazioni riguardanti la prestazione di servizi a cittadini o imprese che coprono l'intero territorio di uno Stato membro sono considerate ubicate in tutte le aree del programma all'interno di uno Stato membro. In questi casi le spese sono assegnate proporzionalmente alle aree del programma interessate, secondo criteri oggettivi.

Il secondo comma del presente paragrafo non si applica al programma nazionale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 o al programma specifico per l'istituzione e la gestione della rete rurale nazionale di cui all'articolo 54, paragrafo 1, di detto regolamento.

2. L'autorità di gestione può accettare che un'operazione sia attuata al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'operazione è a vantaggio dell'area del programma;
- b) l'importo complessivo a titolo del FESR, del fondo di coesione, del FEASR o del FEAMP destinato dal programma a operazioni ubicate fuori dall'area del programma non supera il 15 % del sostegno del FESR, del Fondo di coesione, del FEASR o del FEAMP a livello di priorità al momento dell'adozione del programma;
- c) il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate;
- d) le autorità responsabili per il programma nell'ambito del quale è finanziata l'operazione soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l'audit o stipulano accordi con autorità nell'area in cui si svolge l'operazione.

Qualora le operazioni finanziate a titolo dei fondi e del FEAMP siano attuate fuori dall'area del programma in conformità del presente paragrafo e apportino benefici sia all'esterno che all'interno dell'area del programma, tali spese sono assegnate proporzionalmente a tali aree secondo criteri oggettivi.

Qualora le operazioni riguardino l'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 1), e siano attuate all'esterno dello Stato membro ma sempre all'interno dell'Unione, si applicano soltanto le lettere b) e d) del primo comma del presente paragrafo.

Qualora le operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione siano attuate al di fuori dell'area del programma ma all'interno dello Stato membro, si applica solo la lettera d) del primo comma.

3. Per le operazioni concernenti attività di assistenza tecnica o misure di informazione, comunicazione e visibilità e attività promozionali, e per le operazioni relative all'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 1), è possibile sostenere spese al di fuori dell'Unione, purché siano necessarie per la buona esecuzione dell'operazione.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle operazioni sostenute dal FSE, ad eccezione del paragrafo 2, quarto comma.

Art. 71. Stabilità delle operazioni

1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

2. Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

3. Nel caso di operazioni sostenute dal FSE e di operazioni sostenute da altri fondi SIE che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, al leasing ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 né a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che, dopo il completamento dell'operazione di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono nell'ambito del regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ove l'investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come ammissibile al sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Titolo VIII

Gestione e controllo

Capo I

Sistemi di gestione e controllo

Art. 72. Principi generali dei sistemi di gestione e controllo

I sistemi di gestione e controllo prevedono, a norma dell'articolo 4, paragrafo 8:

- a) una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;
- b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
- c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;
- d) sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni;
- e) sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
- f) disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;
- g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;
- h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.

Art. 73. Responsabilità in caso di gestione concorrente

Conformemente al principio di gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità definite dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun fondo.

Art. 74. Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi siano istituiti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo e funzionino in modo efficace.

3. Gli Stati membri garantiscono l'introduzione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, esaminano i

reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle suddette modalità. Su richiesta, gli Stati membri informano la Commissione, previa richiesta, dei risultati di tali esami.

4. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modalità e condizioni alle quali detto sistema di scambio elettronico di dati debba conformarsi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Capo II

Poteri e responsabilità della Commissione

Art. 75. Poteri e responsabilità della Commissione

1. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni in merito alla designazione degli organismi responsabili della gestione e del controllo, i documenti forniti ogni anno, conformemente all'articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario, dagli organismi designati, le relazioni di controllo, le relazioni di attuazione annuali e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo e che tali sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione dei programmi.

2. I funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere audit o controlli sul posto a condizione che si dia all'autorità competente nazionale un preavviso di almeno dodici giorni lavorativi, salvo in casi urgenti. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della necessità di evitare inutili duplicazioni degli audit o dei controlli svolti dagli Stati membri, del livello di rischio per il bilancio dell'Unione e della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. L'ambito di tali audit o controlli può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di un programma o di parte dello stesso, nelle operazioni e la valutazione della sana gestione finanziaria delle operazioni o dei programmi. A detti controlli di audit o controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri.

Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debita mente legittimati a effettuare controlli o controlli sul posto, hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi a operazioni finanziate dai fondi SIE o ai sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati.

I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti a funzionari specificamente designati dalla normativa nazionale. I funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nell'ambito della normativa nazionale. Tuttavia, tali funzionari e rappresentanti hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze dei tribunali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.

2 bis. La Commissione fornisce alla competente autorità nazionale:

- a) il progetto di relazione di audit risultante da un audit o un controllo sul posto entro tre mesi dalla fine di tale audit o controllo;
- b) la relazione di audit definitiva entro tre mesi dal ricevimento di una risposta completa da parte della competente autorità nazionale in merito al progetto di relazione di audit risultante dall'audit o dal controllo sul posto in questione;

Le relazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono messe a disposizione entro i termini di cui a dette lettere in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

Il termine di cui al primo comma, lettera a), non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione invia la sua richiesta di informazioni supplementari allo Stato membro e si estende fin quando lo Stato membro non risponde a tale richiesta.

Il presente paragrafo non è applicabile al FEASR.

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

Titolo IX

Gestione finanziaria, esame e accettazione dei conti e rettifiche finanziarie,
disimpegno

Capo I

Gestione finanziaria

Art. 76. Impegni di bilancio

Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma sono effettuati in rate annuali per ciascun Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. Gli impegni di bilancio relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione in un singolo programma sono distinti dalla restante ripartizione del programma.

La decisione della Commissione di adottare un programma costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento.

Per ciascun programma gli impegni di bilancio relativi alla prima rata seguono l'adozione del programma da parte della Commissione.

Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1° maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al secondo comma del presente articolo, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 16 del regolamento finanziario.

Nell'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia di cui all'articolo 22, se le priorità non hanno conseguito i rispettivi target intermedi, se del caso la Commissione dispone il disimpegno degli stanziamenti corrispondenti impegnati nei programmi interessati in quanto componente della riserva di efficacia dell'attuazione e li rende di nuovo disponibili

per i programmi la cui dotazione è incrementata in seguito a una modifica approvata dalla Commissione a norma dell'articolo 22, paragrafo 5.

Art. 77. Norme comuni per i pagamenti

1. I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei fondi SIE a ciascun programma sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto del fondo in questione meno recente.

2. I pagamenti relativi a impegni della riserva di efficacia dell'attuazione non sono eseguiti prima della ripartizione effettiva della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 22, paragrafi 3 e 4.

3. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale.

4. Per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), e agli articoli 68 e 69, i costi calcolati sulla base applicabile sono considerati spese ammissibili.

Art. 78. Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale

Le norme specifiche di ciascun fondo disciplinano il calcolo dell'importo rimborsato come pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale. Tale importo è in funzione dello specifico tasso di cofinanziamento applicabile alle spese ammissibili.

Art. 79. Domande di pagamento

1. La procedura specifica e le informazioni da presentare per le domande di pagamento in relazione a ciascun fondo SIE sono stabilite nelle norme specifiche di ciascun fondo.

2. La domanda di pagamento da presentare alla Commissione fornisce tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa presentare i conti a norma dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Art. 80. Uso dell'euro

Gli importi che figurano nei programmi presentati dagli Stati membri, le previsioni di spesa, le domande di pagamento, i bilanci le spese indicate nelle relazioni di attuazione annuali e finali sono espressi in euro.

Art. 81. Pagamento del prefinanziamento iniziale

1. A seguito della decisione che approva il programma, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate secondo le esigenze di bilancio. Il livello delle rate è definito nelle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Il prefinanziamento iniziale è utilizzato esclusivamente per pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma ed è a tale scopo messo immediatamente a disposizione dell'organismo responsabile.

Art. 82. Liquidazione del prefinanziamento iniziale

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma.

Art. 83. Interruzione dei termini di pagamento

1. I termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di sei mesi qualora:

- a) a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, vi siano prove chiare che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e controllo;
- b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una domanda di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;
- c) non sia stato presentato uno dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario.

Gli Stati membri possono concedere un'estensione del periodo di interruzione di ulteriori tre mesi.

Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per l'interruzione dei pagamenti legati al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.

2. L'ordinatore delegato limita l'interruzione dei termini di pagamento a quella parte delle spese oggetto della richiesta di pagamento in cui si rinvergono gli elementi di cui al paragrafo 1, primo comma, salvo qualora non sia possibile identificare la parte delle spese interessate. L'ordinatore delegato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro e l'autorità di gestione in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo a essi di porre rimedio alla situazione. L'ordinatore delegato pone fine all'interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie.

Capo III

Rettifiche finanziarie

Art. 85. Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma e procedendo al recupero presso lo Stato membro al fine di escludere le spese che violano il diritto applicabile dal finanziamento dell'Unione.

2. Una violazione del diritto applicabile determina una rettifica finanziaria solo se riguarda una spesa che è stata notificata alla Commissione e ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) la violazione ha influenzato la selezione di un'operazione da parte dell'organismo responsabile del sostegno dei fondi SIE o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile accertarne l'incidenza ma sussista un rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto;
- b) la violazione ha influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile quantificarne l'incidenza finanziaria ma sussista il rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto.

3. Nel decidere una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle sue implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione. La Commissione tiene aggiornato il Parlamento europeo sulle decisioni adottate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie.

4. I criteri e le procedure per l'applicazione delle rettifiche finanziarie sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

Capo IV

Disimpegno

Art. 86. Principi

1. Tutti i programmi sono sottoposti a una procedura di disimpegno fondata sul principio che sono disimpegnati gli importi connessi a un impegno che non sono coperti da un prefinanziamento o da una domanda di pagamento entro un determinato periodo di tempo, comprendendo ogni domanda di pagamento interamente o parzialmente soggetta a interruzione della scadenza di pagamento o a sospensione dei pagamenti.

2. L'impegno relativo all'ultimo anno del periodo è disimpegnato conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.

3. Le norme specifiche di ciascun fondo specificano l'applicazione precisa della regola del disimpegno per ciascun fondo SIE.

4. La parte di impegni ancora aperti è disimpegnata qualora non sia stato presentato alla Commissione uno dei documenti richiesti per la chiusura entro i termini stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

5. Gli impegni di bilancio riguardanti la riserva di efficacia dell'attuazione sono disciplinati unicamente dalla procedura di disimpegno di cui al paragrafo 4.

Art. 87. Eccezioni al disimpegno

1. L'importo interessato dal disimpegno si intende ridotto degli importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la quale:

- a) le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o
- b) non è stato possibile eseguire una domanda di pagamento per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma, in tutto o in parte.

Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore di cui al primo comma, lettera b), ne dimostrano le conseguenze dirette sulla realizzazione di tutto o parte del programma.

Ai fini del primo comma, lettere a) e b), la riduzione può essere richiesta una volta se la sospensione o la situazione di forza maggiore sono durate non più di un anno, o un numero di volte che corrisponde alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'operazione e la data della decisione finale.

2. Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), per l'importo da dichiarare entro la chiusura dell'esercizio precedente.

Art. 88. Procedura

1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di gestione ogniqualvolta esista un rischio di applicazione della norma sul disimpegno ai sensi dell'articolo 86.

2. Sulla base delle informazioni che ha ricevuto al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di gestione circa l'importo del disimpegno risultante da dette informazioni.

3. Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.

4. Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano finanziario modificato che riflette, per l'esercizio finanziario interessato, la riduzione del contributo relativo a una o più priorità del programma tenendo conto, se del caso, della ripartizione per fondo e per categoria di regioni. In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano finanziario riducendo il contributo dei fondi SIE per l'esercizio finanziario interessato. Tale riduzione è ripartita proporzionalmente tra le singole priorità.

5. La Commissione modifica la decisione che adotta il programma, mediante atti di esecuzione, entro il 30 settembre.

Parte III

Disposizioni generali applicabili al FESR, al FSE e al Fondo di Coesione

Titolo I

Obiettivi e quadro finanziario

Capo I

Missione, obiettivi e copertura geografica del sostegno

Art. 89. Missione e obiettivi

1. I fondi contribuiscono a sviluppare e portare avanti le azioni dell'Unione intese a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, conformemente all'articolo 174 TFUE.

Le azioni sostenute dai fondi contribuiscono inoltre alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

2. Ai fini della missione di cui al paragrafo 1, si perseguono i seguenti obiettivi:

- a) investimenti in favore della crescita e dell'occupazione negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno di tutti fondi; e
- b) cooperazione territoriale europea, con il sostegno del FESR.

Art. 90. Obiettivo degli investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1. I fondi strutturali sostengono l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 105/2007.

2. Le risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:

- a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;
- b) regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 90 % della media del PIL dell'UE-27;
- c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 90 % della media del PIL dell'UE-27.

La classificazione di una regione in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di potere di acquisto (PPA) e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2007-2009, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

3. Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in PPA e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2008-2010, è inferiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2013, ma il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, calcolato ai sensi del primo comma, ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, che definisce l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri delle tre categorie di regioni di cui al paragrafo 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

5. Nel 2016 la Commissione riesamina l'ammissibilità degli Stati membri al sostegno a titolo del Fondo di coesione sulla scorta dei dati dell'Unione relativi all'RNL dell'UE-27 per il periodo 2012-2014. Gli Stati membri il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, diventano nuovi Stati ammissibili al sostegno a titolo del Fondo di coesione e gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione e il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % perdono la propria ammissibilità e ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

Capo II

Quadro finanziario

Art. 91. Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale

1. Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014 - 2020, espresse in prezzi del 2011, ammontano a 330 105 627 309 EUR, conformemente alla ripartizione annuale stabilita nell'allegato VI, di cui 325 938 694 233 EUR rappresentano le risorse globali assegnate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, e 4 166 933 076 EUR costituiscono una dotazione specifica per l'IOG. Ai fini della programmazione e della successiva inclusione nel bilancio dell'Unione, l'importo delle risorse assegnate alla coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato in ragione del 2 % all'anno.

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che fissa la ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea la ripartizione annuale delle risorse della dotazione specifica a titolo dell'IOG per ogni Stato membro con l'elenco delle regioni ammissibili, conformemente ai criteri e alla metodologia di cui rispettivamente agli allegati VII e VIII, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo o l'articolo 92, paragrafo 8.

3. Lo 0,35 % delle risorse globali previa detrazione del sostegno al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, e dell'aiuto per i più indigenti di cui all'articolo 92, paragrafo 7, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Un massimo di 112 233 000 EUR a prezzi correnti è assegnato al programma di sostegno alle riforme strutturali istituito dal regolamento (UE) 2017/825 per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del programma stesso.

Art. 92. Risorse per gli obiettivi Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e Cooperazione territoriale europea

1. Le risorse destinate all'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione ammontano al 96,09 % delle risorse globali (ossia, in totale, a 317 073 545 392 EUR) e sono così ripartite:

- a) il 51,52 % (ossia, in totale, 163 359 380 738 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;
- b) il 10,82 % (ossia, in totale, 34 319 221 039 EUR) è destinato alle regioni in transizione;
- c) il 16,33 % (ossia, in totale, 51 773 321 432 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;
- d) il 20,89 % (ossia, in totale, 66 236 030 665 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;
- e) lo 0,44 % (ossia, in totale, 1 385 591 518 EUR) è destinato come finanziamento supplementare alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e alle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

2. Oltre agli importi di cui all'articolo 91 e al paragrafo 1 del presente articolo, negli anni 2014 e 2015 sono resi disponibili ulteriori importi pari a 94 200 000 EUR e 92 400 000 EUR rispettivamente nei termini previsti negli adeguamenti addizionali di cui all'allegato VII. Detti importi sono precisati nella decisione della Commissione di cui all'articolo 91, paragrafo 2.

3. Nel 2016 la Commissione, nel suo adeguamento tecnico per il 2017 a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 riesamina gli stanziamenti complessivi a titolo dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di ciascuno Stato membro per il periodo 2017-2020, applicando il metodo di assegnazione di cui ai paragrafi da 1 a 16 dell'allegato VII sulla base dei dati statistici più recenti disponibili nonché della comparazione, per gli Stati membri soggetti a massimale, tra il PIL nazionale cumulato osservato per gli anni 2014-2015 e il PIL nazionale cumulato per lo stesso periodo stimato nel 2012 a norma del paragrafo 10 dell'allegato VII. Qualora vi sia una divergenza cumulativa di oltre ± 5 % tra le dotazioni riviste e le dotazioni totali, le dotazioni totali sono adeguate di conseguenza. A norma dell'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, gli adeguamenti sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017-2020 e i corrispondenti massimali del quadro finanziario sono modificati di conseguenza. L'effetto netto totale degli adeguamenti, sia positivo, sia negativo, non può superare 4 000 000 000 EUR. A seguito dell'adeguamento tecnico la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, volta a definire una ripartizione annua rivista delle risorse globali per ogni singolo Stato membro.

4. Al fine di garantire che siano destinati investimenti sufficienti a favore dell'occupazione giovanile, della mobilità dei lavoratori, della conoscenza, dell'inclusione sociale e della lotta contro la povertà, la quota di risorse dei fondi strutturali disponibile per la programmazione dei programmi operativi nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione assegnata al FSE in ciascuno Stato membro non è inferiore alla corrispondente quota di FSE per tale Stato membro come stabilito nei programmi operativi per gli obiettivi Con vergenza e Competitività regionale e occupazione per il periodo di programmazione 2007-2013. A tale quota è aggiunto un

importo supplementare per ogni Stato membro, fissato secondo il metodo definito nell'allegato IX, al fine di garantire che la quota del FSE in percentuale rispetto al totale delle risorse combinate per i Fondi a livello dell'Unione, esclusi il sostegno del Fondo di coesione destinato alle infrastrutture di trasporto nell'ambito del CEF di cui al paragrafo 6, e il sostegno dei fondi strutturali per gli aiuti alle persone indigenti di cui al paragrafo 7, negli Stati membri non sia inferiore al 23,1 %. Ai fini del presente paragrafo, gli investimenti forniti dal FSE all'IOG sono considerati parte della quota di fondi strutturali assegnata al FSE.

5. Le risorse destinate all'IOG ammontano a 4 166 933 076 EUR, di cui 23,7 milioni di EUR costituiscono le risorse aggiuntive per il 2020. Tali risorse sono integrate da investimenti mirati del FSE a norma dell'articolo 22 del regolamento FSE.

Gli Stati membri che beneficiano delle risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l'IOG possono chiedere di trasferire al FSE fino al 50 % di tali risorse aggiuntive al fine di costituire i corrispondenti investimenti mirati del FSE, come prescritto all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento FSE. Tale trasferimento è effettuato alle rispettive categorie di regioni corrispondenti alla classificazione delle regioni ammissibili a beneficiare dell'aumento della dotazione specifica per l'IOG. Gli Stati membri chiedono il trasferimento nella richiesta di modifica del programma a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento. Le risorse assegnate ad anni precedenti non sono trasferibili.

Il secondo comma del presente paragrafo si applica a tutte le risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l'IOG assegnate nel 2019 e nel 2020.

6. L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato al CEF ammonta a 10 000 000 000 EUR. Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto conformi al regolamento (UE) n. 1316/2013 esclusivamente in Stati membri ammissibili ai finanziamenti dal Fondo di coesione.

La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una decisione stabilendo l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al CEF e da determinare su base pro rata per l'intero periodo. Il Fondo di coesione assegnato a ciascuno Stato membro è ridotto di conseguenza.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio del CEF a partire dall'esercizio finanziario 2014.

L'importo trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui al primo comma è eseguito tramite l'invio di inviti specifici per progetti di attuazione delle reti principali o per progetti e attività orizzontali indicati nella parte I dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013.

Agli inviti specifici di cui al quarto comma si applicano le norme applicabili per il settore dei trasporti a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013. Fino al 31 dicembre 2016, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione. Dal 1° gennaio 2017 le risorse trasferite al CEF che non siano state stanziare per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) n. 1316/2013.

Al fine di sostenere gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione con difficoltà nella concezione di progetti che presentino una maturità o una qualità

sufficienti, o entrambi, nonché un valore aggiunto per l'Unione, è riservata particolare attenzione alle azioni di sostegno al programma intese a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni e dei servizi pubblici in relazione allo sviluppo e all'attuazione dei progetti elencati nella parte I dell'allegato del regolamento (UE) n. 1316/2013. Al fine di garantire il massimo assorbimento possibile delle risorse trasferite in tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, la Commissione può organizzare ulteriori inviti.

7. Il sostegno dei Fondi strutturali per gli aiuti agli indigenti nel quadro degli obiettivi Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione è di almeno 2 500 000 000 EUR e può essere incrementato fino a 1 000 000 000 EUR di sostegno supplementare deciso su basi volontarie dagli Stati membri.

La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro per l'intero periodo all'aiuto per gli indigenti. La dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza, sulla base di una riduzione pro rata per categoria di regioni.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno dei Fondi strutturali di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio degli aiuti agli indigenti dall'esercizio finanziario 2014.

8. 330 000 000 EUR delle risorse dei Fondi strutturali destinate all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono destinati alle azioni innovative sotto gestione diretta o indiretta della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.

9. Le risorse per l'obiettivo di Cooperazione territoriale europea ammontano al 2,69 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2014-2020 (ossia, in totale, 8 865 148 841 EUR).

10. Ai fini del presente articolo, degli articoli 18, 91, 93, 95, 99, 120, dell'allegato I e dell'allegato X del presente regolamento, dell'articolo 4 del regolamento FESR, dell'articolo 4 e degli articoli da 16 a 23 del regolamento FSE, dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento CTE, la regione ultraperiferica di Mayotte è considerata regione di livello NUTS 2, rientrando nella categoria delle regioni meno sviluppate. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 e 2, del regolamento CTE, Mayotte e Saint Martin sono considerate regioni di livello NUTS 3.

Art. 92 bis. Risorse REACT-EU

Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio²⁸ sono attuate nell'ambito dei fondi strutturali con un importo massimo fino a 47 500 000 000 EUR a prezzi del 2018 di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto

²⁸ Regolamento del Consiglio (UE) 2020/2094, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per il sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 23).

i), di tale regolamento, fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 3, 4, 7 e 9, dello stesso regolamento.

Tali risorse aggiuntive per il 2021 e il 2022, derivanti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa, forniranno assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e di preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia («risorse REACT-EU»).

Come previsto nell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094, le risorse REACT-EU costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Art. 92 ter. Modalità di attuazione per le risorse REACT-EU

1. Le risorse REACT-EU sono rese disponibili nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

In deroga all'articolo 94, gli Stati membri assegnano congiuntamente parte delle proprie risorse REACT-EU a programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea a cui partecipano, qualora convengano che tali dotazioni rispecchino le rispettive priorità nazionali.

Le risorse REACT-EU sono utilizzate per attuare l'assistenza tecnica a norma del paragrafo 6 del presente articolo ed effettuare le operazioni che danno attuazione all'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo.

2. Oltre alle risorse globali di cui all'articolo 91, per gli impegni di bilancio per il periodo 2021 e 2022 sono rese disponibili le risorse REACT-EU come indicato di seguito:

- 2021: EUR 37 500 000 000;
- 2022: EUR 10 000 000 000.

Le risorse REACT-EU finanziano anche le spese amministrative fino a 18 000 000 EUR a prezzi del 2018.

Le operazioni da finanziare mediante le risorse REACT-EU possono essere selezionate per ricevere il sostegno fino alla fine del 2023. Le disposizioni di scaglionamento di cui a un regolamento recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti sono applicabili alle operazioni sostenute dalle risorse REACT-EU.

3. Lo 0,35 % delle risorse REACT-EU è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, dedicando particolare attenzione agli Stati membri colpiti più duramente dalla pandemia di COVID-19 e a quelli con tassi di assorbimento e di attuazione più bassi.

4. La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta una decisione con cui stabilisce la ripartizione delle risorse REACT-EU sotto forma di stanziamenti a carico dei fondi strutturali per ciascuno Stato membro per il 2021, conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato VII bis. Tale decisione sarà rivista nel 2021 per definire la ripartizione delle risorse REACT-EU per il 2022 in base ai dati disponibili al 19 ottobre 2021.

5. In deroga all'articolo 76, primo comma, gli impegni di bilancio relativi alle risorse REACT-EU per ciascun programma operativo in questione sono effettuati per ciascun fondo per gli anni 2021 e 2022.

L'impegno giuridico di cui all'articolo 76, secondo comma, per gli anni 2021 e 2022 entra in vigore a decorrere dalla o successivamente alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/2094.

Alle risorse REACT-EU non si applica l'articolo 76, terzo e quarto comma.

In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento finanziario, agli impegni di bilancio basati sulle risorse REACT-EU si applicano le norme in materia di disimpegno di cui alla parte II, titolo IX, capo IV, e all'articolo 136 del presente regolamento. In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, le risorse REACT-EU non devono essere utilizzate per azioni o programmi successivi.

In deroga all'articolo 86, paragrafo 2, e all'articolo 136, paragrafo 1, del presente regolamento, gli impegni relativi alle risorse REACT-EU sono disimpegnati conformemente alle regole da seguire per la chiusura dei programmi.

Ciascuno Stato membro assegna ai programmi operativi o ai programmi di cooperazione transfrontaliera le risorse REACT-EU disponibili per la programmazione nell'ambito del FESR e del FSE, coinvolgendo le autorità locali e regionali, così come le pertinenti organizzazioni che rappresentano la società civile e le parti sociali, in conformità del principio di partenariato.

In deroga all'articolo 92, paragrafo 7, è possibile anche proporre che una parte delle risorse REACT-EU sia utilizzata, laddove lo Stato membro interessato lo ritenga appropriato, per aumentare il sostegno al Fondo di aiuti europei agli indigenti («FEAD»), al fine di far fronte alla situazione di quanti sono stati colpiti in misura senza precedenti dalla crisi COVID-19. Una parte delle risorse REACT-EU può altresì essere utilizzata per aumentare il sostegno destinato all'IOG. In entrambi i casi l'aumento può essere proposto prima dell'assegnazione al FESR e al FSE o contestualmente alla stessa.

In seguito all'assegnazione iniziale, se uno Stato membro richiede la modifica di un programma operativo a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, le risorse REACT-EU possono essere trasferite tra il FESR e il FSE, indipendentemente dalle percentuali di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), mantenendo la capacità operativa complessiva del FSE a livello di Unione. Il presente comma non si applica alle risorse del FESR destinate ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

L'articolo 30, paragrafo 5, non si applica alle risorse REACT-EU. Tali risorse sono escluse dalla base di calcolo dei massimali stabiliti in tale paragrafo.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera f), del regolamento finanziario, a tali trasferimenti non si applica la condizione secondo cui gli stanziamenti devono essere destinati allo stesso obiettivo. Tali trasferimenti possono applicarsi soltanto all'anno in corso o agli anni successivi nel piano finanziario.

Le prescrizioni di cui all'articolo 92, paragrafo 4, del presente regolamento non si applicano all'assegnazione iniziale né ai trasferimenti successivi delle risorse REACT-EU.

Le risorse REACT-EU sono attuate in conformità delle norme del fondo al quale sono assegnate o trasferite.

6. Su richiesta degli Stati membri, è possibile assegnare fino al 4 % del totale delle risorse REACT-EU nell'ambito del FESR e del FSE all'assistenza tecnica nel quadro di qualunque programma operativo esistente sostenuto dal FESR o dal FSE o di uno o più nuovi programmi di cui al paragrafo 10.

A norma del paragrafo 1, secondo comma, è possibile assegnare all'assistenza tecnica fino al 6 % delle risorse aggiuntive del FESR destinate a un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

7. In deroga agli articoli 81, paragrafo 1, e 134, paragrafo 1, il prefinanziamento iniziale da versare a seguito della decisione con cui la Commissione adotta un programma operativo o approva la modifica di un programma operativo ai fini dell'assegnazione delle risorse REACT-EU è pari all'11 % delle risorse REACT-EU assegnate ai programmi per il 2021.

In aggiunta al prefinanziamento iniziale di cui al primo comma, la Commissione versa, quale prefinanziamento iniziale aggiuntivo nel 2022, il 4 % delle risorse REACT-EU assegnate ai programmi per l'anno 2021. Per i programmi negli Stati membri che hanno registrato un livello di arrivi di persone dall'Ucraina superiore all'1 % rispetto alla loro popolazione nazionale tra il 24 febbraio 2022 e il 23 marzo 2022, detta percentuale è aumentata al 34 %.

Nel presentare la relazione finale di attuazione richiesta a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, e dell'articolo 111, gli Stati membri riferiscono in merito all'utilizzo del prefinanziamento iniziale aggiuntivo di cui al secondo comma del presente paragrafo per far fronte alle sfide migratorie risultanti dall'aggressione militare da parte della Federazione russa e al contributo di tale prefinanziamento iniziale aggiuntivo alla ripresa dell'economia.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 134, paragrafo 2, al prefinanziamento annuale per gli anni 2021, 2022 e 2023, l'importo del sostegno fornito dai fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione comprende le risorse REACT-EU.

Qualora la decisione della Commissione che approva il programma operativo o la modifica del programma operativo che assegna le risorse REACT-EU per il 2021 sia stata adottata dopo il 31 dicembre 2021 e il relativo prefinanziamento non sia stato versato, l'importo del prefinanziamento iniziale di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo è versato nel 2022.

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi alla data della chiusura del programma operativo.

8. Le risorse REACT-EU non destinate all'assistenza tecnica sono utilizzate nel quadro dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, per sostenere operazioni che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

Gli Stati membri possono assegnare le risorse REACT-EU a uno o più assi prioritari distinti nell'ambito di uno o più programmi operativi esistenti nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione o di uno o più programmi di cooperazione transfrontaliera esistenti nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, oppure a uno o più nuovi programmi operativi di cui al paragrafo 10 del presente articolo, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e

dell'occupazione. In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, il programma copre il periodo fino al 31 dicembre 2022, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.

Per quanto riguarda il FESR, le risorse REACT-EU sono utilizzate principalmente per sostenere investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario o in infrastrutture sociali, per fornire sostegno sotto forma di capitale di esercizio o sostegno agli investimenti delle PMI in settori con un elevato potenziale in termini di creazione di posti di lavoro, per sostenere gli investimenti che contribuiscano alla transizione verso un'economia verde e digitale, per sostenere gli investimenti nelle infrastrutture che consentano la prestazione di servizi di base ai cittadini e per sostenere misure economiche nelle regioni più dipendenti dai settori maggiormente colpiti dalla crisi COVID-19.

Per quanto riguarda il FSE, le risorse REACT-EU sono utilizzate principalmente per sostenere l'accesso al mercato del lavoro mantenendo i posti di lavoro dei dipendenti e dei lavoratori autonomi, anche attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo anche nei casi in cui tale sostegno non sia associato a misure attive del mercato del lavoro, a meno che queste ultime non siano imposte dal diritto nazionale. Le risorse REACT-EU stimolano la creazione di posti di lavoro e di occupazione di qualità, in particolare per le persone in situazioni di vulnerabilità, e ampliano le misure a favore dell'occupazione giovanile, in linea con la garanzia per i giovani rafforzata. Gli investimenti nell'istruzione, la formazione e lo sviluppo delle competenze sono indirizzati ad affrontare la duplice transizione verde e digitale.

Le risorse REACT-EU sostengono inoltre i sistemi sociali che contribuiscono alla lotta contro la discriminazione e alle misure a favore dell'inclusione sociale e dell'eliminazione della povertà, con particolare riferimento alla povertà minorile, e migliorano l'accesso paritario ai servizi sociali di interesse generale, anche a favore dei minori, degli anziani, delle persone con disabilità, delle minoranze etniche e delle persone senza fissa dimora.

9. A eccezione dell'assistenza tecnica di cui al paragrafo 6 del presente articolo e delle risorse REACT-EU utilizzate per il FEAD o per l'IOG di cui al paragrafo 5, settimo comma, del presente articolo, le risorse REACT-EU sostengono operazioni nell'ambito del nuovo obiettivo tematico «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia», che integra gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9.

L'obiettivo tematico di cui al primo comma del presente paragrafo è disponibile esclusivamente per la programmazione delle risorse REACT-EU. In deroga all'articolo 96, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del presente regolamento e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013, non può essere combinato con altre priorità d'investimento.

L'obiettivo tematico di cui al primo comma del presente paragrafo costituisce inoltre la priorità d'investimento unica per la programmazione e l'attuazione delle risorse REACT-EU del FESR e del FSE.

Qualora all'interno di un programma operativo esistente siano istituiti uno o più assi prioritari distinti corrispondenti all'obiettivo tematico di cui al primo comma del presente paragrafo, per la descrizione dell'asse prioritario nel programma operativo riveduto non sono richiesti gli elementi elencati all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti v) e vii), del presente regolamento e all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punti v) e vii), del regolamento (UE) n. 1299/2013.

Nel piano di finanziamento riveduto di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera d), del presente regolamento e all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013, è stabilita l'assegnazione delle risorse REACT-EU per l'anno 2021 e, se del caso, 2022, senza individuazione degli importi per la riserva di efficacia dell'attuazione e senza specificazione della ripartizione per categoria di regioni.

In deroga all'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento, le richieste di modifica di programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate e, in particolare, descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia. Tali richieste sono corredate del programma riveduto.

10. In deroga all'articolo 26, paragrafo 4, gli Stati membri possono elaborare nuovi programmi operativi specifici a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, nell'ambito del nuovo obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo. Non è richiesta la valutazione ex ante di cui all'articolo 55.

In deroga all'articolo 96, paragrafo 2, lettera a), qualora sia istituito un tale nuovo programma operativo, la motivazione descrive l'impatto atteso del programma operativo sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

Qualora sia istituito un tale nuovo programma operativo, gli Stati membri possono individuare, ai fini dell'articolo 96, paragrafo 5, lettera a), solo le autorità già designate nell'ambito dei programmi operativi in corso sostenuti dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione.

Per tale nuovo programma operativo non sono richiesti gli elementi di cui all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti v) e vii), al paragrafo 4, al paragrafo 6, lettere b) e c), e al paragrafo 7. Gli elementi di cui all'articolo 96, paragrafo 3, sono richiesti unicamente quando è fornito il sostegno corrispondente.

In deroga all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 30, paragrafo 2, la Commissione si adopera al massimo per approvare qualsiasi nuovo programma operativo specifico o qualsiasi modifica a un programma esistente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione da parte di uno Stato membro.

11. In deroga all'articolo 65, paragrafi 2 e 9, le spese per le operazioni sostenute nel quadro dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020.

12. In deroga all'articolo 120, paragrafo 3, primo e secondo comma, all'asse o agli assi prioritari sostenuti mediante le risorse REACT-EU programmate nell'ambito dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo può essere applicato un tasso di cofinanziamento fino al 100 %. Oltre agli indicatori comuni definiti nelle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri si avvalgono anche, se del caso, di indicatori specifici per programma relativi alla COVID-19 messi a disposizione dalla Commissione.

In deroga all'articolo 56, paragrafo 3, e all'articolo 114, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 2024 sia effettuata almeno una valutazione dell'uso delle risorse REACT-EU, avente a oggetto l'efficacia, l'efficienza, l'impatto e, se del caso, l'inclusività e la non discriminazione, anche da una prospettiva di genere, di tali

risorse e il modo in cui hanno contribuito al conseguimento dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo.

13. Alle risorse REACT-EU non si applicano le seguenti disposizioni:

- a) prescrizioni relative alla concentrazione tematica, anche per quanto riguarda le soglie stabilite per lo sviluppo urbano sostenibile dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo, in deroga all'articolo 18;
- b) condizionalità ex ante, in deroga all'articolo 19 e alle norme specifiche di ciascun fondo;
- c) prescrizioni relative alla riserva di efficacia dell'attuazione e all'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, in deroga agli articoli 20 e 22, rispettivamente;
- d) l'articolo 65, paragrafo 6, per le operazioni che hanno avuto inizio a decorrere dal 1° febbraio 2020 e che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e che preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia sostenuta nell'ambito dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo;
- e) le prescrizioni relative all'elaborazione di una strategia di comunicazione, in deroga all'articolo 116 e all'articolo 115, paragrafo 1, lettera a).

In deroga ai requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013 per le operazioni sostenute dalle risorse REACT-EU nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, è sufficiente la cooperazione dei beneficiari in almeno due settori.

14. Nell'esercizio delle loro responsabilità in materia di informazione, comunicazione e visibilità in conformità dell'articolo 115, paragrafi 1 e 3, e dell'allegato XII, gli Stati membri e le autorità di gestione provvedono affinché i beneficiari potenziali, i beneficiari effettivi, i partecipanti, i destinatari finali degli strumenti finanziari e il pubblico siano a conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle risorse REACT-EU, nonché dell'ulteriore sostegno da esse derivante.

Gli Stati membri e le autorità deputate alla gestione comunicano chiaramente ai cittadini che l'operazione in questione è finanziata nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19 e garantiscono piena trasparenza utilizzando, se del caso, i media sociali.

Per le operazioni che ricevono sostegno finanziario a carico delle risorse REACT-EU, i riferimenti al «Fondo», ai «Fondi» o ai «Fondi SIE» nell'allegato XII, sezione 2.2, sono integrati dalla formulazione «finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19».

Art. 93. Non trasferibilità delle risorse tra categorie di regioni

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non sono trasferibili tra tali categorie di regioni.

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta formulata da uno Stato membro nell'ambito della prima presentazione

dell'accordo di partenariato, o, in circostanze debitamente motivate, al momento dell'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione ovvero nel contesto di una revisione globale dell'accordo di partenariato, di trasferire fino al 3 % dello stanziamento complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni.

Art. 94. Non trasferibilità delle risorse tra obiettivi

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea non sono trasferibili tra detti obiettivi.

2. In deroga al paragrafo 1, al fine di preservare il contributo effettivo del Fondo ai compiti di cui all'articolo 89, paragrafo 1, in circostanze debitamente giustificate e subordinate alla condizione di cui al paragrafo 3, mediante un atto di esecuzione, la Commissione può accogliere la proposta di uno Stato membro nella sua prima presentazione dell'accordo di partenariato di trasferire una quota dei suoi stanziamenti a titolo dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

3. La quota dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea nello Stato membro che formula la proposta di cui al paragrafo 2 non è inferiore al 35 % del totale assegnato a detto Stato membro per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e l'obiettivo della cooperazione territoriale europea, e dopo il trasferimento non è inferiore al 25 % del totale.

Art. 95. Addizionalità

1. Ai fini del presente articolo e dell'allegato X, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "formazione lorda di capitale fisso": tutte le acquisizioni effettuate da produttori residenti, al netto delle cessioni, di capitale fisso durante un periodo di tempo determinato, più taluni incrementi di valore dei beni non prodotti realizzati mediante l'attività produttiva delle unità di produzione o istituzionali, quali definite nel regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio²⁹;
- 2) "capitale fisso": tutti i beni materiali o immateriali che rappresentano il prodotto di processi di produzione, i quali sono utilizzati più volte o continuamente nei processi di produzione per più di un anno;
- 3) "amministrazioni pubbliche": tutte le unità istituzionali che, oltre ad adempiere le loro responsabilità politiche e il loro ruolo di regolamentazione economica, producono principalmente servizi (ed eventualmente prodotti) non destinabili alla vendita per il consumo individuale o collettivo e ridistribuiscono il reddito e la ricchezza;

²⁹ Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).

- 4) “spese strutturali pubbliche o assimilabili”: gli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche.

2. Il sostegno dei fondi destinato all’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione non sostituisce le spese strutturali pubbliche o assimilabili di uno Stato membro.

3. Gli Stati membri mantengono, nel periodo 2014-2020, un livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, mediamente almeno pari, su base annua, al livello di riferimento stabilito nell’accordo di partenariato.

Nello stabilire il livello di riferimento di cui al primo comma, la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle condizioni macroeconomiche generali e di circostanze specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, e dell’evoluzione di altri indicatori di investimento pubblico. Essi tengono conto anche delle variazioni nelle dotazioni nazionali a titolo dei fondi rispetto al periodo 2007-2013.

4. La verifica relativa all’effettivo mantenimento del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione, nel periodo in questione è effettuata soltanto negli Stati membri nei quali le regioni meno sviluppate coprono almeno il 15 % della popolazione complessiva.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 65 % della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale e regionale. A tal fine, detti Stati membri forniscono alla Commissione informazioni in merito alla spesa nelle regioni meno sviluppate in ogni fase del processo di verifica.

5. La verifica relativa all’effettivo mantenimento del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione, è effettuata al momento della presentazione dell’accordo di partenariato (la “verifica ex ante”), nel 2018 (la “verifica intermedia”) e nel 2022 (la “verifica ex post”).

Le norme dettagliate relative alla verifica dell’addizionalità sono definite nell’allegato X, punto 2.

6. Qualora, nell’ambito della verifica ex post, la Commissione accerti che uno Stato membro non ha mantenuto il livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione, stabilito nell’accordo di partenariato conformemente all’allegato X, in relazione al grado di non conformità, la Commissione può introdurre una rettifica finanziaria con l’adozione di una decisione mediante un atto di esecuzione. Per determinare se effettuare o meno una rettifica finanziaria, la Commissione verifica se la situazione economica dello Stato membro sia cambiata in misura significativa successivamente alla verifica intermedia. Le norme dettagliate relative ai tassi di rettifica finanziaria sono definite nell’allegato X, punto 3.

7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano ai programmi nell’ambito dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea.

Titolo II

Programmazione

Capo I

Disposizioni generali sui fondi

Art. 96. Contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1. Un programma operativo è costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un fondo e una categoria di regioni tranne nel caso del Fondo di coesione e corrisponde, fatto salvo l'articolo 59, a un obiettivo tematico e comprende una o più priorità di investimento di tale obiettivo tematico conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Se del caso, e allo scopo di incrementarne l'impatto e l'efficacia attraverso un approccio integrato tematicamente coerente, un asse prioritario può:

- a) interessare più di una categoria di regioni;
- b) combinare una o più priorità di investimento complementari fornite dal FESR, dal Fondo di coesione o dal FSE nell'ambito di un obiettivo tematico;
- c) in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento complementari di diversi obiettivi tematici, allo scopo di ottenere il massimo contributo di tale asse prioritario;
- d) per il FSE, combinare le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 8, 9, 10 e 11, al fine di promuoverne il contributo ad altri assi prioritari e di attuare l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale.

Gli Stati membri possono combinare due o più delle opzioni di cui alle lettere da a) a d).

2. Un programma operativo contribuisce alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale e stabilisce:

- a) una motivazione per la scelta degli obiettivi tematici, le corrispondenti priorità d'investimento e le dotazioni finanziarie con riguardo all'accordo di partenariato, sulla base dell'identificazione delle esigenze regionali e, se del caso, nazionali, comprese le esigenze relative alle sfide identificate nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, tenendo conto della valutazione ex ante conformemente all'articolo 55;
- b) per ciascun asse prioritario diverso dall'assistenza tecnica:
 - i) le priorità di investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;
 - ii) al fine di rafforzare l'orientamento ai risultati del programma, i risultati previsti per gli obiettivi specifici e i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore target, se del caso quantificato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;

- iii) una descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere nell'ambito di ciascuna priorità di investimento e il loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i) compresi i principi guida per la selezione delle operazioni e, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati, dei tipi di beneficiari, il previsto impiego di strumenti finanziari e di grandi progetti;
 - iv) gli indicatori di output, compreso il valore target quantificato, che si prevede contribuiscano al conseguimento dei risultati, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, per ciascuna priorità di investimento;
 - v) identificazione delle fasi di attuazione e degli indicatori finanziari e di output e, se del caso, degli indicatori di risultato da utilizzare quali target intermedi e target finali per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'allegato II;
 - vi) le categorie d'operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;
 - vii) se del caso, una sintesi dell'uso previsto dell'assistenza tecnica comprese, se necessario, azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari;
- c) per ciascun asse prioritario relativo all'assistenza tecnica:
- i) gli obiettivi specifici;
 - ii) i risultati attesi per ciascun obiettivo specifico e, ove oggettivamente giustificato sulla base del contenuto delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore target, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;
 - iii) una descrizione delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i);
 - iv) gli indicatori di output che si prevede contribuiscano al conseguimento dei risultati;
 - v) le categorie di operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate.

Il punto ii) non si applica se il contributo dell'Unione all'asse prioritario o agli assi prioritari relativi all'assistenza tecnica in un programma operativo non supera 15 000 000 EUR;

- d) un piano di finanziamento contenente le tabelle seguenti:
- i) le tabelle che specificano, per ciascun anno, conformemente agli articoli 60, 120 e 121, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista a titolo di ciascun fondo, che identificano gli importi connessi alla riserva di efficacia dell'attuazione;
 - ii) le tabelle che specificano, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale, identificando gli importi collegati alla riserva di

efficacia dell'attuazione. Per gli assi prioritari che riguardano varie categorie di regioni, le tabelle specificano l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo dei fondi e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuna categoria di regioni.

Per gli assi prioritari che combinano priorità di investimento di diversi obiettivi tematici, la tabella specifica l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuno dei corrispondenti obiettivi tematici.

Qualora il cofinanziamento nazionale sia costituito da cofinanziamento pubblico e privato, la tabella fornisce una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente privata. Essa indica inoltre, a titolo informativo, la partecipazione prevista della BEI;

- e) un elenco dei grandi progetti la cui attuazione è prevista durante il periodo di programmazione.

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi alla nomenclatura di cui al primo comma, lettere b), punto vi) e c), punto v). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

3. Considerati il suo contenuto e i suoi obiettivi, un programma operativo descrive l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, tenuto conto dell'accordo di partenariato, e indica il modo in cui il programma operativo contribuisce alla realizzazione dei suoi obiettivi e risultati previsti specificando, se del caso, quanto segue:

- a) l'approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i principi per l'individuazione delle aree in cui sarà attuato;
- b) l'importo indicativo del sostegno del FESR alle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, da realizzare conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FESR e la dotazione indicativa del sostegno del FSE alle azioni integrate;
- c) l'approccio all'uso dello strumento ITI nei casi che non rientrano tra quelli contemplati alla lettera b) e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario;
- d) le modalità delle azioni interregionali e transnazionali, nell'ambito dei programmi operativi, con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;
- e) qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macro-regionali e strategie relative ai bacini marittimi, subordinatamente alle esigenze delle aree interessate dal programma come identificate dallo Stato membro, il contributo delle operazioni previste nell'ambito del programma di tali strategie.

4. In aggiunta, il programma operativo specifica quanto segue:

- a) se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e per le persone con disabilità e, qualora sia rilevante, il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato;
- b) se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le sfide demografiche delle regioni ovvero le esigenze specifiche delle aree affette da svantaggi demografici o naturali gravi e permanenti di cui all'articolo 174 TFUE e

il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato a tale scopo.

5. Il programma operativo individua:

- a) l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit;
- b) l'organismo al quale la Commissione deve effettuare i pagamenti;
- c) le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all'articolo 5 nella preparazione del programma operativo e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

6. Il programma operativo stabilisce inoltre quanto segue, tenuto conto del contenuto dell'accordo di partenariato e del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri:

- a) meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI, tenendo conto delle pertinenti disposizioni di cui al CSF;
- b) per ogni condizionalità ex ante stabilita a norma dell'articolo 19 e dell'allegato XI, applicabile al programma operativo, una valutazione dell'ottemperanza alle condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo e, qualora le condizionalità ex ante non siano ottemperate, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e un calendario per tali azioni conformemente alla sintesi presentata nell'accordo di partenariato;
- c) una sintesi della valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e, se necessario, le azioni pianificate, corredate di un'indicazione temporale, per la riduzione degli oneri amministrativi.

7. Ciascun programma operativo, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è fornita nell'ambito di un programma operativo specifico, comprende, dietro valutazione debitamente motivata da parte dello Stato membro della loro rilevanza ai fini del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, una descrizione di:

- a) le azioni specifiche per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione dei rischi nella scelta delle operazioni;
- b) le azioni specifiche per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di tale discriminazione, e in particolare l'obbligo di garantire l'accessibilità per le persone disabili;
- c) il contributo del programma operativo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di operazione.

Gli Stati membri possono presentare un parere degli organismi nazionali per la parità sulle misure di cui al primo comma, lettere b) e c), con la proposta di un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

8. Quando uno Stato membro prepara al massimo un programma operativo per ciascun fondo, gli elementi del programma operativo contemplati dal paragrafo 2, primo comma, lettera a), dal paragrafo 3, lettere a), c) e d), e dal paragrafo 3, dal paragrafo 4 e dal paragrafo 6 possono essere integrati unicamente nel quadro delle pertinenti disposizioni dell'accordo di partenariato.

9. Il programma operativo è preparato in conformità di un modello. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce tale modello. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

10. Fatto salvo l'articolo 30, paragrafi 5, 6 e 7, la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, che approva tutti gli elementi, compresa ogni futura modifica, del programma operativo disciplinati dal presente articolo, a eccezione di quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto vi), lettera c), punto v), e lettera e), dei paragrafi 4 e 5, del paragrafo 6, lettere a) e c), e del paragrafo 7, che rimangono di competenza degli Stati membri.

11. L'autorità di gestione informa la Commissione di ogni decisione che modifica gli elementi del programma operativo non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 10 entro un mese dalla data di tale decisione di modifica. Tale decisione di modifica indica la data della sua entrata in vigore, che non è anteriore alla data della sua adozione.

Art. 97. Disposizioni specifiche per la programmazione del sostegno a strumenti comuni riguardanti garanzie illimitate e cartolarizzazione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

A norma dell'articolo 28, i programmi operativi di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), comprendono unicamente gli elementi di cui all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti i), ii) e iv), e lettera d), all'articolo 96, paragrafo 5, e all'articolo 96, paragrafo 6, lettera b).

Art. 98. Sostegno congiunto dei fondi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1. I fondi possono intervenire congiuntamente a sostegno dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

2. Il FESR e l'FSE possono finanziare, in modo complementare ed entro un limite del 10 % del finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo sulla base delle norme applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per la buona esecuzione dell'operazione e siano direttamente associati a essa.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

4. Le operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie conseguenti all'aggressione militare da parte della Federazione russa possono essere finanziate dal FESR o dall'FSE sulla base delle norme applicabili all'altro fondo.

Inoltre tali operazioni possono essere finanziate anche dal Fondo di coesione in base alle norme applicabili al FESR o all'FSE.

In tali casi, le operazioni di questo tipo sono programmate a valere su un asse prioritario dedicato dell'altro fondo, contribuendo alle corrispondenti priorità d'investimento di quest'ultimo.

Qualora un asse prioritario dedicato si avvalga della possibilità di cui al primo e al secondo comma, almeno il 30 % della dotazione finanziaria di tale asse prioritario è destinato a operazioni aventi beneficiari che sono autorità locali o organizzazioni della società civile che operano in comunità locali, o entrambi. Gli Stati membri riferiscono in merito al rispetto di tale condizione nella relazione finale di attuazione di cui all'articolo 50, paragrafo 1, e all'articolo 111. Se tale condizione non è soddisfatta, il rimborso da parte della Commissione nell'ambito dell'asse prioritario in questione è ridotto proporzionalmente per garantire che tale condizione sia rispettata nel calcolo del saldo finale da versare al programma.

Qualora sia necessario comunicare dati sui partecipanti per le operazioni dell'asse prioritario di cui al terzo comma, tali dati si basano su stime informate e si limitano al numero totale delle persone che ricevono sostegno e al numero dei minori di età inferiore a 18 anni. Gli stessi obblighi di rendicontazione si applicano anche ad altri assi prioritari sostenuti dall'FSE che sostengono soltanto operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie conseguenti all'aggressione militare da parte della Federazione russa.

Il presente paragrafo non si applica ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

Art. 99. Ambito geografico dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

Salvo quanto diversamente concordato tra la Commissione e lo Stato membro, i programmi operativi per il FESR e il FSE sono definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello NUTS 2, conformemente al quadro istituzionale e giuridico dello Stato membro.

I programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale.

Capo II

Grandi progetti

Art. 100. Contenuto

Nell'ambito di uno o più programmi operativi, che hanno formato oggetto di una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 10, del presente regolamento, o ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 12, del regolamento CTE, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un'operazione comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé inteso a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura economica o tecnica, che ha finalità chiaramente identificate e per la quale il costo ammissibile complessivo supera i 50 000 000 EUR e, nel caso di operazioni che contribuiscono all'obiettivo tematico ai sensi dell'articolo 9, primo comma, punto 7), qualora il costo ammissibile complessivo superi i 75 000 000 EUR (il "grande progetto"). Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti.

Art. 101. Informazioni necessarie per l'approvazione di un grande progetto

Prima dell'approvazione di un grande progetto, l'autorità di gestione garantisce che siano disponibili le informazioni seguenti:

- a) i dettagli riguardanti l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e le sue funzioni;
- b) una descrizione dell'investimento e la sua ubicazione;
- c) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 61;
- d) studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni e i risultati;
- e) un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi;
- f) un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;
- g) una spiegazione in ordine a quanto il grande progetto è coerente con gli assi prioritari pertinenti del programma operativo o dei programmi operativi interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali assi prioritari, nonché il contributo atteso allo sviluppo socioeconomico;
- h) il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;
- i) il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei fondi durante il periodo di programmazione.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la metodologia da seguire sulla base delle migliori prassi riconosciute, per effettuare l'analisi dei costi-benefici di cui al primo comma, lettera e). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Su iniziativa di uno Stato membro, le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), possono essere valutate da esperti indipendenti supportati dall'assistenza tecnica della Commissione o, d'intesa con la Commissione, da altri esperti indipendenti ("analisi della qualità"). In altri casi, gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), non appena sono disponibili.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alla metodologia da impiegare per l'esecuzione dell'analisi della qualità di un grande progetto.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono il formato per la presentazione delle informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Art. 102. Decisione relativa a un grande progetto

1. Qualora un grande progetto sia stato valutato positivamente nell'ambito dell'analisi della qualità eseguita da esperti indipendenti, sulla base della loro valutazione delle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, l'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'articolo 125, paragrafo 3. L'autorità di gestione informa la Commissione in merito al grande progetto selezionato. Tali informazioni comprendono i seguenti elementi:

- a) i documenti di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c), indicanti:
 - i) l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto;
 - ii) una descrizione dell'investimento, la sua ubicazione, il calendario e il contributo atteso del grande progetto al conseguimento degli obiettivi specifici dell'asse o degli assi prioritari interessati;
 - iii) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti stabiliti all'articolo 61;
 - iv) il piano finanziario, insieme agli indicatori fisici e finanziari per la verifica dei progressi, tenendo conto dei rischi individuati;
- b) l'analisi della qualità effettuata dagli esperti indipendenti, contenente indicazioni chiare in merito alla fattibilità dell'investimento e alla realizzabilità economica del grande progetto.

Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dallo Stato membro sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario entro tre mesi dalla data della notifica di cui al primo comma. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto qualora abbia accertato una debolezza significativa nell'ambito dell'analisi indipendente della qualità.

La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il formato della notifica di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

2. In casi diversi da quello di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 101, al fine di stabilire se il contributo finanziario richiesto per il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 3, sia giustificato. Entro tre mesi dalla data di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 101, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione relativa all'approvazione del contributo finanziario al grande progetto selezionato.

3. L'approvazione da parte della Commissione ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2 è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera o, nel caso di operazioni realizzate nel quadro di strutture PPP, alla firma dell'accordo di PPP tra l'organismo pubblico e quello privato, entro tre anni dalla data dell'approvazione. Su richiesta debitamente motivata dello Stato membro, in particolare in caso di ritardi dovuti a procedimenti amministrativi e giudiziari connessi all'attuazione di grandi progetti, e presentata entro tre anni, la Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, una decisione sulla proroga del periodo non superiore a due anni.

4. Se non approva il contributo finanziario al grande progetto selezionato, la Commissione fornisce nella sua decisione le ragioni di tale rifiuto.

5. I grandi progetti comunicati alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 o presentati per l'approvazione ai sensi del paragrafo 2 figurano nell'elenco di grandi progetti di un programma operativo.

6. La spesa relativa a un grande progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento successivamente alla presentazione per l'approvazione di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione non approvi il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione, la dichiarazione di spesa successiva al ritiro della domanda da parte dello Stato membro o all'adozione della decisione della Commissione è rettificata di conseguenza.

7. Qualora un grande progetto sia valutato da esperti indipendenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la spesa relativa al progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento dopo che l'autorità di gestione ha informato la Commissione dell'avvenuta comunicazione agli esperti indipendenti delle informazioni richieste a norma dell'articolo 101.

Un'analisi indipendente della qualità dev'essere consegnata entro sei mesi dalla comunicazione delle informazioni agli esperti indipendenti.

Le spese corrispondenti sono ritirate e la dichiarazione di spesa è rettificata di conseguenza nei seguenti casi:

- a) se l'analisi indipendente della qualità non è stata trasmessa alla Commissione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma;
- b) se lo Stato membro ritira la comunicazione delle informazioni; o
- c) se la valutazione pertinente è negativa.

Art. 103. Decisione relativa a un grande progetto soggetto a un'esecuzione scaglionata

1. In deroga all'articolo 101, terzo comma, e all'articolo 102, paragrafi 1 e 2, le procedure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano a un'operazione che soddisfi le seguenti condizioni:

- a) l'operazione consiste nella seconda fase o in una fase successiva di un grande progetto nell'ambito del precedente periodo di programmazione, la cui fase o le cui fasi precedenti sono approvate dalla Commissione non più tardi del 31 dicembre 2015 a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006; oppure, nel caso degli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 1° gennaio 2013, non più tardi del 31 dicembre 2016;
- b) la somma dei costi complessivi ammissibili di tutte le fasi del grande progetto supera i rispettivi livelli stabiliti nell'articolo 100;
- c) la domanda relativa al grande progetto e la valutazione della Commissione nell'ambito del precedente periodo di programmazione coprivano tutte le fasi pianificate;
- d) non vi sono modifiche sostanziali nelle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, del presente regolamento in relazione al grande progetto rispetto alle informazioni fornite nella domanda relativa al grande progetto presentata a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare per quanto riguarda le spese complessive ammissibili;

- e) la fase del grande progetto da attuare nell'ambito del precedente periodo di programmazione è o sarà pronta per l'utilizzo previsto indicato nella decisione della Commissione entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura per il programma operativo o i programmi operativi pertinenti.

2. L'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, e presentare la notifica contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera a), insieme alla conferma che la condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo è soddisfatta. Non è richiesto alcun riesame della qualità delle informazioni da parte di esperti indipendenti.

3. Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dall'autorità di gestione sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario al grande progetto entro tre mesi dalla data della notifica di cui al paragrafo 2. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto a causa di modifiche sostanziali avvenute nelle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), o dell'incoerenza del grande progetto con il pertinente asse prioritario del programma operativo o dei programmi operativi interessati.

4. L'articolo 102, paragrafi da 3 a 6, si applica alle decisioni sul grande progetto soggetto a una esecuzione scaglionata.

Capo III

Piano d'azione comune

Art. 104. Ambito di applicazione

1. Un piano d'azione comune è un'operazione il cui ambito è definito e che è gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati che deve conseguire. Comprende un progetto o un gruppo di progetti, che non prevedono la fornitura di infrastrutture, realizzati sotto la responsabilità del beneficiario, nell'ambito di uno o più programmi operativi. Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune sono convenuti fra uno Stato membro e la Commissione, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici dei programmi operativi e costituiscono la base per il sostegno a titolo dei fondi. I risultati si riferiscono agli effetti diretti del piano d'azione comune. Il beneficiario di un piano di azione comune è un organismo di diritto pubblico. I piani d'azione comuni non sono considerati grandi progetti.

2. La spesa pubblica destinata a un piano d'azione comune è pari ad almeno 5 000 000 EUR o al 5 % del sostegno pubblico al programma operativo o a uno dei programmi partecipanti, se inferiore.

3. Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni sostenute a titolo dell'IOG, al primo piano d'azione comune presentato da uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione o al primo piano d'azione comune presentato da un programma nell'ambito dall'obiettivo cooperazione territoriale europea.

Art. 105. Preparazione dei piani d'azione comuni

1. Lo Stato membro, l'autorità di gestione o qualsiasi organismo di diritto pubblico designato può presentare una proposta di piano d'azione comune al momento della presentazione dei programmi operativi interessati o successivamente. Tale proposta contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 106.

2. Un piano d'azione comune copre parte del periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023.

Art. 106. Contenuto dei piani d'azione comuni

Un piano d'azione comune contiene:

- 1) una descrizione degli obiettivi del piano d'azione comune e di come esso contribuisce agli obiettivi del programma o alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri devono tener conto nelle politiche per l'occupazione a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;
- 3) una descrizione dei progetti o dei tipi di progetti previsti, unitamente, se del caso, ai target intermedi e ai target finali in termini di realizzazioni e risultati legati agli indicatori comuni per asse prioritario;
- 4) informazioni sulla sua copertura geografica e sui gruppi bersaglio;
- 5) il suo periodo di esecuzione;
- 6) la conferma che contribuirà all'approccio volto a promuovere la parità tra uomini e donne, come previsto nel pertinente programma o accordo di partenariato;
- 7) la conferma che contribuirà all'approccio sullo sviluppo sostenibile, come previsto nel pertinente programma o accordo di partenariato;
- 8) le sue disposizioni di esecuzione, comprendenti:
 - a) le informazioni sulla selezione del piano d'azione comune da parte dell'autorità di gestione, conformemente all'articolo 125, paragrafo 3;
 - b) le modalità di conduzione del piano d'azione comune, conformemente all'articolo 108;
 - c) le modalità di sorveglianza e valutazione del piano d'azione comune, comprese le disposizioni volte a garantire la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati sul conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati;
- 9) le sue disposizioni finanziarie, tra cui:
 - a) i costi da sostenere per conseguire i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, nel caso di tabelle standard di costi unitari e somme forfettarie, in base ai metodi di cui all'articolo 67, paragrafo 5, del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE;

- c) il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato e il modello del piano d'azione comune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Art. 107. Decisione relativa al piano d'azione comune

1. La Commissione valuta il piano d'azione comune sulla base delle informazioni di cui all'articolo 106, al fine di stabilire se il sostegno a titolo dei fondi sia giustificato.

Se, entro due mesi dalla presentazione di una proposta di piano d'azione comune, ritiene che non soddisfatti i criteri di valutazione di cui all'articolo 104, la Commissione trasmette osservazioni allo Stato membro. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari richieste e, se del caso, rivede il piano d'azione comune di conseguenza.

2. A condizione che le eventuali osservazioni siano propriamente recepite, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione di approvazione del piano d'azione comune entro quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, ma non prima dell'adozione dei programmi operativi interessati.

3. La decisione di cui al paragrafo 2 indica il beneficiario e gli obiettivi del piano d'azione comune, i target intermedi, ove pertinente, e i target finali in termini di realizzazioni e risultati, i costi per conseguire tali target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati e il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica, il periodo di esecuzione del piano d'azione comune e, se pertinente, la copertura geografica e i gruppi di destinatari del piano d'azione comune.

4. Qualora la Commissione, mediante un atto di esecuzione, rifiuti di autorizzare il sostegno dei fondi da assegnare a un piano d'azione comune, ne comunica i motivi allo Stato membro entro il termine di cui al paragrafo 2.

Art. 108. Comitato direttivo e modifica del piano d'azione comune

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione istituisce un comitato direttivo del piano d'azione comune, che può essere diverso dal comitato di sorveglianza dei pertinenti programmi operativi. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e riferisce all'autorità di gestione. Se del caso, l'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza competente dei risultati del lavoro svolto dal comitato direttivo e dei progressi nell'attuazione del piano d'azione comune in conformità dell'articolo 110, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera a).

La composizione del comitato direttivo è stabilita dallo Stato membro in accordo con l'autorità di gestione pertinente, nel rispetto del principio di partenariato.

La Commissione può partecipare ai lavori del comitato direttivo a titolo consultivo.

2. Il comitato direttivo svolge le seguenti attività:

- a) verifica i progressi verso il conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati del piano d'azione comune;

- b) esamina e approva, se del caso, eventuali proposte di modifica del piano d'azione comune al fine di tenere conto degli aspetti che incidono sulla sua esecuzione efficace.

3. Le richieste di modifica dei piani d'azione comuni presentate da uno Stato membro alla Commissione sono debitamente motivate. La Commissione valuta se la richiesta di modifica sia giustificata, tenendo conto delle informazioni fornite dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. La Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, su una richiesta di modifica entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Ove approvata, la modifica entra in vigore alla data di adozione della decisione.

Art. 109. Gestione finanziaria e controllo del piano d'azione comune

1. I pagamenti al beneficiario di un piano d'azione comune si basano su importi forfettari o tabelle standard di costi unitari.

2. La gestione finanziaria, il controllo e l'audit del piano d'azione comune sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni di pagamento definite nella decisione di approvazione del piano d'azione comune.

3. Il beneficiario di un piano di azione comune e gli organismi che agiscono sotto la sua responsabilità possono applicare le rispettive pratiche contabili ai costi delle operazioni di esecuzione. Tali pratiche contabili e i costi realmente sostenuti dal beneficiario non sono soggetti all'audit dell'autorità di audit o della Commissione.

Titolo III

Sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione

Capo I

Sorveglianza e valutazione

Art. 110. Funzioni del comitato di sorveglianza

1. Il comitato di sorveglianza esamina in particolare:

- a) ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo;
- b) i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
- c) l'attuazione della strategia di comunicazione, comprese le misure di informazione e comunicazione, e delle misure volte a migliorare la visibilità dei fondi;
- d) l'esecuzione dei grandi progetti;
- e) l'attuazione dei piani d'azione comuni;
- f) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;

- g) le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
- h) se del caso, le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;
- i) gli strumenti finanziari.

2. In deroga all'articolo 49, paragrafo 3, il comitato di sorveglianza esamina e approva:

- a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni, tranne se tali criteri sono approvati da gruppi di azione locale in conformità dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera c);
- b) le relazioni di attuazione annuali e finali;
- c) il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, anche quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell'articolo 114, paragrafo 1;
- d) la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;
- e) eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.

Art. 111. Relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2023 compreso, lo Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione annuale conformemente all'articolo 50, paragrafo 1. La relazione presentata nel 2016 copre gli esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché il periodo tra la data iniziale di ammissibilità della spesa e il 31 dicembre 2013.

2. Per le relazioni presentate nel 2017 e nel 2019, la scadenza di cui al paragrafo 1 è il 30 giugno.

3. Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni su quanto segue:

- a) esecuzione del programma operativo conformemente all'articolo 50, paragrafo 2;
- b) progressi nella preparazione e nell'attuazione di grandi progetti e piani d'azione comuni.

4. Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano le informazioni previste a norma dell'articolo 50, rispettivamente paragrafi 4 e 5, e le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché le informazioni seguenti:

- a) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato alle risultanze delle valutazioni;
- b) i risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi promosse nell'ambito della strategia di comunicazione;

- c) il coinvolgimento dei partner nelle fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 possono, a seconda del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, stabilire le informazioni e valutare le informazioni seguenti:

- a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo;
- b) i progressi nell'attuazione delle azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi;
- c) i progressi nell'attuazione di eventuali azioni interregionali e transnazionali;
- d) se del caso, i contributi alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi;
- e) le azioni specifiche intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e prevenire la discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni;
- f) le azioni intraprese per promuovere lo sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 8;
- g) i progressi nell'attuazione delle azioni in materia di innovazione sociale, se del caso;
- h) i progressi nell'esecuzione di misure intese a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o gruppi bersaglio a maggior rischio di povertà, discriminazione o di esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate.

In deroga al primo e secondo comma, e allo scopo di garantire la coerenza tra l'accordo di partenariato e la relazione sullo stato dei lavori, gli Stati membri con non più di un programma operativo per fondo possono includere le informazioni relative alle condizionalità ex ante di cui all'articolo 50, paragrafo 4, le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 5, e le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e h) del secondo comma del presente paragrafo nella relazione sullo stato dei lavori, in luogo della relazione di attuazione annuale presentate nel 2017 e nel 2019, e della relazione di attuazione finale, fatto salvo l'articolo 110, paragrafo 2, lettera b).

5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli per le relazioni di attuazione annuali e finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Art. 112. Trasmissione di dati finanziari

1. Entro il 31 gennaio, il 31 luglio e il 31 ottobre, lo Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario:

- a) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile delle operazioni e il numero di operazioni selezionate per il sostegno;
- b) la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione.

2. Inoltre, la trasmissione effettuata entro il 31 gennaio contiene i dati di cui sopra ripartiti per categoria di operazione. Tale trasmissione è considerata adempimento dell'obbligo di presentazione dei dati finanziari di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

3. Le trasmissioni da effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio sono accompagnate da una previsione dell'importo per il quale gli Stati membri prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo.

4. La data limite per i dati presentati ai sensi del presente articolo è la fine del mese precedente quello della presentazione.

5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il modello da utilizzare per presentare i dati finanziari alla Commissione ai fini della sorveglianza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Art. 114. Valutazione

1. L'autorità di gestione o lo Stato membro preparano un piano di valutazione per uno o più programmi operativi. Il piano di valutazione è presentato al comitato di sorveglianza al più tardi entro un anno dall'adozione del programma operativo. Nel caso dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), adottati prima del 2 agosto 2018, il piano di valutazione è presentato al comitato di sorveglianza entro un anno da tale data.

2. Entro il 31 dicembre 2022 le autorità di gestione presentano alla Commissione, per ciascun programma operativo, una relazione che sintetizza le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione e i risultati principali ottenuti dal programma operativo, fornendo commenti in merito alle informazioni riferite.

3. La Commissione effettua valutazioni ex post in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità di gestione.

Capo II

Informazione, comunicazione e visibilità

Art. 115. Informazione, comunicazione e visibilità

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione sono responsabili di quanto segue:

- a) elaborare strategie di comunicazione;
- b) garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi, comprese informazioni sulle tempistiche di attuazione del programma e qualsiasi processo di consultazione pubblica collegato;

- c) informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nell'ambito dei programmi operativi;
- d) pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei fondi mediante misure volte a migliorare la visibilità dei risultati e dell'impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e delle operazioni.

2. Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito dai fondi, gli Stati membri o le autorità di gestione mantengono un elenco delle operazioni suddivise per programma operativo e per fondo, nella forma di un foglio elettronico che consente di selezionare, cercare, estrarre, comparare i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, a esempio in formato CSV o XML. L'elenco delle operazioni è accessibile tramite un sito web unico o un portale web unico, che fornisce un elenco e una sintesi di tutti i programmi operativi dello Stato membro interessato.

Al fine di incoraggiare l'utilizzo dell'elenco delle operazioni successive da parte del settore privato, della società civile e dell'amministrazione pubblica nazionale, il sito web può indicare chiaramente le norme applicabili in materia di licenza ai sensi delle quali i dati sono pubblicati.

L'elenco delle operazioni è aggiornato almeno ogni sei mesi.

Le informazioni minime da indicare nell'elenco delle operazioni sono specificate nell'allegato XII.

3. Le norme dettagliate concernenti l'informazione, la comunicazione e la visibilità destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte ai beneficiari potenziali e ai beneficiari sono contenute nell'allegato XII.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione relative all'operazione, le istruzioni per creare l'emblema e una definizione dei colori standard. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Art. 116. Strategia di comunicazione

1. Lo Stato membro o le autorità di gestione elaborano una strategia di comunicazione per ciascun programma operativo. È possibile definire una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi. La strategia di comunicazione tiene conto dell'entità del programma o dei programmi operativi pertinenti conformemente al principio di proporzionalità.

La strategia di comunicazione comprende gli elementi indicati nell'allegato XII.

2. La strategia di comunicazione è presentata al comitato di sorveglianza per approvazione, a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, lettera d), non più tardi di sei mesi dall'adozione del programma o dei programmi operativi interessati.

Qualora sia definita una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi, che riguardi vari comitati di sorveglianza, lo Stato membro può designare un comitato di sorveglianza responsabile, d'intesa con gli altri comitati di sorveglianza competenti, dell'approvazione della strategia comune di comunicazione nonché delle eventuali modifiche successive di tale strategia.

Se del caso, lo Stato membro o le autorità di gestione possono modificare la strategia di comunicazione durante il periodo di programmazione. La strategia di comunicazione modificata è trasmessa dall'autorità di gestione al comitato di sorveglianza per approvazione a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, lettera d).

3. In deroga al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo, l'autorità di gestione informa il comitato o i comitati di sorveglianza responsabili almeno una volta all'anno in merito ai progressi nell'attuazione della strategia di comunicazione di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettera c), e in merito alla sua analisi dei risultati di tale attuazione, nonché circa le attività di informazione e comunicazione e le misure per migliorare la visibilità dei fondi, che sono pianificate per l'anno successivo. Il comitato di sorveglianza esprime un parere in merito alle attività e alle misure pianificate per l'anno successivo, ivi inclusi i modi per aumentare l'efficacia delle attività di comunicazione rivolte al pubblico.

Art. 117. Funzionari incaricati dell'informazione e della comunicazione e relative reti

1. Ogni Stato membro designa un funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione che coordina le azioni di informazione e di comunicazione in relazione a uno o più fondi, compresi i programmi pertinenti nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, e ne informa la Commissione.

2. Il funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione è responsabile del coordinamento di una rete nazionale di comunicatori sui fondi, ove tale rete esista, della creazione e del mantenimento del sito o del portale web di cui all'allegato XII e di fornire una panoramica delle misure di comunicazione intraprese a livello dello Stato membro.

3. Ciascuna autorità di gestione nomina una persona responsabile dell'informazione e della comunicazione a livello del programma operativo e ne informa la Commissione. Se del caso, è possibile designare una persona per diversi programmi operativi.

4. La Commissione istituisce reti a livello dell'Unione che comprendono le persone designate dagli Stati membri, al fine di garantire lo scambio di informazioni sui risultati dell'attuazione delle strategie di comunicazione, lo scambio di esperienze nell'attuazione delle misure di informazione e di comunicazione e lo scambio di buone prassi, nonché al fine di consentire la pianificazione congiunta o il coordinamento delle attività di comunicazione tra gli Stati membri e con la Commissione, ove opportuno. Almeno una volta all'anno le reti discutono e valutano l'efficacia delle misure di informazione e comunicazione e propongono raccomandazioni per migliorare la portata e l'impatto delle attività di comunicazione e per sensibilizzare in merito ai risultati e al valore aggiunto di tali attività.

Titolo IV

Assistenza tecnica

Art. 118. Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

I fondi, tenendo conto delle detrazioni di cui all'articolo 91, paragrafo 3, possono sostenere l'assistenza tecnica fino a un massimo dello 0,35 % della loro rispettiva dotazione annua.

Art. 119. Assistenza tecnica degli Stati membri

1. L'ammontare dei fondi destinato all'assistenza tecnica in uno Stato membro è limitato al 4 % dell'importo complessivo dei fondi assegnato ai programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione.

La dotazione specifica dell'I OG può essere considerata da uno Stato membro per il calcolo dell'importo totale massimo dei fondi destinato all'assistenza tecnica per ogni Stato membro.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, la dotazione per l'assistenza tecnica destinata da un fondo non supera il 10 % della dotazione complessiva destinata da tale fondo ai programmi operativi in uno Stato membro nell'ambito di ciascuna categoria di regioni dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ove applicabile.

3. In deroga all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, le operazioni di assistenza tecnica possono essere attuate al di fuori dell'area interessata dal programma, ma all'interno dell'Unione, a condizione che le operazioni siano a vantaggio del programma operativo o, nel caso di un programma operativo di assistenza tecnica, per gli altri programmi interessati.

4. Nel caso dei fondi strutturali, qualora le dotazioni di cui al paragrafo 1 siano utilizzate a sostegno di operazioni di assistenza tecnica riguardanti nel loro insieme più di una categoria di regioni, le spese relative alle operazioni possono essere eseguite nell'ambito di un asse prioritario che combina diverse categorie di regioni e assegnate su base proporzionale tenendo conto delle rispettive assegnazioni alle diverse categorie di regioni del programma operativo o della dotazione nell'ambito di ciascuna categoria di regioni come percentuale della dotazione complessiva destinata allo Stato membro.

5. In deroga al paragrafo 1, qualora l'importo complessivo dei fondi destinati a uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non supera 1 000 000 000 EUR, l'importo stanziato per l'assistenza tecnica può raggiungere il 6 % dell'importo totale o 50 000 000 EUR, se questo è inferiore.

5 bis. La valutazione del rispetto delle percentuali è effettuata al momento dell'adozione del programma operativo.

6. L'assistenza tecnica assume la forma di un asse prioritario monofondo all'interno di un programma operativo o di un programma operativo specifico, o entrambi.

Titolo V**Sostegno finanziario fornito dai fondi****Art. 120. Determinazione dei tassi di cofinanziamento**

1. La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei fondi per ciascun asse prioritario. Se un asse prioritario riguarda più di una categoria di regioni o più di un fondo, ove opportuno, la decisione della Commissione fissa il tasso di cofinanziamento per categoria di regioni e fondo.

2. Per ciascun asse prioritario, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento deve applicarsi:

- a) alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata; o
- b) alla spesa pubblica ammissibile.

3. Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario e, se del caso, per categoria di regioni e fondo, dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non può superare:

- a) l'85 % per il Fondo di coesione;
- b) l'85 % per le regioni meno sviluppate degli Stati membri il cui la media del PIL pro capite per il periodo 2007-2009 è stata inferiore all'85 % della media UE-27 relativa allo stesso periodo e alle regioni ultraperiferiche, compresa la dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento CTE;
- c) l'80 % per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera b) e per tutte le regioni il cui PIL pro capite usato come un criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE a 27, nonché per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1083/2006 che ricevono sostegno transitorio per il periodo di programmazione 2007-2013;
- d) il 60 % per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera c);
- e) il 50 % per le regioni più sviluppate diverse da quelle di cui alla lettera c).

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 fino alla chiusura del programma operativo il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi a Cipro non deve essere superiore all'85 %.

La Commissione procede a una verifica mirata a valutare le ragioni per mantenere il tasso di cofinanziamento di cui al secondo comma dopo il 30 giugno 2017 e se del caso presenta una proposta legislativa entro il 30 giugno 2016.

Il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea non è superiore all'85 %

Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del primo comma, lettere b), c), d), ed e) è aumentato per ogni asse prioritario riguardante l'attuazione dell'IOG e nel caso in cui un asse prioritario è dedicato a un'innovazione sociale o a una cooperazione transnazionale o a una combinazione di entrambe. Tale incremento è determinato in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo.

4. Il tasso di cofinanziamento della dotazione supplementare ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera e), non supera il 50 % per le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui al protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

5. Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del paragrafo 3 a livello di asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali laddove l'asse prioritario sia attuato interamente attraverso strumenti finanziari o attraverso iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo.

6. La partecipazione dei fondi per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20 % della spesa pubblica ammissibile.

7. Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 100 % per sostenere le operazioni realizzate attraverso strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione. Quando è stabilito a tal fine un asse prioritario separato, il sostegno previsto nell'ambito di tale asse non può essere attuato con altri mezzi.

8. Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 95 % per sostenere le operazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- a) le operazioni sono selezionate dalle autorità di gestione in risposta a catastrofi naturali gravi o regionali quali definite all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio³⁰;
- b) le operazioni sono volte alla ricostruzione in risposta alla catastrofe naturale; e
- c) le operazioni sono finanziate nell'ambito di una priorità d'investimento del FESR.

L'importo stanziato per le operazioni di cui al primo comma non supera il 5 % dello stanziamento totale del FESR in uno Stato membro per il periodo di programmazione 2014-2020.

In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, le spese per le operazioni nell'ambito di questo asse prioritario sono ammissibili a decorrere dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

Qualora le spese riguardanti le operazioni di cui al primo comma siano state incluse in una domanda di pagamento presentata alla Commissione prima dell'istituzione dell'asse prioritario separato, lo Stato membro procede ai necessari adeguamenti della successiva domanda di pagamento e, se del caso, dei successivi conti presentati in seguito all'adozione della modifica del programma.

9. Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario distinto destinato a promuovere l'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi con un tasso di cofinanziamento fino al 100 %. Tale asse prioritario può essere interamente dedicato a operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa, compreso l'asse prioritario dedicato di cui all'articolo 98, paragrafo 4, terzo comma.

Art. 121. Modulazione dei tassi di cofinanziamento

Il tasso di cofinanziamento dei fondi a favore di un asse prioritario può essere modulato per tenere conto di quanto segue:

- 1) importanza dell'asse prioritario ai fini della realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle carenze specifiche da affrontare;

³⁰ Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

- 2) tutela e miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio "chi inquina paga";
- 3) tasso di mobilitazione di risorse private;
- 4) copertura di zone caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti, definite come segue:
 - a) Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;
 - b) zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;
 - c) zone a bassa (ad esempio meno di 50 abitanti per km²) e bassissima (meno di 8 abitanti per km²) densità demografica;
 - d) inclusione delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE.

Parte IV

Disposizioni generali applicabili ai fondi e al FEAMP

Titolo I

Gestione e controllo

Capo I

Sistemi di gestione e controllo

Art. 122. Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi siano istituiti conformemente agli articoli 72, 73 e 74.

2. Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi informano la Commissione delle irregolarità che superano i 10 000 EUR di contributo dei fondi o del FEAMP e la informano sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.

Gli Stati membri non informano la Commissione delle irregolarità in relazione a quanto segue:

- a) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;
- b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;

- c) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una domanda di pagamento presentata alla Commissione.

In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione.

Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario per un'operazione non può essere recuperato per colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato presso il beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi a un'operazione in un esercizio contabile.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate supplementari relative ai criteri per la definizione dei casi di irregolarità da segnalare, ai dati da fornire e alle condizioni e procedure da applicare onde determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri.

La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare la frequenza della comunicazione delle irregolarità e il formato da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri garantiscono che entro il 31 dicembre 2015 tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione, un'autorità di audit e organismi intermedi possano essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati.

I sistemi di cui al primo comma agevolano l'interoperabilità con i quadri nazionali e dell'Unione e consentono ai beneficiari di presentare tutte le informazioni una sola volta.

La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni di cui al presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

- 4. Il paragrafo 3 non si applica al FEAMP.

Capo II

Autorità di gestione e controllo

Art. 123. Designazione delle autorità

1. Per ciascun programma operativo ogni Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato quale autorità di gestione. La stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma operativo.

2. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di certificazione, fermo restando il paragrafo 3. La stessa autorità di certificazione può essere designata per più di un programma operativo.

3. Lo Stato membro può designare per un programma operativo un'autorità di gestione che sia un'autorità o un organismo pubblico, affinché svolga anche le funzioni di autorità di certificazione.

4. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. La stessa autorità di audit può essere designata per più di un programma operativo.

5. Nel caso dei fondi e del FEAMP, purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico.

Ove l'importo complessivo del sostegno dei Fondi al programma operativo supera 250 000 000 EUR o il sostegno del FEAMP supera 100 000 000 EUR, l'autorità di audit può appartenere alla stessa autorità pubblica o allo stesso organismo pubblico dell'autorità di gestione a condizione che, ai sensi delle disposizioni applicabili per i precedenti periodi di programmazione, la Commissione abbia informato lo Stato membro, prima della data di adozione del programma operativo interessato, delle sue conclusioni, in virtù delle quali può fare affidamento principalmente sul suo parere di audit, oppure a condizione che la Commissione abbia accertato, sulla base dell'esperienza del precedente periodo di programmazione, che l'organizzazione istituzionale e la responsabilità dell'autorità di audit forniscono adeguate garanzie circa la sua indipendenza operativa e affidabilità.

6. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto.

7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione (una "sovvenzione globale"). L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.

8. Lo Stato membro può, di propria iniziativa, designare un organismo di coordinamento incaricato di mantenere i contatti con la Commissione e fornirle informazioni, coordinare le attività degli altri organismi designati competenti e promuovere l'applicazione armonizzata del diritto applicabile.

9. Lo Stato membro definisce per iscritto le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di gestione, di certificazione e di audit, le relazioni tra dette autorità e le relazioni tra queste ultime e la Commissione.

Art. 124. Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione

1. Lo Stato membro notifica alla Commissione la data e la forma delle designazioni, che sono eseguite al livello appropriato, dell'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio alla Commissione.

2. Le designazioni di cui al paragrafo 1 si basano su una relazione e un parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità delle autorità ai criteri relativi

all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza definiti all'allegato XIII. L'organismo di audit indipendente è l'autorità di audit ovvero un altro organismo di diritto pubblico o privato con la necessaria capacità di audit, indipendente dall'autorità di gestione e, se del caso, dall'autorità di certificazione, e che svolge il proprio lavoro tenendo conto degli standard in materia di audit accettati a livello internazionale. L'organismo di audit indipendente, qualora concluda che la parte del sistema di gestione e controllo relativa all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione è sostanzialmente identica a quella istituita per il precedente periodo di programmazione e che esistono prove, alla luce delle operazioni di audit effettuate a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio³¹, dell'efficacia del suo funzionamento durante tale periodo, può concludere che i pertinenti criteri sono soddisfatti senza svolgere ulteriori attività di audit.

3. Qualora l'importo complessivo del sostegno fornito dai fondi a un programma operativo superi 250 000 000 EUR o dal FEAMP superi 100 000 000 EUR, la Commissione può chiedere, entro un mese dalla notifica delle designazioni di cui al paragrafo 1, la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente di cui al paragrafo 2 e la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione o, se del caso, l'autorità di certificazione. La Commissione decide se richiedere tali documenti sulla base di una valutazione dei rischi, tenendo conto di informazioni su variazioni sostanziali nelle funzioni e procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle istituite per il precedente periodo di programmazione e opportune prove dell'efficacia del loro funzionamento.

La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento dei documenti di cui al primo comma. Fatto salvo l'articolo 83, l'esame di tali documenti non interrompe il trattamento delle domande per i pagamenti intermedi.

4. Qualora l'importo totale del sostegno fornito dai fondi a un programma operativo o dal FEAMP superi rispettivamente 250 000 000 EUR e 100 000 000 EUR e vi siano significativi cambiamenti nelle funzioni e nelle procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle in essere per il precedente periodo di programmazione, lo Stato membro può, su propria iniziativa, presentare alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della designazione di cui al paragrafo 1, i documenti di cui al paragrafo 3. La Commissione formula osservazioni su tali documenti entro tre mesi dal loro ricevimento.

5. Qualora i risultati degli audit e dei controlli esistenti mostrino che l'autorità designata non ottempera più ai criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro stabilisce, a un livello appropriato e tenuto conto della gravità del problema, un periodo di prova, durante il quale sono attuate le necessarie azioni correttive.

Qualora l'autorità designata non attui le necessarie azioni correttive entro il periodo di prova stabilito dallo Stato membro, lo Stato membro, al livello appropriato, pone termine a tale designazione.

³¹ Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione quando un'autorità designata è sottoposta a un periodo di prova, fornendo informazioni sul rispettivo periodo di prova, quando si è concluso il periodo di prova dopo l'attuazione delle azioni correttive, nonché quando è posto fine alla designazione di un'autorità. La notifica, da parte di uno Stato membro, che un organismo designato è stato sottoposto a un periodo di prova, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, non interrompe il trattamento delle domande di pagamenti intermedi

6. Qualora sia posto fine alla designazione di un'autorità di gestione o di certificazione, gli Stati membri designano, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, un nuovo organismo ad assumerne le funzioni e ne informano la Commissione.

7. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la relazione e al parere dell'organismo di audit indipendente, nonché alla descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Art. 125. Funzioni dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

2. Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:

- a) assiste il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 47 e fornisce a esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e target intermedi;
- b) elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, le relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50;
- c) rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;
- d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;
- e) garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema di cui alla lettera d) e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dagli allegati I e II del regolamento FSE.

3. Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'autorità di gestione:

- a) elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:
 - i) garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e d
 - ii) ei risultati specifici della pertinente priorità;
 - iii) siano non discriminatori e trasparenti;

- iv) tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8;
 - b) garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del FEAMP, del fondo o dei fondi interessati e possa essere attribuita a una categoria di operazione o, nel caso del FEAMP, una misura individuata nella o nelle priorità del programma operativo;
 - c) provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario, il termine per l'esecuzione, come pure i requisiti riguardanti l'informazione, la comunicazione e la visibilità;
 - d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione;
 - e) si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;
 - f) garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma;
 - g) stabilisce le categorie di operazione o, nel caso del FEAMP, le misure cui è attribuita la spesa relativa a una specifica operazione.
4. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:
- a) verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione e:
 - i) qualora i costi debbano essere rimborsati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a), che l'importo della spesa dichiarata dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato pagato;
 - ii) nel caso di costi rimborsati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;
 - b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
 - c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
 - d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g);

- e) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 63, paragrafo 5, lettere a) e b), e articolo 63, paragrafi 6 e 7, del regolamento finanziario.

In deroga al primo comma, lettera a), il regolamento CTE può stabilire norme specifiche di verifica applicabili ai programmi di cooperazione.

5. Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, primo comma, lettera a), comprendono le seguenti procedure:

- a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
- b) verifiche sul posto delle operazioni.

La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.

6. Le verifiche sul posto di singole operazioni ai sensi del paragrafo 5, primo comma, lettera b), possono essere svolte a campione

7. Qualora l'autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme indicanti le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito di un sistema di sorveglianza istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo.

La Commissione adotta atti delegati che definiscono le specifiche tecniche del sistema istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149, che stabiliscono in dettaglio i requisiti minimi per la pista di controllo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera d), del presente articolo, con riguardo ai documenti contabili da mantenere e alla documentazione di supporto da conservare al livello dell'autorità di certificazione, dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei beneficiari.

10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Art. 126. Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

- a) elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione;

- b) preparare i bilanci di cui all'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), e articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario;
- c) certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in esse iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile;
- d) garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo;
- e) garantire, ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;
- f) tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;
- g) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;
- h) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla domanda di pagamento successiva.

Art. 127. Funzioni dell'autorità di audit

1. L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate. I controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano su un campione rappresentativo e, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico.

Un metodo di campionamento non statistico può essere impiegato previo giudizio professionale dell'autorità di audit in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di audit e, in ogni caso, se il numero di operazioni in un periodo contabile è insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico.

In tali casi, la dimensione del campione è sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido, a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 5 % delle operazioni per le quali sono state dichiarate spese alla Commissione durante un periodo contabile e il 10 % delle spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile.

2. Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.

3. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia.

4. Entro otto mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit. La strategia di audit definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit è aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso. Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, è possibile preparare un'unica strategia di audit per i programmi operativi interessati. L'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit su richiesta.

5. L'autorità di audit prepara:

- a) un parere di audit a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario;
- b) una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte a norma del paragrafo 1, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.

Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, le informazioni di cui al primo comma, lettera b), possono essere raggruppate in una relazione unica.

6. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i modelli per la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo all'ambito e ai contenuti degli audit relativi alle operazioni e ai conti, nonché la metodologia per la selezione del campione di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate sull'uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione.

Capo III

Cooperazione con le autorità di audit

Art. 128. Cooperazione con le autorità di audit

1. La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinarne i piani e metodi di audit e scambia immediatamente con tali autorità i risultati dei controlli effettuati sui sistemi di gestione e di controllo.

2. Al fine di facilitare tale cooperazione, laddove designi varie autorità di audit, lo Stato membro può designare un organismo di coordinamento.

3. La Commissione, le autorità di audit e l'eventuale organismo di coordinamento si riuniscono periodicamente e, in linea di massima, almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la relazione di controllo annuale, il parere di audit e la strategia di audit e per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

Titolo II

Gestione finanziaria, preparazione, esame e accettazione dei conti e rettifiche finanziarie

Capo I

Gestione finanziaria

Art. 129. Norme comuni per i pagamenti

Lo Stato membro assicura che, entro la chiusura del programma operativo, l'importo della spesa pubblica erogato ai beneficiari sia almeno pari al contributo dei fondi e del FEAMP versato dalla Commissione allo Stato membro.

Art. 130. Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo finale

1. La Commissione rimborsa a titolo di pagamento intermedio il 90 % dell'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, previsto per ciascuna priorità nella decisione che adotta il programma operativo, alle spese ammissibili per la priorità che figurano nella domanda di pagamento. La Commissione determina gli importi residui da rimborsare a titolo di pagamento intermedio o da recuperare a norma dell'articolo 139.

2. Il contributo dei fondi o del FEAMP a una priorità mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore:

- a) alla spesa pubblica ammissibile indicata nelle domande di pagamento per la priorità; o
- b) al contributo dei fondi o del FEAMP per la priorità indicata nella decisione della Commissione che approva il programma operativo,

Se questo è inferiore.

3. In deroga al paragrafo 2, nel periodo contabile finale il contributo dei fondi o del FEAMP a ciascuna priorità mediante i pagamenti del saldo finale non supera, per fondo e per categoria di regioni, di oltre il 15 % il contributo dei fondi o del FEAMP per ciascuna priorità stabilito, per fondo e per categoria di regioni, dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo.

Il contributo dei fondi o del FEAMP mediante i pagamenti del saldo finale nel periodo contabile finale non è superiore alla spesa pubblica ammissibile dichiarata o al contributo di ciascun fondo e categoria di regioni a ciascun programma operativo stabilito dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo, a seconda di quale dei due sia il più basso.

Art. 131. Domande di pagamento

1. Le domande di pagamento comprendono, per ciascuna priorità:

- a) l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione;
- b) l'importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione.

Per quanto concerne gli importi da includere nelle domande di pagamento in relazione alle forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), le domande di pagamento comprendono gli elementi di cui agli atti delegati adottati in conformità dell'articolo 67, paragrafo 5 bis, e utilizzano i modelli per le domande di pagamento di cui agli atti di esecuzione adottati in conformità del paragrafo 6 del presente articolo.

2. Le spese ammissibili contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), agli articoli 68, 68 bis, 68 ter e 68 quater, all'articolo 69, paragrafo 1, e all'articolo 109 del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE. Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.

3. Nel caso degli aiuti di Stato, il contributo pubblico corrispondente alle spese contenute in una domanda di pagamento è stato versato ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), è stato versato dal beneficiario all'organismo che riceve l'aiuto.

4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10), lettera a), gli anticipi versati dal beneficiario all'organismo che riceve l'aiuto, alle seguenti condizioni cumulative:

- a) tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;
- b) tali anticipi non eccedono il 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), il 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere all'organismo che riceve l'aiuto nell'ambito di una determinata operazione;
- c) tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10), lettera a), dalle spese sostenute dall'organismo che riceve l'aiuto nell'attuazione dell'operazione, e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo oppure entro il 31 dicembre 2023, se anteriore.

Qualora le condizioni di cui al primo comma, lettera c), non siano soddisfatte, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

5. Ciascuna domanda di pagamento contenente gli anticipi del tipo di cui al paragrafo 4 del presente articolo indica separatamente:

- a) l'importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo;
- b) l'importo che entro tre anni dal pagamento dell'anticipo in conformità del paragrafo 4, primo comma, lettera c), è stato coperto dalle spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10), lettera a), dall'organismo che riceve l'aiuto; e
- c) l'importo che non è stato coperto dalle spese pagate dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10), lettera a), dall'organismo che riceve l'aiuto e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.

6. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello per le domande di pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Art. 132. Pagamento ai beneficiari

1. In funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi l'autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario.

Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.

2. Il pagamento di cui al paragrafo 1 può essere interrotto dall'autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati:

- a) l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera a);
- b) è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.

Il beneficiario interessato è informato per iscritto dell'interruzione e dei motivi della stessa.

Art. 133. Uso dell'euro

1. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. Tali importi sono convertiti in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di certificazione del programma operativo interessato. Il tasso di cambio è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

2. In deroga al paragrafo 1, il regolamento CTE può stabilire norme specifiche sul calendario per la conversione in euro.

3. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 1 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Art. 134. Pagamento del prefinanziamento

1. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:

- a) nel 2014: l'1 % dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FE-AMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione o l'1,5 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2013 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE;
- b) nel 2015: l'1 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione o l'1,5 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2014 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE;
- c) nel 2016: l'1 % dell'ammontare del contributo a titolo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

Nel caso di un programma operativo adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

1 *bis*. Oltre alle rate di cui ai punti b) e c) del paragrafo 1, per tutto il periodo di programmazione è corrisposto un prefinanziamento iniziale supplementare pari al 3,5 % dell'importo del contributo dei fondi e del FEAMP ai programmi operativi in Grecia ogni anno nel 2015 e nel 2016.

Il prefinanziamento iniziale supplementare non si applica ai programmi che rientrano nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea né alla dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

Se al 31 dicembre 2016 l'importo totale del prefinanziamento iniziale supplementare corrisposto nel 2015 e nel 2016 in base al presente paragrafo per un programma operativo di un fondo, se del caso, non è interessato da domande di pagamento presentate dall'autorità di certificazione per tale programma, la Grecia rimborsa alla Commissione l'importo totale del prefinanziamento iniziale supplementare versato per il fondo in questione a titolo di tale programma. Tali rimborsi non costituiscono una rettifica finanziaria e non comportano una riduzione del contributo dei fondi o del FEAMP ai programmi operativi. Gli importi rimborsati costituiscono entrate con destinazione specifica interna conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.

2. Negli anni dal 2016 al 2023, un importo di prefinanziamento annuale è pagato entro il 1° luglio. Esso è una percentuale dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione, come segue:

- nel 2016: il 2 %;
- nel 2017: il 2,625 %;
- nel 2018: il 2,75 %;
- nel 2019: il 2,875 %;
- nel 2020: il 3 %;
- dal 2021 al 2023: il 2 %.

3. Nel calcolare l'importo del prefinanziamento iniziale di cui al paragrafo 1, l'ammontare del contributo per l'intero periodo di programmazione esclude gli importi della riserva di efficacia dell'attuazione inizialmente attribuiti al programma operativo.

Nel calcolare l'importo del prefinanziamento annuale di cui al paragrafo 2, fino al 2020 incluso, l'ammontare del contributo per l'intero periodo di programmazione esclude gli importi della riserva di efficacia dell'attuazione inizialmente attribuiti al programma operativo.

Art. 135. Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento

1. L'autorità di certificazione trasmette regolarmente, a norma dell'articolo 131, paragrafo 1, una domanda di pagamento intermedio concernente gli importi contabilizzati nel periodo contabile nel sistema contabile di tale autorità. L'autorità di certificazione può tuttavia includere, ove lo ritenga necessario, tali importi nelle domande di pagamento presentate nei successivi periodi contabili.

2. L'autorità di certificazione trasmette la domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile.

3. La prima domanda di pagamento intermedio non può essere presentata prima della notifica alla Commissione della designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione a norma dell'articolo 124.

4. Non sono effettuati pagamenti intermedi per un programma operativo salvo se la relazione di attuazione annuale è stata inviata alla Commissione conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

5. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro 60 giorni dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento.

Art. 136. Disimpegno

1. La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo in un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario

successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell'articolo 131, una domanda di pagamento redatta a norma dell'articolo 135.

2. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 1, entro il termine stabilito all'articolo 141, paragrafo 1.

Capo II

Preparazione, esame e accettazione dei conti, chiusura dei programmi operativi e sospensione dei pagamenti

Sezione I

Preparazione, esame e accettazione dei conti

Art. 137. Preparazione dei conti

1. I conti di cui all'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), e articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario sono presentati alla Commissione per ciascun programma operativo. I conti coprono il periodo contabile e indicano, a livello di ciascuna priorità e, se del caso, per ogni fondo e categoria di regioni:

- a) l'importo totale di spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell'articolo 131 e dell'articolo 135, paragrafo 2, entro il 31 luglio successivo alla fine del periodo contabile, l'importo totale della spesa pubblica corrispondente sostenuta per l'esecuzione delle operazioni e l'importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'articolo 132, paragrafo 1;
- b) gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 e gli importi non recuperabili;
- c) gli importi dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, e gli anticipi dell'aiuto di Stato di cui all'articolo 131, paragrafo 4;
- d) per ciascuna priorità, un raffronto tra le spese dichiarate ai sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento, accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze.

2. Qualora le spese previamente incluse in una domanda di pagamento intermedio per il periodo contabile siano escluse da uno Stato membro a causa di una valutazione in corso della legittimità e della regolarità di tali spese, parte o tutte le spese in seguito ritenute legittime e regolari possono essere incluse in una domanda di pagamento intermedio relativa a un successivo periodo contabile.

3. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello dei conti di cui al presente

articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Art. 138. Presentazione di informazioni

Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, gli Stati membri trasmettono entro il termine stabilito all'articolo 63, paragrafo 5, e articolo 63, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento finanziario, i documenti di cui a detto articolo, vale a dire:

- a) i conti di cui all'articolo 137, paragrafo 1, del presente regolamento per il precedente periodo contabile;
- b) la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di sintesi di cui all'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente regolamento per il precedente periodo contabile;
- c) il parere di audit e la relazione di controllo di cui all'articolo 127, paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b), del presente regolamento per il precedente periodo contabile.

Art. 139. Esame e accettazione dei conti

1. La Commissione procede a un esame dei documenti presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 138. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie per consentire alla Commissione di accertare la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti entro il termine fissato all'articolo 84.

2. La Commissione accetta i conti ove sia in grado di accertarne la completezza, l'accuratezza e la veridicità. La Commissione raggiunge tale conclusione ove l'autorità di audit abbia fornito un parere di audit non qualificato riguardante la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti, a meno che la Commissione non disponga di prove specifiche che dimostrino l'inaffidabilità del parere di audit sui conti.

3. La Commissione comunica allo Stato membro se può accettare i conti entro il termine stabilito all'articolo 84, paragrafo 1.

4. Se per motivi addebitabili allo Stato membro non è in grado di accettare i conti entro il termine di cui all'articolo 84, paragrafo 1, la Commissione comunica agli Stati membri le ragioni specifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le azioni che devono essere avviate e i termini per il loro completamento. Al termine del periodo previsto per il completamento di dette azioni, la Commissione comunica allo Stato membro se è in grado di accettare i conti.

5. Ai fini dell'accettazione dei conti da parte della Commissione non si tiene conto di questioni connesse alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti riguardanti le spese contabilizzate. La procedura di esame e accettazione dei conti non interrompe il trattamento delle domande di pagamento intermedio e non determina la sospensione dei pagamenti, fatti salvi gli articoli 83 e 142.

6. Sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro. La Commissione tiene conto di quanto segue:

- a) gli importi contabilizzati di cui all'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), ai quali deve applicarsi il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità;
- b) l'ammontare totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile costituiti da:
 - i) l'importo dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 1, e dell'articolo 24; e
 - ii) l'importo del prefinanziamento annuale versato ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 2.

7. A seguito del calcolo effettuato a norma del paragrafo 6, la Commissione effettua la liquidazione del rispettivo prefinanziamento annuale e versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto entro 30 giorni dall'accettazione dei conti. Qualora esista un importo recuperabile dallo Stato membro, tale importo è soggetto a un ordine di recupero emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione degli importi dovuti allo Stato membro nell'ambito di pagamenti successivi al medesimo programma operativo. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi e del FEAMP al programma operativo. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all'articolo 177, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

In deroga al primo comma, la Commissione non emette un ordine di recupero degli importi recuperabili dallo Stato membro per i conti presentati nel 2020. Gli importi non recuperati sono utilizzati per accelerare gli investimenti relativi all'epidemia di COVID-19 e ammissibili ai sensi del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo.

Gli importi non recuperati sono liquidati o recuperati alla chiusura.

8. Qualora, previa applicazione della procedura di cui al paragrafo 4, non sia in grado di accettare i conti, la Commissione stabilisce, sulla base delle informazioni disponibili e a norma del paragrafo 6, l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per il periodo contabile e ne informa lo Stato membro. Se lo Stato membro notifica il suo accordo alla Commissione entro due mesi dalla trasmissione dell'informazione da parte della Commissione, si applica il paragrafo 7. In assenza di tale accordo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per l'esercizio contabile. Tale decisione non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi e del FEAMP al programma operativo. Sulla base di tale decisione, la Commissione applica gli adeguamenti dei pagamenti allo Stato membro conformemente al paragrafo 7.

9. L'accettazione dei conti da parte della Commissione o una decisione da parte della Commissione a norma del paragrafo 8 del presente articolo, lascia impregiudicata l'applicazione delle rettifiche a norma degli articoli 144 e 145.

10. Gli Stati membri possono sostituire gli importi irregolari individuati dopo la presentazione dei conti effettuando gli adeguamenti corrispondenti nei conti relativi al periodo contabile in cui è individuata l'irregolarità, fatti salvi gli articoli 144 e 145.

Art. 140. Disponibilità dei documenti

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi e dal FEAMP per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1 000 000 EUR siano resi

disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui al primo comma, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

Un'autorità di gestione può decidere di applicare alle operazioni con spese ammissibili per un totale inferiore a 1 000 000 EUR la norma di cui al secondo comma.

Il periodo di tempo di cui al primo o al secondo comma è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

2. L'autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui al paragrafo 1.

3. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Se i documenti sono conservati su supporti per i dati comunemente accettati in conformità della procedura di cui al paragrafo 5, gli originali non sono necessari.

4. I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

5. La procedura per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale è stabilita dalle autorità nazionali e garantisce che le versioni conservate rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

6. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati, che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

Sezione II

Chiusura di programmi operativi

Art. 141. Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale

1. Oltre ai documenti di cui all'articolo 138, per il periodo contabile dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 gli Stati membri presentano la relazione di attuazione finale del programma operativo o l'ultima relazione di attuazione annuale del programma operativo sostenuto dal FEAMP.

2. Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di accettazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione di attuazione finale, se successiva.

Sezione III

Sospensione dei pagamenti

Art. 142. Sospensione dei pagamenti

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di priorità o di programmi operativi qualora si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) vi siano gravi carenze nel funzionamento effettivo del sistema di gestione e controllo del programma operativo, che hanno messo a rischio il contributo dell'Unione al programma operativo e per le quali non sono state adottate misure correttive;
- b) le spese figuranti in una domanda di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata;
- c) lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 83;
- d) sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati su indicatori comuni e specifici;
- e) non siano portate a termine azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante secondo le condizioni fissate all'articolo 19;
- f) dalla verifica di efficacia dell'attuazione emerga relativamente a una priorità che vi sia stata una grave carenza nel conseguire i target intermedi relativi agli indicatori finanziari e di output e alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione secondo le condizioni fissate all'articolo 22.

Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere basi specifiche per la sospensione dei pagamenti connessi alla non conformità con le norme applicabili nel quadro della politica comune della pesca, che sono proporzionate per quanto riguarda la natura, la gravità, la durata e la reiterazione della non conformità.

2. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.

3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi se lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

Capo III

Rettifiche finanziarie

Sezione I

Rettifiche finanziarie effettuate dagli stati membri

Art. 143. Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

1. Spetta in primo luogo agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un'irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

2. Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione o programma operativo. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i fondi o per il FEAMP e apporta una rettifica proporzionale. Le rettifiche finanziarie sono inserite nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.

3. Il contributo dei fondi o del FEAMP soppresso a norma del paragrafo 2 può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma operativo in questione, fatto salvo il paragrafo 4.

4. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere reimpiegato per operazioni oggetto di rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità sistemica, per operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.

5. Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri legate al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.

Sezione II

Rettifiche finanziarie effettuate dalla commissione

Art. 144. Criteri per le rettifiche finanziarie

1. La Commissione procede a rettifiche finanziarie mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo a norma dell'articolo 85, qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:

- a) vi è una grave carenza nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo, tale da compromettere il contributo dell'Unione già versato al programma operativo;

- b) lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono a norma dell'articolo 143 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;
- c) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione basa le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità individuate, valutando se si tratta di un'irregolarità sistemica. Se non è possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare addebitato ai fondi o al FEAMP, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione.

2. Nel decidere una rettifica ai sensi del paragrafo 1, la Commissione si attiene al principio di proporzionalità e tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché della portata e delle implicazioni finanziarie delle carenze dei sistemi di gestione e controllo riscontrate nel programma operativo.

3. Ove si basi su relazioni di revisori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae le proprie conclusioni circa le conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, le notifiche inviate a norma dell'articolo 122, paragrafo 3, e le eventuali risposte dello Stato membro.

4. In conformità dell'articolo 22, paragrafo 7, qualora la Commissione, sulla base dell'esame della relazione di attuazione finale del programma operativo per i fondi o dell'ultima relazione di attuazione annuale per il FEAMP, riscontri una grave carenza nel raggiungimento dei target finali stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, può applicare rettifiche finanziarie rispetto alle priorità interessate, mediante atti di esecuzione.

5. Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi a norma dell'articolo 95 la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tali obblighi, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei fondi o del FEAMP a favore dello Stato membro interessato.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate relative ai criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, tra cui le principali fattispecie di tali carenze, i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate.

7. Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere basi specifiche per le correzioni finanziarie della Commissione connesse alla non conformità con le norme applicabili nel quadro della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate per quanto riguarda la natura, la gravità, la durata e la reiterazione della non conformità.

Art. 145. Procedura

1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le conclusioni provvisorie del suo esame e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.

2. Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data la possibilità allo Stato membro di dimostrare, attraverso un

esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare l'ambito dell'esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato a un periodo ulteriore di due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo

3. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, in modo che tutte le informazioni e osservazioni pertinenti siano a disposizione della Commissione ai fini delle conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.

5. In caso di accordo e fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi interessati e il FEAMP conformemente all'articolo 143, paragrafo 3.

6. Per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l'audizione trasmessa dalla Commissione.

7. Se nell'espletamento delle sue prerogative di cui all'articolo 75 la Commissione o la Corte dei conti europea rilevano irregolarità che dimostrino una carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno dei fondi o del FEAMP al programma operativo.

Il primo comma non si applica in caso di carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo che, prima della data di accertamento da parte della Commissione o della Corte dei conti europea:

- a) siano state individuate nella dichiarazione di gestione, nella relazione annuale di controllo o nel parere di audit presentati alla Commissione a norma dell'articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario o in altre relazioni di audit dell'autorità di audit presentate alla Commissione e siano state oggetto di interventi appropriati; oppure
- b) siano state oggetto di misure correttive appropriate dello Stato membro.

La valutazione delle gravi carenze nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo è basata sul diritto applicabile al momento della presentazione delle dichiarazioni di gestione, delle relazioni annuali di controllo e dei pareri di audit pertinenti.

Nel contesto della decisione su una rettifica finanziaria la Commissione:

- a) rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione;
- b) ai fini dell'applicazione di una rettifica su base forfettaria o per estrapolazione, esclude le spese irregolari precedentemente rilevate dallo Stato membro che sono state oggetto di adeguamento dei conti conformemente all'articolo 139,

paragrafo 10, e le spese oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità a norma dell'articolo 137, paragrafo 2;

- c) tiene conto delle rettifiche su base forfettaria o per estrapolazione applicate alle spese dallo Stato membro per altre carenze gravi rilevate dallo Stato membro al momento di determinare il rischio residuo per il bilancio dell'Unione.

8. Le norme specifiche per il FEAMP possono fissare norme supplementari di procedura per le rettifiche finanziarie di cui all'articolo 144, paragrafo 7.

Art. 146. Obblighi degli Stati membri

Una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 143, paragrafo 2, del presente regolamento e di recuperare gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio³².

Art. 147. Rimborso

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 98 del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine.

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

Titolo III

Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

Art. 148. Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

1. Le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile non supera 400 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, 300 000 EUR per l'FSE o 200 000 EUR per il FEAMP non sono soggette a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci relativi all'esercizio in cui l'operazione è completata. Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per esercizio da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci relativi all'esercizio in cui l'operazione è completata. Le operazioni non sono soggette a un audit da parte della

³² Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno, se è già stato svolto un audit durante quello stesso anno da parte della Corte dei conti europea, a condizione che i risultati dei lavori di audit eseguiti dalla Corte dei conti europea per tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.

In deroga al primo comma, le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è compresa tra 200 000 EUR e 400 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, tra 150 000 EUR e 300 000 EUR per l'FSE e tra 100 000 EUR e 200 000 EUR per il FEAMP possono essere soggette a più di un audit se l'autorità di audit, sulla base del suo giudizio professionale, ritiene che non è possibile emettere/redigere un parere di audit basandosi sui metodi di campionamento statistico o non statistico di cui all'articolo 127, paragrafo 1, senza effettuare più di un audit della rispettiva operazione.

2. Riguardo ai programmi operativi per i quali il parere di audit più recente non segnala l'esistenza di carenze significative, la Commissione può concordare con l'autorità di audit nel successivo incontro di cui all'articolo 128, paragrafo 3, che il livello di audit richiesto può essere ridotto in misura proporzionale al rischio individuato. In tal caso, la Commissione svolge audit sul posto per proprio conto solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze nel sistema di gestione e controllo che incidono sulle spese dichiarate alla Commissione in un periodo contabile i cui bilanci sono stati oggetto di una decisione di accettazione da parte della Commissione.

3. Riguardo ai programmi operativi per i quali la Commissione conclude che il parere dell'autorità di audit è affidabile, può concordare con la stessa di limitare gli audit sul posto della Commissione alla verifica dell'operato dell'autorità di audit, a meno che vi siano prove che facciano presumere carenze nell'operato dell'autorità di audit per un periodo contabile i cui bilanci sono stati accettati dalla Commissione.

4. In deroga al paragrafo 1, l'autorità di audit e la Commissione possono effettuare audit relativi alle operazioni qualora da una valutazione del rischio o da un audit effettuato dalla Corte dei conti europea emerga un rischio specifico di irregolarità o di frode, qualora vi siano prove che facciano presumere gravi carenze nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo interessato e durante il periodo di cui all'articolo 140, paragrafo 1. La Commissione può, al fine di valutare il lavoro di un'autorità di audit, esaminare la pista di controllo dell'autorità di audit o partecipare ai controlli sul posto dell'autorità di audit e può, ove necessario, conformemente agli standard internazionalmente riconosciuti, allo scopo di ottenere garanzie in merito all'efficace funzionamento dell'autorità di audit, effettuare audit relativi alle operazioni.

Parte V

Delega di potere, disposizioni di attuazione, transitorie e finali

Capo I

Delega di potere e disposizioni di attuazione

Art. 149. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 39 bis, paragrafo 7, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, all'articolo 63, paragrafo 4, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 67, paragrafo 5 bis, all'articolo 68, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, è conferito alla Commissione a decorrere dal 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.

3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 39 bis, paragrafo 7, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, all'articolo 63, paragrafo 4, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 67, paragrafo 5 bis, all'articolo 68, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3 bis. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 39 bis, paragrafo 7, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, all'articolo 63, paragrafo 4, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 67, paragrafo 5 bis, all'articolo 68, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, entra in vigore solo se nessuna obiezione è stata espressa dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Art. 150. Procedura di comitato

1. Nell'applicazione del presente regolamento, del regolamento FESR, del regolamento CTE, del regolamento FSE e del regolamento FC, la Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Quando il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione in relazione ai poteri di esecuzione di cui all'articolo 8, terzo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma, all'articolo 38, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 38, paragrafo 10, all'articolo 39, paragrafo 4, secondo comma, all'articolo 46, paragrafo 3, all'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 115, paragrafo 4 e all'articolo 125, paragrafo 8, secondo comma, e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Capo II

Disposizioni transitorie e finali

Art. 151. Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 a norma dell'articolo 177 TFUE.

Art. 152. Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica né il proseguimento né la modifica, compresa la soppressione totale o parziale dell'assistenza approvata dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013. Tale regolamento o altra normativa applicabile continuano quindi ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tale assistenza o operazioni fino alla loro chiusura. Ai fini del presente paragrafo l'assistenza copre i programmi operativi ed i grandi progetti.

2. Le domande di assistenza presentate o approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 restano valide.

3. Qualora uno Stato membro si avvalga dell'opzione di cui all'articolo 123, paragrafo 3, può presentare una richiesta alla Commissione affinché l'autorità di gestione svolga le funzioni dell'autorità di certificazione in deroga all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 per i programmi operativi corrispondenti attuati a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006. La richiesta è corredata di una valutazione effettuata dall'autorità di audit. Qualora la Commissione accerti, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'autorità di audit, nonché dei propri audit, che i sistemi di gestione e controllo di tali programmi operativi funzionano in modo efficiente e che il loro funzionamento non sarà pregiudicato dall'autorità di gestione che svolge le

funzioni dell'autorità di certificazione, informa lo Stato membro del suo assenso entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta.

4. In deroga all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, il massimale per l'importo totale cumulativo del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi effettuati è pari al 100 % del contributo dei fondi ai programmi operativi per gli obiettivi di convergenza, competitività regionale e occupazione in Grecia.

5. In deroga all'articolo 53, paragrafo 2, e all'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 e ferme restando le decisioni della Commissione che fissano il tasso e l'importo massimi del contributo dei fondi per ciascun programma operativo greco e per ciascun asse prioritario, i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale si calcolano applicando un tasso di cofinanziamento massimo del 100 % alle spese ammissibili indicate per i programmi operativi greci per gli obiettivi di convergenza, competitività regionale e occupazione nell'ambito di ciascun asse prioritario in ciascuna dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione. L'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 non si applica ai programmi operativi in Grecia.

6. La Grecia istituisce un meccanismo per garantire che gli importi supplementari resi disponibili a seguito delle misure di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo siano utilizzati esclusivamente per i pagamenti a favore di beneficiari e per operazioni a titolo dei suoi programmi operativi.

La Grecia presenta alla Commissione una relazione sull'applicazione dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo entro la fine del 2016 e fa il punto sull'argomento anche nella relazione finale di attuazione da presentare a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

7. L'autorità di gestione, o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, può decidere di non applicare l'articolo 67, paragrafo 2 bis, per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dal 2 agosto 2018.

Se l'autorità di gestione, o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, ritiene che l'articolo 67, paragrafo 2 bis, comporti un onere amministrativo sproporzionato, può decidere di prorogare il periodo transitorio di cui al primo comma del presente paragrafo per il periodo che considera adeguato. L'autorità, o il comitato, notifica tale decisione alla Commissione prima della scadenza del periodo transitorio iniziale.

Il primo e il secondo comma non si applicano alle sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile sostenute dall'FSE per le quali il sostegno pubblico non supera 50 000 EUR.

Art. 153. Abrogazione

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 152, il regolamento (CE) n. 1083/2006 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2014.

2. I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XIV.

Art. 154. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli da 20 a 24, l'articolo 29, paragrafo 3, l'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), gli articoli 58, 60, da 76 a 92, 118, 120, 121 e gli articoli da 129 a 147 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

L'articolo 39, paragrafo 2, settimo comma, seconda frase, e l'articolo 76, quinto comma, si applicano a decorrere dalla data in cui entra in vigore la modifica del regolamento finanziario relativa al disimpegno di stanziamenti.

Gli articoli 92 bis e 92 ter non si applicano al Regno Unito o nel Regno Unito. I riferimenti agli Stati membri contenuti in tali disposizioni non si intendono fatti al Regno Unito.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

QUADRO STRATEGICO COMUNE

1. INTRODUZIONE

Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equo e sostenibile dell'Unione e di massimizzare il contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché la missione specifica di ciascun fondo SIE, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, è necessario garantire che gli impegni politici assunti nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva siano sostenuti da investimenti tramite i fondi SIE e da altri strumenti dell'Unione. Pertanto, il quadro strategico comune (QSC), a norma dell'articolo 10 e in linea con le priorità e gli obiettivi definiti nei regolamenti specifici di ciascun fondo, fornisce orientamenti strategici al fine di conseguire un approccio di sviluppo integrato utilizzando i fondi SIE in coordinamento con altri strumenti e politiche dell'Unione, in linea con gli obiettivi strategici e con gli obiettivi principali della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e, ove appropriato, con le iniziative faro, tenendo conto delle principali sfide a territoriali e degli specifici contesti nazionali, regionali e locali.

2. CONTRIBUTO DEI FONDI SIE ALLA STRATEGIA DELL'UNIONE PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA E COERENZA CON LA GOVERNANCE ECONOMICA DELL'UNIONE

1. Per sostenere un orientamento efficace verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva negli accordi di partenariato e nei programmi, il presente regolamento individua undici obiettivi tematici, definiti all'articolo 9, primo comma, corrispondenti alle priorità della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che riceveranno il sostegno dei fondi SIE.
2. In linea con tali obiettivi tematici stabiliti all'articolo 9, primo comma, gli Stati membri, al fine di assicurare la massa critica necessaria a generare crescita e occupazione, concentrano il sostegno conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e alle norme specifiche per ciascun fondo sulla concentrazione tematica e garantiscono l'efficacia della spesa. Gli Stati membri prestano particolare attenzione ad attribuire priorità a una spesa favorevole alla crescita, compresa la spesa per l'istruzione, la ricerca, l'innovazione e l'efficienza energetica e la spesa per

agevolare l'accesso delle PMI ai finanziamenti e per garantire la sostenibilità ambientale, la gestione delle risorse naturali e l'azione per il clima, nonché per modernizzare la pubblica amministrazione. Essi prevedono altresì di mantenere o rafforzare la copertura e l'efficacia dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del mercato del lavoro al fine di contrastare la disoccupazione, con un'attenzione particolare a quella giovanile, affrontare le conseguenze sociali della crisi e promuovere l'inclusione sociale.

3. Al fine di assicurare la coerenza con le priorità stabilite nell'ambito del semestre europeo, nel predisporre gli accordi di partenariato, gli Stati membri pianificano l'uso dei fondi SIE tenendo conto dei programmi nazionali di riforma e, se del caso, delle raccomandazioni pertinenti più recenti specifiche per ciascun paese adottate in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE nonché delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, secondo i rispettivi ruoli e obblighi. Gli Stati membri, se necessario, tengono inoltre conto delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio formulate sulla base del patto di stabilità e crescita e dei programmi di aggiustamento economico.
4. Al fine di determinare il modo in cui i fondi SIE possono contribuire più efficacemente alla strategia Europa dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e per tenere conto degli obiettivi del trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, gli Stati membri scelgono gli obiettivi tematici per l'uso pianificato dei fondi SIE nell'ambito degli appropriati contesti nazionali, regionali e locali.

3. APPROCCIO INTEGRATO E DISPOSIZIONI PER L'USO DEI FONDI SIE

3.1 Introduzione

1. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), l'accordo di partenariato indica un approccio integrato allo sviluppo territoriale. Gli Stati membri garantiscono che la selezione degli obiettivi tematici, degli investimenti e delle priorità dell'Unione tenga conto delle esigenze di sviluppo e delle sfide territoriali in modo integrato, in linea con l'analisi delineata nella sezione 6.4. Gli Stati membri cercano di sfruttare al massimo le possibilità di assicurare un'erogazione coordinata e integrata dei fondi SIE.
2. Gli Stati membri e, se del caso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, le regioni garantiscono che gli interventi finanziati attraverso i fondi SIE siano complementari e attuati in un modo coordinato nell'ottica di creare sinergie, al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi a carico degli organismi di gestione e dei beneficiari conformemente agli articoli 4, 15 e 27.

3.2 Coordinamento e complementarità

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione responsabili dell'attuazione dei fondi SIE collaborano strettamente alla preparazione, all'attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione dell'accordo di partenariato e dei programmi. In particolare, assicurano che siano realizzate le seguenti azioni:

- a) individuazione dei settori di intervento in cui i fondi SIE possono essere combinati in modo complementare per raggiungere gli obiettivi tematici di cui al presente regolamento;
- b) garanzia, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'esistenza di disposizioni per l'efficace coordinamento dei fondi SIE, al fine di accrescere l'impatto e l'efficacia dei fondi anche, se del caso, attraverso l'uso di programmi multifondo per i fondi;
- c) promozione del coinvolgimento delle autorità di gestione responsabili di altri fondi SIE e dei ministeri competenti nello sviluppo dei regimi di sostegno, per assicurare il coordinamento ed evitare sovrapposizioni;
- d) istituzione, se necessario, di comitati di controllo congiunti per i programmi di attuazione dei fondi SIE e sviluppo di altri sistemi di gestione e controllo comuni per facilitare il coordinamento tra le autorità responsabili dell'attuazione dei fondi SIE;
- e) utilizzo delle soluzioni di e-governance comuni disponibili, che possano assistere i richiedenti e i beneficiari, e utilizzo più ampio possibile di "sportelli unici" di consulenza, anche sulle opportunità di sostegno disponibili attraverso ciascuno dei fondi SIE;
- f) creazione di meccanismi di coordinamento delle attività di cooperazione finanziate dal FESR e dal FSE con gli investimenti finanziati dai programmi dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
- g) promozione di approcci comuni tra i fondi SIE in merito agli orientamenti concernenti lo sviluppo delle operazioni, gli inviti a presentare proposte e le procedure di selezione o altri meccanismi volti a facilitare l'accesso ai fondi per i progetti integrati;
- h) promozione della cooperazione tra le autorità di gestione di diversi fondi SIE in materia di sorveglianza, valutazione, gestione e controllo, nonché audit.

3.3 Promozione di approcci integrati

1. Gli Stati membri, se del caso, combinano i fondi SIE in pacchetti integrati a livello locale, regionale o nazionale, pensati specificamente per affrontare sfide territoriali specifiche, al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi definiti nell'accordo di partenariato e nei programmi. A tal fine si possono utilizzare ITT, operazioni integrate, piani d'azione comuni e lo sviluppo locale di tipo partecipativo.
2. Ai sensi dell'articolo 36, per conseguire un uso integrato degli obiettivi tematici, possono essere combinati nell'ambito di un ITI i finanziamenti di diversi assi prioritari o programmi operativi sostenuti dal FES, FESR o dal Fondo di coesione. Le azioni sostenute nell'ambito di un ITI possono essere integrate con un sostegno finanziario dai programmi a titolo, rispettivamente, del FEASR o del FEAMP.
3. Conformemente alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo, per aumentare l'impatto e l'efficacia di un approccio integrato coerente dal punto di vista tematico, un asse prioritario può riguardare più di una categoria

di regioni, combinare una o più priorità di investimento complementari del FESR, Fondo di coesione e FSE in un unico obiettivo tematico e, in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento di diversi obiettivi tematici al fine di massimizzare il loro contributo a tale asse prioritario.

4. Gli Stati membri promuovono, conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico e all'articolo 32, lo sviluppo di approcci locali e subregionali. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è attuato nel contesto di un approccio strategico per garantire che la definizione delle esigenze locali "dal basso" tenga conto delle priorità definite a un livello più alto. Gli Stati membri definiscono dunque l'approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo nel FEASR e, se del caso, nel FESR, nel FSE o nel FEAMP ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, e indicare negli accordi di partenariato le principali sfide da affrontare in questo modo, i principali obiettivi e le priorità dello sviluppo locale di tipo partecipativo, i tipi di territori da coprire, il ruolo specifico da attribuire ai gruppi di azione locale nell'attuazione delle strategie, il ruolo previsto per il FEASR e, ove appropriato, per il FESR, il FSE o il FEAMP nell'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo in diversi tipi di territori, come le zone rurali, urbane e costiere, e i relativi meccanismi di coordinamento.

4. COORDINAMENTO E SINERGIE TRA I FONDI SIE E ALTRE POLITICHE E ALTRI STRUMENTI DELL'UNIONE

Il coordinamento tra gli Stati membri quale previsto dalla presente sezione si applica nella misura in cui uno Stato membro intende avvalersi del sostegno dei fondi SIE e di altri strumenti dell'Unione nel settore strategico pertinente. I programmi dell'Unione citati nella presente sezione non costituiscono un elenco esaustivo.

4.1 Introduzione

1. Gli Stati membri e la Commissione tengono conto, secondo le rispettive responsabilità, dell'impatto delle politiche dell'Unione a livello nazionale e regionale e sulla coesione sociale, economica, e territoriale, al fine di favorire le sinergie e un coordinamento efficace e individuare e promuovere gli strumenti più idonei per utilizzare i fondi dell'Unione a sostegno degli investimenti locali, regionali e nazionali. Gli Stati membri garantiscono inoltre la complementarità tra le politiche e gli strumenti dell'Unione e gli interventi nazionali, regionali e locali.
2. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono, a norma dell'articolo 46 e secondo le rispettive responsabilità, il coordinamento tra i fondi SIE e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione a unionale e nazionale. Essi adottano le misure opportune per garantire la coerenza nelle fasi di programmazione e attuazione tra gli interventi finanziati dai fondi SIE e gli obiettivi di altre politiche dell'Unione. A tal fine essi cercano di tenere conto dei seguenti aspetti:
 - a) rafforzare le complementarità e le sinergie tra i diversi strumenti dell'Unione a livello unionale, nazionale e regionale, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;
 - b) ottimizzare le strutture esistenti e, ove necessario, crearne di nuove che facilitino l'identificazione strategica delle priorità per i diversi strumenti e le diverse strutture di coordinamento a livello unionale e nazionale, evitino la

duplicazione degli sforzi e identifichino le aree in cui è necessario un supporto finanziario supplementare;

- c) sfruttare le possibilità di combinare strumenti diversi per sostenere singole operazioni e lavorare in stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione a livello unionale e nazionale, al fine di offrire ai beneficiari opportunità coerenti e semplificate di finanziamento.

4.2 Coordinamento con la politica agricola comune e la politica comune della pesca

1. Il FEASR è parte integrante della politica agricola comune e integra le misure previste dal Fondo europeo agricolo di garanzia, che fornisce un sostegno diretto agli agricoltori e sostiene le misure di mercato. Gli Stati membri gestiscono quindi tali interventi insieme per massimizzare le sinergie e il valore aggiunto del sostegno dell'Unione.
2. Il FEAMP mira a raggiungere gli obiettivi della politica comune della pesca riformata e della politica marittima integrata. Gli Stati membri utilizzano quindi il FEAMP a sostegno degli sforzi volti a migliorare la raccolta dei dati e a rafforzare i controlli, e garantire la ricerca di sinergie anche a sostegno delle priorità della politica marittima integrata, come la ricerca marina, la pianificazione dello spazio marittimo, la gestione integrata delle zone costiere, la sorveglianza marittima integrata, la protezione dell'ambiente marino e della biodiversità e l'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle zone costiere.

4.3 L'iniziativa Orizzonte 2020 e altri programmi dell'Unione nei settori della ricerca e dell'innovazione gestiti a livello centrale

1. Gli Stati membri e la Commissione prestano la dovuta attenzione a rafforzare il coordinamento, le sinergie e la complementarità tra i fondi SIE e Orizzonte 2020, il programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME) in conformità del regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³³ e gli altri pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione gestiti a livello centrale, e al contempo delimitano chiaramente le aree di intervento.
2. Gli Stati membri sviluppano strategie nazionali e/o regionali per una "specializzazione intelligente", in linea con il programma di riforma nazionale, se del caso. Tali strategie possono assumere la forma ovvero essere incluse in un quadro strategico di ricerca e innovazione nazionale o regionale per una "specializzazione intelligente". Le strategie di "specializzazione intelligente" sono sviluppate coinvolgendo le autorità di gestione nazionali o regionali e le parti interessate, come le università e altri istituti di istruzione superiore, l'industria e le

³³ Regolamento (UE) n. 1287/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME) per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1639/2006/CE (Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale).

parti sociali, in un processo di scoperta imprenditoriale. Le autorità direttamente interessate da Orizzonte 2020 sono strettamente associate a questo processo. Le strategie di “specializzazione intelligente” comprendono:

- a) le “azioni a monte” per preparare gli attori regionali della R&I a partecipare a Orizzonte 2020 (“scala verso l’eccellenza”) sono elaborate, se del caso, mediante lo sviluppo delle capacità. La comunicazione e la cooperazione tra i punti di contatto nazionali di Orizzonte 2020 e le autorità di gestione dei fondi SIE sono rafforzate;
 - b) le “azioni a valle” forniscono i mezzi per sfruttare e diffondere nel mercato i risultati della R&I, ottenuti nel quadro di Orizzonte 2020 e dei programmi precedenti, con particolare attenzione alla creazione di un ambiente imprenditoriale e industriale favorevole all’innovazione anche per le PMI e in linea con le priorità individuate per i territori nella pertinente strategia di specializzazione intelligente.
3. Gli Stati membri sfruttano appieno le disposizioni del presente regolamento che consentono di combinare i fondi SIE con le risorse di Orizzonte 2020 nei programmi pertinenti utilizzati per attuare parti delle strategie di cui al punto 2. È necessario fornire un sostegno congiunto alle autorità nazionali e regionali per lo sviluppo e l’attuazione di tali strategie, per individuare le opportunità di finanziamento congiunto delle infrastrutture di R&I di interesse europeo, promuovere la collaborazione internazionale, fornire sostegno metodologico attraverso le verifiche inter pares, favorire lo scambio di buone prassi e la formazione nelle diverse regioni.
4. Allo scopo di liberare le loro potenzialità di eccellenza nel campo della ricerca e dell’innovazione, in modo complementare e sinergico con Orizzonte 2020, in particolare attraverso finanziamenti congiunti, gli Stati membri e, se del caso, a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, le regioni tengono in considerazione ulteriori misure. Tali misure consistono nel:
- a) creare collegamenti tra istituzioni di ricerca di eccellenza e Stati membri e regioni meno sviluppati in materia di ricerca, sviluppo e innovazione al fine di istituire centri di eccellenza nuovi o aggiornare quelli esistenti nelle regioni meno sviluppate nonché negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;
 - b) creare collegamenti con le regioni meno sviluppate nonché meno efficienti negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione tra i cluster innovativi di riconosciuta eccellenza;
 - c) istituire “cattedre SER” per attirare accademici di alto livello, in particolare nelle regioni meno sviluppate nonché negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;
 - d) favorire l’accesso alle reti internazionali dei ricercatori e degli innovatori che non sono adeguatamente coinvolti nello Spazio europeo della ricerca (SER) o provenienti dalle regioni meno sviluppate o da Stati membri e regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;
 - e) contribuire nel modo opportuno ai partenariati europei per l’innovazione;

- f) preparare le istituzioni nazionali e/o i cluster di eccellenza alla partecipazione alle comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT); e
- g) partecipare in qualità di paese ospitante a programmi internazionali di elevata qualità per la mobilità dei ricercatori con il cofinanziamento delle "azioni Marie Skłodowska-Curie".

Gli Stati membri si impegnano, ove opportuno e a norma dell'articolo 70, a fare uso della flessibilità per sostenere operazioni al di fuori dell'area interessata dal programma, con un livello di investimento sufficiente a conseguire una massa critica, al fine di attuare le misure di cui al primo comma nel modo più efficace possibile.

4.4 Finanziamento di progetti dimostrativi nel quadro della Riserva per i nuovi entranti (NER 300)³⁴

Gli Stati membri assicurano che il finanziamento dai fondi SIE sia coordinato con il sostegno dal programma NER 300, che utilizza i proventi della vendita all'asta di 300 milioni di quote riservate, nel quadro della riserva per i nuovi entranti del sistema europeo di scambio delle quote di emissione.

4.5 Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)³⁵ e l'acquis in materia di ambiente

1. Gli Stati membri e la Commissione, attraverso un accresciuto orientamento tematico nei programmi e l'applicazione del principio dello sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 8, cercano di sfruttare le sinergie con gli strumenti (finanziari e no) delle politiche dell'Unione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, tutela ambientale ed efficienza delle risorse.
2. Gli Stati membri promuovono e, se del caso, a norma dell'articolo 4, garantiscono la complementarità e il coordinamento con il programma LIFE, in particolare con i progetti integrati nei settori della natura, della biodiversità, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Tale coordinamento si realizza attraverso misure quali la promozione del finanziamento mediante i fondi SIE di attività che completino i progetti integrati nell'ambito di LIFE, nonché la promozione dell'uso di soluzioni, metodi e approcci convalidati nell'ambito di LIFE, compresi, tra l'altro, investimenti in infrastrutture verdi, efficienza energetica, ecoinnovazione, soluzioni basate sull'ecosistema, e l'adozione delle relative tecnologie innovative.
3. I piani, i programmi o le strategie settoriali pertinenti (compreso il quadro d'azione prioritaria, il piano di gestione del bacino idrografico, il piano di gestione

³⁴ Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO₂ in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).

³⁵ Regolamento (UE) n. 1293/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (Cfr. pag. 185 della presente Gazzetta ufficiale).

dei rifiuti, la strategia di mitigazione o di adattamento) possono servire da quadro di coordinamento, qualora sia previsto il sostegno nei settori interessati.

4.6 ERASMUS+³⁶

1. Gli Stati membri cercano di utilizzare i fondi SIE per integrare gli strumenti e i metodi sviluppati e testati con successo nell'ambito del programma Erasmus+ allo scopo di massimizzare l'impatto sociale ed economico dell'investimento sulle persone e, tra l'altro, dare impulso alle iniziative per i giovani e alle azioni dei cittadini.
2. Gli Stati membri promuovono e garantiscono, a norma dell'articolo 4, un coordinamento efficace tra i fondi SIE e Erasmus+ a livello nazionale operando una chiara distinzione tra i tipi di investimenti e le categorie di destinatari. Gli Stati membri perseguono la complementarità per quanto riguarda il finanziamento di azioni di mobilità.
3. Il coordinamento va realizzato mediante lo sviluppo di meccanismi di cooperazione opportuni tra le autorità di gestione e le agenzie nazionali istituite nell'ambito del programma Erasmus+, favorendo in tal modo una comunicazione trasparente e accessibile nei confronti dei cittadini a livello dell'Unione, nazionale e regionale.

4.7 Programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI)³⁷

1. Gli Stati membri promuovono e garantiscono, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, un coordinamento efficace tra il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e il sostegno fornito dai fondi SIE nel quadro degli obiettivi tematici Occupazione e inclusione sociale. Tale coordinamento efficace comprende il coordinamento del sostegno nell'ambito dell'asse EURES del programma EaSI con azioni a favore della mobilità transnazionale dei lavoratori sostenute dal FSE, al fine di promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e aumentare le possibilità di occupazione, nonché il coordinamento tra il sostegno dei fondi SIE per il lavoro autonomo, l'imprenditorialità, la creazione di imprese e le imprese sociali e il sostegno dell'asse Microfinanza e imprenditorialità sociale del programma EaSI.
2. Gli Stati membri cercano di sviluppare gradualmente le misure di maggior successo adottate nel quadro dell'asse Progress del programma EaSI, in particolare in materia di innovazione sociale e sperimentazione di politiche sociali, con il sostegno del FSE.

³⁶ Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni nn 1719/2006/CE, 1720/2006/CE e 1298/2008/CE (Cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale).

³⁷ Regolamento (UE) n. 1296/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale ("EaSI") e che modifica la decisione n. 283/2010/UE che istituisce che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (Cfr. pag. 238 della presente Gazzetta ufficiale).

4.8 Meccanismo per collegare l'Europa (CEF)³⁸

1. Per massimizzare il valore aggiunto europeo nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, gli Stati membri e la Commissione garantiscono che gli interventi del FESR e del Fondo di coesione siano programmati in stretta cooperazione con il sostegno fornito dal CEF, in modo da assicurare la complementarità, evitare duplicazioni degli sforzi e garantire collegamenti ottimali di diversi tipi di infrastrutture a livello locale, regionale, nazionale e unionale. Si garantisce il maggiore effetto leva possibile dei diversi strumenti di finanziamento per i progetti con una dimensione unionale e di mercato interno, che presentano il massimo valore aggiunto europeo e promuovono la coesione sociale, economica e territoriale, e in particolare per i progetti di realizzazione delle reti prioritarie di infrastrutture, di trasporto, energetiche e digitali, come indicato nei rispettivi quadri strategici delle reti transeuropee di trasporto, al fine di costruire nuove infrastrutture e di ammodernare in maniera sostanziale quelle esistenti.
2. Nel settore dei trasporti, la pianificazione degli investimenti si basa sulla domanda di trasporto reale e prevista e individuare i collegamenti mancanti e le strozzature, tenendo conto, in un approccio coerente, dello sviluppo dei collegamenti transfrontalieri nell'Unione, e realizzando collegamenti tra le regioni all'interno di uno Stato membro. Gli investimenti nei collegamenti regionali alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) globale e ai suoi assi principali assicurano che le zone urbane e rurali beneficino delle opportunità offerte dalle reti principali.
3. La definizione degli investimenti prioritari che hanno un impatto al di là di un determinato Stato membro, in particolare quelli che fanno parte dei principali corridoi della rete TEN-T, è coordinata con la pianificazione della rete TEN-T e con i piani di attuazione dei corridoi principali della rete, in modo che gli investimenti dal FESR e dal Fondo di coesione nelle infrastrutture di trasporto siano pienamente in linea con gli orientamenti TEN-T.
4. Gli Stati membri si concentrano sulle forme sostenibili di trasporto e sulla mobilità urbana sostenibile e sull'investimento in settori che offrono il maggiore valore aggiunto europeo, tenendo conto della necessità di migliorare la qualità, l'accessibilità e l'affidabilità dei servizi di trasporto per promuovere il trasporto pubblico. Una volta identificati, gli investimenti sono classificati in ordine di priorità in base al loro contributo alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas effetto serra e allo Spazio unico europeo dei trasporti, conformemente alla visione delineata nel Libro bianco intitolato "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile", nel quale si sottolinea la necessità di ridurre considerevolmente le emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. È opportuno promuovere il contributo di progetti a una rete europea per il

³⁸ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

trasporto sostenibile delle merci attraverso lo sviluppo di vie d'acqua interne, sulla base di una preventiva valutazione del loro impatto ambientale.

5. I fondi SIE finanziano la realizzazione delle infrastrutture locali e regionali e dei loro collegamenti alle reti prioritarie dell'Unione nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni.
6. Gli Stati membri e la Commissione istituiscono meccanismi adeguati di coordinamento e di supporto tecnico per garantire la complementarità e la pianificazione efficace delle misure nel settore delle TIC, al fine di sfruttare appieno i diversi strumenti dell'Unione (fondi SIE, fondi CEF, reti transeuropee, Orizzonte 2020) per il finanziamento delle reti a banda larga e delle infrastrutture per i servizi digitali. Per scegliere lo strumento finanziario più appropriato si considera il potenziale di generazione di reddito dell'intervento e il livello di rischio, al fine di usare i fondi pubblici nel modo più efficiente possibile. Nell'ambito della valutazione delle domande di sostegno dei fondi SIE, gli Stati membri tengono conto delle valutazioni delle operazioni a questi connessi che sono stati presentati per il CEF ma non sono stati scelti, fatta salva la decisione di selezione finale da parte dell'autorità di gestione.

4.9 Strumento di assistenza preadesione, strumento europeo di vicinato e Fondo europeo di sviluppo

1. Gli Stati membri e la Commissione, in base alle rispettive responsabilità, cercano di migliorare il coordinamento tra strumenti esterni e fondi SIE al fine di aumentare l'efficacia nel conseguimento dei molteplici obiettivi strategici dell'Unione. Il coordinamento e la complementarità con il Fondo europeo di sviluppo, lo strumento di preadesione e lo strumento europeo di vicinato sono particolarmente importanti.
2. Per sostenere una maggiore integrazione territoriale, gli Stati membri cercano di sfruttare al meglio le sinergie tra le attività di cooperazione territoriale nell'ambito della politica di coesione e gli strumenti della politica europea di vicinato, in particolare per quanto riguarda le attività di cooperazione transfrontaliera, tenendo conto del potenziale offerto dai GECT.

5. PRINCIPI ORIZZONTALI DI CUI AGLI ARTICOLO 5, 7 E 8 E OBIETTIVI STRATEGICI TRASVERSALI

5.1 Partenariato e governance a più livelli

1. Conformemente all'articolo 5, il principio di partenariato e governance a più livelli è rispettato dagli Stati membri al fine di facilitare la realizzazione della coesione sociale, economica e territoriale e delle priorità dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. A fine di rispettare tale principio è necessaria un'azione coordinata, in particolare tra i diversi livelli di governance, realizzata conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, anche mediante la cooperazione operativa istituzionalizzata, in relazione alla preparazione e all'attuazione dell'accordo di partenariato e dei programmi.
2. Gli Stati membri esaminano l'esigenza di rafforzare la capacità istituzionale dei partner al fine di sviluppare il loro potenziale contributo all'efficacia del partenariato.

5.2 Sviluppo sostenibile

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione, in tutte le fasi dell'attuazione, assicurano la piena integrazione dello sviluppo sostenibile dei fondi SIE, nel rispetto del principio di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3, paragrafo 3, TUE, nonché in conformità dell'obbligo di integrare i requisiti di tutela ambientale a norma dell'articolo 11 TFUE e del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 191, paragrafo 2, TFUE.

Le autorità di gestione intraprendono azioni durante tutta la durata dei programmi, per evitare o ridurre gli eventuali effetti dannosi per l'ambiente degli interventi e garantire risultati che apportino benefici sociali, ambientali e climatici netti. Le azioni da intraprendere possono comprendere quanto segue:

- a) orientare gli investimenti verso le opzioni più efficienti in termini di risorse e più sostenibili;
 - b) evitare gli investimenti che potrebbero avere un grave impatto negativo sull'ambiente o sul clima e sostenere azioni per attenuare gli eventuali impatti residui;
 - c) adottare una prospettiva di lungo termine quando si raffrontano i costi relativi al ciclo di vita delle diverse possibilità di investimento;
 - d) ricorrere maggiormente agli appalti pubblici "verdi".
2. Gli Stati membri tengono conto del potenziale di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento a essi degli investimenti effettuati con il sostegno dei fondi SIE, a norma dell'articolo 8, e garantiscono che siano in grado di fronteggiare l'impatto dei cambiamenti climatici e delle calamità naturali, come a esempio maggiori rischi di inondazioni, siccità, le ondate di calore, gli incendi forestali e gli eventi meteorologici estremi.
 3. Gli investimenti sono coerenti con la gerarchizzazione della gestione idrica in linea con la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹, concentrandosi sulle opzioni di gestione della domanda. Le opzioni di fornitura alternative sono prese in considerazione unicamente dopo che siano state esaurite le potenzialità di risparmio e di efficienza idrica. L'intervento pubblico nel settore della gestione dei rifiuti integra gli sforzi compiuti nel settore privato, in particolare in relazione alla responsabilità dei produttori. Gli investimenti incoraggiano approcci innovativi in grado di promuovere elevati livelli di riciclaggio. Gli investimenti sono coerenti con la gerarchia dei rifiuti stabilita a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. Le

³⁹ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁴⁰ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

spese legate alla biodiversità e alla tutela delle risorse naturali sono coerenti con la direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁴¹.

5.3 Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

1. A norma dell'articolo 7, gli Stati membri e la Commissione perseguono l'obiettivo della parità fra uomini e donne e adottano le misure opportune per prevenire qualsiasi discriminazione durante l'elaborazione, l'attuazione, il controllo e la valutazione delle operazioni nel quadro dei programmi cofinanziati dai fondi SIE. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, gli Stati membri descrivono le azioni da intraprendere, in particolare per quanto attiene alla selezione delle operazioni, alla fissazione degli obiettivi per gli interventi e alle modalità di controllo e rendicontazione. Gli Stati membri effettuano anche analisi di genere, se del caso. In particolare, azioni specifiche mirate sono sostenute mediante il FSE.
2. Gli Stati membri garantiscono, a norma degli articoli 5 e 7, la partecipazione al partenariato degli organismi responsabili della promozione della parità di genere, della non discriminazione e strutture adeguate, in linea con le prassi nazionali, a fornire consulenza sulla parità di genere, sulla non discriminazione e sull'accessibilità, al fine di fornire il contributo di conoscenze necessario nella preparazione, nel controllo e nella valutazione dei fondi SIE.
3. Le autorità di gestione conducono valutazioni o esercizi di autovalutazione, in coordinamento con i comitati di sorveglianza, focalizzati sull'applicazione del principio dell'integrazione della dimensione di genere.
4. Gli Stati membri soddisfano, nel modo opportuno, le esigenze dei gruppi svantaggiati al fine di permettere loro di integrarsi meglio nel mercato del lavoro e facilitarne in tal modo la piena partecipazione alla società.

5.4 Accessibilità

1. Gli Stati membri e la Commissione intraprendono le azioni appropriate per prevenire ogni discriminazione basata sulla disabilità, a norma dell'articolo 7. Le autorità di gestione garantiscono, agendo durante l'intero ciclo di vita del programma, che tutti i prodotti, i beni, i servizi e le infrastrutture aperti o forniti al pubblico e cofinanziati dai fondi SIE siano accessibili a tutti i cittadini, compresi i cittadini con disabilità conformemente al diritto unionale e nazionale applicabile, contribuendo in tal modo alla creazione di un ambiente privo di barriere per le persone con disabilità e gli anziani. In particolare, è garantita l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, alle TIC e della comunicazione, al fine di favorire l'inclusione dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con disabilità. Le azioni da intraprendere possono includere l'orientamento degli investimenti verso l'accessibilità negli edifici esistenti e nei servizi istituiti.

⁴¹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

5.5 Fronteggiare il cambiamento demografico

1. Si tiene conto a tutti i livelli delle sfide connesse al cambiamento demografico, comprese, in particolare, quelle connesse a una popolazione lavorativa in calo, a una quota crescente nella popolazione totale di persone in pensione e allo spopolamento. Gli Stati membri utilizzano i fondi SIE, in linea con le pertinenti strategie nazionali o regionali, ove tali strategie siano in essere, per affrontare i problemi demografici e creare crescita nel quadro di una società che invecchia.
2. Gli Stati membri utilizzano i fondi SIE, in linea con le pertinenti strategie nazionali o regionali, per agevolare l'inclusione di tutte le fasce di età, anche attraverso un migliore accesso alle strutture educative e di sostegno sociale, nell'ottica di aumentare le opportunità di lavoro per le persone anziane e i giovani e con un'attenzione particolare per le regioni con tassi elevati di disoccupazione giovanile rispetto alla media dell'Unione. Gli investimenti in infrastrutture sanitarie sono intesi a garantire una vita lavorativa lunga e in buona salute per tutti i cittadini dell'Unione.
3. Al fine di affrontare le sfide nelle regioni più colpite dal cambiamento demografico, gli Stati membri individuano, in particolare, misure intese a:
 - a) sostenere il rinnovamento demografico attraverso condizioni migliori per le famiglie e un maggiore equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare;
 - b) stimolare l'occupazione, aumentare la produttività e i risultati economici investendo in istruzione, TIC e ricerca e innovazione;
 - c) concentrarsi sull'adeguatezza e sulla qualità dell'istruzione, della formazione e delle strutture di sostegno sociale nonché, se del caso, sull'efficienza dei sistemi di protezione sociale;
 - d) promuovere una prestazione delle cure sanitarie e delle cure a lungo termine efficiente sotto il profilo dei costi, includendo investimenti nella sanità elettronica, nella teleassistenza e in infrastrutture.

5.6 Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

A norma dell'articolo 8, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi sono integrati nella preparazione e nell'attuazione degli accordi di partenariato e dei programmi.

6. MODALITÀ PER FRONTEGGIARE LE PRINCIPALI SFIDE TERRITORIALI

- 6.1 Gli Stati membri tengono conto delle caratteristiche geografiche o demografiche e adottare misure per affrontare le sfide territoriali specifiche di ciascuna regione al fine di sbloccare il loro potenziale di sviluppo, in tal modo aiutandole anche a ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nel modo più efficace.
- 6.2 La scelta e la combinazione di obiettivi tematici, nonché la selezione degli investimenti e delle priorità dell'Unione corrispondenti e degli obiettivi specifici riflettono le esigenze e il potenziale di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di ciascuno Stato membro e di ciascuna regione.

- 6.3 Pertanto, nell'elaborazione degli accordi di partenariato e dei programmi gli Stati membri tengono conto del fatto che le principali sfide della società cui si trova oggi a far fronte l'Unione – globalizzazione, cambiamenti demografici, degrado ambientale, migrazione, cambiamenti climatici, uso dell'energia, conseguenze economiche e sociali della crisi – possono avere impatti differenti nelle diverse regioni.
- 6.4 Nell'ottica di un approccio territoriale integrato nell'affrontare le sfide territoriali, gli Stati membri assicurano che i programmi a titolo dei fondi SIE riflettono la diversità delle regioni europee, in termini di caratteristiche dell'occupazione e del mercato del lavoro, interdipendenze tra diversi settori, modelli di pendolarismo, invecchiamento e cambiamenti demografici, caratteristiche culturali, paesaggistiche e del patrimonio, vulnerabilità e impatti dei cambiamenti climatici, destinazione del territorio e disponibilità limitata delle risorse, potenziale per un uso più sostenibile delle risorse comprese le fonti rinnovabili, dispositivi istituzionali e di governance, connettività e accessibilità e collegamenti tra zone rurali e urbane. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri e le regioni seguono pertanto il seguente iter al fine della redazione degli accordi di partenariato e dei programmi:
- a) analizzare le caratteristiche, il potenziale di sviluppo e la capacità dello Stato membro o della regione, in particolare in relazione alle sfide principali individuate nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nei programmi nazionali di riforma e, se del caso, nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;
 - b) valutare le principali sfide cui deve far fronte la regione o lo Stato membro e individuare le strozzature e i collegamenti mancanti e le lacune nel campo dell'innovazione, compresa la mancanza di capacità di programmazione e di attuazione che inibisce il potenziale di crescita e occupazione a lungo termine. Ciò costituisce la base per l'identificazione dei settori e delle attività possibili per la fissazione delle priorità politiche, l'intervento e la concentrazione;
 - c) valutare le difficoltà di un coordinamento transettoriale, intergiurisdizionale o transfrontaliero, in particolare nel contesto di strategie macroregionali e per i bacini marittimi;
 - d) individuare misure tese a conseguire un migliore coordinamento tra i diversi livelli territoriali, tenendo conto della scala territoriale e del contesto adeguati per la progettazione delle politiche nonché del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri, e le diverse fonti di finanziamento per ottenere un approccio integrato che colleghi la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ai soggetti regionali e locali.
- 6.4. Al fine di tener conto dell'obiettivo della coesione territoriale, gli Stati membri e le regioni garantiscono, in particolare, che l'approccio globale di promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nelle aree interessate:

- a) rifletta il ruolo delle città, delle zone urbane e rurali e delle zone di pesca e costiere, nonché delle zone che presentano svantaggi geografici o demografici specifici;
- b) tenga conto delle sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche, delle regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e delle regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;
- c) si occupi dei collegamenti tra zone urbane e rurali, in termini di accesso a servizi e infrastrutture di elevata qualità e a prezzi abbordabili, e dei problemi delle regioni con una forte concentrazione di comunità socialmente emarginate.

7. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

7.1 Coordinamento e complementarità

1. Gli Stati membri perseguono la complementarità tra le attività di cooperazione e altre azioni sostenute dai fondi SIE.
2. Gli Stati membri garantiscono che le attività di cooperazione diano un contributo effettivo agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che la cooperazione sia organizzata a sostegno di obiettivi strategici di più ampio respiro. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione, in base alle rispettive competenze, garantiscono la complementarità e il coordinamento con altri programmi o strumenti finanziati dall'Unione.
3. Per aumentare l'efficacia della politica di coesione, gli Stati membri cercano di coordinare e integrare i programmi nell'ambito dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea e dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, in particolare per garantire una pianificazione coerente e facilitare l'attuazione di investimenti su vasta scala.
4. Gli Stati membri, se del caso, assicurano che gli obiettivi delle strategie macroregionali e per i bacini marittimi rientrino nella pianificazione strategica globale, negli accordi di partenariato, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento, e nei programmi nelle regioni e negli Stati membri interessati, conformemente alle disposizioni pertinenti delle norme specifiche di ciascun fondo. Gli Stati membri cercano inoltre di garantire che laddove esistono strategie macroregionali e per i bacini marittimi, i fondi SIE ne sostengano l'attuazione conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento e alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo e in linea con le esigenze dell'area del programma individuate dagli Stati membri. Al fine di garantire un'attuazione efficiente è necessario anche un coordinamento con altri strumenti finanziati dall'Unione e con altri strumenti pertinenti.
5. Gli Stati membri, ove opportuno, sfruttano la possibilità di realizzare azioni interregionali e transnazionali i cui beneficiari siano situati in almeno un altro Stato membro, nel quadro dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, compresa l'attuazione delle pertinenti misure nel campo della ricerca e dell'innovazione derivanti dalle rispettive strategie di specializzazione intelligente.
6. Gli Stati membri e le regioni fanno il miglior uso possibile dei programmi di cooperazione territoriali per superare le barriere alla cooperazione oltre i confini

amministrativi, contribuendo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. In tale contesto, occorre riservare particolare attenzione alle regioni di cui all'articolo 349 TFUE.

7.2 Cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nell'ambito del FESR

1. Gli Stati membri e le regioni cercano di far ricorso alla cooperazione per raggiungere una massa critica, tra l'altro nei settori delle TIC e della ricerca e innovazione, nonché per promuovere lo sviluppo di approcci comuni alla specializzazione intelligente e di partenariati tra istituti di istruzione. La cooperazione interregionale comprende, se del caso, la promozione della cooperazione tra cluster ad alta intensità di ricerca innovativa e degli scambi tra istituti di ricerca tenendo conto dell'esperienza delle "regioni della conoscenza" e del "potenziale di ricerca nelle regioni che rientrano nell'obiettivo convergenza e nelle regioni ultraperiferiche" nell'ambito del settimo programma quadro per la ricerca.
2. Gli Stati membri e le regioni cercano, nelle zone interessate, di avvalersi della cooperazione transfrontaliera e transnazionale per:
 - a) assicurare che le zone che hanno in comune importanti elementi geografici (isole, laghi, fiumi, bacini marittimi o catene montuose) sostengano la gestione e promozione comuni delle loro risorse naturali;
 - b) sfruttare le economie di scala che possono essere realizzate, in particolare con riferimento ad investimenti relativi all'uso condiviso di servizi pubblici comuni;
 - c) promuovere la pianificazione e lo sviluppo coerenti di infrastrutture di rete transfrontaliere, in particolare dei collegamenti transfrontalieri mancanti, e di modalità di trasporto rispettose dell'ambiente e interoperabili nelle zone geografiche più estese;
 - d) raggiungere una massa critica, in particolare nei settori della ricerca e innovazione e delle TIC, dell'istruzione e in relazione alle misure volte a migliorare la competitività delle PMI;
 - e) rafforzare i servizi del mercato del lavoro transfrontaliero per favorire la mobilità dei lavori attraverso le frontiere;
 - f) migliorare la governance transfrontaliera.
3. Gli Stati membri e le regioni cercano di far ricorso alla cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione incoraggiando lo scambio di esperienze tra regioni e città al fine di migliorare la progettazione e l'attuazione di programmi nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

7.3 Contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi

1. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente regolamento e alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo,

gli Stati membri cercano di assicurare un'efficace mobilitazione dei finanziamenti dell'Unione destinati alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi in linea con le esigenze dell'area del programma individuate dagli Stati membri. Assicurare un'efficace mobilitazione può essere raggiunto, tra l'altro, privilegiando le operazioni derivanti da strategie macroregionali e per i bacini marittimi attraverso l'organizzazione di inviti specifici per i medesimi o dando la priorità a tali operazioni nel processo di selezione mediante l'individuazione di operazioni che possono essere finanziati congiuntamente da vari programmi.

2. Gli Stati membri valutano l'opportunità di avvalersi dei pertinenti programmi transnazionali come quadri di sostegno per l'insieme delle politiche e dei fondi necessari all'attuazione delle strategie macroregionali e per i bacini marittimi.
3. Gli Stati membri promuovono, se del caso, il ricorso ai fondi SIE nel contesto delle strategie macroregionali per la creazione di corridoi di trasporto europei, compreso il sostegno alla modernizzazione delle dogane, la prevenzione, preparazione e risposta alle calamità naturali, la gestione dell'acqua a livello di bacino idrografico, le infrastrutture verdi, la cooperazione marittima integrata a livello transfrontaliero e intersettoriale, le reti di ricerca e innovazione e le reti TIC, la gestione delle risorse marine comuni nel bacino marittimo e la protezione della biodiversità marina.

7.4 Cooperazione transnazionale nell'ambito del FSE

1. Gli Stati membri cercano di affrontare le aree strategiche identificate nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio al fine di massimizzare l'apprendimento reciproco.
2. Gli Stati membri selezionano, se del caso, i temi delle attività transnazionali e stabiliscono adeguati meccanismi di attuazione in funzione delle loro esigenze specifiche.

ALLEGATO II

METODO PER DEFINIRE IL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE

1. Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è costituito da target intermedi definiti per ciascuna priorità, a eccezione delle priorità relative all'assistenza tecnica e dei programmi dedicati agli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 39, per l'anno 2018 e da target finali fissati per il 2023. Target intermedi e target finali sono presentati secondo il formato indicato nella tabella 1.

Tabella 1: Formato standard per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Priorità	Indicatore o, se del caso, fase di attuazione principale e unità di misurazione	Target intermedio per il 2018	Target finale per il 2023

2. I target intermedi sono obiettivi intermedi, direttamente connessi al conseguimento dell'obiettivo specifico di una priorità che indicano, se del caso, i progressi attesi verso il conseguimento dei target finali fissati per la fine del periodo. I target intermedi stabiliti per il 2018 includono indicatori finanziari, indicatori di output e, se del caso, indicatori di risultato, che sono strettamente connessi con gli interventi promossi dalle politiche. Gli indicatori di risultato non sono presi in considerazione per le finalità di cui all'articolo 22, paragrafi 6, e 7. È possibile stabilire target intermedi anche per fasi di attuazione principali.
3. I target intermedi e i target finali sono:
 - a) realistici, raggiungibili, pertinenti, recanti informazioni essenziali sui progressi di una priorità;
 - b) coerenti con la natura e il carattere degli obiettivi specifici della priorità;
 - c) trasparenti, con obiettivi verificabili oggettivamente e fonti di dati identificate e, ove possibile, disponibili al pubblico;
 - d) verificabili, senza imporre oneri amministrativi eccessivi;
 - e) coerenti tra i vari programmi, se del caso.
4. I target finali per il 2023 per una determinata priorità sono stabiliti tenendo conto dell'ammontare della riserva di efficacia dell'attuazione connessa alla priorità.
5. In casi debitamente giustificati, come cambiamenti significativi delle condizioni economiche ambientali e relative al mercato del lavoro, in uno Stato membro o in una regione, e in aggiunta a modifiche risultanti da cambiamenti nella dotazione di una determinata proprietà, tale Stato membro può proporre la revisione dei target intermedi e dei target finali in conformità dell'articolo 30.

ALLEGATO III

Criteri per la determinazione dell'ambito di applicazione e del livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti di cui all'articolo 23, paragrafo 11

1. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI

Il livello massimo di sospensione applicato ad uno Stato membro è stabilito in primo luogo tenendo conto dei massimali di cui all'articolo 23, paragrafo 11, terzo comma, lettere da a) a c). Tale livello è ridotto se si applica almeno una delle seguenti condizioni:

- a) se il tasso di disoccupazione nello Stato membro nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, supera il tasso medio

dell'Unione di oltre due punti percentuali, il livello massimo di sospensione è ridotto del 15 %;

- b) se il tasso di disoccupazione nello Stato membro nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, supera il tasso medio dell'Unione di oltre cinque punti percentuali, il livello massimo di sospensione è ridotto del 25 %;
- c) se il tasso di disoccupazione nello Stato membro nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, supera il tasso medio dell'Unione di oltre otto punti percentuali, il livello massimo di sospensione è ridotto del 50 %;
- d) se la proporzione delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale nello Stato membro supera la media dell'Unione di oltre dieci punti percentuali nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, il livello massimo di sospensione è ridotto del 20 %;
- e) se lo Stato membro presenta una contrazione del PIL reale per almeno due anni consecutivi precedenti il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, il livello massimo di sospensione è ridotto del 20 %;
- f) se la sospensione riguarda gli impegni per gli anni 2018, 2019 o 2020, si applica una riduzione al livello risultante dall'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 11, come segue:
 - i) per il 2018, il livello di sospensione è ridotto del 15 %;
 - ii) per il 2019, il livello di sospensione è ridotto del 25 %;
 - iii) per il 2020, il livello di sospensione è ridotto del 50 %.

La riduzione del livello di sospensione risultante dall'applicazione delle lettere da a) ad f) non supera in totale il 50 %.

Qualora la situazione descritta alle lettere b) o c) si verifichi contemporaneamente ad entrambe le condizioni di cui alle lettere d) ed e), l'effetto della sospensione è rinviato di un anno.

2. DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI E DELLE PRIORITÀ

La sospensione degli impegni applicata ad uno Stato membro riguarda in primo luogo in modo proporzionale tutti i programmi e le priorità.

Sono tuttavia esclusi dall'ambito di applicazione della sospensione i seguenti programmi e priorità:

- i) i programmi o le priorità già soggetti ad una decisione di sospensione adottata ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6;
- ii) i programmi o le priorità le cui risorse devono essere aumentate in seguito ad una richiesta di riprogrammazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, nel corso dell'anno in cui si è verificato l'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9;

- iii) i programmi o le priorità le cui risorse sono state incrementate nei due anni precedenti il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, in seguito ad una decisione adottata a norma dell'articolo 23, paragrafo 5;
- iv) i programmi o le priorità che hanno un'importanza decisiva per contrastare condizioni economiche o sociali avverse. Tali programmi o priorità coprono programmi o priorità che sostengono investimenti di particolare importanza per l'Unione in relazione all'IOG. I programmi o le priorità possono essere considerati di importanza decisiva quando sostengono investimenti correlati all'attuazione di raccomandazioni rivolte allo Stato membro interessato nel quadro del Semestre europeo e concernenti riforme strutturali o relative a priorità concernenti la riduzione della povertà o a strumenti finanziari per la competitività delle PMI.

3. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO FINALE DI SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI PER I PROGRAMMI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE

L'esclusione di una priorità nell'ambito di un programma è attuata riducendo gli impegni nell'ambito del programma proporzionalmente alla dotazione assegnata alla priorità.

Il livello di sospensione da applicare agli impegni nell'ambito dei programmi corrisponde al livello necessario a conseguire il livello aggregato di sospensione stabilito ai sensi del punto 1.

4. DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE E IL LIVELLO DI SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

I programmi e le priorità di cui al punto 2, punti da i) a iv), sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione della sospensione dei pagamenti.

Il livello di sospensione da applicare non supera il 50 % dei pagamenti dei programmi e delle priorità.

ALLEGATO IV

ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI: ACCORDI DI FINANZIAMENTO

1. Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma dell'articolo 39 bis e dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), l'accordo di finanziamento comprende i termini e le condizioni per i contributi del programma allo strumento finanziario e comprende almeno gli elementi seguenti:
 - a) la strategia o la politica d'investimento compresi le modalità di attuazione, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali che si intende raggiungere e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;
 - b) un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c);

- c) i risultati prefissati che lo strumento finanziario interessato dovrebbe raggiungere per contribuire agli obiettivi specifici e ai risultati della priorità pertinente;
- d) le disposizioni per il controllo dell'attuazione degli investimenti e dei flussi delle opportunità d'investimento, compresa la rendicontazione da parte dello strumento finanziario al fondo di fondi e/o all'autorità di gestione, onde garantire la conformità con l'articolo 46;
- e) i requisiti in materia di audit, quali i requisiti minimi per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario (e, se del caso, a livello del fondo di fondi), e i requisiti in relazione alla gestione delle registrazioni separate per le diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 37, paragrafi 7 e 8, (ove applicabile), compresi le disposizioni e i requisiti riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara conformemente all'articolo 40;
- f) i requisiti e le procedure per la gestione del contributo scaglionato previsto dal programma conformemente all'articolo 41 e per la previsione dei flussi delle opportunità di investimento, compresi i requisiti per la contabilità fiduciaria/separata a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, e dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, secondo comma;
- g) i requisiti e le procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate di cui all'articolo 43, comprese le operazioni/ gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate;
- h) le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione dello strumento finanziario;
- i) le disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 44 e, ove pertinente, le disposizioni sul trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis;
- j) le disposizioni relative al reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE dopo la fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 45 e le modalità relative all'uscita di tali risorse dallo strumento finanziario;
- k) le condizioni di un eventuale ritiro o ritiro parziale dei contributi dei programmi erogati agli strumenti finanziari, compreso il fondo di fondi, se del caso;
- l) le disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario;
- m) le disposizioni relative alla liquidazione dello strumento finanziario.

Inoltre, qualora gli strumenti finanziari siano organizzati mediante un fondo di fondi, l'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi prevede altresì la valutazione e la

selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, compresi inviti a manifestare interesse o procedure di appalti pubblici.

2. I documenti di strategia di cui all'articolo 38, paragrafo 8, per gli strumenti finanziari attuati a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera d), comprendono almeno gli elementi seguenti:
- a) la strategia o la politica d'investimento dello strumento finanziario, i termini e le condizioni generali dei prestiti o delle garanzie previsti, i destinatari mirati finali e le azioni da sostenere;
 - b) un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'articolo 37, paragrafo 2;
 - c) l'uso e il riutilizzo di risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE conformemente agli articoli 43, 44 e 45 e, ove pertinente, le disposizioni sul trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis;
 - d) la sorveglianza e la rendicontazione per quanto concerne l'attuazione dello strumento finanziario allo scopo di garantire la conformità con l'articolo 46.

ALLEGATO V

DEFINIZIONE DEI TASSI FORFETTARI PER PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE NETTE

	Settore	Tasso forfettario
1	Strada	30 %
2	Ferrovia	20 %
3	Trasporto urbano	20 %
4	Acqua	25 %
5	Rifiuti solidi	20 %

ALLEGATO VI

RIPARTIZIONE ANNUALE DEGLI STANZIAMENTI D'IMPEGNO PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2020

Profilo annuale rettificato (compresa l'integrazione per l'IOG)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
EUR, prezzi del 2011	34 108 069 924	55 725 174 682	46 044 910 736	48 027 317 164	48 341 984 652	48 811 933 191	49 046 236 960	330 105 627 309

ALLEGATO VII

METODOLOGIA DI ASSEGNAZIONE

Metodo di assegnazione per le regioni meno sviluppate ammissibili per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera a)

1. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili di livello NUTS 2 calcolate secondo la seguente procedura:
 - a) determinazione di un importo assoluto (in EUR) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite di quella regione, misurato in PPA, e il PIL medio pro capite dell'UE a-27 (in PPA);
 - b) applicazione di una percentuale dell'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria di tale regione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, misurata in PPA rispetto alla media dell'UE a -27, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:
 - i) per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all'82 % della media dell'UE-27: 3,15 %
 - ii) per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82 % e il 99 % della media dell'UE-27: 2,70 %
 - iii) per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore al 99 % della media dell'UE-27: 1,65 %;
 - c) all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 1 300 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate dell'Unione.

Metodo di assegnazione per le regioni in transizione ammissibili per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera b)

2. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili di livello NUTS 2 calcolate secondo la seguente procedura:
 - a) determinazione dell'intensità teorica minima e massima dell'aiuto per ogni regione in transizione ammissibile. Il livello di sostegno minimo è determinato dall'intensità media dell'aiuto pro capite per Stato membro, prima dell'applicazione della rete di sicurezza regionale, assegnata alle regioni più sviluppate di tale Stato membro. Se lo Stato membro non ha regioni più sviluppate, il livello minimo dell'aiuto corrisponde alla media iniziale pro capite dell'intensità dell'aiuto di tutte le regioni più sviluppate, ossia 19,80 EUR pro capite e all'anno. Il livello di sostegno massimo fa riferimento a una regione teorica avente un PIL pro capite del 75 % della media dell'UE a 27 ed è calcolato applicando il metodo definito nel precedente paragrafo 1, lettere a) e b). Si tiene conto del 40 % dell'importo ottenuto applicando questo metodo;

- b) calcolo delle dotazioni regionali iniziali, tenendo conto del PIL regionale pro capite (PPA) mediante interpolazione lineare del PIL pro capite della regione raffrontato all'UE a 27;
- c) all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 1 100 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate.

Il metodo di assegnazione per le regioni più sviluppate ammissibili per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera c)

3. La dotazione finanziaria teorica iniziale totale è ottenuta moltiplicando l'intensità di aiuto pro capite e per anno di 19,80 EUR per la popolazione ammissibile.
4. La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili di livello NUTS-2, calcolate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato:
 - a) popolazione totale della regione (ponderazione 25 %);
 - b) numero di persone disoccupate nelle regioni di livello NUTS 2 con un tasso di disoccupazione superiore alla media di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 20 %);
 - c) occupati aggiuntivi per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, di un tasso di occupazione regionale (nella fascia d'età compresa tra i 20 e i 64 anni) del 75 % (ponderazione 20 %);
 - d) numero aggiuntivo di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni con un livello di istruzione terziaria per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, del 40 % (ponderazione 12,5 %);
 - e) numero di persone (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione o la formazione da sottrarre per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, del 10 % (ponderazione 12,5 %);
 - f) differenza tra il PIL regionale osservato (misurato in PPA) e il PIL regionale teorico se la regione avesse lo stesso PIL pro capite della regione di livello NUTS 2 più prospera (ponderazione 7,5 %);
 - g) popolazione delle regioni di livello NUTS 3 aventi una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti/km² (ponderazione 2,5 %).

Metodo di assegnazione per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione di cui all'articolo 90, paragrafo 3

5. La dotazione finanziaria teorica totale è ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite e per anno di 48 EUR per la popolazione ammissibile. L'assegnazione a priori a ciascuno Stato membro ammissibile di tale dotazione finanziaria teorica

corrisponde a una percentuale fondata sulla popolazione, la superficie e la prosperità nazionale di detto Stato, ottenuta secondo la seguente procedura:

- a) calcolo della media aritmetica tra, da un lato, le quote della popolazione e della superficie di tale Stato membro e, dall'altro, la popolazione e la superficie totali di tutti gli Stati membri ammissibili; se tuttavia una quota della popolazione totale di uno Stato membro supera la rispettiva quota di territorio totale per un fattore pari o superiore a 5, come conseguenza di una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale sarà utilizzata in questa fase;
 - b) adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente corrispondente a un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite di quello Stato membro (in PPA) per il periodo 2008-2010 che eccede o è al di sotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100 %).
6. Al fine di riflettere le esigenze significative, in termini di trasporto e ambiente, degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004 o successivamente, la loro quota del Fondo di coesione sarà fissata ad un minimo di un terzo della dotazione finanziaria definitiva totale dopo il livellamento di cui ai paragrafi da 10 a 13 ricevuta in media sul periodo.
 7. L'assegnazione dal Fondo di coesione per Stati membri di cui all'articolo 90, paragrafo 3, secondo comma, è decrescente nell'arco di sette anni. Il sostegno transitorio è pari a 48 EUR pro capite nel 2014, applicato alla popolazione totale dello Stato membro. Negli anni successivi gli importi sono espressi come percentuale dell'importo definito per il 2014, con percentuali pari al 71 % nel 2015, al 42 % nel 2016, al 21 % nel 2017, al 17 % nel 2018, al 13 % nel 2019 e all'8 % nel 2020.

Metodo di assegnazione dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 4 del regolamento CTE.

8. L'assegnazione di risorse per Stato membro, a copertura della cooperazione transfrontaliera e transnazionale, compreso il contributo del FESR allo strumento europeo di vicinato e allo strumento di assistenza preadesione è determinato come somma ponderata della quota di popolazione delle regioni frontaliere e quota della popolazione totale di ogni Stato membro. La ponderazione è determinata dalle rispettive quote delle componenti transfrontaliera e transnazionale. Le quote delle componenti della cooperazione transfrontaliera e transnazionale sono pari al 77,9 % e al 22,1 %.

Metodo di assegnazione del finanziamento supplementare per le regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera e).

9. Un'assegnazione speciale corrispondente a un'intensità di aiuto di 30 EUR per abitante all'anno è destinata alle regioni ultraperiferiche di livello NUTS-2 e alle regioni settentrionali a bassa densità di popolazione di livello NUTS-2. Tale assegnazione è distribuita per regione e per Stato membro in proporzione alla popolazione totale di tali regioni.

Livello massimo di trasferimenti dai fondi che sostengono la coesione

10. Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite dovute ai massimali, il livello massimo del trasferimento dai Fondi a ogni singolo Stato membro ai sensi del presente regolamento è pari al 2,35 % del PIL dello Stato membro. Il massimale sarà applicato annualmente, con riserva delle modifiche necessarie per agevolare l'anticipazione del finanziamento dell'IOG, e, se del caso, ridurrà proporzionalmente tutti i trasferimenti (fatta eccezione per le regioni più sviluppate e per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea) allo Stato membro interessato al fine di ottenere il livello massimo del trasferimento. Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea anteriormente al 2013 e la cui crescita media del PIL reale nel periodo 2008-2010 è stata inferiore a -1 %, il livello massimo del trasferimento sarà del 2,59 %.
11. I massimali di cui al paragrafo 10 comprendono i contributi del FESR al finanziamento alla componente transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e allo strumento di assistenza preadesione. Tali massimali non comprendono l'assegnazione specifica di 3 000 000 000 EUR all'IOG.
12. La Commissione baserà i calcoli del PIL sui dati statistici disponibili nel maggio 2012. I singoli tassi di crescita nazionali del PIL per il 2014-2020, previsti dalla Commissione nel maggio 2012, saranno applicati separatamente a ciascuno Stato membro.
13. Le norme di cui al paragrafo 10 non portano ad assegnazioni per Stato membro superiori al 110 % del rispettivo livello in termini reali per il periodo di programmazione 2007-2013.

Disposizioni complementari

14. Per tutte le regioni il cui PIL pro capite (in PPA) è stato utilizzato come un criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 ed è stato inferiore al 75 % della media dell'UE a 25, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % della media dell'UE a 27, il livello minimo del sostegno nel periodo 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione corrisponderà ogni anno al 60 % della loro dotazione annuale media indicativa precedente a titolo della dotazione "convergenza", calcolata dalla Commissione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013.
15. Le regioni in transizione, senza eccezione alcuna, non ricevono meno di quanto avrebbero ricevuto se fossero rientrate tra le regioni più sviluppate. Al fine di determinare il livello di questa dotazione minima, a tutte le regioni aventi un PIL pro capite almeno pari al 75 % della media dell'UE a 27 sarà applicato il metodo di distribuzione delle dotazioni delle regioni più sviluppate.
16. La dotazione complessiva minima dei fondi per uno Stato membro corrisponde al 55 % della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2007-2013. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di quest'obbligo sono applicati proporzionalmente alle dotazioni dei fondi, escludendo le dotazioni dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.
17. Per far fronte alle conseguenze che la crisi economica in Stati membri all'interno della zona euro ha sul loro livello di prosperità e al fine di stimolare la crescita e la

creazione di posti di lavoro in detti Stati membri, i fondi strutturali forniscono le dotazioni supplementari seguenti:

- a) 1 375 000 000 EUR per le regioni più sviluppate della Grecia;
- b) 1 000 000 000 EUR per il Portogallo, suddivisi come segue: 450 000 000 EUR per le regioni più sviluppate, di cui 150 000 000 EUR per Madera, 75 000 000 EUR per la regione di transizione e 475 000 000 EUR per le regioni meno sviluppate;
- c) 100 000 000 EUR per le regioni Border, Midland e Western in Irlanda;
- d) 1 824 000 000 EUR per la Spagna, di cui 500 000 000 EUR per l'Extremadura, 1 051 000 000 EUR per le regioni di transizione e 273 000 000 EUR per le regioni più sviluppate;
- e) 1 500 000 000 EUR per le regioni meno sviluppate dell'Italia, di cui 500 000 000 EUR per le aree non urbane.

18. Tenuto conto delle sfide rappresentate dalla situazione degli Stati membri insulari e dalla perifericità di talune zone dell'Unione europea, Malta e Cipro ricevono, a seguito dell'applicazione del metodo di calcolo di cui al paragrafo 16, una dotazione aggiuntiva rispettivamente di 200 000 000 EUR e di 150 000 000 EUR nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ripartiti nel modo seguente: un terzo per il Fondo di coesione e due terzi per i fondi strutturali.

Alle regioni spagnole di Ceuta e Melilla è assegnata una dotazione supplementare di 50 000 000 EUR nell'ambito dei fondi strutturali.

Alla regione ultraperiferica di Mayotte è assegnata una dotazione totale di 200 000 000 EUR nell'ambito dei fondi strutturali.

19. Per agevolare l'adeguamento di determinate regioni ai mutamenti del loro stato di ammissibilità ovvero agli effetti di lunga durata di recenti sviluppi nella loro economia, sono assegnate le dotazioni supplementari seguenti:

- a) per il Belgio 133 000 000 EUR, di cui 66 500 000 EUR per la regione Limburg e 66 500 000 EUR per le regioni di transizione della Vallonia;
- b) per la Germania 710 000 000 EUR, di cui 510 000 000 EUR per le precedenti regioni di convergenza nella categoria delle regioni di transizione e 200 000 000 EUR per la regione di Lipsia;
- c) fatto salvo il paragrafo 10, dai fondi strutturali è assegnata una dotazione supplementare di 1 560 000 000 EUR alle regioni meno sviluppate dell'Ungheria, una dotazione supplementare di 900 000 000 EUR alle regioni meno sviluppate della Repubblica ceca e una dotazione supplementare di 75 000 000 EUR alle regioni meno sviluppate della Slovenia.

20. Un importo totale di 150 000 000 EUR è assegnato al programma PEACE, di cui 106 500 000 EUR per il Regno Unito 43 500 000 EUR per l'Irlanda. Tale programma è attuato come programma di cooperazione transfrontaliera con la partecipazione dell'Irlanda del Nord e dell'Irlanda.

Adeguamenti supplementari in conformità dell'articolo 92, paragrafo 2

21. Oltre agli importi di cui agli articoli 91 e 92, Cipro beneficia di una dotazione supplementare pari a 94 200 000 EUR nel 2014 e 92 400 000 EUR nel 2015, da aggiungere alla sua dotazione a titolo dei fondi strutturali.

ALLEGATO VII bis

METODO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE REACT-EU — ARTICOLO 92 TER, PARAGRAFO 4

Metodo di assegnazione delle risorse REACT-EU

Le risorse REACT-EU sono ripartite tra gli Stati membri applicando il metodo descritto di seguito:

1. La quota provvisoria delle risorse REACT-EU spettanti a ciascuno Stato membro è determinata calcolando la somma ponderata delle quote stabilite in base ai seguenti criteri, ponderati come indicato:
 - a) un fattore relativo al PIL (ponderazione di 2/3) ottenuto applicando la seguente procedura:
 - i) calcolare la quota della perdita totale del PIL reale destagionalizzato espresso in EUR di ciascuno Stato membro tra il primo semestre del 2019 e la fine del periodo di riferimento applicabile per tutti gli Stati membri considerati;
 - ii) adeguare le quote calcolate applicando il punto i) dividendole per il RNL pro capite degli Stati membri, espresso in percentuale dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 (media espressa come 100 %);
 - b) un fattore di disoccupazione (ponderazione di 2/9) espresso come media ponderata:
 - i) della quota di disoccupati dello Stato membro rispetto al totale dei disoccupati (ponderazione di 3/4) a gennaio 2020 per tutti gli Stati membri considerati, e
 - ii) della quota attribuibile allo Stato membro dell'aumento totale del numero di disoccupati (ponderazione di 1/4) tra gennaio 2020 e la fine del periodo di riferimento applicabile per tutti gli Stati membri considerati;
 - c) un fattore di disoccupazione giovanile (ponderazione di 1/9) espresso come media:
 - i) della quota di giovani disoccupati dello Stato membro rispetto al totale dei giovani disoccupati (ponderazione di 3/4) a gennaio 2020 per tutti gli Stati membri considerati, e
 - ii) della quota attribuibile allo Stato membro dell'aumento totale del numero di giovani disoccupati (ponderazione di 1/4) tra gennaio 2020 e la fine del periodo di riferimento applicabile per tutti gli Stati membri considerati.

Qualora il PIL reale destagionalizzato dello Stato membro espresso in EUR per il periodo di riferimento applicabile sia superiore a quello del primo semestre del 2019, i dati di tale Stato membro sono esclusi dai calcoli di cui alla lettera a), punto i).

Nel caso in cui il numero di disoccupati (fascia di età da 15 a 74 anni) o di giovani disoccupati (fascia di età da 15 a 24 anni) nello Stato membro per il periodo di riferimento applicabile sia inferiore a quello del gennaio 2020, i dati di tale Stato membro sono esclusi dai calcoli di cui alle lettere b), punto ii), e c), punto ii).

2. Le norme di cui al punto 1 non danno luogo, per l'intero periodo 2021-2022, ad assegnazioni per Stato membro superiori:
 - a) per gli Stati membri il cui RNL medio pro capite (in SPA) è superiore al 109 % della media dell'UE-27 per il periodo 2015-2017: allo 0,07 % del loro PIL reale del 2019;
 - b) per gli Stati membri il cui RNL medio pro capite (in SPA) è pari o inferiore al 90 % della media dell'UE-27 per il periodo 2015-2017: al 2,60 % del loro PIL reale del 2019;
 - c) per gli Stati membri il cui RNL medio pro capite (in SPA) è superiore al 90 % e pari o inferiore al 109 % della media dell'UE-27 per il periodo 2015-2017: a una percentuale ottenuta mediante un'interpolazione lineare tra lo 0,07 % e il 2,60 % del loro PIL reale del 2019, che comporta una riduzione proporzionale della percentuale di livellamento in linea con l'aumento della prosperità.

Gli importi che superano il livello di cui alle lettere da a) a c) per Stato membro sono ridistribuiti proporzionalmente alle quote assegnate a tutti gli altri Stati membri il cui RNL medio pro capite (in SPA) è inferiore al 100 % della media dell'UE-27. L'RNL pro capite (in SPA) per il periodo 2015-2017 è quello utilizzato per la politica di coesione nei negoziati sul QFP 2021-2027.

3. Ai fini del calcolo della distribuzione delle risorse REACT-EU per l'anno 2021:
 - a) per quanto riguarda il PIL, il periodo di riferimento è il primo semestre del 2020;
 - b) per quanto riguarda il numero di disoccupati e di giovani disoccupati, il periodo di riferimento è la media del periodo da giugno ad agosto del 2020;
 - c) l'assegnazione massima risultante dall'applicazione del punto 2 è moltiplicata per la percentuale delle risorse REACT-EU per l'anno 2021 rispetto al totale delle risorse REACT-EU per gli anni 2021 e 2022.

Prima di applicare il metodo descritto ai punti 1 e 2 per quanto riguarda le risorse REACT-EU per l'anno 2021, al Lussemburgo e a Malta è assegnato un importo pari, rispettivamente, a 100 000 000 EUR and 50 000 000 EUR.

Inoltre, alle regioni ultraperiferiche di livello NUTS 2 è assegnato, a carico della dotazione, un importo corrispondente a un'intensità di aiuto di 30 EUR per abitante. Tale dotazione è distribuita per regione e per Stato membro in proporzione alla popolazione totale di tali regioni. La dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche è aggiunta alla dotazione che ciascuna regione ultraperiferica riceve mediante la ripartizione del bilancio nazionale.

L'importo rimanente per il 2021 è ripartito tra gli Stati membri conformemente al metodo descritto ai punti 1 e 2.

4. Ai fini del calcolo della distribuzione delle risorse REACT-EU per l'anno 2022:

- a) per quanto riguarda il PIL, il periodo di riferimento è il primo semestre del 2021;
- b) per quanto riguarda il numero di disoccupati e di giovani disoccupati, il periodo di riferimento è la media del periodo da giugno ad agosto del 2021;
- c) l'assegnazione massima risultante dall'applicazione del punto 2 è moltiplicata per la percentuale delle risorse REACT-EU per l'anno 2022 rispetto al totale delle risorse REACT-EU per gli anni 2021 e 2022.

ALLEGATO VIII

METODOLOGIA APPLICATA ALLA DOTAZIONE SPECIFICA PER L'IOG DI CUI ALL'ARTICOLO 91

- I. La ripartizione della dotazione specifica per l'IOG è determinata come segue:
 1. Il numero di giovani disoccupati di età compresa tra i 15 e i 24 anni è identificato nelle regioni di livello NUTS 2 di cui all'articolo 15 decies del regolamento FSE, segnatamente nelle regioni di livello NUTS 2 che registrano tassi di disoccupazione giovanile per giovani di età compresa tra 15 e 24 anni superiori al 25 % nel 2012 e, per quanto riguarda gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato di oltre il 30 % nel 2012, nelle regioni che hanno registrato tassi di disoccupazione giovanile superiori al 20 % nel 2012 (le «regioni ammissibili»).
 2. La dotazione corrispondente a ciascuna regione ammissibile è calcolata sulla base del rapporto tra il numero di giovani disoccupati nella regione ammissibile e il numero totale dei giovani disoccupati di cui al punto 1 in tutte le regioni ammissibili.
 3. La dotazione per ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per ciascuna delle sue regioni ammissibili.
- II. La dotazione specifica per l'IOG non è presa in considerazione ai fini dell'applicazione delle norme sui massimali stabilite nell'allegato VII in materia di assegnazione delle risorse globali.
- III. Ai fini della determinazione della dotazione specifica dall'IOG per Mayotte il tasso di disoccupazione giovanile e il numero dei giovani disoccupati è determinato sulla base degli ultimi dati disponibili a livello nazionale fino alla disponibilità dei dati Eurostat a livello NUTS 2.
- IV. Le risorse dell'iniziativa a favore dell'IOG possono essere rivedute al rialzo per il periodo dal 2016 al 2020 nel quadro della procedura di bilancio ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013. La ripartizione per Stato membro delle risorse aggiuntive segue la stessa procedura della ripartizione iniziale, ma fa riferimento agli ultimi dati annuali disponibili.

ALLEGATO IX**METODOLOGIA PER DETERMINARE LA QUOTA MINIMA DELL'FSE**

La quota percentuale supplementare da aggiungersi alla quota delle risorse dei Fondi strutturali di cui all'articolo 92, paragrafo 4, stanziata in uno Stato membro a favore del FSE, che corrisponde alla quota di detto Stato membro per il periodo di programmazione 2007-2013, è stabilita sulla base dei tassi di occupazione (per le persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni) dell'anno di riferimento 2012 secondo le seguenti modalità:

- se il tasso di occupazione è pari o inferiore al 65 %, la quota è incrementata di 1,7 punti percentuali;
- se il tasso di occupazione è compreso tra il 65 % e il 70 %, la quota è incrementata di 1,2 punti percentuali;
- se il tasso di occupazione è superiore al 70 % ma inferiore al 75 %, la quota è incrementata di 0,7 punti percentuali;
- se il tasso di occupazione è superiore al 75 % non è necessario alcun incremento.

La quota percentuale totale di uno Stato membro risultante dall'incremento non può superare il 52 % delle risorse dei Fondi strutturali di cui all'articolo 92, paragrafo 4.

Per la Croazia la quota delle risorse dei Fondi strutturali, esclusi gli obiettivi di cooperazione territoriale europea, stanziati per il FSE per il periodo di programmazione 2007-2013 sono pari alla quota media delle regioni dell'obiettivo convergenza degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° gennaio 2004 o successivamente.

ALLEGATO X**ADDIZIONALITÀ****1. SPESE STRUTTURALI PUBBLICHE O ASSIMILABILI**

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 65 % della popolazione, la cifra relativa agli investimenti fissi lordi indicata nei programmi di stabilità e convergenza preparati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1466/97 per presentare la loro strategia di bilancio a medio termine è utilizzata per determinare le spese strutturali pubbliche o assimilabili. La cifra da utilizzare è quella indicata nel quadro del saldo di bilancio e del debito delle amministrazioni pubbliche e relativa alle prospettive di bilancio delle stesse, ed è presentata come percentuale del PIL.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione, la cifra totale relativa agli investimenti fissi lordi nelle regioni meno sviluppate è utilizzata per determinare le spese strutturali pubbliche o assimilabili. Essa è indicata nello stesso formato stabilito al primo comma.

2. VERIFICA

Le verifiche dell'addizionalità a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, sono soggette alle seguenti disposizioni:

2.1 Verifica ex-ante

- a) Quando presenta un accordo di partenariato, uno Stato membro è tenuto a fornire informazioni sul profilo di spesa pianificato nel formato della tabella 1 che segue.

Tabella 1

Spese delle amministrazioni pubbliche come percentuale del PIL	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
P51	X	X	X	X	X	X	X

- b) Gli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione sono tenuti a fornire altresì informazioni sul profilo di spesa pianificato nelle regioni meno sviluppate nel formato della tabella 2.

Tabella 2

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche nelle regioni meno sviluppate come percentuale del PIL	X	X	X	X	X	X	X

- c) Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sui principali indicatori macroeconomici e sulle previsioni alla base del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili.
- d) Gli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione sono inoltre tenuti a fornire alla Commissione informazioni sul metodo utilizzato per stimare gli investimenti fissi lordi in tali regioni. A tal fine gli Stati membri utilizzano i dati sugli investimenti pubblici a livello regionale, se disponibili. Qualora non siano disponibili, o in altri casi debitamente giustificati, anche qualora uno Stato membro abbia modificato significativamente per il periodo 2014-2020 la ripartizione regionale definita nel regolamento (CE) n. 1059/2003, gli investimenti fissi lordi possono essere stimati rapportando gli indicatori di spesa pubblica a livello regionale o la popolazione regionale ai dati sugli investimenti pubblici a livello nazionale.
- e) Una volta raggiunto un accordo tra la Commissione e lo Stato membro, la tabella 1 e, se del caso, la tabella 2 saranno inserite nell'accordo di partenariato dello Stato membro interessato come livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili da mantenere nel periodo 2014-2020.

2.2 Verifica intermedia

- a) Al momento della verifica intermedia, il livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili s'intende mantenuto dallo Stato membro se la spesa media annua nel periodo 2014-2017 è pari o superiore al livello di spesa di riferimento indicato nell'accordo di partenariato.
- b) Dopo la verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può decidere di modificare il livello di riferimento delle spese strutturali

pubbliche o assimilabili nell'accordo di partenariato se la situazione economica nello Stato membro interessato è cambiata in misura significativa da quella stimata al momento dell'adozione dell'accordo.

2.3 Verifica ex post

Al momento della verifica ex post, il livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili s'intende mantenuto dallo Stato membro se la spesa media annua nel periodo 2014-2020 è pari o superiore al livello di spesa di riferimento indicato nell'accordo di partenariato.

3. RETTIFICHE FINANZIARIE SUCCESSIVE ALLA VERIFICA EX POST

Ove la Commissione decida di apportare una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 95, paragrafo 6, la percentuale di rettifica finanziaria si ottiene sottraendo il 3 % dalla differenza tra il livello di riferimento nell'accordo di partenariato e il livello conseguito, espresso come percentuale del livello di riferimento, e dividendo il risultato per 10. La rettifica finanziaria è determinata applicando la percentuale di rettifica finanziaria al contributo dei Fondi a favore dello Stato membro interessato per le regioni meno sviluppate per l'intero periodo di programmazione.

Ove la differenza tra il livello di riferimento indicato nell'accordo di partenariato e il livello conseguito, espresso come percentuale del livello di riferimento indicato nell'accordo di partenariato, sia pari o inferiore al 3 %, non si apportano rettifiche finanziarie.

La rettifica finanziaria non supera il 5 % della dotazione dei Fondi a favore dello Stato membro interessato per le regioni meno sviluppate per l'intero periodo di programmazione.

ALLEGATO XI

Condizionalità ex ante

PARTE I:

Condizionalità tematiche ex ante

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo R&S) (articolo 9, primo comma, punto 1)	FESR: — tutte le priorità di investimento nel quadro dell'obiettivo tematico n. 1. 12	1.1. Ricerca e innovazione: esistenza di una strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale in linea con il programma di riforma nazionale, che esercita un effetto leva sulla spesa privata in ricerca e innovazione ed è conforme alle caratteristiche di sistemi efficaci di ricerca e di innovazione ai livelli nazionale e regionale.	— Disponibilità di una strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale che: — si basi sull'analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) o analisi analoghe per concentrare le risorse su una serie limitata di priorità di ricerca e innovazione; — definisca misure per stimolare gli investimenti privati in RST; — preveda un meccanismo di controllo. — Adozione di un quadro che definisce le risorse di bilancio disponibili per la ricerca e l'innovazione.

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	FESR: — potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I nonché promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo	1.2 Infrastruttura per la ricerca e l'innovazione. Esistenza di un piano pluriennale per la programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento.	— Adozione di un piano indicativo pluriennale per la programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento in rapporto alle priorità dell'Unione e, se del caso, al Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI).
2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), nonché l'impiego e la qualità delle medesime (obiettivo banda larga) (articolo 9, primo comma punto 2)	FESR: — sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC. — rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health.	2.1. Crescita digitale: un quadro politico strategico dedicato alla crescita digitale, per stimolare servizi privati e pubblici accessibili, di buona qualità e interoperabili consentiti dalle TIC e aumentarne la diffusione tra cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, imprese e pubbliche amministrazioni, anche con iniziative transfrontaliere. — La strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale prevede, ad esempio, un quadro politico strategico dedicato alla crescita digitale, contenente quanto segue: — programmazione di bilancio e definizione delle azioni prioritarie mediante l'analisi SWOT o analisi analoghe conformemente al quadro di valutazione dell'agenda digitale europea;	— analisi del sostegno equilibrato a domanda e offerta di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC); — indicatori per misurare i progressi degli interventi in settori quali alfabetizzazione digitale, e-inclusione, e-accessibilità e sanità (e-health) nei limiti previsti dall'articolo 168 TFUE, conformi, ove opportuno, alle pertinenti strategie settoriali dell'Unione, nazionali o regionali esistenti; — valutazione della necessità di rafforzare lo sviluppo delle capacità nelle TIC.
	FESR: — estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale.	2.2. Infrastruttura di reti di accesso di nuova generazione (NGN): esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGN che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità in conformità delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili.	— Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti NGN che contenga: — un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tenga conto delle infrastrutture private e pubbliche esistenti e degli investimenti programmati; — modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro; — misure per stimolare gli investimenti privati.
3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (PMI) (articolo 9, primo comma, punto 3)	FESR: — promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese; — sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione.	3.1. Realizzazione di azioni specifiche per sostenere la promozione dell'imprenditorialità tenendo conto dello Small Business Act (SBA).	— Le azioni specifiche sono: — misure attuate allo scopo di ridurre i tempi e i costi di costituzione di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA; — misure attuate allo scopo di ridurre il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA; — un meccanismo posto in essere per verificare l'attuazione delle misure dello SBA adottate e valutare l'impatto della

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			legislazione sulle PMI.
4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; (articolo 9, primo comma, punto 4)	FESR+ Fondo di coesione: — sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa. 4.1. Realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.	— Le azioni sono: — misure che garantiscono che siano posti in essere requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia conformemente agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁴² ; — misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conforme all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;	— misure volte a garantire la pianificazione strategica sull'efficienza energetica conformemente all'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁴³ ; — misure conformi all'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁴⁴ concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici per garantire che gli utenti finali ricevano contatori individuali, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.
	FESR + Fondo di coesione: — promuovere l'uso della cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento sulla base della domanda di calore utile.	4.2. Realizzazione di azioni volte a promuovere la cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento.	— Le azioni sono: — il sostegno alla cogenerazione è basato sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2004/8/CE, gli Stati membri o gli organi competenti hanno valutato il quadro legislativo e regolamentare esistente in rapporto alle procedure di autorizzazione o alle altre procedure allo scopo di: a) favorire la progettazione di unità di cogenerazione per soddisfare domande economicamente giustificabili di calore utile ed evitare la produzione di una quantità di calore superiore al calore utile; e b) ridurre gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo all'aumento della cogenerazione.

⁴² Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153, del 18.6.2010, pag. 13).

⁴³ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

⁴⁴ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	FESR+Fondo di coesione: — promuovere la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili.	4.3. Realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili ⁴⁵	— Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁴⁶ . — Adozione da parte dello Stato membro di un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.
5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi (obiettivo cambiamento climatico) (articolo 9, primo comma, punto 5)	FESR+Fondo di coesione: — promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi.	5.1. Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico	— Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: — la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi; — la descrizione di scenari monorischio e multirischio; — la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico.
6. Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (articolo 9, primo comma, punto 6)	FESR + Fondo di coesione: — investire nel settore delle risorse idriche per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi.	6.1. Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	— Nei settori sostenuti dal FESR e dal Fondo di coesione, lo Stato membro ha garantito il contributo a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/ CE tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.

⁴⁵ Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU L 114, del 27.4.2006, pag. 64).

⁴⁶ Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU L 114, del 27.4.2006, pag. 64).

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			— L'adozione di un piano di gestione dei bacini idrografici per il distretto idrografico conforme all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.
	FESR + Fondo di coesione: — investire nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi.	6.2. Settore dei rifiuti: promuovere investimenti economicamente ed ecologicamente sostenibili nel settore dei rifiuti, in particolare, attraverso la definizione di piani di gestione dei rifiuti conformi alla direttiva 2008/98/CE ai rifiuti e alla gerarchia dei rifiuti.	— È stata presentata alla Commissione una relazione di attuazione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2008/98/CE in merito ai progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE; — Esistenza di uno o più piani di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE; — Esistenza di programmi di prevenzione dei rifiuti, a norma dell'articolo 29 della direttiva 2008/98/CE; — Adozione delle misure necessarie per conseguire gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio entro il 2020 conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE.
7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete; (articolo 9, primo comma, punto 7)	FESR + Fondo di coesione: — favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale mediante investimenti nella rete transeuropea di trasporto (RTE-T). — sviluppare e risanare sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovere misure di riduzione del rumore. — sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile;	FESR: — migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali. 7.1. Trasporti: esistenza di uno o più piani o quadri generali per gli investimenti in materia di trasporti conformemente all'assetto istituzionale degli Stati membri (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale) che sostiene lo sviluppo dell'infrastruttura e migliora l'accessibilità alla rete globale e alla rete centrale RTE-T. — Esistenza di uno o più piani o quadri generali per gli investimenti in materia di trasporti che soddisfino i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica e definisca:	— il contributo allo spazio unico europeo dei trasporti conforme all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷, comprese le priorità per gli investimenti in materia di: — assi principali della rete RTE-T e rete globale in cui si prevedono investimenti del FESR e del Fondo di coesione; e — viabilità secondaria; — un piano realistico e maturo riguardante i progetti per i quali si prevede un sostegno da parte del FESR e del Fondo di coesione; — misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

⁴⁷ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 1).

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	FESR + Fondo di coesione: — favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale mediante investimenti nella RTE-T. — sviluppare e risanare sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovere misure di riduzione del rumore. — sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile. FESR: — migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali.	7.2. Ferrovie: l'esistenza nell'ambito di uno o più piani o quadri generali dei trasporti di una sezione specifica dedicata allo sviluppo delle ferrovie conformemente all'assetto istituzionale degli Stati membri (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale) che sostiene lo sviluppo dell'infrastruttura e migliora l'accessibilità alla rete globale e alla rete centrale RTE-T. Gli investimenti coprono asset mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità.	— Esistenza di una sezione dedicata allo sviluppo della rete ferroviaria all'interno di uno o più piani o quadri di cui sopra che soddisfino i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica e definiscano un piano di progetti realistici e maturi (compresi una tabella di marcia e un quadro di bilancio); — Misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.
	FESR + Fondo di coesione — Sostenere uno spazio multimodale unico di trasporto europeo, investendo nella rete RTE-T. — Sviluppare e riabilitare sistemi di trasporto ferroviario completi, di alta qualità e interoperabili, e promuovere misure di riduzione del rumore. — sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile; FESR: — migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali.	7.3. Altri modi di trasporto, tra cui la navigazione interna e il trasporto marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali: l'esistenza all'interno uno o più piani o quadri generali dei trasporti di una sezione specifica sulla navigazione interna e sul trasporto marittimo, sui porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, che contribuiscono a migliorare la connettività della rete l'accessibilità alla rete globale e centrale RTE-T e di promuovere una mobilità regionale e locale sostenibile.	— Esistenza di una sezione sulla navigazione interna e sul trasporto marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali nell'ambito di uno o più piani o di uno o più quadri dei trasporti che: — soddisfino i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica; — definiscano un piano di progetti realistici e maturi (tra cui un calendario e quadro di bilancio); — Misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	FESR: — migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia e attraverso l'integrazione della generazione distribuita da fonti rinnovabili.	7.4 Sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia. Esistenza di piani generali per investimenti nell'ambito delle infrastrutture di sistemi intelligenti per l'energia e di misure normative, che contribuiscono a migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento.	— Disponibilità di piani generali che descrivano le priorità per le infrastrutture energetiche nazionali: — a norma dell'articolo 22 della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, ove applicabile, e — conformemente ai piani di investimento regionali pertinenti a norma dell'articolo 12 e al piano decennale di sviluppo della rete a livello di Unione a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁴⁸ , nonché ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁴⁹ , e — conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁵⁰ ; — Tali piani contengono: — un piano di progetti realistici e maturi riguardante i progetti per i quali si prevede un sostegno da parte del FESR; — misure per il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica e di tutela dell'ambiente, in linea con l'articolo 3, paragrafo 10, della direttiva 2009/72/CE e con l'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2009/73/CE; — misure per ottimizzare l'uso dell'energia e promuovere l'efficienza energetica, in linea con l'articolo 3, paragrafo 11, della direttiva 2009/72/CE e con l'articolo 3, paragrafo 8, della

⁴⁸ Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).

⁴⁹ Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

⁵⁰ Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			direttiva 2009/73/CE.
8. promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; (obiettivo occupazione) (articolo 9, primo comma, punto 8)	FSE: — accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, ivi compresi i disoccupati di lunga durata e chi si trova ai margini del mercato del lavoro, anche con iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori.	8.1. Definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione.	— I servizi dell'occupazione dispongono delle necessarie capacità per offrire ed effettivamente offrono quanto segue: — servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro che si concentrano sulle persone a più alto rischio di esclusione sociale, ivi comprese le persone appartenenti a comunità emarginate; — informazioni esaustive e trasparenti su nuovi posti di lavoro e opportunità di occupazione che tengano conto delle mutevoli esigenze del mercato del lavoro. — I servizi dell'occupazione hanno creato modalità di cooperazione formale o informale con le parti interessate.
	FSE: — lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese, ivi comprese le piccole e medie imprese e le microimprese. FESR: — sostenere lo sviluppo di incubatrici di imprese e il sostegno a investimenti per i lavoratori autonomi nonché la creazione di imprese e di microimprese.	8.2. Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese: esistenza di un quadro politico strategico per il sostegno alle nuove imprese.	— Disponibilità di un quadro politico strategico per il sostegno alle nuove imprese, recante i seguenti elementi: — misure attuate allo scopo di ridurre i tempi e i costi di costituzione di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA; — misure attuate allo scopo di ridurre il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA; — azioni per collegare i servizi per lo sviluppo delle imprese e i servizi finanziari (accesso al capitale), compresa l'assistenza a gruppi e aree svantaggiati, o ad entrambi, ove necessario.
	FSE: — modernizzare le istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorare il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, comprese le azioni atte a migliorare la mobilità professionale transnazionale attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e le parti interessate.	8.3. Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione; riforme delle istituzioni del mercato del lavoro precedute da un chiaro quadro strategico e da una valutazione ex ante che comprenda la dimensione di genere.	Azioni per riformare i servizi di promozione dell'occupazione, mirate a dotarli della capacità di offrire quanto segue: — servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro che si concentrano sulle persone a più alto rischio di esclusione sociale, ivi comprese le persone appartenenti a comunità emarginate;

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	FESR: — investire in infrastrutture per i servizi per l'impiego.		— informazioni esaustive e trasparenti su nuovi posti di lavoro e opportunità di occupazione che tengano conto delle mutevoli esigenze del mercato del lavoro. — La riforma dei servizi dell'occupazione comprende la creazione di reti di cooperazione formale o informale con le parti interessate.
	FSE: — invecchiamento attivo e in buona salute.	8.4. Invecchiamento attivo e in buona salute: definizione di politiche per l'invecchiamento attivo alla luce degli orientamenti in materia di occupazione	— Coinvolgimento dei soggetti interessati nella definizione e nel follow-up delle politiche a favore dell'invecchiamento attivo al fine di mantenere i lavoratori anziani nel mercato del lavoro e promuoverne l'occupazione; — Lo Stato membro prevede misure per promuovere l'invecchiamento attivo.
	FSE: — adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento.	8.5. Adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento: esistenza di politiche mirate a favorire l'anticipazione e la gestione efficace del cambiamento e della ristrutturazione.	— Disponibilità di strumenti per sostenere le parti sociali e le autorità pubbliche nello sviluppo e nella sorveglianza di approcci proattivi al cambiamento e alla ristrutturazione, tra cui: — misure volte a promuovere l'anticipazione del cambiamento; — misure volte a promuovere la preparazione e gestione del processo di ristrutturazione;
	FSE: — integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani;	8.6. Esistenza di un quadro d'azione strategica per la promozione dell'occupazione giovanile, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani. Questa condizionalità ex ante si applica solamente all'attuazione dell'IOG	— L'esistenza di un quadro d'azione strategica per promuovere l'occupazione giovanile: — si basa su dati di fatto che misurano i risultati per i giovani disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione e che costituiscono una base per elaborare politiche mirate e vigilare sugli sviluppi; — identifica l'autorità pubblica incaricata di gestire le misure a favore dell'occupazione giovanile e di coordinare le partnership a tutti i livelli e in tutti i settori; — coinvolge le parti interessate competenti in materia di disoccupazione giovanile; — consente un intervento tempestivo e pronta attivazione; — comprende provvedimenti a favore dell'accesso all'occupazione, del miglioramento delle competenze, della mobilità dei lavoratori e dell'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione.
9. Promuovere l'inclusione sociale,	FSE:	9.1. Esistenza e attuazione di un quadro politico strategico	— Disponibilità di un quadro politico strategico nazionale per

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
combattere la povertà e ogni discriminazione (obiettivo povertà) (articolo 9, primo comma, punto 9)	— inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità. FESR: — investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale che contribuisce allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali. — fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali.	nazionale per la riduzione della povertà ai fini dell'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione.	la riduzione della povertà ai fini dell'inclusione attiva che: — fornisca un supporto di dati di fatto sufficienti per elaborare politiche di riduzione della povertà e tenga sotto controllo gli sviluppi; — contenga misure a sostegno del conseguimento dell'obiettivo nazionale relativo a povertà ed esclusione sociale (come definito nel programma nazionale di riforma), che comprende la promozione di opportunità di occupazione sostenibili e di qualità per persone a più alto rischio di esclusione sociale, comprese le persone appartenenti a comunità emarginate; — coinvolga le parti interessate nel combattere la povertà; — in funzione delle esigenze individuate, comprenda misure per passare dall'assistenza in istituto all'assistenza diffusa sul territorio; — Su richiesta e ove motivato, le parti interessate riceveranno sostegno nella presentazione di proposte di progetti e nell'attuazione e gestione dei progetti selezionati.
	FSE: — integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom. FESR: — investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale che contribuisce allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso l'accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali. — fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali. — investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa.	9.2. Esistenza di un quadro politico strategico nazionale per l'inclusione dei Rom.	— Esistenza di una strategia nazionale per l'inclusione dei Rom che: — stabilisca obiettivi nazionali raggiungibili per l'integrazione dei Rom al fine di colmare il divario che li divide dal resto della popolazione. Tali obiettivi devono affrontare i quattro obiettivi dell'UE per l'integrazione dei Rom, relativi all'accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio; — identifichi ove pertinente le microregioni svantaggiate o i quartieri ghetto in cui vivono le comunità più svantaggiate, utilizzando indicatori socioeconomici e territoriali già disponibili (es. livello di istruzione molto basso, disoccupazione di lungo periodo, ecc.); — comprenda rigorosi metodi di controllo per valutare l'impatto delle azioni di integrazione dei Rom e un meccanismo di revisione per l'adattamento della strategia; — sia progettata, attuata e monitorata in stretta cooperazione e in costante dialogo con la società civile dei Rom e con le autorità regionali e

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			locali; — Su richiesta e ove motivato, fornitura di sostegno alle parti interessate per la presentazione di proposte di progetti e per l'attuazione e la gestione dei progetti selezionati.
	FSE: — miglioramento dell'accesso a servizi abbordabili, sostenibili e di elevata qualità, compresi i servizi sociali e l'assistenza sanitaria d'interesse generale. FESR: — investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali.	9.3. Sanità: esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità nei limiti previsti dall'articolo 168 TFUE che garantisca la sostenibilità economica.	— Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità che: — preveda misure coordinate per migliorare l'accesso ai servizi sanitari; — preveda misure per stimolare l'efficienza nel settore sanitario con l'introduzione di modelli di erogazione dei servizi e infrastrutture; — preveda un sistema di controllo e riesame. — Lo Stato membro o la regione ha adottato un quadro che delinea le risorse di bilancio disponibili a titolo indicativo e una concentrazione di risorse efficiente in termini di costi su bisogni identificati come prioritari per l'assistenza sanitaria.
10. investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente; (obiettivo istruzione) (articolo 9, primo comma, punto 10)	FSE: — ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. FESR: — investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa.	10.1. Abbandono scolastico: esistenza di un quadro politico strategico inteso a ridurre l'abbandono scolastico (ESL) nei limiti previsti dall'articolo 165 del TFUE.	— Esistenza di un sistema per la raccolta e l'analisi di dati e informazioni sull'abbandono scolastico ai livelli pertinenti, che: — fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per elaborare politiche mirate e tenga sotto controllo gli sviluppi. — Esistenza di un quadro politico strategico sull'abbandono scolastico, che: — si basi su dati di fatto; — copra i settori pertinenti dell'istruzione, compreso lo sviluppo della prima infanzia, si occupi in particolare dei gruppi vulnerabili maggiormente a rischio di abbandono scolastico, compresi gli appartenenti a comunità emarginate, e tratti misure di prevenzione, intervento e compensazione; — coinvolga tutti i settori politici e le parti interessate che sono rilevanti per affrontare l'abbandono scolastico.
	FSE: — migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione terziaria e di livello equivalente nonché l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, soprattutto per i	10.2. Istruzione superiore: esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per aumentare il numero di studenti che conseguono un diploma di istruzione terziaria e per innalzare la qualità e l'efficienza dell'istruzione terziaria nei limiti previsti dall'articolo 165	— Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per l'istruzione terziaria, recante i seguenti elementi: — ove necessario, misure per favorire la partecipazione e aumentare il numero di diplomati che:

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	gruppi svantaggiati. FESR: — investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa	TFUE.	— aumentino la partecipazione all'istruzione superiore tra i gruppi a basso reddito e altri gruppi sottorappresentati, con particolare riferimento ai gruppi svantaggiati, compresi gli appartenenti a comunità emarginate; — riducano i tassi di abbandono/migliorino i tassi di completamento degli studi; — incoraggino l'innovazione nei contenuti e nella definizione dei programmi; — misure per aumentare l'occupabilità e l'imprenditorialità che: — incoraggino lo sviluppo di "competenze trasversali", compresa l'imprenditorialità nei pertinenti programmi di istruzione superiore; — riducano le differenze di genere in termini di scelte accademiche e professionali.
	FSE: — rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite. FESR: — investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa	10.3. Apprendimento permanente: esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/ o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE.	— Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per l'apprendimento permanente che preveda: — misure a sostegno dello sviluppo e del collegamento di servizi per l'apprendimento permanente, compreso il miglioramento delle competenze (convalida, orientamento, istruzione e formazione) e che prevedano il coinvolgimento, anche tramite partenariati, delle parti interessate; — misure per lo sviluppo delle competenze dei vari gruppi di destinatari qualora questi siano definiti prioritari nei quadri politici strategici nazionali o regionali (ad esempio, giovani che seguono una formazione professionale, adulti, genitori che rientrano nel mercato del lavoro, lavoratori scarsamente qualificati e anziani, migranti e altri gruppi svantaggiati, in particolare persone con disabilità); — misure per ampliare l'accesso all'apprendimento permanente, anche attraverso iniziative volte ad utilizzare efficacemente gli strumenti di trasparenza (per esempio il quadro europeo delle qualifiche, il quadro nazionale delle qualifiche, il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			dell'istruzione e della formazione professionale). — misure per migliorare la pertinenza dell'istruzione e della formazione al mercato del lavoro e per adeguarle alle esigenze di gruppi mirati di destinatari (ad esempio, giovani che seguono una formazione professionale, adulti, genitori che rientrano nel mercato del lavoro, lavoratori scarsamente qualificati e lavoratori anziani, migranti e altri gruppi svantaggiati, in particolare persone con disabilità). — Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per innalzare la qualità e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione professionale nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE, che preveda i seguenti elementi: — misure per migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione professionale al mercato del lavoro in stretta cooperazione con le parti interessate, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum e il consolidamento dell'offerta di formazione basata sul lavoro nelle sue diverse forme; — misure per accrescere la qualità e l'attrattiva dell'istruzione e della formazione professionale, anche mediante la definizione di un approccio nazionale per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (ad esempio, conformemente al quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale) e l'utilizzo degli strumenti per la trasparenza e il riconoscimento, ad esempio il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET).
	FSE: — migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato. FESR: — investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa	10.4. esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per innalzare la qualità e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione professionale nei limiti previsti dall'articolo 165 del TFUE.	
11. Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente (articolo 9, primo comma, punto 11)	FSE: — investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance. FESR:	Esistenza di un quadro politico strategico inteso a rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro, compresa una riforma dell'amministrazione pubblica.	— È stato elaborato ed è in corso di attuazione un quadro politico strategico inteso a rafforzare l'efficienza amministrativa delle autorità pubbliche dello Stato membro e le loro capacità, recante i seguenti elementi: — analisi e pianificazione strategica di azioni di riforma giuridica, organizzativa e/o procedurale;

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	— potenziare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni attraverso azioni per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici interessati dagli interventi del FESR, affiancando le azioni a titolo del FSE per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza della pubblica amministrazione. Fondo di coesione: — potenziare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni rafforzando la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici interessati dagli interventi del Fondo di coesione.		— sviluppo di sistemi di gestione della qualità; — azioni integrate per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative; — sviluppo e attuazione di strategie e politiche in materia di risorse umane riguardanti le principali carenze individuate in questo settore; — sviluppo di competenze a tutti i livelli della gerarchia professionale in seno alle autorità pubbliche; — sviluppo di procedure e strumenti per il controllo e la valutazione.

PARTE II:

Condizionalità tematiche ex ante

Area	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
1. Antidiscriminazione	Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	— Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili di promuovere la parità di trattamento di tutti gli individui a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE; — Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione alla normativa e alla politica antidiscriminazione dell'Unione.
2. Parità di genere	Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.	— Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili della parità di genere a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità di genere nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE; — Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica dell'Unione in materia di parità di genere nonché all'integrazione della dimensione di genere.
3. Disabilità	Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione	— Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano

Area	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCPRD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/ EC del Consiglio ⁵¹ .	la consultazione e la partecipazione degli organismi incaricati della tutela dei diritti delle persone con disabilità o delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e di altre parti interessate a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi; — Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica vigente dell'Unione e nazionale in materia di disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCPRD come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove opportuno; — Dispositivi per garantire il controllo dell'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione UNCPRD in relazione ai fondi SIE in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.
4. Appalti pubblici	Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	— Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi; — Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti; — Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE; — Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.
5. Aiuti di Stato	Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	— Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato; — Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE; — Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
6. Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS)	Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	— Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁵² (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁵³ (VAS); — Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS; — Dispositivi per garantire una sufficiente capacità amministrativa.

⁵¹ Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

⁵² Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici (GU L 26, del 28.1.2012, p. 1).

⁵³ Direttiva 2001/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente GU L 197, del 21.7.2001, p. 30).

Area	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
7. Sistemi statistici e indicatori di risultato	Esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.	— Esistenza di dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: — l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica; — dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico di dati aggregati; — Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: — la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sui motivi che giustificano la selezione delle azioni delle politiche finanziate dal programma; — la fissazione di obiettivi per tali indicatori; — il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale dei dati; — Esistenza di procedure per garantire che tutte le operazioni finanziate dal programma adottino un sistema efficace di indicatori.

ALLEGATO XII

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ DEL SOSTEGNO FORNITO DAI FONDI

1. elenco delle operazioni

L'elenco delle operazioni di cui all'articolo 115, paragrafo 2, contiene, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro, i seguenti campi di dati:

- nome del beneficiario (solo per persone giuridiche; non sono nominate persone fisiche);
- denominazione dell'operazione;
- sintesi dell'operazione;
- data di inizio dell'operazione;
- data di fine dell'operazione (data prevista per il completamento materiale o la completa attuazione dell'operazione);
- spesa totale ammissibile assegnata all'operazione;
- tasso di cofinanziamento dell'Unione (per asse prioritario);
- codice postale dell'operazione; o altro indicatore appropriato dell'ubicazione;
- paese;
- denominazione della categoria di operazione a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vi);
- data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco delle operazioni.

I titoli dei campi di dati sono forniti anche in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

2. MISURE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E MISURE VOLTE A MIGLIORARE LA VISIBILITÀ PER IL PUBBLICO

Lo Stato membro, l'autorità di gestione e i beneficiari adottano le misure necessarie per informare e comunicare al pubblico sulle operazioni sostenute nel quadro di un programma operativo a norma del presente regolamento.

2.1. Responsabilità dello Stato membro e dell'autorità di gestione

1. Lo Stato membro e l'autorità di gestione assicurano che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione al fine di migliorare la visibilità e l'interazione con i cittadini e che tali misure mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato e adattati, se del caso, all'innovazione tecnologica.
2. Lo Stato membro o l'autorità di gestione è responsabile di almeno le seguenti misure di informazione e comunicazione:
 - a) l'organizzazione di un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio del programma operativo o dei programmi operativi, anche prima dell'approvazione delle pertinenti strategie di comunicazione;
 - b) l'organizzazione di un'attività informativa principale all'anno che promuova le opportunità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati del programma operativo o dei programmi operativi, compresi, se del caso, grandi progetti, piani d'azione comuni e altri esempi di progetti;
 - c) esporre l'emblema dell'Unione presso la sede di ogni autorità di gestione;
 - d) la pubblicazione elettronica dell'elenco delle operazioni di cui alla sezione 1 del presente allegato;
 - e) fornire esempi di operazioni, in particolare di quelle relativamente a cui il valore aggiunto dell'intervento dei fondi è particolarmente visibile, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi sono in una lingua ufficiale dell'Unione di ampia diffusione diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
 - f) fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del programma operativo, compresi le realizzazioni e i risultati principali, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico.
3. L'autorità di gestione coinvolge, se del caso, in azioni di informazione e comunicazione, conformemente al diritto e prassi nazionali, i seguenti organismi:
 - a) i partner di cui all'articolo 5;
 - b) centri di informazione sull'Europa, così come gli uffici di rappresentanza, e uffici di informazione del Parlamento europeo negli Stati membri;
 - c) istituti di istruzione e di ricerca.

Tali organismi provvedono a un'ampia diffusione delle informazioni di cui all'articolo 115, paragrafo 1.

2.2. Responsabilità dei beneficiari

1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione e le misure volte a migliorare la visibilità dei fondi a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:
 - a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
 - b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
 - a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.
3. Per le operazioni sostenute dal FSE, e in casi appropriati per le operazioni sostenute dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento.

Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che l'operazione è stata finanziata dal fondo o dai fondi.

4. Durante l'esecuzione di un'operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi 500 000 EUR.
5. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
 - a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;
 - b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4.

6. Le responsabilità specificate nella presente sottosezione si applicano dal momento in cui è fornito al beneficiario il documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c).

3. MISURE DI INFORMAZIONE PER I POTENZIALI BENEFICIARI E PER I BENEFICIARI EFFETTIVI

3.1. Azioni di informazione rivolte ai potenziali beneficiari

1. L'autorità di gestione assicura, conformemente alla strategia di comunicazione, che la strategia del programma operativo, gli obiettivi e le opportunità di finanziamento offerte dal sostegno congiunto dell'Unione e dello Stato membro, vengano ampiamente divulgati ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate, con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dai fondi in questione.
2. L'autorità di gestione garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle informazioni pertinenti, comprese informazioni aggiornate, se necessario, e tenendo conto dell'accessibilità di servizi elettronici o altre tipologie di comunicazioni, per taluni potenziali beneficiari, almeno sui seguenti punti:
 - a) le opportunità di finanziamento e gli inviti a presentare domande;
 - b) le condizioni di ammissibilità delle spese da soddisfare per poter beneficiare di un sostegno nell'ambito di un programma operativo;
 - c) una descrizione delle procedure di esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;
 - d) i criteri di selezione delle operazioni da sostenere;
 - e) i contatti a livello nazionale, regionale o locale che sono in grado di fornire informazioni sui programmi operativi
 - f) la responsabilità dei beneficiari di informare il pubblico circa lo scopo dell'operazione e il sostegno all'operazione da parte dei fondi, conformemente alla sottosezione 2.2, dal momento in cui è fornito al beneficiario il documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c). L'autorità di gestione può chiedere che i potenziali beneficiari propongano, nelle domande, attività di comunicazione indicative volte a migliorare la visibilità dei fondi, che siano proporzionali alla dimensione dell'operazione.

3.2. Azioni di informazione rivolte ai beneficiari

1. L'autorità di gestione informa i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2.

2. L'autorità di gestione fornisce, se del caso, informazioni e strumenti di comunicazione, comprendenti modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari a rispettare gli obblighi di cui al punto 2.2.

4. ELEMENTI DELLA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

La strategia di comunicazione redatta dall'autorità di gestione e, se del caso, dallo Stato membro contiene i seguenti elementi:

- a) una descrizione dell'approccio adottato, comprendente le principali misure di informazione e comunicazione che lo Stato membro o l'autorità di gestione deve adottare, destinato ai potenziali beneficiari, ai beneficiari, ai soggetti moltiplicatori e al grande pubblico, tenuto conto delle finalità di cui all'articolo 115;
- b) una descrizione dei materiali che saranno resi disponibili in formati accessibili alle persone con disabilità;
- c) una descrizione di come i beneficiari saranno sostenuti nelle loro attività di comunicazione;
- d) il bilancio indicativo per l'attuazione della strategia;
- e) una descrizione degli organismi amministrativi, tra cui le risorse umane, responsabili dell'attuazione delle misure di informazione e comunicazione;
- f) le modalità per le misure di informazione e comunicazione di cui al punto 2, compreso il sito web o portale web in cui tali dati possono essere reperiti;
- g) l'indicazione di come le misure di informazione e comunicazione debbano essere valutate in termini di visibilità della politica, dei programmi operativi, delle operazioni e del ruolo svolto dai fondi e dall'Unione e in termini di sensibilizzazione nei loro confronti;
- h) ove pertinente, una descrizione dell'utilizzo dei principali risultati del precedente programma operativo;
- i) un aggiornamento annuale che riporti le attività di informazione e comunicazione, comprese le misure volte a migliorare la visibilità dei fondi, da svolgere nell'anno successivo, basato, tra l'altro, sugli insegnamenti tratti in merito all'efficacia di tali misure.

ALLEGATO XIII

CRITERI DI DESIGNAZIONE DELLE AUTORITÀ DI GESTIONE E DELLE AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

1. AMBIENTE DI CONTROLLO INTERNO

- i) Esistenza di una struttura organizzativa che contempli le funzioni delle autorità di gestione e di certificazione e la ripartizione delle funzioni all'interno di tali autorità assicurando, se del caso, che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni.

- ii) Quadro per assicurare, in caso di delega di compiti a organismi intermedi, la definizione delle loro responsabilità e dei loro obblighi rispettivi, la verifica della loro capacità di svolgere i compiti delegati e l'esistenza di procedure di rendicontazione.
- iii) Procedure di rendicontazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.
- iv) Piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate con le necessarie competenze tecniche, a vari livelli e per varie funzioni nell'organizzazione.

2. GESTIONE DEL RISCHIO

Tenuto conto del principio di proporzionalità, un quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario, e, in particolare, in caso di modifiche significative delle attività.

3. ATTIVITÀ DI GESTIONE E CONTROLLO

A. Autorità di gestione

- i) Procedure riguardanti domande di sovvenzione, valutazione delle domande, selezione ai fini del finanziamento, ivi compresi istruzioni e orientamenti che garantiscano il contributo delle operazioni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 125, paragrafo 3, lettera a), alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati specifici dei pertinenti assi prioritari.
- ii) Procedure per le verifiche di gestione, comprese le verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e le verifiche sul posto delle operazioni.
- iii) Procedure per il trattamento delle domande di rimborso presentate dai beneficiari e l'autorizzazione dei pagamenti.
- iv) Procedure per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, compresi, ove opportuno, i dati su singoli partecipanti e, se necessario, ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori e per garantire che la sicurezza dei sistemi sia in linea con gli standard riconosciuti a livello internazionale.
- v) Procedure stabilite dall'autorità di gestione per garantire che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative a un'operazione.
- vi) Procedure per istituire misure antifrode efficaci e proporzionate.
- vii) Procedure per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione adeguati.
- viii) Procedure per preparare la dichiarazione di gestione di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario e il riepilogo annuale delle relazioni sugli audit finali e dei controlli effettuati, comprese le carenze individuate, di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera b), dello stesso.

- ix) Procedure per garantire che il beneficiario disponga di un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione.

B. Autorità di certificazione

- i) Procedure per certificare le domande di pagamento intermedio alla Commissione.
- ii) Procedure per preparare i bilanci e certificare che sono veritieri, esatti e completi e che le spese sono conformi al diritto applicabile tenendo conto dei risultati di tutte le attività di audit.
- iii) Procedure per garantire un'adeguata pista di controllo conservando i dati contabili ivi compresi gli importi recuperabili, recuperati e ritirati per ciascuna operazione in forma elettronica.
- iv) Procedure, se del caso, per garantire di aver ricevuto dall'autorità di certificazione informazioni adeguate in merito alle verifiche effettuate e ai risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità.

4. SORVEGLIANZA

A. Autorità di gestione

- i) Procedure per assistere il comitato di sorveglianza nei suoi lavori.
- ii) Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le relazioni di attuazione annuali e finali.

B. Autorità di certificazione

Procedure per l'adempimento delle responsabilità dell'autorità di certificazione in materia di sorveglianza dei risultati delle verifiche di gestione e dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità prima di trasmettere alla Commissione le domande di pagamento.

ALLEGATO XIV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1083/2006	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articoli 3 e 4	Articolo 89
Articoli 5, 6 e 8	Articolo 90
Articolo 7	—
Articolo 9	Articoli 4 e 6
Articolo 10	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 11	Articolo 5
Articolo 12	Articolo 4, paragrafo 4

Regolamento (CE) n. 1083/2006	Presente regolamento
Articolo 13	Articolo 4, paragrafo 5
Articolo 14	Articoli 4, paragrafi 7 e 8, e 73
Articolo 15	Articolo 95
Articolo 16	Articolo 7
Articolo 17	Articolo 8
Articolo 18	Articolo 91
Articoli da 19 a 21	Articolo 92
Articolo 22	Articoli 93 e 94
Articolo 23	Articolo 92, paragrafo 6
Articolo 24	Articolo 91, paragrafo 3
Articolo 25	Articoli 10 e 11
Articolo 26	Articolo 12
Articolo 27	Articolo 15
Articolo 28	Articoli 14 e 16
Articolo 29	Articolo 52
Articolo 30	Articolo 53
Articolo 31	Articolo 113
Articolo 32	Articoli 26, 29 e 96, paragrafi 9 e 10
Articolo 33	Articoli 30 e 96, paragrafo 11
Articolo 34	Articolo 98
Articolo 35	Articolo 99
Articolo 36	Articolo 31
Articolo 37	Articoli 27 e 96, paragrafi da 1 a 8
Articolo 38	—
Articolo 39	Articolo 100
Articolo 40	Articolo 101
Articolo 41	Articoli 102 e 103
Articolo 42	Articolo 123, paragrafo 7
Articolo 43	—
Articolo 43 bis	Articolo 67
Articolo 43 ter	Articolo 67
Articolo 44	Articoli da 37 a 46
Articolo 45	Articoli 58 e 118
Articolo 46	Articoli 59 e 119
Articolo 47	Articolo 54
Articolo 48	Articoli 55, 56, paragrafi da 1 a 3, articolo 57 e articolo 114, paragrafi 1 e 2
Articolo 49	Articoli 56, paragrafo 4, 57 e 114,
Articolo 50	Articoli 20 e 22
Articolo 51	—
Articolo 52	Articolo 121
Articoli 53 and 54	Articoli 60 e 120

Regolamento (CE) n. 1083/2006	Presente regolamento
Articolo 55	Articolo 61
Articolo 56	Articoli da 65 a 70
Articolo 57	Articolo 71
Articolo 58	Articolo 73
Articolo 59	Articolo 123
Articolo 60	Articolo 125
Articolo 61	Articolo 126
Articolo 62	Articolo 127
Articolo 63	Articolo 47
Articolo 64	Articolo 48
Articolo 65	Articolo 110
Articolo 66	Articolo 49
Articolo 67	Articoli 50 e 111
Articolo 68	Articoli 51 e 112
Articolo 69	Articoli da 115 a 117
Articolo 70	Articoli 74 e 122
Articolo 71	Articolo 124
Articolo 72	Articolo 75
Articolo 73	Articolo 128
Articolo 74	Articolo 148
Articolo 75	Articolo 76
Articolo 76	Articoli 77 e 129
Articolo 77	Articoli 78 e 130
Articoli 78 e 78 bis	Articolo 131
Articolo 79	—
Articolo 80	Articolo 132
Articolo 81	Articoli 80 e 133
Articolo 82	Articoli 81 e 134
Articolo 83	—
Articolo 84	Articolo 82
Articoli da 85 a 87	Articolo 135
Articolo 88	—
Articolo 89	Articolo 141
Articolo 90	Articolo 140
Articolo 91	Articolo 83
Articolo 92	Articolo 142
Articolo 93	Articoli 86 e 136
Articolo 94	—
Articolo 95	—
Articolo 96	Articolo 87
Articolo 97	Articolo 88

Regolamento (CE) n. 1083/2006	Presente regolamento
Articolo 98	Articolo 143
Articolo 99	Articoli 85 e 144
Articolo 100	Articolo 145
Articolo 101	Articolo 146
Articolo 102	Articolo 147
Articoli 103 e 104	Articolo 150
Articolo 105	Articolo 152
Articolo 105 bis	—
Articolo 106	Articolo 151
Articolo 107	Articolo 153
Articolo 108	Articolo 154

1. Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 67

Il Consiglio e la Commissione convengono che l'articolo 67, paragrafo 4, che esclude l'applicazione dei costi semplificati di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere da b) a d) laddove un intervento o un progetto facente parte di un intervento sia attuato esclusivamente tramite procedure per gli appalti pubblici, non osta all'attuazione di un intervento tramite procedure per gli appalti pubblici che comportano pagamenti da parte del beneficiario al contraente sulla base di costi unitari predefiniti. Il Consiglio e la Commissione concordano sul fatto che i costi determinati e pagati dal beneficiario sulla base di tali costi unitari stabiliti tramite procedure per gli appalti pubblici costituiscono costi reali effettivamente sostenuti e pagati dal beneficiario a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera a).

2. Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alla ricostituzione degli stanziamenti

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di includere nella revisione del regolamento finanziario, al fine di allineare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, le disposizioni necessarie per l'applicazione delle modalità di assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza e relative all'attuazione degli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39 (iniziativa PMI) nel quadro del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei per quanto concerne la ricostituzione:

- i) degli stanziamenti che erano stati impegnati per programmi relativi alla riserva di efficacia ed efficienza e che hanno dovuto essere disimpegnati in quanto le priorità dei programmi in questione non hanno raggiunto le tappe fondamentali previste;
- ii) degli stanziamenti che erano stati impegnati in relazione a programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera b), e che hanno dovuto essere disimpegnati poiché è stato necessario sospendere la partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario.

3. Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 1

Qualora siano necessarie ulteriori deroghe motivate alle disposizioni comuni per tenere conto delle specificità del FEAMP e del FEASR, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si impegnano ad autorizzare tali deroghe procedendo con la dovuta diligenza ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei.

4. Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esclusione di ogni retroattività per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3

Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono che:

- per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento, le azioni intraprese dagli Stati membri per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, comprendono tutte le azioni intraprese a livello pratico dagli Stati membri, indipendentemente dalla loro tempistica, nonché le azioni da essi intraprese prima dell'entrata in vigore di tale regolamento e prima del giorno di entrata in vigore dell'atto delegato per un codice europeo di condotta adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento, durante le fasi preparatorie del processo di programmazione di uno Stato membro, a condizione che vengano conseguiti gli obiettivi del principio di partenariato previsti in tale regolamento. In questo contesto, gli Stati membri, secondo le rispettive competenze nazionali e regionali, decideranno sul contenuto della proposta di accordo di partenariato e della proposta di progetti di programmi, in conformità alle disposizioni pertinenti di tale regolamento e alle norme specifiche del fondo;
- l'atto delegato recante un codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, non avrà in nessun caso effetto retroattivo diretto o indiretto, soprattutto per quanto riguarda la procedura di approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, dato che non è intenzione del legislatore dell'Unione conferire alla Commissione poteri che le consentano di respingere l'approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi solo ed esclusivamente in ragione di una qualsiasi mancanza di conformità con il codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3;
- il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a mettere a loro disposizione il progetto di testo dell'atto delegato da adottare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, il prima possibile ma non oltre la data di adozione da parte del Consiglio dell'accordo politico sul regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento o la data di votazione in Aula da parte del Parlamento europeo del progetto di relazione su tale regolamento, a seconda di quale abbia luogo per prima.

Regolamento (UE) 2018/1046

Regolamento (UE, euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

(Estratto)

Art. 191. Principio del divieto di cumulo e divieto del doppio finanziamento

1. Per una stessa azione può essere attribuita una sola sovvenzione a carico del bilancio a favore di uno stesso beneficiario, a meno che non autorizzino altrimenti i pertinenti atti di base.

Un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio per esercizio. Un'azione può essere oggetto di un finanziamento congiunto su linee di bilancio distinte di competenza di diversi ordinatori.

2. Il richiedente informa immediatamente gli ordinatori di eventuali richieste multiple e sovvenzioni multiple relative alla stessa azione o allo stesso programma di lavoro.

3. In nessun caso il bilancio finanzia due volte i medesimi costi.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai tipi di aiuti seguenti e, se del caso, la Commissione può decidere di non verificare se il medesimo costo sia stato finanziato due volte:

- a) aiuti corrisposti a persone fisiche a fini di studio, ricerca, formazione o istruzione;
- b) aiuti diretti corrisposti a persone fisiche estremamente bisognose, come i disoccupati e i rifugiati.

Regolamento (UE) 2020/852

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088⁵⁴

(Estratto)

Capo II

Attività economiche ecosostenibili

Art. 17. Danno significativo agli obiettivi ambientali

1. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), si considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un'attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale attività economica arreca un danno significativo:

- a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- b) all'adattamento ai cambiamenti climatici, se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- c) all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l'attività nuoce:
 - i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o
 - ii) al buono stato ecologico delle acque marine;
- d) all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se:
 - i) l'attività conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;

⁵⁴ I criteri generali stabiliti nel Regolamento (UE) 2020/852 c.d. *Regolamento Tassonomia* sono stati meglio definiti da successivi Regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea. In particolare, si vedano: Regolamento delegato (UE) 2021/2139, Regolamento delegato (UE) 2022/1214, Regolamento delegato (UE) 2023/2485, Regolamento delegato (UE) 2023/2486. Per maggiori informazioni, cfr. sezione *Altri atti* della Appendice, voce *DNSH (do not significant harm)*.

- ii) l'attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o
 - iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
- e) alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se l'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o
- f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l'attività:
 - i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o
 - ii) nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.

2. Nel valutare un'attività economica in base ai criteri indicati al paragrafo 1, si tiene conto dell'impatto ambientale dell'attività stessa e dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.

Regolamento (UE) 2020/2094

Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Al fine di sostenere la ripresa all'indomani della crisi COVID-19, il presente regolamento istituisce lo strumento dell'Unione europea per la ripresa («strumento»).

2. Il sostegno prestato nell'ambito dello strumento finanzia in particolare le seguenti misure per far fronte alle conseguenze economiche negative della crisi COVID-19 o al bisogno immediato di finanziamenti per scongiurare una recrudescenza:

- a) misure per ripristinare l'occupazione e la creazione di posti di lavoro;
- b) misure sotto forma di riforme e investimenti volti a rinvigorire il potenziale di crescita sostenibile e di occupazione al fine di rafforzare la coesione tra gli Stati membri e di aumentarne la resilienza;
- c) misure a favore delle imprese che hanno subito l'impatto economico della crisi COVID-19, in particolare misure a beneficio delle piccole e medie imprese, nonché sostegno agli investimenti in attività essenziali per il rafforzamento della crescita sostenibile nell'Unione, compresi gli investimenti finanziari diretti nelle imprese;
- d) misure a favore della ricerca e dell'innovazione in risposta alla crisi COVID-19;
- e) misure per migliorare il livello di preparazione dell'Unione alle crisi e consentire una risposta rapida ed efficace dell'Unione in caso di gravi emergenze, incluse misure quali la costituzione di scorte di forniture ed apparecchiature mediche essenziali e l'acquisizione delle infrastrutture necessarie per una rapida risposta alle crisi;
- f) misure volte a garantire che una transizione giusta verso un'economia climaticamente neutra non sia compromessa dalla crisi COVID-19;
- g) misure volte ad affrontare l'impatto della crisi COVID-19 sull'agricoltura e lo sviluppo rurale.

3. Le misure di cui al paragrafo 2 sono attuate nell'ambito di programmi specifici dell'Unione e conformemente ai pertinenti atti dell'Unione che li disciplinano, nel pieno rispetto degli obiettivi dello strumento. Tali misure prevedono assistenza tecnica e amministrativa per la loro attuazione.

Art. 2. Finanziamento dello strumento e assegnazione dei fondi

1. Lo strumento è finanziato fino a un importo di 750 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 sulla base del potere conferito all'articolo 5 della decisione sulle risorse proprie.

Ai fini dell'attuazione in base a uno specifico programma dell'Unione, gli importi di cui al primo comma sono adeguati sulla base di un deflatore fisso del 2 % annuo. Per gli stanziamenti di impegno tale deflatore si applica alle rate annuali.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è assegnato come segue:

- a) un sostegno fino a 384 400 milioni di EUR a prezzi del 2018 in forma di aiuti a fondo perduto e di aiuti rimborsabili mediante strumenti finanziari ripartiti come segue:
 - i) fino a 47 500 milioni di EUR a prezzi del 2018 per i programmi strutturali e di coesione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, quali rafforzati fino al 2022, compreso il sostegno mediante strumenti finanziari;
 - ii) fino a 312 500 milioni di EUR a prezzi del 2018 per un programma di finanziamento della ripresa e della resilienza economica e sociale mediante il sostegno a riforme e investimenti;
 - iii) fino a 1 900 milioni di EUR a prezzi del 2018 per programmi relativi alla protezione civile;
 - iv) fino a 5 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 per programmi relativi alla ricerca e all'innovazione, compreso il sostegno mediante strumenti finanziari;
 - v) fino a 10 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 per programmi di sostegno ai territori nella transizione verso un'economia climaticamente neutra;
 - vi) fino a 7 500 milioni di EUR a prezzi del 2018 per lo sviluppo nelle zone rurali;
- b) fino a 360 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 in forma di prestiti agli Stati membri per un programma di finanziamento della ripresa e della resilienza economica e sociale mediante il sostegno a riforme e investimenti;
- c) fino a 5 600 milioni di EUR a prezzi del 2018 per accantonamenti a copertura delle garanzie di bilancio e relativa spesa per programmi finalizzati al sostegno di operazioni di investimento nel settore delle politiche interne dell'Unione.

Art. 3. Norme relative all'attuazione di bilancio

1. Ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario, 384 400 milioni di EUR a prezzi del 2018 dell'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento costituiscono entrate con destinazione specifica esterne per i programmi dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento e 5 600 milioni di EUR a prezzi del 2018 di tale importo costituiscono entrate con destinazione specifica esterne per i programmi dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento.

2. 360 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 dell'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono utilizzati per prestiti erogati agli Stati membri nell'ambito dei programmi dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

3. Gli stanziamenti di impegno a copertura del sostegno ai programmi dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c), sono messi a disposizione automaticamente fino agli importi rispettivi di cui a tali lettere a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione sulle risorse proprie che conferisce il potere di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento.

4. Gli impegni giuridici che danno luogo alla spesa per il sostegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e, se del caso, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), sono

contratti dalla Commissione o dalle sue agenzie esecutive entro il 31 dicembre 2023. Impegni giuridici pari ad almeno il 60 % dell'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), sono contratti entro il 31 dicembre 2022.

5. Le decisioni sulla concessione dei prestiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), sono adottate entro il 31 dicembre 2023.

6. Le garanzie di bilancio dell'Unione fino a un importo che, in conformità del pertinente tasso di copertura di cui ai rispettivi atti di base, corrisponde all'accantonamento a copertura delle garanzie di bilancio dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), in funzione dei profili di rischio delle operazioni di finanziamento e di investimento oggetto di sostegno, sono concesse esclusivamente a sostegno delle operazioni di sostegno approvate dalle controparti entro il 31 dicembre 2023. I rispettivi accordi di garanzia di bilancio contengono disposizioni volte ad assicurare che le operazioni finanziarie corrispondenti ad almeno il 60 % dell'importo di tali garanzie di bilancio siano approvate dalle controparti entro il 31 dicembre 2022. Quando l'accantonamento a copertura delle garanzie di bilancio è utilizzato per un sostegno a fondo perduto relativo alle operazioni di finanziamento e investimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), i relativi impegni giuridici sono contratti dalla Commissione entro il 31 dicembre 2023.

7. I paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo non si applicano all'assistenza tecnica e amministrativa di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

8. I costi dell'assistenza tecnica e amministrativa per l'attuazione dello strumento, quali le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali ai fini del presente regolamento, sono finanziati dal bilancio dell'Unione.

9. I pagamenti relativi agli impegni giuridici contratti, alle decisioni adottate e alle disposizioni relative alle operazioni finanziarie approvate a norma dei paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo sono effettuati entro il 31 dicembre 2026, ad eccezione dell'assistenza tecnica e amministrativa di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e dei casi in cui, eccezionalmente, sebbene l'impegno giuridico sia stato contratto, la decisione sia stata adottata o l'operazione sia stata approvata, a condizioni conformi al termine applicabile a norma del presente paragrafo, i pagamenti successivi al 2026 siano necessari affinché l'Unione possa onorare i propri obblighi nei confronti dei terzi, anche a seguito di una sentenza definitiva contro l'Unione.

Art. 4. Relazioni

Entro il 31 ottobre 2022 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'andamento dell'attuazione dello strumento e sull'utilizzo del fondo assegnato a norma dell'articolo 2, paragrafo 2.

Art. 5. Applicabilità

1. Il presente regolamento non si applica al o nel Regno Unito.

2. Si intende che i riferimenti a «Stati membri» nel presente regolamento non includono il Regno Unito.

Art. 6. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Regolamento (UE) 2021/240

Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico

Capo I**Disposizioni Generali****Art. 1. Oggetto**

Il presente regolamento istituisce uno strumento di sostegno tecnico («strumento»).

Esso stabilisce l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici dello strumento, il bilancio dello strumento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) «sostegno tecnico»: misure che aiutano le autorità nazionali ad attuare riforme istituzionali, amministrative e strutturali che siano sostenibili, rafforzino la resilienza, potenzino la coesione economica, sociale e territoriale e sostengano la pubblica amministrazione nella preparazione di investimenti sostenibili e capaci di rafforzare la resilienza;
- (2) «autorità nazionale»: una o più autorità pubbliche a livello di amministrazione, comprese quelle regionali e locali, nonché le organizzazioni di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2, punto 42), del regolamento finanziario, che cooperano in uno spirito di partenariato in conformità del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri;
- (3) «fondi dell'Unione»: il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, il Fondo per l'asilo e la migrazione, il Fondo per la sicurezza interna e lo strumento per la gestione delle frontiere e i visti;

- (4) «organizzazione internazionale»: un'organizzazione ai sensi dell'articolo 156 del regolamento finanziario e organizzazioni assimilate a tale organizzazione a norma dello stesso articolo;
- (5) «semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche» o «semestre europeo»: il processo definito all'articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio⁵⁵;
- (6) «raccomandazioni specifiche per paese»: le raccomandazioni rivolte dal Consiglio a ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, e all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE nel contesto del semestre europeo.

Art. 3. Obiettivo generale

L'obiettivo generale dello strumento è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione sostenendo gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare le riforme. Ciò è necessario per incoraggiare gli investimenti, aumentare la competitività e conseguire una convergenza economica e sociale sostenibile, la resilienza e la ripresa. Si tratta inoltre di una condizione necessaria per sostenere gli Stati membri nel rafforzamento della loro capacità istituzionale e amministrativa, anche a livello regionale e locale, agevolare transizioni socialmente inclusive, verdi e digitali, rispondere efficacemente alle sfide individuate nell'ambito delle raccomandazioni specifiche per paese e dare attuazione al diritto dell'Unione.

Art.4. Obiettivi specifici

Per conseguire l'obiettivo generale di cui all'articolo 3, lo strumento persegue obiettivi specifici che consistono nell'assistere le autorità nazionali nel miglioramento della loro capacità di:

- a) concepire, elaborare e attuare le riforme;
- b) preparare, modificare, attuare e rivedere i piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241. Tali obiettivi specifici sono perseguiti in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, anche attraverso lo scambio di buone prassi, processi e metodi, il coinvolgimento dei portatori di interessi, ove del caso, e una gestione delle risorse umane più efficace ed efficiente.

Art. 5. Ambito di applicazione

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si riferiscono alle aree di intervento connesse alla coesione, alla competitività, all'istruzione, alla produttività, alla ricerca e all'innovazione, alla crescita intelligente, equa, sostenibile e inclusiva, all'occupazione e

⁵⁵ Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

agli investimenti, con un'attenzione particolare alle azioni che promuovono la transizione digitale e la transizione verde e giusta, e si concentrano in particolare su uno o più dei seguenti comparti:

- a) la gestione delle finanze e dei beni pubblici, la procedura di bilancio, inclusi il bilancio verde e il bilancio di genere, il quadro macrofinanziario, la gestione del debito e della liquidità, la politica fiscale e di spesa, la conformità fiscale, l'amministrazione delle entrate e l'unione doganale, nonché la lotta alla pianificazione fiscale aggressiva, la frode, l'evasione e l'elusione fiscali;
- b) la riforma istituzionale e il funzionamento efficiente e orientato al servizio della pubblica amministrazione e del governo elettronico, la semplificazione normativa e procedurale, le attività di audit, l'incremento della capacità di assorbimento dei fondi dell'Unione, la promozione della cooperazione amministrativa, un effettivo Stato di diritto, la riforma dei sistemi giudiziari, lo sviluppo delle capacità delle autorità antitrust e garanti della concorrenza, il potenziamento della vigilanza finanziaria e il rafforzamento della lotta contro la frode, la corruzione e il riciclaggio di denaro;
- c) il contesto imprenditoriale, anche per le piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi, gli imprenditori e le imprese dell'economia sociale, la reindustrializzazione e la rilocalizzazione della produzione nell'Unione, lo sviluppo del settore privato, i mercati dei prodotti e dei servizi, gli investimenti pubblici e privati, anche in infrastrutture fisiche e virtuali, i promotori di progetti e i vivai di progetti, la partecipazione pubblica alle imprese, i processi di privatizzazione, il commercio e gli investimenti diretti esteri, la concorrenza, gli appalti pubblici efficienti e trasparenti, lo sviluppo settoriale sostenibile e il sostegno alla ricerca, all'innovazione e alla digitalizzazione;
- d) l'istruzione, l'apprendimento permanente e la formazione, l'istruzione e la formazione professionali, le politiche per i giovani, le politiche del mercato del lavoro, compreso il dialogo sociale, per la creazione di posti di lavoro, una maggiore partecipazione al mercato del lavoro dei gruppi sottorappresentati, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, in particolare per quanto riguarda le competenze digitali, l'alfabetizzazione mediatica, la cittadinanza attiva, l'invecchiamento attivo, la parità di genere, le politiche in materia di protezione civile, frontiere e migrazione, la promozione dell'inclusione sociale, nonché la lotta alla povertà, alla disparità di reddito e a tutte le forme di discriminazione;
- e) un'assistenza sanitaria pubblica, dei sistemi di sicurezza sociale, un'assistenza e una protezione sociale e dei servizi di assistenza all'infanzia accessibili, anche dal punto di vista economico, e resilienti;
- f) le politiche per la mitigazione dei cambiamenti climatici, la realizzazione della transizione digitale e della transizione verde e giusta, le soluzioni di governo elettronico, gli appalti elettronici, la connettività, l'accesso ai dati e la governance dei dati, le soluzioni per la protezione dei dati, l'e-learning, l'uso di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, il pilastro ambientale dello sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, l'azione per il clima, i trasporti e la mobilità, la promozione dell'economia circolare, dell'efficienza energetica e delle risorse e delle fonti di energia rinnovabile, il conseguimento della diversificazione energetica, la lotta alla povertà energetica e il conseguimento della sicurezza

energetica, nonché per il settore agricolo, la protezione del suolo e della biodiversità, la pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, remote e insulari;

- g) le politiche per il settore finanziario e la regolamentazione di quest'ultimo, compresi l'alfabetizzazione finanziaria, la stabilità finanziaria, l'accesso ai finanziamenti e i prestiti all'economia reale, in particolare per le piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi e gli imprenditori;
- h) la produzione, la fornitura e il monitoraggio della qualità dei dati e delle statistiche;
- i) la preparazione per l'adesione alla zona euro; e
- j) la rilevazione precoce dei rischi elevati per la salute o la sicurezza pubblica e la risposta coordinata agli stessi, nonché la garanzia della continuità operativa e di servizio di istituzioni e settori pubblici e privati essenziali.

Art. 6. Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello strumento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 864 000 000 EUR a prezzi correnti.

2. La dotazione finanziaria dello strumento può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione dello strumento e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, le spese connesse a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio di informazioni, compresi gli strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione dello strumento. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti di sostegno tecnico sul terreno e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione delle riforme strutturali.

3. Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite – su loro richiesta e conformemente alle condizioni e alla procedura stabilite in un regolamento che stabilisca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione, sul Fondo per una transizione giusta e sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e norme finanziarie per questi ultimi e per il Fondo per l'asilo e la migrazione, il Fondo per la sicurezza interna e lo strumento per la gestione delle frontiere e i visti – allo strumento per finanziare richieste di sostegno tecnico chiaramente individuate e possono essere ritrasferite qualora non vengano impegnate. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro che ha richiesto il trasferimento, anche a livello regionale e locale.

Art. 7. Pagamenti in caso di sostegno tecnico aggiuntivo

1. Oltre al sostegno tecnico coperto dal bilancio di cui all'articolo 6, gli Stati membri possono richiedere un sostegno tecnico aggiuntivo nell'ambito dello strumento e ne sostengono le relative spese.

2. I pagamenti effettuati da uno Stato membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo costituiscono entrate con destinazione specifica esterna previste dall'atto di base in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e sono utilizzati esclusivamente a beneficio di detto Stato membro.

Capo II

Sostegno tecnico

Art. 8. Azioni ammissibili al sostegno tecnico

In conformità degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, lo strumento finanzia in particolare i seguenti tipi di azioni:

- a) prestazione di consulenze in materia di indicazioni strategiche, modifica delle politiche e formulazione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, nonché in materia di riforme legislative, istituzionali, strutturali e amministrative;
- b) messa a disposizione, per brevi o lunghi periodi, di esperti anche residenti incaricati di svolgere compiti in ambiti specifici o di eseguire attività operative, all'occorrenza con un supporto di interpretazione, traduzione e cooperazione, assistenza amministrativa e fornitura di infrastrutture e attrezzature;
- c) creazione delle capacità istituzionali, amministrative o settoriali e relative azioni di sostegno a tutti i livelli di governance, anche contribuendo al conferimento di responsabilità alla società civile, comprese le parti sociali, se del caso, in particolare mediante:
 - i) seminari, conferenze e laboratori, se del caso con il coinvolgimento dei portatori di interessi;
 - ii) scambi di migliori prassi, comprese, ove opportuno, visite di lavoro organizzate nei pertinenti Stati membri o paesi terzi per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze nelle materie pertinenti;
 - iii) azioni di formazione e sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo per sviluppare le conoscenze e le competenze professionali necessarie correlate alle riforme pertinenti;
- d) raccolta di dati e statistiche, definizione di metodi comuni, tra cui sull'integrazione e il monitoraggio della dimensione climatica e di genere, nonché, se del caso, di indicatori o parametri di riferimento;
- e) organizzazione di un sostegno operativo locale in ambiti quali l'asilo, la migrazione e il controllo delle frontiere;
- f) creazione delle capacità informatiche, comprese consulenze in materia di sviluppo, manutenzione, gestione e controllo di qualità delle infrastrutture e delle applicazioni informatiche necessarie per attuare le riforme pertinenti, cibersicurezza, soluzioni di software e hardware aperto, soluzioni per la protezione dei dati nonché consulenze relative a programmi volti alla digitalizzazione dei servizi pubblici, in particolare nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione o della giustizia;

- g) svolgimento di studi, inclusi studi di fattibilità, ricerca, analisi e indagini, valutazioni e valutazioni d'impatto, comprese valutazioni dell'impatto di genere, ed elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico;
- h) definizione ed esecuzione di progetti e strategie di comunicazione per attività di apprendimento, compreso l'e-learning, collaborazione, sensibilizzazione, divulgazione e scambio di buone prassi, organizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione e di campagne ed eventi mediatici, comprese la comunicazione istituzionale e, se del caso, la comunicazione attraverso le reti sociali o le piattaforme sociali;
- i) raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni e diffondere i risultati del sostegno tecnico fornito nell'ambito dello strumento, anche mediante lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione; e
- j) qualsiasi altra attività pertinente a sostegno dell'obiettivo generale e degli obiettivi specifici indicati, rispettivamente, agli articoli 3 e 4.

Art. 9. Richiesta di sostegno tecnico

1. Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno tecnico nell'ambito dello strumento presentano una richiesta in tal senso alla Commissione, indicando le aree di intervento e le priorità rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 5 per i quali chiedono il sostegno. Tali richieste sono presentate entro il 31 ottobre, salvo diversa indicazione negli appositi inviti a presentare richieste supplementari di cui al paragrafo 4 del presente articolo. La Commissione può fornire orientamenti riguardo ai principali elementi da includere nella richiesta di sostegno tecnico.

2. Affinché le riforme perseguite dagli Stati membri godano di ampio sostegno e titolarità, gli Stati membri che desiderano ricevere il sostegno tecnico nell'ambito dello strumento possono consultare, se del caso, i pertinenti portatori di interessi prima di richiedere il sostegno tecnico, in conformità del diritto e delle prassi nazionali.

3. Gli Stati membri possono presentare una richiesta di sostegno tecnico nelle circostanze legate:

- a) all'attuazione delle riforme che gli Stati membri intraprendono di propria iniziativa e in conformità dell'obiettivo generale e degli obiettivi specifici indicati, rispettivamente, agli articoli 3 e 4;
- b) all'attuazione di riforme che favoriscano la crescita e rafforzino la resilienza nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare delle raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo o di azioni legate all'attuazione del diritto dell'Unione;
- c) all'attuazione dei programmi di aggiustamento economico per gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria dall'Unione nell'ambito degli strumenti esistenti, in particolare a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli Stati membri la cui moneta è l'euro e del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro;

- d) alla preparazione, alla modifica e alla revisione di piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241 e alla relativa attuazione da parte degli Stati membri.

4. La Commissione organizza appositi inviti a presentare richieste supplementari in risposta all'emergere di specifiche esigenze degli Stati membri, come ad esempio per la presentazione di richieste connesse ai casi di cui al paragrafo 3, lettera d).

5. Nel rispetto dei principi della trasparenza, della parità di trattamento e della sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con gli Stati membri, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell'urgenza, dell'entità e della profondità delle sfide individuate, del sostegno necessario nelle aree di intervento interessate, di un'analisi degli indicatori socio-economici e della capacità istituzionale e amministrativa generale dello Stato membro.

Sulla base di tale analisi e tenendo conto delle azioni e delle misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione, la Commissione e gli Stati membri interessati concordano le aree prioritarie per il sostegno, gli obiettivi, un calendario indicativo, la portata delle misure di sostegno da prevedere e il contributo finanziario globale stimato per tale sostegno tecnico, da illustrare in un piano di cooperazione e di sostegno («piano di cooperazione e di sostegno»).

6. Il piano di cooperazione e di sostegno indica, separatamente rispetto alle altre azioni di sostegno tecnico, le misure collegate ai piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/241.

Art. 10. Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio e comunicazione sui piani di cooperazione e di sostegno

1. La Commissione trasmette simultaneamente e senza indebito ritardo, con il consenso dello Stato membro interessato, il piano di cooperazione e di sostegno al Parlamento europeo e al Consiglio. Lo Stato membro interessato può rifiutare di dare il suo consenso in caso di informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici.

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione trasmette il piano di cooperazione e di sostegno al Parlamento europeo e al Consiglio:

- a) non appena lo Stato membro interessato ha occultato tutte le informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici;
- b) dopo un periodo ragionevole, quando la divulgazione delle pertinenti informazioni non incide negativamente sull'attuazione delle misure di sostegno, e comunque non oltre due mesi dall'attuazione di dette misure nell'ambito del piano di cooperazione e di sostegno.

3. La Commissione può realizzare attività di comunicazione per garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione per le misure di sostegno previste dai piani di cooperazione e di sostegno, anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali e gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione nello Stato membro interessato. La Commissione pubblica sul suo sito web un elenco delle richieste di sostegno tecnico approvate e lo aggiorna periodicamente. La Commissione informa periodicamente gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione in merito ai progetti negli Stati membri interessati.

Art. 11. Finanziamenti complementari

Le azioni finanziate a norma dello strumento possono ricevere sostegno da altri programmi, strumenti o fondi previsti nel bilancio dell'Unione, purché tale sostegno non copra gli stessi costi.

Art. 12. Attuazione dello strumento

1. La Commissione attua lo strumento in conformità del regolamento finanziario.

2. Le misure nell'ambito dello strumento possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da persone o entità in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento finanziario. In particolare, il sostegno dell'Unione a favore delle azioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento assume la forma di:

- a) sovvenzioni;
- b) appalti pubblici;
- c) rimborso dei costi sostenuti da esperti esterni, compresi gli esperti delle autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri che forniscono o ricevono il sostegno;
- d) contributi a fondi fiduciari istituiti da organizzazioni internazionali; e
- e) azioni realizzate in gestione indiretta.

3. Le sovvenzioni possono essere attribuite alle autorità nazionali, al gruppo della Banca europea per gli investimenti, a organizzazioni internazionali, a organismi pubblici o privati e a entità aventi la propria sede legale:

- a) negli Stati membri;
- b) nei paesi dell'Associazione europea di libero scambio firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo, alle condizioni da esso stabilite.

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni può arrivare al 100 % dei costi ammissibili.

4. Il sostegno tecnico può essere fornito con la collaborazione di entità e organizzazioni internazionali di altri Stati membri.

5. Il sostegno tecnico può essere fornito anche da singoli esperti, che possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate laddove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi specifici indicati all'articolo 4.

6. Ai fini dell'attuazione del sostegno tecnico, la Commissione adotta programmi di lavoro mediante atti di esecuzione e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

I programmi di lavoro indicano:

- a) l'importo assegnato allo strumento;
- b) le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in conformità dell'obiettivo generale e degli obiettivi specifici di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 del presente regolamento e nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 5 e le azioni ammissibili indicate all'articolo 8 del presente regolamento; e

- c) i criteri di selezione e di attribuzione delle sovvenzioni, nonché tutti gli elementi richiesti dal regolamento finanziario.

7. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, una parte limitata del programma di lavoro, non superiore al 30% dell'assegnazione annuale, è riservata a misure speciali per casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica, sociale o sanitaria relative a uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo.

La Commissione può adottare, su richiesta di uno Stato membro che desideri ricevere sostegno tecnico, misure speciali in conformità degli obiettivi e delle azioni di cui al presente regolamento per fornire sostegno tecnico alle autorità nazionali che affrontino questioni urgenti. Dette misure speciali sono di natura temporanea e sono collegate ai casi di cui all'articolo 9, paragrafo 3. Tali misure speciali hanno fine entro sei mesi dalla loro adozione e possono essere sostituite da sostegno tecnico alle condizioni di cui all'articolo 9.

Capo III

Complementarità, Monitoraggio e Valutazione

Art. 13. Coordinamento e complementarità

1. In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra lo strumento e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, in particolare le misure finanziate dai fondi dell'Unione. A tal fine essi:

- a) garantiscono la complementarità, la sinergia, la coerenza e la coesione tra i diversi strumenti a livello di Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale e locale, in particolare per quanto riguarda le misure finanziate dai fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;
- b) ottimizzano i meccanismi di coordinamento al fine di evitare la duplicazione degli sforzi o sovrapposizioni; e
- c) garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell'attuazione a livello di Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale e locale, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate nell'ambito dello strumento.

2. La Commissione si adopera per garantire la complementarità e le sinergie con il sostegno fornito da altre organizzazioni internazionali pertinenti.

Art. 14. Monitoraggio dell'attuazione

1. La Commissione monitora l'attuazione dello strumento e misura il conseguimento dell'obiettivo generale e degli obiettivi specifici indicati, rispettivamente, agli articoli 3 e 4, anche utilizzando i piani di cooperazione e di sostegno. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi compiuti e ai fini del monitoraggio e della valutazione del presente regolamento in relazione al conseguimento dell'obiettivo generale e degli obiettivi specifici sono riportati nell'allegato. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito dello strumento.

2. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace, tempestiva e, ove pertinente e fattibile, in forma disaggregata per genere dei dati per il monitoraggio dell'attuazione dello strumento e dei risultati. A tale scopo ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati.

Art. 15. Relazione annuale

1. La Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento («relazione annuale»).

2. La relazione annuale comprende informazioni riguardanti:

- a) le richieste di sostegno presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 9, paragrafo 1;
- b) l'analisi dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 3, utilizzati per esaminare le richieste di sostegno presentate dagli Stati membri;
- c) i piani di cooperazione e di sostegno di cui all'articolo 9, paragrafo 5;
- d) le misure speciali adottate a norma dell'articolo 12, paragrafo 7;
- e) l'attuazione delle misure di sostegno, se del caso anche a livello nazionale e regionale; e
- f) le attività di comunicazione svolte dalla Commissione.

3. Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni con la commissione competente del Parlamento europeo per discutere della relazione annuale e dell'attuazione dello strumento.

Art. 16. Valutazione intermedia e valutazione ex post

1. Entro il 20 febbraio 2025 la Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, una relazione di valutazione intermedia indipendente sull'attuazione del presente regolamento. Tale relazione esamina, in particolare, la misura in cui sono stati conseguiti l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici indicati, rispettivamente, agli articoli 3 e 4, l'adeguatezza e l'efficienza dell'utilizzo delle risorse e il valore aggiunto europeo. Essa valuta inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. I risultati della relazione di valutazione intermedia possono essere utilizzati, se del caso, per eventuali proposte legislative pertinenti.

2. Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione presente simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, una relazione di valutazione ex post indipendente. Tale relazione consiste in una valutazione globale dell'attuazione del presente regolamento e comprende informazioni sull'impatto del presente regolamento a lungo termine.

Art. 17. Trasparenza

La Commissione istituisce un unico registro pubblico online che le consenta, fatte salve le norme applicabili e sulla base di consultazioni con gli Stati membri interessati, di

mettere a disposizione studi o relazioni finali elaborati nell'ambito delle azioni ammissibili di cui all'articolo 8. Ove giustificato, gli Stati membri interessati possono chiedere che la Commissione non divulghi tali documenti senza il loro previo accordo.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18. Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle azioni svolte a titolo dello strumento e sui risultati ottenuti, ivi incluso, ove opportuno e previo accordo delle autorità nazionali, attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali e gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione nello Stato membro interessato.

Art. 19. Disposizioni transitorie

1. Le azioni e le attività di sostegno tecnico avviate entro il 31 dicembre 2020 a norma del regolamento (UE) 2017/825 continuano a essere disciplinate da tale regolamento fino al loro completamento.

2. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa, ivi comprese le attività di monitoraggio, comunicazione e valutazione richieste a norma del regolamento (UE) 2017/825 e non completate entro il 31 dicembre 2020.

3. Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2020 stanziamenti intesi a coprire le spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento relative alla gestione di azioni e attività avviate a norma del regolamento (UE) 2017/825 e non completate entro il 31 dicembre 2020.

Art. 20. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

INDICATORI

Il conseguimento dell'obiettivo generale e degli obiettivi specifici indicati, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 è misurato sulla base dei seguenti indicatori, ripartiti per Stato membro e per area di intervento.

Gli indicatori sono utilizzati in funzione dei dati e delle informazioni disponibili, compresi i dati quantitativi e/o qualitativi.

Indicatori di output

- a) numero di piani di cooperazione e di sostegno conclusi;
- b) numero di attività di sostegno tecnico svolte;
- c) risultati tangibili delle attività di sostegno tecnico quali piani d'azione, tabelle di marcia, orientamenti, manuali e raccomandazioni;

indicatori di risultato

- a) risultati delle attività di sostegno tecnico svolte, quali adozione di una strategia, adozione di una nuova legge o modifica di una legge esistente e adozione di nuove procedure e azioni per potenziare l'attuazione delle riforme;
- b) indicatori di impatto
- c) gli obiettivi fissati nei piani di cooperazione e di sostegno che sono stati raggiunti grazie, tra l'altro, al sostegno tecnico ricevuto.

La Commissione effettua la valutazione ex post di cui all'articolo 16 anche allo scopo di definire i collegamenti tra il sostegno tecnico fornito e l'attuazione delle pertinenti misure nello Stato membro interessato con l'obiettivo di rafforzare la resilienza, la crescita sostenibile, l'occupazione e la coesione.

Regolamento (UE) 2021/241⁵⁶

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

Capo I

Disposizioni generali e finanziamento

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza («dispositivo»).

Esso stabilisce gli obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell'Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione di tale finanziamento.

Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «fondi dell'Unione»: fondi coperti da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti («regolamento recante disposizioni comuni per gli anni dal 2021 al 2027»);
- 2) «contributo finanziario»: sostegno finanziario non rimborsabile che può essere assegnato o che è stato assegnato agli Stati membri nell'ambito del dispositivo;
- 3) «semestre europeo»: il processo definito all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio⁵⁷;
- 4) «traguardi e obiettivi»: le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, intendendo per «traguardi» i risultati qualitativi e per «obiettivi» i risultati quantitativi;
- 5) «resilienza»: la capacità di affrontare gli shock economici, sociali e ambientali e/o i persistenti cambiamenti strutturali in modo equo, sostenibile e inclusivo; e

⁵⁶ Regolamento modificato dal Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁵⁷ Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

- 6) «non arrecare un danno significativo»: non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

Art. 3. Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione del dispositivo fa riferimento alle aree di intervento di pertinenza europea strutturate in sei pilastri:

- a) transizione verde;
- b) trasformazione digitale;
- c) crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con PMI forti;
- d) coesione sociale e territoriale;
- e) salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine, fra l'altro, di rafforzare la capacità di risposta alle crisi e la preparazione alle crisi; e
- f) politiche per la prossima generazione, l'infanzia e i giovani, come l'istruzione e le competenze.

Art. 4. Obiettivi generali e specifici

1. In linea con i sei pilastri di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché con la coerenza e le sinergie che ne derivano, e nell'ambito della crisi COVID-19, l'obiettivo generale del dispositivo è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare sulle donne, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 stabiliti nell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, nonché al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione e a incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all'autonomia strategica dell'Unione unitamente a un'economia aperta, e generando un valore aggiunto europeo.

2. Per conseguire tale obiettivo generale, il dispositivo persegue l'obiettivo specifico di fornire un sostegno finanziario che consenta agli Stati membri di raggiungere i traguardi e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo specifico è perseguito in stretta e trasparente cooperazione con gli Stati membri interessati.

Art. 5. Principi orizzontali

1. Il sostegno nell'ambito del dispositivo non sostituisce, salvo in casi debitamente motivati, le spese di bilancio correnti a livello nazionale e rispetta il principio dell'addizionalità del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 9.

2. Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo».

Art. 6. Risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa

1. Le misure di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2094 sono attuate nell'ambito del dispositivo:

- a) mediante un importo fino a 312 500 000 000 EUR di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2020/2094, a prezzi del 2018, disponibile per il sostegno finanziario non rimborsabile, fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 4 e 7, del regolamento (UE) 2020/2094.

Come stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094, tali importi costituiscono entrate con destinazione specifica esterna ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;

- b) mediante un importo fino a 360 000 000 000 EUR di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/2094, a prezzi del 2018, disponibile per il sostegno sotto forma di prestito agli Stati membri ai sensi degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/2094.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), possono coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del dispositivo e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, consultazione dei portatori di interessi, azioni di informazione e comunicazione, comprese azioni di sensibilizzazione inclusive, e la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del dispositivo. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul campo e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione di riforme e investimenti.

Art. 7. Risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente e utilizzo delle risorse

1. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al dispositivo alle condizioni di cui all'articolo 21 del regolamento recante disposizioni comuni. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri possono proporre di includere nel loro piano di ripresa e resilienza, come costi stimati, i pagamenti per il sostegno tecnico aggiuntivo a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/240 e l'importo del contributo in contanti per il comparto degli Stati membri a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento InvestEU. Tali costi non superano il 4% della dotazione finanziaria totale del piano per la

ripresa e la resilienza, e le misure pertinenti stabilite nel piano di ripresa e resilienza rispettano i requisiti del presente regolamento.

Art. 8. Attuazione

Il dispositivo è attuato dalla Commissione in regime di gestione diretta, in conformità delle pertinenti norme adottate a norma dell'articolo 322 TFUE, in particolare il regolamento finanziario e il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁸.

Art. 9. Addizionalità e finanziamento complementare

Il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

Art. 10. Misure per collegare il dispositivo a una sana governance economica

1. La Commissione presenta al Consiglio una proposta di sospensione totale o parziale degli impegni o dei pagamenti qualora il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 126, paragrafi 8 o 11, TFUE, decida che uno Stato membro non ha adottato misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo, a meno che non abbia determinato l'esistenza di una grave recessione economica dell'Unione nel suo complesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio⁵⁹.

2. La Commissione può presentare al Consiglio una proposta di sospensione totale o parziale degli impegni o dei pagamenti in uno dei seguenti casi:

- a) se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per squilibri eccessivi a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo insufficiente;
- b) se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per squilibri eccessivi a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011, con cui accerta l'inadempimento dello Stato membro per non aver adottato l'azione correttiva raccomandata;
- c) se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato le misure di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 e, di conseguenza, decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;

⁵⁸ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).

⁵⁹ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

- d) se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o alle misure richieste da una decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni; i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inosservanza.

La decisione di sospendere i pagamenti si applica alle richieste di pagamento presentate dopo la data della decisione di sospensione.

3. Una proposta di una decisione di sospendere gli impegni presentata dalla Commissione si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro un mese dalla presentazione della proposta della Commissione.

La sospensione degli impegni si applica agli impegni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione della decisione di sospensione.

Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardo alla sospensione dei pagamenti.

4. L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o del pagamento da imporre sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare del livello di disoccupazione, povertà o esclusione sociale nello Stato membro interessato comparato alla media dell'Unione e dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato.

5. La sospensione degli impegni è soggetta a un massimale del 25 % degli impegni o dello 0,25 % del PIL nominale, se inferiore, in uno dei seguenti casi:

- a) nel primo caso di inadempienza riguardante una procedura per disavanzi eccessivi di cui al paragrafo 1;
- b) nel primo caso di inadempienza riguardante un piano d'azione correttivo in una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 2, lettera a);
- c) nel caso di inadempienza dell'azione correttiva raccomandata in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 2, lettera b);
- d) nel primo caso di inadempienza di cui al paragrafo 2, lettere c) e d).

Nel caso di inadempienza persistente, la sospensione degli impegni può superare le percentuali massime indicate al primo comma.

6. Il Consiglio revoca la sospensione degli impegni su proposta della Commissione, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo, nei seguenti casi:

- a) se la procedura per disavanzo eccessivo è sospesa a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo;
- b) se il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 o la procedura per gli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, di detto regolamento o il Consiglio ha chiuso la

procedura per gli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 di detto regolamento;

- c) se la Commissione ha concluso che lo Stato membro ha adottato le misure opportune di cui al regolamento (CE) n. 332/2002;
- d) se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato le misure opportune per attuare il programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o le misure richieste con una decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Dopo che il Consiglio ha revocato la sospensione degli impegni, la Commissione può nuovamente contrarre impegni precedentemente sospesi, fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 4, 7 e 9 del regolamento (UE) 2020/2094.

Il Consiglio adotta una decisione relativa alla revoca della sospensione dei pagamenti su proposta della Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 3, terzo comma, qualora siano soddisfatte le condizioni applicabili di cui al primo comma del presente paragrafo.

7. La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo. In particolare, ove la Commissione presenti una proposta a norma dei paragrafi 1 o 2, ne informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette informazioni dettagliate sugli impegni e sui pagamenti che potrebbero essere oggetto di sospensione.

La commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a discutere l'applicazione del presente articolo nel contesto di un dialogo strutturato al fine di consentire al Parlamento europeo di esprimere le proprie opinioni. La Commissione tiene in debita considerazione le opinioni espresse dal Parlamento europeo.

La Commissione trasmette la proposta di sospensione o la proposta di revoca della sospensione al Parlamento europeo e al Consiglio senza ritardo dopo la sua adozione. Il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di esporre i motivi della sua proposta.

8. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione procede a un riesame dell'applicazione del presente articolo. A tal fine la Commissione elabora una relazione che trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso di una proposta legislativa.

9. Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione socioeconomica dell'Unione, la Commissione può presentare una proposta di riesame dell'applicazione del presente articolo, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'articolo 225 o 241 TFUE, possono richiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

Capo II

Contributo finanziario, processo di assegnazione, prestiti e riesame

Art. 11. Contributo finanziario massimo

1. Per ciascuno Stato membro il contributo finanziario massimo è calcolato come segue:

- a) per il 70 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti, sulla base della popolazione, dell'inverso del PIL pro capite e del relativo tasso di disoccupazione di ciascuno Stato membro, secondo la metodologia riportata nell'allegato II;
- b) per il 30 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti, sulla base della popolazione, dell'inverso del PIL pro capite e, in pari proporzioni, della variazione del PIL reale nel 2020 e della variazione aggregata del PIL reale per il periodo 2020-2021, secondo la metodologia riportata nell'allegato III. La variazione del PIL reale per il 2020 e la variazione aggregata del PIL reale per il periodo 2020-2021 si basano sulle previsioni di autunno 2020 della Commissione.

2. Il calcolo del contributo finanziario massimo ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è aggiornato entro il 30 giugno 2022 per ciascuno Stato membro sostituendo i dati delle previsioni economiche di autunno 2020 della Commissione con i risultati effettivi relativi alla variazione del PIL reale per il 2020 e alla variazione aggregata del PIL reale per il periodo 2020-2021.

Art. 12. Assegnazione del contributo finanziario

1. Al fine di attuare il proprio piano per la ripresa e la resilienza, ciascuno Stato membro può presentare una richiesta entro il limite del rispettivo contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11.

2. Fino al 31 dicembre 2022 la Commissione mette a disposizione per assegnazione il 70 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti.

3. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la Commissione mette a disposizione per assegnazione il 30 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti.

4. Le assegnazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicato l'articolo 6, paragrafo 2.

Art. 13. Prefinanziamento

1. Previa adozione entro il 31 dicembre 2021 da parte del Consiglio della decisione di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e su richiesta presentata da uno Stato membro unitamente al proprio piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione versa un prefinanziamento per un importo fino al 13 % del contributo finanziario e, se del caso, fino al 13 % del prestito conformemente all'articolo 20, paragrafi 2 e 3. In deroga all'articolo 116, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la Commissione effettua il pagamento corrispondente entro, nella misura del possibile, due mesi dall'adozione, da parte della Commissione, dell'impegno giuridico di cui all'articolo 23.

2. In caso di prefinanziamento ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, i contributi finanziari e, laddove applicabile, il prestito da versare, di cui all'articolo 20, paragrafo 5, lettere a) o h), rispettivamente, sono adeguati proporzionalmente.

3. Qualora l'importo del prefinanziamento del contributo finanziario a norma del paragrafo 1 del presente articolo superi il 13 % del contributo finanziario massimo calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, entro il 30 giugno 2022, il seguente

pagamento autorizzato in conformità dell'articolo 24, paragrafo 5, e, se necessario, i pagamenti successivi sono ridotti fino a compensare l'importo eccedente. Se i rimanenti pagamenti sono insufficienti, l'importo eccedente è restituito.

Art. 14. Prestiti

1. Fino al 31 dicembre 2023, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere allo Stato membro interessato un prestito per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza.

2. Lo Stato membro può chiedere un sostegno sotto forma di prestito contestualmente alla presentazione di un piano per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 18 o in un momento diverso fino al 31 agosto 2023. In quest'ultimo caso la richiesta è corredata di un piano per la ripresa e la resilienza riveduto comprendente traguardi e obiettivi supplementari.

3. Nella richiesta di sostegno sotto forma di prestito lo Stato membro illustra:

- a) i motivi della richiesta di sostegno sotto forma di prestito, giustificati dai fabbisogni finanziari più elevati connessi a riforme e investimenti supplementari;
- b) le riforme e gli investimenti supplementari in linea con l'articolo 18;
- c) il costo più elevato del piano per la ripresa e la resilienza in questione rispetto all'importo dei contributi finanziari assegnati al piano per la ripresa e la resilienza a norma, rispettivamente, dell'articolo 20, paragrafo 4, lettera a) o lettera b);
- d) se del caso, le riforme e gli investimenti in linea con l'articolo 21 quater.

4. Il sostegno sotto forma di prestito per il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato non è superiore alla differenza tra i costi totali del piano per la ripresa e la resilienza, se del caso rivisto, e il contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11, comprese, se del caso, le entrate di cui all'articolo 21 bis nonché le risorse trasferite dai programmi in regime di gestione concorrente.

5. L'importo massimo del sostegno sotto forma di prestito per ogni Stato membro non supera il 6,8 % del suo RNL nel 2019 a prezzi correnti.

6. In deroga al paragrafo 5, fatta salva la disponibilità di risorse, in circostanze eccezionali l'importo del sostegno sotto forma di prestito può essere aumentato, tenuto conto delle esigenze dello Stato membro richiedente, nonché delle richieste di sostegno sotto forma di prestito già presentate o pianificate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. Per facilitare l'applicazione di tali principi, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo 2023, se intendono richiedere un sostegno sotto forma di prestito. La Commissione presenta contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio, a parità di condizioni e senza indebito ritardo, una panoramica delle intenzioni espresse dagli Stati membri e la via da seguire proposta per la distribuzione delle risorse disponibili. Tale comunicazione dell'intenzione di richiedere un sostegno sotto forma di prestito non pregiudica la facoltà degli Stati membri di richiedere un sostegno sotto forma di prestito fino al 31 agosto 2023, anche nel caso di richieste superiori al 6,8 % del RNL laddove si applichino le condizioni pertinenti. Ciò non pregiudica neppure la conclusione, da parte della Commissione, del corrispondente accordo di prestito dopo l'adozione della pertinente decisione di esecuzione del Consiglio.

7. Il prestito è erogato a rate, subordinatamente al rispetto dei traguardi e degli obiettivi in linea con l'articolo 20, paragrafo 5, lettera h).

8. La Commissione valuta la richiesta di sostegno sotto forma di prestito a norma dell'articolo 19. Il Consiglio adotta una decisione di esecuzione su proposta della Commissione a norma dell'articolo 20, paragrafo 1. Se del caso, il piano per la ripresa e la resilienza è modificato di conseguenza.

Art. 15. Accordo di prestito

1. Prima di sottoscrivere un accordo di prestito con lo Stato membro interessato, la Commissione valuta se:

- a) la motivazione della richiesta di sostegno sotto forma di prestito e il suo importo sono ritenuti ragionevoli e plausibili in relazione alle riforme e agli investimenti supplementari; e
- b) le riforme e gli investimenti supplementari sono conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

2. Se la Commissione considera che la richiesta di sostegno sotto forma di prestito soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1, dopo aver adottato la decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafo 1, conclude un accordo di prestito con lo Stato membro interessato. L'accordo di prestito, oltre agli elementi elencati all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento finanziario, contiene le informazioni seguenti:

- a) l'importo del prestito in euro e, se del caso, l'importo del prestito prefinanziato in conformità dell'articolo 13;
- b) la scadenza media; l'articolo 220, paragrafo 2, del regolamento finanziario non si applica a tale scadenza;
- c) la formula di fissazione del prezzo e il periodo di disponibilità del prestito;
- d) il numero massimo di rate e il piano di rimborso;
- e) gli altri elementi necessari per l'attuazione del prestito in relazione alle riforme e ai progetti di investimento interessati, in linea con la decisione di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

3. In conformità dell'articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario, i costi connessi all'ottenimento di finanziamenti per l'erogazione dei prestiti di cui al presente articolo sono a carico degli Stati membri beneficiari.

4. La Commissione stabilisce le modalità necessarie per la gestione delle operazioni di erogazione dei prestiti concessi a norma del presente articolo.

5. Gli Stati membri beneficiari di un prestito concesso a norma del presente articolo aprono un conto dedicato per la gestione del prestito ricevuto. Essi trasferiscono inoltre il capitale e gli interessi dovuti in relazione a qualsiasi prestito connesso a un conto indicato dalla Commissione in linea con le modalità stabilite a norma del paragrafo 4 venti giorni lavorativi prima della scadenza corrispondente.

Art. 16. Relazione di riesame

1. Entro il 31 luglio 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di riesame sull'attuazione del dispositivo.

2. La relazione di riesame presenta in particolare i seguenti elementi:

- a) una valutazione della misura in cui l'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza è in linea con l'ambito di applicazione e con tribuisce all'obiettivo generale del presente regolamento in linea con i sei pilastri di cui all'articolo 3 compreso il modo in cui i piani per la ripresa e la resilienza affrontano le disuguaglianze tra donne e uomini;
- b) una valutazione quantitativa del contributo dei piani per la ripresa e la resilienza al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - i) l'obiettivo climatico per almeno il 37 %;
 - ii) l'obiettivo digitale per almeno il 20%;
 - iii) ciascuno dei sei pilastri di cui all'articolo 3;
- c) lo stato di attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza e le osservazioni e gli orientamenti destinati agli Stati membri prima dell'aggiornamento dei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

3. Ai fini della relazione di riesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione tiene conto del quadro di valutazione di cui all'articolo 30, delle relazioni degli Stati membri di cui all'articolo 27 e di ogni altra informazione pertinente sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi dei piani per la ripresa e la resilienza, quali disponibili in base alle procedure di pagamento, sospensione e risoluzione di cui all'articolo 24.

4. La commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a presentare i principali risultati della relazione di riesame nel contesto del dialogo sulla ripresa e la resilienza di cui all'articolo 26.

Capo III

Piani per la ripresa e la resilienza

Art. 17. Ammissibilità

1. Entro l'ambito di applicazione di cui all'articolo 3 e nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, gli Stati membri elaborano piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Tali piani definiscono il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato. I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento a titolo del dispositivo comprendono misure per l'attuazione di riforme e investimenti pubblici, strutturati in un pacchetto completo e coerente, che può anche includere regimi pubblici finalizzati a incentivare gli investimenti privati.

2. Le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 sono ammissibili a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento.

Tuttavia le nuove riforme ed investimenti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, sono ammissibili solo qualora abbiano inizio a decorrere dal 1° febbraio 2022.

3. I piani per la ripresa e la resilienza sono coerenti con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nell'ambito del semestre europeo, nonché con le sfide e le priorità individuate nell'ultima raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro per gli Stati membri la cui moneta è l'euro. I piani per la ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti con le informazioni incluse dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma nell'ambito del semestre europeo, nei piani nazionali per l'energia e il clima, e nei relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/1999, nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta («Fondo per una transizione giusta»), nei piani di attuazione della garanzia per i giovani, come pure negli accordi di partenariato e nei programmi operativi a titolo dei fondi dell'Unione.

4. I piani per la ripresa e la resilienza rispettano i principi orizzontali di cui all'articolo

5. Qualora uno Stato membro sia esonerato dal monitoraggio e dalla valutazione nell'ambito del semestre europeo sulla base dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 472/2013, o sia soggetto a procedure di verifica a norma del regolamento (CE) n. 332/2002, il presente regolamento si applica allo Stato membro interessato in relazione alle sfide e priorità identificate dalle misure stabilite in tali regolamenti.

Art. 18. Piano per la ripresa e la resilienza

1. Lo Stato membro che desidera ricevere un contributo finanziario in conformità dell'articolo 12 presenta alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza quale definito all'articolo 17, paragrafo 1.

2. Dopo che la Commissione mette a disposizione a fini di assegnazione l'importo di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lo Stato membro può aggiornare e trasmettere il piano per la ripresa e la resilienza di cui al paragrafo 1 del presente articolo per tenere conto del contributo finanziario massimo aggiornato calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2.

3. Il piano per la ripresa e la resilienza presentato dallo Stato membro può essere trasmesso in un unico documento integrato insieme al programma nazionale di riforma ed è trasmesso ufficialmente, di norma, entro il 30 aprile. Lo Stato membro può presentare un progetto di piano per la ripresa e la resilienza dal 15 ottobre dell'anno precedente.

4. Il piano per la ripresa e la resilienza dev'essere debitamente motivato e giustificato. Esso deve presentare in particolare i seguenti elementi:

- a) una spiegazione del modo in cui, considerate le misure in esso contenute, il piano per la ripresa e la resilienza rappresenta una risposta completa e adeguatamente equilibrata alla situazione socioeconomica dello Stato membro e contribuisce pertanto in modo appropriato a tutti i pilastri di cui all'articolo 3, tenendo conto delle sfide specifiche dello Stato membro interessato;
- b) una spiegazione del modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, inclusi i relativi aspetti di bilancio, così come le raccomandazioni espresse a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011, se del caso, rivolte allo Stato membro interessato, o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo;

- c) una spiegazione dettagliata del modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza rafforza il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, sociale e istituzionale dello Stato membro interessato, anche attraverso la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e attenua l'impatto sociale ed economico della crisi COVID-19, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e migliorando così la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione;
- c) bis) una spiegazione del modo in cui il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce a contrastare la povertà energetica, anche attribuendo, se del caso, un'adeguata priorità alle esigenze delle persone in condizioni di povertà energetica, nonché alla riduzione delle vulnerabilità durante le prossime stagioni invernali;
- d) una spiegazione del modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza garantisce che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e degli investimenti in esso inclusi arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»);
- e) una spiegazione qualitativa del modo in cui si prevede che le misure previste dal piano per la ripresa e la resilienza saranno in grado di contribuire alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, che indichi se tali misure rappresentano almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza e se le misure di tale tipo incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rappresentano un importo pari almeno al 37 % dei costi totali stimati delle misure incluse in tale capitolo, sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo d'intervento elencato nell'allegato VI; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici possono essere aumentati fino a un totale del 3 % delle assegnazioni del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici, come illustrato nel piano per la ripresa e la resilienza;
- f) una spiegazione del modo in cui le misure del piano per la ripresa e la resilienza dovrebbero contribuire alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono e che indichi se tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 20 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia per la marcatura digitale di cui all'allegato VII; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo di intervento elencato nell'allegato VII; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi digitali possono essere aumentati per gli investimenti individuali al fine di tener conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano l'impatto sugli obiettivi digitali;
- g) se del caso, per gli investimenti nelle capacità e nella connettività digitali, un'autovalutazione della sicurezza basata su criteri oggettivi comuni che identifichi eventuali problemi di sicurezza e specifichi in che modo tali questioni saranno affrontate al fine di conformarsi alla pertinente normativa dell'Unione e nazionale;

- h) un'indicazione del fatto che le misure incluse nel piano per la ripresa e la resilienza comprendano o meno progetti transfrontalieri o multinazionali, una spiegazione del modo in cui le misure pertinenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, comprese le misure volte ad affrontare le sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione, hanno una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, e un'indicazione che specifichi se i costi totali di tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 30 % dei costi stimati del capitolo dedicato al piano REPowerEU;
- i) i traguardi e gli obiettivi previsti e un calendario indicativo dell'attuazione delle riforme, nonché degli investimenti da completare entro il 31 agosto 2026;
- j) i progetti di investimento previsti e il relativo periodo di investimento;
- k) la stima dei costi totali delle riforme e degli investimenti oggetto del piano per la ripresa e la resilienza presentato (denominata anche «stima dei costi totali del piano per la ripresa e la resilienza»), fondata su una motivazione adeguata e su una spiegazione di come tale costo sia in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi e commisurato all'impatto economico e sociale nazionale atteso;
- l) se del caso, informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti;
- m) le misure di accompagnamento che possono essere necessarie;
- n) una giustificazione della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza; nonché una spiegazione della sua coerenza rispetto ai principi, ai piani e ai programmi di cui all'articolo 17;
- o) una spiegazione del modo in cui le misure del piano per la ripresa e la resilienza dovrebbero contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti, come pure all'integrazione di tali obiettivi, in linea con i principi 2 e 3 del pilastro europeo dei diritti sociali, nonché con l'obiettivo di sviluppo sostenibile dell'ONU 5 e, ove pertinente, la strategia nazionale per la parità di genere;
- p) le modalità per il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro interessato, compresi i traguardi e gli obiettivi proposti e i relativi indicatori;
- q) per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza tiene conto dei contributi dei portatori di interessi; tale sintesi è integrata, qualora sia stato incluso un capitolo dedicato al piano REPowerEU, dall'indicazione dei portatori di interessi consultati, da una descrizione dell'esito del processo di consultazione per quanto riguarda tale capitolo, e da una presentazione che delinei il modo in cui sono stati presi in considerazione i contenuti ricevuti;
- r) una spiegazione riguardo al sistema predisposto dallo Stato membro per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi forniti nell'ambito del dispositivo e le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione;

- s) se del caso, la richiesta di sostegno sotto forma di prestito e i traguardi supplementari di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, e i relativi elementi; e
- t) qualsiasi altra informazione pertinente.

5. Nel preparare i loro piani per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di organizzare uno scambio di buone pratiche al fine di consentire agli Stati membri richiedenti di beneficiare dell'esperienza di altri Stati membri. Gli Stati membri possono inoltre chiedere assistenza tecnica nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico. Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere sinergie con i piani per la ripresa e la resilienza di altri Stati membri.

Art. 19. Valutazione della Commissione

1. La Commissione valuta il piano per la ripresa e la resilienza o, se del caso, il suo aggiornamento presentato dallo Stato membro a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, o dell'articolo 18, paragrafo 2, entro due mesi dalla presentazione ufficiale, e formula una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio a norma dell'articolo 20, paragrafo 1. In sede di tale valutazione la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni supplementari richieste e, se necessario, può rivedere il piano per la ripresa e la resilienza, anche dopo la sua presentazione ufficiale. Lo Stato membro interessato e la Commissione possono concordare di prorogare il termine per la valutazione per un periodo di tempo ragionevole, se necessario.

2. Nel valutare il piano per la ripresa e la resilienza e nel determinare l'importo da assegnare allo Stato membro interessato, la Commissione tiene conto delle informazioni analitiche sullo Stato membro interessato disponibili nell'ambito del semestre europeo, nonché della motivazione e degli elementi forniti da tale Stato membro, di cui all'articolo 18, paragrafo 4, e di ogni altra informazione pertinente tra cui, in particolare, quelle contenute nel programma nazionale di riforma e nel piano nazionale per l'energia e il clima di tale Stato membro, nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo del regolamento sul Fondo per una transizione giusta, nei piani di attuazione della garanzia per i giovani e, se del caso, le informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita dallo strumento di assistenza tecnica.

3. La Commissione valuta la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del piano per la ripresa e la resilienza e, a tal fine, tiene conto dei seguenti criteri, che applica in conformità dell'allegato V:

Pertinenza:

- a) se il piano per la ripresa e la resilienza rappresenta una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, contribuendo in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3, tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato;
- b) se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte, o un sottoinsieme significativo delle sfide, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, compresi gli aspetti di bilancio, e, se del caso, nelle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 rivolte allo Stato membro interessato o le sfide

individuare in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo;

- c) se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, sociale e istituzionale dello Stato membro, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione;
- d) se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di assicurare che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»); la Commissione fornisce agli Stati membri orientamenti tecnici a tal fine;
- d) bis) se il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater che contribuiscono efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030;
- d) ter) se il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater, che potrebbero avere una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale;
- e) se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, se tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza e se dette misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rappresentano un importo pari almeno al 37 % dei costi totali stimati delle misure incluse in tale capitolo, sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI; tale metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo di intervento elencato nell'allegato VI; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici possono essere aumentati fino a un totale del 3 % delle assegnazioni del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici, fatto salvo l'accordo della Commissione;
- f) se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono e se tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 20 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia per la marcatura digitale di cui all'allegato VII; tale metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo di intervento elencato nell'allegato VII; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi digitali possono essere aumentati per gli investimenti individuali al fine di tener conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano l'impatto sugli obiettivi digitali;

Efficacia:

- g) se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di avere un impatto duraturo sullo Stato membro interessato;
- h) se le modalità proposte dagli Stati membri interessati, compresi il calendario e i traguardi e gli obiettivi previsti, e i relativi indicatori, sono tali da garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci del piano per la ripresa e la resilienza;

Efficienza:

- i) se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è ragionevole e plausibile ed è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all'impatto atteso sull'economia e l'occupazione;
- j) se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono tali da prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi derivanti dal dispositivo, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione;

Coerenza:

- k) se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimento pubblico che rappresentano azioni coerenti.

4. Qualora lo Stato membro interessato abbia chiesto un sostegno sotto forma di prestito di cui all'articolo 14, la Commissione valuta se la richiesta di prestito soddisfa i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e, in particolare, se le riforme e gli investimenti supplementari riguardo ai quali è stata fatta tale richiesta soddisfano i criteri di valutazione di cui al paragrafo 3.

5. Se valuta negativamente un piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione comunica una valutazione debitamente motivata entro il termine di cui al paragrafo 1.

6. Ai fini della valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri, la Commissione può farsi assistere da esperti.

Art. 20. Proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio approva, mediante decisione di esecuzione, la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza presentato dallo Stato membro a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, ovvero, ove applicabile, del suo aggiornamento presentato a norma dell'articolo 18, paragrafo 2.

2. Qualora la Commissione valuti positivamente il piano per la ripresa e la resilienza, la proposta della Commissione di decisione di esecuzione del Consiglio stabilisce le riforme e i progetti di investimento che dovranno essere attuati dallo Stato membro, compresi i traguardi e gli obiettivi e i contributi finanziari calcolati conformemente all'articolo 11.

3. Qualora lo Stato membro interessato richieda un sostegno sotto forma di prestito, la proposta della Commissione di decisione di esecuzione del Consiglio stabilisce inoltre l'importo del sostegno sotto forma di prestito di cui all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, e le riforme e i progetti di investimento supplementari che lo Stato membro deve attuare avvalendosi di tale prestito, compresi i traguardi e gli obiettivi supplementari.

4. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 2 è determinato in base ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro interessato, valutato secondo i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3. L'importo del contributo finanziario è stabilito come segue:

- a) se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è pari o superiore al contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo totale del contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11;
- b) se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è inferiore al contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza;
- c) se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, allo Stato membro interessato non è assegnato alcun contributo finanziario.

5. La proposta della Commissione di cui al paragrafo 2 stabilisce inoltre:

- a) il contributo finanziario da erogare a rate successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dello Stato membro, dei pertinenti traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza;
- b) il contributo finanziario e, se del caso, l'importo del sostegno sotto forma di prestito da erogare in forma di prefinanziamento in conformità dell'articolo 13 successivamente all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza;
- c) la descrizione delle riforme e dei progetti di investimento e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza;
- c) bis) una sintesi delle misure proposte nel capitolo dedicato al piano REPowerEU aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, comprese le misure volte ad affrontare le sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione; nel caso in cui i costi stimati di tali misure rappresentino un importo inferiore al 30 % dei costi stimati di tutte le misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, una spiegazione dei motivi, in particolare una dimostrazione che altre misure incluse nel capitolo dedicato al piano RE-PowerEU rispondono meglio agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, o che non sono disponibili progetti realistici sufficienti aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, in particolare considerando la durata del dispositivo;
- d) il periodo, non oltre il 31 agosto 2026, entro cui devono essere completati i traguardi e gli obiettivi sia per i progetti di investimento che per le riforme;
- e) le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, comprese, se del caso, le misure necessarie per conformarsi all'articolo 22;

- f) gli indicatori pertinenti relativi al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti;
- g) le modalità di pieno accesso da parte della Commissione ai pertinenti dati sottostanti; e
- h) se del caso, l'importo del prestito da erogare a rate e i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito.

6. Le modalità e il calendario di sorveglianza e attuazione di cui al paragrafo 5, lettera e), gli indicatori pertinenti relativi al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi di cui al paragrafo 5, lettera f), le modalità di accesso da parte della Commissione ai dati sottostanti di cui al paragrafo 5, lettera g), e, se del caso, i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito di cui al paragrafo 5, lettera h), sono ulteriormente specificati in accordi operativi che devono essere conclusi dallo Stato membro interessato e dalla Commissione dopo l'adozione della decisione di cui al paragrafo 1.

7. Il Consiglio adotta le decisioni di esecuzione di cui al paragrafo 1, di norma, entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione.

8. Il Consiglio, su proposta della Commissione, modifica senza indebito ritardo la sua decisione di esecuzione adottata in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, per includervi il contributo finanziario massimo aggiornato, calcolato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2.

Art. 21. Modifica del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro

1. Se il piano per la ripresa e la resilienza, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché presenti una proposta intesa a modificare o sostituire le decisioni di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 3. A tal fine, lo Stato membro può proporre un piano per la ripresa e la resilienza modificato o un nuovo piano per la ripresa e la resilienza. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione di tale proposta nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico.

2. Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione valuta il piano modificato o nuovo per la ripresa e la resilienza in conformità dell'articolo 19 e presenta una proposta per una nuova decisione di esecuzione del Consiglio conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, entro due mesi dalla presentazione ufficiale della richiesta. Se necessario, lo Stato membro interessato e la Commissione possono convenire di prorogare tale termine di un periodo di tempo ragionevole. Il Consiglio adotta la nuova decisione di esecuzione, di norma, entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione.

3. Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato non giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione respinge la richiesta entro il termine di cui al paragrafo 2, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione delle conclusioni della Commissione.

Capo III bis

Il Piano REPowerEU

Art. 21 bis. Proventi del sistema di scambio di quote di emissione a norma della direttiva 2003/87/CE

1. Sono messi a disposizione 20 000 000 000 EUR a prezzi correnti, ottenuti in conformità dell'articolo 10 sexies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁰ a titolo di sostegno finanziario supplementare non rimborsabile nell'ambito del dispositivo, da utilizzare a norma del presente regolamento, al fine di aumentare la resilienza del sistema energetico dell'Unione mediante la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione. Come stabilito dall'articolo 10 sexies della direttiva 2003/87/CE, tali importi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

2. La quota di assegnazione dell'importo di cui al paragrafo 1 messa a disposizione di ciascuno Stato membro è calcolata sulla base degli indicatori definiti nella metodologia di cui all'allegato IV bis.

3. L'importo di cui al paragrafo 1 è assegnato esclusivamente alle misure di cui all'articolo 21 quater, ad eccezione delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a). Esso può altresì coprire le spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

4. Gli stanziamenti di impegno a copertura dell'importo di cui al paragrafo 1 sono resi disponibili automaticamente per tale importo a decorrere dal 1° marzo 2023.

5. Ciascuno Stato membro può presentare alla Commissione una domanda di assegnazione di un importo non superiore alla sua quota, includendo nel proprio piano le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater e indicandone i costi stimati.

6. La decisione di esecuzione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, stabilisce l'importo delle entrate di cui al paragrafo 1 del presente articolo, assegnate allo Stato membro a seguito della presentazione di una domanda a norma del paragrafo 5 del presente articolo. L'importo corrispondente è versato a rate, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a norma dell'articolo 24, successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dello Stato membro interessato, dei traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione delle misure di cui all'articolo 21 quater.

⁶⁰ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Art. 21 ter. Risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente a sostegno degli obiettivi del piano REPowerEU

1. Nell'ambito delle risorse loro assegnate, gli Stati membri possono richiedere, nell'ambito del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027, di fornire sostegno agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del presente regolamento, a titolo di programmi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo Plus e dal Fondo di coesione, alle condizioni di cui all'articolo 26 bis del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 e dei regolamenti specifici dei fondi. Tale sostegno è eseguito conformemente al regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 e ai regolamenti specifici dei fondi.

2. Le risorse possono essere trasferite a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶¹ a sostegno delle misure di cui all'articolo 21 quater del presente regolamento.

Art. 21 quater. Capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza

1. I piani per la ripresa e la resilienza presentati alla Commissione dopo il 1° marzo 2023, che richiedano il ricorso a finanziamenti aggiuntivi a norma dell'articolo 14, dell'articolo 21 bis o dell'articolo 21 ter, includono un capitolo contenente le misure e i corrispondenti traguardi e obiettivi. Le misure del capitolo dedicato al piano REPowerEU sono o nuove riforme e investimenti, avviati a partire dal 1° febbraio 2022, o la parte rafforzata delle riforme e degli investimenti inclusi nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata per lo Stato membro interessato.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che sono soggetti a una riduzione del contributo finanziario massimo conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, possono includere nei capitoli dedicati al piano REPowerEU anche misure di cui alle decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate, senza rafforzarle, fino a un importo dei costi stimati pari a tale diminuzione.

3. Le riforme e gli investimenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU mirano a contribuire al conseguimento di almeno uno degli obiettivi seguenti:

- a) miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici per rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, incluso il gas naturale liquefatto, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso; le misure riguardanti le infrastrutture e gli impianti petroliferi necessari per rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento possono essere inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU di uno Stato membro solo qualora tale Stato membro sia soggetto alla deroga temporanea eccezionale di cui all'articolo 3 quaterdecies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014

⁶¹ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1).

entro il 1o marzo 2023, a causa della sua dipendenza specifica dal petrolio greggio e della sua situazione geografica;

- b) promozione dell'efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture energetiche critiche, decarbonizzazione dell'industria, aumento della produzione e della diffusione del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e aumento della quota e accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili;
- c) contrasto della povertà energetica;
- d) incentivazione della riduzione della domanda di energia;
- e) contrasto delle strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione di energia, sostegno dello stoccaggio di energia elettrica e accelerazione dell'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, nonché sostegno dei trasporti a zero emissioni e delle relative infrastrutture, comprese le ferrovie;
- f) sostegno degli obiettivi di cui alle lettere da a) a e), attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro, grazie all'acquisizione di competenze verdi e delle relative competenze digitali, e attraverso il sostegno delle catene del valore relative alle materie prime e tecnologie critiche connesse alla transizione verde.

4. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene inoltre una spiegazione su come le misure contenute in tale capitolo sono coerenti con gli sforzi profusi dallo Stato membro interessato al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 3, tenendo conto delle misure contenute nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata, nonché una spiegazione del contributo complessivo di tali misure e di altre misure complementari o di accompagnamento finanziate a livello nazionale e finanziate dall'Unione al conseguimento di tali obiettivi.

5. I costi stimati delle riforme e degli investimenti che figurano nel capitolo dedicato al piano REPowerEU non sono presi in considerazione per il calcolo della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera f), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f).

6. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), il principio "non arrecare un danno significativo" non si applica alle riforme e agli investimenti a norma del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, fatta salva una valutazione positiva della Commissione riguardo al rispetto dei requisiti seguenti:

- a) la misura è necessaria e proporzionata per rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento conformemente al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, tenendo conto delle alternative più pulite praticabili e del rischio di effetti di lock-in;
- b) lo Stato membro interessato ha intrapreso sforzi soddisfacenti per limitare il potenziale danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, ove possibile, e per attenuare il danno attraverso altre misure, comprese le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU;
- c) la misura non compromette il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050, in base a considerazioni di tipo qualitativo;

d) si prevede che la misura diventerà operativa entro il 31 dicembre 2026.

7. Nell'effettuare la valutazione di cui al paragrafo 6, la Commissione agisce in stretta cooperazione con lo Stato membro interessato. La Commissione può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni supplementari richieste.

8. Le entrate messe a disposizione a norma dell'articolo 21 bis non contribuiscono alle riforme e agli investimenti di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo.

9. I costi totali stimati delle misure soggette a una valutazione positiva da parte della Commissione a norma del paragrafo 6 non superano il 30 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.

Art. 21 quinquies. Prefinanziamento del piano REPowerEU

1. Il piano per la ripresa e la resilienza contenente un capitolo dedicato al piano REPowerEU può essere accompagnato da una richiesta di prefinanziamento. Previa adozione da parte del Consiglio della decisione di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 2, entro il 31 dicembre 2023, la Commissione versa fino a due prefinanziamenti per un importo totale massimo del 20 % del finanziamento supplementare richiesto dallo Stato membro interessato per finanziare il capitolo dedicato al piano REPowerEU, a norma degli articoli 7, 12, 14, 21 bis e 21 ter, rispettando nel contempo i principi di parità di trattamento tra gli Stati membri e di proporzionalità.

2. Per quanto riguarda le risorse trasferite alle condizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060, ciascuna delle due serie di prefinanziamenti versati non supera 1 000 000 000 EUR.

3. In deroga all'articolo 116, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la Commissione effettua versamenti di prefinanziamento, per quanto possibile e compatibilmente con le risorse disponibili, come segue:

- a) per quanto riguarda il primo versamento di prefinanziamento, entro due mesi dalla conclusione, da parte della Commissione e dello Stato membro interessato, dell'accordo che costituisce un impegno giuridico di cui all'articolo 23;
- b) per quanto riguarda il secondo versamento di prefinanziamento, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio che approva la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza comprensivo di un capitolo dedicato al piano REPowerEU.

4. Un versamento del prefinanziamento per le risorse di cui al paragrafo 2 è effettuato dopo aver ricevuto da tutti gli Stati membri informazioni in merito alla loro intenzione di chiedere il prefinanziamento di tali risorse e, se necessario, su base proporzionale per rispettare il massimale totale di 1 000 000 000 EUR.

5. In caso di prefinanziamento ai sensi del paragrafo 1, il contributo finanziario di cui all'articolo 20, paragrafo 5, lettera a), e, laddove applicabile, l'importo del prestito da versare di cui all'articolo 20, paragrafo 5, lettera h), rispettivamente, sono adeguati proporzionalmente.

Capo IV

Disposizioni finanziarie

Art. 22. Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.

2. Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi:

- a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi;
- b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza;
- c) corredare una richiesta di pagamento di:
 - i) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; e
 - ii) una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate;
- d) ai fini dell'audit e del controllo e al fine di fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, raccogliere le seguenti categorie standardizzate di dati, nonché garantire il relativo accesso:
 - i) il nome del destinatario finale dei fondi;

- ii) il nome dell'appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici;
 - iii) il/nome/i, il/cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶²;
 - iv) un elenco di eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza con l'importo totale del finanziamento pubblico di tali misure e con l'indicazione dell'importo dei fondi erogati nell'ambito del dispositivo e di altri fondi dell'Unione;
- e) autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i rispettivi diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario e imporre a tutti i destinatari finali dei fondi erogati per le misure di attuazione delle riforme e dei progetti di investimento inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza, o a tutte le altre persone o entità coinvolte nella loro attuazione, l'obbligo di autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario e imporre obblighi analoghi a tutti i destinatari finali dei fondi erogati;
- f) conservare i dati conformemente all'articolo 132 del regolamento finanziario.

3. I dati personali di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, sono trattati dagli Stati membri e dalla Commissione esclusivamente ai fini dello svolgimento, e per la durata corrispondente, delle procedure di scarico, audit e controllo dell'utilizzo dei fondi in relazione all'attuazione degli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1. Nel quadro della procedura di scarico della Commissione, conformemente all'articolo 319 TFUE, il dispositivo è soggetto agli obblighi di informazione nell'ambito delle relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità di cui all'articolo 247 del regolamento finanziario e, in particolare, è oggetto di un capitolo separato della relazione annuale sulla gestione e il rendimento.

4. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri un sistema integrato e interoperabile di informazione e monitoraggio, comprendente un unico strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio, al fine di accedere ai dati pertinenti e di analizzarli, in vista di un'applicazione generalizzata di tale sistema da parte di Stati membri, anche con il sostegno dello strumento di sostegno tecnico.

5. Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, prevedono inoltre il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno nell'ambito del dispositivo e di recuperare qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione

⁶² Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 mag gio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

o di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte dello Stato membro, o una grave violazione di un obbligo derivante da detti accordi.

Nel decidere in merito all'importo del recupero e della riduzione o dell'importo da rimborsare anticipatamente, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità della frode, della corruzione e del conflitto di interessi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o di una violazione di un obbligo. Allo Stato membro è data l'opportunità di presentare le proprie osservazioni prima che sia effettuata la riduzione o richiesto il rimborso anticipato.

Art. 23. Impegno del contributo finanziario

1. Una volta che il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, la Commissione conclude con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento finanziario. Per ciascuno Stato membro l'impegno giuridico non supera il totale del contributo finanziario di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), per il 2021 e 2022, il contributo finanziario aggiornato di cui all'articolo 11, paragrafo 2, per il 2023 e l'importo calcolato conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 2.

2. Gli impegni di bilancio possono essere basati su impegni globali e, all'occorrenza, essere ripartiti in frazioni annue distribuite su diversi anni.

Art. 24. Regole concernenti il pagamento, la sospensione e la risoluzione degli accordi riguardanti i contributi finanziari e i prestiti

1. I pagamenti dei contributi finanziari e, se del caso, dei prestiti allo Stato membro interessato a norma del presente articolo sono effettuati entro il 31 dicembre 2026 conformemente agli stanziamenti di bilancio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

2. Dopo aver raggiunto i traguardi e gli obiettivi concordati e indicati nel piano per la ripresa e la resilienza quale approvato in conformità dell'articolo 20, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario e, se del caso, del prestito. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione tali richieste di pagamento due volte l'anno.

3. La Commissione valuta in via preliminare, senza indebito ritardo e al più tardi entro due mesi dal ricevimento della richiesta, se i pertinenti traguardi e obiettivi indicati nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafo 1, siano stati conseguiti in misura soddisfacente. Il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi presuppone che le misure relative ai traguardi e agli obiettivi conseguiti in misura soddisfacente in precedenza non siano state annullate dallo Stato membro interessato. Ai fini della valutazione è tenuto conto anche degli accordi operativi di cui all'articolo 20, paragrafo 6. La Commissione può essere assistita da esperti.

4. Se effettua una valutazione preliminare positiva del conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi, la Commissione tra smette le proprie conclusioni al comitato economico e finanziario e ne chiede il parere sul conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi. La Commissione tiene conto del parere del comitato economico e finanziario per la sua valutazione.

5. Se effettua una valutazione positiva, la Commissione adotta, senza indebito ritardo, una decisione che autorizza l'erogazione del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito in conformità del regolamento finanziario. Tale decisione è adottata secondo la procedura di esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

6. Se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione accerta che i traguardi e gli obiettivi indicati nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafo 1, non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, il pagamento della totalità o di parte del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito è sospeso. Lo Stato membro interessato può presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione della valutazione della Commissione.

La sospensione è revocata solamente quando lo Stato membro interessato ha adottato le misure necessarie per garantire un conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi che figurano nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafo 1.

7. In deroga all'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il termine di pagamento inizia a decorrere dalla data di comunicazione della decisione che autorizza l'erogazione allo Stato membro interessato a norma del paragrafo 5 del presente articolo o dalla data di comunicazione della revoca della sospensione a norma del paragrafo 6, secondo comma, del presente articolo.

8. Se lo Stato membro interessato non ha adottato le misure necessarie entro un periodo di sei mesi dalla sospensione, la Commissione riduce proporzionalmente l'importo del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione delle sue conclusioni.

9. Se, entro il termine di 18 mesi dalla data di adozione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafo 1, non sono stati compiuti progressi concreti da parte dello Stato membro interessato per quanto riguarda il conseguimento dei pertinenti traguardi e obiettivi, la Commissione risolve gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, e disimpegna l'importo del contributo finanziario fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento finanziario. Qualsiasi eventuale prefinanziamento a norma dell'articolo 13 è recuperato integralmente. La Commissione adotta una decisione sulla risoluzione degli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, e, ove applicabile, del recupero del prefinanziamento dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione della sua valutazione relativa alla mancata realizzazione di progressi concreti.

10. In presenza di circostanze eccezionali, l'adozione della decisione che autorizza l'erogazione del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, può essere rinviata fino a tre mesi.

Capo V

Disposizioni istituzionali

Art. 25. Trasparenza

1. La Commissione trasmette senza indebito ritardo, simultaneamente e alle stesse condizioni, al Parlamento europeo e al Consiglio i piani per la ripresa e la resilienza quali presentati ufficialmente dagli Stati membri e le proposte di decisioni di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafo 1, rese pubbliche dalla Commissione.

2. Le informazioni trasmesse dalla Commissione al Consiglio o ai suoi organi preparatori nel quadro del presente regolamento o della sua attuazione sono simultaneamente messe a disposizione del Parlamento europeo, se necessario nel rispetto di disposizioni di riservatezza. Gli esiti pertinenti delle discussioni in seno agli organi preparatori del Consiglio sono condivisi con la commissione competente del Parlamento.

3. Lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di omettere informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici. In tal caso, la Commissione consulta il Parlamento europeo e il Consiglio per stabilire le modalità con cui le informazioni omesse possono essere messe a loro disposizione nel rispetto della riservatezza, in conformità delle norme applicabili.

4. La Commissione fornisce alla commissione competente del Parlamento europeo una panoramica delle sue conclusioni preliminari relative al conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri.

5. La commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a fornire informazioni in merito allo stato di avanzamento della valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza nel contesto del dialogo sulla ripresa e la resilienza di cui all'articolo 26.

Art. 25 bis. Trasparenza sui destinatari finali

1. Ciascuno Stato membro istituisce un portale pubblico e di facile utilizzo contenente dati sui 100 destinatari finali che ricevono i finanziamenti di importo più elevato per l'attuazione delle misure nell'ambito del dispositivo. Gli Stati membri aggiornano tali dati due volte l'anno.

2. Per i destinatari finali di cui al paragrafo 1 sono pubblicate le informazioni seguenti:

- a) nel caso di una persona giuridica, la denominazione legale completa del destinatario e il numero di identificazione IVA o codice di identificazione fiscale, se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito a livello nazionale;
- b) nel caso di una persona fisica, il nome e il cognome del destinatario;
- c) l'importo ricevuto da ciascun destinatario e le misure associate per le quali uno Stato membro ha ricevuto finanziamenti nell'ambito del dispositivo.

3. Le informazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento finanziario non sono pubblicate.

4. Qualora siano pubblicati dati personali, lo Stato membro interessato sopprime le informazioni di cui al paragrafo 2 due anni dopo la fine dell'esercizio in cui il finanziamento è stato versato al destinatario finale.

5. La Commissione centralizza i portali pubblici degli Stati membri e pubblica i dati di cui al paragrafo 1 nel quadro di valutazione della ripresa e della resilienza di cui all'articolo 30.

Art. 26. Dialogo sulla ripresa e la resilienza

1. Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire maggiore trasparenza e responsabilità, le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare ogni due mesi la Commissione a discutere le seguenti questioni:

- a) lo stato della ripresa, della resilienza e della capacità di aggiustamento nell'Unione, nonché le misure adottate a norma del presente regolamento;
- b) i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri;
- c) la valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri;
- d) le conclusioni principali della relazione di riesame di cui all'articolo 16, paragrafo 2;
- e) lo stato di conseguimento dei traguardi e degli obiettivi inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri;
- f) le procedure di pagamento, sospensione e risoluzione, comprese eventuali osservazioni presentate ed eventuali misure correttive adottate dagli Stati membri per garantire un conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi;
- g) qualsiasi altra informazione e documentazione pertinente fornita dalla Commissione alla commissione competente del Parlamento europeo in relazione all'attuazione del dispositivo;
- h) l'avanzamento dell'attuazione delle riforme e degli investimenti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU.

2. Il Parlamento europeo può esprimere il proprio parere in risoluzioni sulle questioni di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione tiene conto di qualsiasi elemento derivante dalle opinioni espresse attraverso il dialogo sulla ripresa e la resilienza, comprese le risoluzioni del Parlamento europeo, se previste.

4. Il quadro di valutazione della ripresa e della resilienza di cui all'articolo 30 funge da base per il dialogo sulla ripresa e sulla resilienza.

Capo VI

Comunicazione

Art. 27. Comunicazione di informazioni da parte dello Stato membro nell'ambito del semestre europeo

Lo Stato membro interessato riferisce due volte l'anno nell'ambito del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del suo piano per la ripresa e la resilienza, compresi gli accordi operativi di cui all'articolo 20, paragrafo 6, nonché in merito agli indicatori comuni di cui all'articolo 29, paragrafo 4. A tal fine le relazioni degli Stati membri sono adeguatamente rispecchiate nei programmi nazionali di riforma, che sono utilizzati come strumento per riferire in merito ai progressi compiuti verso il completamento dei piani per la ripresa e la resilienza.

Capo VII

Complementarità, monitoraggio e valutazione

Art. 28. Coordinamento e complementarità

In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra il dispositivo e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, tra cui lo strumento di sostegno tecnico, e in particolare le misure finanziate dai fondi dell'Unione. A tal fine essi:

- e) garantiscono complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, in particolare per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;
- f) ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi; e
- g) garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell'attuazione e del controllo a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, al fine di conseguire gli obiettivi del dispositivo.

Art. 29. Monitoraggio dell'attuazione

1. La Commissione sorveglia l'attuazione del dispositivo e misura il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, inclusa l'attuazione delle riforme e degli investimenti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU e il loro contributo agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito del dispositivo.

2. Il sistema di comunicazione dei risultati della Commissione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati. A tale scopo ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono imposti obblighi di comunicazione proporzionati.

3. La Commissione riferisce ex post in merito alle spese finanziate dal dispositivo a titolo di ciascuno dei pilastri di cui all'articolo 3. Tali relazioni si baseranno sulla ripartizione della spesa stimata prevista nei piani per la ripresa e la resilienza approvati.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro la fine di dicembre 2021, atti delegati a norma dell'articolo 33 per integrare il presente regolamento al fine di:

- a) stabilire gli indicatori comuni da utilizzare per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del dispositivo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici; e
- b) definire una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale, anche a favore dell'infanzia e della gioventù, nell'ambito del dispositivo.

5. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli indicatori comuni.

Art. 30. Quadro di valutazione della ripresa e della resilienza

1. La Commissione istituisce un quadro di valutazione della ripresa e della resilienza («quadro di valutazione») che illustra i progressi dell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri in ciascuno dei sei pilastri di cui all'articolo 3. Il quadro di valutazione costituisce il sistema di comunicazione dei risultati del dispositivo.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 33 per integrare il presente regolamento definendo gli elementi dettagliati del quadro di valutazione al fine di illustrare i progressi dell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza di cui al paragrafo 1.

3. Il quadro di valutazione delinea inoltre i progressi dell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza in relazione agli indicatori comuni di cui all'articolo 29, paragrafo 4. Esso comprende anche lo stato di avanzamento dell'attuazione delle misure contenute nei capitoli dedicati al piano REPowerEU e il loro contributo agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, e fornisce le informazioni sulla riduzione delle importazioni di combustibili fossili da parte dell'Unione e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico.

4. Il quadro di valutazione è operativo entro dicembre 2021 ed è aggiornato dalla Commissione due volte l'anno. Il quadro di valutazione è messo a disposizione del pubblico su un sito web o su un portale Internet.

Art. 31. Relazione annuale

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in merito all'attuazione del dispositivo.

2. La relazione annuale contiene informazioni sui progressi compiuti con i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri interessati nell'ambito del dispositivo, comprese informazioni sullo stato dell'attuazione dei traguardi e degli obiettivi come pure sullo stato dei pagamenti e delle relative sospensioni.

3. La relazione annuale comprende inoltre le seguenti informazioni sui seguenti elementi:

- a) il contributo del dispositivo agli obiettivi climatici e digitali;

- b) i risultati del dispositivo sulla base degli indicatori comuni di cui all'articolo 29, paragrafo 4;
- c) le spese finanziate dal dispositivo in base ai sei pilastri di cui all'articolo 3, che comprendono le spese in ambito sociale, incluse quelle relative all'infanzia e alla gioventù, di cui all'articolo 29, paragrafo 4;
- d) una panoramica delle misure aventi una dimensione o un effetto transfrontalieri o multinazionali incluse in tutti i capitoli dedicati al piano REPowerEU, i loro costi totali stimati, precisando se i costi totali di tali misure rappresentino o meno un importo che costituisce almeno il 30 % dei costi totali stimati delle misure incluse in tutti i capitoli dedicati al piano REPowerEU;
- e) il numero delle misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), incluse in tutti i capitoli dedicati al piano REPowerEU, e i relativi costi totali stimati;
- f) lo stato di avanzamento dell'attuazione delle riforme e degli investimenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU attraverso un'apposita sezione che comprende le lezioni apprese dopo aver analizzato i dati disponibili sui destinatari finali e gli esempi di migliori pratiche.

3 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere d) ed e), sono incluse nella relazione annuale solo dopo l'approvazione delle valutazioni di tutti i piani per la ripresa e la resilienza contenenti un capitolo dedicato al piano REPowerEU.

4. Per riferire sulle attività di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione può utilizzare, ove appropriato, il contenuto dei documenti pertinenti da essa adottati ufficialmente nell'ambito del semestre europeo.

Art. 32. Valutazione e valutazione ex-post del dispositivo

1. Entro il 20 febbraio 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione indipendente sull'attuazione del dispositivo ed entro il 31 dicembre 2028 una relazione di valutazione ex-post indipendente.

2. La relazione di valutazione esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo. Esamina inoltre se tutti gli obiettivi e le azioni sono ancora pertinenti e valuta l'attuazione dei capitoli dedicati al piano REPowerEU e il loro contributo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3.

3. Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta di modifiche del presente regolamento.

4. La relazione di valutazione ex post contiene una valutazione globale del dispositivo e informazioni sul suo impatto nel lungo periodo.

Art. 33. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29, paragrafo 4, e all'articolo 30, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 19 febbraio 2021.

3. La delega di poteri di cui all'articolo 29, paragrafo 4, e all'articolo 30, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, e dell'articolo 30, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Capo VIII

Comunicazione e disposizioni finali

Art. 34. Informazione, comunicazione e pubblicità

1. La Commissione può avviare attività di comunicazione per garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione per il sostegno finanziario previsto nel pertinente piano per la ripresa e la resilienza, anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali interessate. La Commissione può, se del caso, garantire che il sostegno nell'ambito del dispositivo sia comunicato e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento.

2. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove opportuno, attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU», in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

3. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul dispositivo, sulle azioni intraprese a norma dello stesso e sui risultati ottenuti. La Commissione, ove opportuno, informa gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo in merito alle sue azioni e li coinvolge nelle stesse. Le risorse finanziarie destinate al dispositivo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 4.

Art. 35. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Art. 36. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

Metodologia per il calcolo del contributo finanziario massimo per Stato membro nell'ambito del dispositivo

Il presente allegato stabilisce la metodologia per il calcolo del contributo finanziario massimo disponibile per ogni Stato membro in conformità dell'articolo 11. Tale metodologia tiene conto dei seguenti elementi, con riguardo a ogni Stato membro:

- popolazione;
- inverso del PIL pro capite;
- tasso medio di disoccupazione negli ultimi cinque anni rispetto alla media dell'Unione (2015-2019);
- la diminuzione del PIL reale nel 2020 e la diminuzione del PIL reale negli anni 2020 e 2021 complessivamente.

Per evitare un'eccessiva concentrazione di risorse:

- l'inverso del PIL pro capite è limitato a un massimo del 150 % della media dell'Unione;
- la deviazione dalla media dell'Unione del tasso di disoccupazione di un singolo Stato membro è limitata a un massimo del 150 % della media dell'Unione.
- Per tenere conto della maggiore stabilità dei mercati del lavoro degli Stati membri più benestanti (il cui RNL pro capite supera la media dell'Unione), la deviazione dalla media dell'Unione del loro tasso di disoccupazione è limitata a un massimo del 75 %.

Il contributo finanziario massimo di uno Stato membro nell'ambito del dispositivo (MFC_i) è definito nel modo seguente:

$$MFC_i = v_i \times (FS)$$

in cui:

FS (Financial support, Sostegno finanziario) è il finanziamento disponibile nell'ambito del dispositivo, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a); e

v_i è il criterio di ripartizione dello Stato membro i , definito come:

$$v_i = 0,7 \kappa_i + 0,3 \alpha_i$$

in cui:

κ_i è il criterio di ripartizione applicato al 70 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e stabilito nell'allegato II; e α_i è il criterio di ripartizione applicato al 30 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e stabilito nell'allegato III.

ALLEGATO II

Il criterio di ripartizione applicato al 70 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), κ_i è definito come segue:

$$\kappa_i = \frac{\sigma_{i,2019} * v_i}{\sum_{i=1}^{27} \sigma_{i,2019} * v_i}$$

in cui

$$\sigma_{i,2019} = \frac{GDP_{EU,2019}^{PC}}{GDP_{i,2019}^{PC}} * \frac{pop_{i,2019}}{pop_{EU,2019}} \text{ e } v_i = \frac{U_{i,2015-2019}}{U_{EU,2015-2019}}$$

con

$$\frac{GDP_{EU,2019}^{PC}}{GDP_{i,2019}^{PC}} \leq 1,5$$

$v_i \leq 0,75$ per gli Stati membri con $GNI_{i,2019}^{PC} > GNI_{EU,2019}^{PC}$ e

$v_i \leq 1,5$ per gli Stati membri con $GNI_{i,2019}^{PC} \leq GNI_{EU,2019}^{PC}$.

Definire⁶³:

- $GDP_{i,2019}^{PC}$ come il PIL nominale pro capite dello Stato membro i nel 2019;
- $GDP_{EU,2019}^{PC}$ come la media ponderata del PIL pro capite dei 27 Stati membri UE nel 2019;
- $pop_{i,2019}$ come la popolazione totale dello Stato membro i nel 2019;
- $pop_{EU,2019}$ come la popolazione totale dei 27 Stati membri UE nel 2019;

⁶³ Tutti i dati contenuti nel regolamento provengono da Eurostat; ultimo aggiornamento: maggio 2020 per i dati storici.

- $U_{i,2015-2019}$ come il tasso di disoccupazione medio dello Stato membro i nel periodo 2015-2019;
- $U_{EU,2015-2019}$ come il tasso di disoccupazione medio dei 27 Stati membri dell'UE nel periodo 2015-2019 (per ogni anno la media ponderata dei 27 Stati membri dell'UE);
- $GNI_{i,2019}^{PC}$ come il RNL pro capite dello Stato membro i nel 2019;
- $GNI_{EU,2019}^{PC}$ come il RNL medio ponderato pro capite dei 27 Stati membri dell'UE nel 2019.

ALLEGATO III

Il criterio di ripartizione applicato al 30 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), α_i , è definito come segue:

$$\alpha_i = \frac{\phi_i + \rho_i}{2}$$

In cui

$$\phi_i = \frac{\sigma_{i,2019} * \delta GDP_{i,2020-2019}}{\sum_{i=1}^{27} \sigma_{i,2019} * \delta GDP_{i,2020-2019}} \quad \text{e} \quad \rho_i = \frac{\sigma_{i,2019} * \delta GDP_{i,2021-2019}}{\sum_{i=1}^{27} \sigma_{i,2019} * \delta GDP_{i,2021-2019}}$$

in cui

$$\delta GDP_{i,2020-2019} = \min \left\{ \frac{GDP_{i,2020}}{GDP_{i,2019}} - 1; 0 \right\}$$

$$\delta GDP_{i,2021-2019} = \min \left\{ \frac{GDP_{i,2021}}{GDP_{i,2019}} - 1; 0 \right\}$$

e

$$\sigma_{i,2019} = \frac{GDP_{EU,2019}^{PC}}{GDP_{i,2019}^{PC}} * \frac{pop_{i,2019}}{pop_{EU,2019}}$$

con

$$\frac{GDP_{EU,2019}^{PC}}{GDP_{i,2019}^{PC}} \leq 1,5$$

Definire:

- $GDP_{i,t}$ come il PIL reale dello Stato membro i nel periodo $t = 2019, 2020, 2021$;
- $GDP_{i,2019}^{PC}$ come il PIL pro capite dello Stato membro i nel 2019;
- $GDP_{EU,2019}^{PC}$ come la media ponderata del prodotto interno lordo pro capite dei 27 Stati membri dell'UE nel 2019;
- $pop_{i,2019}$ come la popolazione totale dello Stato membro i nel 2019;

— $pop_{EU,2019}$ come la popolazione totale dei 27 Stati membri dell'UE nel 2019.

La diminuzione del PIL reale per il 2020 ($\delta GDP_{i,2020-2019}$) e la diminuzione complessiva del PIL reale per il periodo 2020-2021 ($\delta GDP_{i,2020-2019}$) sono basate sulle previsioni di autunno 2020 della Commissione e aggiornate entro il 30 giugno 2022 per ciascuno Stato membro sostituendo i dati delle previsioni di autunno 2020 della Commissione con i risultati effettivi riportati nell'ultimo aggiornamento disponibile pubblicato nella serie Eurostat codice «tec00115 (Real GDP growth rate - volume)» (tasso di crescita del PIL reale - volume).

ALLEGATO IV

Applicando la metodologia negli allegati I, II e III all'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti, si otterranno la quota e l'importo seguenti per il contributo finanziario massimo per Stato membro, fatto salvo il calcolo aggiornato entro il 30 giugno 2022:

Contributo finanziario massimo per Stato membro dell'UE					
per il 70 % dell'importo disponibile			per il 30 % dell'importo disponibile (importo indicativo basato sulle previsioni di autunno 2020 della Commissione per l'autunno 2020)		
	Quota come % del totale	Importo (in migliaia di euro, a prezzi correnti)	Quota come % del totale	Importo (in migliaia di euro, a prezzi correnti)	Totale
BE	1,56 %	3 646 437	2,20 %	2 278 834	5 925 271
BG	1,98 %	4 637 074	1,58 %	1 631 632	6 268 706
CZ	1,51 %	3 538 166	3,41 %	3 533 509	7 071 676
DK	0,56 %	1 303 142	0,24 %	248 604	1 551 746
DE	6,95 %	16 294 947	9,01 %	9 324 228	25 619 175
EE	0,32 %	759 715	0,20 %	209 800	969 515
IE	0,39 %	914 572	0,07 %	74 615	989 186
EL	5,77 %	13 518 285	4,11 %	4 255 610	17 773 895
ES	19,88 %	46 603 232	22,15 %	22 924 818	69 528 050
FR	10,38 %	24 328 797	14,54 %	15 048 278	39 377 074
HR	1,98 %	4 632 793	1,61 %	1 664 039	6 296 831
IT	20,45 %	47 935 755	20,25 %	20 960 078	68 895 833
CY	0,35 %	818 396	0,18 %	187 774	1 006 170
LV	0,70 %	1 641 145	0,31 %	321 944	1 963 088
LT	0,89 %	2 092 239	0,13 %	132 450	2 224 690
LU	0,03 %	76 643	0,02 %	16 883	93 526
HU	1,98 %	4 640 462	2,45 %	2 535 376	7 175 838
MT	0,07 %	171 103	0,14 %	145 371	316 474
NL	1,68 %	3 930 283	1,96 %	2 032 041	5 962 324
AT	0,95 %	2 231 230	1,19 %	1 230 938	3 462 169
PL	8,65 %	20 275 293	3,46 %	3 581 694	23 856 987
PT	4,16 %	9 760 675	4,01 %	4 149 713	13 910 387
RO	4,36 %	10 213 809	3,90 %	4 034 211	14 248 020

Contributo finanziario massimo per Stato membro dell'UE					
per il 70 % dell'importo disponibile			per il 30 % dell'importo disponibile (importo indicativo basato sulle previsioni di autunno 2020 della Commissione per l'autunno 2020)		
	Quota come % del totale	Importo (in migliaia di euro, a prezzi correnti)	Quota come % del totale	Importo (in migliaia di euro, a prezzi correnti)	Totale
SI	0,55 %	1 280 399	0,48 %	496 924	1 777 322
SK	1,98 %	4 643 840	1,63 %	1 686 154	6 329 994
FI	0,71 %	1 661 113	0,41 %	424 692	2 085 805
SE	1,24 %	2 911 455	0,36 %	377 792	3 289 248
EU27	100,00 %	234 461 000	100,00 %	103 508 000	337 969 000

ALLEGATO IV bis

Il presente allegato stabilisce la metodologia per calcolare la quota di assegnazione delle risorse sotto forma di sostegno finanziario supplementare non rimborsabile nell'ambito del dispositivo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, a disposizione di ciascuno Stato membro. Tale metodologia tiene conto dei seguenti elementi, con riguardo a ogni Stato membro:

- popolazione;
- inverso del PIL pro capite;
- deflatore dei prezzi per gli investimenti fissi lordi;
- quota di combustibili fossili nel consumo interno lordo di energia. Per evitare un'eccessiva concentrazione di risorse:
- l'inverso del PIL pro capite è limitato a un massimo del 160 % della media ponderata dell'Unione;
- l'inverso del PIL pro capite è limitato a un massimo del 55 % della media ponderata dell'Unione se il PIL pro capite dello Stato membro interessato è superiore al 130 % della media dell'UE-27;
- una quota di assegnazione minima è fissata allo 0,15 %;
- una quota di assegnazione massima è fissata al 13,80 %.

Il criterio di ripartizione applicato all'importo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, ρ_i è definito come segue:

$$\rho_i = \begin{cases} 0,0015 & \omega_i \leq 0,0015 \\ 0,138 & \omega_i \geq 0,138 \end{cases}$$

$$\left[\omega_i - \frac{\omega_i}{\sum_i^{27-z-q} \omega_i} \left[\sum_{i=i}^z (0,0015 - \omega_i) - \sum_{i=i}^q (\omega_i - 0,138) \right] \right] \quad 0,0015 < \omega_i < 0,138$$

dove gli Stati membri da i a z sono gli Stati membri che beneficiano di una quota di assegnazione minima e gli Stati membri da i a q sono gli Stati membri che beneficiano di una quota di assegnazione massima.

$$\text{dove } \omega_i = \frac{\tau_i + \mu_i + \psi_i}{3}$$

$$\text{dove } \tau_i = \frac{\sigma_{i,2021}}{\sum_{i=1}^{27} \sigma_{i,2021}} \text{ e } \mu_i = \frac{\sigma_{i,2021} \times \frac{FFGIC_{i,2020}}{FFGIC_{EU,2020}}}{\sum_{i=1}^{27} \sigma_{i,2021} \times \frac{FFGIC_{i,2020}}{FFGIC_{EU,2020}}} \text{ e } \psi_i = \frac{\sigma_{i,2021} \times \frac{GFCF_{i,2022Q2/2021Q2}}{GFCF_{EU,2022Q2/2021Q2}}}{\sum_{i=1}^{27} \sigma_{i,2021} \times \frac{GFCF_{i,2022Q2/2021Q2}}{GFCF_{EU,2022Q2/2021Q2}}}$$

$$\text{dove } \sigma_{i,2021} = \frac{pop_{i,2021}}{pop_{EU,2021}} \times \min \left\{ \frac{GDP_{EU,2021}^{PC}}{GDP_{i,2021}^{PC}}; 1,6 \right\} \text{ per gli Stati membri } i \text{ con } \frac{GDP_{i,2021}^{PC}}{GDP_{EU,2021}^{PC}} \leq 1,3 \text{ e}$$

$$\sigma_{i,2021} = \frac{pop_{i,2021}}{pop_{EU,2021}} \times \min \left\{ \frac{GDP_{EU,2021}^{PC}}{GDP_{i,2021}^{PC}}; 0,55 \right\} \text{ per gli Stati membri } i \text{ con } \frac{GDP_{i,2021}^{PC}}{GDP_{EU,2021}^{PC}} > 1,3$$

Definizioni⁶⁴:

— $pop_{i,2021}$ — la popolazione totale nello Stato membro i nel 2021;

— $pop_{EU,2021}$ — la popolazione totale negli Stati membri dell'UE-27 nel 2021;

$GDP_{EU,2021}^{PC}$ — la media ponderata del PIL nominale pro capite) degli Stati membri dell'UE-27 nel 2021;

$GDP_{i,2021}^{PC}$ — il PIL nominale pro capite dello Stato membro i nel 2021;

— $FFGIC_{i,2020}$ — la quota di combustibili fossili nel consumo interno lordo di energia dello Stato membro i nel 2020;

— $FFGIC_{EU,2020}$ — la media ponderata della quota di combustibili fossili nel consumo interno lordo di energia degli Stati membri dell'UE-27 nel 2020;

$GFCF_{i,2022Q2/2021Q2}$ — il rapporto tra l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2022 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dello Stato membro i e l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2021 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dello Stato membro i;

$GFCF_{EU,2022Q2/2021Q2}$ — il rapporto tra l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2022 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dell'aggregato UE-27 e l'indice dei prezzi degli

⁶⁴ Tutti i dati contenuti nel presente regolamento provengono da Eurostat. Ultimo aggiornamento del 20 settembre 2022 per i dati storici utilizzati per l'applicazione del criterio di ripartizione di cui al presente allegato. I combustibili fossili comprendono i combustibili fossili solidi, i gas artificiali, la torba e i prodotti a base di torba, lo scisto bituminoso e le sabbie bituminose, il petrolio e i prodotti petroliferi (esclusa la parte di biocarburante), il gas naturale e i rifiuti non rinnovabili.

investimenti fissi lordi del T2 del 2021 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dell'aggregato UE-27.

Applicando la metodologia all'importo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, si otterranno la quota e l'importo seguenti per Stato membro:

Stato Membro	Quota come % del totale	Importo (in migliaia di euro, a prezzi correnti)
Belgio	1,41 %	282 139
Bulgaria	2,40 %	480 047
Cechia	3,41 %	681 565
Danimarca	0,65 %	130 911
Germania	10,45 %	2 089 555
Estonia	0,42 %	83 423
Irlanda	0,45 %	89 598
Grecia	3,85 %	769 222
Spagna	12,93 %	2 586 147
Francia	11,60 %	2 320 955
Croazia	1,35 %	269 441
Italia	13,80 %	2 760 000
Cipro	0,26 %	52 487
Lettonia	0,62 %	123 983
Lituania	0,97 %	194 020
Lussemburgo	0,15 %	30 000
Ungheria	3,51 %	701 565
Malta	0,15 %	30 000
Paesi Bassi	2,28 %	455 042
Austria	1,05 %	210 620
Polonia	13,80 %	2 760 000
Portogallo	3,52 %	704 420
Romania	7,00 %	1 399 326
Slovenia	0,58 %	116 910
Slovacchia	1,83 %	366 959
Finlandia	0,56 %	112 936
Svezia	0,99 %	198 727
UE-27	100,00 %	20 000 000

ALLEGATO V

Orientamenti per la valutazione del dispositivo

1. Ambito di applicazione

I presenti orientamenti, unitamente al presente regolamento, fungono da base per la valutazione trasparente ed equa da parte della Commissione delle proposte relative ai

piani per la ripresa e la resilienza presentate dagli Stati membri e per la definizione del contributo finanziario conformemente agli obiettivi e a ogni altro requisito pertinente stabilito nel presente regolamento. I presenti orientamenti costituiscono la base per l'applicazione dei criteri di valutazione e per la definizione del contributo finanziario di cui, rispettivamente, all'articolo 19, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 4.

Gli orientamenti per la valutazione sono destinati a:

- a) guidare il processo di valutazione delle proposte relative ai piani per la ripresa e la resilienza presentate dagli Stati membri;
- b) fornire ulteriori dettagli sui criteri di valutazione e un sistema di rating, al fine di garantire un processo equo e trasparente; e
- c) definire il nesso tra la valutazione che deve essere effettuata dalla Commissione in base ai criteri di valutazione e la definizione del contributo finanziario da stabilire nella proposta della Commissione di decisione del Consiglio in relazione ai piani per la ripresa e la resilienza.

Gli orientamenti sono uno strumento che agevola la valutazione da parte della Commissione delle proposte di piani per la ripresa e la resilienza presentate dagli Stati membri e per garantire che i piani per la ripresa e la resilienza sostengano riforme e investimenti pubblici che siano pertinenti e presentino un elevato valore aggiunto in riferimento agli obiettivi del dispositivo, garantendo nel contempo la parità di trattamento tra gli Stati membri.

2. Criteri di valutazione

Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, la Commissione valuta i piani per la ripresa e la resilienza in base ai criteri di pertinenza, efficacia, efficienza e coerenza. A seguito del processo di valutazione la Commissione attribuisce ai piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri un rating in base a ciascuno dei criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, al fine di definire il contributo finanziario in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4.

A fini di semplificazione ed efficienza, il sistema prevede rating compresi tra A e C, come indicato di seguito. Pertinenza:

2.1 Il piano per la ripresa e la resilienza rappresenta una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, contribuendo in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3, tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

2.2 Il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce in modo globale e adeguatamente equilibrato a tutti i sei pilastri di cui all'articolo 3, prendendo in considerazione le sfide specifiche dello Stato membro interessato e tenendo conto del contributo finanziario dello Stato interessato e del sostegno sotto forma di prestito richiesto.

Rating

A - in ampia misura

B - in misura moderata

C - in misura ridotta

Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte le sfide, o un insieme significativo di esse, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, compresi gli aspetti di bilancio e, se del caso, nelle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 rivolte allo Stato membro interessato o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

- Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte le sfide, o un insieme significativo di esse, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, compresi gli aspetti di bilancio e, se del caso, nelle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 rivolte allo Stato membro interessato o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo, tenendo conto del contributo finanziario dello Stato membro interessato e del sostegno sotto forma di prestito richiesto nonché della portata e dell'entità delle sfide specifiche del paese e delle informazioni comprese nel programma nazionale di riforma;

e

- il piano per la ripresa e la resilienza rappresenta una risposta globale e adeguata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato.

e

- le sfide affrontate dal piano per la ripresa e la resilienza sono considerate significative per promuovere il potenziale di crescita dell'economia dello Stato membro interessato in modo sostenibile;

e

- dopo il completamento delle riforme e degli investimenti proposti, le sfide dovrebbero essere risolte o essere state affrontate in modo tale da contribuire significativamente alla loro risoluzione.

Rating

A – il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce ad affrontare in modo efficace tutte le sfide, o un insieme significativo di esse, individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo e rappresenta una risposta adeguata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato

B – il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce ad affrontare in modo parziale tutte le sfide, o un insieme significativo di esse, individuate nelle raccomandazioni specifiche per

paese o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo e rappresenta una risposta adeguata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato

C – il piano per la ripresa e la resilienza non contribuisce ad affrontare le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo e non rappresenta una risposta adeguata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato

2.3 Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, istituzionale e sociale dello Stato membro, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi, potenziando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

- Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure volte a promuovere la crescita economica e la coesione economica in modo inclusivo, in particolare affrontando le carenze dell'economia degli Stati membri, promuovendo il potenziale di crescita dell'economia dello Stato membro interessato, incentivando la creazione di posti di lavoro e attenuando gli effetti negativi della crisi;

e

il piano per la ripresa e la resilienza contiene misure volte a rafforzare la coesione sociale e i sistemi di protezione sociale, comprese le politiche per l'infanzia e la gioventù, riducendo le vulnerabilità sociali, contribuendo all'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali e a migliorare i livelli degli indicatori del suo quadro di valutazione della situazione sociale;

e

- il piano per la ripresa e la resilienza intende ridurre la vulnerabilità economica agli shock dell'economia dello Stato membro;

e

- il piano per la ripresa e la resilienza intende incrementare la capacità delle strutture e delle istituzioni economiche e/o sociali dello Stato membro di adattarsi e di resistere agli shock;

e

- il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza.

Rating

A – Elevato impatto atteso

B – Medio impatto atteso

C – Basso impatto atteso

2.4 Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di assicurare che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento inclusa nel piano per la ripresa e la resilienza arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»).

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:

Ambito di applicazione

- Nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»).

Rating

A – Nessuna misura arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali (principio «non arrecare un danno significativo»)

C – Una o più misure arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali (principio «non arrecare un danno significativo»).

2.5 Il piano per la ripresa e la resilienza contiene misure che contribuiscono in modo efficace alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, che rappresentano un importo pari almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza e dette misure nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rappresentano un importo pari almeno al 37 % dei costi totali stimati delle misure nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo d'intervento elencato nell'allegato VI; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici possono essere aumentati fino a un totale del 3 % delle assegnazioni del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici, fatto salvo l'accordo della Commissione.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

- L'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo efficace alla transizione verde, compresa la biodiversità, e, se del caso, alla gestione delle sfide che ne conseguono, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 nel rispetto dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050;

e

gli Stati membri applicano una metodologia che consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito, che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi climatici. Le ponderazioni sono basate sulle dimensioni e sui codici delle tipologie di intervento di cui all'allegato VI e possono essere aumentate per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici.

Lo stesso sistema di ponderazione si applica alle misure che non possono essere direttamente assegnate a un settore di intervento elencato nell'allegato VI;

e

– l'attuazione delle misure previste è in grado di produrre un impatto duraturo. Rating

A - In ampia misura

B - In misura moderata

C - In misura ridotta

2.6 Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che conseguono da tale transizione e tali misure rappresentano almeno il 20 % dell'assegnazione totale del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia per la marcatura digitale di cui all'allegato VII; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo d'intervento elencato nell'allegato VII; i coefficienti di sostegno agli obiettivi digitali possono essere aumentati per gli investimenti individuali al fine di tener conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano l'impatto sugli obiettivi digitali.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

– l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo alla trasformazione digitale dei settori economico o sociale;

o

– l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo ad affrontare le sfide derivanti dalla transizione digitale;

e

– gli Stati membri applicano una metodologia che consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito, che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi digitali. Le ponderazioni sono basate sulle dimensioni e sui codici delle tipologie di intervento di cui all'allegato VII e possono essere aumentate per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano l'impatto sugli obiettivi digitali. Lo stesso sistema di ponderazione si applica alle misure che non possono essere direttamente assegnate a un settore di intervento elencato nell'allegato VII;

e

– l’attuazione delle misure previste è in grado di produrre un impatto duraturo. Rating

A - In ampia misura

B - In misura moderata

C - In misura ridotta Efficacia:

2.7 Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di avere un impatto duraturo sullo Stato membro interessato.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

l’attuazione delle misure previste è in grado di determinare un cambiamento strutturale nell’amministrazione o in istituzioni pertinenti;

o

– l’attuazione delle misure previste è in grado di determinare un cambiamento strutturale nelle politiche pertinenti;

e

– l’attuazione delle misure previste è in grado di produrre un impatto duraturo.

Rating

A - In ampia misura

B - In misura moderata

C - In misura ridotta

2.8 Le modalità proposte dagli Stati membri interessati sono tali da garantire un monitoraggio e un’attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza, inclusi il calendario previsto, i traguardi e gli obiettivi, e i relativi indicatori.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

– All’interno dello Stato membro, una struttura è incaricata di: i) attuare il piano per la ripresa e la resilienza; ii) monitorare i progressi in relazione ai traguardi e agli obiettivi; iii) comunicare informazioni;

e

– i traguardi e gli obiettivi proposti sono chiari e realistici; e gli indicatori proposti per tali traguardi e obiettivi sono pertinenti, accettabili e solidi;

e

le modalità generali proposte dagli Stati membri in termini di organizzazione (compresa la garanzia di una sufficiente assegnazione di personale) per l'attuazione delle riforme e degli investimenti sono credibili.

Rating

- A – Modalità adeguate per un'attuazione efficace
- B – Modalità minime per un'attuazione efficace
- C – Modalità insufficienti per un'attuazione efficace

Efficienza:

2.9 La motivazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti. Ambito di applicazione

Lo Stato membro ha fornito informazioni e prove sufficienti a dimostrare che l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è appropriato («ragionevole»);

e

lo Stato membro ha fornito informazioni e prove sufficienti a dimostrare che l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è in linea con la natura e il tipo delle riforme e degli investimenti previsti («plausibile»);

e

lo Stato membro ha fornito informazioni e prove sufficienti a dimostrare che l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza che deve essere finanziato dal dispositivo non è coperto da finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti;

e

l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è commisurato all'impatto economico e sociale atteso delle misure previste, incluse nel piano dello Stato membro interessato.

Rating

- A – In ampia misura
- B – In misura moderata
- C – In misura ridotta

2.10 Le disposizioni proposte dallo Stato membro interessato sono tali da prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi, nell'utilizzo dei fondi derivanti dal dispositivo, comprese le disposizioni volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte di altri programmi dell'Unione.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

Il sistema di controllo interno descritto nel piano per la ripresa e la resilienza si basa su solidi processi e strutture e individua attori (organismi/entità) chiari e i loro ruoli e responsabilità per lo svolgimento dei compiti di controllo interno; in particolare, garantisce un'adeguata separazione delle funzioni pertinenti;

e

il sistema di controllo e le altre disposizioni pertinenti, anche per la raccolta e la messa a disposizione dei dati sui destinatari finali descritti nel piano per la ripresa e la resilienza, in particolare al fine di prevenire, individuare e correggere casi di corruzione, frode e conflitti di interessi quando si utilizzano i fondi forniti nell'ambito del dispositivo sono adeguati;

e

le disposizioni descritte nel piano per la ripresa e la resilienza per evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte di altri programmi dell'Unione sono adeguate;

e

gli attori (organismi/entità) responsabili dei controlli hanno la capacità giuridica e la capacità amministrativa di esercitare i loro ruoli e compiti previsti.

Rating

A – Disposizioni adeguate

C – Disposizioni insufficienti

Coerenza:

2.11 Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimento pubblico che rappresentano azioni coerenti.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono a rafforzare gli effetti l'una dell'altra;

o

il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure complementari tra loro.

Rating

- A – In ampia misura
- B – In misura moderata
- C – In misura ridotta

2.12 Si prevede che le misure di cui all'articolo 21 quater saranno in grado di contribuire in modo efficace alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'aumento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030.

Nel valutare le misure di cui all'articolo 21 quater sulla base di tale criterio, la Commissione tiene conto delle sfide specifiche e dei finanziamenti aggiuntivi ai sensi del dispositivo a disposizione dello Stato membro interessato. La Commissione tiene inoltre conto degli elementi seguenti:

Ambito di applicazione

si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace al miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici al fine di rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, compreso il gas naturale liquefatto, o di petrolio ove si applichi la deroga di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso;

o

- si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace alla promozione dell'efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture energetiche critiche, alla decarbonizzazione dell'industria, all'aumento della produzione e della diffusione del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e all'aumento della quota e alla diffusione più rapida di energie rinnovabili;

o

- si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace al contrasto della povertà energetica, anche attribuendo, se del caso, un'adeguata priorità alle esigenze delle persone in condizioni di povertà energetica nonché alla riduzione delle vulnerabilità durante le prossime stagioni invernali;

o

- si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace a incentivare la riduzione della domanda di energia;

o

- si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di eliminare le strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione di energia, sostenendo lo stoccaggio di energia elettrica e accelerando l'integrazione

delle fonti energetiche rinnovabili, e sostenendo i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture, comprese le ferrovie;

O

- si prevede che l’attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace al sostegno degli obiettivi di cui all’articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da a) a e), attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro, grazie all’acquisizione di competenze verdi e delle relative competenze digitali, e sostenendo le catene del valore relative alle materie prime e alle tecnologie critiche connesse alla transizione verde;

e

- se le misure previste sono coerenti con gli sforzi profusi dallo Stato membro interessato al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 21 quater, paragrafo 3, tenendo conto delle misure contenute nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata, nonché di altre misure complementari o di accompagnamento finanziate a livello nazionale e finanziate dall’Unione che contribuiscono agli obiettivi di cui all’articolo 21 quater, paragrafo 3.

Rating

A — In ampia misura

B — In misura moderata

C — In misura ridotta

2.13 Si prevede che le misure di cui all’articolo 21 quater avranno una dimensione o un effetto transfrontalieri o multinazionali.

Per la valutazione sulla base del presente criterio, la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:

Ambito di applicazione

- si prevede che l’attuazione a livello nazionale delle misure previste sarà in grado di contribuire ad assicurare l’approvvigionamento energetico nell’Unione nel suo complesso, anche affrontando le sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione, in linea con gli obiettivi di cui all’articolo 21 quater, paragrafo 3, tenendo conto del contributo finanziario disponibile per lo Stato membro interessato e della sua posizione geografica;

O

- si prevede che l’attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e la domanda di energia.

Rating

A — In ampia misura

B — In misura moderata

C — In misura ridotta

3. Definizione del contributo finanziario

In conformità dell'articolo 20, la proposta della Commissione definisce il contributo finanziario tenendo conto dell'importanza e della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro interessato, valutato secondo i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3. A tal fine sono applicati i criteri seguenti:

- se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è pari o superiore al contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo totale del contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11;
- se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è inferiore al contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza;
- se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, allo Stato membro interessato non è assegnato alcun contributo finanziario.

Ai fini dell'attuazione del presente comma si applicano le formule seguenti:

- relativamente alla lettera a) di cui sopra: se $C_i \geq MFC_i$ lo Stato membro i riceve MFC_i
- relativamente alla lettera b) di cui sopra: se $C_i < MFC_i$ lo Stato membro i riceve C_i

in cui:

- i si riferisce allo Stato membro interessato
- MFC è il contributo finanziario massimo per lo Stato membro interessato
- C è l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza

A seguito del processo di valutazione e tenendo conto dei rating:

il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di valutazione:

se il rating finale per i criteri di cui al punto 2 si configura nel modo seguente:

- un A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 e 2.12

e per gli altri criteri:

- tutti A,

oppure

- nessuna maggioranza di B rispetto ad A e assenza di C.

il piano per la ripresa e la resilienza non soddisfa i criteri di valutazione:

se il rating finale per i criteri di cui al punto 2 si configura nel modo seguente:

- nessun A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 e 2.12

e per gli altri criteri:

- una maggioranza di B rispetto ad A,
- oppure
- almeno un C.

ALLEGATO VI

Metodologia di controllo del clima

Dimensioni e codici delle tipologie di intervento per il dispositivo per la ripresa e la resilienza

	CAMPO DI INTERVENTO	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali
001	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0 %	0 %
002	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0 %	0 %
002 bis1	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese ⁶⁵ direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0 %	0 %
003	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0 %	0 %
004	Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0 %	0 %
005	Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0 %	0 %
005bis1	Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0 %	0 %
006	Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0 %	0 %
007	Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)	0 %	0 %
008	Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete	0 %	0 %
008bis1	Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete	0 %	0 %
009	Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione superiore e centri di competenze, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)	0 %	0 %
010	Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli	0 %	0 %

⁶⁵ Le grandi imprese sono tutte le imprese diverse dalle PMI, comprese le piccole imprese a media capitalizzazione.

	CAMPO DI INTERVENTO	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali
	di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)		
010bis1	Digitalizzazione delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)	0 %	0 %
010ter	Digitalizzazione delle PMI o delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica ⁶⁶	40 %	0 %
011	Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione	0 %	0 %
011bis	Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica ⁶⁷	40 %	0%
012	Applicazioni e servizi e informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale	0 %	0 %
013	Applicazioni e servizi e informatici di assistenza sanitaria online (compresi l'e-Care, l'Internet delle cose per l'attività fisica e la domotica per categorie deboli)	0 %	0 %
014	Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali)	0 %	0 %
015	Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi	0 %	0 %
015bis	Sostegno alle grandi imprese mediante strumenti finanziari, compresi gli investimenti produttivi	0 %	0%
016	Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti	0 %	0 %
017	Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)	0 %	0 %
018	Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up	0 %	0 %
019	Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ricerca e autorità pubbliche e reti di imprese a beneficio principalmente delle PMI	0 %	0 %
020	Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda)	0 %	0 %
021	Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore	0 %	0 %
022	Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla	100 %	40 %

⁶⁶ Se l'obiettivo della misura è che l'attività deve trattare o raccogliere dati per consentire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che si traducono in dimostrate riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita. Se l'obiettivo della misura impone ai centri dati di conformarsi al «Codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati».

⁶⁷ Se l'obiettivo della misura è che l'attività deve trattare o raccogliere dati per consentire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che si traducono in dimostrate riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita. Se l'obiettivo della misura impone ai centri dati di conformarsi al «Codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati».

	CAMPO DI INTERVENTO	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali
	resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici		
023	Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare	40 %	100 %
024	Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno	40 %	40 %
024bis	Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle grandi imprese e misure di sostegno	40 %	40 %
024ter	Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI o nelle grandi imprese e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica ⁶⁸	100 %	40%
025	Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno	40 %	40 %
025bis	Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformi ai criteri di efficienza energetica ⁶⁹	100 %	40%
025ter	Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico (5)	40 %	40%
026	Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno	40 %	40 %
026bis	Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica ⁷⁰	100 %	40%
027	Sostegno alle imprese che forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici, comprese le misure di sensibilizzazione	100 %	40 %
028	Energia rinnovabile: energia eolica	100 %	40 %
029	Energia rinnovabile: solare	100 %	40 %
030	Energia rinnovabile: biomassa ⁷¹	40 %	40 %
030bis	Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra ⁷²	100 %	40%

⁶⁸ a) Se l'obiettivo della misura è conseguire, in media, almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici (UE) 2019/786 o b) conseguire, in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante.

⁶⁹ Se l'obiettivo della misura è conseguire, in media, almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/78 della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici. La ristrutturazione degli edifici include anche le infrastrutture ai sensi dei campi d'intervento da 85 a 92.

⁷⁰ Se l'obiettivo della misura è a) conseguire, in media, almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici o b) conseguire, in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante. La ristrutturazione degli edifici è intesa anche a includere infrastrutture ai sensi dei campi d'intervento da 85 a 92.

⁷¹ Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di energia elettrica o termica a partire da biomassa, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

⁷² Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di energia elettrica o termica a partire da biomassa, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001; e se l'obiettivo della misura è conseguire nell'impianto una riduzione di almeno l'80 % delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso della biomassa in relazione alla metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'allegato VI della direttiva (UE) 2018/2001. Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di biocombustibile a partire da biomassa, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001; e se l'obiettivo della misura è conseguire nell'impianto una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso della biomassa a tal fine in relazione alla metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001.

	CAMPO DI INTERVENTO	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali
031	Energia rinnovabile: marina	100 %	40 %
032	Altre energie rinnovabili (compresa l'energia geotermica)	100%	40 %
033	Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio	100%	40 %
034	Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento	40%	40 %
034bis0	Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento efficiente e teleraffreddamento con basse emissioni del ciclo di vita	100%	40%
034bis1	Sostituzione degli impianti di riscaldamento a carbone con impianti di riscaldamento a gas ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici	0%	0 %
034bis2	Distribuzione e trasporto di gas naturale in sostituzione del carbone ⁷³	0%	0 %
035	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi)	100%	100 %
036	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: incendi (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi)	100%	100 %
037	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: altri rischi, per esempio tempeste e siccità (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi)	100%	100 %
038	Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (come i terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (per esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi	0%	100 %
039	Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile)	0%	100 %
039bis	Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile) conformemente ai criteri di efficienza ⁷⁴	40%	100 %

⁷³ Nel caso della cogenerazione ad alto rendimento, se l'obiettivo della misura è ottenere emissioni nel ciclo di vita inferiori a 100 gCO₂e/kWh o riscaldamento/raffreddamento ottenuto a partire dal calore di scarto. Nel caso del teleriscaldamento/teleraffreddamento, se l'infrastruttura associata segue la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1) o se l'infrastruttura esistente è ristrutturata per soddisfare la definizione di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, o se il progetto è un sistema pilota avanzato (sistemi di controllo e di gestione dell'energia, Internet degli oggetti) o porta a un regime di riduzione della temperatura nel sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento.

⁷⁴ Se l'obiettivo della misura è far sì che il sistema costruito abbia un consumo energetico medio $\leq 0,5$ kWh o un indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) $\leq 1,5$ e che l'attività di ristrutturazione riduca il consumo energetico medio di oltre il 20 % o diminuisca la perdita di oltre il 20 %.

	CAMPO DI INTERVENTO	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali
040	Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)	40%	100 %
041	Raccolta e trattamento delle acque reflue	0%	100 %
041bis	Raccolta e trattamento delle acque reflue conformemente ai criteri di efficienza energetica ⁷⁵	40%	100 %
042	Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio	40%	100%
042bis	Gestione dei rifiuti domestici: gestione dei rifiuti residui	0%	100%
044	Gestione dei rifiuti industriali e commerciali: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio	40%	100 %
044bis	Gestione dei rifiuti industriali e commerciali: rifiuti residui e pericoli	0%	100 %
045	Promozione dell'impiego di materiali riciclati come materie prime	0%	100 %
045bis	Utilizzo di materiali riciclati come materie prime conformemente ai criteri di efficienza ⁷⁶	100%	100 %
046	Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati	0%	100 %
046bis	Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati conformemente ai criteri di efficienza ⁷⁷	40%	100 %
047	Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI	40%	40 %
047bis	Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle grandi imprese	40%	40 %
048	Misure per la qualità dell'aria e la riduzione del rumore	40%	100 %
049	Protezione, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000	40%	100 %
050	Tutela della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	40%	100 %
051	TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/backhaul)	0%	0 %
052	TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per condomini)	0%	0 %
053	TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per singole abitazioni e uffici)	0%	0 %
054	TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino alla stazione di base per comunicazioni senza fili avanzate)	0%	0 %

⁷⁵ Se l'obiettivo della misura è che il sistema completo di trattamento delle acque reflue costruito abbia un consumo netto di energia pari a zero o che il rinnovo del sistema completo per le acque reflue comporti una riduzione del consumo energetico medio di almeno il 10 % (esclusivamente mediante misure di efficienza energetica e non mediante cambiamenti materiali o di carico).

⁷⁶ Se l'obiettivo della misura è convertire almeno il 50 %, in peso, dei rifiuti non pericolosi sottoposti a raccolta differenziata in materie prime secondarie.

⁷⁷ Se l'obiettivo della misura è trasformare i siti industriali e i terreni contaminati in un pozzo naturale di assorbimento del carbonio.

	CAMPO DI INTERVENTO	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali
055	TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless)	0%	0 %
055bis	TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless) conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica ⁷⁸	40%	0 %
056	Autostrade e strade di nuova costruzione o ristrutturate - rete centrale TEN-T ⁷⁹	0%	0 %
057	Autostrade e strade di nuova costruzione o ristrutturate - rete globale TEN-T	0%	0 %
058	Collegamenti stradali secondari alle reti e ai nodi stradali TEN-T di nuova costruzione o migliorati	0%	0 %
059	Altre strade di accesso nazionali, regionali e locali di nuova costruzione o ristrutturate	0%	0 %
060	Autostrade e strade ricostruite o ammodernate - rete centrale TEN-T	0%	0 %
061	Autostrade e strade ricostruite o ammodernate - rete globale TEN-T	0%	0 %
062	Altre strade ricostruite o ammodernate (autostrade, strade nazionali, regionali o locali)	0%	0 %
063	Digitalizzazione dei trasporti: trasporti stradali	0%	0 %
063bis	Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporti stradali	40%	0%
064	Linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate- rete centrale TEN-T	100%	40 %
065	Linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate- rete globale TEN-T	100%	40 %
066	Altre linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate	40%	40 %
066bis	Altre linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate – elettriche/a zero emissioni ⁸⁰	100%	40%
067	Linee ferroviarie ricostruite o ammodernate - rete centrale TEN-T	100%	40 %
068	Linee ferroviarie ricostruite o ammodernate - rete globale TEN-T	100%	40 %
069	Altre linee ferroviarie ricostruite o ammodernate	40%	40 %
069bis	Altre ferrovie ricostruite o modernizzate — emissioni elettriche/zero emissioni ⁸¹	100%	40%
070	Digitalizzazione dei trasporti: trasporto ferroviario	40%	0 %
071	Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)	40%	40 %
072	Infrastrutture ferroviarie mobili	0%	40 %

⁷⁸ Se l'obiettivo della misura è che l'attività deve trattare o raccogliere dati per consentire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che si traducono in dimostrate riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita. Se l'obiettivo della misura impone ai centri dati di conformarsi al «Codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati».

⁷⁹ Per i campi d'intervento da 56 a 62, i campi d'intervento 73, 74 e 77 possono essere utilizzati per elementi delle misure relative agli interventi sui combustibili alternativi, compresa la ricarica dei veicoli elettrici, o sui trasporti pubblici.

⁸⁰ Se l'obiettivo della misura riguarda i binari elettrificati e i sottosistemi associati o se esiste un piano di elettrificazione o se è idoneo all'uso da parte di treni a zero emissioni di gas di scarico entro 10 anni.

⁸¹ Se l'obiettivo della misura riguarda i binari elettrificati e i sottosistemi associati o se esiste un piano di elettrificazione o se è idoneo all'uso da parte di treni a zero emissioni di gas di scarico entro 10 anni.

	CAMPO DI INTERVENTO	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali
072bis	Infrastrutture ferroviarie mobili a zero emissioni/elettriche ⁸²	100%	40%
073	Infrastrutture di trasporto urbano pulito ⁸³	100%	40 %
074	Materiale rotabile di trasporto urbano pulito ⁸⁴	100%	40 %
075	Infrastrutture ciclistiche	100%	100 %
076	Digitalizzazione dei trasporti urbani	0%	0 %
076bis	Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporto urbano	40%	0%
077	Infrastrutture per combustibili alternativi ⁸⁵	100%	40 %
078	Trasporti multimodali (TEN-T)	40%	40 %
079	Trasporto multimodale (non urbano)	40%	40 %
080	Porti marittimi (TEN-T)	0%	0 %
080bis	Porti marittimi (TEN-T), esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili	40%	0%
081	Altri porti marittimi	0%	0 %
081bis	Altri porti marittimi, esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili	40%	0%
082	Vie navigabili interne e porti (TEN-T)	0%	0 %
082bis	Vie navigabili interne e porti (TEN-T) esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili	40%	0%
083	Vie navigabili interne e porti (regionali e locali)	0%	0 %
083bis0	Vie navigabili interne e porti (regionali e locali) esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili	40%	0%
083bis1	Sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo, per gli aeroporti esistenti	0%	0 %
084	Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto	0%	0 %
084bis	Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: altri modi di trasporto	40%	0%
085	Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia	0%	0 %
086	Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria	0%	0 %
087	Infrastrutture per l'istruzione terziaria	0%	0 %
088	Infrastrutture per l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento per gli adulti	0%	0 %
089	Infrastrutture abitative destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale	0%	0 %
090	Infrastrutture abitative destinate ai migranti (diversi dai rifugiati e dalle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale)	0%	0 %

⁸² Si applica anche ai treni bimodali.

⁸³ Per infrastrutture di trasporto urbano pulite si intendono le infrastrutture che consentono il funzionamento di materiale rotabile a emissioni zero.

⁸⁴ Il materiale rotabile di trasporto urbano pulito si riferisce al materiale rotabile a emissioni zero.

⁸⁵ Se l'obiettivo della misura è in linea con la direttiva (UE) 2018/2001.

	CAMPO DI INTERVENTO	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali
091	Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità	0%	0 %
092	Infrastrutture per la sanità	0%	0 %
093	Attrezzature sanitarie	0%	0 %
094	Beni mobili per la salute	0%	0 %
095	Digitalizzazione delle cure sanitarie	0%	0%
096	Infrastrutture di accoglienza temporanea per migranti, rifugiati e persone che fanno domanda di protezione internazionale o che go dono di protezio- ne internazionale	0%	0 %
097	Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro	0%	0 %
098	Misure volte a promuovere l'accesso all'occupazione dei disoccupati di lunga durata	0%	0 %
099	Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani	0%	0 %
100	Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese	0%	0 %
101	Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali	0%	0 %
102	Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le competenze necessarie e per garantire assistenza e sostegno tempestivi e mirati	0%	0 %
103	Sostegno all'incontro della domanda e dell'offerta e alle transizioni	0%	0 %
104	Sostegno alla mobilità dei lavoratori	0%	0 %
105	Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro	0%	0 %
106	Misure volte a promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, compreso l'accesso all'assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti	0%	0 %
107	Misure volte a creare ambienti di lavoro sani e adeguati, attenti ai rischi per la salute e che promuovano l'attività fisica	0%	0 %
108	Sostegno allo sviluppo di competenze digitali	0%	0 %
109	Sostegno per l'adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e imprenditori	0%	0 %
110	Misure volte a incoraggiare l'invecchiamento attivo e in buona salute	0%	0 %
111	Sostegno all'educazione e alla cura della prima infanzia (infrastrutture escluse)	0%	0 %
112	Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse)	0%	0 %
113	Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse)	0%	0 %
114	Sostegno all'istruzione degli adulti (infrastrutture escluse)	0%	0 %
115	Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società	0%	0 %
116	Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati	0%	0 %
117	Misure volte a migliorare l'accesso dei gruppi emarginati (come i rom) all'istruzione e all'occupazione e a promuoverne l'inclusione sociale	0%	0 %
118	Sostegno alle organizzazioni della società civile che operano nelle comunità emarginate come i rom	0%	0 %
119	Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione	0%	0 %
120	Misure volte all'integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi	0%	0 %

	CAMPO DI INTERVENTO	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali
121	Misure volte a rafforzare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e abbordabili	0%	0 %
122	Misure volte a rafforzare l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità	0%	0 %
123	Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)	0%	0 %
124	Misure volte a migliorare l'accesso all'assistenza a lungo termine (infrastrutture escluse)	0%	0 %
125	Misure volte a modernizzare i sistemi di protezione sociale, com presa la promozione dell'accesso alla protezione sociale	0%	0 %
126	Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini	0%	0 %
127	Misure contro la deprivazione materiale mediante assistenza con prodotti alimentari e/o materiali per gli indigenti, comprese misure di accompagnamento	0%	0 %
128	Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici	0%	0 %
129	Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali	0%	0 %
130	Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e del l'ecoturismo diversi dai siti Natura 2000	0%	100 %
131	Riqualficazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici	0%	0 %
131bis	Iniziative di sviluppo territoriale, compresa la preparazione di stra tegie territoriali	0%	0 %
132	Sviluppo delle capacità delle autorità di programma e degli organi smi coinvolti nell'attuazione dei fondi	0%	0 %
133	Rafforzamento della cooperazione con i partner sia all'interno sia al di fuori dello Stato membro	0%	0 %
134	Finanziamenti incrociati nel quadro del FESR (sostegno alle azioni di tipo FSE necessarie a garantire l'attuazione della componente FESR dell'operazione e a essa direttamente collegate)	0%	0 %
135	Rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate per attuare progetti di cooperazione territoriale e iniziative in contesti transfrontalieri, transnazionali, marittimi e interregionali	0%	0 %
135 bis	Interreg: gestione dei valichi di frontiera, mobilità e gestione della migrazione	0%	0 %
136	Regioni ultraperiferiche: compensazione dei costi supplementari do vuti a problemi di accessibilità e frammentazione territoriale	0%	0 %
137	Regioni ultraperiferiche: interventi specifici destinati a compensare i costi supplementari dovuti alle dimensioni del mercato	0%	0 %
138	Regioni ultraperiferiche: sostegno destinato a compensare i costi supplementari dovuti alle condizioni climatiche e alle difficoltà di soccorso	40%	40 %
139	Regioni ultraperiferiche: aeroporti	0%	0 %
140	Informazione e comunicazione	0%	0 %
141	Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo	0%	0 %
142	Valutazione e studi, raccolta dati	0%	0 %
143	Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti	0%	0 %
01	Contribuire alle competenze e all'occupazione verdi e all'economia verde	100%	

ALLEGATO VII

Metodologia per la marcatura digitale nell'ambito del dispositivo

Metodologia per la marcatura digitale:

Tabella degli interventi

Code	Campo di intervento e tipo di intervento ⁸⁶	Coefficiente per il calcolo del sostegno alla transizione digitale
	Campo di intervento 1: connettività Dimensione DESI 1: connettività	
051	Reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul) ⁸⁷	100%
052	Reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per condomini)	100%
053	Reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per singole abitazioni e uffici)	100%
054	Reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul) (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino alla stazione di base per comunicazioni senza fili avanzate) ⁸⁸	100%
054bis	Copertura della rete 5G, compresa la fornitura ininterrotta di connettività lungo i percorsi di trasporto; connettività Gigabit (reti che offrono almeno 1 Gbps in download e in upload) per i fattori socioeconomici, quali scuole, nodi di trasporto e principali fornitori di servizi pubblici	100%
054ter	Connettività mobile dei dati con un'ampia copertura territoriale	100%
	Campo di intervento 2: investimenti connessi al digitale a favore della R&S: «Il settore delle TIC nell'UE e le sue prestazioni in materia di R&S»	
009bis	Investimenti in attività di R&I connesse al digitale (compresi i centri di ricerca di eccellenza, la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale, gli studi di fattibilità, l'acquisizione di attività fisse o immateriali per attività di R&I connesse al digitale)	100%
	Campo di intervento 3: capitale umano Dimensione DESI 2: capitale umano	
012	Applicazioni e servizi e informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale ⁸⁹	100%
016	Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti	40%
108	Sostegno allo sviluppo di competenze digitali ⁹⁰	100%
099	Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani	40%
100	Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese	40%

⁸⁶ La descrizione degli interventi nella presente tabella non pregiudica il rispetto delle norme in materia di concorrenza, in particolare per garantire che gli interventi non escludano gli investimenti privati.

⁸⁷ Compresi i cavi sottomarini all'interno e tra gli Stati membri e tra l'Unione e i paesi terzi.

⁸⁸ Compresa le reti 5G e 6G.

⁸⁹ Sono compresi: misure a sostegno della digitalizzazione degli istituti di istruzione e formazione (compresi gli investimenti nelle infrastrutture informatiche e di comunicazione), anche per l'istruzione e la formazione professionale e la formazione degli adulti.

⁹⁰ Si riferisce alle competenze digitali a tutti i livelli e comprende: programmi di istruzione altamente specializzati per formare specialisti digitali (o, programmi incentrati sulla tecnologia); formazione degli insegnanti, sviluppo di contenuti digitali a fini educativi e pertinenti capacità organizzative. Ciò comprende anche misure e programmi volti a migliorare le competenze digitali di base.

Code	Campo di intervento e tipo di intervento ⁸⁶	Coefficiente per il calcolo del sostegno alla transizione digitale
	Campo di intervento 4: servizi pubblici digitali ed ecosistemi digitali locali Dimensione DESI 5: Servizi pubblici digitali	
011	Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione ⁹¹	100%
011bis	Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica ⁹²	100%
011ter	Applicazione del regime europeo di identità digitale per uso pubblico e privato	100%
013	Applicazioni e servizi e informatici di assistenza sanitaria online (compresi l'e-Care, Internet delle cose per l'attività fisica e la domotica per categorie deboli)	100%
095	Digitalizzazione delle cure sanitarie	100%
063	Digitalizzazione dei trasporti: trasporti stradali	100%
063bis	Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporti stradali	100%
070	Digitalizzazione dei trasporti: trasporto ferroviario	100%
071	Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)	100%
076	Digitalizzazione dei trasporti urbani	100%
076bis	Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporto urbano	100%
084	Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto	100%
084bis	Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: altri modi di trasporto	100%
033	Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio	40%
011quater	Digitalizzazione dei sistemi giudiziari	100%
	Campo di intervento 5: Digitalizzazione delle imprese Dimensione DESI 4: Integrazione di tecnologie digitali.	
010	Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)	100%
010bis	Digitalizzazione delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)	100%
010ter	Digitalizzazione delle PMI o delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) conformi ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica ⁹³	100%

⁹¹ Compreso l'uso di tecnologie avanzate (come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersecurity o l'intelligenza artificiale) per i servizi pubblici e il processo decisionale e l'interoperabilità delle infrastrutture e dei servizi pubblici digitali (regionali, nazionali e transfrontalieri).

⁹² Se l'obiettivo della misura è che l'attività debba trattare o raccogliere dati per consentire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che si traducono in dimostrate riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita. Se l'obiettivo della misura impone ai centri dati di conformarsi al «Codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati».

⁹³ Se l'obiettivo della misura è che l'attività debba trattare o raccogliere dati per consentire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che si traducono in dimostrate riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita. Se l'obiettivo della misura impone ai centri dati di conformarsi al «Codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati».

Code	Campo di intervento e tipo di intervento ⁸⁶	Coefficiente per il calcolo del sostegno alla transizione digitale
014	Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali) ⁹⁴	40%
015	Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi ⁹⁵	40%
017	Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione) ⁹⁶	40%
018	Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up ⁹⁷	40%
019	Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ricerca e autorità pubbliche e reti di imprese a beneficio principalmente delle PMI ⁹⁸	40%
020	Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda) ¹⁰⁰	40%
021	Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore ¹⁰¹	40%
021bis	Sostegno alla produzione e alla distribuzione di contenuti digitali	100%
	Campo di intervento 6: Investimenti nelle capacità digitali e nella diffusione di tecnologie avanzate Dimensione DESI 4: Integrazione delle tecnologie digitali + raccolta di dati ad hoc	
055	Altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless)	100%
055bis	Altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless) conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica. ¹⁰²	100%
021ter	Sviluppo di servizi e strutture di supporto altamente specializzati per le amministrazioni pubbliche e le imprese (centri nazionali di competenza per il calcolo ad alte prestazioni, centri informatici, strutture di sperimentazione e prova dell'IA, blockchain, Internet degli oggetti, ecc.)	100%
021quater	Investimenti in tecnologie avanzate quali: capacità di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico/capacità di comunicazione quantistica (compresa la crittografia quantistica); progettazione, produzione e integrazione dei sistemi di microelettronica; la prossima generazione di dati, cloud e capacità europee all'avanguardia (infrastrutture, piattaforme e servizi); realtà virtuale e aumentata, Deeptech e altre tecnologie digitali avanzate. Investimenti volti a garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento digitale.	100%
021quinque	Sviluppo e diffusione di tecnologie, misure e strutture di supporto per la	100%

⁹⁴ Il coefficiente digitale del 40% dovrebbe essere applicato solo quando l'intervento si concentra su elementi direttamente collegati alla digitalizzazione delle imprese, tra cui, per esempio, prodotti digitali, risorse TIC, ecc.

⁹⁵ Il coefficiente digitale del 40% dovrebbe essere applicato solo quando l'intervento si concentra su elementi direttamente collegati alla digitalizzazione delle imprese, tra cui, per esempio, prodotti digitali, risorse TIC, ecc.

⁹⁶ Il coefficiente digitale del 40% dovrebbe essere applicato solo quando l'intervento si concentra su elementi direttamente collegati alla digitalizzazione delle imprese, tra cui, per esempio, prodotti digitali, risorse TIC, ecc.

⁹⁷ Il coefficiente digitale del 40% dovrebbe essere applicato solo quando l'intervento si concentra su elementi direttamente collegati alla digitalizzazione delle imprese, tra cui, per esempio, prodotti digitali, risorse TIC, ecc.

⁹⁸ Il coefficiente digitale del 40% dovrebbe essere applicato solo quando l'intervento si concentra su elementi direttamente collegati alla digitalizzazione delle imprese, tra cui, per esempio, prodotti digitali, risorse TIC, ecc.

⁹⁹ Compresi gli enti economici sociali.

¹⁰⁰ Il coefficiente digitale del 40% dovrebbe essere applicato solo quando l'intervento si concentra su elementi direttamente collegati alla digitalizzazione delle imprese, tra cui, per esempio, prodotti digitali, risorse TIC, ecc.

¹⁰¹ Il coefficiente digitale del 40% dovrebbe essere applicato solo quando l'intervento si concentra su elementi direttamente collegati alla digitalizzazione delle imprese, tra cui, per esempio, prodotti digitali, risorse TIC, ecc.

¹⁰² Se l'obiettivo della misura è che l'attività debba trattare o raccogliere dati per consentire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che si traducono in dimostrate riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita. Se l'obiettivo della misura impone ai centri dati di conformarsi al «Codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati».

Code	Campo di intervento e tipo di intervento ⁸⁶	Coefficiente per il calcolo del sostegno alla transizione digitale
s	cibersicurezza per gli utenti del settore pubblico e privato.	
	Campo di intervento 7: Rendere più verde il settore digitale	
027bis	Investimenti in tecnologie, competenze, infrastrutture e soluzioni che migliorino l'efficienza energetica e garantiscano la neutralità climatica dei centri e delle reti di dati.	100%

Regolamento delegato (UE) 2021/2105

Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale

Art. 1. Definizione della metodologia

1. La metodologia per la rendicontazione della spesa sociale nell'ambito del dispositivo, anche a favore di infanzia e gioventù e della parità di genere, si basa sulle stime della spesa indicate nei piani per la ripresa e la resilienza approvati e sulle fasi illustrate ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Le riforme e gli investimenti a connotazione eminentemente sociale sono assegnati a una delle nove aree di intervento in materia sociale enumerate nell'allegato. Ciascuna area di intervento in materia sociale è ricompresa in una categoria sociale più generale. Ciascuna riforma o ciascun investimento può essere assegnato a un'unica area di intervento in materia sociale e, quindi, ricompreso in un'unica categoria sociale.

3. A ciascuna misura di carattere sociale diretta in particolare a infanzia e gioventù è apposto un contrassegno, così che risulti poi possibile una rendicontazione specifica della spesa a favore di infanzia e gioventù nell'ambito del dispositivo.

4. A ciascuna misura di carattere sociale diretta in particolare alla parità di genere è apposto un contrassegno, così che risulti poi possibile una rendicontazione specifica della spesa a favore della parità di genere nell'ambito del dispositivo.

5. L'allegato enumera le aree di intervento in materia sociale e le categorie sociali e prevede i contrassegni atti a distinguere le misure di carattere sociale dirette in particolare a infanzia e gioventù e alla parità di genere, di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

6. La Commissione applica la metodologia illustrata nel presente articolo per la relazione annuale prevista all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, al fine d'informare sulla spesa sociale finanziata dal dispositivo, anche a favore di infanzia e gioventù e della parità di genere.

Art. 2. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Metodologia per la rendicontazione della spesa sociale, anche a favore di infanzia e gioventù e della parità di genere

1. La Commissione assegna **ciascuna misura a connotazione eminentemente sociale esclusivamente a una delle nove aree di intervento in materia sociale enumerate qui di seguito:**

Nove aree di intervento nelle quattro grandi categorie sociali Categoria sociale «Occupazione e competenze»	
1. Educazione degli adulti, compresa istruzione e formazione professionale continua; riconoscimento e convalida delle competenze	
2. Sostegno all'occupazione e creazione di posti di lavoro, compresi incentivi all'assunzione e alla transizione occupazionale e sostegno del lavoro autonomo	
3. Ammodernamento delle istituzioni del mercato del lavoro, compresi infrastrutture, servizi per l'impiego, sistemi di previsione del fabbisogno di competenze, ispettorati del lavoro; tutela e organizzazione dell'occupazione; dialogo sociale e meccanismi di determinazione dei salari; adeguamento dei luoghi di lavoro	
Categoria sociale «Istruzione e cura dell'infanzia»	
4. Educazione e cura nella prima infanzia: accessibilità, accessibilità economica, qualità e inclusività, comprese digitalizzazione e infrastrutture	
5. Istruzione generale, professionale e superiore: accessibilità, accessibilità economica, qualità e inclusività, comprese digitalizzazione e infrastrutture	
Categoria sociale «Sanità e assistenza a lungo termine»	
6. Assistenza sanitaria: resilienza, sostenibilità, adeguatezza, disponibilità, accessibilità, accessibilità economica e qualità, comprese digitalizzazione e infrastrutture	
7. Assistenza a lungo termine: resilienza, sostenibilità, adeguatezza, disponibilità, accessibilità, accessibilità economica e qualità, comprese digitalizzazione e infrastrutture	
Categoria sociale «Politiche sociali»	
8. Edilizia popolare e altre infrastrutture sociali	
9. Protezione sociale, compresi servizi sociali e integrazione dei gruppi vulnerabili	

2. La Commissione appone a ciascuna misura di carattere sociale diretta in particolare a **infanzia e gioventù** un contrassegno, così che risulti possibile una rendicontazione specifica della spesa a favore di infanzia e gioventù nell'ambito del dispositivo.

3. La Commissione appone a ciascuna misura di carattere sociale diretta in particolare alla **parità di genere** un contrassegno, così che risulti possibile una rendicontazione specifica della spesa a favore della parità di genere nell'ambito del dispositivo.

Regolamento delegato (UE) 2021/2106

Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza

Art. 1. Contenuto del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza ed elenco degli indicatori comuni

Il quadro di valutazione illustra i progressi dell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza in ciascuno dei sei pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241, da misurare in particolare sulla base dei seguenti elementi:

- a) il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, che riflettono l'attuazione delle riforme e degli investimenti stabiliti nelle decisioni di esecuzione adottate dal Consiglio, elencando i traguardi e gli obiettivi che sono stati conseguiti in modo soddisfacente, conteggiandone il numero e indicandone la percentuale rispetto al numero totale dei traguardi e degli obiettivi stabiliti in tali decisioni di esecuzione del Consiglio. In tale contesto si può anche comunicare in che modo il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi contribuisce all'attuazione delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;
- b) la spesa finanziata dal dispositivo, anche nell'ambito di ciascuno dei pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241, che include la spesa sociale secondo la metodologia definita nel regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione¹⁰³, sulla base della ripartizione della spesa stimata prevista nei piani per la ripresa e la resilienza approvati;
- c) lo stato di avanzamento di ciascun piano per la ripresa e la resilienza;
- d) i progressi nell'erogazione dei contributi finanziari e dei prestiti;
- e) le analisi tematiche delle misure incluse nei piani per la ripresa e la resilienza ed esempi che illustrano i progressi dell'attuazione nell'ambito dei sei pilastri;
- f) gli indicatori comuni, che figurano nell'allegato, da utilizzare per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del dispositivo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici.

Art. 2. Comunicazione

1. Affinché il quadro di valutazione, compresi gli indicatori comuni, sia aggiornato in modo coerente e uniforme due volte l'anno, tutti gli Stati membri riferiscono alla

¹⁰³ Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale (cfr. pag. 79 della presente Gazzetta ufficiale).

Commissione due volte l'anno nell'ambito del semestre europeo sui progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza, comprese le modalità operative, e sugli indicatori comuni.

2. La comunicazione di informazioni sui progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza ha luogo ogni anno, di norma, entro la metà di aprile e l'inizio di ottobre, rispettivamente entro il 30 aprile e il 15 ottobre. Il periodo di riferimento copre l'intero periodo di attuazione del piano, dal 1° febbraio 2020 in poi, se del caso.

3. La comunicazione di informazioni per l'aggiornamento degli indicatori comuni ha luogo ogni anno entro il 28 febbraio e il 31 agosto. Il periodo di riferimento copre l'intero periodo di attuazione del piano, dal 1° febbraio 2020 in poi, se del caso, fino alle rispettive date limite del 31 dicembre e del 30 giugno di ogni anno.

Art. 3.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione *nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Elenco degli indicatori comuni

Gli indicatori comuni rispecchieranno i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del dispositivo nell'ambito delle riforme e degli investimenti inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza. Una misura può contribuire a diversi indicatori comuni. Qualora il piano per la ripresa e la resilienza di uno Stato membro non contenga nessuna misura che contribuisca a qualcuno dei seguenti indicatori, lo Stato membro in questione discute con la Commissione per decidere se riferire sull'indicatore come «non applicabile».

Numero	Indicatore comune relativo al sostegno RRF	Pilastri RRF	Spiegazione	Unità di misura
1	Risparmi sul consumo annuo di energia primaria	Pilastro 1 Pilastro 3	Riduzione complessiva del consumo annuo di energia primaria per le entità beneficiarie grazie al sostegno fornito dalle misure nell'ambito del dispositivo. Il valore di base si riferisce al consumo annuo di energia primaria prima dell'intervento, mentre il valore raggiunto si riferisce al consumo annuo di energia primaria per l'anno successivo all'intervento. Per gli edifici, gli interventi devono essere sufficientemente documentati per poter calcolare tali valori, ad esempio utilizzando gli attestati di prestazione energetica o altri sistemi di monitoraggio che rispettino i criteri stabiliti all'articolo 10,	MWh/anno

Numero	Indicatore comune relativo al sostegno RRF	Pilastrì RRF	Spiegazione	Unità di misura
			paragrafo 6, della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁴ (direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia). Per i processi nelle imprese, il consumo annuo di energia primaria è documentato sulla base di audit energetici in linea con l'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁵ (direttiva sull'efficienza energetica) o altre specifiche tecniche pertinenti. Per edifici pubblici si intendono gli edifici di proprietà di autorità pubbliche e gli edifici di proprietà di organizzazioni senza scopo di lucro, a condizione che tali organismi perseguano obiettivi di interesse generale, ad esempio nei settori dell'istruzione, della sanità, dell'ambiente e dei trasporti. Tra gli esempi figurano l'edilizia per la pubblica amministrazione, scuole, ospedali ecc.	
2	Capacità operativa supplementare installata per l'energia rinnovabile	Pilastrò 1 Pilastrò 3	Capacità supplementare installata per l'energia rinnovabile grazie al sostegno fornito dalle misure nell'ambito del dispositivo e che è operativa (ossia collegata alla rete, se del caso, e pienamente pronta a produrre energia o già attiva nella produzione di energia). La capacità di produzione è definita come la «capacità elettrica massima netta» quale definita da Eurostat¹⁰⁶. Per energia rinnovabile si intende l'energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (termica e fotovoltaica) e geotermica, energia ambientale, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas [cfr. direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁷]. L'indicatore comprende anche la capacità degli elettrolizzatori per la produzione di idrogeno, generata con il sostegno di misure nell'ambito del dispositivo. L'indicatore è rilevato e comunicato distinguendo tra i) capacità di produzione di energia rinnovabile e ii) capacità degli elettrolizzatori per la produzione di idrogeno.	MW
3	Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento)	Pilastrò 1 Pilastrò 3	Numero di punti di ricarica/rifornimento (nuovi o modernizzati) per veicoli puliti, sostenuti da misure nell'ambito del dispositivo. Per punto di ricarica si intende un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di un veicolo elettrico alla volta; per punto di rifornimento si intende un impianto di rifornimento per la fornitura di combustibile alternativo mediante un'installazione fissa o mobile. Rientrano nella definizione di combustibili alternativi i combustibili o le fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del	Punti di ricarica/rifornimento

¹⁰⁴ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/844 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75).

¹⁰⁵ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315, 14.11.2012, p. 1).

¹⁰⁶ La massima potenza elettrica attiva che può essere fornita in modo continuativo al punto di uscita, supponendo che l'intero impianto sia in funzione (previa deduzione dell'energia fornita ai dispositivi ausiliari della centrale e tenendo conto delle perdite nei trasformatori considerati parte integrante della centrale).

¹⁰⁷ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Numero	Indicatore comune relativo al sostegno RRF	Pilastri RRF	Spiegazione	Unità di misura
			settore dei trasporti e che sono in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 ¹⁰⁸ . L'indicatore è rilevato e comunicato distinguendo tra i) punti ricarica e ii) punti di rifornimento. Tra questi ultimi, iii) i punti di rifornimento di idrogeno sono comunicati separatamente.	
4	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altre catastrofi naturali connesse al clima	Pilastro 1 Pilastro 4	Popolazione che vive in zone in cui le infrastrutture di protezione (comprese le infrastrutture verdi e le soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici) vengono costruite o significativamente migliorate grazie al sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo, al fine di ridurre la vulnerabilità alle inondazioni, agli incendi boschivi e ad altri rischi naturali connessi al clima (tempeste, siccità, ondate di calore). L'indicatore tiene conto delle misure di protezione che sono chiaramente ubicate in zone ad alto rischio e volte a rispondere direttamente ai rischi specifici, e non di misure più generali attuate a livello nazionale o regionale. Per le inondazioni, l'indicatore conteggia la popolazione residente a rischio.	Persone
5	Abitazioni aggiuntive con accesso a Internet fornito attraverso reti ad altissima capacità	Pilastro 2 Pilastro 4	Numero totale di abitazioni con accesso a reti ad altissima capacità secondo la definizione contenuta negli orientamenti del BEREC sulle reti ad altissima capacità [BoR (20) 16 ¹⁰⁹] che, prima del sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo, avevano accesso solo a connessioni più lente o non disponevano di alcun accesso a Internet. Sono presi in considerazione anche la copertura della rete 5G e i potenziamenti ad una velocità di gigabit. Il potenziamento dell'accesso a Internet deve essere una conseguenza diretta del sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo. L'indicatore misura le abitazioni che possono beneficiare dell'accesso e non l'effettivo utilizzo. Per abitazione si intende l'insieme di vani o anche un solo vano situato in un edificio permanente o in una parte strutturalmente distinta di esso destinato funzionalmente ad uso di alloggio di una famiglia tutto l'anno ¹⁰⁷ ¹¹⁰ [cfr. Commissione (Eurostat)]. L'indicatore non conteggia le abitazioni collettive quali ospedali, case per anziani, residenze, carceri, caserme militari, istituzioni religiose, pensioni, ostelli per lavoratori ecc.	Abitazioni
6	Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali	Pilastro 2 Pilastro 3	Numero di imprese beneficiarie di un sostegno, fornito da misure nell'ambito del dispositivo, per lo sviluppo o l'adozione di servizi, prodotti e processi basati su tecnologie digitali nuovi o significativamente aggiornati. Sono incluse tecnologie digitali avanzate quali l'automazione, l'intelligenza artificiale, la cibersecurity, la blockchain, le infrastrutture di cloud ed edge e gli spazi di dati, il calcolo quantistico e ad alte prestazioni. Negli aggiornamenti significativi rientrano solo le nuove funzionalità. Le informazioni sono pertanto raccolte separatamente per i) le imprese beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di tecnologie e soluzioni digitali e ii) le imprese beneficiarie di un	Imprese

¹⁰⁸ In particolare, l'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, che stabilisce criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.

¹⁰⁹ L'articolo 2, punto 2, del codice europeo delle comunicazioni elettroniche (EECC) definisce attualmente una «rete ad altissima capacità» come «una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione».

¹¹⁰ <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Dwelling>

Numero	Indicatore comune relativo al sostegno RRF	Pilastrì RRF	Spiegazione	Unità di misura
			sostegno per l'adozione di soluzioni digitali per trasformare i loro servizi, prodotti o processi. Devono inoltre essere raccolte in base alle dimensioni delle imprese. Ogni impresa è conteggiata una sola volta, indipendentemente dal numero di volte in cui riceve sostegno per la digitalizzazione fornito da misure nell'ambito del dispositivo. La classificazione delle imprese e la disaggregazione in base alle loro dimensioni sono determinate in base alla definizione adottata per l'indicatore 9.	
7	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati	Pilastrò 2 Pilastrò 5	Numero di utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici recentemente sviluppati o significativamente aggiornati grazie al sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo. Negli aggiornamenti significativi rientrano solo le nuove funzionalità. L'indicatore ha un valore di base pari a 0 solo se il servizio, il prodotto o il processo digitale è nuovo. Per utenti si intendono i clienti dei servizi e dei prodotti pubblici recentemente sviluppati o aggiornati grazie al sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo, nonché il personale dell'ente pubblico che utilizza i processi digitali recentemente sviluppati o significativamente aggiornati grazie al sostegno fornito da misure nell'ambito dello strumento. Se non è possibile identificare i singoli utenti, il fatto di conteggiare più volte lo stesso cliente che utilizza un servizio online non è considerato un doppio conteggio.	Utenti/anno
8	Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno	Pilastrò 3	Numero di ricercatori che, nella loro linea di attività, si avvalgono direttamente del centro di ricerca pubblico o privato o delle apparecchiature cui è concesso un sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo. L'indicatore è misurato in termini di equivalenti a tempo pieno (ETP) annuali, calcolati secondo la metodologia indicata nel Manuale di Frascati dell'OCSE del 2015. Il sostegno deve migliorare il centro di ricerca o la qualità delle apparecchiature di ricerca. Sono escluse le sostituzioni senza aumento della qualità, così come la manutenzione. Non sono conteggiati né i posti vacanti di R&S né il personale di supporto per le attività di R&S (ossia l'organico che non partecipa direttamente alle attività di R&S). L'equivalente a tempo pieno annuale del personale addetto alle attività di R&S è definito come il rapporto tra le ore di lavoro effettivamente dedicate ad attività di R&S nel corso di un anno solare e il numero totale di ore convenzionalmente lavorate nello stesso periodo da un individuo o da un gruppo. Per convenzione, una persona non può effettuare più di un ETP in attività di R&S su base semestrale. Il numero di ore convenzionalmente lavorate è determinato sulla base delle ore lavorative normative/statutarie. Una persona a tempo pieno deve essere identificata con riferimento al suo stato occupazionale, al tipo di contratto (a tempo pieno o a tempo parziale) e al suo livello di impegno in attività di R&S (cfr. Manuale di Frascati dell'OCSE del 2015, capitolo 5.3). L'indicatore è disaggregato per genere ¹¹¹ .	Equivalente a tempo pieno annuale
9	Imprese beneficiarie di un sostegno (tra cui piccole)	Pilastrò 3	L'indicatore conteggia tutte le imprese che ricevono sostegno in denaro o in natura da misure nell'ambito del dispositivo. Per impresa si intende la più piccola combinazione di unità giuridiche che costituisce un'unità organizzativa per la	Imprese

¹¹¹ Uomini, donne, persone non binarie. Alcuni Stati membri hanno introdotto pratiche o disposizioni giuridiche in cui si riconosce la possibilità che alcune persone non rientrino in alcuna delle due categorie o non desiderino essere inserite in una di esse. Per tali Stati membri queste persone devono essere registrate come «non binarie».

Numero	Indicatore comune relativo al sostegno RRF	Pilastrì RRF	Spiegazione	Unità di misura
	imprese, comprese le microimprese, medie e grandi imprese)		produzione di beni o servizi che fruisce di una certa autonomia decisionale, in particolare per quanto attiene alla destinazione delle sue risorse correnti, e che esercita una o più attività in uno o più luoghi. Un'impresa può corrispondere a una sola unità giuridica. Le unità giuridiche comprendono le persone giuridiche la cui esistenza è riconosciuta dalla legge indipendentemente dagli individui o dalle istituzioni che le possiedono o ne sono membri, come le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata, le società di capitali ecc. Le unità giuridiche comprendono anche le persone fisiche che esercitano un'attività economica come indipendenti, quali i proprietari e i gestori di negozi o officine, gli avvocati o gli artigiani lavoratori autonomi [Commissione (Eurostat), sulla base del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15.3.1993, sezione III A]. L'indicatore è rilevato e comunicato in base alle dimensioni dell'impresa. Ai fini di questo indicatore, le imprese sono definite come organizzazioni a scopo di lucro che producono beni e servizi per soddisfare le esigenze del mercato. Classificazione delle imprese: piccole imprese, comprese le microimprese (0-49 lavoratori dipendenti e autonomi e fatturato annuo ≤ 10 milioni di EUR o bilancio ≤ 10 milioni di EUR); medie imprese (50-249 lavoratori dipendenti e autonomi e fatturato annuo > 10 milioni di EUR e ≤ 50 milioni di EUR o bilancio > 10 milioni di EUR e ≤ 43 milioni di EUR); grandi imprese (> 250 lavoratori dipendenti e autonomi e fatturato annuo > 50 milioni di EUR o bilancio > 43 milioni di EUR). In caso di superamento di una delle due soglie (lavoratori dipendenti e autonomi e fatturato annuo/ bilancio), le imprese sono classificate nella categoria superiore [Commissione (Eurostat) sulla base dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹¹², articoli 2 e 3]. Le dimensioni dell'impresa beneficiaria sono misurate all'inizio del sostegno.	
10	Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione	Pilastro 2 Pilastro 4 Pilastro 6	L'indicatore tiene conto del numero di partecipanti ad attività di istruzione (ISCED 0-6, apprendimento degli adulti) e di formazione (formazione dentro e fuori l'impresa, istruzione e formazione professionale continua ecc.) sostenute da misure nell'ambito del dispositivo, compresi i partecipanti alla formazione in materia di competenze digitali¹¹³. L'indicatore è pertanto rilevato e comunicato indicando i) i partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione e, tra essi, ii) i partecipanti alla formazione in materia di competenze digitali. È inoltre disaggregato per genere¹¹⁴ ed età¹¹⁵.	Persone

¹¹² GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

¹¹³ In linea con l'allegato VII del regolamento RRF che riporta la marcatura digitale nell'ambito del dispositivo, la formazione in materia di competenze digitali deve essere intesa ai sensi del campo di intervento 108 (Sostegno allo sviluppo di competenze digitali), che recita: «Si riferisce alle competenze digitali a tutti i livelli e comprende: programmi di istruzione altamente specializzati per formare specialisti digitali (o, programmi incentrati sulla tecnologia); formazione degli insegnanti, sviluppo di contenuti digitali a fini educativi e pertinenti capacità organizzative. Ciò comprende anche misure e programmi volti a migliorare le competenze digitali di base.»

¹¹⁴ Uomini, donne, persone non binarie. Alcuni Stati membri hanno introdotto pratiche o disposizioni giuridiche in cui si riconosce la possibilità che alcune persone non rientrino in alcuna delle due categorie o non desiderino essere inserite in una di esse. Per tali Stati membri queste persone devono essere registrate come «non binarie».

¹¹⁵ 0-17, 18-29, 30-54, 55 e oltre.

Numero	Indicatore comune relativo al sostegno RRF	Pilastri RRF	Spiegazione	Unità di misura
			I partecipanti sono conteggiati all'inizio della loro partecipazione all'attività di istruzione o formazione.	
11	Numero di persone che hanno un lavoro o che cercano un lavoro	Pilastro 3 Pilastro 4	Persone disoccupate¹¹⁶ o inattive¹¹⁷ che hanno ricevuto sostegno da misure nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e che hanno un lavoro, anche autonomo, o che erano inattive quando hanno ricevuto il sostegno e hanno iniziato a cercare un lavoro immediatamente dopo aver ricevuto tale sostegno. L'indicatore è disaggregato per genere¹¹⁸ ed età¹¹⁹. Per «persona che cerca un lavoro» si intende una persona abitualmente senza lavoro, disponibile a lavorare e attivamente in cerca di lavoro, secondo la definizione di «disoccupato». Le persone che si sono recentemente iscritte presso i servizi pubblici per l'impiego come persone in cerca di lavoro sono sempre conteggiate, anche se non sono immediatamente disponibili a lavorare.	Persone
12	Capacità delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate	Pilastro 4 Pilastro 5	Il numero massimo annuo di persone che possono essere servite almeno una volta nell'arco di un anno da una struttura di assistenza sanitaria nuova o modernizzata grazie al sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo. La modernizzazione non comprende la ristrutturazione energetica, la manutenzione e le riparazioni. Le strutture di assistenza sanitaria comprendono ospedali, cliniche, centri di assistenza ambulatoriale, centri di assistenza specializzati ecc.	Persone/anno
13	Capacità delle classi nelle strutture per la cura dell'infanzia e nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate	Pilastro 4 Pilastro 6	Capacità delle classi in termini di numero massimo di posti nelle strutture per l'istruzione e la cura della prima infanzia e nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate (ISCED 0-6) generati grazie al sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo. La capacità delle classi è calcolata conformemente alla normativa nazionale, ma non comprende gli insegnanti, i genitori, il personale ausiliario o qualsiasi altra persona che sia anch'essa autorizzata a utilizzare le strutture. Per strutture per l'istruzione e la cura della prima infanzia quali asili nido e scuole materne si intendono quelle destinate ai bambini dalla nascita all'inizio dell'istruzione primaria (ISCED 0). Le strutture scolastiche comprendono le scuole (ISCED 1-3, ISCED 4) e l'istruzione superiore (ISCED 5-6). Rientrano nell'indicatore le strutture per l'infanzia o le strutture scolastiche recentemente costruite o modernizzate (ad esempio per migliorare gli standard di igiene e sicurezza); la modernizzazione non comprende la ristrutturazione energetica o la manutenzione e le riparazioni.	Persone
14	Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni	Pilastro 6	Il numero di partecipanti di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono un sostegno in denaro o in natura da misure nell'ambito del dispositivo. L'indicatore è disaggregato per genere¹²⁰.	Persone

¹¹⁶ I disoccupati sono persone solitamente senza lavoro, disponibili a lavorare e che cercano attivamente lavoro. Le persone considerate disoccupati registrati secondo le definizioni nazionali sono sempre incluse in questa categoria anche se non soddisfano tutti e tre i criteri. Fonte: direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione, Labour market policy (LMP) statistics – Methodology 2018, paragrafo 18.

¹¹⁷ Si definiscono «inattivi» coloro che non fanno attualmente parte della forza lavoro (nel senso che non sono lavoratori né disoccupati secondo le definizioni fornite). Fonte: direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione, Labour market policy statistics – Methodology 2018, paragrafo 20.

¹¹⁸ Uomini, donne, persone non binarie. Alcuni Stati membri hanno introdotto pratiche o disposizioni giuridiche in cui si riconosce la possibilità che alcune persone non rientrino in alcuna delle due categorie o non desiderino essere inserite in una di esse. Per tali Stati membri queste persone devono essere registrate come «non binarie».

¹¹⁹ 0-17, 18-29, 30-54, 55 e oltre.

Numero	Indicatore comune relativo al sostegno RRF	Pilastrì RRF	Spiegazione	Unità di misura
	che ricevono sostegno			

Regolamento (UE) 2023/435

Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica il Regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la Direttiva 2003/87/CE

Art. 1. Modifiche del regolamento (UE) 2021/241

Il regolamento (UE) 2021/241 è così modificato:

- 1) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In linea con i sei pilastri di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché con la coerenza e le sinergie che ne derivano, e nell'ambito della crisi COVID-19, l'obiettivo generale del dispositivo è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare sulle donne, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde, contribuendo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 stabiliti nell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, conformandosi all'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, e aumentando la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico dell'Unione mediante la necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione, anche potenziando la diffusione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di stoccaggio dell'energia, contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione e a incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all'autonomia strategica dell'Unione unitamente a un'economia aperta, e generando un valore aggiunto europeo.»;

- 2) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

¹²⁰ Uomini, donne, persone non binarie. Alcuni Stati membri hanno introdotto pratiche o disposizioni giuridiche in cui si riconosce la possibilità che alcune persone non rientrino in alcuna delle due categorie o non desiderino essere inserite in una di esse. Per tali Stati membri queste persone devono essere registrate come «non binarie».

«2. Il dispositivo sostiene unicamente misure che rispettano il principio “non arrecare un danno significativo”, il quale si applica anche alle misure incluse nei capitoli dedicati al piano REPowerEU, salvo disposizione contraria nel presente regolamento.»;

3) l'articolo 14 è così modificato:

a) al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:

«d) se del caso, le riforme e gli investimenti in linea con l'articolo 21 quater.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il sostegno sotto forma di prestito per il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato non è superiore alla differenza tra i costi totali del piano per la ripresa e la resilienza, se del caso rivisto, e il contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11, comprese, se del caso, le entrate di cui all'articolo 21 bis nonché le risorse trasferite dai programmi in regime di gestione concorrente.»;

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. In deroga al paragrafo 5, fatta salva la disponibilità di risorse, in circostanze eccezionali l'importo del sostegno sotto forma di prestito può essere aumentato, tenuto conto delle esigenze dello Stato membro richiedente, nonché delle richieste di sostegno sotto forma di prestito già presentate o pianificate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. Per facilitare l'applicazione di tali principi, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo 2023, se intendono richiedere un sostegno sotto forma di prestito. La Commissione presenta contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio, a parità di condizioni e senza indebito ritardo, una panoramica delle intenzioni espresse dagli Stati membri e la via da seguire proposta per la distribuzione delle risorse disponibili. Tale comunicazione dell'intenzione di richiedere un sostegno sotto forma di prestito non pregiudica la facoltà degli Stati membri di richiedere un sostegno sotto forma di prestito fino al 31 agosto 2023, anche nel caso di richieste superiori al 6,8 % dell'RNL laddove si applichino le condizioni pertinenti. Ciò non pregiudica neppure la conclusione, da parte della Commissione, del corrispondente accordo di prestito dopo l'adozione della pertinente decisione di esecuzione del Consiglio.»;

4) all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 sono ammissibili a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento.

Tuttavia le nuove riforme ed investimenti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, sono ammissibili solo qualora abbiano inizio a decorrere dal 1° febbraio 2022.»;

5) all'articolo 18, il paragrafo 4 è così modificato:

a) è inserita la seguente lettera:

«c bis) una spiegazione del modo in cui il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce a contrastare la povertà energetica, anche attribuendo, se del caso, un'adeguata priorità alle esigenze delle persone

in condizioni di povertà energetica, nonché alla riduzione delle vulnerabilità durante le prossime stagioni invernali;»;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) una spiegazione qualitativa del modo in cui si prevede che le misure previste dal piano per la ripresa e la resilienza saranno in grado di contribuire alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, che indichi se tali misure rappresentano almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza e se le misure di tale tipo incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rappresentano un importo pari almeno al 37 % dei costi totali stimati delle misure incluse in tale capitolo, sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo d'intervento elencato nell'allegato VI; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici possono essere aumentati fino a un totale del 3 % delle assegnazioni del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici, come illustrato nel piano per la ripresa e la resilienza;»;

c) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) un'indicazione del fatto che le misure incluse nel piano per la ripresa e la resilienza comprendano o meno progetti transfrontalieri o multinazionali, una spiegazione del modo in cui le misure pertinenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, comprese le misure volte ad affrontare le sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione, hanno una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, e un'indicazione che specifichi se i costi totali di tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 30 % dei costi stimati del capitolo dedicato al piano REPowerEU;»;

d) la lettera q) è sostituita dalla seguente:

«q) per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza tiene conto dei contributi dei portatori di interessi; tale sintesi è integrata, qualora sia stato incluso un capitolo dedicato al piano REPowerEU, dall'indicazione dei portatori di interessi consultati, da una descrizione dell'esito del processo di consultazione per quanto riguarda tale capitolo, e da una presentazione che delinei il modo in cui sono stati presi in considerazione i contenuti ricevuti;»;

6) l'articolo 19, paragrafo 3, è così modificato:

a) sono inserite le lettere seguenti:

«d bis) se il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater che contribuiscono efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento

energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030;

d ter) se il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater, che potrebbero avere una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale;»;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, se tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza e se dette misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rappresentano un importo pari almeno al 37 % dei costi totali stimati delle misure incluse in tale capitolo, sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI; tale metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo di intervento elencato nell'allegato VI; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici possono essere aumentati fino a un totale del 3 % delle assegnazioni del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici, fatto salvo l'accordo della Commissione;»;

7) all'articolo 20, paragrafo 5, è inserita la lettera seguente:

«c bis) una sintesi delle misure proposte nel capitolo dedicato al piano REPowerEU aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, comprese le misure volte ad affrontare le sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione; nel caso in cui i costi stimati di tali misure rappresentino un importo inferiore al 30 % dei costi stimati di tutte le misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, una spiegazione dei motivi, in particolare una dimostrazione che altre misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rispondono meglio agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, o che non sono disponibili progetti realistici sufficienti aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, in particolare considerando la durata del dispositivo;»;

8) dopo il capo III è inserito il capo seguente:

"CAPO III bis IL PIANO REPOWEREU

Articolo 21 bis

Proventi del sistema di scambio di quote di emissione a norma della direttiva 2003/87/CE

1. Sono messi a disposizione 20 000 000 000 EUR a prezzi correnti, ottenuti in conformità dell'articolo 10 sexies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹²¹ a titolo di sostegno finanziario supplementare non rimborsabile nell'ambito del dispositivo, da utilizzare a norma del presente regolamento, al fine di aumentare la resilienza del sistema energetico dell'Unione mediante la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione. Come stabilito dall'articolo 10 sexies della direttiva 2003/87/CE, tali importi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
2. La quota di assegnazione dell'importo di cui al paragrafo 1 messa a disposizione di ciascuno Stato membro è calcolata sulla base degli indicatori definiti nella metodologia di cui all'allegato IV bis.
3. L'importo di cui al paragrafo 1 è assegnato esclusivamente alle misure di cui all'articolo 21 quater, ad eccezione delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a). Esso può altresì coprire le spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
4. Gli stanziamenti di impegno a copertura dell'importo di cui al paragrafo 1 sono resi disponibili automaticamente per tale importo a decorrere dal 1° marzo 2023.
5. Ciascuno Stato membro può presentare alla Commissione una domanda di assegnazione di un importo non superiore alla sua quota, includendo nel proprio piano le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater e indicandone i costi stimati.
6. La decisione di esecuzione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, stabilisce l'importo delle entrate di cui al paragrafo 1 del presente articolo, assegnate allo Stato membro a seguito della presentazione di una domanda a norma del paragrafo 5 del presente articolo. L'importo corrispondente è versato a rate, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a norma dell'articolo 24, successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dello Stato membro interessato, dei traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione delle misure di cui all'articolo 21 quater.

Articolo 21 ter

Risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente a sostegno degli obiettivi del piano REPowerEU

¹²¹ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32)."

1. Nell'ambito delle risorse loro assegnate, gli Stati membri possono richiedere, nell'ambito del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027, di fornire sostegno agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del presente regolamento, a titolo di programmi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo Plus e dal Fondo di coesione, alle condizioni di cui all'articolo 26 bis del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 e dei regolamenti specifici dei fondi. Tale sostegno è eseguito conformemente al regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 e ai regolamenti specifici dei fondi.

2. Le risorse possono essere trasferite a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio¹²² a sostegno delle misure di cui all'articolo 21 quater del presente regolamento.

Articolo 21 quater

Capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza

1. I piani per la ripresa e la resilienza presentati alla Commissione dopo il 1° marzo 2023, che richiedano il ricorso a finanziamenti aggiuntivi a norma dell'articolo 14, dell'articolo 21 bis o dell'articolo 21 ter, includono un capitolo contenente le misure e i corrispondenti traguardi e obiettivi. Le misure del capitolo dedicato al piano REPowerEU sono o nuove riforme e investimenti, avviati a partire dal 1° febbraio 2022, o la parte rafforzata delle riforme e degli investimenti inclusi nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata per lo Stato membro interessato.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che sono soggetti a una riduzione del contributo finanziario massimo conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, possono includere nei capitoli dedicati al piano REPowerEU anche misure di cui alle decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate, senza rafforzarle, fino a un importo dei costi stimati pari a tale diminuzione.

3. Le riforme e gli investimenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU mirano a contribuire al conseguimento di almeno uno degli obiettivi seguenti:

- a) miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici per rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, incluso il gas naturale liquefatto, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso; le misure riguardanti le infrastrutture e gli impianti petroliferi necessari per rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento possono essere inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU di uno Stato membro solo qualora tale Stato membro sia soggetto alla deroga temporanea eccezionale di cui all'articolo 3 quaterdecies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014 entro il 1° marzo 2023, a causa della sua dipendenza specifica dal petrolio greggio e della sua situazione geografica;

¹²² Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1).»;"

- b) promozione dell'efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture energetiche critiche, decarbonizzazione dell'industria, aumento della produzione e della diffusione del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e aumento della quota e accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili;
- c) contrasto della povertà energetica;
- d) incentivazione della riduzione della domanda di energia;
- e) contrasto delle strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione di energia, sostegno dello stoccaggio di energia elettrica e accelerazione dell'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, nonché sostegno dei trasporti a zero emissioni e delle relative infrastrutture, comprese le ferrovie;
- f) sostegno degli obiettivi di cui alle lettere da a) a e), attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro, grazie all'acquisizione di competenze verdi e delle relative competenze digitali, e attraverso il sostegno delle catene del valore relative alle materie prime e tecnologie critiche connesse alla transizione verde.

4. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene inoltre una spiegazione su come le misure contenute in tale capitolo sono coerenti con gli sforzi profusi dallo Stato membro interessato al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 3, tenendo conto delle misure contenute nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata, nonché una spiegazione del contributo complessivo di tali misure e di altre misure complementari o di accompagnamento finanziate a livello nazionale e finanziate dall'Unione al conseguimento di tali obiettivi.

5. I costi stimati delle riforme e degli investimenti che figurano nel capitolo dedicato al piano REPowerEU non sono presi in considerazione per il calcolo della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera f), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f).

6. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), il principio "non arrecare un danno significativo" non si applica alle riforme e agli investimenti a norma del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, fatta salva una valutazione positiva della Commissione riguardo al rispetto dei requisiti seguenti:

- 1) la misura è necessaria e proporzionata per rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento conformemente al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, tenendo conto delle alternative più pulite praticabili e del rischio di effetti di lock-in;
- 2) lo Stato membro interessato ha intrapreso sforzi soddisfacenti per limitare il potenziale danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, ove possibile, e per attenuare il danno attraverso altre misure, comprese le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU;
- 3) la misura non compromette il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050, in base a considerazioni di tipo qualitativo;
- 4) si prevede che la misura diventerà operativa entro il 31 dicembre 2026.

7. Nell'effettuare la valutazione di cui al paragrafo 6, la Commissione agisce in stretta cooperazione con lo Stato membro interessato. La Commissione può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni supplementari richieste.

8. Le entrate messe a disposizione a norma dell'articolo 21 bis non contribuiscono alle riforme e agli investimenti di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo.

9. I costi totali stimati delle misure soggette a una valutazione positiva da parte della Commissione a norma del paragrafo 6 non superano il 30 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.

Articolo 21 quinquies

Prefinanziamento del piano REPowerEU

1. Il piano per la ripresa e la resilienza contenente un capitolo dedicato al piano REPowerEU può essere accompagnato da una richiesta di prefinanziamento. Previa adozione da parte del Consiglio della decisione di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 2, entro il 31 dicembre 2023, la Commissione versa fino a due prefinanziamenti per un importo totale massimo del 20 % del finanziamento supplementare richiesto dallo Stato membro interessato per finanziare il capitolo dedicato al piano REPowerEU, a norma degli articoli 7, 12, 14, 21 bis e 21 ter, rispettando nel contempo i principi di parità di trattamento tra gli Stati membri e di proporzionalità.

2. Per quanto riguarda le risorse trasferite alle condizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060, ciascuna delle due serie di prefinanziamenti versati non supera 1 000 000 000 EUR.

3. In deroga all'articolo 116, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la Commissione effettua versamenti di prefinanziamento, per quanto possibile e compatibilmente con le risorse disponibili, come segue:

- a) per quanto riguarda il primo versamento di prefinanziamento, entro due mesi dalla conclusione, da parte della Commissione e dello Stato membro interessato, dell'accordo che costituisce un impegno giuridico di cui all'articolo 23;
- b) per quanto riguarda il secondo versamento di prefinanziamento, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio che approva la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza comprensivo di un capitolo dedicato al piano REPowerEU.

4. Un versamento del prefinanziamento per le risorse di cui al paragrafo 2 è effettuato dopo aver ricevuto da tutti gli Stati membri informazioni in merito alla loro intenzione di chiedere il prefinanziamento di tali risorse e, se necessario, su base proporzionale per rispettare il massimale totale di 1 000 000 000 EUR.

5. In caso di prefinanziamento ai sensi del paragrafo 1, il contributo finanziario di cui all'articolo 20, paragrafo 5, lettera a), e, laddove applicabile, l'importo del prestito da versare di cui all'articolo 20, paragrafo 5, lettera h), rispettivamente, sono adeguati proporzionalmente.

9) all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Una volta che il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, la Commissione conclude con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento finanziario. Per ciascuno Stato membro l'impegno giuridico non supera il totale del contributo finanziario di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), per il 2021 e 2022, il contributo finanziario aggiornato di cui all'articolo 11, paragrafo 2, per il 2023 e l'importo calcolato conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 2.»;

10) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 25 bis

Trasparenza sui destinatari finali

1. Ciascuno Stato membro istituisce un portale pubblico e di facile utilizzo contenente dati sui 100 destinatari finali che ricevono i finanziamenti di importo più elevato per l'attuazione delle misure nell'ambito del dispositivo. Gli Stati membri aggiornano tali dati due volte l'anno.

2. Per i destinatari finali di cui al paragrafo 1 sono pubblicate le informazioni seguenti:

- a) nel caso di una persona giuridica, la denominazione legale completa del destinatario e il numero di identificazione IVA o codice di identificazione fiscale, se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito a livello nazionale;
- b) nel caso di una persona fisica, il nome e il cognome del destinatario;
- c) l'importo ricevuto da ciascun destinatario e le misure associate per le quali uno Stato membro ha ricevuto finanziamenti nell'ambito del dispositivo.

3. Le informazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento finanziario non sono pubblicate.

4. Qualora siano pubblicati dati personali, lo Stato membro interessato sopprime le informazioni di cui al paragrafo 2 due anni dopo la fine dell'esercizio in cui il finanziamento è stato versato al destinatario finale.

5. La Commissione centralizza i portali pubblici degli Stati membri e pubblica i dati di cui al paragrafo 1 nel quadro di valutazione della ripresa e della resilienza di cui all'articolo 30.»;

11) all'articolo 26, paragrafo 1, è aggiunto il punto seguente:

«h) l'avanzamento dell'attuazione delle riforme e degli investimenti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU.»;

12) all'articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione sorveglia l'attuazione del dispositivo e misura il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, inclusa l'attuazione delle riforme e degli investimenti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU e il loro contributo agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito del dispositivo.»;

13) all'articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il quadro di valutazione delinea inoltre i progressi dell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza in relazione agli indicatori comuni di cui all'articolo 29, paragrafo 4. Esso comprende anche lo stato di avanzamento dell'attuazione delle misure

contenute nei capitoli dedicati al piano REPowerEU e il loro contributo agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, e fornisce le informazioni sulla riduzione delle importazioni di combustibili fossili da parte dell'Unione e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico.»;

14) l'articolo 31 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è così modificato:

i) [non riguarda la versione italiana];

ii) sono aggiunte le lettere seguenti:

«d) una panoramica delle misure aventi una dimensione o un effetto transfrontalieri o multinazionali incluse in tutti i capitoli dedicati al piano REPowerEU, i loro costi totali stimati, precisando se i costi totali di tali misure rappresentino o meno un importo che costituisce almeno il 30 % dei costi totali stimati delle misure incluse in tutti i capitoli dedicati al piano REPowerEU;

il numero delle misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), incluse in tutti i capitoli dedicati al piano REPowerEU, e i relativi costi totali stimati.;

lo stato di avanzamento dell'attuazione delle riforme e degli investimenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU attraverso un'apposita sezione che comprende le lezioni apprese dopo aver analizzato i dati disponibili sui destinatari finali e gli esempi di migliori pratiche.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere d) ed e), sono incluse nella relazione annuale solo dopo l'approvazione delle valutazioni di tutti i piani per la ripresa e la resilienza contenenti un capitolo dedicato al piano REPowerEU.»;

15) all'articolo 32, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La relazione di valutazione esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo. Esamina inoltre se tutti gli obiettivi e le azioni sono ancora pertinenti e valuta l'attuazione dei capitoli dedicati al piano REPowerEU e il loro contributo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3.»;

16) il testo che figura nell'allegato I del presente regolamento è inserito come allegato IV bis;

17) l'allegato V è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Art. 2. Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

Nel regolamento (UE) n. 1303/2013 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 25 ter

Misure eccezionali per l'uso dei fondi a sostegno delle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, delle famiglie vulnerabili e dei regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti

1. Come misura eccezionale strettamente necessaria per affrontare la crisi energetica derivante dall'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il FESR può sostenere il finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1301/2013. Le PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia sono quelle ammissibili a ricevere gli aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica nell'ambito del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato. Come ulteriore misura eccezionale strettamente necessaria per affrontare la crisi energetica derivante dall'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il FSE può aiutare le famiglie vulnerabili a sostenere i costi del consumo energetico, anche in assenza di misure attive corrispondenti, nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1304/2013.

2. Le operazioni che forniscono il sostegno di cui al paragrafo 1 possono essere finanziate dal FESR o dal FSE sulla base delle norme applicabili all'altro fondo. Inoltre, qualora tali operazioni contribuiscano a una delle priorità di investimento di cui al paragrafo 1, esse possono essere finanziate dal Fondo di coesione sulla base delle norme applicabili al FESR o al FSE. Il FESR e il Fondo di coesione possono altresì finanziare l'accesso al mercato del lavoro mediante il mantenimento dei posti di lavoro di lavoratori dipendenti e autonomi attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti, sulla base delle norme applicabili al FSE nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (UE) n. 1304/2013.

3. Le operazioni che forniscono il sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 sono programmate esclusivamente nell'ambito di un nuovo asse prioritario dedicato. L'asse prioritario dedicato può comprendere finanziamenti del FESR e del FSE provenienti da categorie di regioni differenti e dal Fondo di coesione. Il sostegno fornito dalle risorse REACT-EU, ai sensi dell'articolo 92 bis, è programmato nell'ambito di un asse prioritario dedicato separato che contribuisce alla priorità di investimento di cui all'articolo 92 ter, paragrafo 9, terzo comma.

Gli importi assegnati agli assi prioritari dedicati di cui al primo comma del presente paragrafo non superano il 10 % del totale delle risorse del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, comprese le risorse REACT-EU, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", assegnate allo Stato membro interessato per il periodo di programmazione 2014- 2020 come stabilito nei pertinenti atti di esecuzione della Commissione. In deroga all'articolo 120, paragrafo 3, primo e secondo comma, all'asse o agli assi prioritari dedicati si applica un tasso di cofinanziamento del 100 %.

4. Le richieste di modifica di un programma operativo esistente presentate da uno Stato membro per introdurre uno o più assi prioritari dedicati di cui al paragrafo 3 sono debitamente motivate e corredate del programma riveduto. Gli elementi elencati all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti v) e vii), non sono richiesti nella descrizione dell'asse o degli assi prioritari del programma operativo riveduto.

5. In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, le spese per le operazioni a sostegno del finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, per le operazioni che forniscono sostegno alle

famiglie vulnerabili al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico e ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti, sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2022. A tali operazioni e regimi non si applica l'articolo 65, paragrafo 6.

6. In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), le operazioni a sostegno del finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, le operazioni che forniscono sostegno alle famiglie vulnerabili al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico e ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti, possono essere selezionate ai fini del sostegno da parte del FESR, del FSE o del Fondo di coesione prima dell'approvazione del programma rivisto.

7. Per le operazioni a sostegno del finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia attuate al di fuori dell'area del programma ma all'interno dello Stato membro, si applica solo l'articolo 70, paragrafo 2, lettera d), primo comma. In deroga all'articolo 70, paragrafo 4, l'articolo 70, paragrafo 2, primo comma, lettera d), si applica anche alle operazioni sostenute dal FSE che forniscono sostegno alle famiglie vulnerabili al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico e ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti attuate al di fuori dell'area del programma ma all'interno dello Stato membro.

8. Il totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione agli Stati membri a titolo del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, escluse le risorse REACT-EU, per le priorità dedicate di cui al paragrafo 3, non supera i 5 000 000 000 EUR nel 2023. Gli importi saranno erogati entro i limiti dei finanziamenti disponibili e dei massimali del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

9. Il presente articolo non si applica ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea." ».

Art. 3. Modifiche del regolamento (UE) 2021/1060

Il regolamento (UE) 2021/1060 è così modificato:

1) all'articolo 22, paragrafo 3, lettera g), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie per ciascuno dei fondi e, se applicabile, per ciascuna categoria di regioni, per l'intero periodo di programmazione e per anno, compresi gli eventuali importi trasferiti in conformità dell'articolo 26 o 27 e la richiesta da parte degli Stati membri di misure di sostegno che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio¹²³;

2) all'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:

¹²³ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

«8. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ o dal Fondo di coesione, lo Stato membro può presentare una modifica di un programma, conformemente al presente articolo, chiedendo che le misure che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, siano incluse in un programma, se tale sostegno contribuisce agli obiettivi specifici del fondo in questione stabiliti nei regolamenti specifici di ciascun fondo. Gli importi richiesti per tali misure sono programmati nell'ambito di un obiettivo specifico conformemente ai regolamenti specifici di ciascun fondo e inclusi in una priorità. Tali importi non superano complessivamente il limite del 7,5 % della dotazione nazionale iniziale per ciascun fondo.»;

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 26 bis

Sostegno al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241

1. Gli Stati membri che presentano alla Commissione, conformemente al regolamento (UE) 2021/241, un piano per la ripresa e la resilienza contenente un capitolo dedicato al piano REPowerEU possono chiedere, mediante una modifica del programma in conformità dell'articolo 24 del presente regolamento, che fino al 7,5 % della loro dotazione nazionale iniziale nell'ambito del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione sia incluso nelle priorità che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, a condizione che tale sostegno contribuisca agli obiettivi specifici del fondo in questione stabiliti nei regolamenti specifici di ciascun fondo. La possibilità di tale richiesta non pregiudica la possibilità di trasferimento di risorse prevista dall'articolo 26 del presente regolamento.

2. Le risorse richieste dagli Stati membri ai sensi del presente articolo sono eseguite in conformità del presente regolamento e dei regolamenti specifici relativi ai fondi.

3. Le richieste di modifica di un programma indicano l'importo totale delle risorse che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241 ciascun anno per fondo e per categoria di regione, se applicabile.»;

4) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Art. 4. Modifiche del regolamento (UE) 2021/1755

Nel regolamento (UE) 2021/1755 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

Trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza

1. Entro il 1° marzo 2023 gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata di trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio della totalità o di parte degli importi della dotazione provvisoria stabilita nell'atto di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 5. Se la richiesta di trasferimento è

approvata, la Commissione modifica l'atto di esecuzione per tenere conto degli importi adeguati in seguito ai trasferimenti.

2. Se il trasferimento incide sulle rate già versate o da versare a titolo di prefinanziamento, la Commissione modifica di conseguenza l'atto di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, per lo Stato membro interessato. Se del caso, la Commissione recupera, conformemente al regolamento finanziario, la totalità o una parte delle rate 2021 e 2022 versate a tale Stato membro a titolo di prefinanziamento. In tal caso gli importi recuperati sono trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza a esclusivo beneficio dello Stato membro interessato.

3. Se uno Stato membro sceglie di trasferire la totalità o una parte della propria dotazione provvisoria al dispositivo per la ripresa e la resilienza conformemente al presente articolo, gli importi da spendere ai fini di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, sono ridotti in modo proporzionale.

4. Se uno Stato membro sceglie di trasferire la totalità della propria dotazione provvisoria al dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'articolo 10, paragrafo 1, non si applica.

5. L'articolo 10, paragrafo 2, non si applica agli importi trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Art. 5. Modifiche della direttiva 2003/87/CE

Nella direttiva 2003/87/CE, è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 10 sexies

Dispositivo per la ripresa e la resilienza

1. Come misura straordinaria una tantum, per il periodo fino al 31 agosto 2026, le quote messe all'asta ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono messe all'asta fino a quando l'importo totale dei proventi della vendita all'asta abbia raggiunto i 20 miliardi di EUR. Tali entrate sono messe a disposizione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) e sono eseguite conformemente alle disposizioni di cui a tale regolamento.

2. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafo 8, per un periodo fino al 31 agosto 2026, una parte delle quote di cui a tale paragrafo è messa all'asta per sostenere gli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 32, lettere da b) a f), del regolamento (UE) 2021/241, finché l'importo dei proventi ottenuti dalla vendita all'asta non abbia raggiunto i 12 miliardi di EUR.

3. Fino al 31 agosto 2026 un certo numero di quote della quantità che sarebbe altrimenti messa all'asta dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2030 dagli Stati membri a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), è messa all'asta per sostenere gli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da b) a f), del regolamento (UE) 2021/241, finché l'importo dei proventi ottenuti dalla vendita all'asta non abbia raggiunto gli 8 miliardi di EUR. Tali quote sono, in linea di principio, messe all'asta in volumi annui uguali nel corso del periodo pertinente.

4. In deroga all'articolo 1, paragrafo 5 bis, della decisione (UE) 2015/1814, fino al 31 dicembre 2030, 27 milioni di quote non assegnate nella riserva stabilizzatrice del mercato del quantitativo totale che sarebbe altrimenti invalidato durante quel periodo sono

utilizzate per sostenere l'innovazione, secondo quanto disposto all'articolo 10 bis, paragrafo 8, primo comma, della presente direttiva.

5. La Commissione garantisce che le quote messe all'asta di cui ai paragrafi 2 e 3 e, se del caso, i prefinanziamenti, conformemente all'articolo 21 quinquies del regolamento (UE) 2021/241, siano messe all'asta conformemente ai principi e alle modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della presente direttiva e all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (*6) per garantire un importo adeguato di risorse del Fondo per l'innovazione nel periodo 2023-2026. Il periodo per la messa all'asta di cui al presente articolo è riesaminato un anno dopo il suo inizio alla luce dell'impatto della messa all'asta di cui al presente articolo sul mercato del carbonio e sul prezzo.

6. La BEI è il responsabile del collocamento delle quote da mettere all'asta a norma del presente articolo sulla piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e fornisce i proventi generati dalla vendita all'asta alla Commissione.

7. I proventi generati dalla vendita all'asta delle quote costituiscono entrate con destinazione specifica esterna a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7).

Art. 6. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

Nel regolamento (UE) 2021/241 è inserito l'allegato seguente:

«ALLEGATO IV bis

Il presente allegato stabilisce la metodologia per calcolare la quota di assegnazione delle risorse sotto forma di sostegno finanziario supplementare non rimborsabile nell'ambito del dispositivo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, a disposizione di ciascuno Stato membro. Tale metodologia tiene conto dei seguenti elementi, con riguardo a ogni Stato membro:

- popolazione;
- inverso del PIL pro capite;
- deflatore dei prezzi per gli investimenti fissi lordi;
- quota di combustibili fossili nel consumo interno lordo di energia.

Per evitare un'eccessiva concentrazione di risorse:

- l'inverso del PIL pro capite è limitato a un massimo del 160 % della media ponderata dell'Unione;
- l'inverso del PIL pro capite è limitato a un massimo del 55 % della media ponderata dell'Unione se il PIL pro capite dello Stato membro interessato è superiore al 130 % della media dell'UE-27;
- una quota di assegnazione minima è fissata allo 0,15 %;
- una quota di assegnazione massima è fissata al 13,80 %.

Il criterio di ripartizione applicato all'importo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, p_i è definito come segue:

$$p_i = \begin{cases} 0,0015 & \omega_i \leq 0,0015 \\ 0,138 & \omega_i \geq 0,138 \\ \omega_i - \frac{\omega_i}{\sum_{i=1}^{27-z-q} \omega_i} \left[\sum_{i=1}^z (0,0015 - \omega_i) - \sum_{i=1}^q (\omega_i - 0,138) \right] & 0,0015 < \omega_i < 0,138 \end{cases}$$

dove gli Stati membri da i a z sono gli Stati membri che beneficiano di una quota di assegnazione minima e gli Stati membri da i a q sono gli Stati membri che beneficiano di una quota di assegnazione massima.

dove

$$< 9_i = \frac{< 4_i + \mu_i + < 8_i}{3}$$

dove

$$< 4_i = \frac{< 3_{i,2021}}{\sum_{i=1}^{27} < 3_{i,2021}}$$

e

$$\mu_i = \frac{< 3_{i,2021} \times \frac{FFGIC_{i,2020}}{FFGIC_{EU,2020}}}{\sum_{i=1}^{27} < 3_{i,2021} \times \frac{FFGIC_{i,2020}}{FFGIC_{EU,2020}}}$$

e

$$< 8_i = \frac{< 3_{i,2021} \times \frac{GFCF_{i,2022Q2/2021Q2}}{GFCF_{EU,2022Q2/2021Q2}}}{\sum_{i=1}^{27} < 3_{i,2021} \times \frac{GFCF_{i,2022Q2/2021Q2}}{GFCF_{EU,2022Q2/2021Q2}}}$$

dove

$$< 3_{i,2021} = \frac{pop_{i,2021}}{pop_{EU,2021}} \times \min \left\{ \frac{GDP_{EU,2021}^{PC}}{GDP_{i,2021}^{PC}}; 1,6 \right\}$$

per gli Stati membri i con

$$\frac{GDP_{i,2021}^{PC}}{GDP_{EU,2021}^{PC}} \leq 1,3$$

e

$$< 3_{i,2021} = \frac{pop_{i,2021}}{pop_{EU,2021}} \times \min \left\{ \frac{GDP_{EU,2021}^{PC}}{GDP_{i,2021}^{PC}}; 0,55 \right\}$$

per gli Stati membri i con

$$\frac{GDP_{i,2021}^{PC}}{GDP_{EU,2021}^{PC}} > 1,3$$

Definizioni¹²⁴:

- 1) $pop_{i,2021}$ — la popolazione totale nello Stato membro i nel 2021;
- 2) $pop_{EU,2021}$ — la popolazione totale negli Stati membri dell'UE-27 nel 2021;
- 3) $GDP_{EU,2021}^{PC}$ — la media ponderata del PIL nominale pro capite) degli Stati membri dell'UE-27 nel 2021;
- 4) $GDP_{i,2021}^{PC}$ — il PIL nominale pro capite dello Stato membro i nel 2021;
- 5) $FFGIC_{i,2020}$ — la quota di combustibili fossili nel consumo interno lordo di energia dello Stato membro i nel 2020;
- 6) $FFGIC_{EU,2020}$ — la media ponderata della quota di combustibili fossili nel consumo interno lordo di energia degli Stati membri dell'UE-27 nel 2020;
- 7) $GFCF_{i,2022Q2/2021Q2}$ — il rapporto tra l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2022 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dello Stato membro i e l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2021 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dello Stato membro i;
- 8) $GFCF_{EU,2022Q2/2021Q2}$ — il rapporto tra l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2022 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dell'aggregato UE-27 e l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2021 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dell'aggregato UE-27.

¹²⁴ Tutti i dati contenuti nel presente regolamento provengono da Eurostat. Ultimo aggiornamento del 20 settembre 2022 per i dati storici utilizzati per l'applicazione del criterio di ripartizione di cui al presente allegato. I combustibili fossili comprendono i combustibili fossili solidi, i gas artificiali, la torba e i prodotti a base di torba, lo scisto bituminoso e le sabbie bituminose, il petrolio e i prodotti petroliferi (esclusa la parte di biocarburante), il gas naturale e i rifiuti non rinnovabili.

Applicando la metodologia all'importo di cui all'articolo 21 *bis*, paragrafo 1, si otterranno la quota e l'importo seguenti per Stato membro:

Stato membro	Quota come % del totale	Importo (in migliaia di euro, a prezzi correnti)
Belgio	1,41 %	282 139
Bulgaria	2,40 %	480 047
Cechia	3,41 %	681 565
Danimarca	0,65 %	130 911
Germania	10,45 %	2 089 555
Estonia	0,42 %	83 423
Irlanda	0,45 %	89 598
Grecia	3,85 %	769 222
Spagna	12,93 %	2 586 147
Francia	11,60 %	2 320 955
Croazia	1,35 %	269 441
Italia	13,80 %	2 760 000
Cipro	0,26 %	52 487
Lettonia	0,62 %	123 983
Lituania	0,97 %	194 020
Lussemburgo	0,15 %	30 000
Ungheria	3,51 %	701 565
Malta	0,15 %	30 000
Paesi Bassi	2,28 %	455 042
Austria	1,05 %	210 620
Polonia	13,80 %	2 760 000
Portogallo	3,52 %	704 420
Romania	7,00 %	1 399 326
Slovenia	0,58 %	116 910
Slovacchia	1,83 %	366 959
Finlandia	0,56 %	112 936
Svezia	0,99 %	198 727
UE-27	100,00 %	20 000 000

».

ALLEGATO II

L'allegato V del regolamento (UE) 2021/241 è così modificato:

1) Alla sezione 2, punto 2.5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.5. Il piano per la ripresa e la resilienza contiene misure che contribuiscono in modo efficace alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, che rappresentano un importo pari almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza e dette misure nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rappresentano un importo pari almeno al 37 % dei costi totali stimati delle

misure nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo d'intervento elencato nell'allegato VI; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici possono essere aumentati fino a un totale del 3 % delle assegnazioni del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici, fatto salvo l'accordo della Commissione.»;

2) alla sezione 2 sono aggiunti i punti seguenti:

«2.12. Si prevede che le misure di cui all'articolo 21 quater saranno in grado di contribuire in modo efficace alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'aumento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030.

Nel valutare le misure di cui all'articolo 21 quater sulla base di tale criterio, la Commissione tiene conto delle sfide specifiche e dei finanziamenti aggiuntivi ai sensi del dispositivo a disposizione dello Stato membro interessato. La Commissione tiene inoltre conto degli elementi seguenti:

Ambito di applicazione

- si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace al miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici al fine di rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, compreso il gas naturale liquefatto, o di petrolio ove si applichi la deroga di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso;
- o
- si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace alla promozione dell'efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture energetiche critiche, alla decarbonizzazione dell'industria, all'aumento della produzione e della diffusione del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e all'aumento della quota e alla diffusione più rapida di energie rinnovabili;
- o
- si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace al contrasto della povertà energetica, anche attribuendo, se del caso, un'adeguata priorità alle esigenze delle persone in condizioni di povertà energetica nonché alla riduzione delle vulnerabilità durante le prossime stagioni invernali;
- o
- si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace a incentivare la riduzione della domanda di energia;
- o

- si prevede che l’attuazione delle misure previste sarà in grado di eliminare le strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione di energia, sostenendo lo stoccaggio di energia elettrica e accelerando l’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, e sostenendo i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture, comprese le ferrovie;

o

- si prevede che l’attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace al sostegno degli obiettivi di cui all’articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da a) a e), attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro, grazie all’acquisizione di competenze verdi e delle relative competenze digitali, e sostenendo le catene del valore relative alle materie prime e alle tecnologie critiche connesse alla transizione verde;

e

- se le misure previste sono coerenti con gli sforzi profusi dallo Stato membro interessato al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 21 quater, paragrafo 3, tenendo conto delle misure contenute nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata, nonché di altre misure complementari o di accompagnamento finanziate a livello nazionale e finanziate dall’Unione che contribuiscono agli obiettivi di cui all’articolo 21 quater, paragrafo 3.

Rating

A — In ampia misura

B — In misura moderata

C — In misura ridotta

2.13. Si prevede che le misure di cui all’articolo 21 quater avranno una dimensione o un effetto transfrontalieri o multinazionali.

Per la valutazione sulla base del presente criterio, la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:

Ambito di applicazione

- si prevede che l’attuazione a livello nazionale delle misure previste sarà in grado di contribuire ad assicurare l’approvvigionamento energetico nell’Unione nel suo complesso, anche affrontando le sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione, in linea con gli obiettivi di cui all’articolo 21 quater, paragrafo 3, tenendo conto del contributo finanziario disponibile per lo Stato membro interessato e della sua posizione geografica;

o

- si prevede che l’attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e la domanda di energia.

Rating

- A — In ampia misura
 B — In misura moderata
 C — In misura ridotta»;

3) la sezione 3 è così modificata:

- a) il trattino «— un A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5 e 2.6» è sostituito da «— un A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 e 2.12»;
- b) il trattino «— nessun A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5 e 2.6» è sostituito da «— nessun A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 e 2.12».

ALLEGATO III

L'allegato V del regolamento (UE) 2021/1060 è così modificato:

1) il testo del punto 3 è sostituito dal seguente:

«Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punti i), ii) e iii); articolo 112, paragrafi 1, 2 e 3; e articoli 14, 26 e 26 bis del regolamento CPR»;

2) il punto 3.1 è così modificato:

a) il primo paragrafo e la tabella non numerata sono sostituiti dal seguente:

«3.1 Trasferimenti e contributi¹²⁵

Riferimento: articoli 14, 26, 26 bis e 27 del regolamento CPR

Modifica del programma concernente:	contributo a InvestEU
	trasferimento a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta
	trasferimento tra FESR, FSE+, Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi
	fondi che contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241

b) dopo la tabella 17B è inserita la seguente tabella:

«Tabella 21: risorse che contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241

Fondo	Categoria di regioni	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
FESR	Più sviluppate							
	In transizione							
	Meno sviluppate							

¹²⁵ Applicabile solo alle modifiche del programma, in linea con gli articoli 14, 26 e 26 bis, ad eccezione dei trasferimenti complementari al JTF in linea con l'articolo 27 del regolamento CPR. I trasferimenti non incidono sulla ripartizione annuale delle dotazioni finanziarie a livello del QFP per uno Stato membro.”

Fondo	Categoria di regioni	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Totale								
FSE+	Più sviluppate							
	In transizione							
	Meno sviluppate							
Totale								
Fondo di coesione	N/A».							
Totale								

Regolamento (UE) 2023/1525

Regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 2023 sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP)

(Estratto)

Art. 6. Finanziamento cumulativo e alternativo

1. Lo strumento è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che abbia beneficiato di un contributo nell'ambito dello strumento può essere finanziata anche da parte di un altro programma dell'Unione, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Al corrispondente contributo fornito all'azione si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

2. Al fine di ricevere un marchio di eccellenza nell'ambito dello strumento, le azioni devono essere conformi alle condizioni cumulative seguenti:

- 1) sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito dello strumento;
- 2) sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte; e
- 3) non sono finanziate nel quadro dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

3. Nel proporre piani per la ripresa e la resilienza modificati o nuovi, in conformità del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri hanno la facoltà di includere misure che contribuiscono anche agli obiettivi dello strumento, in particolare misure connesse a proposte presentate in seguito a un invito a presentare proposte nell'ambito dello strumento che hanno ricevuto un marchio di eccellenza.

4. L'articolo 8, paragrafo 5, si applica per analogia alle azioni finanziate in conformità del presente articolo.

Regolamento (UE) 2024/795

Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241

(Estratto)

Art. 14. Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

1) all'articolo 25 bis è inserito il paragrafo seguente:

«1 ter. In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, un tasso di cofinanziamento del 100 % può essere applicato alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti l'intero periodo contabile che inizia il 1° luglio 2023 e termina il 30 giugno 2024 per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione.

In deroga all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 96, paragrafo 10, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % non necessita di una decisione della Commissione che approvi la modifica di un programma. Lo Stato membro comunica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica solo se le tabelle finanziarie sono notificate alla Commissione prima della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio per l'ultimo esercizio contabile che inizia il 1° luglio 2023 e si conclude il 30 giugno 2024, in conformità dell'articolo 135, paragrafo 2.»

2) all'articolo 130, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. In deroga al paragrafo 2, nel periodo contabile finale il contributo dei fondi o del FEAMP a ciascuna priorità mediante i pagamenti del saldo finale non supera, per fondo e per categoria di regioni, di oltre il 15 % il contributo dei fondi o del FEAMP per ciascuna priorità stabilito, per fondo e per categoria di regioni, dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo. Ai fini del presente paragrafo, la dotazione speciale supplementare per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera e), è considerata parte della dotazione del FESR destinata alla categoria di regioni della regione ultraperiferica interessata.»;

3) all'articolo 135 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. In deroga al paragrafo 2, il termine per la trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale è il 31 luglio 2025. L'ultima domanda di pagamento intermedio trasmessa entro il 31 luglio 2025 è considerata la domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale.

Gli importi provenienti da risorse diverse da REACT-EU rimborsati dalla Commissione a titolo di pagamenti intermedi nel 2025 non superano l'1 % delle dotazioni finanziarie complessive per il programma interessato per fondo, escluse le risorse REACT-EU. Gli importi dovuti dalla Commissione nel 2025 che superano tale percentuale non sono

versati e sono utilizzati esclusivamente per la liquidazione del prefinanziamento alla chiusura.»;

4) all'articolo 138 è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al termine di cui al primo comma, gli Stati membri possono trasmettere i documenti di cui alle lettere a), b) e c) per il periodo contabile finale entro il 15 febbraio 2026.»;

[...]

Art. 19. Modifiche del regolamento (UE) 2021/241

Il regolamento (UE) 2021/241 è così modificato:

1) all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono inoltre proporre di includere nel loro piano di ripresa e resilienza, come costo stimato, l'importo del contributo in contanti per il comparto degli Stati membri a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio¹²⁶ esclusivamente per misure a sostegno di operazioni di investimento che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio¹²⁷. Tale costo non supera il 6 % della dotazione finanziaria totale del piano per la ripresa e la resilienza, e le misure pertinenti stabilite nel piano di ripresa e resilienza rispettano i requisiti del presente regolamento.

2) all'articolo 21 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Al solo scopo di avvalersi della possibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento e all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795, gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché presenti una proposta di modifica della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento al fine di includere misure a sostegno degli obiettivi del regolamento (UE) 2024/795 fatte salve le disposizioni del presente regolamento.»;

3) all'articolo 29 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Prima di pubblicare inviti a presentare proposte o procedure di gara in relazione agli obiettivi STEP, quali stabiliti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/...+, gli Stati membri

¹²⁶ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

¹²⁷ Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>).»;

mettono a disposizione le seguenti informazioni sul portale della sovranità di cui all'articolo 6 di tale regolamento:

- a) area geografica interessata dall'invito a presentare proposte;
- b) investimento in questione;
- c) tipologia di richiedenti ammissibili;
- d) importo totale del sostegno per l'invito;
- e) data di apertura e chiusura dell'invito;
- f) link al sito web in cui l'invito sarà pubblicato.».

Regolamento (UE) 2024/1263

Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio

(Estratto)

Art. 13. Requisiti per i piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine

Un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine:

- a) contiene un percorso della spesa netta nonché le ipotesi macroeconomiche sottostanti e le misure strutturali di bilancio programmate al fine di dimostrare la conformità ai requisiti di bilancio di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3;
- a) include la traiettoria di riferimento o le informazioni tecniche trasmesse dalla Commissione a norma rispettivamente dell'articolo 5 o dell'articolo 9, paragrafo 3; nel caso in cui il piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine contenga un percorso della spesa netta più elevato rispetto alla traiettoria di riferimento trasmessa dalla Commissione a norma dell'articolo 5, lo Stato membro interessato presenta nel proprio piano argomentazioni economiche solide e basate su dati che spieghino la differenza;
- b) spiega in che modo lo Stato membro interessato garantirà la realizzazione delle riforme e degli investimenti in risposta alle principali sfide individuate nel contesto del semestre europeo, in particolare nelle raccomandazioni specifiche per paese, e in che modo affronterà le seguenti priorità comuni dell'Unione:
 - i) una transizione verde e digitale equa, compresi gli obiettivi climatici di cui al regolamento (UE) 2021/1119;¹²⁸
 - ii) la resilienza sociale ed economica, compreso il pilastro europeo dei diritti sociali;
 - iii) la sicurezza energetica; e
 - iv) se necessario, lo sviluppo di capacità di difesa;
- c) descrive gli interventi dello Stato membro interessato volti a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese che gli sono state rivolte e che sono pertinenti per la procedura per gli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011, nonché, se del caso, agli avvertimenti formulati dalla Commissione o alle raccomandazioni presentate dal Consiglio a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE;

¹²⁸ Punto così corretto da Comunicato di Rettifica 18 marzo 2025, n. 2025/90242.

- d) se applicabile, indica in che modo lo Stato membro interessato garantirà la realizzazione di una serie pertinente di riforme e di investimenti di cui all'articolo 14 che giustifica una proroga fino a tre anni del periodo di aggiustamento dello Stato membro;
- e) include l'impatto delle riforme e degli investimenti già attuati dallo Stato membro interessato, prestando particolare attenzione all'impatto sulla sostenibilità di bilancio per mezzo di entrate pubbliche, spese e crescita potenziale future, sulla base di evidenze economiche solide e basate su dati;
- f) contiene informazioni riguardanti:
 - i) le principali ipotesi macroeconomiche e di bilancio,
 - ii) le passività implicite e potenziali,
 - iii) l'impatto previsto delle riforme e degli investimenti che giustificano la proroga del periodo di aggiustamento,
 - iv) il livello previsto degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale per tutto il periodo contemplato dal piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine,
 - v) il fabbisogno di investimenti pubblici, anche relativamente alle priorità comuni dell'Unione di cui alla lettera c) del presente articolo,
 - vi) la consultazione dei parlamenti nazionali e la consultazione di cui all'articolo 11,
 - vii) la coerenza e, se del caso, la complementarità con i fondi per la politica di coesione e il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato durante il periodo di funzionamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241.

Art. 14. Criteri per una proroga del periodo di aggiustamento

1. Nel caso in cui lo Stato membro si impegni a realizzare una serie pertinente di riforme e di investimenti conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, il periodo di aggiustamento può essere prorogato fino a tre anni.

2. L'insieme di impegni di riforma e di investimento che giustifica la proroga del periodo di aggiustamento di regola soddisfa, nel suo complesso, i criteri seguenti:

- a) comporta in modo sostenibile, sulla base di ipotesi credibili e prudenti, un miglioramento del potenziale di crescita e di resilienza dell'economia dello Stato membro interessato;
- b) favorisce la sostenibilità di bilancio, con un miglioramento strutturale delle finanze pubbliche nel medio termine, ad esempio riducendo il rapporto spesa pubblica/PIL o aumentando il rapporto entrate pubbliche/PIL;
- c) affronta le priorità comuni dell'Unione di cui all'articolo 13, lettera c);
- d) dà seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti rivolte allo Stato membro interessato, comprese, se del caso, le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici;

- e) garantisce che il livello complessivo programmato degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale per tutto il periodo coperto dal piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine non sia inferiore al livello di medio termine precedente tale periodo, tenendo conto delle dimensioni e della portata delle sfide specifiche per paese.

3. Ciascuno degli impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento è sufficientemente dettagliato, concentrato nella parte iniziale, temporalmente definito e verificabile e rispetta i criteri seguenti:

- a) la descrizione degli impegni di riforma e di investimento è chiara e consente alla Commissione di valutarli in base ai criteri di cui al paragrafo 2;
- b) le riforme sono attuate entro il periodo contemplato dal piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine;
- c) sono effettuati progressi significativi nella realizzazione degli investimenti entro la fine del periodo di aggiustamento;
- d) la descrizione delle riforme e degli investimenti comprende, se del caso, indicatori che consentano di valutarne la realizzazione e il monitoraggio.

4. L'insieme di impegni di riforma e di investimento ai fini di una proroga del periodo di aggiustamento è coerente con gli impegni inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza approvato dallo Stato membro interessato per il periodo di funzionamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241, e nell'accordo di partenariato concordato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale con lo Stato membro interessato.

[...]

Art. 36. Disposizioni transitorie

1. Per i primi piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine si applicano le disposizioni seguenti:

- a) in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, la Commissione trasmette orientamenti preliminari agli Stati membri interessati entro il 21 giugno 2024 sulla base delle sue ultime previsioni e gli Stati membri presentano i loro piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine entro il 20 settembre 2024, conformemente all'articolo 11, a meno che lo Stato membro e la Commissione non convengano di prorogare il termine di un periodo ragionevole;
- b) in deroga all'articolo 9, paragrafo 2, gli Stati membri possono chiedere uno scambio tecnico con la Commissione durante il mese precedente il 21 giugno 2024;
- c) in deroga all'articolo 11, paragrafo 3, gli Stati membri possono condurre una consultazione pubblica delle parti sociali, delle autorità regionali, delle organizzazioni della società civile e di altri portatori di interessi nazionali pertinenti secondo i principi di cui all'articolo 11, con termini appropriati;
- d) durante il periodo di funzionamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli impegni inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza approvato dallo Stato membro interessato sono presi in considerazione per una proroga del periodo di

aggiustamento conformemente all'articolo 14, a condizione che il piano per la ripresa e la resilienza contenga riforme e investimenti significativi volti a migliorare la sostenibilità di bilancio e a rafforzare il potenziale di crescita dell'economia e che lo Stato membro interessato si impegni a proseguire lo sforzo di riforma per il resto del periodo coperto dal piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, nonché a mantenere i livelli di investimento finanziati a livello nazionale realizzati in media nel periodo coperto dal piano per la ripresa e la resilienza;

- e) qualora uno Stato membro richieda un'eccezione alla salvaguardia che vieta lo slittamento di cui all'articolo 6, lettera c), sono presi in considerazione i progetti sostenuti da prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza nonché il cofinanziamento nazionale di programmi finanziati dall'Unione nel 2025 e nel 2026, a condizione che tale eccezione non comprometta la sostenibilità di bilancio a medio termine;
- f) tenuto conto dell'impatto eccezionale dei recenti shock economici e dell'attuale incertezza sulle stime della crescita potenziale, gli Stati membri possono utilizzare serie temporali più stabili di quelle risultanti dalla metodologia concordata, a condizione che tale utilizzo sia debitamente giustificato da argomentazioni economiche e che la crescita cumulata nell'orizzonte di proiezione rimanga sostanzialmente in linea con i risultati di tale metodologia.

2. Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le sue constatazioni preliminari sull'applicazione del presente regolamento.

Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509

Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, (rifusione)

(Estratto)

Art. 194. Principio del divieto di cumulo e divieto del doppio finanziamento

1. Per una stessa azione può essere attribuita una sola sovvenzione a carico del bilancio a favore di uno stesso beneficiario, a meno che non autorizzino altrimenti i pertinenti atti di base.

Un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio per esercizio.

Un'azione può essere oggetto di un finanziamento congiunto su linee di bilancio distinte di competenza di diversi ordinatori.

2. Il richiedente informa immediatamente gli ordinatori di eventuali richieste multiple e sovvenzioni multiple relative alla stessa azione o allo stesso programma di lavoro.

3. In nessun caso il bilancio finanzia due volte i medesimi costi.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai tipi di aiuti seguenti e, se del caso, la Commissione può decidere di non verificare se il medesimo costo sia stato finanziato due volte:

- a) aiuti corrisposti a persone fisiche a fini di studio, ricerca, formazione o istruzione;
- b) aiuti diretti corrisposti a persone fisiche estremamente bisognose, come i disoccupati e i rifugiati.

[...]

Titolo XVII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 277. Disposizioni transitorie

1. Fatte salve le norme settoriali e l'applicazione volontaria - e in conformità del paragrafo 2 del presente articolo - gli obblighi di cui all'articolo 36, paragrafo 8, all'articolo 130, all'articolo 137, paragrafo 2, all'articolo 138, paragrafo 2, e all'articolo 144, paragrafo 5, relativi all'applicazione del sistema di individuazione precoce e di esclusione alla gestione concorrente e alla gestione diretta nei casi in cui il bilancio è eseguito a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), con gli Stati membri, si applicano soltanto ai programmi adottati o finanziati a decorrere dal 1° gennaio 2028.

2. Fatte salve le norme settoriali e l'applicazione volontaria, il sistema di individuazione precoce e di esclusione non si applica al regolamento (UE) 2021/241.

3. Gli impegni giuridici relativi alle sovvenzioni che eseguono il bilancio nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 possono continuare ad assumere la forma di decisioni di sovvenzione. Le disposizioni del titolo VIII applicabili alle convenzioni di sovvenzione si applicano, *mutatis mutandis*, alle decisioni di sovvenzione.

4. I regolamenti (UE, Euratom) n. 966/2012 e (UE, Euratom) 2018/1046 e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 continuano ad applicarsi agli impegni giuridici assunti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Le attuali valutazioni per pilastro, i modelli esistenti di accordo di contributo e i vigenti accordi quadro di partenariato finanziario possono continuare ad applicarsi e, se del caso, sono soggetti a riesame.

5. L'obbligo di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera d), e paragrafo 6, per quanto riguarda la concessione dell'accesso ai dati sui destinatari dei fondi e sui loro titolari effettivi si applicano soltanto ai programmi adottati nell'ambito dei quadri finanziari pluriennali post 2027 e da essi finanziati.

6. L'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, e paragrafo 6, si applicano soltanto ai programmi adottati nell'ambito dei quadri finanziari pluriennali post 2027 e da essi finanziati.

7. I termini di cui all'articolo 252, paragrafi 1, 2 e 5, del presente regolamento si applicano a decorrere dai conti dell'esercizio 2026. I termini di cui all'articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 continuano ad applicarsi fino ad allora.

8. Le deroghe all'obbligo di fornire una autocertificazione in caso di domande di sovvenzioni di valore molto modesto, di cui all'articolo 139, paragrafo 1, sesto comma, e all'articolo 199, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, si applicano alle procedure di attribuzione di sovvenzioni finanziate nell'ambito dei quadri finanziari pluriennali post-2027.

Fonti Nazionali Primarie

Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229

Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti."

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche sono tenute a:

- a) detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;
- b) detenere ed alimentare un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna transazione posta in essere per la realizzazione delle opere ed interventi, idoneo ad assicurare la relativa evidenza e tracciabilità;
- c) prevedere specifici vincoli, anche sulla base di quanto specificato nell'ambito del decreto di cui all'articolo 5, per assicurare la raccolta e la comunicazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, come previsto dal presente decreto e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ai fini dell'inoltro all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, subordinando l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo;
- d) garantire che, nell'ambito dei sistemi di cui al presente articolo, l'opera sia corredata, ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del Codice unico di progetto (CUP) che deve figurare già nella fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, anche ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Codice identificativo di gara non può essere rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del Codice unico di progetto obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni.

2. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Art. 2. Comunicazione dei dati

1. I dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data prevista dal decreto di cui all'articolo 5, sono resi disponibili dai soggetti di cui al medesimo articolo 1, con cadenza almeno trimestrale, salvo differenti cadenze previste nella fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di seguito denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».

Art. 3. Coerenza delle informazioni con il Quadro strategico nazionale 2007/2013

1. Le informazioni di cui all'articolo 2 sono coerenti con quanto stabilito per il sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 4. Definanziamento per mancato avvio dell'opera

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sono stabiliti i criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il medesimo decreto si provvede altresì alla definizione delle procedure e delle modalità di definanziamento degli interventi e dei programmi pubblici, considerando anche parametri temporali di riferimento distinti per livello progettuale, tipologia di aggiudicazione, classificazione di opere, costo complessivo, procedura di spesa sin dall'impegno contabile, volti a incentivare una maggiore tempestività delle procedure di spesa relative ai finanziamenti. Il definanziamento si applica esclusivamente alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato.

1-bis. Le quote annuali dei limiti di impegno, dei contributi e delle somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 1 sono versate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato qualora iscritte in conto residui, a uno specifico fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai residui perenti. Nell'ambito del fondo di cui al primo periodo è istituita una apposita sezione in cui sono iscritte le risorse finanziarie provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, a cui continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

1-ter. Le risorse del fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita, di cui al comma 1-bis, sono assegnate dal CIPE per spese in conto capitale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza vincoli programmatici, settoriali o territoriali ad eccezione delle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale, che rimangono vincolate alla chiave di riparto territoriale vigente al momento della nuova assegnazione delle risorse. L'assegnazione delle somme revocate può svilupparsi su un arco temporale pluriennale, in modo tale da assicurarne la neutralità

rispetto ai saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

2. Le Amministrazioni interessate hanno l'obbligo di provvedere alla verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici, anche sulla base delle risultanze della banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1, comunicandone l'esito al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ciascun anno, tenendo conto delle procedure in materia già previste a legislazione vigente.

3. Con modalità disciplinate dal sistema di verifica di cui al comma 1, sono accertate l'efficace organizzazione ed esecuzione delle verifiche di cui al comma 2, incluse le verifiche in loco di singoli interventi e programmi pubblici, nonché la congruenza dei dati trasmessi ai sensi dell'articolo.

Art. 5. Definizione set informativo

1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene definito, il dettaglio delle informazioni previsto all'articolo 2, che costituisce il contenuto informativo minimo dei sistemi di cui all'articolo 1. Tali informazioni, per quanto riguarda la singola opera, includono in ogni caso: data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara.

Art. 6. Modalità e regole di trasmissione dei dati

1. Con il decreto di cui all'articolo 5 sono altresì stabilite, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e DigitPA, le modalità di trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 2 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ed ogni elemento necessario ad assicurare la corretta ed efficace attivazione del processo di rilevazione di cui al presente decreto.

2. Tale trasmissione si considera assolta se effettuata con le informazioni minime di cui all'articolo 5 verso altre banche dati gestite da amministrazioni dello Stato i cui dati, secondo quanto specificato all'articolo 7, confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 l'obbligo di trasmissione si intende assolto qualora siano trasmesse le informazioni minime di cui all'articolo 5.

3. Per i dati già trasmessi ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'obbligo di cui all'articolo 2 si intende adempiuto con la trasmissione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; la medesima Autorità rende disponibili detti dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

4. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 163, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 per cui l'obbligo si intende adempiuto con la trasmissione al CIPE che provvede a condividere le informazioni ai fini dell'alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche.

5. L'obbligo di trasmissione delle informazioni previsto all'articolo 2, se riguardante opere già oggetto di rilevazione nell'ambito del sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato si intende assolto con la validazione dei dati nell'ambito del predetto sistema che li rende disponibili per la banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Art. 7. Titolari di banche dati già esistenti

1. I titolari di banche dati previste ai sensi dalla normativa vigente e contenenti gli elementi informativi di cui alla presente norma, condividono le informazioni ai fini dell'alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche sulla base di appositi protocolli tecnici tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato e le Amministrazioni interessate.

Art. 8. Disponibilità dei dati

1. Le informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche sono rese disponibili alle Amministrazioni pubbliche che concorrono all'alimentazione della medesima banca dati, nonché all'ANCI, all'UPI ed al CIPE secondo protocolli convenuti con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, in conformità alle modalità di accesso definite con il decreto di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica è consentito l'accesso alle informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Gli elementi contenuti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche costituiscono la base di riferimento ufficiale per la divulgazione delle informazioni sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, per le attività di valutazione degli investimenti pubblici previste dalla normativa vigente, nonché per l'elaborazione dei documenti di contabilità e finanza pubblica, dall'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. La relazione sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa di cui all'articolo 10-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è redatta sulla base degli elementi confluiti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche ed è trasmessa alle Camere anche in formato elettronico elaborabile.

Art. 9. Trasmissione dei dati di partenariato pubblico-privato

1. Le informazioni e i dati relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato che interessano la realizzazione di opere pubbliche sono acquisite secondo le modalità individuate nel presente decreto, nonché da quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 10. Fondo progetti e Fondo opere

1. Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono

individuare le autorizzazioni di spesa relative al finanziamento di opere pubbliche che, ai fini della gestione, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, sono ripartite, in relazione alla loro destinazione, tra spese per la progettazione e spese per la realizzazione mediante iscrizione su appositi articoli dei pertinenti capitoli di bilancio.

2. Ai fini della gestione, per ciascuna Amministrazione, le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche, sono unitariamente considerate come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere». Tra gli stessi, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere disposte variazioni compensative di bilancio.

3. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio e al Rendiconto generale dello Stato è indicato l'ammontare delle risorse afferenti rispettivamente al «Fondo progetti» e al «Fondo opere», distintamente per ciascun Ministero.

4. L'opera pubblica, previa assegnazione del Codice unico di Progetto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è ammessa al finanziamento a valere sul «Fondo progetti» per la relativa quota a carico del bilancio dello Stato, a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ove prevista, ovvero dell'approvazione del progetto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero dell'approvazione del progetto preliminare ai sensi dell'articolo 165 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Le opere pubbliche vengono ammesse al finanziamento a valere sul «Fondo opere» dopo il completamento e l'approvazione della relativa progettazione definitiva.

Art. 11. Funzionamento dei sistemi

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato d'intesa con le amministrazioni interessate provvede all'applicazione della presente disciplina e fornisce il supporto tecnico necessario ad assicurare il funzionamento dei sistemi informativi di cui al presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato può prevedere forme di certificazione dei sistemi e delle banche dati di cui al presente provvedimento per assicurare accuratezza, consistenza, completezza e tempestività delle relative informazioni.

Art. 12. Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 11 del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"

(Estratto)

Art. 1

591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'*articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, come incrementato ai sensi del comma 594. A decorrere dall'esercizio 2021, alle spese di natura corrente del settore informatico dell'INPS non si applicano i vincoli di spesa di cui al presente comma.

592. Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento:

- a) per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132*;
- b) per gli enti e gli organismi che adottano la contabilità civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'*allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013. Le università, che adottano gli schemi di bilancio di cui al *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 14 gennaio 2014*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014, individuano le voci di bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo periodo della presente lettera.

593. Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi. Il superamento del limite di cui al comma 591 è altresì consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR, nonché, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, per l'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali.

[...]

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2021, n. 120 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

(Estratto)

Art. 22. Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale

1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale, ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

(Estratto)

Art. 1

1037. Per l'attuazione del programma Next Generation EU è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 50.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 53.623 milioni di euro per l'anno 2023.

1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito». Nel primo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. I predetti conti correnti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi della *legge 25 novembre 1971, n. 1041*.

1039. Le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi di cui al comma 1038 sono attribuite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo titolare e/o attuatore dei progetti, sulla base delle procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del Next Generation EU.

1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, un importo corrispondente alle predette minori entrate è versato sulla contabilità speciale n. 1778, intestata « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», per la conseguente regolazione contabile mediante versamento nei pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata. Il versamento nella predetta contabilità speciale è effettuato mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in un periodo temporale più esteso rispetto a quello della dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le disponibilità dei conti di tesoreria di cui al comma 1038 previamente incrementate dal Fondo.

1041. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato in due distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le risorse del programma Next Generation EU oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma 1037.

1042. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, il primo da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037.

1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico.

1044. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi.

1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione indica, altresì, le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.

1046. Al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei principi europei di tracciabilità delle operazioni contabili afferenti alla realizzazione del programma Next Generation EU e dei progetti finanziati, anche per i successivi eventuali controlli di competenza delle istituzioni dell'Unione europea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 sono utilizzate dopo l'approvazione del programma Next Generation EU per finanziare i progetti previsti dallo stesso programma e mantengono, quale vincolo di destinazione, la realizzazione degli interventi del programma fino a tutta la durata del medesimo programma. I progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa europea in materia e comunque corredati di indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori quantitativi.

1046-bis. Fermo restando quanto previsto a legislazione vigente, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono essere utilizzate dalle amministrazioni titolari, previa comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito dei medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.

1047. Le anticipazioni sono destinate ai singoli progetti tenendo conto, tra l'altro, dei cronoprogrammi della spesa e degli altri elementi relativi allo stato delle attività desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al comma 1043.

1048. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul sistema informatico di cui al comma 1043 e in base al conseguimento dei relativi target intermedi e finali previsti.

1049. Ogni difformità rilevata nell'attuazione dei singoli progetti rispetto alle disposizioni dei commi da 1037 a 1050 nonché nel conseguimento dei relativi target intermedi e finali con impatto diretto sugli importi richiesti a rimborso alla Commissione europea per il programma Next Generation EU, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'amministrazione titolare, deve essere immediatamente corretta. Nel caso di revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente corrisposti sono recuperati e riassegnati nelle disponibilità finanziarie del medesimo programma.

1050. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita unità di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU. Per tale finalità, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca. L'unità di missione, oltre che di personale di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, può avvalersi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non più di 10 unità di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. A tal fine, all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la parola: "Ministro" è sostituita dalla seguente: "Ministero".

[...]

Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59

Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101 - "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"

Art. 1. Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. È approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue:

- a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i seguenti programmi e interventi:
 - 1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;
 - 2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73 milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24 milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
 - 3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale: 65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno 2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31 milioni di euro per l'anno 2026;
 - 4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
- b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma:
 - 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;
- c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;
4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025;
5. Strade sicure - Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
6. Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
7. Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
8. Aumento selettivo della capacità portuale: 72 milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025;
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale: 20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno 2026;
10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
11. Elettificazione delle banchine (Cold ironing), attraverso un sistema alimentato, ove l'energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140

- milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;
12. Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
 13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
- d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al seguente programma:
1. Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
- e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente, biodiversità e clima: 51,49 milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56 milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;
 2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250 milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
 3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno 2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;
- f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti ai seguenti programmi e interventi:
1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno 2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni di euro per l'anno 2026;
 2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022, 1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno 2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;

3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
- g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia riferiti al seguente programma e intervento:
 1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57 milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per l'anno 2026;
- h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riferiti al seguente programma e intervento:
 1. Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento delle predette somme è destinato esclusivamente alle produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;
- i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca riferiti al seguente programma e intervento:
 1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
- l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente programma e intervento:
 1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
- m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023, 829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 3 e 4.

2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di investimenti in materia di mobilità in tutto il territorio nazionale nonché di ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2, lettera c), punti 1 e 3, sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al 50 per cento e all'80 per cento.

2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 2, sono destinate:

- a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro per

l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione, fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo di importo non superiore al 50 per cento dei costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;

- b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unità navali impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti;
- c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58 milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale necessari alla de-carbonizzazione dei trasporti e in particolare nel settore marittimo, nonché di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacità di stoccaggio, e per l'acquisto delle unità navali necessarie a sostenere le attività di bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali.

2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

- a) le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate all'erogazione di contributi in favore delle imprese del settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le proprie attività sul territorio nazionale. I contributi sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviario anche nei terminal intermodali, nonché al finanziamento, nella misura del 100 per cento, di interventi destinati all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana Spa;
- b) la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere a) e c) del comma 2-ter, l'entità del contributo riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna delle tipologie di intervento e le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso.

2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 12, sono destinate, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell'accessibilità delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da

adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base dei seguenti criteri:

- a) entità della popolazione residente;
- b) estensione delle strade statali, provinciali e comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente tra due o più comuni appartenenti all'area interna;
- c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione sismica;
- d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entità.

2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.

2-septies. Al fine di favorire l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, nonché degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli ex Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 13, sono destinate al finanziamento di un programma di interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:

- a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;
- b) interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progettazioni;
- c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b);
- d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;
- e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle finalità di cui alla presente lettera può essere destinato un importo non superiore al 10 per cento del totale delle risorse;
- f) operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b).

2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

- a) sono individuati gli indicatori di riparto su base regionale delle risorse di cui al comma 2-septies, tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entità della popolazione residente nella regione nonché dell'entità della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1 e 2;
- b) sono stabilite le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi, con priorità per gli interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2, per quelli che prevedono azioni congiunte sia di miglioramento di classe sismica sia di efficientamento energetico, nonché per quelli in relazione ai quali sia già disponibile almeno il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- c) sono disciplinate le modalità di erogazione dei finanziamenti.

2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono altresì destinate a:

- a) interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili già destinati a edilizia residenziale pubblica;
- b) interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla riconversione a edilizia residenziale sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo.

3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
- b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: «8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.».

4. La copertura di parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050 della legge n. 178 del 2020, è rideterminata in 1.315,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo periodo è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Allo scopo di agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli interventi suddetti.

7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è utilizzato il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo 14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione centrale titolare dell'intervento. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale, nonché per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), punto 1, la revoca è disposta con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse disponibili per effetto delle revocche, anche iscritte in conto residui, sono riprogrammate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione. Qualora le somme oggetto di revoca siano state già trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. In caso di mancato versamento delle predette somme da parte degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, il recupero è operato con le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancato versamento, le predette regioni e province autonome assoggettano i propri enti ad una riduzione in corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome che provvedono, conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato le somme recuperate. In caso di mancato versamento da parte delle regioni e delle province autonome si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al comma 2, lettera e), costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la relativa verifica è effettuata congiuntamente dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui rispettivamente all'articolo 9 e all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005.

7-quater. Fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 7, alla ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettera d), punto 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7-quinquies. A partire dall'anno 2022 e fino alla completa realizzazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, è presentata annualmente alle Camere, unitamente alla relazione già prevista dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi di cui al comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 7.

8. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea, è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea. I termini per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati ai sensi del comma 7, sono sospesi dalla data di notificazione dell'intervento e riprendono corso dalla data di notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea. Qualora la Commissione europea adotti una decisione negativa, le risorse destinate all'intervento notificato e dichiarato non compatibile sono revocate e rimangono nella disponibilità dell'amministrazione titolare per essere destinate ad interventi in linea con le finalità del PNC e il cui cronoprogramma procedurale, da adottare con le modalità di cui al comma 7, sia coerente con la necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano. Le amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022, 6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026, 70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno 2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40 milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Art. 1-bis. Misure di semplificazione per gli investimenti

1. Ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e dell'erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale, inclusi quelli indicati all'articolo 1, l'amministrazione erogante i predetti contributi verifica tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e quelli ad esso collegati, l'avvenuta esecuzione da parte degli enti beneficiari dei relativi adempimenti amministrativi, ivi compresi:

- a) la presentazione dell'istanza di finanziamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- b) l'affidamento dei relativi contratti;
- c) l'emissione di stati di avanzamento dei lavori;
- d) il monitoraggio fisico della realizzazione dell'intervento;
- e) la chiusura contabile e di cantiere dell'intervento;
- f) la chiusura del codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della citata legge n. 3 del 2003.

2. Le amministrazioni eroganti i contributi hanno pieno accesso alle funzioni e ai dati dei sistemi di cui al comma 1.

3. Il comma 144 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

«144. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di

riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 . I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 146».

4. All'articolo 1, comma 51-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'ammontare dei contributi assegnati con il decreto di cui al terzo periodo sia inferiore alle risorse disponibili, le risorse residue per l'anno 2021 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2021».

5. All'articolo 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Gli enti beneficiari del contributo per l'anno 2022 sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicare entro il 20 luglio 2021»;
- b) al quarto periodo, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «10 agosto».

Art. 2. Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , al fine di accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è incrementata complessivamente di 15.500 milioni di euro secondo le annualità di seguito indicate: 850 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, 2.850 milioni di euro per l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno 2026, 2.280 milioni di euro per l'anno 2027, 2.200 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029, 500 milioni di euro per l'anno 2030 e 370 milioni di euro per l'anno 2031. Ai predetti oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

1-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dal comma 1 del presente articolo, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sono destinate risorse complessive pari a 700 milioni di euro a investimenti nei seguenti settori:

- a) 35 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023 e 55 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione di un'unica Rete di interconnessione nazionale dell'istruzione che assicuri il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e Ministero dell'istruzione, l'omogeneità nell'elaborazione e nella trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette;
- b) 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo energetico nel Mare Adriatico per riconvertire le piattaforme di estrazione del petrolio e del gas e realizzare un

distretto marino integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna, nel quale eolico offshore e fotovoltaico galleggiante producano energia elettrica in maniera integrata e siano, contemporaneamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi;

- c) 35 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore dei comuni con popolazione tra 50.000 e 250.000 abitanti e dei capoluoghi di provincia con meno di 50.000 abitanti per investimenti finalizzati al risanamento urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenerazione urbana sostenibile, nonché a favorire l'inclusione sociale;
- d) 30 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, per investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria, in considerazione del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO₂), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Le risorse sono assegnate in coerenza con il riparto di cui al comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- e) 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per interventi prioritari di adeguamento e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia, anche per la valorizzazione dei siti di interesse turistico, storico e archeologico;
- f) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali private adibite all'attraversamento dello Stretto di Messina;
- g) 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, per interventi infrastrutturali per evitare il sovraffollamento carcerario;
- h) 15 milioni di euro per l'anno 2021, per investimenti per il passaggio a metodi di allevamento a stabulazione libera, estensivi, pascolivi, come l'allevamento all'aperto, l'allevamento con nutrizione ad erba (grass fed) e quello biologico e per la transizione a sistemi senza gabbie.

1-ter. Le risorse del comma 1-bis, lettere da a) ad h), sono assegnate dal CIPESS, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nel rispetto della percentuale di riparto territoriale ivi stabilita. Con la delibera del CIPESS sono individuati per ciascun intervento finanziato gli obiettivi iniziali, intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale nonché le modalità di revoca in caso di mancato rispetto di tali obiettivi. Le risorse revocate tornano nella disponibilità del CIPESS per la programmazione complessiva nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

1-quater. Gli interventi di cui al comma 1-bis, lettere b), f) ed h), sono attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 3. Ulteriori disposizioni finanziarie su Transizione 4.0

1. All'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione della quota pari a 3.976,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.629,05 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.370,18 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.082,07 milioni di euro per l'anno 2024, a 450,41 milioni di euro per l'anno 2025 e a 21,79 milioni di euro per l'anno 2026,».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 704,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, a 989,17 milioni di euro per l'anno 2024, a 324,71 milioni di euro per l'anno 2025 e a 21,79 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), punto 2 e quanto a 3.271,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.214,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.745,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.092,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 125,7 milioni di euro per l'anno 2025 ai sensi dell'articolo 5.

Art. 4. Interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie AV/AC

1. Per la realizzazione del secondo lotto costruttivo di cui al secondo lotto funzionale relativo alla linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova, concernente «Attraversamento di Vicenza», è autorizzata la spesa complessiva di 925 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026, 165 milioni di euro per l'anno 2027, 95 milioni di euro per l'anno 2028 e 45 milioni di euro per l'anno 2029. È altresì autorizzata, per la predisposizione della progettazione definitiva del terzo lotto funzionale tratta AV/AC Vicenza-Padova, la spesa complessiva di 25 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 208, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, è altresì autorizzata la spesa complessiva di 9.400 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024, 740 milioni di euro per l'anno 2025, 1.800 milioni di euro per l'anno 2026, 1.667 milioni di euro per l'anno 2027, 1.830 milioni di euro per l'anno 2028, 1.520 milioni di euro per l'anno 2029 e 1.235 milioni di euro per l'anno 2030. Le risorse di cui al secondo periodo sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.».

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2021, a 190 milioni di euro per l'anno 2022, a 300 milioni di euro per l'anno 2023, a 400 milioni di euro per l'anno 2024, a 940 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.950 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.832 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.925 milioni di euro per l'anno 2028, a 1.565 milioni di euro per l'anno 2029 ed a 1.235 milioni di euro per l'anno 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 2.130 milioni di euro per l'anno 2028, 1.850 milioni di euro per l'anno 2029, 1.695 milioni di euro per l'anno 2030, 1.462 milioni di euro per l'anno 2031 e 470 milioni di euro per l'anno 2032 si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Art. 5. Disposizioni finanziarie

1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera a), sono determinati nel limite massimo di 7 milioni di euro nel 2022, 40 milioni di euro nel 2023, 83 milioni di euro nel 2024, 144 milioni di euro nel 2025, 231 milioni di euro nel 2026, 325 milioni di euro per l'anno 2027, 433 milioni di euro nel 2028, 577 milioni di euro nel 2029, 728 milioni di euro nel 2030, 897 milioni di euro per l'anno 2031, 1.061 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 1 milione di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022, 56 milioni di euro per l'anno 2023, 106 milioni di euro per l'anno 2024, 178 milioni di euro per l'anno 2025, 277 milioni di euro per l'anno 2026, 386 milioni di euro per l'anno 2027, 505 milioni di euro per l'anno 2028, 657 milioni di euro per l'anno 2029, 823 milioni di euro per l'anno 2030, 1.007 milioni di euro per l'anno 2031, 1.173 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere dal 2033.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.290,13 milioni di euro per l'anno 2021, 9.314,69 milioni di euro nel 2022, 9.944,70 milioni di euro nel 2023, 9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.507,90 milioni di euro per l'anno 2027, 4.564,40 milioni di euro nel 2028, 2.742,00 milioni di euro nel 2029, 2.463,00 milioni di euro nel 2030, 1.267,00 milioni di euro nel 2031, 1.061,00 milioni di euro nel 2032, 1.199,10 milioni di euro per l'anno 2033, 1.192,40 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.189,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 5.555,90 milioni di euro per l'anno 2027, 6.541,40 milioni di euro per l'anno 2028, 6.631,01 milioni di euro per l'anno 2029, 6.129,84 milioni di euro per l'anno 2030, 6.049 milioni di euro nel 2031, 4.943 milioni di euro nel 2032, 2.556,10 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.309,40 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.306,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, si provvede:

- a) quanto a 6.280,53 milioni di euro per l'anno 2021, 9.173,49 milioni di euro nel 2022, 9.835,40 milioni di euro nel 2023, 9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.377,00 milioni di euro per l'anno 2027, 4.490,30 milioni di euro nel 2028, 2.712,20 milioni di euro nel 2029, 2.438,50 milioni di euro nel 2030, 1.241,60 milioni di euro per l'anno 2031, 1.030,50 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033 e, in termini di indebitamento netto 5.425 milioni di euro per l'anno 2027, 6.467,30 milioni di euro per l'anno 2028, 6.601,21 milioni di euro per l'anno 2029, 6.105,34 milioni di euro per l'anno 2030, 6.023,60 milioni di euro per l'anno 2031, 4.912,50 milioni di euro per l'anno 2032, 2.546 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 ;
- b) quanto a 9,6 milioni di euro per l'anno 2021, 141,2 milioni di euro per l'anno 2022, 109,3 milioni di euro per l'anno 2023, 130,9 milioni di euro per l'anno 2027, 74,1 milioni di euro per l'anno 2028, 29,8 milioni di euro per l'anno 2029, 24,5 milioni di euro per l'anno 2030, 25,4 milioni di euro per l'anno 2031 e 30,5

milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3;

- c) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2033, 3,4 milioni di euro nel 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO 1

(articolo 5, comma 3)

“Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
Descrizione risultato differenziale	2021	2022	2023
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-242.281	-166.374	-148.536
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	529.516	440.671	503.586
- CASSA -			
Descrizione risultato differenziale	2021	2022	2023
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-335.281	-217.874	-208.036
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	622.646	492.171	563.086
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 – “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”

(Estratto della legge di conversione)

Legge 29 luglio 2021, n. 108 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Al fine di monitorare l'efficace attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il rispetto dei termini entro i quali i progetti medesimi devono essere completati sulla base del calendario concordato con le istituzioni europee, il Governo fornisce alle Commissioni parlamentari competenti le informazioni e i documenti utili per esercitare il controllo sull'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

3. Il Governo fornisce altresì alle Commissioni parlamentari competenti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei loro compiti, anche al fine di prevenire, di rilevare e di correggere eventuali criticità relative all'attuazione del PNRR.

4. Il Governo trasmette, inoltre, alle Commissioni parlamentari competenti i documenti, riguardanti le materie di competenza delle medesime, inviati agli organi dell'Unione europea relativamente all'attuazione del PNRR.

5. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta, anche in forma congiunta, con le modalità definite dalle intese di cui al comma 7, le Commissioni parlamentari competenti:

- a) monitorano lo stato di realizzazione del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole misure, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti alle priorità trasversali del medesimo Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani;
- b) formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.

6. Le Camere possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze una convenzione per disciplinare le modalità di fruizione dei dati di monitoraggio rilevati dal Sistema informativo unitario «ReGiS».

7. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle Camere, anche in forma congiunta, nonché l'integrazione delle attività svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(Estratto del decreto-legge)

Parte I

Governance per il PNRR

Titolo I

Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR

Art. 1. Principi, finalità e definizioni

1. Il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.

2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al comma 1, nel pieno rispetto degli standard e delle priorità dell'Unione europea in materia di clima e di ambiente.

3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

4. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «Cabina di regia», l'organo con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR
- b) «Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia», il fondo di cui all'articolo 1, commi 1037 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- c) «PNC», il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
- d) «PNRR», il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241;
- e) «interventi del PNRR», gli investimenti e le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- f) «Regolamento (UE) 2021/241», il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- g) «Segreteria tecnica», la struttura costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto alle attività della Cabina di regia;
- h) «Semestre europeo», il processo definito all'articolo 2 bis del Regolamento (CE) n. 1466/97;
- i) «Servizio centrale per il PNRR», la struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- l) «amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR», i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR;
- m) «Sistema Nazionale di e-Procurement», il sistema di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- n) «Sogei S.p.A.», la Società Generale d'Informatica S.p.A. di cui all' articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, società in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- o) «soggetti attuatori», i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;
- p) «Tavolo permanente» il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, organo con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR;
- q) «Unità di audit», la struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241;
- r) «Unità di missione», l'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, struttura che svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del PNRR;

- s) «PNIEC», il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Art. 2. Cabina di regia

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. In relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al presente comma, per il medesimo periodo in cui resta operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, determinano il rientro del medesimo personale presso l'amministrazione statale di provenienza. Resta ferma la possibilità di revoca dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche attività. La Cabina di regia in particolare:

- a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali;
- b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante la formulazione di indirizzi specifici sull'attività di monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per il PNRR, di cui all'articolo 6;
- c) esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dai Ministri competenti per materia e, con riferimento alle questioni di competenza regionale o locale, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il programma di governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5 l'eventuale necessità di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione;
- e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR,

recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

- f) riferisce periodicamente al Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR;
- g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del presente comma alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e che viene costantemente aggiornata dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative;
- h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;
- i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale secondo le modalità previste dal comma 3-bis;
- l) promuove attività di informazione e comunicazione coerenti con l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241.

3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza di una singola regione o provincia autonoma, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, quando sono esaminate questioni che riguardano più regioni o province autonome, ovvero il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia quando sono esaminate questioni di interesse locale; in tali casi alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che può presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale.

3-bis. In relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di regia partecipano il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il sindaco di Roma capitale, nonché rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati, sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca e

della società civile, nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Il Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8 del decreto legge 1° marzo 2021 n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono, sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato. Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l'esame delle questioni che non hanno trovato soluzione all'interno del Comitato interministeriale.

5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano il coordinamento con l'esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi della Cabina di regia di cui al comma 2, del Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 , e con la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei per gli anni 2021-2027, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si tratta di materie nelle quali le regioni e le province autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti Comitati partecipano anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome per le questioni di loro competenza che riguardano la loro regione o provincia autonoma.

6. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15 le parole "composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie,".

6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri perché stabilisca le direttive alle quali la Cabina di regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove necessario,

sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative.

[...]

Art. 4. Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è costituita una struttura con funzioni di segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Segreteria tecnica opera in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e l'Ufficio per il programma di governo nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

2. La Segreteria tecnica di cui al presente articolo:

- a) supporta la Cabina di regia nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) elabora e trasmette alla Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR, anche sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;
- b) bis) vigila sull'osservanza da parte delle amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attività previste dall'articolo 8, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia;
- c) individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia, laddove non risolubili mediante l'attività di supporto espletata ai sensi della lettera b-bis);
- d) acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto dei tempi programmati ed a eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi;
- e) ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria svolta, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;
- f) istruisce i procedimenti relativi all'adozione di decisioni finalizzate al superamento del dissenso di cui all'articolo 13 e all'articolo 44.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Art. 4-bis. Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR

1. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18 , con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, la Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , costituisce struttura ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, ed è prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il contingente di esperti della Segreteria tecnica di cui al medesimo comma 1 è formato da personale non dirigenziale, in possesso di specifica e adeguata competenza nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità, in numero non superiore a quindici. Il suddetto contingente è composto da personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero da personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga condizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da Ministeri, organi, enti o istituzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente può essere composto altresì da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato mediante convenzioni stipulate previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 5, sono definite la modalità di formazione del contingente di cui al comma 2 e di chiamata del personale nonché le specifiche professionalità richieste.

4. Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono confermati fino al 31 dicembre 2026.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, aggiuntivi rispetto allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, cui si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5. Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una struttura di missione denominata Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione.

2. L'Unità, costituita nell'ambito del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al

completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. All'Unità è assegnato un contingente di personale, nei limiti delle risorse di cui al comma 4. L'Unità opera in raccordo con il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. L'Unità svolge i seguenti compiti:

- a) individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia di cui all'articolo 2, gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi;
- b) coordina, anche sulla base delle verifiche dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, curate dalle amministrazioni, l'elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative, al fine di garantire maggiore coerenza ed efficacia della normazione;
- c) cura l'elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione normativa;
- d) promuove e potenzia iniziative di sperimentazione normativa, anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei, e tiene in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale;
- e) riceve e considera ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

5. L'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica opera in raccordo con l'Unità di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nello svolgimento dei seguenti compiti:

- a) promozione e coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione delle procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR anche attraverso le task force di esperti multidisciplinari da allocare nel territorio previste dal PNRR;
- b) promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e della predisposizione del catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti nel PNRR;
- c) misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a carico di cittadini e imprese;
- d) promozione di interventi normativi, organizzativi e tecnologici di semplificazione anche attraverso una Agenda per la semplificazione condivisa con le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;
- e) pianificazione e verifica su base annuale degli interventi di semplificazione.

Art. 6. Monitoraggio e rendicontazione del PNRR

1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU, oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero due posizioni di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di comunicazione e di pubblicità. L'Ispettorato è inoltre responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8, nonché alle amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9. L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9. Per gli interventi di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo con le altre strutture del Ministero e nel rispetto delle loro competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1, 2, secondo periodo, 3 e 4. L'Ispettorato assicura il supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il coordinamento delle attività necessarie alle finalità di cui al presente comma, è istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.

2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l'Ispettorato di cui al comma 2 si raccorda con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio dei processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR e al supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 930.000 per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Art. 7. Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza

1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) è istituito un ufficio dirigenziale di

livello non generale avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. L'ufficio di cui al primo periodo opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.

2. L'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni di cui all'articolo 8, alla predisposizione e attuazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché la coerenza dei relativi obiettivi finali e intermedi. Concorre inoltre alla verifica della qualità e completezza dei dati di monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e svolge attività di supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano. Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con amministrazioni pubbliche e con università, enti e istituti di ricerca, nonché all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR nonché di esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità, da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità e mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

2-bis. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, le parole: "e per i Sottosegretari" sono soppresse.

3. L'Unità di missione si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale. Essa provvede altresì a supportare le attività di valutazione delle politiche di spesa settoriali di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme e agli investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate alle istituzioni e ai cittadini. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole ", di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, è reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario" sono soppresse.

4. Per le finalità dell'articolo 6 e del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a conferire n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, o a ricorrere alle deroghe previste dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per le restanti unità di livello dirigenziale non generale. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; per le medesime finalità il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società Studiare Sviluppo srl, anche per la selezione delle occorrenti professionalità specialistiche.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6 e con il presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro il 31 luglio 2022 con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del presente articolo.

6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per tale attività può avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le modalità che saranno definite in specifica Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attività di supporto. Alla società Sogei S.p.A. non si applicano le disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e la stessa determina i processi di selezione e assunzione di personale in base a criteri di massima celerità ed efficacia, prediligendo modalità di selezione basate su requisiti curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

8. Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al primo periodo, sono altresì definite le modalità con cui la Guardia di finanza può condividere, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati, informazioni e documentazione acquisiti nell'ambito delle relative attività istituzionali e ritenuti rilevanti per le attività di competenza della Ragioneria generale dello Stato e delle

amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR, fermo restando il rispetto delle norme sul segreto investigativo e delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , e al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuove misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR, ispirate al principio di proporzionalità, anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da sistemi informatici, previa condivisione con le Amministrazioni titolari di interventi del PNRR, nonché con le istituzioni e gli Organismi interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il controllo del PNRR operante presso il medesimo Dipartimento.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a euro 476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 , e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 8. Coordinamento della fase attuativa

1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di contatto con l'Ispettorato generale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al predetto Ispettorato generale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. La medesima struttura vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR.

4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla regolarità delle procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse. Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7. Essa è inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico.

5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea.

5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale tra il Governo e le parti sociali più rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR prevede lo svolgimento di periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali nonché sull'impatto diretto e indiretto anche nei singoli ambiti territoriali e sulle riforme settoriali e assicura un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione ai tavoli di settore e territoriali di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis è autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

6-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo di consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio sulle relative misure di incentivazione e sostegno al settore del turismo, il Ministero del turismo può svolgere le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante il ricorso alle modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

6-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 6-bis e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel PNRR, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al

coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei principi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale, di cui 70 appartenenti al livello secondo e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo - aziende alberghiere. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale fine, all'articolo 7, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero del turismo". All'onere derivante dalle assunzioni di cui al presente comma per i primi ventiquattro mesi, pari a 3.041.667 euro per l'anno 2021, a 7.300.000 euro per l'anno 2022 e a 4.258.333 euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.

6-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 6-ter del presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a 3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 8-bis. Disposizioni per l'attuazione del programma di Governo

1. Per garantire una più efficace attuazione del programma di Governo e anche al fine della trasmissione alle Camere delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei provvedimenti attuativi di secondo livello previsti in disposizioni legislative, nonché dell'aggiornamento costante del motore di ricerca del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è rafforzata la Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di Governo, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per il programma di Governo e costituita dai Nuclei permanenti per l'attuazione del programma di Governo istituiti da ciascun Ministero all'interno degli uffici di diretta collaborazione con il compito specifico di provvedere alla costante attuazione dei citati provvedimenti attuativi e al recupero dell'arretrato di quelli non adottati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9. Attuazione degli interventi del PNRR

1. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente. Per gli interventi di importo non superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni. Le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. L'intervento è attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, secondo modalità definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell'investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare di obblighi nei confronti dell'amministrazione titolare dell'investimento ovvero tramite accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati.

3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.

3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche nei casi di cui all'articolo 50, comma 3, del presente decreto ovvero nei casi di esecuzione anticipata di cui all'articolo 32, commi 8 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit.

Art. 10. Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici

1. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati.

3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, anche per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società di cui al comma 1 per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze definisce, per le società in house statali, i contenuti minimi delle convenzioni per l'attuazione di quanto previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le Amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono essere posti a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR, ovvero delle risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi dell'Unione europea 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.

6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, ivi compreso personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del comma 6-ter, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze - di persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

6-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

6-ter. Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di supporto di cui al presente articolo essenziali per l'attuazione del progetto non si applicano i limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al primo periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026 per i progetti del PNRR. I medesimi contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR ovvero il progetto finanziato con le risorse nazionali o europee di cui al comma 1 al quale è riferita la prestazione lavorativa; il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di cui al presente articolo mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario l'applicazione uniforme dei principi e delle priorità trasversali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le attività di monitoraggio e controllo degli interventi, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, la società Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l'indicazione

dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell' articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. La verifica di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 avviene prima dell'avvio dei lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle more della progettazione anche ai sensi dell'articolo 54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo. I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5.

6-quinquies. Gli atti normativi o i provvedimenti attuativi dei piani o dei programmi di cui al comma 1 sottoposti al parere di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati qualora il parere non sia reso entro il termine previsto dal citato articolo 2, comma 3. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli schemi di atto normativo o amministrativo in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione competente ha già chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 11. Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti

1. Per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2021/2027, la società Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalità, la società Consip S.p.A. realizza un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement e il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. La società Consip S.p.A. si coordina con le centrali di committenza regionali per le attività degli enti territoriali di competenza.

2. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e implementazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni affidatarie in ottemperanza a specifiche disposizioni normative o regolamentari, le cui procedure di affidamento sono poste in essere dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Per realizzare le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la società Consip S.p.A. un apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società Difesa servizi S.p.A. di cui all'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in qualità di centrale di committenza, per l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura di cui all'articolo 33-septies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La

società Difesa servizi S.p.A. può avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e la difesa nei giudizi relativi alle attività di cui al presente comma. Con apposite convenzioni da stipularsi fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la società Difesa servizi S.p.A. sono definite le modalità di attuazione del presente comma. Per le attività svolte ai sensi del presente comma, per gli anni dal 2022 al 2026, agli organi di Difesa servizi S.p.A. e ai soggetti, anche esterni, che hanno in essere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la medesima società, il divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica limitatamente ai due anni successivi alla cessazione dell'incarico o del rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Per la realizzazione delle attività assegnate alla società Difesa servizi S.p.A. è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Art. 11-bis. Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini dell'attuazione del PNRR

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, della gestione della fase di ripresa e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, volte a soddisfare i nuovi fabbisogni informativi, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche in collaborazione con gli altri enti che partecipano al Sistema statistico nazionale, produce le informazioni statistiche necessarie, mediante l'utilizzo e l'integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati di indagine, al fine di soddisfare le esigenze informative relative alla fase pandemica e a quella successiva. Le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni utili ai fini della produzione delle basi di dati consentono all'ISTAT di accedere a tali archivi e alle informazioni individuali ivi contenute, con esclusione della banca dati detenuta dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita dall'articolo 96 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le operazioni di cui al comma 1, svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli interessati, sono individuate con provvedimento del Presidente dell'ISTAT in cui sono specificati gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti amministrative utilizzate e le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza e le garanzie adottate per tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, i tempi di conservazione, nonché le risorse richieste. I provvedimenti sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ISTAT.

3. In caso di trattamenti che richiedono l'utilizzo di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo sono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Istituto.

5. I dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati per finalità scientifiche ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalità ivi previsti, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano lo scambio dei dati tra gli enti e uffici del medesimo Sistema.

6. L'ISTAT provvede alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Titolo II

Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie

Art. 12. Poteri sostitutivi

1. Nei casi di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, nell'inerzia o nella difformità nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.

2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei riguardi di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, all'assegnazione del termine non superiore a quindici giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le stesse modalità previste dal secondo periodo del comma 1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque

ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi compresi le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni.

4. Ove il Ministro competente non adotti i provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel PNRR non risultino altrimenti superabili con celerità, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le modalità previste dal comma 1.

5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi una pluralità di interventi ovvero l'attuazione di un intero programma di interventi.

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che

provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1”.

Art. 13. Superamento del dissenso

1. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, l'Autorità politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente, anche su impulso della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.

2. Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente provenga da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 14. Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare

1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.

1-bis. Con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all'articolo 29 del presente decreto.

1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

2. Alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, si provvede in deroga alle specifiche normative di settore, con le procedure finanziarie del PNRR stabilite con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 1038 a 1049 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tale scopo con apposita delibera del CIPESS, da adottare entro il 31 luglio 2022, si provvede alla ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014- 2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali non si applica il termine di cui ai commi 7, lettera b), e 7-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Nell'ambito di tali interventi, sono individuati quelli per i quali trova applicazione il primo periodo.

Art. 15. Procedure finanziarie e contabili

1. All'articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole “su un conto corrente della Tesoreria centrale appositamente istituito” sono sostituite dalle seguenti: “su un conto aperto presso la Tesoreria statale”.

2. Le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR sono stabilite in sede di emanazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti.

4-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a

quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR.

5. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole "2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2020, 2021 e 2022".

6. Il piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140, ai sensi dell'articolo 38-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche rivedendo il livello minimo di articolazione e la sua composizione in moduli distinti. Il termine della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è prorogato di un anno.

Art. 16. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, commi da 1 a 5-bis, e 11, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, si provvede:

- a) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- b) quanto a 4.316.000 euro per l'anno 2021 e 8.632.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- c) quanto a 6.021.000 euro per l'anno 2021 e 12.040.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando:
 - 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 2.541.000 euro per l'anno 2021, 4.384.000 euro per l'anno 2022 e 5.080.000 annui a decorrere dall'anno 2023;
 - 2) l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
 - 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
 - 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 per l'anno 2022;
 - 5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;

- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PARTE II

Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa

Titolo I

Transizione ecologica e accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico

Capo I

Valutazione di impatto ambientale di competenza statale

Art. 17. Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:

“2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima,

individuati nell'allegato I-bis al presente decreto, è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS), secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o nella posizione di comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche attingendo dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica di cui al comma 1 del presente articolo in possesso dei medesimi requisiti di cui al presente comma. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del presente decreto.

2-ter. Al fine di garantire univocità di indirizzo, i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati da un numero massimo di due commissari per ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della transizione ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e procedurali preordinati all'attuazione coordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto.

2-quater. Il Ministro della transizione ecologica può attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell'altra. Nel caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia attribuita al presidente della Commissione di cui al comma 1, quest'ultimo è collocato fuori

ruolo o in posizione di comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per l'intera durata del medesimo.

2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati è escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

2-sexies. La denominazione "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC".

2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-bis al presente decreto possono essere modificate, con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato";

- b) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonché la Commissione di cui al comma 2-bis danno precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.";
- c) al comma 5 le parole "Commissione tecnica PNIEC" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" e le parole "e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti," sono sostituite dalle seguenti: ", esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale,"

Art. 18. Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7-bis:
 - 1) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.";
 - 2) il comma 2-ter è abrogato;

- b) dopo l'allegato I alla Parte seconda, è inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato I al presente decreto;
- b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9".

[...]

Art. 18-ter. Ulteriori disposizioni di semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali

1. Nei casi eccezionali in cui è necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell'intervento può proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 11, del medesimo decreto .

Art. 19. Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 19:
 - 1) al comma 4 la parola "quarantacinque" è sostituita dalla seguente: "trenta";
 - 2) al comma 6 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel medesimo termine l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.";
 - 3) al comma 7 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini di cui al primo periodo l'autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.";
- b) all'articolo 20 sono aggiunte in fine le seguenti parole "entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.";

- b) bis) all'allegato III alla parte seconda, lettera u), dopo le parole: "R.D. 29 luglio 1927, n. 1443" sono aggiunte le seguenti: ", fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera b)";
- b) ter) all'allegato IV alla parte seconda, punto 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda".

Art. 20. Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 25, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

"2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere l'adozione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis.

2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da

parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni.

2-quinquies. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica.”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso 2-ter, pari a 840.000 euro per l'anno 2021, 1.640.000 euro per l'anno 2022 e 1.260.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero della transizione ecologica provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, si provvede ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 21. Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23:

- 1) al comma 3, primo periodo le parole “dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti “quindici giorni”, al secondo periodo sono premesse le parole “Entro il medesimo termine”, nonché dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “I termini di cui al presente comma sono perentori.”;
- 2) al comma 4 le parole “Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis” sono sostituite dalle seguenti “Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis”;

b) all'articolo 24:

- 1) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.”;
- 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si

renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorità competente, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.”;

- 3) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: “L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico.”, nonché al secondo periodo dopo le parole “si applica il termine di trenta giorni” sono inserite le seguenti “ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis”.

Art. 22. Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole “di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto” sono sostituite dalle seguenti: “delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste” e le parole “di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale richiesti” sono sostituite dalle seguenti: “delle autorizzazioni di cui al comma 2”;
- b) al comma 2, prima del primo periodo, è inserito il seguente: “E' facoltà del proponente richiedere l'esclusione dal presente procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo.”;
- c) al comma 4, le parole “ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente”;
- d) al comma 6, la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “dieci” e le parole “, l'autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente” sono soppresse;

- e) al comma 7, dopo le parole "l'autorità competente" sono inserite le seguenti: "indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente";
- f) al comma 8:
 - 1) al terzo periodo, le parole "Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis", sono sostituite dalle seguenti: "Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis";
 - 2) al sesto periodo, le parole "per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis", sono sostituite dalle seguenti: "per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis".

[...]

Capo V

Disposizioni in materia paesaggistica

Art. 29. Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR

1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.

2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria.

3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim.

4. Presso la Soprintendenza speciale è costituita una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1. 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a 1.550.000 euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli

anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

[...]

Art. 37. Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali

1. Al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte quarta, Titolo V, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 241 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. In caso di aree con destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici ma non utilizzate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da almeno dieci anni, per la produzione agricola e l'allevamento, si applicano le procedure del presente Titolo e le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5, individuate tenuto conto delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree. In assenza di attività commerciali e industriali si applica la colonna A. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche in tutti gli altri casi in cui non trova applicazione il regolamento di cui al comma 1.”;

b) all'articolo 242:

1) al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole “indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori” sono inserite le seguenti:
 “, le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente,”;

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.”;

3) al comma 13 il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

3-bis) dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente: “13-ter. Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. E' fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo”;

c) all'articolo 242-ter:

- 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole “possono essere realizzati” sono aggiunte le seguenti: “i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza,”;
- 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'articolo 242.”;
- 3) al comma 2, dopo le parole “di cui al comma 1” sono aggiunte le parole “e al comma 1-bis”;
- 4) al comma 3, dopo le parole “individuate al comma 1” sono aggiunte le parole “e al comma 1-bis”;
- 5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Ai fini della definizione dei valori di fondo naturale si applica la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo.”;

d) all'articolo 243:

- 1) al comma 6 dopo le parole “Il trattamento delle acque emunte” sono aggiunte le seguenti: “, da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito,”;
- 2) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Al fine di garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza, di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati.”;

- e) all'articolo 245, al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il procedimento è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 4. In tal caso, il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente.";
- f) all'articolo 248:
- 1) al comma 1 dopo le parole "sulla conformità degli interventi ai progetti approvati" sono aggiunte le seguenti: "e sul rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 242, comma 7";
 - 2) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.";
 - 3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-bis dell'articolo 242. In tal caso, la certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda.";
- f-bis) all'articolo 250, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso";
- g) all'articolo 250, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle società in house del medesimo Ministero.";
- h) all'articolo 252:
- 1) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "I valori d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono essere previste misure d'intervento funzionali all'uso legittimo delle aree e proporzionali all'entità della contaminazione, sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministero della transizione ecologica su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).";

- 2) al comma 4, primo periodo, le parole “, sentito il Ministero delle attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “sentito il Ministero dello sviluppo economico”;
- 3) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: “A condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al comma 9-quinquies, il piano di caratterizzazione può essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attività al Ministero della transizione ecologica. Qualora il Ministero della transizione ecologica accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo Ministero.”;
- 4) il comma 4-quater è abrogato;
- 5) al comma 5, dopo le parole “altri soggetti qualificati pubblici o privati” sono aggiunte le seguenti: “, anche coordinati fra loro”;
- 6) al comma 6, primo periodo, la parola “sostituisce” è sostituita dalla seguente: “ricomprende”;
- 7) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: “A tal fine il proponente allega all'istanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco con l'indicazione anche dell'Amministrazione ordinariamente competente.”;
- 8) il comma 8 è abrogato;
- 9) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “8-bis. Nei siti di interesse nazionale, l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, non è soggetta a preventiva approvazione del Ministero della transizione ecologica e può essere eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni è valutato dal Ministero della transizione ecologica e dall'Istituto superiore di sanità che si pronunciano entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza corredata della necessaria documentazione tecnica.”;
- 10) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti:

“9-quater. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero della transizione ecologica adotta i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al comma 4 e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.

9-quinquies. Con decreto del Ministero della transizione ecologica sono adottate le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività di cui al comma 4.”;
- i) all'articolo 252-bis:

- 1) al comma 8, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Alla conferenza di servizi partecipano anche i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 252.";
- 2) il comma 9 è abrogato.

1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: "ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini delle metodiche e dei limiti da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati";
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente".

2. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[...]

Art. 43. Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, anche al fine di conseguire gli obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nonché quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi della Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi, fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 relativamente al monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per la trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road), di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissando i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore e i concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì all'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonché alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o non omologabili secondo l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica, con il compito di analizzare e promuovere l'adozione di strumenti metodologici e operativi per monitorare, con idonee analisi preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito alle richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di trasformazione digitale verso le Smart Road, nonché di effettuare studi e formulare proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in materia di veicoli a guida autonoma.

2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, è definita la composizione ed è disciplinato il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 2-bis. Per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

2-quater. Al fine di semplificare i procedimenti per il conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le visite mediche per l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica sono svolte:

- a) presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
- b) presso i gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per l'attività di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011.

2-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonché delle modalità di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti;”.

Titolo III

Procedura speciale per alcuni progetti PNRR

Art. 44. Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto

1. Agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto nonché agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, nonché ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8. In relazione a tali interventi, il progetto è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del presente decreto. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 verifica, entro quindici giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, l'esistenza di evidenti carenze, di natura formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non consentire l'espressione del parere e, in tal caso, provvede a restituirlo immediatamente alla stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell'espressione del parere in senso favorevole. Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità delle opere, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici può disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sia svolta da una delle Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La stazione appaltante procede alle modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo quanto previsto dal presente comma. Decorso tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.

1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato richiesto ovvero acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5 e 6 del presente articolo, in caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dei commi 7 e 8 del presente articolo, relativamente agli effetti della verifica

del progetto effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 , agli obblighi di comunicazione in capo alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle procedure di aggiudicazione, anche ai fini dell'esercizio dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente decreto. Qualora il parere di cui al primo periodo del presente comma sia stato espresso sul progetto definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 8 del presente articolo e fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto periodo, del medesimo articolo, la stazione appaltante comunica alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvenuta approvazione del livello progettuale da mettere a gara e il termine di novanta giorni comincia a decorrere dalla data di tale approvazione.

1-ter. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, in deroga all'articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è obbligatorio esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore, limitatamente alla componente "opere civili", è pari o superiore a 100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100 milioni di euro, si prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal citato articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di espressione del parere di cui al presente comma, la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili competente in materia di trasporto pubblico locale a impianti fissi provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo svolgimento dell'attività istruttoria e alla formulazione di una proposta di parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

1-quater. Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 53-bis del presente decreto per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 , anche eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 , decade qualora, entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotti apposita ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Gli interventi di cui al presente comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, restano valide le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il Commissario straordinario attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla base del quale i pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati.

2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016 , il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi di cui al comma 1 è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente

soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo non sia stato restituito ai sensi del terzo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Il termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque giorni. La verifica preventiva dell'interesse archeologico si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 48, comma 5-ter.

3. In relazione agli interventi di cui al comma 1, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a cura della stazione appaltante decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica ove questo non sia stato restituito ai sensi del terzo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-bis, secondo periodo, del presente decreto. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 4. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico di cui all'articolo 46, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. Le procedure di valutazione di impatto ambientale di tutti gli interventi di cui al comma 1 sono svolte con le modalità e nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In relazione agli interventi di cui al comma 1, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, si applica, altresì, la riduzione dei termini prevista dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011.

4. In relazione agli interventi di cui al comma 1, decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove non sia stato restituito ai sensi del terzo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. La conferenza di servizi è svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando le prerogative dell'autorità competente in materia di VIA, sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi del terzo periodo del comma 1, nonché gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte secondo le modalità di cui all'articolo 46 del presente decreto, della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e

autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, quinto, sesto e settimo periodo.

5. Qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione è posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le modalità di cui al comma 6 del presente articolo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, terzo e quarto periodo.

6. Entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 4, il progetto è trasmesso unitamente alla determinazione conclusiva della conferenza e alla relativa documentazione al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, integrato, nel caso previsto dal comma 5, con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In caso di approvazione del progetto all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di servizi di cui al comma 4, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla trasmissione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel prendere atto della approvazione all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una determinazione motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al progetto di fattibilità tecnica ed economica rese necessarie dalle prescrizioni contenute negli atti di assenso acquisiti in sede di conferenza di servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato speciale. Nel caso previsto dal comma 5 e fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la determinazione motivata del Comitato speciale individua altresì le integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione del principio di leale collaborazione, ad una soluzione condivisa e sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4, quella della conferenza di servizi. In relazione alle eventuali integrazioni ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale è acquisito, ove necessario, il parere dell'autorità che ha rilasciato il provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta la determinazione motivata entro i successivi dieci. In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del 1990 e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione condivisa ai fini dell'adozione della determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo ovvero al quarto periodo, trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 una relazione recante l'illustrazione degli esiti della conferenza di servizi, delle ragioni del dissenso e delle proposte dallo stesso formulate per il superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7 dell' articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. La Segreteria tecnica propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla ricezione della relazione di cui al quinto periodo, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso adottando una nuova determinazione conclusiva ai sensi del primo periodo del comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, del presente articolo. Alle riunioni del Consiglio dei ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle

regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Le decisioni del Consiglio dei ministri sono immediatamente efficaci, non sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni dalla data di adozione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

6-bis. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta l'avvio delle procedure previste dal capo IV del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del medesimo testo unico. L'avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 è integrato con la comunicazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata dal comma 4 del presente articolo.

6-ter. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui all'allegato IV del presente decreto possono essere finanziati entro il limite massimo dell'1% del costo dell'intervento a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui al primo periodo sono approvati secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6.

7. Ai fini della verifica del progetto e dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. Le varianti da apportare ai progetti approvati in base alla procedura di cui al presente articolo, sia in fase di redazione dei successivi livelli progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato, dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in conformità a quanto stabilito dal medesimo articolo 4, comma 2.

7-bis. Le disposizioni dell'articolo 48, comma 5, primo, terzo e quarto periodo, si applicano anche ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

8. La stazione appaltante provvede ad indire la procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione della determinazione motivata del Comitato speciale ai sensi del comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 6, dandone contestuale comunicazione alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'intervento sostitutivo è attuato nelle forme e secondo le modalità di cui all'articolo 12.

8-bis. Il quinto periodo del comma 290 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: "Alla società possono essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei

limiti e secondo le modalità previsti dal comma 8-ter dell'articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ".

8-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

8-quater. All'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate, all'esito del procedimento di revisione della concessione di cui al terzo periodo, alla società ANAS Spa che provvede altresì alla realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1 - Aurelia, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e la società ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di programma relativo al periodo 2021-2025 e fino al completamento dei lavori, l'amministratore delegato pro tempore della società ANAS Spa è nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate".

8-quinquies. Al fine di consentire l'ultimazione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali e dei IX Giochi paralimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006 e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024.

Art. 45. Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, è istituito, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione dei pareri di cui all'articolo 44 del presente decreto, in relazione agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e composto da:

- a) sette dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze e uno appartenente al Ministero della difesa, e il dirigente di livello generale di cui al comma 4;

- b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità;
- c) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi;
- d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza;
- e) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.

2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto. Per la partecipazione alle attività del Comitato non spettano indennità e gettoni di presenza ed è riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato speciale non possono farsi rappresentare. Al Presidente, al dirigente di livello generale di cui al successivo comma 4 e agli altri componenti del Comitato speciale sono corrisposti, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo il limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un'indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma di 35.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione e un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

4. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria del Comitato speciale è istituita, presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, nei limiti di una spesa pari a euro 391.490 per l'anno 2021 e pari a euro 782.979 per gli anni dal 2022 al 2026, una struttura di supporto di durata temporanea fino al 31 dicembre 2026, cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale di un dirigente di livello non generale, con funzioni di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unità di personale di livello non dirigenziale, individuati tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto può altresì avvalersi, mediante apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021 e di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 quantificati in euro 1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 46. Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere individuate, in relazione agli interventi di cui all'articolo 44, comma 1, nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al presente decreto, il dibattito pubblico ha una durata massima di quarantacinque giorni e tutti i termini previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 2018, sono ridotti della metà. Nei casi di obbligatorietà del dibattito pubblico, la stazione appaltante provvede ad avviare il relativo procedimento contestualmente alla trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 44, comma 1. In caso di restituzione del progetto ai sensi del secondo periodo dell'articolo 44, comma 1, il dibattito pubblico è sospeso con avviso pubblicato sul sito internet istituzionale della stazione appaltante e il termine di cui al secondo periodo del presente comma riprende a decorrere dalla data di pubblicazione sul medesimo sito internet istituzionale dell'avviso di trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica integrato o modificato secondo le indicazioni rese dal Comitato speciale del Consiglio superiore di lavori pubblici. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate nella conferenza di servizi di cui all'articolo 44, comma 4, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui al secondo periodo del presente comma, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico provvede ad istituire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un elenco di soggetti, in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione dei processi partecipativi ovvero nella gestione ed esecuzione delle attività di programmazione e pianificazione in materia urbanistica o di opere pubbliche, cui conferire l'incarico di coordinatore del dibattito pubblico, come disciplinato dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di inosservanza da parte della stazione appaltante dei termini di svolgimento del dibattito pubblico previsti dal presente comma, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico esercita, senza indugio, i necessari poteri sostitutivi. Ai componenti della Commissione nazionale è riconosciuto, per il periodo dal 2021 al 2026 in caso di esercizio dei poteri sostitutivi, il rimborso delle spese di missione nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili, con oneri non superiori a 22.500 euro per l'anno 2021 e a 45.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Titolo IV

Contratti pubblici

Art. 47. Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC

1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti.

2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti

premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:

- a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
- c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
- d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì,

l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.

7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.[238] [243]

9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Art. 47-bis. Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto

1. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto, la composizione degli organismi pubblici istituiti dal medesimo decreto, i cui membri non siano individuati esclusivamente tra i titolari di incarichi di Governo e di altre cariche istituzionali, nonché delle relative strutture amministrative di supporto, è definita nel rispetto del principio di parità di genere, fermo restando il numero di componenti previsto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

[...]

Art. 47-quater. Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC

1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Art. 48. Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano le disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui al presente articolo.

2. È nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti. Trova applicazione l'articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta.

3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle università statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca di importo fino a 215.000 euro.

4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 . In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR.

5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016 , è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 , a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di

cui al comma 7, quarto periodo, del presente articolo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi inclusi quelli cui si applica l'articolo 44, la stazione appaltante è altresì abilitata a svolgere la conferenza di servizi di cui al presente articolo al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, anche ai fini della localizzazione e della conformità urbanistica e paesaggistica, all'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con l'opera ferroviaria qualora non approvati unitamente al progetto dell'infrastruttura ferroviaria. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al primo periodo si producono anche a seguito dell'approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze da parte della stazione appaltante, ferma restando l'attribuzione del potere espropriativo al soggetto gestore.

5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non è richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma 1 del medesimo articolo 23.

5-ter. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 5 del presente articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono corredate delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25. Nei casi in cui dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 emerge l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del cronoprogramma dell'intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori. Le modalità di svolgimento del procedimento di cui all'articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 sono disciplinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13.

5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla

conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

5-quinquies. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.

6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23.

7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle richieste di parere di cui al presente comma, è indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione del parere, e sono altresì disciplinate, fermo quanto previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento.

7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'articolo 216, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del presente decreto.

Art. 48-bis. Interventi sulle infrastrutture energetiche lineari

1. Per gli interventi infrastrutturali ferroviari rientranti nelle disposizioni di cui agli articoli 44 e 48, che ai fini della loro funzionalità necessitano di connessione alle infrastrutture lineari energetiche, le procedure autorizzatorie di cui ai predetti articoli possono applicarsi anche alla progettazione degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di tali infrastrutture, ove queste siano strettamente connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria. In tali casi, il procedimento si svolge mediante unica conferenza di servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti all'adozione di provvedimenti, pareri, visti, nulla osta e intese relativi all'infrastruttura ferroviaria e alle opere di connessione. Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le procedure autorizzatorie di cui agli articoli 44 e 48 possono applicarsi anche nel caso in cui il progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, non siano acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai predetti articoli convocata per l'approvazione del progetto ferroviario. La determinazione conclusiva della conferenza dispone l'approvazione del progetto ferroviario e l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere di connessione elettriche in favore del soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica, ai sensi degli articoli 52-bis e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Con tale determinazione, le connessioni elettriche alle infrastrutture di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilità e inamovibili ai sensi dell'articolo

52-quater, commi 1 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e la loro localizzazione, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha effetto di variante con contestuale imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con attribuzione del relativo potere espropriativo al soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica. I medesimi effetti si producono anche nel caso in cui la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, in conformità a quanto stabilito dal terzo periodo, disponga l'approvazione del progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture.

[...]

Art. 50. Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, in relazione alla esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai citati regolamenti, nonché dalle risorse del PNC, e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, nonché le disposizioni del presente articolo.

2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all'articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l'unità organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

4. La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Art. 51. Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76

1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

2) al comma 2:

2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione";

2.2. alla lettera b), le parole "di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016" sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016";

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

2) al comma 2, le parole "agli articoli 61 e 62" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 62";

b-bis) all'articolo 2-ter:

1) al comma 1, lettera a), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

2) al comma 1, lettera b), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e dopo le parole: "legati alla stessa funzione," è inserita la seguente: "anche";

c) all'articolo 3:

- 1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
- 2) al comma 2, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
- 2-bis) al comma 3, dopo le parole: "esiti delle interrogazioni" sono inserite le seguenti: ", anche demandate al gruppo interforze tramite il 'Sistema di indagine' gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,";
- d) all'articolo 5:
 - 1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
 - 2) al comma 2, le parole "su determinazione" sono sostituite dalle seguenti: "su parere";
- e) all'articolo 6:
 - 1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
 - 2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "ciascuna di esse nomini uno o due componenti" sono inserite le seguenti: ", individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo,";
 - 3) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile .";
 - 4) al comma 7, il secondo periodo è soppresso e, al quarto periodo, dopo le parole "fino a un quarto" sono inserite le seguenti: "e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter";
 - 5) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e

funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente”;

- f) all'articolo 8, comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
- f-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
 “2-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
 - a) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;
 - b) per ciascun locale adibito ad abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;
 - c) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso”;
- g) all'articolo 13, comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
- h) all'articolo 21, comma 2, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”.

2. La proroga di cui al comma 1, lettera b), numero 1), non si applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 76 del 2020.

3. Le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020 si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto.

Art. 52. Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti

1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1.1 all'alinea, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

1.2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia";

1) al comma 1:

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

4) al comma 4, le parole "Per gli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023";

5) al comma 6, le parole "Per gli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023";

6) al comma 7, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le disposizioni relative all'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta.";[273]

7) al comma 10, le parole "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2023";

8) al comma 15, le parole "Per gli anni dal 2019 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023";

9) al comma 18, secondo periodo le parole "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2023";

a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

1-bis. In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate o dell'Amministrazione penitenziaria, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle

opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , nonché alle opere destinate alla realizzazione o all'ampliamento di istituti penitenziari, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa ovvero, quanto alle opere di edilizia penitenziaria, del Ministro della Giustizia, sentito, in entrambi i casi, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Art. 53. Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici

1. Fermo restando, per l'acquisto dei beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , così come modificato dal presente decreto, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, in presenza dei presupposti ivi previsti, in relazione agli affidamenti di importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.

2. Al termine delle procedure di gara di cui al comma 1, le amministrazioni stipulano il contratto e avviano l'esecuzione dello stesso secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per le verifiche antimafia si applica l'articolo 3 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120. L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni.

3. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale esercita la funzione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sentita l'AgID, in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 ritenute strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 non si applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1.

4. Nell'esercizio della funzione di cui al comma 3, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale detta anche prescrizioni, obbligatorie e vincolanti nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalità organizzative e ai tempi di svolgimento delle procedure di affidamento necessarie al fine di assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal PNRR nel rispetto dei termini di attuazione

individuati nel cronoprogramma relativo ai singoli progetti, nonché alla qualità e alla coerenza tecnologica complessiva delle architetture infrastrutturali.

5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29:

- 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole “nonché alle procedure per l'affidamento” sono inserite le seguenti: “e l'esecuzione”;
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Tutte le informazioni inerenti agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.”;
- 3) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: “anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9”;
- 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all'articolo 44.”;
- 5) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. L'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC, il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. L'insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.”.

b) all'articolo 36, comma 6-bis, secondo periodo, la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento” e, al terzo periodo, le parole “Banca dati nazionale degli operatori economici” sono sostituite dalle seguenti: “Banca dati nazionale dei contratti pubblici.”;

- c) all'articolo 77, comma 2, le parole "può lavorare" sono sostituite dalle seguenti: "di regola, lavora";
- d) all'articolo 81:
- 1) al comma 1, le parole "Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici" sono sostituite dalle seguenti: "Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8";
 - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'AglID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della Banca dati. L'interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le banche dati gestite dall'ANAC, è assicurata secondo le modalità individuate dall'AglID con le Linee guida in materia.";
 - 3) al comma 3, primo periodo, la parola "decreto" è sostituita dalla seguente: "provvedimento" e, al secondo periodo, le parole ", debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti," sono soppresse;
 - 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che l'operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.";
 - 5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità secondo le modalità individuate dall'AglID con le linee guida in materia. L'ANAC garantisce l'accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC può

predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.”;

e) all'articolo 85, comma 7, la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento”;

e-bis) all'articolo 111:

1) al comma 1:

2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: “semplificazione” sono aggiunte le seguenti: “, mediante metodologie e strumentazioni elettroniche”;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Le metodologie e strumentazioni elettroniche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi del citato articolo 213, comma 9”;

f) all'articolo 213, comma 8, il quarto periodo è soppresso;

g) all'articolo 216, comma 13, la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento”;

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 593 è aggiunto, infine, il seguente periodo «Il superamento del limite di cui al comma 591 è altresì consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR»;

b) i commi 610, 611, 612 e 613 sono abrogati.

7. L' ANAC provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 54. Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo

1. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opera l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 . Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione di cui al primo periodo, devono essere iscritti, a domanda, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. Sono abrogati i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 33 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è abrogato. Gli operatori economici già iscritti nella sezione speciale del citato comma 33 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017 confluiscono, a cura della Prefettura-UTG dell'Aquila, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al comma 1 del presente articolo.

2-bis. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente".

2-ter. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 può individuare, sulla base di specifica motivazione, interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Tali interventi possono essere realizzati secondo le disposizioni dell'articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito è rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che abbiano presentato domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe. Si applicano le disposizioni del citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. I lavori sono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 55. Misure di semplificazione in materia di istruzione

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:

- a) per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR:
 - 1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano per la progettazione, l'affidamento,

- l'esecuzione e il collaudo dei lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia;
- 1-bis) Il Ministero dell'istruzione comunica al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha autorizzato affinché il Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte degli enti locali mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati all'efficace realizzazione delle attività;
- 2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari nell'espletamento delle procedure per la progettazione e per l'affidamento dei lavori, nonché nelle attività legate all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito di attività di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di assicurare il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12;
- 3) all'articolo 7-ter, comma 1, alinea, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
- 4) gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- 5) l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell'ambito del PNRR, è resa dall'amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del soprintendente di cui all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è reso entro trenta giorni;
- b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione:
- 1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo;
- 2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129;

- 3) fermo restando lo svolgimento dei compiti di controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 129 del 2018 , ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, i revisori dei conti utilizzano apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione, alla quale è possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identità digitale, secondo indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
- 4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere direttamente all'attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.

Art. 56. Disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute e riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , nonché per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR, il permesso di costruire può essere rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche; i medesimi programmi, ove riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 , possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, fermo restando il rispetto delle disposizioni, nazionali o regionali, igienico sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di statica degli edifici, di tutela del paesaggio e dei beni culturali, di quelle sui vincoli idrogeologici nonché di quelle sul risparmio energetico.

2. Gli istituti della programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché la disciplina del contratto istituzionale di sviluppo di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e all'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano ai programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute e al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione.

[...]

Art. 60. Rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale

1. All'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo la parola “Ministri”, sono inserite le seguenti: “o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale” e le parole “anche avvalendosi” sono sostituite dalle seguenti:

“avvalendosi dell'Agenzia per la coesione territoriale e”;

- b) al comma 3, dopo la parola “Ministri”, sono inserite le seguenti: “o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, per il tramite dell'Agenzia per la coesione territoriale. L'Agenzia può assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell'effettiva realizzazione degli interventi”.

[...]

Art. 64-ter. Proroga degli organi degli Enti parco nazionali

1. Al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata fino alla scadenza dell'organo nominato in data più recente.

Art. 64-quater. Fruizione delle aree naturali protette

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a essi attribuite dal PNRR, gli enti di gestione delle aree naturali protette possono regolamentare l'accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori.

[...]

Art. 66-sexies. Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

Art. 67. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[...]

Allegato IV

(articolo 44)

- 1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;
- 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona - Brennero (opere di adduzione);
- 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;
- 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
- 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
- 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;
- 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
- 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);
- 9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
- 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.

Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80

Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, Legge 6 agosto 2021, n. 113 - Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia

Titolo I

Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni

Capo I

Modalità speciali per il reclutamento per l'attuazione del PNRR e per il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione

Art. 1. Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche

1. Al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. A tal fine, con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR. Il predetto reclutamento è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica delle amministrazioni interessate. L'ammissibilità di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo periodo è oggetto di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Per i reclutamenti di cui ai commi 4 e 5, ciascuna amministrazione, previa verifica di cui al presente comma, individua, in relazione ai progetti di competenza, il fabbisogno di personale necessario all'attuazione degli stessi. In caso di verifica negativa le Amministrazioni possono assumere il personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate.

2. Al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato, ovvero con contratto di somministrazione di lavoro, da impiegare per l'attuazione del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 e i soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano possono ricorrere alle modalità di selezione stabilite dal presente articolo. A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero i

contratti di somministrazione di lavoro, e i contratti di collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Tali contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta, ad eccezione dei contratti di collaborazione stipulati con professionisti ed esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del presente decreto per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 'Assistenza tecnica a livello centrale e locale', i quali possono essere soggetti a ulteriori rinnovi o proroghe nel rispetto del termine di attuazione del progetto e nel limite delle risorse assegnate. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile. Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione europea, per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi. I contratti a tempo determinato o i contratti di somministrazione di lavoro stipulati ai sensi del presente comma sono esclusi dall'applicazione dei limiti percentuali di cui agli articoli 23 e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera b), le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. I bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

3-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per le finalità ivi previste, le amministrazioni, previa verifica di cui al comma 1, possono svolgere le procedure concorsuali relative al reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR mediante le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del citato articolo 10, lo svolgimento della sola prova scritta. Se due o più candidati ottengono pari punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I bandi di concorso per il reclutamento del personale di cui al presente comma sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

4-bis. Le modalità di selezione di cui al comma 4 possono essere utilizzate per le assunzioni a tempo determinato anche dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non interessate dall'attuazione del PNRR.

5. Ai medesimi fini di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, istituisce uno o più elenchi ai quali possono iscriversi, rispettivamente:

- a) professionisti, ivi compresi i professionisti come definiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciato da un'associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) personale in possesso di un'alta specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

6. Ciascun elenco è suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni e agli eventuali ambiti territoriali e prevede l'indicazione, da parte dell'iscritto, dell'ambito territoriale di disponibilità all'impiego. Le modalità per l'istituzione dell'elenco e la relativa gestione, l'individuazione dei profili professionali e delle specializzazioni, il limite al cumulo degli incarichi, le modalità di aggiornamento dell'elenco e le modalità semplificate di selezione comparativa e pubblica sono definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tutte le fasi della procedura di cui al presente comma sono tempestivamente pubblicate nel sito internet istituzionale di ciascuna amministrazione. Le informazioni di cui al presente comma sono pubblicate sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, con collegamento ipertestuale alla corrispondente pagina del sito internet istituzionale dell'amministrazione.

7. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 individua quali requisiti per l'iscrizione nell'elenco:

- a) almeno cinque anni di permanenza nel relativo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato;
- b) essere iscritto al rispettivo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato;
- c) non essere in quiescenza.

7-bis. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 definisce gli ulteriori requisiti, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco di cui al medesimo comma 5, lettera a), anche per i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui

all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni di cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali conflitti di interessi nell'esercizio dell'attività del professionista, inseriscono nel contratto di assunzione la sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione è espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l'esercizio dell'attività professionale.

7-quater. I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-ter possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. È in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza. Le modalità di applicazione del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. Il decreto di cui al comma 6 valorizza le documentate esperienze professionali maturate nonché il possesso di titoli di specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all'esercizio della professione, purché a essa strettamente conferenti. Le amministrazioni, sulla base delle professionalità che necessitano di acquisire, invitano almeno quattro professionisti o esperti, e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere, tra quelli iscritti nel relativo elenco e li sottopongono ad un colloquio selettivo per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

9. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 5, lettera b), avviene previo svolgimento di procedure idonee svolte ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con previsione della sola prova scritta, alle quali consegue esclusivamente il diritto all'inserimento nei predetti elenchi in ordine di graduatoria, sulla base della quale le amministrazioni attingono ai fini della stipula dei contratti.

10. Ai fini di cui al comma 5, lettera b), per alta specializzazione si intende il possesso della laurea magistrale o specialistica e di almeno uno dei seguenti titoli, in settori scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all'attuazione dei progetti:

- a) dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello;
- b) documentata esperienza professionale qualificata e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione europea.

11. Per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, le procedure concorsuali di cui al comma 4 possono essere organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e del portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Nel bando è definito il cronoprogramma relativo alle diverse fasi di svolgimento della procedura.

12. Fermo restando l'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le commissioni esaminatrici delle procedure di cui al presente articolo sono composte nel rispetto del principio della parità di genere.

13. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi del comma 5, lettera b), è equiparato, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e ad ogni altro istituto contrattuale, al profilo dell'Area III, posizione economica F3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali, sezione Ministeri. Si applicano, ove necessario, le tabelle di corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2015.

14. Le amministrazioni di cui al comma 1, nei limiti ivi stabiliti e per le medesime finalità, possono procedere ad assunzioni a tempo determinato anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti anche di concorsi per assunzioni a tempo determinato.

14-bis. Alle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14-ter. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: «nel triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate nell'attuazione del PNRR possono derogare, fino a raddoppiarle, alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano. Fino al 31 dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le quote di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del 12 per cento. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata. In alternativa a quanto previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Le amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

15-bis. Al fine di garantire all'Agenzia per la coesione territoriale la piena operatività organizzativa e funzionale in relazione ai compiti connessi con l'attuazione degli interventi del programma Next Generation EU e della programmazione cofinanziata dai fondi strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027, fino al 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica dell'Agenzia possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli della medesima Agenzia in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

15-ter. All'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «correlate professionalità» sono inserite le seguenti: «o di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare»;
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale reclutato è assicurata, a cura dell'Agenzia per la coesione territoriale e nei limiti delle risorse disponibili di cui al presente comma, una formazione specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni da svolgere».

15-quater. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le parole: «anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del punteggio finale» e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il bando può prevedere che il punteggio per il titolo di studio richiesto per l'accesso sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio sia stato conseguito non oltre quattro anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento».

15-quinquies. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «Per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 4 nonché» sono soppresse;
- b) dopo le parole: «concorsi pubblici» sono inserite le seguenti: «nonché di assistere gli enti locali nell'organizzazione delle procedure concorsuali anche ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76».

16. Alle attività di cui al presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

17. Per la realizzazione degli investimenti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, le disposizioni del presente articolo si applicano, con la procedura di cui al comma 1, anche alle pubbliche amministrazioni titolari di interventi finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente agli incarichi di collaborazione di cui al comma 5, lettera a), necessari all'assistenza tecnica. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

17-bis. I bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul portale del reclutamento secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 1-bis. Misure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura

1. Il Ministero della cultura, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, anche nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, per il triennio 2021-2023 è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 , nei limiti della vigente dotazione organica, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, un contingente pari a duecentosettanta unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) laurea specialistica, o laurea magistrale, o diploma di laurea, rilasciato ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, in archivistica e biblioteconomia e, in aggiunta, diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale in materie attinenti al patrimonio culturale, oppure diploma di una delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso il Ministero della cultura o titoli equipollenti;
- b) qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o diploma di laurea rilasciato ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 , e, in aggiunta, diploma di specializzazione di una delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero della cultura istituite presso gli Archivi di Stato o titoli equipollenti, oppure dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in beni archivistici o equivalente.

2. I bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 1 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia archivistica e biblioteconomica nell'ambito della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

3. Nelle more dello svolgimento delle procedure di reclutamento di personale di cui ai commi 1 e 2, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, nonché di consentire l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, il Ministero della cultura può autorizzare incarichi di collaborazione a esperti archivisti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi, i cui effetti giuridici ed economici cessano comunque entro la data del 31 dicembre 2023, e per un importo massimo di 40.000 euro annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. La Direzione generale Archivi del Ministero della cultura assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.

4. Gli incarichi di collaborazione di cui al comma 3 sono affidati, previa valutazione dei titoli, a soggetti in possesso, alternativamente, di uno dei titoli di cui al comma 1.

5. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, il Ministero della cultura è autorizzato a coprire, per l'anno 2021, nei limiti di una spesa annua massima pari a euro 1.501.455, nel rispetto della vigente dotazione organica

nonché delle facoltà assunzionali, già maturate e disponibili a legislazione vigente, e dei limiti previsti dalla normativa vigente, le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree funzionali II e III mediante lo scorrimento delle proprie vigenti graduatorie regionali di merito, già approvate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'Area II e all'Area III, posizioni economiche F1, assumendo in ordine di graduatoria i candidati attualmente collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie regionali nel limite del 20 per cento per ciascuno dei profili professionali per i quali originariamente sono state in dette le relative procedure interne.

6. Il Ministero della cultura è autorizzato ad avvalersi della società Ales Spa per l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la società Ales Spa è qualificata di diritto centrale di committenza. Per le finalità di cui al primo periodo, alla società Ales Spa è assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,5 milioni per gli anni dal 2022 al 2026.

7. La misura massima del 15 per cento di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, può essere incrementata fino a un terzo, tenuto conto della necessità di dare attuazione al PNRR.

8. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 324 è abrogato.

10. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 5, 7 e 8, pari ad euro 12.913.792,65, il Ministero della cultura provvede nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, già maturate e disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dai commi 3, 6 e 10, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

- a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 9;
- b) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- c) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Art. 3-ter. Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali

1. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia».

Art. 4. Formez PA

1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, l'alea è sostituito dal seguente: «1. All'associazione Formez PA è attribuita la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa nei confronti dei soggetti associati. E' inoltre attribuita la funzione di supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ai soggetti associati e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni dello Stato e le amministrazioni associate di cui all'articolo 1 possono avvalersi di Formez PA, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, per le seguenti finalità: »;
- b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo la parola «settore», sono inserite le seguenti: «reclutamento e»;
- c) all'articolo 2, comma 1, lettera a), prima del numero 1) sono inseriti i seguenti:

«01) predisporre e organizzare, su richiesta delle amministrazioni, procedure concorsuali e di reclutamento nel pubblico impiego, secondo le direttive del Dipartimento della funzione pubblica, provvedendo agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure medesime;

02) predisporre modelli per l'implementazione di nuove modalità di accesso al pubblico impiego in relazione all'attuazione dei progetti del PNRR;»;
- d) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo il numero 5), è aggiunto il seguente: «5-bis) assistere le pubbliche amministrazioni nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, assicurandone l'omogeneità a livello territoriale;»;
- e) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo la parola «tecnica», sono inserite le seguenti: «e supporto al PNRR:»;
- f) all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole «cittadini stessi», sono inserite le seguenti: «, al fine di agevolare il completamento del processo di digitalizzazione»;
- g) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo il numero 5), sono aggiunti i seguenti:

«5-bis) sviluppare forme di coordinamento per l'individuazione e la realizzazione dei progetti del PNRR che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali;

5-ter) sviluppare attività di analisi, studio e ricerca per l'individuazione di processi rapidi per l'utilizzazione delle risorse del PNRR, destinate alle amministrazioni regionali e locali;

5-quater) elaborare modelli di lavoro flessibile per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alle modalità digitali e da remoto di svolgimento della prestazione lavorativa.»;

h) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Sono organi di Formez PA:

- a) il presidente;
- b) il direttore generale;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il collegio dei revisori;
- e) l'assemblea.

2. Il presidente, che ha la rappresentanza legale dell'associazione, è nominato dal Ministro per la pubblica amministrazione ed è scelto tra esperti con qualificata professionalità ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o suo delegato, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in rappresentanza delle regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nonché da altri cinque membri di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione e due dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

4. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, e scelto tra persone di comprovata qualificazione professionale ed esperienza lavorativa pregressa di almeno cinque anni in posizioni dirigenziali nel settore pubblico o privato, con particolare riguardo alle esperienze maturate nelle attività di selezione e gestione del personale.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la pubblica amministrazione delegato nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e uno appartenente ai ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in qualità di presidente.

6. I compiti degli organi sociali e le modalità di partecipazione ai medesimi organi sono definiti dallo statuto dell'associazione. I compensi relativi sono fissati dall'assemblea di Formez PA, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge e previa approvazione del Dipartimento della funzione pubblica.»;

i) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Lo statuto e le sue modificazioni sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. Si applicano gli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.».

2. In relazione alle modifiche introdotte dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'organo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, nel testo vigente prima della data di entrata in

vigore del presente decreto, decade dall'incarico. Entro i successivi trenta giorni Formez PA adegua lo statuto e il regolamento interno alle nuove funzioni.[38]

3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5. Scuola nazionale dell'amministrazione

1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) promuovere e sostenere, durante l'intero percorso di carriera, la qualificazione, la riqualificazione, la crescita e l'aggiornamento professionale del personale che opera negli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
- b) all'articolo 3, comma 1 dopo la lettera e), è inserita la seguente: «e-bis) attività di ricerca e di studio per l'individuazione di specifiche tipologie di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo e all'attuazione delle azioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;»;
- c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) il Segretario Generale.»;
- d) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Il Comitato di gestione). - 1. Il Comitato di gestione è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Segretario Generale, dal Capo del Dipartimento per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da tre rappresentanti nominati dal Ministro per la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da uno nominato dal Ministro della difesa, da uno nominato dal Ministro della cultura e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La nomina a membro del comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non danno titolo a emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.

2. Il Comitato di gestione approva il programma annuale della Scuola proposto dal Presidente, il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonché il rendiconto consuntivo annuale proposti dal Segretario Generale; adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo e dal regolamento di cui all'articolo 15; viene sentito dal Segretario Generale in merito alla definizione dell'organizzazione interna della Scuola.

3. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni.»;
- e) all'articolo 7:

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ed è scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra gli avvocati dello Stato o tra professori universitari ordinari, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca.»;
 - 2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.»;
 - 3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Presidente è vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione. È responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Segretario Generale e sentito il Comitato Scientifico di cui al comma 4, mediante la progettazione, la programmazione e la realizzazione di attività di partenariato con Università e Istituti di alta formazione nazionali e internazionali. Il Presidente, sentito il Segretario Generale, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore. Il Presidente nomina i docenti della Scuola, esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dal regolamento e redige il programma triennale e il programma annuale della Scuola d'intesa con il Segretario Generale, sentito il Comitato Scientifico.»;
- f) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
- «Art. 8 (Segretario Generale). - 1. Il Segretario Generale è scelto tra soggetti di comprovata qualificazione professionale ed esperienza gestionale, almeno quinquennale, maturata nel settore pubblico o privato e nell'organizzazione e gestione di strutture complesse. Il Segretario Generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione a tale fine delegato. Il Segretario Generale dura in carica quattro anni e può essere confermato.
2. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e attua le delibere del Comitato di Gestione, è responsabile del funzionamento della struttura interna e ne dirige le attività, assicurandone il coordinamento, sovrintende allo svolgimento delle attività di supporto alla funzione didattica e scientifica. Nello svolgimento delle sue funzioni il Segretario Generale:
- a) concorre alla definizione del programma triennale e annuale della Scuola;
 - b) predispone progetti di sviluppo della Scuola attraverso accordi per la formazione manageriale, con Enti e imprese italiani e stranieri;
 - c) sovrintende alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria e propone il regolamento contabile e finanziario al Comitato di gestione, che lo approva;
 - d) è titolare del centro di responsabilità amministrativa; predispone il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonché il rendiconto consuntivo annuale e li propone al Comitato di gestione, che li approva, ed esercita le altre attribuzioni

previste dal presente decreto legislativo e dalle delibere di cui all'articolo 15, comma 1, e in particolare attua i provvedimenti disposti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5;

e) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la relativa programmazione in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione;

g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino le soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

h) nomina i dirigenti della Scuola.»;

g) le parole «dirigente amministrativo» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «Segretario Generale»;

h) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole «articolo 15», sono aggiunte le seguenti: «, comma 1»;

i) all'articolo 14:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento. Il trattamento del Presidente è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il trattamento economico complessivo del Segretario Generale è articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e in un emolumento accessorio stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei limiti della vigente normativa.»;

l) all'articolo 15, il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Il Segretario generale definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di gestione, l'organizzazione interna della Scuola e detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento.»;

m) all'articolo 15, comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

n) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole «del Presidente», sono inserite le seguenti: «, d'intesa con il Segretario Generale.»;

o) le parole «e l'innovazione» ovunque ricorrano sono soppresse.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il regolamento recante l'organizzazione interna e il funzionamento alle nuove disposizioni.

2-bis. Il dirigente amministrativo della Scuola nazionale dell'amministrazione permane in carica per il disbrigo degli affari strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione fino alla nomina del Segretario generale della Scuola medesima.

3. All'attuazione del presente articolo la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2026, nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione per il regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi spettante è corrispondentemente ridotto e nei confronti degli stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2015, n. 202».

Art. 6-bis. Disposizioni in materia di segretari comunali

1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di segretari comunali iscritti all'Albo, considerata anche la necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali connessa agli interventi previsti nel PNRR, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Conseguentemente, dalla medesima data, il comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.

Capo II

Misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR

Art. 7. Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti

1. Per la realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri indice un concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, delle quali 80 unità da assegnare, per i profili indicati nella tabella 1, di cui all'Allegato IV al presente decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, e le restanti da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tra le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle predette attività, individuate dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

2. Al fine di garantire l'integrale copertura dei posti di cui al comma 1 e fino ad ulteriori 300 unità a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato lo scorrimento delle graduatorie del concorso di cui al medesimo comma 1, che rimangono efficaci per la durata dell'attuazione del PNRR, nonché delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative all'assunzione di personale con contratto sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.

3. Le assunzioni di personale di cui al comma 1, da selezionare anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e non sono computate ai fini della consistenza della dotazione organica.

3-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, possono prevedere, nei soli concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche dell'Area funzionale III, una riserva di posti in favore del personale assunto ai sensi del medesimo comma 1, in misura non superiore al 50 per cento.

4. Per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato può avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 167.000 per l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, tra le restanti amministrazioni di cui al comma 1, che possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti con le modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto, per la durata massima di trentasei mesi. Con le medesime modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto sono conferiti gli incarichi di cui all'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato assicura la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 865.000 per l'anno 2021.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 12.600.000 per l'anno 2021 e di euro 35.198.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6-bis. La facoltà di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 88, può essere esercitata anche dai dirigenti medici di ruolo presso i presidi sanitari delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 7-bis. Reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze

1. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR, nonché di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per il triennio 2022-2024, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a centoquarantacinque unità da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto Funzioni centrali, di cui cinquanta unità da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, trenta unità al Dipartimento del tesoro, trenta unità al Dipartimento delle finanze e trentacinque unità al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e un contingente di settantacinque unità da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni centrali, da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Al fine di assicurare la piena operatività delle strutture del Dipartimento delle finanze per l'attuazione dei progetti del PNRR, nonché per il connesso e necessario potenziamento della capacità di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle misure fiscali e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare la transizione ecologica e digitale e ad aumentare la competitività e la resilienza delle imprese italiane, è istituito presso lo stesso Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.

3. Per le attività indicate all'articolo 8, comma 3, in aggiunta a quanto previsto dal terzo periodo del predetto comma 3, sono istituite presso il Dipartimento del tesoro sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui tre di consulenza, studio e ricerca. A tal fine, lo stesso Dipartimento è autorizzato a conferire tre incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, il personale di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo.

4. Al fine di curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.

5. Nell'ambito delle esigenze anche derivanti dal presente articolo, la Sogei Spa assicura la piena efficacia delle attività anche per la realizzazione dei progetti di trasformazione digitale del PNRR affidati alla medesima società e provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni. Per le medesime finalità la Sogei Spa è autorizzata, previa delibera dell'assemblea degli azionisti, alla costituzione di società o all'acquisto di partecipazioni.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro 2.175.396 per l'anno 2021 e a euro 11.097.046,25 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 8. Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza

1. In considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR, sono istituite sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

2. I direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato con funzioni dirigenziali di livello generale assicurano, nell'ambito territoriale di competenza definito nella tabella di cui all'Allegato I, il coordinamento unitario delle attività di cui al comma 1.

3. Il raccordo con il semestre europeo, come definito all'articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma nazionale di riforma viene assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro che provvede inoltre a curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR. Il Dipartimento del Tesoro verifica in itinere le eventuali proposte di modifica all'accordo di prestito di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, anche di tipo integrativo, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 14 del medesimo regolamento. A tal fine sono istituite presso il Dipartimento del Tesoro due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 941.000 per l'anno 2021 e di euro 2.257.000 a decorrere dal 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9. Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fatte salve le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero minimo di mille unità, per il supporto ai predetti enti e agli enti locali nella gestione delle procedure complesse, tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di euro 38.800.000 per l'anno 2021, di euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di euro 67.900.000 per l'anno 2024.

2. I reclutamenti di cui al comma 1 sono autorizzati subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea. Ai relativi oneri pari a euro 38.800.000 per l'anno 2021, euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro 67.900.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

2-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, residue e non impegnate pari a 48.100.000,00 euro a valere sulle risorse complessive destinate dal Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale" della misura M1C1 pari a 368.400.000,00 euro, destinandole, quanto a 30 milioni di euro al conferimento, da parte delle amministrazioni attuatrici, di ulteriori incarichi professionali da effettuarsi con le modalità e i criteri già definiti con il decreto di cui al comma 1 e, quanto a 18.100.000,00 euro, alla realizzazione di attività per il coordinamento e il rafforzamento delle attività operative di governance del progetto di cui al medesimo comma 1, mediante la realizzazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Portale di progetto e di una Unità centrale, che cessa entro il 31 dicembre 2026, composta da professionisti ed esperti reclutati ai sensi dell'articolo 1, dedicata al raccordo dell'attività dei pool territoriali, alla misurazione dei tempi e alla verifica dei risultati, alla raccolta di evidenze su oneri amministrativi rilevati a livello regionale e nazionale, all'elaborazione di proposte di interventi di semplificazione, nonché al supporto ai lavori del Tavolo di coordinamento istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1. L'amministrazione titolare dell'intervento è il Dipartimento della funzione pubblica quale Amministrazione centrale responsabile del sub-investimento 2.2.1 della misura M1C1; resta ferma l'applicazione delle disposizioni

inerenti all'attuazione del PNRR, ivi comprese quelle riferite alla rendicontazione, monitoraggio e controllo.

Titolo II

Misure organizzative per l'attuazione dei progetti nell'ambito delle missioni del PNRR

Capo I

Transizione digitale

Art. 10. Reclutamento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione del PNRR per l'innovazione e la transizione digitale e rafforzamento dell'Agenzia per l'Italia Digitale

1. Al fine di attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del PNRR, fornendo adeguata attività di supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento di milestone e target dei progetti di trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali, presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, opera, fino al 31 dicembre 2026, un apposito contingente massimo di trecentotrentotto unità, nel limite di spesa di euro 9.334.000 per l'anno 2021, di euro 28.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 18.666.000 per l'anno 2026, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza almeno triennale nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti.

2. Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati previa valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale richiesta ed almeno un colloquio che può essere effettuato anche in modalità telematica. Le predette valutazioni selettive ovvero loro singole fasi possono essere effettuate con modalità telematiche anche automatizzate.

2-bis. All'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,» sono soppresse.

3. Per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.000.000 per l'anno 2021, di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 2.000.000 per l'anno 2026. Sono comprese tra le esigenze di funzionamento di cui al precedente periodo quelle relative alle missioni svolte dagli esperti di cui al comma 1 che esercitino funzioni di monitoraggio e verifica da effettuare al di fuori delle sedi ordinarie e prevalenti

di esecuzione dell'incarico, ai quali, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quale rimborso delle spese di viaggio, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale dell'ufficio di appartenenza, nel limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, qualora lo svolgimento della missione risulti inconciliabile con l'orario dei servizi pubblici ovvero l'uso di tale mezzo risulti indispensabile per garantire l'efficacia dell'azione amministrativa.

4. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica, un contingente di personale nel numero massimo di 67 unità dell'Area III, posizione economica F1, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto, nel limite di spesa di euro 1.242.131 per l'anno 2021 e di euro 3.726.391 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

5. I reclutamenti di cui al presente articolo sono autorizzati subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea. Ai relativi oneri pari a euro 11.576.131 per l'anno 2021, euro 34.726.391 annui per gli anni dal 2022 al 2025 e euro 24.392.391 per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Capo II

Misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa

Art. 11. Addetti all'ufficio per il processo

1. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a). Nell'ambito di tale contingente, alla corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio per il processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtù di specifico progetto organizzativo del primo presidente della corte di cassazione, con l'obiettivo prioritario del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario. Al fine di supportare le linee di progetto di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricomprese nel PNRR,

e in particolare per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo costituite ai sensi dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186 , il Segretariato generale della Giustizia amministrativa, di seguito indicato con l'espressione "Giustizia amministrativa", per assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento, per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b), così ripartito: 250 unità complessive per i profili di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e 76 unità per il profilo di cui al comma 3, lettera d). I contingenti di personale di cui al presente comma non sono computati ai fini della consistenza della dotazione organica rispettivamente del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa. L'assunzione del personale di cui al presente comma è autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

2. Il personale da assumere nell'amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1 deve essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero, per una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando, del diploma di laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati ovvero deve aver conseguito i titoli di studio anzidetti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso sempreché alla suddetta data avesse superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la declaratoria del profilo professionale degli addetti all'ufficio per il processo, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, è determinata secondo quanto previsto dall'Allegato II, numero 1. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti all'ufficio per il processo sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro.

2-bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo. Ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'ufficio per il processo, anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale risulti iscritto.

3. Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura di assunzione è gestita dalla Giustizia amministrativa, è composto dai seguenti profili professionali:

- a) funzionari amministrativi - area III - posizione economica F1;

- b) funzionari informatici - area III - posizione economica F1;
- c) funzionari statistici - area III - posizione economica F1;
- d) assistenti informatici - area II - posizione economica F2.

4. Il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, e, per la Giustizia amministrativa, limitatamente al personale di cui al comma 3, lettera a), qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per almeno due anni consecutivi:

- a) costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
- b) equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alle professioni di avvocato e di notaio;
- c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
- d) costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

d-bis) costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato.

5. L'amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, può prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso dell'attestazione di cui al comma 4 ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, prevedere una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. L'amministrazione della Giustizia amministrativa, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, può prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal presidente dell'Ufficio giudiziario dove ha prestato servizio, un attestato di servizio prestato con merito.

6. L'assunzione del personale di cui al comma 1 è autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata:

- a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia;
- b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro 8.458.696 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 8.199.308 per l'anno 2024, di euro 7.939.920 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1,

comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Art. 12. Modalità di impiego degli addetti all'ufficio per il processo

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, in merito alla necessaria approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sono individuati i tribunali o le corti di appello alle cui strutture organizzative denominate ufficio per il processo sono assegnati gli addetti, nonché il numero degli addetti destinati ad ogni singolo ufficio. Le unità di personale di cui all'articolo 11, comma 3 assunte per gli uffici per il processo della Giustizia amministrativa sono distribuite esclusivamente presso le seguenti sedi: Consiglio di Stato, in ogni sezione giurisdizionale; Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma; Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano; Tribunale amministrativo regionale per il Veneto; Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli; Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno; Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo; Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania. Fanno eccezione 7 funzionari informatici e 3 funzionari statistici che sono assegnati, rispettivamente, al Servizio per l'informatica e al Segretariato generale della Giustizia amministrativa al fine di coadiuvare l'ufficio per il processo con riferimento agli aspetti informatici del progetto ricompreso nel PNRR e allo scopo di monitorare l'andamento della riduzione dell'arretrato. La decorrenza della presa di servizio delle unità di personale di cui all'articolo 11, comma 3, è la stessa per tutti gli Uffici per il processo.

2. Le modalità di impiego degli addetti all'ufficio per il processo presso gli Uffici giudiziari della Giustizia ordinaria sono individuate all'Allegato II, numero 1.

3. All'esito dell'assegnazione degli addetti all'ufficio per il processo di cui al comma 2, il Capo dell'ufficio giudiziario entro il 31 dicembre 2021, di concerto con il dirigente amministrativo, predispone un progetto organizzativo che preveda l'utilizzo, all'interno delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro apporto all'attività giudiziaria.

Art. 13. Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR

1. Al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede di avviare le procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e prova scritta, alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA in relazione a profili professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per un contingente massimo di 4.745 unità di personale amministrativo non dirigenziale, nel limite di spesa annuo di cui al comma 6, così ripartito:

- a) 2.100 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);
- b) 145 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f);

- c) 2.500 unità per il profilo di cui al comma 2, lettera l).
- 2. Il contingente di cui al comma 1 è composto dai seguenti profili professionali:
 - a) tecnico IT senior;
 - b) tecnico IT junior;
 - c) tecnico di contabilità senior;
 - d) tecnico di contabilità junior;
 - e) tecnico di edilizia senior;
 - f) tecnico di edilizia junior;
 - g) tecnico statistico;
 - h) tecnico di amministrazione;
 - i) analista di organizzazione;
 - l) operatore di data entry.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le declaratorie dei profili professionali di cui al comma 2, comprensive di specifiche professionali e contenuti professionali, sono determinate secondo quanto previsto dall'Allegato II, numeri da 2 a 11 e, per il personale di cui all'articolo 11, comma 3, dall'Allegato III. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i), sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1, i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f), sono equiparati ai profili dell'area II, posizione economica F2, e il profilo di cui al comma 2, lettera l), è equiparato ai profili dell'area II, posizione economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), sono equiparati ai profili dell'Area III, posizione economica F1, e il profilo di cui al citato comma 3, lettera d), è equiparato ai profili di Area II, posizione economica F2. Al personale di cui all'articolo 11, comma 3, non spetta il compenso di cui all'articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al di fuori della dotazione organica del personale amministrativo e delle assunzioni già programmate.

4. L'amministrazione, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato indette dal Ministero della giustizia, può prevedere, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero triennio sempre presso la sede di prima assegnazione, l'attribuzione in favore dei candidati di un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della medesima area professionale come equiparata ai sensi del comma 3 al profilo professionale nel quale è stato prestato servizio, una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per

cento. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione può costituire titolo di preferenza a parità di titoli e di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. L'assunzione del personale di cui al comma 1 è autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea.

6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 207.829.968 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Art. 14. Procedura straordinaria di reclutamento

1. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento per i profili di cui agli articoli 11, comma 1, e 13 mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta, in deroga all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i titoli valutabili ai sensi del presente comma, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti:

- a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;
- b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);
- c) eventuali abilitazioni professionali, per i profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere c), d), e), f) e h);
- d) il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il profilo di cui all'articolo 11;
- e) il servizio prestato presso la Corte di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione nonché le sezioni specializzate dei tribunali in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, quali research officers, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, per i profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettera h).

2. La Giustizia amministrativa procede all'assunzione di tutti i profili professionali di cui all'articolo 11, comma 3, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta, con possibilità di svolgimento della prova da remoto. I titoli valutabili per i concorsi banditi

dalla Giustizia amministrativa, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti:

- a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti dalla Giustizia amministrativa possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;^[102]
- b) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post-universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso;
- c) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), eventuali abilitazioni professionali coerenti con il profilo medesimo;
- d) per il profilo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Per le procedure di reclutamento nell'amministrazione della giustizia ordinaria, il bando indica i posti messi a concorso per ogni profilo e, nell'ambito di ogni profilo, indica i posti per ogni singolo distretto di corte di appello, nonché, ove previsto nel medesimo bando, per ogni singolo circondario di tribunale. Ai fini della procedura di reclutamento di cui al presente comma, gli uffici giudiziari nazionali e l'amministrazione centrale sono assimilati a un autonomo distretto. Il bando per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa indica i posti messi a concorso per ogni profilo e, nell'ambito di ogni profilo, i posti destinati ad ogni Ufficio per il processo.

4. Ogni candidato, per le procedure di reclutamento nell'amministrazione della giustizia ordinaria, non può presentare domanda per più di un profilo e, nell'ambito di tale profilo, per più di un distretto e, nell'ambito di tale distretto, qualora il bando lo preveda, per più di un circondario. Ogni candidato per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa può presentare domanda solo per un profilo ed esclusivamente per un ufficio giudiziario della Giustizia amministrativa.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, per i titoli di studi accademici richiesti per l'accesso ai profili di cui all'articolo 11 e di cui all'articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i), si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, e 15 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011. I candidati che partecipano alla selezione bandita dalla Giustizia amministrativa devono essere in possesso del titolo di accesso al profilo per il quale concorrono, come indicato nell'Allegato III.

6. Le commissioni esaminatrici, per i concorsi richiesti dal Ministero della Giustizia, sono composte da un magistrato ordinario che abbia conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o da un dirigente generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o da un avvocato con almeno quindici anni di iscrizione all'Albo o da un professore ordinario

di materie giuridiche, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di presidente, e da non più di quattro componenti, individuati tra magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, dirigenti di livello non generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avvocati con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo e professori ordinari, associati, ricercatori confermati o a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di commissari. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

7. Per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la procedura concorsuale è decentrata per ogni ufficio giudiziario, in relazione al quale è nominata una sola commissione che procede alla selezione dei candidati per tutti i profili professionali, formando distinte graduatorie. La prova scritta può essere svolta presso un'unica sede per tutte le procedure concorsuali. Per la selezione dei candidati per l'ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, è nominata, per i funzionari informatici, per quelli statistici e per gli assistenti informatici, una sola commissione, che forma un'unica graduatoria per ogni profilo.

8. Per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la commissione esaminatrice è composta da un magistrato dell'ufficio giudiziario e da due dirigenti di seconda fascia dell'area amministrativa. Per la selezione degli assistenti informatici la commissione può avvalersi di personale esperto dell'Ufficio o della consulenza del Servizio per l'informatica. Nella commissione competente alla selezione dei candidati per l'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, un dirigente amministrativo è sostituito da un dirigente tecnico per la selezione dei funzionari informatici e statistici, nonché per quella degli assistenti informatici. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente all'Area III. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I lavori delle commissioni devono concludersi entro il 15 dicembre 2021. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa monitora il rispetto della tempistica e fornisce supporto, ove necessario.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, costituiranno altresì titoli di preferenza a parità di merito per le procedure di reclutamento di cui al presente articolo:

- a) l'aver svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- b) l'aver svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché, per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186;
- c) l'aver completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, così come indicato dall'articolo 50,

commi 1-bis e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 , nonché, per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186;

c-bis) l'aver conseguito il diploma della scuola di specializzazione per le professioni legali.

10. A parità dei titoli preferenziali di cui al comma 9 del presente articolo e di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovrà essere documentato esclusivamente con le modalità indicate dal bando di concorso.

11. Per ogni profilo, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, la commissione esaminatrice forma una singola graduatoria relativa ai posti messi a concorso in ogni distretto ovvero, quando lo preveda il bando di concorso, in ogni circondario. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, qualora una graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, l'amministrazione giudiziaria può coprire i posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per il medesimo profilo di altri distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad oggetto uno o più distretti che presentano residue scoperture nel profilo, possono partecipare, presentando domanda per una o più sedi dei distretti oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione complessiva ivi conseguita. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 15. Per quanto attiene al secondo scaglione di addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, in caso di incapienza delle graduatorie distrettuali formate nell'ambito della nuova procedura assunzionale, il reclutamento potrà avvenire mediante scorrimento delle graduatorie formate nell'ambito della procedura relativa al primo scaglione. Per la Giustizia amministrativa, qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un Ufficio giudiziario, il Segretario generale della Giustizia amministrativa potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altro ufficio giudiziario e, nella seconda tornata delle assunzioni, chiamare gli idonei del primo scaglione, con i criteri indicati nel bando di concorso; lo scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior numero di idonei e, in caso di pari numero di idonei, secondo l'ordine degli Uffici giudiziari indicato nell'articolo 12, comma 1, secondo periodo.

12. Per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, è ammesso a sostenere la prova scritta, per ogni distretto, un numero di candidati pari ad un multiplo, non inferiore al doppio, del numero di posti messi a concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal bando e sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. La prova scritta potrà essere svolta mediante l'uso di tecnologie digitali. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il bando di concorso specifica i criteri di attribuzione dei punteggi, le modalità di formazione della graduatoria finale per ogni singolo distretto o circondario, le sedi di corte di appello presso cui potrà essere svolta la suddetta prova scritta e i criteri di assegnazione alle predette sedi di esame dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta. Potranno essere costituite sottocommissioni, ognuna delle quali valuterà non meno di duecento candidati. La prova

scritta consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla. Il bando può prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate e, ove necessario, la non contestualità delle sessioni, garantendo in ogni caso la trasparenza e l'omogeneità delle prove. Le materie oggetto della prova scritta, le modalità di nomina della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza e le ulteriori misure organizzative sono determinate con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

12-bis. In relazione ai soli profili di cui all'articolo 11, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo richiesti dal Ministero della giustizia, si procede al reclutamento e alla successiva gestione giuridica ed economica del personale amministrativo anche per gli addetti all'ufficio per il processo da assegnare agli uffici giudiziari del distretto di corte di appello di Trento. Il bando indica in relazione alle assunzioni degli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. La commissione esaminatrice, anche in deroga al bando di concorso, può ammettere a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari ad un multiplo, non superiore a trenta volte, del numero dei posti messi a concorso nel distretto, sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. Il bando prevede altresì, per le procedure di cui al presente comma, che la commissione esaminatrice di cui al comma 6 sia integrata con componenti indicati dalla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra il Ministero della giustizia e la suddetta regione.

12-ter. Coerentemente con le misure assunzionali introdotte con il presente decreto, fino al 31 dicembre 2025 al personale del Ministero della giustizia non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7.

12-quater. Se il lavoratore assunto a tempo determinato alle dipendenze del Ministero della giustizia ai sensi degli articoli 11 e 13 risulta vincitore di un concorso indetto per l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero della giustizia, la data di immissione in ruolo può essere differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026, previo assenso di tale amministrazione e del lavoratore interessato.

13. Per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni di tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e 13 è autorizzata, subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria, la spesa di euro 3.281.709 per l'anno 2021 e di euro 341.112 per l'anno 2023 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 488.800 per l'anno 2021 e di euro 320.800 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Art. 15. Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea

1. Il personale di cui agli articoli 11 e 13 permane nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato.

2. Per la Giustizia ordinaria, avuto riguardo all'articolazione su base distrettuale della procedura di reclutamento e alla necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR, ogni forma di mobilità interna su domanda del dipendente, fondata su circostanze sopravvenute successivamente all'assegnazione della sede, si intende comunque riferita ad uffici situati nel medesimo distretto in cui è situata la sede di prima assegnazione. Al momento della assegnazione della sede ai vincitori del concorso nei singoli profili, potrà essere fatta valere ogni circostanza idonea a costituire, secondo la normativa vigente, titolo di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non può in alcun caso essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, né essere destinatario di provvedimenti di applicazione endodistrettuale, come previsto dalla contrattazione integrativa.

3. Per la Giustizia ordinaria, è fatta salva la mobilità per compensazione, in condizioni di piena neutralità finanziaria e previo nulla osta del Ministero della giustizia.

Art. 16. Attività di formazione

1. Il Ministero della giustizia assicura l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente capo e destinato all'ufficio per il processo di competenza della giustizia ordinaria, individuando con decreto del Direttore generale del personale e della formazione specifici percorsi didattici, da svolgersi anche per via telematica.

2. Per il personale di cui all'articolo 11, comma 3, assunto a tempo determinato ai sensi del presente decreto è assicurata la formazione, secondo un programma definito dal Segretario generale della Giustizia amministrativa.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata, subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria la spesa di euro 235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000 per l'anno 2022, di euro 1.460.000 per l'anno 2023 e di euro 1.102.000 per l'anno 2024 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 37.464 per l'anno 2022 e di euro 35.234 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Art. 17. Monitoraggio dell'impiego degli addetti all'ufficio per il processo e delle altre misure sul personale e smaltimento dell'arretrato

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le procedure di monitoraggio, le risorse e le modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria di cui al presente capo nell'ambito del PNRR.

2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da emanare entro cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, sono adottate le Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato in tutti gli uffici della Giustizia amministrativa, con l'indicazione dei compiti degli Uffici per il processo, ivi inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorità nella definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da raggiungere.

3. Il personale addetto all'ufficio per il processo presta attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell'arretrato, ove necessario anche in modalità da remoto e con la dotazione informatica fornita dall'Amministrazione.

4. Le attività di segnalazione, individuate nelle Linee guida di cui al comma 2, possono essere svolte anche dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

5. Ferme restando le udienze straordinarie annualmente individuate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, al fine della trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto, sono programmate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ulteriori udienze straordinarie, in un numero necessario e sufficiente al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, per la Giustizia amministrativa, dal PNRR. A tal fine, il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa aggiorna il numero di affari da assegnare al presidente del collegio e ai magistrati componenti dei collegi. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adegua alle finalità del PNRR, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, il decreto previsto dall'articolo 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

6. La partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di cui al comma 5 è su base volontaria. Le udienze si svolgono da remoto. Non possono essere assegnati alle udienze straordinarie di smaltimento gli affari di cui agli articoli da 112 a 117 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. La partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di cui al comma 5 costituisce criterio preferenziale, da parte del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, nell'assegnazione degli incarichi conferiti d'ufficio.

7. Per evitare la formazione di nuovo arretrato, al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 1, recante il codice del processo amministrativo:

1) dopo l'articolo 72 è inserito il seguente:

«Art. 72-bis (Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione). - 1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell'ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. Salvi eccezionali motivi, non è possibile chiedere il rinvio della trattazione della causa. Se è concesso il rinvio, la trattazione del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva.

2. Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. Nei casi di particolare complessità della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa è decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario convocare un'ulteriore camera di consiglio. Se la causa non è definibile in rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell'udienza pubblica. In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata»;
- 2) all'articolo 73, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- «1-bis. Non è possibile disporre, d'ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio»;
- 3) all'articolo 79, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
- «L'interruzione del processo è immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della segreteria»;
- 4) all'articolo 80, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
- «3-bis. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza è fissata d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni»;
- 5) all'articolo 82, comma 1, la parola: «centottanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;
- 6) all'articolo 87, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
- «4-bis. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto. Non si applica il comma 3, fatta eccezione per l'ultimo periodo»;
- b) all'allegato 2, recante le norme di attuazione del codice del processo amministrativo:
- 1) all'articolo 13, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ricorso straordinario» sono aggiunte le seguenti: «, nonché lo svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e adunanze»;
- 2) nel titolo IV, dopo l'articolo 13-ter è aggiunto il seguente:
- «Art. 13-quater (Trattazione da remoto). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 87, comma 4-bis, del codice, in tutti i casi di trattazione di cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto nel verbale dell'udienza delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune sede dell'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti che si difendano personalmente e il personale addetto è

considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, il difensore può chiedere il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo giorno antecedente a quello dell'udienza stessa; il difensore che deposita tale richiesta è considerato presente a ogni effetto. Ai magistrati che partecipano alla trattazione di cause da remoto non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso di spese»;

- 3) all'articolo 14, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I verbali e i provvedimenti della commissione sono sottoscritti con firma digitale del presidente e del segretario. Le sedute della commissione si tengono con strumenti di collegamento da remoto. Si dà atto nel verbale della seduta delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e della loro libera volontà, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali».

Titolo II-bis

Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport

Art. 17-quinquies. Assunzione di personale presso il Ministero della transizione ecologica

1. Al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del PNRR, di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti nell'ambito dell'Unione europea e con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, per il biennio 2021-2022 il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, in possesso di laurea specialistica o magistrale. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti è riservato a soggetti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1 che, alla data del 24 giugno 2021, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al primo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la dotazione organica del Ministero della transizione ecologica è incrementata di 155 unità di personale dell'Area III.

4. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al quarto periodo, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2026», le parole: «nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2027», le parole: «nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2028», le parole: «nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2029» e le parole: «nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2030»;
- b) il quinto e il sesto periodo sono soppressi.

5. A seguito del completamento delle procedure di cui al comma 1, le convenzioni stipulate fra il Ministero della transizione ecologica e la SOGESID Spa di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto ai sensi del medesimo comma 1.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 8.901.122 per l'anno 2022 e a euro 10.681.346 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a euro 1.755.726 per l'anno 2022 e a euro 2.106.871 a decorrere dall'anno 2023, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, maturate e disponibili, dell'amministrazione e, quanto a euro 7.145.396 per l'anno 2022 e a euro 8.574.475 a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 17-sexies. Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico

1. Per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi.

2. Per l'attuazione del comma 1, sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero della transizione ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario ed è autorizzata la spesa di euro 222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è prorogato al 31 luglio 2021, nonché, ai soli fini dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31 dicembre 2021.

4. Per il Ministero dello sviluppo economico il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 22 del 2021 è prorogato al 31 luglio 2021.

Art. 18-bis. Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispetti vi statuti e con le relative norme di attuazione.

Art. 19. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO I (art. 8, comma 2)

Tabella - Ambiti territoriali

AREA	RTS	AMBITO TERRITORIALE
Area Nord-Ovest	RTS Milano/Monza e Brianza	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia
Area Nord-Est	RTS Venezia	Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige
Area Centro-Nord	RTS Bologna/Ferrara	Emilia-Romagna, Toscana e Marche
Area Centro-Sardegna	RTS Roma	Lazio, Umbria, Sardegna
Area Sud-Ovest	RTS Napoli	Campania, Basilicata
Area Sud-Adriatica	RTS Bari/Barletta-Andria-Trani	Puglia, Abruzzo, Molise
Area Sud-Sicilia	RTS Palermo	Sicilia, Calabria

ALLEGATO II (art. 11 comma 2 e art. 13, comma 3)

Profili professionali del personale amministrativo a tempo determinato PNRR presso il Ministero della giustizia

1. Addetto all'ufficio per il processo

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.1.1 - Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione (*Le professioni comprese in questa unità supportano le attività degli uffici dell'amministrazione statale, formulano proposte e pareri ai dirigenti da cui dipendono funzionalmente, curano l'attuazione dei progetti, delle attività amministrative e delle procedure loro affidate, supportando le attività del personale subordinato*) e al codice Istat 2.5.2.2- Esperti legali in imprese o enti pubblici (*Le professioni comprese in questa categoria affrontano, gestendo e supportando le attività di appositi uffici, gli aspetti legali propri delle attività di organizzazioni, imprese o della stessa Amministrazione Pubblica, rappresentandole e tutelandone – eventualmente – gli interessi nelle procedure legali, nei diversi gradi dei processi penali, civili ed amministrativi; stilando documenti, contratti e altri atti legali*).

Attività di contenuto specialistico: studio dei fascicoli (predisponendo, ad esempio, delle schede riassuntive per procedimento); supporto al giudice nel compimento della attività pratico/materiale o di facile esecuzione, come la verifica di completezza del fascicolo, l'accertamento della regolare costituzione delle parti (controllo notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei difensori nominati ecc.), supporto per bozze di provvedimenti semplici, il controllo della pendenza di istanze o richieste o la loro gestione, organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con segnalazione all'esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione; condivisione all'interno dell'ufficio per il processo di riflessioni su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento; approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte; supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali; supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell'ufficio e monitoraggio dei risultati; raccordo con il personale addetto alle cancellerie.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza nonché, nei termini di cui all'articolo 11, in economia e commercio e scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse.

2. Tecnico IT senior

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.1.1.4.2 - Analisti di sistema (*Le professioni comprese in questa unità analizzano i problemi di elaborazione dei dati per diverse esigenze di calcolo e disegnano, individuano o ottimizzano appropriati sistemi di calcolo e di gestione delle informazioni*) e al codice Istat 2.1.1.4.1 - Analisti e progettisti di software (*Le professioni comprese in questa unità sviluppano, creano, modificano o ottimizzano software applicativi analizzando le esigenze degli utilizzatori; progettano, sviluppano e testano software di sistema, di rete, linguaggi e compilatori per diverse aree ed esigenze applicative*).

Attività di contenuto specialistico: progettazione, sviluppo e assistenza alle infrastrutture digitali, alle reti e ai sistemi informatici nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in informatica, ingegneria, fisica, matematica, ovvero altra laurea con specializzazione in informatica o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse.

3. Tecnico IT junior

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 3.1.2.1-Tecnici programmatori (*Le professioni classificate in questa categoria assistono i progettisti e analisti di software traducendo istruzioni e specifiche di controllo, di procedure o di soluzioni di problemi, in diagrammi logici di flusso per la programmazione in linguaggio informatico; sviluppando e scrivendo programmi per memorizzare, ricercare ed elaborare informazioni e dati*), al codice Istat 3.1.2.5-Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici (*Le professioni classificate in questa categoria assistono i progettisti e amministratori di sistemi installando, configurando, gestendo e mantenendo per gli aspetti software i sistemi telematici ed i relativi sistemi di sicurezza*), al codice Istat 3.1.2.4-Tecnici gestori di basi di dati (*Le professioni classificate in questa categoria assistono gli analisti e progettisti di basi dati gestendo, controllando e mantenendo basi di dati e relativi sistemi di sicurezza*).

Attività di contenuto specialistico: progettazione, sviluppo e assistenza alle infrastrutture digitali, alle reti e ai sistemi informatici nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di perito Informatico o altro diploma equivalente con specializzazione in informatica; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse.

4. Tecnico di contabilità senior

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.4.1 - Specialisti in contabilità (*Le professioni comprese in questa unità esaminano, analizzano, interpretano le informazioni contabili per formulare pareri, preparare indicazioni e proposte su questioni contabili, fiscali e finanziarie, per certificare la correttezza e la conformità delle scritture aziendali alle leggi e ai regolamenti, ovvero coordinano le attività di gestione e di produzione delle scritture contabili*).

Attività di contenuto specialistico: Gestione economico-finanziaria, monitoraggio, revisione, predisposizione di atti di carattere contabile o contrattuale, redazione di bilanci e prospetti e rendicontazione, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in economia e commercio, scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse.

5. Tecnico di contabilità junior

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 3.3.1.2 - Contabili e professioni assimilate (Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti, ovvero applicano le procedure in materia di tenuta delle scritture contabili di società o di organizzazioni; analizzano, classificano e registrano le operazioni contabili e le poste di bilancio; interpretano e valutano i conti; redigono i bilanci, attendono a procedure ed adempimenti fiscali; redigono paghe, compensi e versamenti contributivi; gestiscono le operazioni in liquidità di imprese ed organizzazioni; adempiono a mandati di pagamento; evadono conti e fatture certificando e mantenendo scritture delle operazioni; curano l'amministrazione di edifici e di proprietà condominiali garantendo la manutenzione, il funzionamento dei servizi comuni e la sicurezza degli impianti e delle strutture).

Attività di contenuto specialistico: Gestione economico-finanziaria, monitoraggio, revisione, predisposizione di atti di carattere contabile o contrattuale, redazione di bilanci e prospetti e rendicontazione, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto Tecnico Commerciale o diplomi equipollenti; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse.

6. Tecnico di edilizia senior

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.2.1.6.1 - Ingegneri edili e ambientali (Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della pianificazione urbana e del territorio, della progettazione, della costruzione e della manutenzione di edifici, strade, ferrovie, aeroporti, ponti e sistemi per lo smaltimento dei rifiuti e di altre costruzioni civili e industriali. Definiscono e progettano standard e procedure per garantire la funzionalità e la sicurezza delle strutture. Progettano soluzioni per prevenire, controllare o risanare gli impatti negativi dell'attività antropica sull'ambiente; conducono valutazioni di impatto ambientale di progetti ed opere dell'ingegneria civile o di altre attività; si occupano di prevenzione e risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità dei versanti, di sistemazione e gestione dei bacini idrografici. Sovrintendono e dirigono tali attività) e al codice Istat 2.2.2.1

- Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio (Le professioni classificate *in questa categoria conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti in materia di design, di pianificazione, conservazione, restauro e recupero urbanistico e territoriale, della progettazione, della costruzione e della manutenzione di opere civili, e di siti industriali. Ne disegnano e progettano la forma, gli*

interni e i loro arredamenti; disegnano mezzi di trasporto e altri beni prodotti su scala industriale curandone gli aspetti funzionali, simbolici ed estetici; conducono ricerche sulle caratteristiche tecnologiche di particolari materiali e processi; definiscono e progettano standard e procedure per garantire la funzionalità e la sicurezza delle strutture. Sovrintendono e dirigono tali attività; possono collaborare con gli Ingegneri per progettazioni e realizzazioni che richiedono complesse soluzioni tecnologiche e di calcolo).

Attività di contenuto specialistico: manutenzione degli edifici, attività di progettazione e collaudo di opere da eseguire, eventuale direzione dei lavori, gestione della logistica e degli spazi, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in ingegneria, architettura o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse. Conoscenza ed uso del metodo BIM (<i>Building Information Modeling</i>).

7. Tecnico di edilizia junior

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 3.1.3.5.0 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate (*Le professioni classificate in questa unità assistono gli specialisti nella ricerca nel campo dell'ingegneria civile e nella progettazione di edifici, strade, ferrovie, aeroporti e porti e di altre opere civili, ovvero applicano ed eseguono procedure e tecniche proprie per disegnare, progettare, sovrintendere alla costruzione e mantenere tali opere, per controllarne gli impianti, gli apparati e i relativi sistemi tecnici e garantire il funzionamento e la sicurezza*) e al codice Istat 3.1.5.2 - Tecnici della gestione di cantieri edili (*Le professioni comprese in questa categoria applicano procedure, regolamenti e tecnologie proprie per gestire, controllare organizzare e garantire l'efficienza e la sicurezza dei processi di lavorazione nei cantieri edili*).

Attività di contenuto specialistico: manutenzione degli edifici, attività di progettazione e collaudo di opere da eseguire, eventuale direzione dei lavori, gestione della logistica e degli spazi, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto Tecnico per Geometri o altro diploma equipollente; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse. Conoscenza ed uso del metodo BIM (<i>Building Information Modeling</i>).

8. Tecnico statistico

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.1.1.3.2 – Statistici (*Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti e teorie fondamentali della scienza attuariale e della statistica, incrementano la conoscenza scientifica in materia, applicano le relative teorie e tecniche per raccogliere, analizzare e sintetizzare informazioni, per definire modelli di interpretazione dei dati, per individuare soluzioni*

statistiche da adottare nei vari settori della produzione di beni e servizi e della stessa ricerca scientifica).

Attività di contenuto specialistico: rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati statistici, monitoraggio delle attività oggetto di rilevazione, valutazione dei target e degli impatti delle misure, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in scienze statistiche, scienze statistiche ed attu- riali o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse.

9.Tecnico di amministrazione

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.1.1 - Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione (*Le professioni comprese in questa unità coordinano le attività degli uffici dell'amministrazione statale, formulano proposte e pareri ai dirigenti da cui dipendono funzionalmente, curano l'attuazione dei progetti, delle attività amministrative e delle procedure loro affidate, coordinando le attività del personale subordinato*) e al codice Istat 2.5.2.2- Esperti legali in imprese o enti pubblici (*Le professioni comprese in questa categoria affrontano, gestendo e coordinando le attività di appositi uffici, gli aspetti legali propri delle attività di organizzazioni, imprese o della stessa Amministrazione Pubblica, rappresentandole e tutelandone – eventualmente – gli interessi nelle procedure legali, nei diversi gradi dei processi penali, civili ed amministrativi; stilando documenti, contratti e altri atti legali*).

Attività di contenuto specialistico: attività di predisposizione di atti amministrativi conformi alla normativa vigente, curandone l'istruttoria preliminare, esecuzione di altri atti dell'amministrazione, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale in scienze dei servizi giuridici, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse.

10.Analista di organizzazione

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.3.2 - Specialisti dell'organizzazione del lavoro (*Le professioni comprese in questa unità analizzano e definiscono l'organizzazione del lavoro, individuano i fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale, redigono organigrammi, procedure, job descriptions e istruzioni*).

Attività di contenuto specialistico: studio, pianificazione e miglioramento delle unità organizzative, dei processi di lavoro e dell'efficiente utilizzo delle risorse, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, sociologia, scienze statistiche e demografiche, psicologia indirizzo psicologia del lavoro e delle organizzazioni del lavoro, ingegneria gestionale ed altre equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse

11. Operatore di *data entry*

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 4.1.2 - Impiegati addetti alle macchine d'ufficio (Le professioni classificate in questa classe, utilizzando computer o altre apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche, inseriscono e registrano dati o codici, eseguono operazioni di calcolo e di elaborazione; preparano, modificano, riproducono e trasmettono documenti; trascrivono manoscritti, minute, documenti o processi verbali; redigono verbali utilizzando appropriate tecniche di scrittura e macchine per stenografia-scrittura; trascrivono le informazioni registrate in stenografia e sui mezzi di registrazione del suono).

Attività di contenuto specialistico: digitalizzazione e inserimento di dati di diversa natura nei sistemi informatici dell'amministrazione mediante utilizzo di software specifici, gestione e trattamento dei dati, trasferimento dei dati supporto informatico, organizzazione di basi di dati, attività, anche su atti e documenti cartacei, correlate con la digitalizzazione e la gestione dei dati, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse.

ALLEGATO III – (art. 13, comma 3)

Profili professionali del personale amministrativo a tempo determinato PNRR presso la Giustizia amministrativa

1. FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Lavoratori che, nell'ambito delle istruzioni di massima ricevute ed avvalendosi anche di strumenti informatici, applicano con autonomia le proprie conoscenze giuridiche, contabili e gestionali, con eventuali funzioni di direzione, coordinamento e controllo di uffici o servizi anche di particolare rilevanza e complessità non riservati a qualifiche dirigenziali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, terzo comma, della legge 27 aprile 1982 n. 186, garantendo lo svolgimento delle attività di competenza, con responsabilità dei risultati.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea, diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale coerenti con le professionalità da selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previste dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.

2.FUNZIONARIO INFORMATICO

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

In relazione al contenuto specialistico delle conoscenze possedute, svolge attività di: definizione delle specifiche tecniche funzionali per la progettazione degli applicativi software, del sistema e della rete; controllo di qualità di prodotti software e di soluzioni hardware; valutazione dei prodotti esistenti sul mercato; qualità e monitoraggio degli standard di funzionamento; gestione di tematiche complesse con proposizione di iniziative innovative; individuazione di obiettivi di miglioramento dei sistemi e del livello di servizio.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea, diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale in informatica, ingegneria informatica o equipollenti.

3.FUNZIONARIO STATISTICO

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati statistici, monitoraggio delle attività oggetto di rilevazione, valutazione dei target e degli impatti delle misure. Cura la raccolta e l'elaborazione di dati statistici ed effettua elaborazioni anche complesse.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea, diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale in scienze statistiche e scienze statistiche ed attuariali o equipollenti.

4.ASSISTENTE INFORMATICO

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolge compiti di attività operativa ed istruttoria in campo informatico, con grado di autonomia e responsabilità, nell'ambito di prescrizioni di massima e/o secondo metodologie definite.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Diploma di istituto secondario di secondo grado di indirizzo informatico.

ALLEGATO IV – (art. 7, comma 1)

Suddivisione dei profili professionali delle 80 unità di personale da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze-RGS - Tabella 1

Tabella 1

Amministrazione centrale	n. unità di personale non dirigenziale	Profili			
		Economico	Giuridico	Statistico-matematico	Ingegneria gestionale
Ministero dell'Economia e delle Finanze	80	30	20	10	20

Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121

Decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 – “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali”

(Estratto)

Art. 10. Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 1039 è sostituito dal seguente: «1039. Le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi di cui al comma 1038 sono attribuite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo titolare e/o attuatore dei progetti, sulla base delle procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del Next Generation EU.».

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono state individuate le risorse finanziarie, come determinate nella decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», viene aggiornato sulla base di eventuali riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione necessarie all'attuazione del Piano sono assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma finanziario degli interventi cui esse sono destinate.

3. La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, le assegnazioni e le rimodulazioni delle risorse finanziarie in favore delle amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR sono disposte con le modalità di cui all'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 555.

4. Laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021. Ove possibile, la modalità semplificata di cui al primo periodo è altresì estesa alla contabilizzazione e alla rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito dei Piani di sviluppo e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

5. In sede di definizione dei provvedimenti che recano le procedure di attuazione degli interventi del PNRR, ivi incluse quelle relative ai progetti in essere, le amministrazioni responsabili, in aggiunta agli ordinari criteri previsti dalla normativa di settore, stabiliscono ulteriori e specifici criteri di assegnazione delle risorse idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo previsti dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, anche sulla base di apposite linee guida da emanarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Nel caso in cui si renda necessario procedere al recupero di somme nei confronti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, si applicano le procedure di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

7. All'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonché la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line».

7-bis. Dopo l'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:

«Art. 48-bis (Interventi sulle infrastrutture energetiche lineari). - 1. Per gli interventi infrastrutturali ferroviari rientranti nelle disposizioni di cui agli articoli 44 e 48, che ai fini della loro funzionalità necessitano di connessione alle infrastrutture lineari energetiche, le procedure autorizzatorie di cui ai predetti articoli possono applicarsi anche alla progettazione degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di tali infrastrutture, ove queste siano strettamente connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria. In tali casi, il procedimento si svolge mediante unica conferenza di servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti all'adozione di provvedimenti, pareri, visti, nulla osta e intese relativi all'infrastruttura ferroviaria e alle opere di connessione. La determinazione conclusiva della conferenza dispone l'approvazione del progetto ferroviario e l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere di connessione elettriche in favore del soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica, ai sensi degli articoli 52-bis e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Con tale determinazione, le connessioni elettriche alle infrastrutture di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilità e inamovibili ai sensi dell'articolo 52-quater, commi 1 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e la loro localizzazione, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha effetto di variante con contestuale imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con

attribuzione del relativo potere espropriativo al soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica».

7-ter. All'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «finalizzati a garantire» sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle sole infrastrutture già in esercizio».

7-quater. Al primo periodo del comma 17-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: «da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie» sono aggiunte le seguenti: «, nonché a definire i tempi di adeguamento a dette prescrizioni da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie».

7-quinquies. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente della società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e di società da essa direttamente o indirettamente controllate per attività di assistenza e supporto tecnico-operativo, per la gestione di fondi e per attività a queste connesse, strumentali o accessorie. I rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta, concluse sulla base e in conformità all'accordo quadro stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Cassa depositi e prestiti Spa. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei rispettivi bilanci, anche a valere sui quadri economici degli investimenti che concorrono a realizzare.

7-sexies. Per le medesime finalità di cui al comma 7-quinquies nonché al fine di rafforzare il settore del venture capital, il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle condizioni previste dalla sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 2 miliardi di euro, secondo la disciplina dei relativi regolamenti di gestione, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori professionali, compresa la società Cassa depositi e prestiti Spa in qualità di istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 30 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo e fermo restando il rispetto della richiamata sezione della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04. A tal fine è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2021, dell'importo di 2 miliardi di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativo all'articolo 1, comma 209, della citata legge n.

145 del 2018 . La normativa di attuazione recante le modalità di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il fondo di sostegno al venture capital disciplina anche le conseguenze del mancato investimento di almeno il 60 per cento del patrimonio del fondo entro cinque anni dalla chiusura, anche parziale, del primo periodo di sottoscrizione. Per la gestione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dello sviluppo economico, cui affluiscono le risorse ad esso assegnate e sul quale la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalità. Il Ministero dello sviluppo economico stipula con la società Cassa depositi e prestiti Spa un'apposita convenzione per la disciplina delle modalità operative di gestione delle risorse assegnate al citato conto corrente.

7-septies. Per le medesime finalità di cui al comma 7-quinquies, limitatamente agli strumenti e agli interventi in favore delle piccole e medie imprese, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi anche della società Mediocredito centrale S.p.a.

7-octies. All'articolo 8, comma 2-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche per evitare qualsiasi effetto decadenziale».

7-novies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies si applicano, fino al 31 dicembre 2029, anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020 , dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 , dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 , dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 , dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 , dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 , o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea.

7-decies. Per le medesime finalità di cui al comma 7-quinquies, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato alle politiche spaziali e aerospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01 , come richiamata dalla comunicazione della Commissione europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 , per 10 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 28 milioni di euro per l'anno 2024 e 17 milioni di euro per l'anno 2025, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , ovvero di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 . I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita

convenzione, anche per quanto riguarda la remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versati all'entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

[...]

Art. 16-ter. Modifica all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. La pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta».

Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152

Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, Legge 29 dicembre 2021, n. 233 – “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”

(Estratto)

Art. 3. Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo

1. Per l'attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 marzo 2026, in combinazione con i finanziamenti di cui al comma 4.

2. Sono soggetti beneficiari le imprese di cui all'articolo 1, comma 4, incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale.

3. Il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

4. A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con delibera del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ai sensi dell'articolo 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.

5. Gli incentivi di cui al presente articolo sono alternativi a quelli previsti dall'articolo 1 e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19», di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.

6. Con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie di cui al presente articolo, in conformità alla predetta Misura M1C3, intervento 4.2.5, e gli adempimenti relativi alla gestione degli interventi agevolativi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e all'erogazione del contributo diretto alla spesa. Tale decreto assolve anche a quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della citata legge n. 311 del 2004.

7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l'Istituto per il credito sportivo, possono rendere disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al comma 1, previo accordo con il Ministero del turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l'istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo presentate a valere sulle predette risorse addizionali.

8. I finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di cui al presente articolo, ivi inclusi quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono accedere alle garanzie di cui all'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rilasciate dalla società SACE S.p.a. nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. All'attuazione del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9-bis. Al fine di rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzati a sostenere la crescita economica nazionale e la competitività delle imprese, all'alinea del comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale limite massimo è ridotto al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024, al fine di promuovere gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108».

[...]

Capo II

Infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria e opere pubbliche

Art. 5. Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari

1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 , e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 , nonché di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari, al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma di cui all'articolo 15, un documento strategico, con validità di norma quinquennale, recante l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, delle attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonché l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici. Il documento strategico contiene, altresì, la descrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con particolare riferimento a: programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di legge; programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello; interventi prioritari sulle direttrici, nonché interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale; attività relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorità strategica; individuazione delle priorità strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti; localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali; la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria; le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale e all'accessibilità per le persone con disabilità; i criteri di valutazione delle prestazioni rese dal gestore e delle relative penalità.»;

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si esprimono sul documento strategico nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione, decorso il quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede all'approvazione di detto documento con proprio decreto. Il documento strategico è sottoposto ad aggiornamento dopo tre anni o comunque in caso di mutamento degli scenari di carattere eccezionale, secondo le modalità indicate nel comma 7 e nel presente comma.»;

b) all'articolo 15:

- 1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «per un periodo minimo di cinque anni,» sono inserite le seguenti: «per l'attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell'infrastruttura ferroviaria nazionale come individuate nel documento di cui all'articolo 1, comma 7, e per definire altresì la programmazione degli investimenti, anche previsti da specifiche disposizioni di legge, relativi alla manutenzione, al rinnovo e alla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria,»;
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene ai profili finanziari, entro il mese di giugno dell'anno precedente all'inizio di ciascun quinquennio programmatico sottopone lo schema di contratto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), che adotta la relativa delibera entro trenta giorni. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili informa l'organismo di regolazione, che si esprime entro quindici giorni relativamente ai profili di competenza, e, mediante il gestore dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto dello schema di contratto di programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoposto all'approvazione del CIPESS. La delibera del CIPESS è sottoposta al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di permettere una più celere realizzazione degli interventi ferroviari, è ammessa la registrazione anche parziale della delibera del CIPESS, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto di registrazione. In tal caso, il CIPESS può adottare, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, una delibera integrativa o modificativa delle parti non registrate. Lo schema di contratto di programma è sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell'infrastruttura entro quindici giorni dalla registrazione da parte della Corte dei conti della delibera di approvazione del medesimo schema da parte del CIPESS. Il contratto di programma è trasmesso, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alle Camere, al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS, con apposita informativa. Gli investimenti ferroviari autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di legge sono inseriti di diritto nel contratto di programma in corso alla data di entrata in vigore di dette disposizioni e ne costituiscono parte integrante. Gli aggiornamenti di cui al comma 2-bis danno evidenza di tali investimenti e dei relativi finanziamenti che vi rimangono vincolati ai sensi delle disposizioni di legge.»;
- 3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria provvedono alla sottoscrizione degli aggiornamenti annuali del contratto di programma, in coerenza con quanto previsto dal documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7. Gli aggiornamenti di importo pari o inferiore a 5 miliardi di euro complessivi sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura di cui al comma 2. Gli aggiornamenti, entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di approvazione ovvero, nei casi previsti dal terzo periodo, dalla loro sottoscrizione, sono trasmessi alle Camere, corredati della relazione di cui al comma 2-ter.

2-ter. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma.»;

- 4) al comma 5, primo periodo, le parole «della Strategia di cui all'articolo 1, comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «del documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7,».

2. In relazione al periodo programmatorio 2022-2026, il documento di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 entro il 31 dicembre 2021 e lo schema di contratto di programma di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 è trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile entro il 31 marzo 2022.

3. Alla legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il titolo è sostituito dal seguente: «Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato italiane S.p.A.»;
- b) all'articolo 1:
 - 1) al comma 1, le parole «i contratti di programma e» sono soppresse;
 - 2) il comma 2-bis è abrogato;
 - 3) al comma 3 le parole «di programma» sono sostituite dalle seguenti: «di servizio».

Art. 6. Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

«Art. 53-bis (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria). - 1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto,

determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo del presente comma. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

1-bis. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4.

1-ter. In relazione alle procedure concernenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono richiesti idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali al progettista individuato dall'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento, o da esso associato; in tali casi si applica il comma 1-quater dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Per gli interventi di edilizia giudiziaria, qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico-

amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante, esso è acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.

3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei tempi e secondo le modalità previsti per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma 3, del presente decreto si applica, altresì, la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per la verifica dell'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, nonché del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono ridotti della metà.

4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 1.

5. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto.

6-bis. In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore nonché l'applicazione delle disposizioni del presente decreto anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di cui all'articolo 9 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

2-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:

«6-bis. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta l'avvio delle procedure previste dal capo IV del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del medesimo testo unico. L'avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 è integrato con la comunicazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata dal comma 4 del presente articolo».

Art. 6-bis. Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche

1. Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 6-ter. Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta».

[...]

Art. 9. Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti

1. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 dicembre 2025.» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026. Le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».

2. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l'applicazione delle misure di garanzia per il rispetto

dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 861, dopo le parole «amministrativa e contabile.» è aggiunto il seguente periodo: «Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.»;
- b) al comma 862, dopo le parole «la contabilità finanziaria,» sono inserite le seguenti: «anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio,»;
- c) al comma 871, dopo le parole «lettera b),» sono inserite le seguenti «e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si avvalgono della facoltà prevista dall'ultimo periodo del comma 861».

3. Al fine di favorire la produzione di analisi sull'impatto su occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse settoriale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tramite la stipula di convenzioni o l'avvio di programmi di ricerca, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, possono promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di dati provenienti da archivi amministrativi e la loro integrazione con informazioni provenienti anche da fonti esterne all'amministrazione originaria.

4. Le convenzioni stipulate ovvero i programmi di ricerca di cui al comma 3 sono pubblicati nel sito internet istituzionale delle amministrazioni coinvolte e specificano gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti utilizzate, le misure di sicurezza, i titolari del trattamento nonché i tempi di conservazione e ogni altra garanzia adottata per tutelare la riservatezza degli interessati, coerentemente con l'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. In ogni caso, i dati trattati sono privati di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche sottostanti.

5. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dai commi 3 e 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Al fine di consentire l'avvio e l'esecuzione tempestivi dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può disporre anticipazioni in favore dei relativi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste dagli stessi presentate, sentite le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate. I soggetti attuatori sono tenuti a riversare nel citato conto corrente di tesoreria l'importo dell'anticipazione non utilizzata a chiusura degli interventi.

7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono tempestivamente reintegrate al predetto conto corrente di tesoreria, dalle medesime amministrazioni titolari degli interventi, a valere sui pertinenti stanziamenti di bilancio.

8. Ai fini del rafforzamento delle attività, degli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituito il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, con funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di analisi e di valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per l'applicazione dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Comitato opera in coerenza con le linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e con i conseguenti specifici indirizzi del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato indica i criteri e le metodologie per la definizione dei processi e delle attività di revisione della spesa, nonché gli obiettivi da perseguire. Il Comitato è composto dal Ragioniere generale dello Stato, che assume le funzioni di Presidente, o da un suo delegato individuato in relazione alla materia trattata, nonché da un rappresentante della Banca d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da un rappresentante della Corte dei conti, designati dalle rispettive amministrazioni. Possono essere chiamati a far parte del Comitato fino a due esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica e di valutazione delle politiche pubbliche, individuati dal Presidente del Comitato nell'ambito delle istituzioni pubbliche, delle università, degli enti e istituti di ricerca. I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalità inerenti alle materie trattate. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9. Per le attività istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico di cui al comma 8 è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unità di missione, che svolge anche attività di segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale. L'Unità di missione, anche in collaborazione con gli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, svolge attività di analisi e valutazione della spesa sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definiti dal Comitato scientifico di cui al comma 8. L'Unità di missione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, collabora alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa dei Ministeri e dei relativi accordi, nonché al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle relative relazioni. L'Unità di missione concorre all'attività dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della citata legge n. 196 del 2009. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 571.571 annui a decorrere dall'anno 2022 e il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

10. Per il rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi inclusi l'Unità di missione di cui al comma 9 e i Nuclei di valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato per il periodo 2021-2024, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 40 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.864.375 annui a decorrere dall'anno 2022. Anche in considerazione delle esigenze di cui al presente comma, all'articolo 1, comma 884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».

11. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può altresì avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente massimo di 10 esperti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 500.000. I nominativi degli esperti selezionati, le loro retribuzioni e i loro curricula sono resi pubblici nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti delle rispettive nomine, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Per le medesime finalità il Dipartimento è autorizzato a stipulare convenzioni con università, enti e istituti di ricerca. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

12. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono essere versate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, laddove richiesto da esigenze di unitarietà e flessibilità di gestione del PNRR. Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.

13. I fondi esistenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché sulle apposite contabilità speciali intestate alle amministrazioni dello Stato per la gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Italia non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi ivi depositati non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime.

14. Le attività connesse alla realizzazione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale», inserita nella missione 1, componente 1,

dello stesso Piano, sono svolte dalla Struttura di governance istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020.

15. Ai fini delle attività di cui al comma 14, ai componenti dello Standard Setter Board, di cui all'articolo 3 della predetta determina del Ragioniere generale dello Stato, è riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo, per un importo annuo non superiore a 8.000 euro per singolo componente. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della Struttura di governance, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

16. Al fine di favorire la partecipazione degli enti territoriali alla definizione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le proposte relative ai principi e agli standard contabili elaborate dallo Standard Setter Board di cui al comma 15 sono trasmesse, per il parere, alla Commissione Arconet di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

17. Con una o più determine del Ragioniere generale dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche alla citata Determina n. 35518 del 5 marzo 2020, al fine di dare attuazione a quanto stabilito dai commi 15 e 16.

18. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 3.155.946 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 3.035.946 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede per 3.155.946 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

18-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tal fine, con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR»;
- b) al terzo periodo, le parole: «L'ammissibilità di tali spese a carico del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «L'ammissibilità di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo periodo».

Art. 9-bis. Consultazione e informazione del Parlamento nel processo di attuazione e di valutazione della spesa del PNRR

1. All'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e».

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la

resilienza, il Governo trasmette alle Camere, prima del suo invio alla Commissione europea e in tempo utile per consentirne l'esame parlamentare, la proposta di un piano per la ripresa e la resilienza modificato o di un nuovo piano per la ripresa e la resilienza.

[...]

Capo II

Efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale

Art. 20. Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole «ai commi 32 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 31-ter, 32 e 35 nonché di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR»;
- b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti:

«31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

31-ter. I comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di applicazione del principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio»;

- c) al comma 32, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.»;
- d) al comma 33:
 - 1) al primo periodo, le parole «per il restante 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti «per il 45 per cento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per il restante 5 per cento previa verifica della completa alimentazione del

sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.»;

- 2) all'ultimo periodo, dopo le parole «avvenga previa» sono inserite le seguenti: «verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35, nonché del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR e della»;

- e) dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

«42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, sono integrate con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alle risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021.

42-ter. Agli oneri di cui al comma 42-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

42-quater. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 42-bis, rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 0a) al comma 139 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno»;

- a) dopo il comma 139-bis è inserito il seguente:

«139-ter. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 139 per l'anno 2021, nonché delle risorse di cui al comma 139-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.»;

- b) al comma 145 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori di cui al comma 139-ter.».

3. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i comuni beneficiari delle risorse di cui al presente

articolo assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché dei collegati obiettivi intermedi (milestone) e finali (target) e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit. Per le finalità di cui al presente comma i soggetti attuatori integrano le informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio già operativi e conservano la documentazione dei lavori utilizzando le specifiche funzioni previste dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

[...]

Art. 25-bis. Misure di semplificazione nel campo della ricerca

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. (Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto».

[...]

Capo V

Personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile

Art. 31. Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:

«7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non

si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7-quater. I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-ter possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. E' in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza. Le modalità di applicazione del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

- b) all'articolo 3, comma 4-bis, dopo la parola «regioni,» sono inserite le seguenti: «province, città metropolitane e», e dopo le parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti «e dell'Autorità politica delegata per le disabilità»;
- c) all'articolo 9, comma 1, le parole «delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti «delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano» e le parole «nel numero massimo complessivo di mille unità» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero minimo di mille unità», e dopo le parole «per il supporto ai predetti enti» sono aggiunte le seguenti: «e agli enti locali».

1-bis. Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di accelerarne la programmazione e l'attuazione, nell'ambito degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori, di cui all'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere conferiti a esperti di comprovata qualificazione professionale incarichi di consulenza e collaborazione, fino al numero massimo complessivo di quindici, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'importo massimo di 30.000 euro lordi annui per singolo incarico e fino a una spesa complessiva annua di 300.000 euro. Gli incarichi hanno durata non oltre il 31 dicembre 2026, cessano comunque automaticamente con la cessazione del mandato amministrativo del conferente e non sono cumulabili con altri incarichi conferiti ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al primo periodo gli enti provvedono nell'ambito delle proprie risorse, fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Art. 31-bis. Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno

1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, con specifico riferimento alle attività di supporto riferite ai progetti ivi indicati, nonché per le finalità di cui all'articolo 9, comma 10, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero è istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 598.858 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,

da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.

4. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e 3 i comuni possono applicare le disposizioni previste dagli articoli 1, comma 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

5. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio 2022, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale "Governance e capacità istituzionale 2014-2020", di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti di cui al presente comma non danno in alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia.

8. Il personale di cui al comma 7 è selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, individua, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 7 del presente articolo e

provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi sessanta giorni. I singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia per la coesione territoriale a seguito della ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volontà di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In questo caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede al periodico monitoraggio dell'attività concretamente svolta dal personale.

9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizione delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, compresi i bandi che prevedono iniziative per la valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni italiani, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.

10. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, con oneri a carico dei propri bilanci, all'assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui all'articolo 90 del predetto testo unico, nei limiti dell'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'ultimo rendiconto precedente alla deliberazione della citata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Art. 31-ter. Potenziamento amministrativo del Ministero dell'università e della ricerca

1. Dopo il comma 6-ter.1 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:

«6-ter.2. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di consentire una maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In ragione del processo di riorganizzazione di cui al primo periodo è rideterminata, altresì, la consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del presente articolo. All'articolo 1, comma 1050, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: 'non dirigenziale' sono soppresse».

2. Per le finalità di cui al comma 6-ter.1 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, per la progettazione e la gestione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore, istituita ai sensi dell'articolo 62-quinquies del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il predetto Ministero si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione anche di durata pluriennale. Con la convenzione di cui al primo periodo è altresì disciplinato l'avvalimento della citata società anche ai fini della digitalizzazione dei servizi e dei processi organizzativi e amministrativi interni, nonché per la gestione giuridica ed economica del personale.

[...]

Art. 33. Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra le amministrazioni statali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e gli enti territoriali è istituito, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni».

2. Il Nucleo di cui al comma 1 è operativo fino al 31 dicembre 2026.

3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto Dipartimento il supporto tecnico per la realizzazione delle attività di competenza volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e, in particolare, delle attività volte a:

- a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;
- b) prestare supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, favorendo il confronto con le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR, nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e provincia autonoma, denominato «Progetto bandiera», ferme restando le competenze delle medesime Amministrazioni titolari di interventi PNRR e le modalità di finanziamento previste dall'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- c) prestare attività di assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti;

- d) condividere con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime strutture, le attività svolte, anche mediante la progettazione e gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attività di assistenza di cui alla lettera c).

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, nonché per le attività di competenza, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di un contingente di ventitré unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il predetto contingente è comprensivo delle unità di personale non dirigenziale di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione delle unità di personale non dirigenziale previste dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e sostituisce le unità organizzative di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che è conseguentemente modificato al fine di definire compiti e assetto organizzativo della nuova struttura. Alle posizioni dirigenziali di cui al predetto contingente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 110.437 per l'anno 2021 e di euro 1.325.247 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al predetto Dipartimento.

5. Gli incarichi dirigenziali e i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale di cui al comma 4 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.

6. Al Nucleo di cui al comma 1 sono assegnate le risorse di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione del fondo previsto dall'articolo 7, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

7. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, dal 1° gennaio 2022, può altresì avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente di esperti, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, entro il limite di spesa complessivo di euro 300.000. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 110.437 per l'anno 2021 e ad euro 1.625.247 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

[...]

Art. 36-ter. Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «partecipa anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «partecipano anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome per le questioni di loro competenza che riguardano la loro regione o provincia autonoma».

2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome».

[...]

Art. 38-ter. Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. All'articolo 56 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione».

ALLEGATO 1

(art. 21, comma 3)

Ente	Popolazione post censimento 1° gennaio 2020	Funzione Utilità CM	Mediana IVSM (2018)	Funzione Utilità popolazione e mediana (quadrato)	Assegnazione TOTALE
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	3.034.410	1.742	111,3	21.578.808	351.207.758
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	4.253.314	2.062	99,2	20.294.907	330.311.511
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.265.327	1.807	97,1	17.037.340	277.292.703
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	2.230.946	1.494	98,1	14.374.162	233.947.918
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO	1.222.988	1.106	104,4	12.053.470	196.177.292
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	1.072.634	1.036	104,9	11.396.638	185.486.966
CITTA' METROPOLITANA DI BARI	1.230.205	1.109	100,4	11.180.370	181.967.074
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	995.517	998	98,4	9.660.832	157.235.707
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	1.021.501	1.011	97,8	9.667.120	157.338.045
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	613.887	784	101,8	8.119.696	132.152.814
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	826.194	909	97,7	8.676.212	141.210.434

Ente	Popolazione post censimento 1° gennaio 2020	Funzione Utilità CM	Mediana IVSM (2018)	Funzione Utilità popolazione e mediana (quadrato)	Assegnazione TOTALE
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	848.829	921	96,5	8.579.554	139.637.277
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	530.967	729	100,0	7.286.748	118.596.100
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	422.840	650	97,8	6.219.647	101.228.402
TOTALE					2.703.790.000

TABELLA 1
(Articolo 31-bis, comma 1)

Fascia demografica	Percentuale
1.500.000 abitanti e oltre	0,25
250.000-1.499.999 abitanti	0,3
60.000-249.999 abitanti	0,5
10.000-59.999 abitanti	1
5.000-9.999 abitanti	1,6
3.000-4.999 abitanti	1,8
2.000-2.999 abitanti	2,4
1.000-1.999 abitanti	2,9
Meno di 1.000 abitanti	3,5

Legge 23 dicembre 2021, n. 238

Legge 23 dicembre 2021, n. 238 - "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020"

(Estratto)

Art. 43. Monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Il Governo trasmette alle Camere, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato in base al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

2. Le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminano le relazioni semestrali di cui al comma 1 e svolgono ogni opportuna attività conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari, nonché alla valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati.

3. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari svolgono in particolare audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del PNRR aventi ricadute sui territori.

4. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.

[...]

Art. 46. Sviluppo della funzione consultiva

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva.

2. Limitatamente alle risorse stanziati dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR, le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle

sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziare dal PNRR e con i fondi complementari al PNRR. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Legge 30 dicembre 2021, n. 234

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

(Estratto)

Art. 1

562. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 847 è abrogato. All'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il secondo periodo è soppresso. La spesa di personale effettuata dalle province e dalle città metropolitane per le assunzioni a tempo determinato necessarie per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR, e sostenuta a valere sulle maggiori risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del primo periodo, non rileva ai fini dell'articolo 33, comma 1-bis, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

[...]

628. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 1037 è sostituito dal seguente: «1037. Per l'attuazione del programma Next Generation EU è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 50.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 53.623 milioni di euro per l'anno 2023».

[...]

995. Le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della propria autonomia, possono prorogare, per una sola volta, i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tali attività nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente.

Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4

Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 - "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"

(Estratto)

Titolo II

Regioni ed enti territoriali

Art. 11-bis. Disposizioni in materia di piani di rientro dal disavanzo sanitario, di enti e aziende del Servizio sanitario nazionale e di personale non dirigenziale della Giustizia amministrativa e del Ministero dell'economia e delle finanze

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 80 è inserito il seguente: «80-bis. Le disposizioni di cui al comma 80, secondo e terzo periodo, si interpretano nel senso che la destinazione del gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui al primo periodo del medesimo comma può essere effettuata anche nelle annualità successive al relativo accertamento ed anche per la riduzione della pressione fiscale e la copertura degli oneri finanziari concernenti il servizio del debito relativo al settore sanitario».

2. Al fine di rafforzare la patrimonializzazione degli enti e delle aziende facenti parte del Servizio sanitario nazionale, semplificando le procedure finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore degli stessi e degli enti pubblici territoriali, la disposizione di cui all'articolo 57, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applica anche agli atti di riscatto di beni culturali in favore degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale effettuati in forza di contratti di locazione finanziaria. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, la richiesta avente ad oggetto la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, può essere formulata, entro sessanta giorni dal riscatto, dai soggetti beneficiari dello stesso e il riscatto non è soggetto alla prelazione di cui agli articoli 60 e seguenti del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. All'articolo 16 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In analogia a quanto stabilito al comma 1, nell'ambito dei progetti finalizzati all'abbattimento dell'arretrato inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tali misure straordinarie nei confronti del personale amministrativo non dirigenziale della Giustizia amministrativa, ad eccezione di quello assunto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Segretario generale della Giustizia amministrativa, tra i dipendenti che hanno concorso al raggiungimento dell'obiettivo del PNRR, secondo parametri indicati, all'inizio

di ogni anno, dal Segretario generale della Giustizia amministrativa. Le misure di cui al presente comma trovano copertura mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili nel bilancio della Giustizia amministrativa, tenuto conto di quanto previsto al comma 1».

4. Al fine di consentire la prosecuzione delle funzioni istituzionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ivi incluso il supporto amministrativo a tali funzioni, nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile, al personale non dirigenziale, che presta servizio presso gli uffici interessati del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonché presso le Ragionerie territoriali dello Stato e gli Uffici centrali di bilancio, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuati gli uffici destinatari, la misura e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni, nel limite di spesa di euro 6.500.000 annui. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6.500.000 euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

[...]

Titolo IV

Altre misure urgenti

Art. 29. Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a);
- b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche

tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

3. La compensazione di cui al comma 1, lettera b) è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

5. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

6. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

7. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì

essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresì, le modalità di accesso al fondo per le finalità di cui al presente comma.

9. Le risorse finanziarie rese disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.

10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b), per le opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

11. Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzi regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo.

[11-bis. In relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le

stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziato per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzare le risultanze dei prezziari regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 12 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro. Nelle more dell'aggiornamento dei prezziari regionali, le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziato per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezziari regionali utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.]

12. Al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezziari di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezziari.

13. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga».

13-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17

Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 - "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali"

(Estratto)

Titolo IV

Altre misure urgenti

Art. 35-bis. Comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, entro trenta giorni dalla data di emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, una comunicazione contenente:

- a) la tipologia di intervento;
- b) la tempistica;
- c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento;
- d) il livello progettuale richiesto;
- e) l'importo massimo finanziabile per singolo ente.

Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36

Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, Legge 29 giugno 2022, n. 79 – “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”

(Estratto)

Art. 6. Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso;
- b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

«1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quinqües. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.».

2. I comandi o distacchi del personale non dirigenziale, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-quinqües, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3.

3. Al fine di non pregiudicare la propria funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 marzo 2023, a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti di cui all'articolo 30, comma 1-quinqües, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o

distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.

4. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole «per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «per il personale delle forze armate e delle forze di polizia».

5. All'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis Le pubbliche amministrazioni, nei casi in cui alle proprie unità di personale impiegate come esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea non sono corrisposte dalle istituzioni, organi o agenzie europei interessati, sulla base di intese con gli stessi, le indennità di soggiorno, comunque denominate, previste dalla disciplina dell'Unione europea, possono corrispondere al predetto personale, per il periodo di effettiva assegnazione come esperti nazionali distaccati, una indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità non superiore a quelle corrisposte dall'Unione europea per le medesime posizioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 e di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023 che costituisce il limite di spesa per l'erogazione della indennità di cui al presente comma.».

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 400.000 euro per l'anno 2022 e 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

7. Al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle percentuali ivi previste. Il conferimento degli incarichi ai sensi del presente comma è consentito nei limiti dei posti disponibili e delle facoltà assunzionali dell'amministrazione che conferisce l'incarico, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti per una durata comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026.

8. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «fino al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2022».

8-bis. All'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi e produttivi, nelle more dell'approvazione delle nuove dotazioni organiche e dell'espletamento delle procedure concorsuali, le fondazioni lirico-sinfoniche possono prorogare fino al 30 giugno 2023 i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell'anno 2019 con personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o temporanee».

Art. 7. Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6:
 - 1) al comma 6-bis, alinea, le parole «entro il 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»;
 - 2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6.»;
- b) all'articolo 7, comma 4, le parole «ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e» sono soppresse;
- c) all'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, residue e non impegnate pari a 48.100.000,00 euro a valere sulle risorse complessive destinate dal Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale" della misura M1C1 pari a 368.400.000,00 euro, destinandole, quanto a 30 milioni di euro al conferimento, da parte delle amministrazioni attuatrici, di ulteriori incarichi professionali da effettuarsi con le modalità e i criteri già definiti con il decreto di cui al comma 1 e, quanto a 18.100.000,00 euro, alla realizzazione di attività per il coordinamento e il rafforzamento delle attività operative di governance del progetto di cui al medesimo comma 1, mediante la realizzazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Portale di progetto e di una Unità centrale, che cessa entro il 31 dicembre 2026, composta da professionisti ed esperti reclutati ai sensi dell'articolo 1, dedicata al raccordo dell'attività dei pool territoriali, alla misurazione dei tempi e alla verifica dei risultati, alla raccolta di evidenze su oneri amministrativi rilevati a livello regionale e nazionale, all'elaborazione di proposte di interventi di semplificazione, nonché al supporto ai lavori del Tavolo di coordinamento istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1. L'amministrazione titolare dell'intervento è il Dipartimento della funzione pubblica quale Amministrazione centrale responsabile del sub-investimento 2.2.1 della misura M1C1; resta ferma l'applicazione delle disposizioni inerenti all'attuazione del PNRR, ivi comprese quelle riferite alla rendicontazione, monitoraggio e controllo.»;
- c-bis) all'articolo 10, comma 1, le parole: «adeguato supporto alla» sono sostituite dalle seguenti: «adeguata attività di supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento di milestone e target dei progetti di».

2. All'articolo 31-bis, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 30 luglio 2022,».

2-bis. All'articolo 73, comma 1-bis, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: «d'ufficio o» sono soppresse.

2-ter. L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera.

2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.

2-quinquies. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 46-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è sostituito dal seguente: «Fermo restando il riparto dei fondi ordinari disposto dal comma 561 e attribuito con il decreto di cui al comma 562 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse aggiuntive di cui al comma 1 del presente articolo sono assegnate con ulteriore decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport che ne individua i criteri e le modalità attuative».

[...]

Art. 9. Contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia, proroga per assunzioni presso il Ministero della transizione ecologica e attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227

1. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole «a tempo determinato», sono aggiunte le seguenti: «, non rinnovabile,».

2. Il termine per l'assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all'area III posizione economica F1, previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, relativo al triennio 2019-2021, è differito al triennio 2021-2023.

3. Al fine di garantire l'attuazione della delega legislativa di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad incrementare la propria dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia e a indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, da destinarsi anche all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, nell'ambito delle facoltà assunzionali già autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. Alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, l'articolo 1, comma 5, lettera g), l'articolo 2, comma 2, lettera g) e l'articolo 3, comma 2, sono abrogati.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 333.102 euro per l'anno 2022 e a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 333.102 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante utilizzo di parte delle risorse rivenienti dalle abrogazioni delle disposizioni di cui al comma 4.

Art. 10. Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali. Della facoltà di cui al primo periodo possono avvalersi anche le amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ai sismi del 2009 e del 2016. Gli incarichi attribuiti ai sensi del terzo periodo, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) nelle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016, possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalità tecnico-amministrative nel campo della programmazione, della gestione, del monitoraggio e del controllo dei fondi pubblici nonché dello svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento, anche prescindendo dalla formazione di livello universitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

1-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per il personale in quiescenza delle fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del limite ordinamentale di età più elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

2. Al personale di cui al comma 1 possono essere conferiti gli incarichi di cui all'articolo 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché, in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico del procedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 31.

3. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole «le amministrazioni di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e i soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano».

4. Al fine di rafforzare la propria capacità amministrativa, anche nell'ambito degli interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il conferimento di incarichi professionali le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento a procedure da avviare e già avviate, possono ricorrere alle modalità di selezione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

4-bis. Al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le amministrazioni di cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali conflitti di interessi nell'esercizio dell'attività del professionista, inseriscono nel contratto di assunzione la sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione è espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l'esercizio dell'attività professionale».

4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis non si applica in caso di contratti di prestazione professionale in corso, sottoscritti in data certa anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 11. Potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione

1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le regioni a statuto ordinario che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti di spesa di cui all'Allegato 1.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 179, è aggiunto il seguente:

«179-bis. Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile

2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia n. 107 del 8 giugno 2018.».

2-bis. All'articolo 31-bis, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia per la coesione territoriale a seguito della ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volontà di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In questo caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede al periodico monitoraggio dell'attività concretamente svolta dal personale».

[...]

Art. 16. Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR

1. Al fine di garantire le attività connesse alla gestione, all'erogazione, al monitoraggio e al controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali e di quelli destinati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, il Ministero dell'interno è autorizzato per il triennio 2022-2024 ad assumere per le esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 30 unità di personale, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente quella di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 653.132 per l'anno 2022 e a euro 1.306.264 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

[...]

Art. 18-bis. Misure per favorire l'attuazione del PNRR

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, nonché all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo superiore a 10 milioni di euro, da calcolare ai sensi del medesimo codice, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine della preliminare valutazione della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi e alla contabilizzazione. Il parere, emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro i successivi quarantacinque giorni, non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti. È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell'interesse pubblico soddisfatto.

4. La richiesta del parere di cui al comma 3 è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

5. La richiesta del parere di cui al comma 3 da parte dell'amministrazione aggiudicatrice interessata è sottoscritta dall'organo di vertice della stessa ed è inviata al DIPE e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allegando il progetto di fattibilità tecnico-economica della proposta, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato con formule visibili, la matrice dei rischi e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.

6. Per le finalità di cui al comma 3, è istituito, mediante protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso il DIPE, un apposito comitato di coordinamento, composto da sei membri, di cui tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Per le finalità di cui ai commi 3 e 6, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è altresì autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, con le medesime competenze. Al fine di garantire anche il perseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR (M1C1-112), l'Agenzia delle entrate è autorizzata, nei limiti dei posti disponibili della propria vigente dotazione organica, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale corrispondente alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente già autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o da autorizzare ai sensi del predetto articolo 35, comma 4, entro la data del 31 dicembre 2022. Il reclutamento del contingente di personale di cui al periodo precedente avviene mediante l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e a quelle in materia di procedure di mobilità, ovvero tramite lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Le risorse variabili dei Fondi delle risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli anni 2020 e 2021 sono incrementate, rispettivamente, di euro 7.487.544 e di euro 4.004.709. Al relativo onere, pari ad euro 7.487.544 per l'anno 2022 e ad euro 4.004.709 per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle entrate. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 3.856.086 euro per l'anno 2022 e a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale, l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle attività istituzionali da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, può conferire fino a 3 incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche in eccedenza rispetto alle misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, pari a euro 94.009 per l'anno 2022 e a euro 188.018 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il presente articolo non si applica alle concessioni autostradali nonché alle procedure che prevedono l'espressione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

10. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e

2021/2027 non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il comma 24-quinquies è abrogato.

11. Per il rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in relazione alle finalità previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per il triennio 2022-2024, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.175.111 per l'anno 2022 e di euro 2.350.222 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

12. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'articolo 216, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del presente decreto».

[...]

Art. 20. Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Allo scopo di assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'attivazione, tra gli altri:

- a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
- b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione

immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;

- c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
- d) di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 21. Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza possono destinare eventuali risorse delle missioni e componenti del Piano non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti al finanziamento dei Progetti Bandiera di cui all'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, proposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano, in coerenza con le relative condizionalità e previa individuazione del contributo di tali progetti ai traguardi e agli obiettivi già fissati per le stesse, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e con allocazione nelle aree territoriali alle quali le risorse non assegnate erano originariamente destinate, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Alla realizzazione dei Progetti Bandiera di cui al comma 1 possono altresì concorrere le risorse afferenti ai Piani di sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole da: «si applicano» fino a: «sezione II» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e»;
- b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

[...]

Art. 26. Supporto tecnico-operativo per le misure attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica

1. Al fine di garantire il supporto tecnico-operativo necessario per l'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica è istituito nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il Fondo per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 nonché pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

- a) quanto a euro 1.270.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- b) quanto a euro 230.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

[...]

Capo IV

Transizione digitale

Art. 28. Costituzione e disciplina della società 3-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla Riforma 1.2 della Missione 1, Componente 1, e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici, è autorizzata la costituzione della società 3-I S.p.A., con sede in Roma, a capitale interamente pubblico. La società svolge le proprie attività a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali indicate nell'elenco pubblicato ai

sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il capitale sociale della società 3-I S.p.A., pari a 45 milioni di euro in fase di prima sottoscrizione, è interamente sottoscritto e versato, in tre rate annuali, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di un terzo per ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto di cui al comma 2. Sono consentiti successivi aumenti di capitale sociale per mezzo di conferimenti in natura da parte dei predetti soci. Ogni singolo socio non può comunque detenere una quota superiore al 65 per cento del capitale sociale.

2. Lo statuto della società di cui al comma 1 è adottato con deliberazione congiunta dei presidenti degli Istituti di cui al medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo statuto definisce la missione della società, anche in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ruoli e responsabilità degli organi della società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione digitale nazionale.

3. Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti tre membri sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma 1, tra gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e sono nominati con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti.

4. Il collegio sindacale della società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro dell'economia e delle Finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della società 3-I S.p.A., sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli atti della suddetta società relativi a:

- a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500.000 euro;
- b) costituzione di nuove società;
- c) acquisizioni di partecipazioni in società;
- d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;
- e) designazione di amministratori;
- f) proposte di revoca di amministratori;
- g) proposte di modifica dello statuto della società 3-I S.p.A. o di società partecipate;

h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.

6. Il rapporto della società con gli Istituti e con le amministrazioni di cui al comma 1 è regolato da apposito contratto di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei servizi, i livelli minimi inderogabili delle prestazioni e le relative compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo strategico approvati dal consiglio di amministrazione. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio la società può stipulare contratti di lavoro e provvedere all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge.

7. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, tenendo conto delle esigenze di autonomia degli Istituti partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in proprietà degli Istituti di cui al comma 1, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione, i contratti, i rapporti attivi e passivi e ogni altra pertinenza, che sono conferiti o trasferiti alla società 3-I S.p.A. per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento alla società.

7-bis. Tutte le operazioni, gli atti, i trasferimenti e le cessioni riguardanti beni mobili, immobili, contratti, rapporti attivi e passivi, apparati, infrastrutture e comunque beni strumentali, effettuati da parte degli Istituti di cui al comma 1 nei confronti della società di cui al presente articolo sono esenti, senza limiti di valore, da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

8. La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale della società si provvede a valere sulle risorse appostate, per le medesime finalità, nei bilanci degli Istituti partecipanti di cui al comma 1, come certificate dagli organi di revisione dei medesimi Istituti, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza contabile. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto capitale nei bilanci di previsione dei predetti Istituti.

Art. 29. Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali

1. All'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, per l'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali».

[...]

Art. 32. Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rafforzamento dei servizi digitali

1. Al fine di favorire maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio

2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101:

- a) all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1, le parole «interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, anche con riferimento al riuso dei dati aperti, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale»;
 - 2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica» sono aggiunte le seguenti: «e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
- a-bis) all'articolo 64, comma 2-duodecies, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici»;
 - 2) all'ultimo periodo, dopo le parole: «titolari di funzioni pubbliche,» sono inserite le seguenti: «ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati,»;
- b) all'articolo 64-ter, comma 7, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole «e di funzionamento del SGD» sono inserite le seguenti: «nonché le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del SGD e di attuazione del decreto»;
- c) all'articolo 26, comma 15, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la lettera l-bis) è aggiunta la seguente: «l-ter) sono individuate le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di attuazione dei decreti di cui al presente comma.»;

- c-bis) all'articolo 54, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica» sono inserite le seguenti: «, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche»;
- c-ter) all'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
- «3-bis. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa digitale, stabilito nel programma Next Generation EU e per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore a 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultralarga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 . L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, nonché una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica»;
- c-quater) al fine di favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonché di assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , i contratti e le concessioni di cui all'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono integralmente esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo codice e, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti, contratti e atti di qualunque natura. I soggetti titolari dei contratti o delle concessioni di cui al periodo precedente, affidati con procedure di gara, e in possesso dei requisiti necessari, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e decisionale, assicurano l'applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza, non discriminazione e tutela dell'ambiente, tenuto conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione delle reti di telecomunicazioni.
- 1-bis. All'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1:
 - 1) dopo la parola: «in specie» è inserita la seguente: «anche»;
 - 2) dopo le parole: «destinati ad ospitare» è inserita la seguente: «successivamente»;
 - b) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,» sono inserite le seguenti: «ove previsto,».

1-ter. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché per le finalità di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo dell'energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali.

[...]

Art. 35. Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole «In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «, anche suddivisi in lotti funzionali,».

1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

«7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio:

- a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti:
 - 1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
 - 2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
 - 3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
 - 4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
 - 5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro;
- b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti:
 - 1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
 - 2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
 - 3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
 - 4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;

- 5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro».

Art. 36. Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli interventi di importo non superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni. L'intervento è attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, secondo modalità definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell'investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare di obblighi nei confronti dell'amministrazione titolare dell'investimento.».

2. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all'articolo 29 del presente decreto».

2-bis. Al Commissario straordinario del Governo per le attività connesse alla partecipazione dell'Italia, quale Paese ospite d'onore, alla Fiera del libro di Francoforte del 2024, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2022, è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, cui sono assegnate le risorse di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comprensive delle somme destinate alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonché eventuali ulteriori risorse, provenienti da soggetti pubblici o privati, destinate alla partecipazione dell'Italia alla Fiera del libro di Francoforte del 2024.

2-ter. La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.

[...]

Art. 47. Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione

1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a 100 e un numero di dirigenti scolastici fino a un massimo di 5 da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le équipe formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il PNRR. Per le finalità di cui al presente comma e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme e degli investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle attività coinvolte nell'attuazione degli interventi del PNRR cui spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui. Il contingente di cui al terzo periodo è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167. Agli oneri di cui al terzo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le risorse di cui al terzo periodo possono essere utilizzate, altresì, per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1.

1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026, è individuato dal Ministero dell'istruzione e del merito - Unità di missione per il PNRR un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 110.622 per l'anno 2024, a euro 158.031 per l'anno 2025 e a euro 94.819 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1, relativa alla riorganizzazione del sistema scolastico, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 344, secondo periodo, dopo le parole: «e culturale» sono inserite le seguenti: «, di spopolamento»;

b) al comma 345:

1) all'alinea, le parole: «il mese di marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 15 luglio 2022»;

2) alla lettera a), dopo le parole: «e culturale» sono inserite le seguenti: «, di spopolamento».

3. All'articolo 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , le parole: «al contrasto della dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione».

4. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, così come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o di loro inidoneità»;

2) al settimo periodo, le parole: «euro 2.340.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.640.000,00»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.

2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR è possibile autorizzare un numero più ampio di aree e progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2, Componente 3, del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione»;

c) al comma 3, le parole: «6.573.240 euro» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.873.240», le parole: «9.861.360 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «euro 11.486.360» e le parole: «2.340.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.640.000»;

d) al comma 4, la parola: «62.824.159,15» è sostituita dalla seguente: «82.824.159,15».

5. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 , nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , all'articolo 1, commi 14 , 59 , 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , e agli articoli 32 , comma 7-bis, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , già utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualità 2022 all'annualità 2026, alla realizzazione degli stessi.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, primo periodo, pari a euro 1.256.896 per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e a euro 1.885.344 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

7. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocamento in una delle predette posizioni e il presidente conserva il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, incrementato dell'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, al presidente compete un trattamento economico con le modalità previste per l'indennità di carica di cui al periodo precedente con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE.

8. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi».

9. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «per la copertura» sono inserite le seguenti: «del 50 per cento»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura straordinaria di cui al presente comma è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il quale prevede, altresì, un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata

del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della copertura integrale delle spese per la procedura concorsuale»;

c) al comma 3, dopo la parola: «concorso» sono inserite le seguenti: «e della procedura straordinaria».

10. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 agosto 2023».

11. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché la graduatoria del concorso bandito con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1330 del 4 agosto 2023 sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 e, in relazione alla graduatoria del concorso di cui al citato decreto n. 1330 del 4 agosto 2023, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale e sono prorogate sino al loro esaurimento. La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrata ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata sino al suo esaurimento ed è utilizzata a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo relative alle graduatorie di cui al primo periodo. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo e al secondo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

[...]

Art. 48-bis. Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 49. Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-bis. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) connesso

anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, per l'anno 2022 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di euro 28 milioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-ter. Al fine di assicurare, nei limiti delle risorse stanziati ai sensi del presente comma e con le modalità di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, un contributo ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è integrata per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 13.522.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13.522.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 50. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO 1

(Articolo 11, comma 1)

Tabella 1

Fascia demografica	Percentuale
Regioni con 6.000.000 di abitanti e oltre	0,025%
regioni da 5.000.000 a 5.999.999 abitanti	0,030%
regioni da 4.000.000 a 4.999.999 abitanti	0,035%
regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti	0,045%
regioni con meno di 800.000 abitanti	0,070%

ALLEGATO 3

(articolo 44, comma 1, lettera m))

«Allegato B

(articolo 16-ter, comma 9)

1) Vincoli

Il riconoscimento dell'incentivo salariale, nel limite delle risorse assegnate, è deciso dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4. Detto comitato determina i criteri, tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere il riconoscimento dell'incentivo salariale selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio. Per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria.

Annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il Fondo di cui all'articolo 16-ter, comma 5.

L'incentivazione retributiva non può essere attribuita secondo criteri di rotazione tra il personale interessato. La violazione di tale vincolo costituisce fonte di responsabilità dirigenziale.

2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata si immette in un percorso formativo di durata triennale che consta delle seguenti attività:

- a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);
- b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'articolo 16-ter, comma 1;
- c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-ter, commi 7 e 8, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:
 - 1) approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;
 - 2) strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;
 - 3) governance della scuola: teoria e pratica;
 - 4) leadership educativa;
 - 5) staff e figure di sistema: formazione tecnico-metodologica, socio-relazionale, strategica;
 - 6) inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;

- 7) continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;
- 8) potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;
- 9) profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;
- 10) tecniche della didattica digitale.

Le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche».

Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 - "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"

(Estratto)

Titolo I

Disposizioni in materia di energia e imprese

Capo III

Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti

Art. 26. Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi

collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezziari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezziari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezziari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezziari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

3. Nelle more della determinazione dei prezziari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezziari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le finalità di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezziari ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezziari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzoario aggiornato.

4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i

lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede:

a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché dalla lettera a) del comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse;

b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonché dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del

2021 . Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 , i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016 , in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse. Sulle istanze presentate ai sensi della presente lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli, anche a campione.

5. Per le finalità di cui al comma 4:

a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020 , è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse stanziata dalla presente lettera per l'anno 2022, nonché dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 , sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziata per l'anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023;

b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 , è incrementata di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023.

5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per i

lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km 49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .

5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 , limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono, entro il 31 gennaio 2023, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 , in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del presente articolo rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 , per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 , le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 , applicando, in aumento o, per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell'anno 2025, in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, i prezziari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 . I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del sesto periodo. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione

dello stato di avanzamento. Gli eventuali minori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell'ambito del medesimo intervento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata; le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per gli anni 2023, 2024 e 2025 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per l'anno 2023, entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025. Per i citati appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento. Per le concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater è ammesso fino al 10 per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica.

6-quater. Per le finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 700 milioni di euro per l'anno 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo

l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa e su tali richieste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli, anche a campione.

6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei prezziari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzano l'ultimo prezzo adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell'aggiornamento del prezzo.

6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019. Al Fondo possono altresì accedere, nei termini di cui al terzo periodo:

a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021;

b) la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020;

c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.

7-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono determinate le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti criteri:

a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento secondo modalità telematiche e relativo corredo informativo;

b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato ai sensi della lettera b) e costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche;

d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR;

e) determinazione delle modalità di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;

f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione della possibilità di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.

7-ter. Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al comma 7-bis può essere assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al comma 7, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi medesimi, e sono altresì stabilite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.

7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente

alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al primo periodo rimangono nella disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.

8. Fino al 31 dicembre 2025, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 , con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezziari aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo periodo, si applicano, altresì, le previsioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022 . Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, il comma 11- bis è abrogato.

10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 , i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 , si applicano anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.

12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016 , limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezziari regionali, con riguardo ai prezziari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo del citato comma 2 del presente articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica agli interventi di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 .

12-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 .

13. In considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie disponibilità per le finalità di cui al presente articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del triennio 2022-2024 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

[...]

Titolo II

Misure in materia di politiche sociali, di accoglienza e finanziarie

Capo II

Misure in favore degli enti territoriali

Art. 42. Sostegno per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti. Gli importi spettanti a ciascun comune, a valere sui contributi di cui al primo periodo, calcolati in proporzione alla popolazione residente al 1° gennaio 2021, sono indicati nell'allegato 2 al presente decreto.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni destinatari del finanziamento, è individuato per ciascun comune il Piano degli interventi e sono adottate le relative schede progettuali degli interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea.

3. I decreti di cui al comma 2 disciplinano, altresì, le modalità di erogazione delle risorse, le modalità di monitoraggio, attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di eventuale revoca delle risorse, in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma definito, per ciascun intervento, dalle schede progettuali che costituiscono parte integrante del Piano degli interventi.

4. Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 325 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

5-bis. Al fine di rafforzare il progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", previsto nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, in via prioritaria, a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali, anche attraverso provvedimenti adottati dall'amministrazione concedente ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il finanziamento fino al 100 per cento dei costi ammissibili dei progetti interessati valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del progetto di cui al medesimo primo periodo ed utilmente collocatisi nella relativa graduatoria in considerazione dello stanziamento di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresì utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento fino al 100 per cento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del progetto di cui al medesimo primo periodo, secondo l'ordine della relativa graduatoria. Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse di cui al terzo periodo sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro la data del 7 luglio 2024.

5-ter. Il fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

5-quater. Per gli interventi in conto capitale connessi al PNRR sono complessivamente stanziati a favore delle province autonome di Trento e di Bolzano 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Con uno o più decreti del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con le province destinatarie del finanziamento, è individuato il Piano degli interventi e sono adottate le schede progettuali degli interventi, identificati dal codice unico di progetto, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti con la Commissione europea nell'ambito del PNRR. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

[...]

Capo IV

Disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti

Art. 49. Disposizioni in materia di spesa pubblica

1. L'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applica agli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto desktop outsourcing, posta elettronica certificata, centrali telefoniche, servizi di digital transformation, servizi professionali di supporto alla digitalizzazione dei servizi e dei processi, nonché soluzioni di cybersecurity, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore del presente decreto. La facoltà di recesso ivi prevista è da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'articolo 31-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è sostituito dal seguente:

«Art. 31-bis (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale) -1. In conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto le categorie merceologiche indicate all'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che siano in corso alla data del 28 febbraio 2022 sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, fino al 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020 , come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche agli accordi quadro, alle convenzioni e ai contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , aventi ad oggetto le categorie merceologiche di cui al comma 1 del presente articolo.

4. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il quarto periodo si applica anche agli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

5. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 , il quarto, il quinto, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il Comitato è composto dal Ragioniere generale dello Stato, che assume le funzioni di Presidente, o da un suo delegato individuato in relazione alla materia trattata, nonché da un rappresentante della Banca d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da un rappresentante della Corte dei conti, designati dalle rispettive amministrazioni. Possono essere chiamati a far parte del Comitato fino a due esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica e di valutazione

delle politiche pubbliche, individuati dal Presidente del Comitato nell'ambito delle istituzioni pubbliche, delle università, degli enti e istituti di ricerca. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalità inerenti alle materie trattate. Con decreto del Presidente sono disciplinati composizione e funzionamento del Comitato. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.».

6. Ai fini del rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle politiche di spesa pubblica, connesse con la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e degli altri interventi finanziati con risorse europee e nazionali, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, anche della società Eutalia s.r.l..

7. La società Eutalia s.r.l. provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione nelle materie economico-finanziarie, giuridiche, statistico-matematiche, ingegneristiche, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

8. Per le finalità di cui ai commi 6 e 7, nonché per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato nel limite annuo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, in termini di fabbisogno e indebitamento, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68

Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla Legge 5 agosto 2022, n. 108 - "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili"

(Estratto)

Art. 12-bis. Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR

1. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti, anche sulla base di quanto rappresentato dalle amministrazioni o dalle altre parti del giudizio, che il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, il tribunale amministrativo regionale, con la medesima ordinanza, fissa la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, si applica il primo periodo del presente comma e il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti. Nel caso in cui l'udienza di merito non si svolga entro i termini previsti dal presente comma, la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione.

2. Nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell'udienza di merito, il giudice motiva espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell'udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR.

3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.

4. Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Si applica l'articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.

7. All'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR»;
- b) dopo le parole: «al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.» sono aggiunte le seguenti: «In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR».

8. Nelle ipotesi in cui, prima della data dell'8 luglio 2022, la misura cautelare sia già stata concessa, qualora il ricorso abbia ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi opere o interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, l'udienza per la discussione del merito è anticipata d'ufficio entro il termine di cui al comma 1. In tale ipotesi si applicano le ulteriori disposizioni contenute nel presente articolo.

Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115

Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 - "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali"

(Estratto)

Capo V

Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici

Art. 35-bis. Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le amministrazioni assegnatarie, ai fini del completamento del contingente del suddetto personale di propria spettanza, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato attingendo a graduatorie in corso di validità, per i profili professionali corrispondenti. Le predette amministrazioni comunicano le assunzioni effettuate al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

1-bis. Le risorse non utilizzate per l'assunzione di personale a tempo determinato in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 negli anni dal 2023 al 2026 sono destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 10.791.000 per l'anno 2023 e ad euro 12.949.000 annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175 - "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

(Estratto)

Capo III

Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr)

Sezione IV

Ulteriori misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza

Art. 29. Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili

1. Fermi restando i requisiti di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'*articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2022, n. 91*, la procedura disciplinata dai commi 2 e 3 dell'*articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, si applica anche agli interventi degli enti locali finanziati con risorse di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), lettera c), numeri 12) e 13) e lettera d), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*.

2. A tal fine, gli enti locali attuatori degli interventi di cui al comma 1 considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione relativo a ciascun intervento, l'ammontare di risorse pari al 15 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento. La preassegnazione delle risorse di cui al primo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Qualora gli enti locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 con le procedure disciplinate dall'*articolo 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022*, l'amministrazione finanziatrice, sentito l'ente locale, provvede all'annullamento della preassegnazione di cui al secondo periodo o della domanda di accesso.

3. Nei limiti degli importi annuali delle risorse preassegnate, ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in itinere da porre in essere mediante il ricorso ai sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, può rimodulare la richiamata preassegnazione di contributo.

4. Le risorse preassegnate ai sensi del comma 2 sono poste a carico delle risorse autorizzate dall'*articolo 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 settembre 2022, n. 142*, per gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR), di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, nei limiti degli stanziamenti annuali disponibili.

Art. 30. Utilizzo delle economie derivanti da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1046 è aggiunto il seguente:

«1046-bis. Fermo restando quanto previsto a legislazione vigente, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono essere utilizzate dalle amministrazioni titolari, previa comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito dei medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.».

[...]

Art. 32. Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:

«6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di cui al presente articolo mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario l'applicazione uniforme dei principi e delle priorità trasversali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le attività di monitoraggio e controllo degli interventi, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, la società Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la stipulazione di appositi accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5.».

[...]

Art. 34-bis. Affidamento di incarichi di responsabile unico del procedimento nell'ambito dell'attuazione del PNRR

1. Al fine di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 31 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176

Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6 - "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica"

(Estratto)

Capo II

Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l'efficiamento energetico, nonché per l'accelerazione delle procedure

Art. 10. Norme in materia di procedure di affidamento di lavori

1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole «città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia» sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzi di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 26. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione del presente comma.

2-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il terzo periodo è inserito il seguente:

«I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza».

2-ter. Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 145 del 2018,

come modificato dal comma 2-bis del presente articolo, sono fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

3. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:

«Art. 44-bis (Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale). – 1. Ai fini della realizzazione degli interventi autostradali di cui all'Allegato IV-bis al presente decreto, prima dell'approvazione ai sensi dell'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto definitivo o esecutivo è trasmesso, rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 2 e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 del presente decreto per le finalità di cui al comma 3.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del progetto secondo quanto previsto al comma 1, stipula, ove non già sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le amministrazioni e gli enti territoriali competenti da cui risultino la favorevole valutazione relativa alla realizzazione dell'intervento, alle caratteristiche peculiari dell'opera e ai tempi stimati d'esecuzione, eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle circostanze. Tale Protocollo è inviato al Comitato speciale di cui al comma 1, che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere secondo quanto previsto dal comma 3.

3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procede ad una valutazione ricognitiva sulla completezza del quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierabilità e la manutenibilità delle opere.

4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si applicano, in base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento, le disposizioni dell'articolo 44, comma 4.»;

b) dopo l'Allegato IV è aggiunto l'Allegato IV-bis di cui all'Allegato 2 al presente decreto.

3-bis. In considerazione della rilevanza nazionale dell'impianto dell'Autodromo di Monza e al fine di fronteggiare i ritardi derivanti dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e il conseguente incremento dei prezzi delle materie prime, per gli interventi di ammodernamento relativi all'Autodromo di Monza di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e all'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in ragione della complessità dei medesimi interventi, è convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Legge 29 dicembre 2022, n. 197

Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025

(Estratto)

Art. 1. Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

369. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, nell'apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 50 del 2022.

370. Per le medesime finalità di cui al comma 369 e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza è preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP). Tale elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione statale finanziatrice entro i medesimi termini. Entro i successivi venti giorni gli enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione e l'ente locale può accedere alla procedura di cui ai commi 375 e seguenti. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare, rispettivamente, entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, è approvato l'elenco degli interventi per i

quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la conferma di accettazione della preassegnazione. Il decreto di cui all'ottavo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Con il decreto di cui al comma 377 sono definite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, anche tenendo conto di quanto previsto al comma 373, e le modalità di revoca, da parte dell'amministrazione titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

371. Per le finalità di cui al comma 369, i prezzi regionali adeguati con l'aggiornamento infrannuale previsto dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023. Per le medesime finalità, le regioni, entro il 31 marzo 2023, procedono all'aggiornamento dei prezzi regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.

372. Ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 369, i prezzi regionali aggiornati ai sensi del comma 371 si applicano alle procedure di affidamento per opere pubbliche e interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito finalizzate all'affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale.

373. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi, ai sensi del comma 371, le stazioni appaltanti devono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge.

374. Fermo restando quanto previsto dal comma 373, l'accesso al Fondo di cui al comma 369 è consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall'applicazione dei prezzi aggiornati relativamente alla voce « lavori » del quadro economico dell'intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali. L'accesso alle risorse del Fondo è consentito, altresì, con riguardo all'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera.

375. Fermo restando quanto previsto ai commi da 369 a 374, all'esito della procedura semestrale di cui al comma 370 e sulla base delle risorse che si rendono disponibili possono accedere al Fondo di cui al comma 369 gli interventi finanziati con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

- b) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

b-bis) gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza; tali interventi possono accedere alla procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023;

- c) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati:

- 1) dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 423, della citata legge n. 234 del 2021;
- 2) dall'Agenzia per la coesione territoriale, per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
- 3) dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, per la realizzazione degli interventi disciplinati nell'accordo di programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro, sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 169 del 24 novembre 2020;

- d) gli interventi per i quali sia stata presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo di cui al comma 369 e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;

d-bis) limitatamente al secondo semestre, gli interventi beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo di cui al comma 369 nell'anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, nonché gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo. Gli interventi di cui alla presente lettera possono accedere al Fondo, con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso. Possono partecipare, altresì, a tale procedura anche gli interventi relativi alla missione 1, componente 3 (M1C3), investimento 2.1, limitatamente alla quota lavori;

- e) limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.

376. Ferme restando le priorità di cui al comma 375, la determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 369, costituenti limite di spesa, tiene conto del seguente ordine di priorità:

- a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara ovvero dell'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori;
- b) dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti e validate dalle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento.

377. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

- a) le modalità e il termine semestrale di presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo di cui al comma 369 da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, stabilendo un termine per la convalida delle medesime domande;
- b) i contenuti delle domande e delle istanze di cui alla lettera a);
- c) le informazioni del quadro economico di ciascun intervento da fornire ai fini dell'accesso al Fondo sulla base del livello progettuale definito al momento della presentazione della domanda;
- d) le procedure di verifica delle domande da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonché di riscontro delle istanze circa la sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- e) la procedura di determinazione delle graduatorie semestrali e di assegnazione delle risorse del Fondo;
- f) le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo di cui al comma 369 secondo le procedure stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation EU-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle amministrazioni aventi diritto, con le procedure del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- g) le modalità di utilizzo delle eventuali economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi.

378. L'assegnazione delle risorse di cui ai commi 370 e 377 costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

379. Le disposizioni di cui ai commi da 369 a 378 si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comprese le società del gruppo Ferrovie dello Stato, l'ANAS Spa e gli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al comma 371 del presente articolo, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi.

[...]

726. Al fine del rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche connesse con l'espletamento della funzione di presidio sull'attuazione, sul monitoraggio, sulla rendicontazione e sul controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul conseguimento dei relativi obiettivi, il Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, per il biennio 2023-2024, è autorizzato a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze del predetto Dipartimento, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e 50 unità nell'Area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riquilibrificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.577.000 per l'anno 2023 e di euro 7.154.000 a decorrere dall'anno 2024.

727. Per le finalità di cui al comma 726 è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 900.000, di cui euro 500.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 726 ed euro 400.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. È altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 450.000 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.

[...]

780. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. A tale fine il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato emana entro il 31 gennaio 2023 apposite linee guida con le modalità e i termini di comunicazione al medesimo Dipartimento da parte dei comuni interessati delle esigenze di assistenza tecnica strettamente necessarie all'attuazione dei predetti interventi, per tutto il periodo di

riferimento. Qualora le risorse non siano sufficienti a soddisfare le richieste degli enti, si procederà al riparto delle risorse con criteri proporzionali. Con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono assegnate le risorse in favore dei comuni interessati per la realizzazione delle rispettive iniziative di assistenza tecnica. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato alla conclusione degli interventi. In alternativa all'assegnazione delle risorse in favore dei singoli Comuni, il supporto tecnico potrà essere assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o Associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o Protocolli in essere o da stipulare.

[...]

825. Al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, è autorizzato ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

826. L'iscrizione all'Albo dei borsisti aggiuntivi ai sensi del comma 825 avviene con le modalità previste dal comma 8 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

827. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 825 resta applicabile la disciplina prevista dall'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del corso-concorso di formazione e di tirocinio pratico.

828. Per le medesime finalità di cui al comma 825 e, in particolare, per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026, le risorse di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere destinate, con il decreto ivi previsto, anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle predette risorse non può eccedere la data del 31 dicembre 2026.

Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13

Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023 - Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Estratto)

Parte I

Governance per il PNRR e il PNC

Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR

1. Al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, di titolarità delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i decreti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, possono, altresì, prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate, la riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attribuite all'unità di missione istituita ad altra struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle già esistenti. In caso di trasferimento delle funzioni e delle attività svolte dall'unità di missione, con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla corrispondente assegnazione alla struttura dirigenziale di livello generale delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite all'unità di missione.

2. Con riferimento alle strutture e alle unità di missione riorganizzate ai sensi del comma 1, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette strutture ed unità di missione si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli incarichi dirigenziali di livello non generale conferiti relativamente ad uffici preposti allo svolgimento di funzioni e di attività già di titolarità delle unità di missione, istituite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, si applicano le previsioni dell'articolo 1, comma 15, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio di ministri adottati, su proposta dei Ministri competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si procede alla riorganizzazione delle unità di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della struttura di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, nonché del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. La riorganizzazione prevista dal primo periodo può essere limitata ad alcune delle strutture ed unità ivi indicate. Agli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi alle strutture riorganizzate ai sensi del presente comma si applicano le previsioni di cui al comma 2.

4. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 4:

- 1) alla lettera g), le parole: «e del Tavolo permanente» sono soppresse;
- 2) la lettera p) è abrogata;

b) all'articolo 2:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera g), le parole: «e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative» sono sostituite dalle seguenti: «che viene costantemente aggiornata dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative»;

1.2) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale secondo le modalità previste dal comma 3-bis;»;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. In relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di regia partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il sindaco di Roma capitale, nonché rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati, sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile, nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni

della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;

c) l'articolo 3 è abrogato;

d) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: «e del Tavolo permanente» sono soppresse;

2) al comma 2:

2.1) alla lettera a), le parole: «e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'esercizio delle sue funzioni»;

2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) elabora e trasmette alla Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR, anche sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;»;

2.3) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) vigila sull'osservanza da parte delle amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attività previste dall'articolo 8, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia;»;

2.4) alla lettera c), dopo le parole: «competenti per materia» sono inserite le seguenti: «, laddove non risolvibili mediante l'attività di supporto espletata ai sensi della lettera b-bis)»;

e) all'articolo 6, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU, oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero due posizioni di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di comunicazione e di pubblicità. L'Ispettorato è inoltre responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il

necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8, nonché alle amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9. L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9. Per gli interventi di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo con le altre strutture del Ministero e nel rispetto delle loro competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1, 2, secondo periodo, 3 e 4. L'Ispettorato assicura il supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il coordinamento delle attività necessarie alle finalità di cui al presente comma, è istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.

2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l'Ispettorato di cui al comma 2 si raccorda con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio dei processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR e al supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.»;

f) all'articolo 7:

- 1) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «destinare alla stipula di convenzioni» sono inserite le seguenti: «con amministrazioni pubbliche e»;
- 2) al comma 4, primo periodo, le parole: «n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale» sono sostituite dalle seguenti: «n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale»;
- 3) al comma 8, dopo le parole: «le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR» sono inserite le seguenti: «, nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR»;
- 4) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuove misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR, ispirate al principio di proporzionalità, anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da sistemi informatici, previa condivisione con le Amministrazioni titolari di interventi del PNRR, nonché con le istituzioni e gli Organismi interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il controllo del PNRR operante presso il medesimo Dipartimento.»;

f-bis) all'articolo 8, comma 2, al primo periodo, le parole: «con il Servizio centrale per il PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «con l'Ispettorato generale per il PNRR» e, al secondo periodo, le parole: «predetto Servizio centrale» sono sostituite dalle seguenti: «predetto Ispettorato generale».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera e), quantificati in euro 549.980 per l'anno 2023 e in euro 659.980 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, le parole: «dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri,» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero delle imprese e del made in Italy,».

Art. 2. Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Fino al 31 dicembre 2026, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura di missione, denominata Struttura di missione PNRR, alla quale è preposto un coordinatore, articolata in cinque direzioni generali. La Struttura di missione PNRR provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) assicura il supporto all'Autorità politica delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano;
- b) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello europeo, fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, verifica la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie;
- d) sovrintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241;
- e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura di missione PNRR sono, altresì, trasferiti i compiti e le funzioni attribuiti alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, come modificato dal presente decreto, nonché quelli previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.304.380 per l'anno 2023 e di euro 1.565.256 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, alla Struttura di missione sono, altresì, trasferiti i compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti all'unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud

della Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene contestualmente soppressa. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi all'unità di missione di cui al primo periodo e la cessazione delle relative funzioni si verificano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, è assicurato alla Struttura di missione PNRR l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ai fini della verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura di missione PNRR può procedere all'effettuazione di ispezioni e controlli a campione, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti attuatori.

4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 è composta da un contingente di dodici unità dirigenziali di livello non generale e di sessantacinque unità di personale non dirigenziale, individuato anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel limite di spesa complessivo di euro 5.051.076 per l'anno 2023 e di euro 7.620.756 per l'anno 2024 e di euro 7.932.649 per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 583.334 per l'anno 2023 e di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico. Alle posizioni dirigenziali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore a tre anni e fatta salva la possibilità di rinnovo degli stessi, nonché i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale assegnato alla Struttura di missione cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026. Per le spese di funzionamento e per le spese di missione del personale della Struttura di missione è autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023, di euro 1.890.602 per l'anno 2024 e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR è autorizzata, altresì, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 e nei limiti del contingente di cui al comma 4, la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per una durata non eccedente il 31 dicembre 2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del concorso pubblico bandito per il reclutamento del personale di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021. Il personale assunto secondo le modalità di cui al primo periodo viene inquadrato nel livello

iniziale della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite l'organizzazione della Struttura di missione PNRR e, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 7, le modalità di formazione del contingente di cui al comma 4 e di chiamata del personale nonché le specifiche professionalità richieste. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale, ivi compresi quelli dei coordinatori, e non generale, relativi alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi nell'ambito della Struttura di missione PNRR.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 7.632.669 per l'anno 2023 e ad euro 9.159.201 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede:

- a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- c) quanto ad euro 5.394.771 per l'anno 2023 e ad euro 6.921.303 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 3. Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso

1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR, di seguito PNC, al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 12:

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, nell'inerzia o nella difformità nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.»;

- 2) al comma 3, le parole: «non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a quindici giorni»;
- 3) al comma 5, al terzo periodo, dopo le parole: «previa autorizzazione della Cabina di regia» sono inserite le seguenti: «, qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.»;
- 4) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi una pluralità di interventi ovvero l'attuazione di un intero programma di interventi.»;
- b) all'articolo 13, comma 1, le parole: «la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente, anche su impulso della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6».

Art. 4. Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR

1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo

colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le amministrazioni assegnatarie, ai fini del completamento del contingente del suddetto personale di propria spettanza, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato attingendo a graduatorie in corso di validità, per i profili professionali corrispondenti. Le predette amministrazioni comunicano le assunzioni effettuate al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le risorse non utilizzate per l'assunzione di personale a tempo determinato in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 negli anni dal 2023 al 2026 sono destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 10.791.000 per l'anno 2023 e ad euro 12.949.000 annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

Art. 5. Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee

1. Per assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sulle attività finanziate nell'ambito del PNRR e delle politiche di coesione, del PNC, e delle politiche di investimento nazionali, le amministrazioni competenti alimentano i sistemi informativi gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con i dati del codice fiscale, della partita IVA e con eventuali altri dati personali, necessari per l'identificazione fiscale dei soggetti destinatari o aggiudicatari o degli altri soggetti che, a qualsiasi titolo, ricevano benefici economici. L'acquisizione dei dati di cui al primo periodo può comprendere anche i dati relativi alla salute, ai minori d'età e agli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione si renda strettamente necessaria per la rilevazione di specifiche condizioni di accesso ai benefici o di cause di impedimento e con modalità rigorosamente proporzionate alla finalità perseguita. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

2. In relazione ai dati di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua le attività di trattamento dei dati di monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, nonché del PNC e delle politiche di investimento nazionali, necessarie ai fini di controllo, ispezione, valutazione e monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre

pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende accessibili i dati di cui al primo periodo alle Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi o titolari degli interventi e dei progetti PNRR, nonché agli organismi di gestione e controllo nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati:

- a) ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- b) sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e nazionali di cui all'articolo 46, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e all'articolo 115, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

4. È in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10 del predetto regolamento (UE) 2016/679, dei dati di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché dei dati relativi a soggetti minori di età.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per consentire l'acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessari all'attività di monitoraggio del PNRR nonché del PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro è sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all'intervento, l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario.

6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.

8. Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l'efficacia, i dati delle fatture elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono nella

banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali dati sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli incentivi di cui al comma 6 anche per semplificare i processi di concessione, assegnazione e gestione dei medesimi incentivi, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa all'assegnazione delle risorse in favore dei singoli Comuni, il supporto tecnico potrà essere assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o Associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o Protocolli in essere o da stipulare.».

Art. 6. Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR

1. Al fine di semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, all'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Al fine di consentire l'avvio e l'esecuzione tempestivi dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all' articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , può disporre anticipazioni in favore dei relativi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste dagli stessi presentate, sentite le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate. I soggetti attuatori sono tenuti a riversare nel citato conto corrente di tesoreria l'importo dell'anticipazione non utilizzata a chiusura degli interventi».

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , le assegnazioni e le rimodulazioni delle risorse finanziarie in favore delle amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR sono disposte con le modalità di cui all'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 .».

Art. 6-bis. Flessibilità per l'utilizzo degli avanzi per investimenti locali e per la gestione dei fondi correnti del PNRR

1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR».

Art. 6-ter. Disposizioni per il rafforzamento dell'operatività dell'Amministrazione finanziaria

1. All'articolo 9-bis, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, per favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a porre in essere le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte della Sogei S.p.A.».

2. All'articolo 49 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, dopo le parole: «mediante la stipulazione di apposite convenzioni,» è inserita la seguente: «anche»;
- b) al comma 8, dopo le parole: «commi 6 e 7» sono inserite le seguenti: «, nonché per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,».

Art. 7. Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC

1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e della necessità di consentire il raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNC di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di PNRR entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano, ferma restando la necessità che siano assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, per gli interventi del PNC per i quali il cronoprogramma procedurale prevede l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine ai relativi adempimenti, è comunque consentito, per il primo semestre 2023, l'accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

1-bis. Ferma restando la necessità di assicurare il rispetto delle condizioni previste al comma 1, primo periodo, ai fini dell'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, in sede di adozione del decreto di cui al medesimo comma 1 la scheda progetto relativa al programma denominato "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus" può prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione degli autobus adibiti al trasporto pubblico regionale e locale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

2. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 , dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «I termini per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati ai sensi del comma 7, sono sospesi dalla data di notificazione dell'intervento e riprendono corso dalla data di notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea. Qualora la Commissione europea adotti una decisione negativa, le risorse destinate all'intervento notificato e dichiarato non compatibile sono revocate e rimangono nella disponibilità dell'amministrazione titolare per essere destinate ad interventi in linea con le finalità del PNC e il cui cronoprogramma procedurale, da adottare con le modalità di cui al comma 7, sia coerente con la necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano.».

Art. 7-bis. Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi

1. L'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del predetto articolo 26, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del medesimo articolo.

Art. 7-ter. Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici

1. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le disposizioni di cui all'articolo 103, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , si applicano, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, ai contratti d'appalto relativi ai settori speciali di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data.

Parte II

Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa

Titolo I

Rafforzamento della capacità amministrativa

Art. 8. Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori

1. Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnate, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è elevata al 50 per cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.

1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «per il reclutamento del personale a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «, ovvero con contratto di somministrazione di lavoro,»;
- b) al secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «, ovvero i contratti di somministrazione di lavoro,».

2. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alle programmazioni europee 2014-2020 e 2021-2027, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110. Per le medesime finalità di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Per i segretari comunali e provinciali, la medesima

facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, spettanti in base all'ente di titolarità, come definiti dal comma 1 dell'articolo 107 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali, sottoscritto in data 17 dicembre 2020, nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti.

4. Possono procedere all'incremento di cui al comma 3 gli enti locali che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo "Equilibrio di bilancio";
- b) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per cento;
- d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.

5. Per le medesime finalità di cui ai commi 3 e 4, per gli anni dal 2023 al 2026, le regioni, gli enti locali e gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e del PNC di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

7. Al fine di garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR, di titolarità del Ministero del turismo è costituita una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero del turismo è incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale e di due posizioni dirigenziali di livello non generale.

8. All'articolo 54-quater, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «è pari a 4» sono sostituite dalle seguenti: «è pari a 5».

9. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «in numero di 17» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di 19».

10. Al fine di assicurare il supporto e l'assistenza tecnica necessari per la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 "Turismo e Cultura"

del PNRR di titolarità del Ministero del turismo, al comma 13, secondo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

11. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari a euro 497.630 per l'anno 2023 e a euro 597.150 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

12. Le somme di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2022, sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2023 nella misura di 191.813,00 euro. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 98.800,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

13. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali, o di rilevanza costituzionale, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o, qualora previsto a legislazione vigente, previa informativa alle stesse. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

13-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui all'articolo 145, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8-bis. Fondo per l'avvio di opere indifferibili

1. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 20 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il 30 aprile 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell'indicazione dell'ente locale attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, sono assegnate le risorse agli interventi individuati nell'elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. All'articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

5. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta Montedonzelli-Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 56 è sostituito dal seguente:

«56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 53. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di monitoraggio e di verifica delle informazioni relative, in particolare, alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione e dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente comma, è sempre richiesta l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario. I contributi assegnati ai sensi del comma 53 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per l'80 per cento, previa verifica dell'avvenuta stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione e, per il restante 20 per cento, previa verifica dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione e comunque fino a concorrenza della spesa effettivamente sostenuta. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, il contributo si intende revocato. A decorrere dalla procedura di assegnazione per il 2024, gli enti beneficiari dei contributi relativi al biennio precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di progettazione, solo dopo aver dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57, di aver completato le relative attività di progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente»;

- b) al comma 57, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e la conclusione dell'attività di progettazione sono verificate attraverso i dati presenti nel citato sistema di monitoraggio».

Art. 9. Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di favorire ed accelerare lo svolgimento delle attività relative alla realizzazione delle misure previste dal PNRR, è istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo e propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti i sistemi e gli impianti alimentati da idrogeno, comprese le celle a combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.

2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

- a) individua i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri di conformità dei progetti di fattibilità alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica, anche in considerazione dei rischi evolutivi, dei sistemi ed impianti di cui al comma 1;
- b) propone e coordina l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni nonché l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.

3. Il Comitato è presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composto, oltre che da rappresentanti del Ministero dell'interno, da rappresentanti dei seguenti amministrazioni e organismi: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'università e della ricerca, Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). In relazione alle tematiche trattate, al Comitato possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali, delle associazioni di categoria e di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato.

4. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 è assicurata dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Comitato di cui al comma 1 può avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali, istituiti presso le Direzioni regionali dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

6. Per le attività svolte nell'ambito del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 10. Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia - Missione 1, componente 1, Asse 2

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Missione 1, componente 1, Asse 2 "Giustizia" del PNRR, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in relazione ai concorsi per magistrato ordinario banditi con decreti del Ministro della giustizia del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, rispettivamente, n. 98 del 10 dicembre 2021 e n. 84 del 21 ottobre 2022, il Ministro della giustizia può chiedere al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso.

2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a)»;
- b) al terzo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b)».

2-bis. All'articolo 13, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: «con contratto di lavoro a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «, non rinnovabile,».

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 382, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di euro 836.169 per l'anno 2025 e di euro 164.783 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 11. Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy

1. Al fine di avvalersi di servizi di supporto tecnico operativo e di assistenza tecnica per l'attuazione, il monitoraggio e il controllo delle misure di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito nello stato di previsione del medesimo

Ministero, con una dotazione complessiva di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, il «Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

2-bis. Per garantire lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione previste nell'ambito dell'Investimento 1, «Transizione 4.0», della Missione 1, «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo», componente 2, «Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo», il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a stipulare, a titolo gratuito, una convenzione con l'Agenzia delle entrate al fine di disciplinare, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le procedure e le modalità per la messa a disposizione e lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione rilevanti per le attività di controllo, l'individuazione dei tempi per l'avvio e la conclusione dei controlli nel rispetto delle scadenze previste per i singoli target, nonché le modalità e i termini entro i quali il Ministero delle imprese e del made in Italy deve assicurare, coerentemente con le tempistiche dei controlli, l'emanazione dei pareri tecnici richiesti dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle attività istruttorie. Nell'ambito di tale convenzione deve essere indicato il numero delle attività di controllo demandate all'Agenzia delle entrate che, in ogni caso, deve essere limitato a quelle necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell'Investimento di cui al periodo precedente. Nello svolgimento delle predette attività è assicurato il rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

[...]

Titolo II

Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure

Capo I

Misure abilitanti per la riforma della pubblica amministrazione

Art. 14. Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
- «3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche nei casi di cui all'articolo 50, comma 3, del presente decreto ovvero nei casi di esecuzione anticipata di cui all'articolo 32, commi 8 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;
- b) all'articolo 10, dopo il comma 6-quater è aggiunto il seguente:
- «6-quinquies. Gli atti normativi o i provvedimenti attuativi dei piani o dei programmi di cui al comma 1 sottoposti al parere di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati qualora il parere non sia reso entro il termine previsto dal citato articolo 2, comma 3. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli schemi di atto normativo o amministrativo in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione competente ha già chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
- c) dopo l'articolo 18-bis, è inserito il seguente:
- «Art. 18-ter - (Ulteriori disposizioni di semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali) -1. Nei casi eccezionali in cui è necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell'intervento può proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 11, del medesimo decreto.»;
- d) all'articolo 48:
- 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dai fondi strutturali dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «, e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse»;
 - 2) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo, del presente articolo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La

convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non è richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma 1 del medesimo articolo 23.

5-ter. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 5 del presente articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono corredate delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25. Nei casi in cui dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del cronoprogramma dell'intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori. Le modalità di svolgimento del procedimento di cui all'articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 sono disciplinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13.

5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione

esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

5-quinquies. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016 , la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.»;

e) all'articolo 53-bis:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies.»;

2) al comma 1-bis, le parole «conferenza di servizi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi di cui all'articolo 48, comma 5,»;

3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

4) il comma 5 è abrogato.

2. All'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge n. 77 del 2021 , le parole: «la stipulazione di appositi accordi quadro ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , per l' affidamento dei servizi tecnici e dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell' articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. La verifica di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 avviene prima dell'avvio dei lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle more della progettazione anche ai sensi dell'articolo 54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo».

3. In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di

assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore.

4. Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 30 giugno 2024, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse.

4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 del medesimo articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia istituiti presso le prefetture, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4-ter. Ferma restando la somma complessivamente destinata a concorrere alla realizzazione del singolo programma, in caso di programmi finanziati sia con risorse del PNRR sia con risorse del PNC, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dell'Amministrazione centrale titolare della misura PNRR, può essere disposta, nei limiti delle risorse del PNC disponibili, l'assegnazione di risorse al fine di porre ad esclusivo carico del PNC medesimo specifici interventi, per i quali devono essere comunque assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC.

5. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, dopo le parole: «nei confronti dell'amministrazione titolare dell'investimento» sono inserite le seguenti: «ovvero tramite accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 2241»

6. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, in caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per

l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.

8. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, le parole: «Fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2024» e le parole: «è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni procedenti adottano»;
- b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea».

9. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 451 è inserito il seguente:

«451-bis. Per l'erogazione del contributo ai beneficiari di cui al comma 451, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 1126. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo è autorizzata una spesa fino al massimo di 2.231.000 euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450.».

9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023, costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.

Art. 15. Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa nonché delle regioni e degli enti locali all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua beni immobili di proprietà dello Stato inutilizzati, dalla stessa gestiti, che possono essere destinati ad alloggi o residenze universitarie, anche oggetto di finanziamento anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure di cui al predetto PNRR. Sono esclusi dalle previsioni di cui al primo periodo gli immobili statali in uso o suscettibili di uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2,

comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché i beni per i quali siano in corso le procedure volte a consentirne l'uso per le predette finalità e quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione di competenza della medesima Agenzia.

2. Fermo restando quanto previsto dalle specifiche disposizioni normative in materia di residenze universitarie, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia, per contribuire, entro il limite non superiore al 30% del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri, anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, nonché con le risorse finanziate dal PNRR.

2-bis. Per accelerare la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato e i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata a residenze e alloggi universitari, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca, del Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, delle università statali o degli enti territoriali interessati ovvero degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, può, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui al comma 106 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Agli interventi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-quater, commi 2 e 2-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338.

2-ter. Per supportare e favorire la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a infrastrutture e laboratori di ricerca, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, su richiesta degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, può, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui al comma 106 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.

3. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere destinati dall'Agenzia del demanio anche alla realizzazione di impianti sportivi recanti apposito finanziamento, ovvero idonei ad essere oggetto di finanziamento, anche solo parziale, nell'ambito del PNRR. A tal fine, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia per contribuire, entro il limite non superiore al 30 per cento del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre Pubbliche Amministrazioni e mediante finanziamenti contratti con l'Istituto per il credito sportivo, nonché con le suddette risorse del PNRR. L'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, assiste l'Agenzia nell'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione degli impianti sportivi supportandola nella valutazione della sostenibilità economica e finanziaria dei progetti e nella valutazione della fattibilità tecnica ed economica dei progetti.

3-bis. L'Istituto per il credito sportivo può proporre all'Agenzia del demanio di integrare, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'elenco degli immobili di cui al comma 3 che possono essere oggetto degli interventi di recupero, ristrutturazione e rifunionalizzazione a valere, anche parzialmente, sulle risorse del PNRR, purché ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici e di conformità ai relativi principi di attuazione, con beni di proprietà del medesimo Istituto, destinati ad impianti sportivi o a finalità istituzionali o strumentali. Per la quota eventualmente non coperta dalle risorse del PNRR, l'Istituto per il credito sportivo provvede al finanziamento degli interventi di cui al periodo precedente nell'ambito della propria autonomia finanziaria.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'Agenzia del demanio è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ai relativi Piani degli investimenti, nei limiti delle risorse stanziare a legislazione vigente per gli investimenti di competenza, e può avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformità alle regole di Eurostat, in via prioritaria con i soggetti attuatori ovvero con i beneficiari dei finanziamenti di cui al PNRR, anche attraverso l'affidamento in concessione di beni immobili, ovvero mediante l'affidamento delle attività di progettazione, costruzione, ristrutturazione, recupero e gestione delle residenze universitarie e degli impianti sportivi da realizzarsi sugli immobili statali di cui al comma 1, ai sensi della normativa vigente e previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie sui relativi bilanci pluriennali. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori, ovvero beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure del PNRR, possono avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziare a legislazione vigente. L'Agenzia del Demanio può altresì stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare.

4-bis. Al fine di accelerare le procedure di verifica del raggiungimento dell'obiettivo M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, può avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le attività di supporto tecnico, ivi compresi il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e il rilascio dell'attestazione certificante la creazione e la disponibilità all'assegnazione dei posti letto finanziati ai sensi degli articoli 1 e 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa individua beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero da destinare, anche per il tramite della Difesa Servizi S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale e impianti sportivi, utilizzando, anche parzialmente, le risorse del PNRR, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione. Il Ministero della difesa comunica le attività svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio. Il Ministero della difesa e la Difesa Servizi S.p.A. possono avvalersi, a titolo gratuito e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Istituto per il

credito sportivo per l'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione e valorizzazione di impianti sportivi e per la valutazione della sostenibilità economica e finanziaria e della fattibilità tecnica ed economica dei progetti. Il Ministero della difesa e la Difesa Servizi S.p.A. possono stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare e valorizzare.

5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e fermo quanto previsto all'ultimo periodo del medesimo comma, l'Agenzia del demanio individua, sentiti gli enti locali competenti e d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, gli immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione che possano essere destinati ad alloggi universitari ed annesse strutture ovvero ad impianti sportivi oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure del PNRR. Le operazioni di permuta di cui al presente comma sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-ter. Al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in considerazione del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione degli immobili e impianti sportivi di loro proprietà che possono essere oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione ovvero adibiti alle predette attività. La ricognizione è operata sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in coerenza con quanto disposto dal presente articolo, anche al fine di valorizzare le periferie urbane.

Art. 15-bis. Contributo dell'Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC

1. I beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), possono, su domanda presentata da regioni, comuni, province e città metropolitane, essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il 31 dicembre 2025, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi.

2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità nonché quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai sensi di legge.

3. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con la competente amministrazione titolare delle risorse di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'accoglimento della stessa e ne comunica l'esito all'ente interessato che,

in caso di esito positivo, acquisisce la disponibilità del bene, nelle more del completamento del trasferimento, ai fini dell'avvio della progettazione e di ogni altra attività propedeutica.

4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta, il trasferimento del bene è disposto con decreto dell'Agenzia del demanio che prevede: a) la retrocessione del bene allo Stato in caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal relativo finanziamento; b) il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti per un periodo di cinque anni decorrenti dal collaudo, dalla regolare esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell'intervento sugli stessi realizzati. Il decreto di trasferimento dei beni immobili appartenenti al demanio storico artistico è comunicato ai competenti uffici del Ministero della cultura secondo le modalità di cui all'articolo 54, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e i beni medesimi restano assoggettati alla disciplina di tutela di cui al predetto codice.

5. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti, con tutte le pertinenze, gli accessori, i vincoli, gli oneri e i pesi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui al comma 4, nel possesso giuridico degli stessi e con subentro del medesimo ente in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà, ai sensi del presente articolo, immobili statali utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 5. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.

7. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente articolo, gli enti richiedenti, nelle more del trasferimento del bene, possono avvalersi dei servizi di progettazione gratuiti della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 16. Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i beni immobili di proprietà dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché, di concerto con le amministrazioni usuarie, i beni statali in uso alle stesse, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono esclusi i beni immobili di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. Alla realizzazione dei predetti interventi possono concorrere le risorse contenute nei piani di investimento della stessa Agenzia ovvero le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, nonché le risorse finalizzate dal PNRR, Missione 2, previo accordo fra la medesima Agenzia e il Ministero dell'ambiente e della

sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione. Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Agenzia del demanio, previa verifica della disponibilità pluriennale delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, può avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformità alle regole di Eurostat, per l'affidamento delle attività di progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzarsi sui beni immobili di cui al presente comma.

2. I beni di cui al comma 1 rientrano tra le superfici e le aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.

3. Al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi su immobili di proprietà dello Stato rientranti nei Piani di finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia cura, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la progettazione e l'esecuzione degli interventi per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza di pubbliche amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale ai sensi della normativa vigente.

3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'Agenzia del demanio può costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché con le altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi rapporti con i clienti finali nell'atto costitutivo della comunità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

Art. 17. Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza

1. Tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara e dell'ampia adesione a tali strumenti, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 30 giugno 2023, sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, degli obiettivi previsti dal PNRR. Fermo il limite temporale di cui al primo periodo, la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali

precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro.

2. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al secondo periodo, dopo le parole: «i comuni capoluogo di provincia» sono inserite le seguenti: «, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi».

3. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub investimento "M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione", gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. e funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dalla milestone M6C2-7 del PNRR, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, anche laddove sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. L'incremento di cui al periodo precedente è autorizzato purché si tratti di convenzioni o accordi quadro, diversi da quelli di cui sia stato autorizzato l'incremento da precedenti disposizioni di legge. In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo, l'aggiudicatario, previa autorizzazione da parte della Consip S.p.A., può eseguire parte della prestazione oggetto delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati dalla medesima Consip S.p.A. avvalendosi di altri operatori economici, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla medesima procedura, purché all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture da subappaltare e che tali operatori economici siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché dei requisiti previsti all'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, in alternativa, l'aggiudicatario può esercitare il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi di cui al comma 3 sono messi a disposizione esclusivamente delle sole amministrazioni attuatrici del sub investimento "M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione", nel limite della misura massima del finanziamento riconosciuto all'investimento ai sensi del decreto del Ministro della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali.

5. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione agli investimenti per la digitalizzazione previsti dalla Missione 6 "Salute", gli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di supporto in ambito "Sanità digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali" sono resi disponibili, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2023, esclusivamente in favore delle amministrazioni attuatrici dei relativi interventi, nella misura massima dei finanziamenti ammessi previa autorizzazione del Ministero della salute. Per le finalità di cui al primo periodo, le amministrazioni attuatrici degli interventi, in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad altro lotto territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute.

Art. 18. Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti

1. All'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 non si applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1.».

2. All'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono conservati, né comunque trattati, oltre quanto strettamente necessario per le finalità di cui al comma 1, i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non possono comunque essere conferiti, conservati, né trattati i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle materie indicate al periodo precedente.»;

b) al comma 4, secondo periodo, le parole da «dando priorità» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilità dei sistemi informativi di cui al comma 2».

2-bis. All'articolo 1, comma 563, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti pubblici e privati» e le parole: «attraverso lo strumento della Carta» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso l'utilizzo anche in via telematica dello strumento della Carta».

3. Al fine di favorire il celere sviluppo delle infrastrutture digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, l'operatore, una volta ottenuta l'autorizzazione per i fini e nelle forme di cui all'articolo 49, commi 6 e 7, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, provvede ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 apposita richiesta, in formato digitale e mediante posta elettronica certificata, per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale che dovranno essere resi entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della domanda. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni l'operatore, dandone preventiva comunicazione, in formato digitale e mediante posta elettronica certificata, ai soggetti di cui al citato articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, almeno cinque giorni prima, può dare avvio ai lavori nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 2285 e secondo le specifiche tecniche definite dettagliatamente nella comunicazione di avvio. Resta in ogni caso salva la possibilità per gli organi competenti di comunicare, prima dell'avvio dei lavori e comunque nel termine di cinque giorni dalla ricezione della

comunicazione di avvio, eventuali ulteriori prescrizioni nell'ambito del rispetto delle norme relative alla circolazione stradale ovvero la sussistenza di eventuali motivi ostativi che impongano il differimento dei lavori per un periodo, comunque, non superiore ad ulteriori cinque giorni.

4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formati alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10-septies.

4-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di garantire connettività a banda ultra larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del Piano "Italia a 1 Giga", approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio 2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previa presentazione di apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 31 luglio 2023. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2023 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga.

5. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44:

- 1) al comma 2, dopo le parole: «è presentata», sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;
- 2) al comma 7, le parole: «alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 » sono sostituite dalle seguenti: «alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 »;

2-bis) al comma 10, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

b) all'articolo 45:

- 1) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato trasmette» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;
- 2) al comma 2, dopo le parole: «viene trasmessa» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;

2-bis) il comma 5 è abrogato;

- c) all'articolo 46, al comma 1, dopo le parole: «l'interessato trasmette» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;
- d) all'articolo 54, comma 1, dopo le parole: «di aree e beni pubblici o demaniali,» sono inserite le seguenti: «gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici».

6. Dopo l'articolo 49 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

«Art. 49-bis (Misure di semplificazione per impianti relativi ad opere prive o di minore rilevanza). -1. Gli interventi di cui agli articoli 44 e 45 del presente codice, relativi agli impianti delle opere prive di rilevanza o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 46, 47 e 49 del presente codice non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Sono interventi privi di rilevanza, a titolo esemplificativo: microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguale a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.

3. Gli interventi di cui al comma 1 che hanno minore rilevanza e prevedono l'esecuzione di lavori strutturali nelle località sismiche individuate ai sensi dell'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al preventivo deposito in formato digitale del progetto strutturale presso l'Ufficio del genio civile, accompagnato dalla dichiarazione del progettista che assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. L'avvenuto deposito abilita all'inizio dei relativi lavori».

7. Dopo l'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis (Infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità). - 1. Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 , e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del presente codice e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

8. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, dopo le parole: «I Comuni possono adottare un regolamento», sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,».

9. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea e per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, nonché per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 , e all'articolo 25, commi da 8 a 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

10. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, le parole: «L'articolo 93, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 54, comma 1,».

10-bis. Al fine di contenere l'incremento del contributo di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 , e di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , anche allo scopo di consentire la prosecuzione delle attività finalizzate all'implementazione del processo di digitalizzazione, in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 , si applicano fino al completamento del processo di transizione digitale da parte dell'Autorità ivi indicata e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

11. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 30, comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «dal punto di vista economico,» sono inserite le seguenti: «dell'efficienza e» e, al terzo periodo, dopo le parole «del ricorso» sono inserite le seguenti: «agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e»;
- b) all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: «Gli atti di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo,».

11-bis. All'articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo la parola: «(PEC)» o «PEC», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «o portale telematico di riferimento»;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo sportello unico è da considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha presentato la denuncia».

11-ter. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva e corretta esecuzione del contratto, è estesa ai Piani "Italia a 1 Giga", "Italia 5G backhauling" e "Italia 5G densificazione" l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

11-quater. Per consentire la rendicontazione del Grande progetto nazionale banda ultra larga aree bianche, adottato con la decisione di esecuzione C(2019) 2652 final della Commissione europea, del 3 aprile 2019, sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per la programmazione 2014-2020, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato a concedere in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy le anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023.

Art. 19. Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale

1. In un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell'azione amministrativa, i procedimenti di cui ai titoli III e III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono, a richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato da quattro componenti della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 o della Commissione di cui al comma 2-bis, del medesimo articolo 8 e da quattro componenti della Commissione di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto n. 152 del 2006, designati dai rispettivi Presidenti. L'istanza di avvio dei procedimenti integrati VIA- AIA di cui al primo periodo è unica e soddisfa i requisiti di procedibilità e sostanziali propri di ciascun procedimento, compresi quelli previsti agli articoli 23 e 29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 8, comma 2-bis, sedicesimo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; al citato comma 2-bis, il quattordicesimo periodo è sostituito dal seguente: «La Commissione opera con le modalità previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto»;
- a-bis) all'articolo 8, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'annualità 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC»;

b) all'articolo 23, comma 1, la lettera g-ter) è soppressa;

c) all'articolo 25, dopo il comma 2-quinquies, è inserito il seguente:

«2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;

c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole: «sono svolte direttamente dall'autorità competente» sono aggiunte le seguenti: «, che deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso di inerzia da parte dell'autorità competente, allo svolgimento delle attività di verifica provvede il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

3. All'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

2) le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025»;

2-bis) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la composizione del contingente, i profili degli esperti da inserire nella short list di cui al comma 2-bis e i compensi degli esperti»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi del presente articolo, i contratti degli esperti selezionati possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2025.»;

a-bis) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

«2. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli esperti di cui al comma 1 avviene a seguito di avviso pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Al fine di garantire il costante aggiornamento della short list di cui al comma 2-bis, l'avviso di cui al primo periodo rimane pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sino al 30 giugno 2025.

2-bis. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, è redatta una short list recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei. Il Capo del dipartimento competente, sentiti i direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma 2-ter, attingendo alla short list di cui al primo periodo, tenuto conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello generale afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalità ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa short list»;

b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

«2-ter. Gli incarichi di esperto ai sensi del presente articolo sono conferiti, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Capo del dipartimento competente, che definisce l'oggetto dell'attività da svolgere e la durata dell'incarico stesso. Al decreto di cui al primo periodo è allegato il curriculum vitae dell'esperto, comprovante il possesso della professionalità richiesta in ragione dell'oggetto dell'attività.»;

- c) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025».

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 20. Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR

1. Al fine di assicurare una più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria.».

2. Per le finalità di cui al comma 1, agli esperti della segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché a quelli previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, l'importo massimo riconoscibile per singolo incarico è incrementato a 80.000 euro lordi annui. Agli esperti, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Agli esperti è riconosciuto il compenso come definito dal primo periodo esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo parere finale. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché quelli previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, sono rinnovabili per un periodo non superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, ovvero dell'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022. Le previsioni di cui al terzo periodo del comma 2 si applicano limitatamente all'attività svolta a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, il limite di spesa annuo previsto dall'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 è incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e quello previsto dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022 è incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e di ulteriori 3.300.000 euro per l'anno 2024. Per le medesime finalità, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.800.000 per l'anno 2025 per il conferimento di incarichi ad esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a supporto della Segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, quantificati complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno 2023, in euro 3.300.000 per l'anno 2024 e in euro 4.800.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

[...]

Capo II

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito

Art. 23. Equipe formative territoriali

1. Al fine di raggiungere milestone e target del PNRR relativi alle linee di investimento per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al primo periodo, come integrate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le équipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il PNRR.». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.517.098,00 per l'anno 2023, di euro 3.792.744,00 per l'anno 2024 e di euro 2.275.647,00 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2023, 2024 e 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 24. Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica, compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR, di titolarità del Ministero dell'istruzione e

del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai casi di modifiche rese necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro.

1-bis. Per tutti gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, le varianti in corso d'opera, purché compatibili con il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti dal PNRR e con il rispetto delle condizionalità anche temporali del PNRR medesimo e ferme restando le verifiche successive, anche a campione, sull'ammissibilità delle stesse varianti e delle relative spese, sono comunicate dai soggetti attuatori secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito.

1-ter. Per i progetti in essere di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, confluiti successivamente nel PNRR, è ammessa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta, se disponibili e previa autorizzazione da parte del medesimo Ministero, per adeguare i progetti al principio del non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH), laddove indispensabile alla rendicontazione dell'obiettivo.

2. All'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di società da esse controllate; i relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico.».

3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diverse dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali:

a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come modificato dal comma 2 del presente articolo;

b) possono, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 , per l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3 e limitatamente agli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, le deroghe al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 , previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020 si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione.

5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 , che sono assegnate tutte in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuità didattica negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.

6. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 , il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «Ai vincitori del concorso di progettazione, così come individuati dalle Commissioni giudicatrici, è corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , affidano i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai suddetti vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico- finanziari e tecnico-organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi. Resta fermo che gli stessi vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro trenta giorni dall'incarico.».

[...]

Art. 27. Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca

1. Al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC, i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti a tal fine assicurano l'integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o più rappresentanti designati dal Ministero nonché, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata. Le modalità per l'attuazione del primo periodo sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le designazioni effettuate ai sensi del presente comma non determinano la cessazione dall'incarico dei componenti in carica. I relativi compensi sono integralmente a carico dei soggetti di cui al primo periodo e non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di rendere tempestiva l'attuazione del PNRR e del relativo PNC, le università statali, gli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e le Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica osservano le procedure di controllo e rendicontazione delle misure relative ai medesimi piani, con sistemi interni di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate, nonché il raggiungimento degli obiettivi in conformità alle disposizioni generali di contabilità pubblica, attestando al Ministero dell'università e della ricerca, ove previsto anche per il tramite dei soggetti di cui al comma 1, gli esiti conseguenti al fine di consentire al medesimo Ministero di adempiere agli eventuali ulteriori obblighi a suo carico.

3. I soggetti di cui al comma 2 adempiono alle disposizioni del presente articolo nell'esercizio della propria autonomia responsabile. Resta ferma la facoltà del Ministero dell'università e della ricerca di effettuare specifiche verifiche, anche a campione, sugli esiti dichiarati e sui controlli effettuati.

4. Le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario.

5. Per i soggetti di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC.

Art. 27-bis. Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per le università statali, le istituzioni dell'AFAM e gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca

1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle università statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca di importo fino a 215.000 euro».

[...]

Art. 33. Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44:

- 1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto nonché agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, nonché ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8. In relazione a tali interventi, il progetto è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del presente decreto.» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità delle opere, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici può disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sia svolta da una delle Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

1-bis) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

«1-quater. Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 53-bis del presente decreto per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 , anche eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 , decade qualora, entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotti apposita ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Gli interventi di cui al presente comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, restano valide le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il Commissario straordinario attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla base del quale i pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati»;

2) al comma 2:

2.1) al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e le parole «secondo periodo del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del comma 1»;

- 2.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La verifica preventiva dell'interesse archeologico si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 48, comma 5-ter.»;
- 3) al comma 3, le parole: «di cui all'Allegato IV del presente decreto», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1», al primo periodo, le parole: «secondo periodo del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del comma 1», e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-bis, secondo periodo, del presente decreto» e, all'ultimo periodo, le parole: «dal quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto periodo»;
- 4) al comma 4, le parole: «secondo periodo del comma 1», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del comma 1», al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e il quarto, quinto e sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, quinto, sesto e settimo periodo.»;
- 5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
- «5. Qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione è posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le modalità di cui al comma 6 del presente articolo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, terzo e quarto periodo»;
- 6) al comma 6:
- 6.1 al primo periodo, le parole: «nei casi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso previsto»;
- 6.2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di approvazione del progetto all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di servizi di cui al comma 4, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla trasmissione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel prendere atto della approvazione all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una determinazione motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al progetto di fattibilità tecnica ed economica rese necessarie dalle prescrizioni contenute negli atti di assenso acquisiti in sede di conferenza di servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato speciale.»;
- 6.3 al terzo periodo, le parole: «Nei casi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso previsto»;
- 6.4 al settimo periodo, le parole: «terzo, quarto e quinto periodo» sono soppresse;
- 7) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

«6-ter. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui all'allegato IV del presente decreto possono essere finanziati entro il limite massimo dell'1% del costo dell'intervento a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui al primo periodo sono approvati secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6»;

8) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai fini della verifica del progetto e dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. Le varianti da apportare ai progetti approvati in base alla procedura di cui al presente articolo, sia in fase di redazione dei successivi livelli progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato, dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in conformità a quanto stabilito dal medesimo articolo 4, comma 2.»;

9) il comma 7-bis è abrogato;

b) all'articolo 44-bis:

1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il progetto è trasmesso unitamente a una relazione sul quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilità delle opere. Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono adottate le linee guida per la redazione della relazione di cui al secondo periodo.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime un parere esclusivamente sugli aspetti progettuali di cui alla relazione trasmessa ai sensi del comma 1.»;

c) all'articolo 45:

1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il dirigente di livello generale di cui al comma 4»;

2) al comma 3, le parole: «Ai componenti del Comitato speciale è corrisposta» sono sostituite dalle seguenti: «Al Presidente, al dirigente di livello generale di cui al successivo comma 4 e agli altri componenti del Comitato speciale sono corrisposti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici»;

3) al comma 4, primo periodo, le parole: «cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale di un dirigente di livello non generale, con funzioni di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unità».

2. All'articolo 1, comma 516, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «nonché di eventuali modifiche resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci medesimi» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali modifiche, resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci medesimi, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

3. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «ed è composto» sono aggiunte le seguenti: «dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato,».

4. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 499, le parole: «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31»;
- b) al comma 500, le parole: «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 e per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dal comma 498 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, nonché per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi del medesimo articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge».

5. Al fine di garantire la realizzazione della strada statale n. 38 Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra lo Svincolo di Bianzone e Campone in Tirano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dal presente decreto. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla rimodulazione del cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la loro esecuzione e messa in esercizio antecedentemente all'avvio dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108».

5-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis:

- 1) al secondo periodo, le parole: «La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al» sono sostituite dalla seguente: «Al»;
- 2) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 . Il Commissario straordinario provvede ad informare periodicamente il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sullo stato di avanzamento delle attività. Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario. Il compenso del Commissario straordinario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , dell'Unità Tecnica- Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 , nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto periodo»;

b) al comma 5-ter, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, della proposta del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entità del finanziamento concedibile, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Il programma è approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i

decreti di cui al secondo periodo sono altresì stabiliti, per ciascuna opera, il cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, le modalità di attuazione, le modalità di monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco, nonché le modalità di revoca del finanziamento in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi»;

- c) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

«5-quater. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale.

5-quinquies. Alle controversie relative all'approvazione degli elenchi degli interventi di cui al comma 5-ter, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi come individuati ai sensi del medesimo comma 5-ter si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

5-quater. Al fine di garantire la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il sindaco di Torino, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come modificato dal presente decreto. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di attuazione dell'opera nonché le modalità di monitoraggio, da effettuare attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAPMOP) ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le modalità di revoca delle risorse e le attività connesse alla realizzazione dell'opera. Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede all'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la realizzazione degli interventi e la messa in esercizio dell'impianto. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le amministrazioni interessate

provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 34. Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali per soddisfare esigenze logistiche delle Pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuove sedi per esigenze connesse al PNRR

1. Al fine di soddisfare le esigenze logistiche delle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, correlate anche all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 15 gli Enti Previdenziali possono destinare parte delle risorse finanziarie all'acquisto di immobili, anche di proprietà di amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al precedente comma 3.»;
- b) il terzo, quarto e quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai contratti di locazione stipulati con le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi ad oggetto gli immobili acquistati ai sensi del presente comma si applica un canone annuo determinato dall'Agenzia del demanio nella misura del 4% del costo di acquisto contrattualizzato e delle spese sostenute dagli enti previdenziali pubblici per gli interventi di messa a norma e adeguamento dell'immobile alle esigenze della amministrazione conduttrice. La tipologia degli interventi di cui al precedente periodo è stabilita in via definitiva dagli enti previdenziali e dalle amministrazioni dello Stato in fase di contrattualizzazione del prezzo di acquisto e non può essere oggetto di modifica, ferma restando la quantificazione degli stessi anche in un momento successivo. Ai canoni di locazione di cui al presente comma non si applicano le riduzioni previste dell'articolo 3, commi 4 e 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a condizione che sia garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.»;
- c) il settimo periodo è soppresso.

2. All'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il secondo periodo è soppresso.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 417, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «il nucleo è composto da», sono inserite le seguenti: «un massimo di»;
- b) dopo il comma 417 è inserito il seguente:
«417-bis. In fase di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 417, lettera b), l'INAIL può istituire, fermo restando il rispetto delle disposizioni ivi

previste, un nucleo che assicuri solo alcune delle funzioni di supporto tecnico indicate al primo periodo della citata lettera b).».

[...]

Art. 40. Disposizioni in materia di giustizia tributaria

1. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 7, le parole: «Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 15 marzo 2023 il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello»;
- b) all'articolo 8, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento».

2. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro». La disposizione del primo periodo si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023.

3. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione di cui alla Riforma 1.7 "Giustizia tributaria" della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dell'articolo 391 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provvede a depositare entro il 31 ottobre 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1.

4. Al fine di conseguire i medesimi obiettivi di cui al comma 3 mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130, e dell'articolo 391 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente e decorso il termine di cui al comma 11 del medesimo articolo 5, provvede a depositare, entro il 31 marzo 2023, presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti, nonché dell'assenza di provvedimento di diniego.

4-bis. In sede di prima applicazione, gli incarichi in essere all'atto del definitivo transito, se svolti presso amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, restano in ogni caso ultimabili sino alla scadenza naturale, previa autorizzazione del relativo organo di auto-governo.

5. Alle attività previste dai commi 3 e 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[...]

Art. 44. Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

[...]

Art. 45-bis. Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'espletamento di attività ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, può avvalersi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi accordi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilità in merito all'attuazione degli interventi stessi nonché delle attività da svolgere ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Alle attività previste dal presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» e «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

- b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «in house» sono inserite le seguenti: «, del GSE».

Capo IX

Disposizioni urgenti in materia di beni culturali

Art. 46. Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali

1. Con riferimento agli immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico, tutelati ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le opere di manutenzione ordinaria, come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e che non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, sono consentite previa segnalazione alla soprintendenza competente per territorio.

2. La soprintendenza competente per territorio, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 2 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 2, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero della cultura»;
- b) all'articolo 12:
 - 1) al comma 10, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
 - 2) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni.

10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e 10-bis è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[...]

Art. 48. Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo

1. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare riferimento:

- a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- b) ai casi di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
- c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
- d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
- e-bis) ad ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi;
- f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.

2. Il decreto di cui al comma 1, in attuazione e adeguamento ai principi e alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.

3. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 sono abrogati l'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

3-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: «elettrificazione» sono inserite le seguenti: «e ammodernamento».

[...]

Parte III

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune

Titolo I

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

Art. 50. Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR

1. Al fine di assicurare un più efficace perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali ed europee, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR, a decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al comma 2, l'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'articolo 10 del decreto - legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le risorse umane includono il personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonché il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, entro i limiti del contratto in essere, che risulta in servizio presso l'Agenzia per la coesione territoriale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ai sensi del comma 1 e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse, individuando altresì la data a decorrere dalla quale transitano i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni già di titolarità dell'Agenzia per la coesione territoriale, nonché le unità di personale. Con il medesimo decreto si provvede alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura, all'individuazione delle unità di personale di livello non dirigenziale, trasferite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 2 da assegnare temporaneamente, nel numero massimo complessivo di trenta

unità, presso le Amministrazioni centrali per il rafforzamento delle strutture ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorità responsabile del Piano sviluppo e coesione. Il trattamento economico del predetto personale resta a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, al personale dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Successivamente all'adozione del decreto di cui al comma 2 e per gli anni 2023, 2024 e 2025, il conferimento degli incarichi dirigenziali può avvenire in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi.

6. In relazione ai contratti di lavoro autonomo e ai contratti di collaborazione in corso dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti fino alla loro naturale scadenza, se confermati entro trenta giorni dalla data indicata nel decreto di cui al comma 2.

7. Gli organi dell'Agenzia per la coesione territoriale, ad esclusione del Collegio dei revisori, decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma 2, le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Direttore della medesima Agenzia sono svolte da un dirigente di livello generale dell'Agenzia individuato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e le funzioni attribuite al Comitato Direttivo dell'Agenzia sono svolte dal Capo del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli organi di amministrazione in carica deliberano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti, che è trasmesso al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e al Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione e la destinazione dell'eventuale avanzo di gestione. I compensi, le indennità o gli altri emolumenti comunque denominati spettanti ai componenti del Collegio dei revisori dei conti sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma.

8. Gli incarichi conferiti, a qualsiasi titolo, ai componenti del Nucleo di verifica e controllo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, sono mantenuti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale

indicata nel decreto di cui al comma 2, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se anteriore. Limitatamente ai componenti del Nucleo di verifica e controllo addetti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di audit, gli incarichi sono mantenuti fino alla data di conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10 ovvero fino alla loro naturale conclusione, se anteriore.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 8, quantificati in euro 24.302.914 per l'anno 2023 e in euro 28.702.914 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede con le risorse già destinate a copertura delle spese di personale e di funzionamento dell'Agenzia nei capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono trasferite nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri con il decreto di cui al comma 5.

10. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, a supporto dell'attività del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e tenuto conto delle previsioni di cui ai commi da 1 a 8, alla riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, che viene ridenominato «Nucleo per le politiche di coesione (NUPC)» e al quale sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e controllo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014.

11. Il Nucleo per le politiche di coesione è costituito da un numero massimo di quaranta componenti. I componenti del Nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, ove nominata, e sono scelti, nel rispetto della parità di genere e secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea, in possesso di specifica e comprovata specializzazione professionale nel settore della valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico ovvero nel campo delle verifiche sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle pubbliche amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con finanziamento pubblico. L'incarico è esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. I componenti del Nucleo, qualora dipendenti di una pubblica amministrazione, sono collocati, per l'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo, in numero non superiore a dieci e per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta, a esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti di cui al secondo periodo. Agli incarichi dei componenti del Nucleo non si applicano le previsioni di cui all'articolo 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il contingente dei componenti del Nucleo

per le politiche di coesione addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di audit è determinato in cinque unità.

12. Fermo quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai componenti del Nucleo per le politiche di coesione compete un trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di euro 140.000, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Per i componenti di cui al comma 11, quinto periodo, il compenso annuo lordo è fino ad euro 50.000, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Con il decreto di nomina per ciascun componente è, altresì, determinato il trattamento economico in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità. Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. I componenti in posizione di fuori ruolo o comando previsti dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico di cui al primo periodo e quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza.

13. Con il decreto di cui al comma 10, si provvede a disciplinare, in particolare:

- a) la composizione e le modalità di individuazione dei componenti del NUPC;
- b) le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la determinazione dei compensi da attribuire ai componenti del NUPC;
- c) le modalità organizzative e di funzionamento del NUPC;
- d) le attività del NUPC di supporto alle strutture del Dipartimento per le politiche di coesione, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico e territoriale; approfondimenti, elaborazioni e istruttorie a supporto dei processi di programmazione e riprogrammazione afferenti alla politica di coesione, europea e nazionale, ricadenti nella responsabilità del Dipartimento per le politiche di coesione, anche ai fini dell'integrazione tra politica di coesione e PNRR; supporto tecnico per il monitoraggio, la verifica e l'accelerazione dell'attuazione dei programmi cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea e dei Piani sviluppo e coesione e altri strumenti d'intervento afferenti alla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche attraverso l'elaborazione e diffusione di metodologie, strumenti, indicatori e basi informative; svolgimento di tutte le altre attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e al Nucleo di verifica e controllo (NUVEC), ad eccezione delle funzioni di Autorità di audit dei programmi 2021-2027 cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea, che sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), ai sensi dell'articolo 51 del presente decreto ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità di gestione.

14. Gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, diversi da quelli individuati dal comma 5 del medesimo articolo 2, sono mantenuti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale, indicata nel decreto di cui al comma 2, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se antecedente.

15. Le denominazioni «Nucleo per le politiche di coesione» e «NUPC» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione» e «NUVAP» e le denominazioni «Nucleo di verifica e controllo» e «NUVEC».

16. I compensi per i componenti del NUPC sono corrisposti a valere sulle disponibilità finanziarie allocate nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono integrate con le risorse finanziarie, già destinate al funzionamento del NUVEC e trasferite in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, fino a copertura del fabbisogno finanziario e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

17. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le amministrazioni centrali assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane e gli enti locali, ivi comprese le unioni di comuni, assegnatari del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

18. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula un apposito accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante la definizione delle modalità di utilizzazione del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché di implementazione, estensione e sviluppo dello stesso per rafforzare e razionalizzare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle politiche di coesione. Per le finalità di cui al primo periodo, al Dipartimento per le politiche di coesione è assicurato l'accesso a tutte le

informazioni e le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 51. Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei e altre misure in materia di fondi strutturali europei

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 56 è inserito il seguente:

«56-bis. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e in attuazione dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica italiana per il periodo di programmazione 2021-2027, le funzioni di Autorità di audit dei Programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità di gestione.».

1-bis. A partire dal periodo contabile 2023-2024, i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali e rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali e regionali, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo sociale europeo plus (FSE+), sono trasferiti in una o più linee di intervento codificate sul conto corrente di tesoreria n. 25051 del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del citato fondo di rotazione che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento. Contestualmente alla presentazione delle domande di pagamento alla Commissione europea, le Amministrazioni titolari dei programmi provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) gli importi riconosciuti a fronte di spese sostenute con risorse nazionali. Restano salve le specifiche destinazioni delle risorse stabilite per legge e le disposizioni previste dal comma 1-quater.

1-ter. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, adottata su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, sono individuati gli interventi di sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale, coerenti con la natura delle risorse utilizzate, e sono disciplinate le modalità di utilizzazione delle risorse trasferite sul conto corrente di tesoreria di cui al comma 1-bis, ferma restando la destinazione territoriale delle stesse. Il monitoraggio degli interventi è assicurato con le modalità di cui all'articolo 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1-quater. I rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 25 ter del regolamento (UE) n. 1303/

2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , sono trasferiti, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per il finanziamento, nei limiti delle relative risorse disponibili, di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, individuati con le modalità di cui all'articolo 58, comma 1, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 , di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica ai clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW nonché di iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute in particolare ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 .

[...]

Parte IV

Disposizioni finali

Art. 56. Disposizione finanziaria

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 57. Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 58. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO 1

(articolo 47, comma 9-quinquies)

Codici ATECO delle attività i cui titoli abilitativi, comunque denominati, sono rilasciati di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)

B Estrazione di minerali da cave e miniere

23.5 Produzione di cemento, calce e gesso
 23.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso
 23.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre
 D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
 35.11 Produzione di energia elettrica F Costruzioni
 42.1 Costruzione di strade e ferrovie

ALLEGATO 2

(articolo 47, comma 9-quinquies)

Comuni interessati

Alà dei Sardi
 Benetutti
 Bitti
 Buddusò
 Dorgali
 Galtelli
 Irgoli
 Loculi
 Lodè
 Lula
 Nule
 Nuoro
 Oliena
 Onanì
 Orune
 Osidda
 Padru
 Pattada
 Siniscola
 Torpé

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

(Estratto)

Art. 225. Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Fino al 31 dicembre 2023 gli avvisi e i bandi sono pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Fino al 31 dicembre 2023 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, 129, comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato in attuazione dell'articolo 73, comma 4 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico della stazione appaltante. Fino al 31 dicembre 2023 continuano le pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'Allegato B al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Dal 1° gennaio 2024, acquistano efficacia gli articoli 27, 81, 83, 84 e 85.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:

- a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
- c) all'accesso alla documentazione di gara;
- d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
- e) alla presentazione delle offerte;
- f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
- g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

3. Il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II 4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024.

4. In sede di prima applicazione dell'articolo 47 e fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato I.11, la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e le competenze delle sezioni restano quelle vigenti alla data di entrata in vigore del codice, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

5. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 4, continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192.

5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'allegato II.18 in merito alla progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 226-bis, comma 2, lettera gg), ai soli fini di cui all'articolo 19, comma 2 del medesimo allegato II.18, la direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale possono comprendere, in luogo di un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica di lavori pubblici e di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

6. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 136, comma 4, continua ad applicarsi il regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibile con le disposizioni di cui all'allegato II.20.

7. Per le garanzie previste all'articolo 117, comma 12, nelle more dell'adozione del decreto ivi previsto, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31.

8. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

9. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo

redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo n. 50 del 2016.

10. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 , i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

11. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 , secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 , sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti.

12. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal CIPESS in base al previgente codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPESS in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo.

13. Gli articoli 47 , comma 1, 83 , comma 2, e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 , si interpretano nel senso che, in via transitoria, relativamente ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del medesimo codice , ai fini della partecipazione alle gare e dell'esecuzione si applica il regime di qualificazione previsto dall'articolo 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e dagli articoli 81 e 94 del regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 . L'articolo 47, comma 2-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpreta nel senso che, negli appalti di servizi e forniture, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati in gara.

14. Qualora, entro novanta giorni dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, siano emanati regolamenti governativi o adottati regolamenti ministeriali sostitutivi di allegati al codice, il cui contenuto sia identico a quello dell'allegato stesso, sugli schemi dei regolamenti non è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari.

15. Salvo quanto previsto dal comma 14, gli schemi dei regolamenti di cui agli articoli 17, comma 3, 40, comma 2, 41, commi 2 e 4, 45, comma 1, 47, comma 4, 54, comma 3, 61, comma 5, 70, comma 3, 71, comma 5, 84, comma 1, 89, comma 2, 100, comma 3, 105, comma 1, 106, comma 8, 114, comma 5, 120, comma 14, 135, comma 3, 182, comma 2 e 213, comma 15, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'acquisizione

dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali i regolamenti possono essere comunque emanati o adottati.

16. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati.

Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44

Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74 - "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche"

(Estratto)

Capo I

Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni

Art. 1. Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fino al 31 dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le quote di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del 12 per cento.».

2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023 (16), alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Le amministrazioni di cui alla tabella B dell'allegato 2 annesso al presente decreto sono autorizzate ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, le unità di personale per ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine, le predette amministrazioni possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le unità di personale dirigenziale di seconda fascia di cui alla citata tabella B, a bandire concorsi per

professionalità tecniche in materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica nonché di ingegneria idraulica e ambientale in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3-bis. In coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto della dotazione organica vigente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a procedere allo scorrimento della graduatoria formata all'esito della valutazione dei titoli nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centoventicinque posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, presso il Ministero dell'università e della ricerca - codice concorso 01, per il reclutamento di ottantacinque unità da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nei limiti dei posti messi a concorso e delle originarie coperture finanziarie di cui all'articolo 1, commi 940 e 941, della citata legge n. 178 del 2020 e al citato articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021. La procedura di scorrimento di cui al primo periodo può essere avviata, con determinazione adottata dall'amministrazione, nel caso in cui, a conclusione dello svolgimento della prova orale, non sia raggiunto un numero di candidati idonei alla successiva fase della procedura concorsuale pari almeno al numero dei posti messi a concorso per lo specifico profilo. Alla graduatoria di cui al presente comma si applica il primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento del personale di cui alla tabella B dell'allegato 2:

- a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;
- b) il Ministero dell'interno può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del

termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

b- bis) le amministrazioni centrali e le agenzie possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità;

b- ter) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[4-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al trattenimento in servizio di personale dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche professionalità. Gli incarichi riferiti al trattenimento in servizio cessano in ogni caso al 31 dicembre 2026.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessità assunzionali del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire concorsi, per i quali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite procedure e requisiti di partecipazione, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della professionalità specifica dei soggetti in possesso di laurea triennale, laurea specialistica o magistrale che, alla data del 1° aprile 2023, abbiano svolto, mediante incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per almeno un triennio, attività di supporto tecnico, specialistico e operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità.

6. Per le esigenze di reclutamento del Ministero del turismo, così come determinate nella tabella A dell'allegato 1 e nella tabella B dell'allegato 2, i bandi di concorso per il personale non dirigenziale possono prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso l'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo, che abbia maturato per almeno nove mesi un'adeguata esperienza nelle attività strettamente collegate all'esercizio dei compiti istituzionali del predetto Ministero.

7. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «in numero di 19» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di 23».

8. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Articolo 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

- a) politiche sociali e previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati;
- b) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero;
- c) amministrazione generale del Ministero: gestione dei servizi indivisibili e comuni, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; programmazione del fabbisogno finanziario; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale; affari generali e attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno e reclutamento del personale; formazione del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; gestione della banca dati del personale, del ruolo e del sistema informativo del personale; anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; gestione delle spese e degli acquisti e conduzione dei sistemi informatici di interesse comune.»;

b) all'articolo 47, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a dodici, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

- c) all'articolo 54-quater, le parole: «è pari a 5» sono sostituite dalle seguenti: «è pari a 7».

All'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

b) al secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del citato decreto-legge n. 44 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001».

9-bis. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è sostituito dal seguente:

«4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei».

10. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, l'Agenzia può riservare una quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), e che, alla data di pubblicazione del

bando, abbiano prestato servizio continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia»;

b) all'articolo 17, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresì, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale, nel limite di cinquanta unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorità indipendenti e alle società a controllo pubblico, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate d'intesa con i soggetti pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al primo periodo può essere inquadrato, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, anche in materia di opzione per il trattamento previdenziale. Il personale di cui al comma 8, lettera b), già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, può essere reinquadrato secondo i medesimi criteri di cui al quarto periodo del presente comma con provvedimento dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il personale di cui al terzo periodo del presente comma è computato nel numero dei posti previsti per la prima operatività dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 4».

11. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 7, lettera c), dopo le parole: «e dell'amministrazione penitenziaria» sono inserite le seguenti: «nonché dei titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,»;
- b) al comma 7-bis, le parole: «del Ministro competente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità politica competente».

11-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante la semplificazione e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 8-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le attuali dotazioni organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere integrate, nel limite complessivo della dotazione organica del Ministero della giustizia e ad invarianza finanziaria, con personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni.

12. Fino al 31 dicembre 2026 l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di 15 unità di personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da amministrazioni pubbliche. Il predetto personale conserva il trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di provenienza con oneri a carico delle medesime. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, la parola: «dalla» è sostituita dalle seguenti: «da un ufficio dirigenziale di livello non generale tra quelli della»;
- b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «il dirigente di livello generale della Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «un dirigente di livello non generale della Direzione generale».

12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12-bis nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12-quater. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi».

12-quinquies. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativo-contabile, all'articolo 21, comma 2, primo periodo, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;
- b) all'articolo 22, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».

12-sexies. L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che la possibilità di conferire a titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.

13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa:

- a) 1. per la Presidenza del Consiglio dei ministri, di euro 5.768.260 per l'anno 2023 e di euro 8.652.390 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni

- a tempo indeterminato e di euro 822.718 per l'anno 2023 e di euro 86.524 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- b) 2. per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di euro 937.362 per l'anno 2024 e di euro 3.749.446 annui a decorrere dall'anno 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 674.945 per l'anno 2024 e di euro 37.495 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento;
 - c) 3. per il Ministero dell'interno, di euro 8.724.863 per l'anno 2023 e di euro 13.087.295 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.308.730 per l'anno 2023 e di euro 130.873 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
 - d) 4. per il Ministero della difesa, di euro 175.669 per l'anno 2023 e di euro 263.503 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 26.351 per l'anno 2023 e di euro 2.636 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
 - e) 5. per il Ministero dell'economia e delle finanze, di euro 1.135.888 per l'anno 2023 e di euro 1.703.832 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 470.384 per l'anno 2023 e di euro 17.039 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
 - f) 6. per il Ministero delle imprese e del made in Italy, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 39.463 per l'anno 2023, di euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di euro 2.631 annui a decorrere dall'anno 2027 per le spese di funzionamento;
 - g) 7. per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di euro 3.558.216 per l'anno 2023 e di euro 5.337.323 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 833.733 per l'anno 2023 e di euro 53.374 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
 - h) 8. per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di euro 694.818 per l'anno 2023 e di euro 1.042.226 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 59.024 per l'anno 2023 e di euro 5.903 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
 - i) 9. per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di euro 2.126.117 per l'anno 2023 e di euro 3.189.175 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 818.918 per l'anno 2023 e di euro 31.892 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
 - l) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di euro 1.450.708 per l'anno 2023 e di euro 2.176.061 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, e di euro 225.000 per l'anno 2023 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

- m) per il Ministero dell'università e della ricerca, di euro 561.189 per l'anno 2023 e di euro 841.783 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 84.179 per l'anno 2023 e di euro 8.418 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- n) per il Ministero della cultura, di euro 1.489.936 per l'anno 2023 e di euro 2.234.904 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 253.491 per l'anno 2023 e di euro 22.350 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- o) per il Ministero della salute, di euro 287.490 per l'anno 2023 e di euro 431.235 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 21.562 per l'anno 2023 e di euro 4.313 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le spese di funzionamento;
- p) per il Ministero del turismo, di euro 4.741.284 per l'anno 2023 e di euro 7.111.925 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.021.001 per l'anno 2023 e di euro 64.101 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- q) per l'Avvocatura generale dello Stato, di euro 2.781.565 per l'anno 2023 e di euro 4.172.347 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 578.157 per l'anno 2023 e di euro 41.724 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- r) per l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di euro 476.477 per l'anno 2023 e di euro 714.715 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato;
- s) per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGENAS, di euro 2.348.646 per l'anno 2023 e di euro 3.522.969 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato.

14. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 13, pari a 43.234.619 euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno 2024, 59.519.205 euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per l'anno 2026 e 58.817.940 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

- a) quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023, 55.945.217 euro per l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno 2025, 58.757.301 euro per l'anno 2026 e 58.062.980 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- b) quanto a 822.718 euro per l'anno 2023 e 86.524 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023, 1.312.830 euro per l'anno 2024 e 675.380 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1.048.541 euro per l'anno 2023 e 58.763 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 39.463 euro per l'anno 2023 e 5.262 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 225.000 euro per l'anno 2023 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 674.945 euro per l'anno 2024 e 37.495 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.308.730 euro per l'anno 2023 e 130.873 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 59.024 euro per l'anno 2023 e 5.903 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno 2023 e 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 84.179 euro per l'anno 2023 e 8.418 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 26.351 euro per l'anno 2023 e 2.636 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 833.733 euro per l'anno 2023 e 53.374 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 253.491 euro per l'anno 2023 e 22.350 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 21.562 euro per l'anno 2023 e 4.313 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.021.001 euro per l'anno 2023 e 64.101 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

14-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-bis) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA): l'Agenzia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28

settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;

b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «ed eventuali altri Ministeri» sono inserite le seguenti: «, agenzie ed enti»;

c) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrate con rappresentanti dell'ANSFISA».

14-ter. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole: «dello sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA),»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «e della salute,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;

3) al terzo periodo, le parole da: «per le merci assimilabili» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo i criteri e le modalità determinati dall'ANSFISA»;

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «della tutela del territorio e del mare,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;

c) al comma 7, alinea, dopo le parole: «del territorio e del mare,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;

d) al comma 12, le parole: «Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2 e 1.4.3 del RID» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento delle violazioni è svolto dai soggetti individuati dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA».

14-quater. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35».

14-quinquies. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14-bis a

14-quater nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14-sexies. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è inserito il seguente:

«7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al comma 1 indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo

l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi».

14-septies. Nell'ambito della revisione della disciplina in materia di inclusione lavorativa, nel settore pubblico e nel settore privato, possono essere individuate, con riferimento alla quota di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999, n. 68, eventuali specifiche riserve in favore delle categorie di persone con disabilità per le quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo.

[...]

Art. 20. Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze

1. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, quelli di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nonché quelli riferiti alle attività di audit dei programmi cofinanziati dall'Unione europea di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purché in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero e in coerenza con le predette disposizioni.

2. Al fine di dare effettiva applicazione alle disposizioni contenute negli articoli 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, 18-bis, commi 7 e 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, 12, commi 1-ter e 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, 1, commi 726 e 802, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la dotazione organica del personale del Ministero dell'economia e delle finanze è adeguata in misura corrispondente alle autorizzazioni ad assumere ivi previste. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-bis. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «politiche fiscali e sistema tributario,» sono inserite le seguenti: «comprese l'organizzazione dei servizi della giustizia tributaria e la gestione amministrativa a supporto dell'attività giudiziaria tributaria,»;

- b) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
2. «d-bis) programmazione e gestione amministrativa dell'attività giudiziaria tributaria nonché gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributari telematico; gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia tributaria; analisi del contenzioso tributario; gestione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari e gestione amministrativa ed economica dei magistrati e giudici tributari; assistenza al Ministro nei rapporti con l'organo di autogoverno della magistratura tributaria»;
- c) all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei».

2-ter. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Dipartimento della giustizia tributaria, deputato allo svolgimento delle attività individuate dall'articolo 24, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotta dal comma 1, lettera b), del presente articolo. Ferma restando l'assegnazione di due posizioni dirigenziali di livello non generale all'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il Dipartimento della giustizia tributaria è articolato in una direzione generale, due direzioni centrali, una posizione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca e 18 uffici dirigenziali non generali, nonché in 124 uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 89 di livello non dirigenziale. La dotazione organica dirigenziale del Dipartimento della giustizia tributaria è determinata in 4 posti di funzione dirigenziale di livello generale, di cui un capo del Dipartimento, nonché in 55 posti di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui 18 presso gli uffici centrali, due a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e 35 presso gli uffici territoriali, con corrispondente riduzione dei posti di funzione dirigenziale del Dipartimento delle finanze nella misura di un dirigente di livello generale e di 46 dirigenti di livello non generale. Il contingente di personale non dirigenziale del Dipartimento della giustizia tributaria è determinato in 120 unità di personale amministrativo degli uffici centrali del Dipartimento, di cui 83 unità dell'area dei funzionari, 31 unità dell'area degli assistenti e 6 unità dell'area degli operatori, nonché in 2.276 unità di personale amministrativo degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, comprese 72 unità di personale amministrativo a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, individuate, per tipologia di area, nella tabella C allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2015.

2-quater. Al fine di garantire l'iniziale funzionamento del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla nomina del capo del Dipartimento della giustizia tributaria, che si avvale degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, individuati dall'articolo 4, numero 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'8 novembre 2021, e dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado del Dipartimento delle finanze, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, nonché, sulla base di apposita intesa, delle

attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze, nelle more della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 2-quinquies del presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

2-quinquies. Entro il termine del 30 giugno 2024 e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede alla conseguente riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti Dipartimenti, nonché all'organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria. Nelle more del perfezionamento del provvedimento di riorganizzazione di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2024 il Dipartimento della giustizia tributaria di cui al comma 2-ter del presente articolo, al fine di assicurarne l'immediato funzionamento, opera con l'organizzazione di cui alla tabella I allegata al presente decreto. Fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali relativi agli uffici individuati nella tabella di cui al periodo precedente, il Dipartimento della giustizia tributaria opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione individuato nella medesima tabella nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze. Gli incarichi dirigenziali relativi ai preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria cessano con il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento della giustizia tributaria.

2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 165.756 euro per l'anno 2023 e a 2.386.222 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa.

3. All'articolo 1, comma 728, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole «, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse.

3-bis. In coerenza con il principio di separazione tra le funzioni di governo e quelle dirigenziali, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per assicurarne l'effettività, all'articolo 1, comma 943, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 27, comma 7, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 728, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

3-ter. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: «e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

3-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

3-quinquies. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001».

3-sexies. A decorrere dall'anno 2023, in applicazione dell'articolo 49, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto Funzioni centrali - triennio 2019-2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2022, possono essere disposte, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio tra i pertinenti capitoli di spesa di ciascuno stato di previsione, in termini di competenza e di cassa, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e previa verifica dell'erogazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate complessivamente dall'amministrazione.

3-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico relative allo svolgimento, da parte del Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero, delle attività connesse alla Presidenza italiana del G7 nell'anno 2024 e ai negoziati europei e internazionali, in fase di prima applicazione delle disposizioni contrattuali relative alle nuove famiglie professionali previste dall'articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 3-sexies, è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto della dotazione organica vigente, ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, venti unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, mediante una procedura concorsuale pubblica per titoli ed esame orale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche o in diritto europeo e internazionale;
- b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale.

3-octies. Il bando di selezione relativo alla procedura concorsuale di cui al comma 3-septies, da pubblicare entro il 31 luglio 2023, stabilisce:

- a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;
- b) le modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese, che costituisce requisito di accesso;
- c) lo svolgimento di un esame orale del candidato, finalizzato anche ad accertare la conoscenza di un'altra lingua straniera scelta dal candidato tra le lingue ufficiali dell'Unione europea, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
- d) la modalità di composizione della commissione esaminatrice e i tempi di conclusione della procedura.

3-novies. Per le finalità di cui al comma 3-septies sono autorizzate la spesa di 1.018.724 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per gli oneri assunzionali, nonché la

spesa di 350.937 euro per l'anno 2023, di cui 300.000 euro per la gestione della procedura concorsuale prevista al medesimo comma 3-septies e 50.937 euro per gli oneri di funzionamento, e di 10.188 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per gli stessi oneri di funzionamento.

3-decies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater e 3-septies, pari complessivamente a 2.650.937 euro per l'anno 2023 e a 3.328.912 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-novies e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa.

3-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di incarichi di studio, di consulenza e di cariche negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale nonché al conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali non si applicano i divieti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché i limiti di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sono esclusi dalla deroga di cui al primo periodo coloro che accedono al trattamento pensionistico ai sensi degli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 22. Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Per il potenziamento delle funzioni di vigilanza e monitoraggio nei confronti di enti pubblici, a fronte dei contributi concessi e degli interventi finanziati, nonché per garantire il controllo analogo sulla società Sport e salute S.p.A., presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri opera, con relativo incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contingente di personale non dirigenziale di dieci unità equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto, previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 229.609 per l'anno 2023 e di euro 344.414 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «tre membri» sono sostituite dalle seguenti: «cinque membri»;
- b) le parole: «, presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato» sono sostituite dalle seguenti: «e presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente»;
- c) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «L'amministratore delegato è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri tre componenti sono nominati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'università e della ricerca».

3. I componenti del consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano con l'insediamento dei componenti nominati ai sensi del comma 2, lettera c).

4. Per sostenere l'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e da tutti gli altri fondi di provenienza nazionale o europea, la società Sport e salute S.p.A. è autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo alle amministrazioni interessate, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa.

5. Al fine di assicurare il rafforzamento delle funzioni di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e degli interventi adottati dal Governo in favore della famiglia, anche a sostegno della natalità e in ragione delle nuove funzioni in materia di infanzia e adolescenza, prevenzione e contrasto della pedofilia e della pedopornografia, anche on line, lotta al cyberbullismo e di attuazione e potenziamento dell'assegno unico e universale per i figli a carico, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri si articola in non più di tre uffici, inclusa la Segreteria tecnica di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, e in non più di sette servizi, inclusi i due servizi in cui è articolata la medesima Segreteria tecnica. Contestualmente, la dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata secondo quanto previsto nella tabella A dell'allegato 1 al presente decreto.

6. Presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una segreteria tecnico-amministrativa, composta da un contingente di personale in possesso di specifica ed elevata competenza, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali in materia di contrasto del dissesto idrogeologico attribuiti alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. Il contingente di cui al comma 6 è così composto

- a) due dirigenti, di cui uno di livello generale;
- b) quindici unità di personale non dirigenziale, equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa,

fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 420.700 per l'anno 2023 e di euro 631.100 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

7-bis. Al fine di rafforzare le azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso con l'Unione europea e il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, a decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8, la Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2006 e da ultimo confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7-bis, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di 253.572 euro per l'anno 2023 e di 608.572 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo.

7-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato un ulteriore contingente di trenta unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; il personale del predetto contingente è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il contingente di cui al primo periodo è composto da venti unità equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e da dieci unità equiparate alla categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un

numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 422.320 euro per l'anno 2023 e di 1.013.567 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo.

7-quinquies. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, già attribuito alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis del presente articolo. Con il decreto di nomina è altresì determinato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di 75.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 221.167 euro per l'anno 2023 e di 530.800 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo.

7-sexies. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 7-bis, alla data di cui al medesimo comma 7-bis, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli uffici di cui al comma 7-ter nell'ambito del contingente di trenta unità di cui al comma 7-quater anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7-quater, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al citato comma 7-bis, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne è stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 7-bis si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

7-septies. Agli oneri derivanti dai commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, quantificati in complessivi 897.059 euro per l'anno 2023 e in 2.152.940 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

- a) per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) a decorrere dall'anno 2024, quanto a 1.332.683 euro annui, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a 820.257 euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 dicembre 2012, n. 288, sono adottati i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia, del Dipartimento per le politiche europee e del Dipartimento Casa Italia.

9. A decorrere dall'anno di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al

triennio 2016-2018, il Fondo unico della Presidenza continua a essere alimentato dai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

9-bis. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo, in numero non superiore a dieci e per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta, a esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti di cui al secondo periodo».

21. Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 - "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro"

Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48

Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 - "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro"

(Estratto)

Capo III

Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro

Art. 21. Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845

1. All'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dopo il sesto comma, è inserito il seguente: «Al fine di favorire il completamento dei progetti finanziati con le risorse dei programmi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le risorse di cui al sesto comma possono essere destinate anche alla copertura delle spese che gli organi di controllo abbiano dichiarato, anche in misura forfettaria, non rimborsabili a valere sui suddetti programmi cofinanziati dal bilancio comunitario, purché sostenute nel rispetto della normativa nazionale vigente. Restano ferme le eventuali responsabilità amministrative, contabili e disciplinari, connesse alla gestione dei fondi europei e nazionali. Le risorse di cui al sesto comma possono essere, altresì, utilizzate anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e formazione».

Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124

Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162 - "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione"

(Estratto)

Capo I

Utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione

Art. 4. Disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione - Sistema nazionale di monitoraggio

1. Le Amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del periodo di programmazione 2021-2027 rendono disponibili nel sistema informatico di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti finanziati con le predette risorse, identificati con il codice unico di progetto (CUP) e riportando, per tutte le procedure di gara con cui vengono attuati, il relativo codice identificativo gara (CIG).

2. Nelle more della definizione dell'accordo di collaborazione previsto dall'articolo 50, comma 18, del decreto-legge n. 13 del 2023, saranno comunicate alle Amministrazioni di cui al comma 1 le modalità tecniche per il monitoraggio degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie nazionali alle Amministrazioni beneficiarie nonché del monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale di ciascun progetto o intervento, si tiene conto esclusivamente dei dati risultanti dal sistema informatico di cui al comma 1.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, l'omessa, l'inesatta ovvero l'incompleta alimentazione del sistema informatico di cui al comma 1 da parte delle strutture preposte all'inserimento dei dati è sempre valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato dei dirigenti di dette strutture.

Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145

Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge n.191 del 15 dicembre 2022 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Estratto)

Capo IV

Misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza

Articolo 20-bis. Misure urgenti in materia di istruzione

1. Per le finalità di cui all'*articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'*articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 10 agosto 2023, n. 112*. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. In caso di rinuncia all'incarico, è possibile attingere alle graduatorie di istituto. Per l'anno scolastico 2023/2024 i predetti contratti sono stipulabili dalle istituzioni scolastiche entro il termine ultimo del 31 marzo 2024. Per le predette finalità le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi del PNRR nel limite complessivo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul PNRR, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.

1-bis. Al fine di garantire un adeguato supporto amministrativo alle istituzioni scolastiche, assicurando il corretto e tempestivo pagamento delle retribuzioni del personale destinatario degli incarichi temporanei di cui al comma 1, le risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 del PNRR, ivi incluse quelle già trasferite alle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di 40 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio, anche mediante riassegnazione alla spesa, dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, sulla base dei dati dei contratti stipulati entro il 31 marzo 2024 inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito da parte delle istituzioni scolastiche, entro e non oltre il 20 maggio 2024.

1-ter. Dal 21 maggio al 5 giugno 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito effettua un monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i relativi dati finanziari al fine di provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al comma 1-bis, per gli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per la copertura dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche.

1-quater. Nelle more della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento del PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, è accantonata e resa indisponibile, per l'anno 2025, una quota delle risorse di cui all'*articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, per un importo pari alle somme versate all'entrata di cui al comma 1-bis.

1-quinqües. In esito alla rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento del PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 30 novembre 2025, richiede il disaccantonamento delle somme di cui al comma 1-quater per la quota corrispondente alle somme per le quali si è conclusa la rendicontazione da parte delle istituzioni scolastiche.

2. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, all'*articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, le parole: «, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «e del merito».

Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19

Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 - convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, Legge 29 aprile 2024, n. 56 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Estratto)

Titolo I

Governance per il PNRR e il PNC

Art. 1. Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

1. Al fine di garantire una più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato e consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dallo stesso Piano, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 2.911 milioni di euro per l'anno 2024, 3.973 milioni di euro per l'anno 2025 e 2.536 milioni di euro per l'anno 2026. Per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, è autorizzata la spesa complessiva di 684 milioni di euro per l'anno 2024, di 785 milioni di euro per l'anno 2025, di 765 milioni di euro per l'anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 400 milioni di euro per l'anno 2028 e di 260 milioni di euro per l'anno 2029.

2. Entro il 31 marzo 2024 e successivamente con cadenza semestrale, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presentano un'informativa congiunta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi e degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, come modificati ai sensi del presente articolo, nonché sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 5. L'informativa di cui al primo periodo presentata entro il 31 marzo 2024 dà conto, altresì, degli investimenti e degli interventi in relazione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'obbligazione giuridicamente vincolante è raggiunta con l'assunzione dell'impegno contabile di cui al secondo periodo dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per gli interventi per i quali l'impegno di spesa è assunto ai sensi dell'ultimo periodo del citato articolo 34, comma 2, l'obbligazione giuridicamente vincolante è raggiunta con il perfezionamento del provvedimento di assegnazione delle risorse e di individuazione dei beneficiari finali, qualora l'intervento riguardi il riconoscimento di incentivi, ovvero con la

stipula del contratto in tutti gli altri casi. Per le finalità di cui al presente comma, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente con cadenza semestrale, le amministrazioni titolari degli interventi di cui al PNC trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud l'elenco dei predetti interventi identificati dal relativo codice unico di progetto (CUP), con l'indicazione del provvedimento di assegnazione o concessione del finanziamento, dell'importo complessivo e della quota a carico delle risorse del PNC, nonché l'indicazione del relativo stato procedurale di attuazione, degli impegni contabili assunti, ivi inclusa l'indicazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonché dei pagamenti effettuati. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui al quinto periodo, le informazioni sono tratte dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, approvati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di presentazione delle informative di cui al comma 2 e sulla base dei contenuti delle informative medesime, sono individuati gli eventuali interventi relativi al PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono contestualmente rese indisponibili le relative risorse. Per i decreti successivi al primo si tiene conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla data di adozione delle relative informative e dell'inosservanza dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, come definiti con il decreto di cui al comma 11. Al fine dell'eventuale definanziamento degli interventi, si tiene conto anche della loro complessità o del loro stato di avanzamento. Con i decreti di cui al primo periodo, sono indicate le relative risorse da destinare all'incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 8, lettere h) e i), e, per l'eventuale quota residua, all'incremento delle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione ai sensi del comma 8, lettera f). Gli schemi dei decreti di cui al presente comma, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di sette giorni dalla data di trasmissione. Su gli schemi dei decreti di cui al presente comma è acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ovvero di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 ovvero dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, qualora prevedano il definanziamento di interventi cui sono destinate risorse assegnate mediante provvedimenti sottoposti a intesa ai sensi delle predette disposizioni. È, in ogni caso, esclusa la possibilità di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021, nonché dei programmi recanti misure fiscali di cui al medesimo comma 2, lettera f), numero 2, e lettera m).

4. Qualora le somme relative a interventi oggetto di definanziamento risultino impegnate ai sensi dell'articolo 34, comma 2, quarto periodo, della legge n. 196 del 2009, le stesse sono disimpegnate e conservate ai fini del loro trasferimento, anche in conto residui, ai sensi del comma 3. Nel caso in cui le risorse di cui al primo periodo risultino già trasferite alle amministrazioni interessate aventi bilancio autonomo, le stesse sono versate, entro trenta giorni dal perfezionamento del decreto di cui al comma 3, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai sensi del presente articolo.

5. La spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, di cui al comma 1, pari complessivamente a 684 milioni di euro per l'anno 2024, a 785 milioni di euro per l'anno 2025, a 765 milioni di euro per l'anno 2026, a 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, a 400 milioni di euro per l'anno 2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, è destinata:

- a) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024, all'intervento "Servizi digitali e esperienza dei cittadini";
- b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, all'intervento "Sviluppo dell'Industria cinematografica - Progetto Cinecittà";
- c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento "Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate", alla cui realizzazione si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5;
- d) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 e 153,8 milioni di euro per l'anno 2027, all'intervento "Piani urbani integrati - progetti generali";
- e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2024, 95 milioni di euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 75 milioni di euro per l'anno 2028 e 35 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento "Aree Interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità";
- f) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie".

6. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate per complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2024, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 1.360 milioni di euro per l'anno 2027 e 975 milioni di euro per l'anno 2028, come di seguito indicato:

- a) alla lettera a), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro per l'anno 2025;
- b) alla lettera b), numero 1: nella misura di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;
- c) alla lettera c):
 - 1) al numero 3: nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2027 e di 160 milioni di euro per l'anno 2028;
 - 2) al numero 5: nella misura di 220 milioni di euro per l'anno 2027 e di 120 milioni di euro per l'anno 2028;
 - 3) al numero 6: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
 - 4) al numero 7: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, di 210 milioni di euro per l'anno 2027 e di 170 milioni di euro per l'anno 2028;

- 5) al numero 9: nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
- 6) al numero 11: nella misura di 90 milioni di euro per l'anno 2027 e di 80 milioni di euro per l'anno 2028;
- d) alla lettera d), numero 1: nella misura di 135 milioni di euro per l'anno 2027 e di 180 milioni di euro per l'anno 2028;
- e) alla lettera f), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro per l'anno 2026;
- f) alla lettera g), numero 1: nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028;
- g) alla lettera h), numero 1: nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;
- h) alla lettera i), numero 1: nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2027.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è incrementata di euro 19.221.000 per l'anno 2026 e di euro 33.539.000 per l'anno 2028.

7-bis. Le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", programma "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte", unità di voto 1.4, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2026.

8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 6, 7 e 7-bis, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027, 1.408,539 milioni di euro per l'anno 2028 e 260 milioni di euro per l'anno 2029, che aumentano in termini di fabbisogno a 4.943 milioni di euro per l'anno 2025, 2.284,6 milioni di euro per l'anno 2027, 1.784,339 milioni di euro per l'anno 2028, 675,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 415,8 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede:

- a) quanto a 1.900,45 milioni di euro per l'anno 2024, 1.438,53 milioni di euro per l'anno 2025 e 404,53 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nelle seguenti misure:
 - 1) comma 2, lettera a), numero 4: 35,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
 - 2) comma 2, lettera b), numero 1: 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;
 - 3) comma 2, lettera c), numero 1: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 40 milioni di euro per l'anno 2025;
 - 4) comma 2-ter, lettera a): 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, 142 milioni di euro per l'anno 2025 e 108,7 milioni di euro per l'anno 2026;
 - 5) comma 2-ter, lettera b): 23,2 milioni di euro per l'anno 2024;
 - 6) comma 2-ter, lettera c): 44,7 milioni di euro per l'anno 2024, 58 milioni di euro per l'anno 2025 e 41,3 milioni di euro per l'anno 2026;

- 7) comma 2, lettera c), numero 3: 250 milioni di euro per l'anno 2024 e 160 milioni di euro per l'anno 2025;
- 8) comma 2, lettera c), numero 4: 55 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025;
- 9) comma 2, lettera c), numero 5: 220 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro per l'anno 2025;
- 10) comma 2, lettera c), numero 6: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- 11) comma 2, lettera c), numero 7: 120 milioni di euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;
- 12) comma 2, lettera c), numero 9: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- 13) comma 2, lettera c), numero 10: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
- 14) comma 2, lettera c), numero 11: 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;
- 15) comma 2, lettera d), numero 1: 135 milioni di euro per l'anno 2024 e 180 milioni di euro per l'anno 2025;
- 16) comma 2, lettera e), numero 1: 34,7 milioni di euro per l'anno 2024;
- 17) comma 2, lettera e), numero 2: 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
- 18) comma 2, lettera e), numero 3: 55 milioni di euro per l'anno 2024, 58,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,28 milioni di euro per l'anno 2026;
- 19) comma 2, lettera f), numero 3: 70 milioni di euro per l'anno 2025;
- 20) comma 2, lettera g), numero 1: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025;
- 21) comma 2, lettera h), numero 1: 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;
- 22) comma 2, lettera i), numero 1: 30 milioni di euro per l'anno 2024;
- 23) comma 2, lettera a), numero 3: 70 milioni di euro per l'anno 2026;
- b) quanto a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
- c) quanto a 690 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero della salute, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

- d) quanto a 699,5 milioni di euro per l'anno 2026, e a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- e) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- f) quanto a 306.519.550 euro per l'anno 2026, 656.649.550 euro per l'anno 2027 e 397.921.550 euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle somme indicate nella tabella di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate nell'ambito di ogni stato di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica;
- g) quanto a 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 107.128.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
 - 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15.558.091 euro per l'anno 2024 e 13.212.680 euro per l'anno 2025;
 - 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 2.941.643 euro per l'anno 2025;
 - 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1.818.190 euro per l'anno 2024 e 2.036.526 euro per l'anno 2025;
 - 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.983.807 euro per l'anno 2024, 1.469.669 euro per l'anno 2025 e 13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

- 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.025.287 euro per l'anno 2024 e 1.961.864 euro per l'anno 2025;
 - 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 1.845.886 euro per l'anno 2024, 2.896.321 euro per l'anno 2025 e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
 - 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 1.469.669 euro per l'anno 2025;
 - 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.375.305 euro per l'anno 2024, 3.924.497 euro per l'anno 2025 e 17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
 - 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3.210.778 euro per l'anno 2024 e 2.407.100 euro per l'anno 2025;
 - 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.714.560 euro per l'anno 2024, 3.629.333 euro per l'anno 2025 e 23.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
 - 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2.338.373 euro per l'anno 2024 e 2.453.291 euro per l'anno 2025;
 - 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1.792.118 euro per l'anno 2024 e 3.140.212 euro per l'anno 2025;
 - 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.009.485 euro per l'anno 2024, 3.111.328 euro per l'anno 2025 e 25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
 - 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 2.885.467 euro per l'anno 2024 e 2.943.180 euro per l'anno 2025;
 - 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 2.739.547 euro per l'anno 2024 e 2.402.688 euro per l'anno 2025;
- h) quanto a 725 milioni di euro per l'anno 2024, 2.667 milioni di euro per l'anno 2025, 1.401 milioni di euro per l'anno 2026 e 115 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- i) quanto a 36,65 milioni di euro per l'anno 2024, a 73,35 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

- m) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione 29 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", programma 5 "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte", unità di voto 1.4;
- n) quanto a 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, mediante corrispondente riduzione, in termini di sola cassa, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- o) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
- p) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
- q) quanto a euro 86.222.000 per l'anno 2027 e euro 23.489.000 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- r) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con riferimento alla quota di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
- s) quanto a euro 55.000.000 per l'anno 2024, euro 15.000.000 per l'anno 2025, euro 30.373.000 per l'anno 2026 ed euro 30.000.000 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
- t) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- u) quanto a euro 21.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

9. All'articolo 56, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «sono rese indisponibili» sono aggiunte le seguenti: «nel periodo 2026-2031».

10. Al fine di reintegrare le disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 178 del medesimo articolo 1, sono abrogati:

- a) l'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 8 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
- b) l'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

10-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria entro i limiti indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 , e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 , le risorse del fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 , sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 30 milioni di euro per l'anno 2027 e di 35 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020 , nel rispetto del vincolo territoriale di cui al citato articolo 1, comma 178, alinea, della legge n. 178 del 2020.

11. Al fine di adeguare i programmi e gli interventi del PNC alle riduzioni e ai rifinanziamenti di cui ai commi 6 e 8, lettere a) e c), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario. Ai fini della validità delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il termine finale è quello previsto dai cronoprogrammi aggiornati con il decreto di cui al presente comma. Le disponibilità derivanti dalle economie a qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione di opere pubbliche inserite nei programmi del PNC rimangono vincolate al finanziamento dell'intervento al quale sono assegnate fino al suo collaudo.

12. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il comma 7-bis è abrogato.

13. Gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», già finanziati a carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 , ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Per il fine di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è incrementata, per l'anno 2024, di una somma pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, disponibili in conto residui. Per assicurare la tempestiva realizzazione degli investimenti 1.1 “Case della Comunità” e 1.3 “Ospedali di Comunità”, di cui alla Missione 6, Componente 1, del PNRR, e dell'investimento 1.2. “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, di cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR, e degli interventi già posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari

al PNRR che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, a loro destinate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti. La richiesta regionale, corredata di perizia suppletiva di variante relativa ai maggiori costi e del quadro generale delle distinte fonti di finanziamento destinate agli investimenti interessati dal presente comma, è trasmessa al Ministero della salute, che la approva, con decreto ministeriale, ai fini dell'integrazione dei CIS, previo parere positivo da parte del Nucleo di Valutazione degli Investimenti e previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono trasferite alla regione interessata, su richiesta del Ministero della salute, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del Tavolo Istituzionale di cui all'articolo 6 dei CIS sottoscritti. La regione presenta al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con periodicità semestrale, il rendiconto delle risorse finanziarie complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.

14. Le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, giacenti sui conti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero sulle contabilità speciali attivate per l'attuazione del PNRR, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante le ordinarie procedure di bilancio.

15. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, destinate a realizzare gli investimenti stabiliti dal PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono versate nei conti correnti di tesoreria Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1038 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nei medesimi conti affluiscono le risorse assegnate dall'Unione europea per l'iniziativa RepowerEU inclusa nel PNRR.

Art. 2. Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR

1. Al fine di assicurare il conseguimento, anche in via prospettica, dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali delle misure e dei relativi interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi provvedono a rendere disponibile ovvero ad aggiornare sul sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento, aggiornato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con l'indicazione dello stato di avanzamento e dei pagamenti alla predetta data. L'unità di missione ovvero la struttura di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale, titolare della misura, cui sono attribuite le attività previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, provvede entro i successivi trenta giorni ad attestare tramite il predetto sistema informatico «ReGiS» che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai

soggetti attuatori contengono tutte le informazioni concernenti lo stato di attuazione degli interventi e che tale stato di attuazione assicura il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi nei tempi previsti dal PNRR. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle amministrazioni centrali, titolari di misure e di interventi, che svolgono le funzioni di soggetto attuatore.

2. La Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR provvedono d'intesa a verificare l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1. Qualora, sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020, siano rilevati dei disallineamenti ovvero delle incoerenze nelle attestazioni di cui al comma 1 rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma reso disponibile ai sensi del medesimo comma 1, la Struttura di missione PNRR provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale titolare della misura e, ove necessario, al soggetto attuatore, assegnando un termine non superiore a venti giorni, prorogabile una sola volta e per non più di dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo ovvero qualora, anche all'esito dei chiarimenti forniti, permangano disallineamenti o incoerenze, la Cabina di regia per il PNRR, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del medesimo decreto-legge. In caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi del PNRR, non si provvede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, né all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma, qualora il soggetto attuatore e l'amministrazione titolare della misura attestino, anche mediante la documentazione di cui al comma 1 e le risultanze del sistema informatico «ReGiS», la possibilità di completare l'intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente previsti dal PNRR.

3. Qualora la Commissione europea accerti ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, l'omesso ovvero l'incompleto conseguimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNRR, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, provvede a restituire gli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti e responsabili dell'omesso ovvero dell'incompleto conseguimento dei predetti obiettivi finali, anche mediante compensazione con altre risorse ad essi dovute a valere su altre fonti di finanziamento nazionale. Qualora al raggiungimento degli obiettivi concorrano più soggetti attuatori, le azioni di recupero sono attivate esclusivamente nei confronti dei soggetti inadempienti. Se la riduzione operata ai sensi del paragrafo 8 del predetto articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 è superiore agli importi percepiti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere direttamente al recupero delle somme non riconosciute dalla Commissione europea mediante corrispondente riduzione delle risorse statali finalizzate alla realizzazione di investimenti assegnate all'amministrazione centrale titolare dell'intervento ovvero al soggetto attuatore inadempiente e non ancora impegnate alla data di adozione da parte della Commissione europea della decisione di cui al citato articolo 24, paragrafo 8. Qualora le funzioni di soggetto attuatore siano svolte da un soggetto diverso da una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il recupero di cui al secondo periodo può essere effettuato, fino a

concorrenza della minore somma riconosciuta dalla Commissione europea, anche mediante riduzione delle risorse statali diverse da quelle relative ad investimenti, nonché delle risorse a qualunque titolo gestite da soggetti pubblici statali destinate ai predetti soggetti attuatori e agli stessi non ancora trasferite alla data di adozione da parte della Commissione europea della decisione di cui al citato articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241. E' fatto divieto ai soggetti attuatori, qualora società pubbliche, beneficiari di canoni, contributi o di tariffe a carico dell'utenza, di trasferire sulla stessa gli oneri derivanti dall'attività di recupero effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma.

4. La Struttura di missione PNRR provvede a pubblicare sul sito internet utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 13 del 2023, i cronoprogrammi resi disponibili ai sensi del comma 1, con l'indicazione di quelli per i quali è stato richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del comma 2.

Art. 3. Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione

1. Al fine di rafforzare la strategia unitaria delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relative al ciclo di programmazione 2021 - 2027 e ai fondi nazionali a questi comunque correlati, sono estese anche al PNRR le funzioni attribuite dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione, europea di cui all'articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le finalità di cui al comma 1, il Comitato provvede, in particolare, a:

- a) richiedere informazioni circa le iniziative adottate da istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi e gli altri illeciti di cui al comma 1;
- b) promuovere la stipulazione e monitorare l'attuazione di protocolli d'intesa di cui all'articolo 7, comma 8, del citato decreto-legge n. 77 del 2021;
- c) valutare l'opportunità, anche sulla base dell'attività di cui alla lettera a), di elaborare eventuali proposte, anche normative, da sottoporre alle amministrazioni competenti ovvero alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;
- d) sviluppare attività di analisi anche con riguardo all'andamento dei risultati dell'azione di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti di cui al comma 1. I risultati dell'attività svolta sono esposti nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 54, comma 1, secondo periodo, della legge n. 234 del 2012.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la composizione del Comitato, come definita dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2007 è così integrata:

- a) il coordinatore della Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

- b) il capo del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- c) il coordinatore della Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;
- d) il presidente della Rete dei referenti antifrode del PNRR istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- e) il presidente del Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- f) un rappresentante del Comando generale dell'Ar-ma dei Carabinieri;
- g) un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza;
- h) un rappresentante del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza;
- i) un rappresentante della Corte dei conti;
- l) un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione;
- m) un rappresentante dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia;
- n) un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- o) un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione Centrale della Polizia Criminale;
- p) un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione Investigativa Antimafia.

4. Ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 3, lettere f), g), h), i), l), m), n), o) e p), provvede alla designazione del proprio rappresentante secondo le modalità previste dal proprio ordinamento. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, rappresentanti di altre amministrazioni, istituzioni, enti o organi nazionali ed europei, nonché i soggetti incaricati dell'attuazione di progetti o di investimenti, finanziati in tutto o in parte con le risorse afferenti al PNRR ovvero alle politiche di coesione.

5. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni di provenienza. Il Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea, di cui all'articolo 54, comma 2, della legge n. 234 del 2012, svolge le funzioni di segreteria tecnica del Comitato.

6. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche e di coesione e il PNRR sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento del Comitato.

7. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. All'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al primo periodo, sono altresì definite le modalità con cui la Guardia di finanza può condividere, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati, informazioni e documentazione acquisiti nell'ambito delle relative attività istituzionali e ritenuti rilevanti per le attività di competenza della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR, fermo restando il rispetto delle norme sul segreto investigativo e delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

9. All'articolo 512-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.».

10. All'articolo 84, comma 4, lettera a), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356» sono inserite le seguenti: «, nonché dei delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».

Art. 4. Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del PNRR, comprensivo del capitolo RepowerEU, anche mediante il rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente alla fase attuativa, nonché delle attività di verifica del raggiungimento degli obiettivi del medesimo PNRR, all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alinea, primo periodo, le parole: «quattro direzioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque direzioni»;
- b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, alla Struttura di missione sono, altresì, trasferiti i compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti all'unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene contestualmente soppressa. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi all'unità di missione di cui al primo periodo e la cessazione delle relative funzioni si verificano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
- c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura di missione PNRR può procedere all'effettuazione di ispezioni e controlli

a campione, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti attuatori.»;

d) al comma 4:

- 1) al primo periodo, le parole: «nove unità dirigenziali di livello non generale e di cinquanta unità di personale non dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici unità dirigenziali di livello non generale e di sessantacinque unità di personale non dirigenziale» e le parole: «di euro 6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.620.756 per l'anno 2024 e di euro 7.932.649 per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;
- 2) al settimo periodo, le parole: «Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023 e di euro 832.655 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese di funzionamento e per le spese di missione del personale della Struttura di missione è autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023, di euro 1.890.602 per l'anno 2024 e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni 2025 e 2026».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.878.289 per l'anno 2024 ed a euro 3.453.947 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

- a) quanto ad euro 2.130.894 per l'anno 2024 ed euro 2.557.073 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante utilizzo delle risorse assegnate all'unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto - legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- b) quanto ad euro 747.396 per l'anno 2024 e ad euro 896.875, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. All'articolo 12, comma 5, del decreto - legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41».

Art. 5. Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari

1. Al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero dell'università e della ricerca e provvede

all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a tre unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale, con incarico conferibile anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e due di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero dell'università e della ricerca e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella attribuita ai dirigenti di livello non generale del Ministero dell'università e della ricerca. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli altri enti territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata

all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a euro 665.347 per l'anno 2024 e a euro 798.416 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

[...]

Art. 7. Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto - legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle sue funzioni, assicura il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle istituzioni locali e dei soggetti del Terzo settore.

2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le

amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli altri enti territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari ad euro 1.372.637 per l'anno 2024 ed a euro 1.647.164 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[...]

Art. 9. Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali

1. Al fine di rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, nonché di migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori prassi, presso ciascuna prefettura - ufficio territoriale di Governo è istituita una cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale. Alla cabina di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana o loro delegati, un rappresentante della regione o della provincia autonoma, un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi previsti dal PNRR o loro delegati e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati. Possono essere chiamati a partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché altri soggetti pubblici interessati. La cabina di coordinamento di cui al presente comma esercita, altresì, i compiti di monitoraggio attribuiti al prefetto dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e la partecipazione del rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito alla medesima cabina è prevista solo in caso di criticità rilevate nell'ambito del citato monitoraggio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR e con il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, emana apposite linee guida per la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di monitoraggio relative alla missione 2, componente 4, investimento 2.1.b, del PNRR, svolte dalle regioni e dalle province autonome.

2. Il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono comunicati dal prefetto alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, anche ai fini dell'assunzione delle iniziative di cui all'articolo 12 ovvero all'articolo 13 del decreto-legge n. 77 del 2021. Ove ritenuto strettamente indispensabile per la risoluzione di specifiche criticità attuative rilevate in sede di monitoraggio e suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, la Struttura di missione PNRR, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, può proporre alla Cabina di regia

PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021 la costituzione di specifici nuclei, composti da personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 operanti nel territorio di riferimento del piano di azione, nonché dal personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all'attuazione dei progetti PNRR, ivi compresi quelli di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 77 del 2021.

3. Restano ferme le attività di collaborazione e supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR previste dall'articolo 12, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.

4. La partecipazione alle riunioni della cabina di coordinamento di cui al comma 1 non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Al fine di far fronte alle perduranti esigenze connesse alla proroga dello stato di emergenza disposta dall'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è autorizzata fino al 31 dicembre 2024 la prosecuzione dei progetti di accoglienza prioritariamente dedicati ai profughi provenienti dall'Ucraina nel Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. A tal fine, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è incrementato, per l'anno 2024, di euro 26.200.000. Ai conseguenti oneri, pari a 26.200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

5-bis. Il contributo forfetario previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, può essere assegnato anche all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e all'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta.

Art. 10. Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro all'attuazione del PNRR

1. Al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione con il partenariato economico e sociale nell'attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR, all'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «alle sedute della cabina di regia partecipano» sono inserite le seguenti: «il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,».

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per favorire il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alla piena attuazione del PNRR, alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 8-bis, comma 1, le parole: «spettanti agli esperti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936,» sono soppresse;
- b) all'articolo 19, comma 3, dopo le parole: «con enti pubblici» sono inserite le seguenti: «,nonché con enti del Terzo settore, istituti, fondazioni e società di ricerche, in conformità e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici,».

3. Al fine di concorrere al potenziamento delle risorse umane e tecnologiche destinate alla gestione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'articolo 17 della legge n. 936 del 1986:

- a) la dotazione organica del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di cui alla tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2014, è incrementata di una unità dirigenziale di livello generale e di una unità dirigenziale di livello non generale. In sede di prima applicazione è consentito il conferimento di tali incarichi dirigenziali in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque nel limite massimo di una unità;
- b) in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel triennio 2024-2026, nei limiti della dotazione organica vigente, una unità dirigenziale di livello non generale, otto unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari e sette unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area degli assistenti. Le predette unità sono reclutate mediante nuove procedure concorsuali, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attivazione di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- c) all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f-sexies) è aggiunta la seguente: «f-septies) il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

4. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui agli articoli 2 e 5 della legge n. 936 del 1986 non trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 338.691 per l'anno 2024 e ad euro 1.176.053 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 936 del 1986. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 201.101 per l'anno 2024 e euro 617.792 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti

all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Titolo II

Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC

Capo I

Misure di semplificazione amministrativa

Art. 11. Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR

1. Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge.

2. La Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR provvede a rendere disponibile, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , in favore delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , un'anticipazione pari di norma al 30 per cento dell'importo assegnato all'intervento e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa esistente. Resta fermo l'obbligo per l'amministrazione centrale di attestare, ai fini del riconoscimento dell'anticipazione di cui al primo periodo, l'avvio dell'operatività dell'intervento ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.

3. Le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, provvedono al recupero delle somme eventualmente già erogate a favore dei medesimi interventi e al loro tempestivo versamento negli appositi conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può autorizzare le operazioni di cui al primo periodo anche mediante compensazioni finanziarie con le corrispondenti risorse nazionali individuate a copertura degli interventi medesimi al fine di assicurarne la realizzazione. Per le misure di cui all'articolo 1, comma 5, del presente decreto, il versamento ai suddetti conti di tesoreria è effettuato dalle amministrazioni titolari a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 1, comma 5.

Art. 12. Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi a interventi previsti dal PNRR o non più finanziati con risorse del medesimo e in materia di procedimenti amministrativi

1. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi, caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, alle relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 , nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano alle procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori e ai relativi contratti nonché alle procedure di affidamento di servizi e forniture.

2. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al decreto-legge n. 77 del 2021 , non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, le disposizioni di cui al medesimo decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 13 del 2023 , nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nel limite delle risorse stanziata a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale e al conferimento di incarichi, nonché alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili, contenute nel decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 , nel decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 , nel decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 , nonché le ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali.

4. Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per gli interventi interamente definanziati dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile, procedure semplificate di

rendicontazione e controllo, fermo restando l'utilizzo del sistema informatico di cui al primo periodo.

5. Per gli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 e del PNC, restano confermate le assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei materiali a valere sul «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , purché detti interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , sulla base delle indicazioni fornite da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i cronoprogrammi prevedendo l'ultimazione dell'intervento in coerenza con l'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio. Alla ricognizione degli interventi di cui al presente comma ed all'aggiornamento dei cronoprogrammi si provvede con le procedure previste dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e dell'articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, agli interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari, non sono più finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), purché alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori. Nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e dell'articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'attuazione delle procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, nonché dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2023 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023.

5-ter. Con riferimento agli interventi beneficiari delle risorse del «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , qualora risulti dal corredo informativo dei Codici identificativi di gara (CIG) la mancanza dei requisiti di validità della procedura di affidamento ovvero sia rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025 si procede, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni titolari, alla revoca del contributo concesso.

6. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «Fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024»;

b) alla lettera b), le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni»;

b-bis) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) in caso di dissenso o non completo assenso, le amministrazioni coinvolte indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale».

7. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 76 del 2020 , come modificate dal comma 6, si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletare secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 , previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 , nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 , e dall'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , con riguardo agli investimenti ovvero agli interventi avviati a far data dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui agli articoli 47 e 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 si applicano, con riferimento alle procedure afferenti ai settori speciali di cui al capo I del titolo VI della parte II del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero al libro III del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , esclusivamente a quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento. Qualora gli investimenti o gli interventi di cui al primo periodo abbiano già beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi dal PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 , e dall'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , le disposizioni di cui al primo periodo si applicano alle sole procedure avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR.

9. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge n. 77 del 2021 adottano i provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, si renda necessario procedere all'aggiornamento di provvedimenti già adottati, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al primo periodo procedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferme restando l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2 , 3 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. I provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono comunicati, senza ritardo, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023 e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021 .

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 , le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

11. All'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 » sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 ».

12. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana).

- 1. L'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle tabelle B.I e B.II allegate al presente decreto non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 , e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea.

2. Ai fini e agli effetti del presente decreto, per impresa artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della legge n. 443 del 1985 .

3. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, con provvedimenti pubblicati nei propri siti internet istituzionali»;

b) all'articolo 6 :

1) al comma 2, dopo le parole: «si adeguano alle disposizioni» sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli da 1 a 4»;

2) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.».

c) nell'allegato , sono aggiunte, in fine, le tabelle B.I e B.II di cui all'allegato 2 annesso al presente decreto.

13. Le disposizioni di cui al comma 12 e quelle dei provvedimenti emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .

14. All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo periodo, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine

perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione.».

14-bis. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 , dopo il comma 4-bis.1 è inserito il seguente:

«4-bis.2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento autorizzatorio stesso tenendo conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. Decorso il termine di efficacia temporale indicato nel provvedimento autorizzatorio senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di autorizzazione deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia temporale definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga».

14-ter. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per tali attività, l'autorità competente può avvalersi dell'ISPRA, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, sono determinate le risorse da riassegnare annualmente all'ISPRA per le attività di monitoraggio svolte ai sensi del precedente periodo. L'autorità competente può altresì avvalersi degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 , dell'Istituto superiore di sanità, per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica».

15. Fuori dei casi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021 e qualora sia strettamente necessario al fine di assicurare il rispetto da parte delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC e assunti in qualità di soggetti attuatori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro competente in relazione all'intervento da realizzare, possono essere attribuiti ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani i poteri previsti dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 . In caso di adozione del decreto di cui al primo periodo, si applicano, ai fini della realizzazione dell'intervento, le disposizioni di cui al citato articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020 , nonché quelle di cui all'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 .

16. Al fine di assicurare un ordinato trasferimento alla Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , convertito,

con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 , delle funzioni di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 , nonché per consentire la verifica da parte della Struttura di missione dei procedimenti amministrativi, instaurati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 91 del 2017 ovvero degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023 e non definiti dai citati Commissari, i termini di conclusione dei predetti procedimenti amministrativi sono sospesi fino al 31 marzo 2024.

16-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti relativamente alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 "Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica", del PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per i soli progetti ammessi al finanziamento con le risorse del medesimo Piano, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e per la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e delle relative opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente proprietario della strada. Resta salva la facoltà dell'ente proprietario della strada di imporre prescrizioni successivamente alla scadenza del termine previsto dal primo periodo nonché di assumere determinazioni in via di autotutela nei casi di cui all'articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il soggetto richiedente ha facoltà di comunicare all'amministrazione procedente, entro dieci giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la volontà di avvalersi della disciplina stabilita dal presente comma.

16-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 , dopo il comma 9-quater è inserito il seguente:

«9-quater.1. Fino al 31 dicembre 2026, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale realizza le opere necessarie per la connessione di cabine primarie, per le quali è stata concessa l'autorizzazione ai gestori della rete elettrica di distribuzione e che sono state ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1 'Rafforzamento Smart Grid', del PNRR, mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 , a condizione che tali opere di connessione abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kW e una lunghezza non superiore a un chilometro oppure, qualora non siano interessate aree sottoposte a vincoli di natura ambientale, paesaggistica o archeologica, una lunghezza non superiore a tre chilometri».

16-quater. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, l'Agenzia per l'Italia digitale è autorizzata a rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , sulla base delle dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , attestanti la conformità delle medesime piattaforme ai requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Art. 12-bis. Modalità semplificate per la verifica preventiva dell'interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR

1. L'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e l'articolo 41, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non si applicano:

- a) agli interventi qualificabili come interventi di lieve entità sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR, fatto salvo quanto previsto al comma 6;
- b) agli interventi realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondità già impegnata dagli impianti o dalle opere presenti, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché agli interventi urgenti necessari al ripristino dell'erogazione del servizio pubblico.

2. In deroga al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli interventi sulle infrastrutture di rete qualificabili come interventi di media entità sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo si applicano le seguenti modalità semplificate:

- a) il soggetto richiedente trasmette in via telematica al soprintendente territorialmente competente esclusivamente una copia del progetto dell'intervento o di uno stralcio di esso;
- b) il soprintendente territorialmente competente, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, può, con congrua motivazione, richiedere la sottoposizione dell'intervento alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, lettera a), e 2:

- a) per "interventi di lieve entità" si intendono quelli che comportano uno scavo inferiore a 500 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri ovvero la posa di manufatti prefabbricati connessi alla rete che comportano uno scavo avente una profondità massima di 60 centimetri;
- b) per "interventi di media entità" si intendono quelli che comportano uno scavo compreso tra 500 e 1.000 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri ovvero l'infissione di sostegni nel numero massimo di cinque unità e che comportano uno scavo massimo di 1,5 metri.

4. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture di rete, in alternativa alle procedure di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è sempre prevista la facoltà di richiedere al soprintendente territorialmente competente la sorveglianza archeologica in corso d'opera.

5. Resta fermo che, per gli interventi che non comportino nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle già utilizzate da manufatti esistenti, non è richiesta la

trasmissione di alcuna documentazione ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

6. La sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è attestata da un tecnico abilitato, anche interno al soggetto richiedente, nel progetto o nello stralcio dello stesso, che è trasmesso per via telematica alla soprintendenza territorialmente competente prima dell'avvio dei lavori.

7. Resta ferma la disciplina relativa alle scoperte fortuite e agli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico di cui, rispettivamente, agli articoli 90 e 28, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 12-ter. Disposizioni in materia di usi civici

1. Fermo restando il rispetto del vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere pubbliche o di pubblica utilità comprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, oppure afferenti agli investimenti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione o un comune dalla stessa delegato si esprime in merito alla compatibilità delle opere con gli usi civici nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14 o 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorso inutilmente il termine per la valutazione di compatibilità ai sensi del primo periodo del presente comma, si applica il comma 4 del citato articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990. Nel caso in cui nell'ambito della conferenza di servizi sia rilevata l'incompatibilità di un'opera con l'esercizio dell'uso civico, la stazione appaltante può procedere alla sistemazione delle terre gravate dal medesimo uso civico, adottando i provvedimenti necessari, nel limite delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento.

[...]

Capo III

Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca

Art. 17. Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)» del PNRR, alla legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1-bis:

- 1) al comma 1, le parole «, per un importo pari a 660 milioni di euro,» sono soppresse.
 - 2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e agli altri soggetti pubblici, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7.»;
 - 3) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' possibile erogare anticipatamente il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, in un'unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa volta ad assicurare il rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione.»;
 - 4) al comma 11, dopo le parole: «Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero ai proprietari dei relativi immobili, ove non coincidenti con i primi, come risultanti dalla domanda di partecipazione alle procedure per la presentazione delle proposte di intervento,»;
- b) all'articolo 1-ter, comma 4, le parole: «dalle regioni» sono soppresse;
- c) dopo l'articolo 1-ter è inserito il seguente:

«Art. 1-quater (Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie). - 1. Al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, è sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dagli strumenti urbanistici.

2. Gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso, di cui al comma 1, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se implicano modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; ove richiesta nei casi previsti dall'articolo 146 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e dall'allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una segnalazione alla soprintendenza, la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui al secondo periodo, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione

competente. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al secondo periodo, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2-bis. Ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate, per cui è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a dodici anni.

4. Gli alloggi e le residenze per studenti, rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e dalle disposizioni di legge regionale, né sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

5. Sono fatte salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso.

6. Qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 1, il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili nonché delle imposte ipotecarie e catastali.

7. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 relativi ad immobili da destinare ad alloggi o residenze per studenti delle istituzioni di formazione superiore, gli interventi di cui al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35 per cento della volumetria originaria, legittima o legittimata.

Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera d) del citato all'articolo 3, comma 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

8. Al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, fino al 30 giugno 2026, le università statali comunicano al Ministro dell'università e della ricerca, che si esprime con parere entro sessanta giorni dalla ricezione, le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento su immobili aventi durata ultranovennale.».

d) dopo l'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 2-bis (Impignorabilità e inesquestrabilità delle risorse per alloggi e residenze per studenti universitari). - 1. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di cui alla presente legge non sono soggette ad esecuzione forzata e non sono oggetto di accantonamento. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla presente legge sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio.».

1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

«3-quater. Al fine di accelerare le procedure di erogazione dei finanziamenti in favore dei beneficiari, le attività di verifica e controllo sull'attuazione e sulla rendicontazione degli interventi proposti e finanziati nell'ambito delle procedure amministrative di cui all'articolo 1, comma 4-ter, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono svolte con il supporto della società Cassa depositi e prestiti Spa e di società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate. Alla società Cassa depositi e prestiti Spa è altresì affidata la gestione dei fondi statali oggetto delle procedure amministrative di cui al primo periodo, ferma restando l'applicazione delle regole e delle procedure proprie del Piano nazionale di ripresa e resilienza agli immobili eventualmente ritenuti ammissibili ai fini del conseguimento dell'obiettivo M4C1-30 della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del medesimo Piano, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma 3 del presente articolo. I rapporti tra il Ministero dell'università e della ricerca e la società Cassa depositi e prestiti Spa sono regolati da apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione delle attività svolte, con oneri a valere sui fondi di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2041».

2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «destinati ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale,» sono sostituite dalle seguenti: «destinati ad alloggi o residenze universitarie, anche oggetto di finanziamento anche parziale,»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per accelerare la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, su richiesta delle università statali o degli enti territoriali interessati ovvero degli organismi regionali di gestione per il

diritto allo studio universitario, può, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui al comma 106 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 .

2-ter. Per supportare e favorire la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a infrastrutture e laboratori di ricerca, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , su richiesta degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 , può, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui al comma 106 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 .»;

- c) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori ovvero beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure del PNRR, possono avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , nei limiti delle risorse stanziare a legislazione vigente.».

[...]

Capo VI

Disposizioni urgenti in materia di giustizia

Art. 22. Disposizioni urgenti in materia di personale

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «o titoli equipollenti o equiparati» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero deve aver conseguito i titoli di studio anzidetti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso sempreché alla suddetta data avesse superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea»;

2) al comma 4:

2.1) all'alinea, le parole «l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due anni consecutivi»;

2.2) alla lettera d) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

2.3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato»;

b) all'articolo 14:

- 1) al comma 11, terzo periodo, le parole: «per uno solo dei distretti» sono sostituite dalle seguenti: «per una o più sedi dei distretti»;
- 2) dopo il comma 12-ter è inserito il seguente: «12-quater. Se il lavoratore assunto a tempo determinato alle dipendenze del Ministero della giustizia ai sensi degli articoli 11 e 13 risulta vincitore di un concorso indetto per l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero della giustizia, la data di immissione in ruolo può essere differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026, previo assenso di tale amministrazione e del lavoratore interessato.»;

c) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i distretti.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , a decorrere dal 1° luglio 2026 il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a procedere, nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali e di dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL e con corrispondente incremento della dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, alla stabilizzazione nei propri ruoli, previa selezione comparativa, dei dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l'anno 2026 e euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 .».

2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è prorogata al biennio 2024-2025 l'autorizzazione ad assumere settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica. Per l'espletamento delle procedure concorsuali relative all'assunzione del personale di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2.1) e 2.3), si applicano anche agli addetti all'ufficio per il processo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni dei profili professionali di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, una quota delle risorse ricompresa nel limite di spesa previsto dal comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 80 del 2021 afferenti all'investimento M1C1 - 1.8 del PNRR, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e non utilizzata per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, pari ad euro 2.350.000, è destinata ad incrementare per l'anno 2024 le risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 80 del 2021.

5. All'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo le parole: «analisi e comparazione della grafia» è inserita la seguente: «, trascrizione»;
- b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria.».

6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 67, comma 5-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo n. 271 del 1989, le ulteriori categorie dell'albo dei periti e i settori di specializzazione di ciascuna categoria sono quelli di cui agli allegati A e B al decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109, ove compatibili.

7. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia sono aggiornate le specifiche tecniche previste dall'articolo 16-novies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

[...]

Art. 37. Attività del «Nucleo PNRR Stato-Regioni»

1. All'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) prestare supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, favorendo il confronto con le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR, nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e provincia autonoma, denominato «Progetto bandiera», ferme restando le competenze delle medesime Amministrazioni titolari di interventi PNRR e le modalità di finanziamento previste dall'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 ;».

Art. 37-bis. Rafforzamento dell'attuazione delle misure del PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «con una dotazione complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione complessiva di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 1.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

3. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR e rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti attuatori e dell'Unità di missione PNRR del Ministero delle imprese e del made in Italy, fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e distacco, presso il predetto Ministero, di personale non dirigenziale appartenente al Comparto funzioni centrali non si applica il limite di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[...]

Titolo III**Disposizioni finali e di coordinamento****Art. 44-sexies. Clausola di salvaguardia**

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Le risorse eventualmente già assegnate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali dei rispettivi territori per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, rimangono assegnate ai suddetti enti territoriali anche se finanziate con risorse statali, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 5.

[...]

Art. 46. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO 1

(Art. 1, comma 8, lett. f))

Stato di previsione della spesa	Autorizzazione di spesa	2026	2027	2028
Ministero dell'economia e delle finanze	LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto D primum	12.714.000	11.704.000	7.528.000
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F bis	9.344.000	9.096.000	8.098.000
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto M bis	1.650.000	7.582.000	2.678.000
	LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto F bis	1.076.000	7.842.000	6.632.000
	LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto H primum	18.902.000	23.222.000	15.239.000
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto D bis	56.746.000	46.495.000	30.535.000
Ministero delle Imprese e del made in Italy	LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto D ter	1.260.000	2.322.000	1.414.000
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto G ter	18.146.000	17.694.000	14.477.000
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto G ter	972.000	3.167.000	1.142.000
	LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto F quinquies	3.742.000	4.364.000	9.259.000
	LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto F quinquies	1.260.000	-	-
	LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto G ter	10.585.000	21.597.000	13.334.000
	LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto G ter	-	4.992.000	2.392.000
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto G ter	23.942.000	12.656.000	7.619.000
	L B n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto G ter	3.437.000	8.708.000	761.000
	LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto G ter	21.095.000	18.469.000	1.094.000
	LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto G ter	6.943.000	30.462.000	10.492.000
Ministero della Giustizia Ministero dell'Interno	LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E novies	4.588.425	5.131.130	1.577.325
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F quinquies	2.021.180	10.095.499	4.093.160

Stato di previsione della spesa	Autorizzazione di spesa	2026	2027	2028
	LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto F quinquies	1.616.945	8.722.921	2.286.065
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto H octies	380.000	4.906.000	7.343.000
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto M octies	648.000	2.993.000	373.000
	LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto B quinquies	720.000	12.175.000	3.598.000
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F octies	322.000	3.958.000	1.073.000
	LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto M octies	1.260.000	7.082.000	1.752.000
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto M octies	879.000	6.305.000	4.945.000
	LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto F octies	34.000	6.951.000	1.337.000
	LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto M octies	-	2.902.000	2.234.000
	LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto H octies	38.000	5.304.000	2.560.000
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F octies	2.268.000	5.811.000	152.000
	LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E sexies	598.000	8.171.000	4.754.000
Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica	LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto Q ter	1.077.000	588.000	
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F ter	-	25.079.000	14.921.000
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto B novies	17.423.000	18.412.000	19.000.000
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto A decies		10.244.000	10.923.000
	LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E bis	5.000.000	20.000.000	-
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto N decies	20.000.000	20.000.000	22.000.000
	LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto A decies	-	10.000.000	12.000.000
Ministero della Difesa	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F duodecies	2.709.000	2.496.000	2.285.000
	LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto G duodecies	5.393.000	35.832.000	17.365.000
	LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto H duodecies	2.142.000	5.457.000	533.000
	LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto B ter	1.886.000	7.669.000	2.573.000
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto M duodecies	236.000	26.073.000	14.370.000
	LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto G duodecies	245.000	2.019.000	4.804.000
	LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E quater	1.546.000	27.583.000	27.042.000
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto G duodecies	4.842.000	5.736.000	3.809.000
	LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto F ter	588.000	46.451.000	51.201.000
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto H duodecies	3.578.000	8.139.000	4.930.000
	LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto H quater	1.928.000	8.708.000	3.547.000
	LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto F duodecies	2.520.000	27.135.000	10.667.000
	LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto D ter	5.116.000	5.812.000	2.514.000
	LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto M duodecies	11.028.000	9.686.000	-
Ministero	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto C ter	1.842.000	3.409.000	2.666.000

Stato di previsione della spesa	Autorizzazione di spesa	2026	2027	2028
dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste	decies			
	LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140 L, punto B quater	10.233.000	9.242.000	-
TOTALE		306.519.550	656.649.550	397.921.550

ALLEGATO 2

(Articolo 12, comma 12, lettera c))

«Tabella B.I - Artigianato - elenco attività»

N.	Attività	Descrizione	Codici ATECO pertinenti all'attività
1.	Addobbatore per feste e cerimonie	Attività di realizzazione di composizioni con palloncini o altro materiale, gadget, manufatti o simili in carta, tessuto e cartone	- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
2.	Allestitore di stands	Attività di montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni	43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a
3.	Artigiano edile/ Carpentiere / Muratore /Scavatore/ Operatore di movimento terra	Attività di costruzione, ricostruzione e ristrutturazione di tutti i tipi di edifici residenziali (case monofamiliari, case plurifamiliari, inclusi edifici multipiano) e non residenziali (fabbricati a uso industriale - ad es. fabbriche, officine, capannoni -, ospedali, scuole, fabbricati per uffici, alberghi, negozi, centri commerciali, ristoranti, aeroporti, impianti sportivi al coperto, parcheggi coperti, inclusi i parcheggi sotterranei, magazzini, edifici religiosi) Attività di demolizione e di preparazione del cantiere edile, di trivellazione e perforazione e movimento della terra per diversi usi Attività di realizzazione di piccoli lavori edili cimiteriali, installazione di caminetti, costruzione di sottofondi per pavimenti Attività di realizzazione di coperture, quali: costruzione e copertura di tetti, installazione di grondaie e pluviali	- 41.2 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali - 43.1 Demolizione e preparazione del cantiere edile - 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori) - 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. - 43.9 Altri lavori specializzati di costruzione (coperture ecc.)
4.	Attacchino	Attività di volantinaggio e/o affissione di manifesti	82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a.
5.	Cestaio	Attività di fabbricazione e riparazione di ceste e oggetti in vimini e di altri prodotti in materiale da intreccio: stuoie, divisorii, contenitori ecc.	16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
6.	Graphic designer	Attività di disegno grafico di pagine web, grafica pubblicitaria, illustratore	74.10.2 Attività dei disegnatori grafici
7.	Imbianchino / Tinteggiatore / Pittore edile/ Intonacatore / Decoratore	Attività di: di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura; tinteggiatura interna ed esterna di edifici; verniciatura di strutture di genio civile; verniciatura di infissi già installati; installazione di caminetti; costruzione di sottofondi per pavimenti; pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici; applicazione di stucchi ornamentali	- 43.31.00 Intonacatura e stuccatura - 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri - 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
8.	Organizzatore di corsi professionali	Attività di organizzazione di: corsi di formazione in informatica; corsi di formazione per chef, albergatori e ristoratori; corsi di formazione per estetisti e parrucchieri; corsi di formazione per riparazione di computer; corsi di primo soccorso, antincendio, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e/o responsabile servizio prevenzione e protezione	85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
9.	Piastrellista / Posatore / Pavimentista	Attività di: posa in opera, applicazione o installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti, accessori per stufe in ceramica, parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti e pareti, moquette e	43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri

N.	Attività	Descrizione	Codici ATECO pertinenti all'attività
		rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti, rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri, carta da parati; trattamento di pavimenti: levigatura, lucidatura, rasatura eccetera; realizzazione di pavimenti continui in resina, cemento ecc.	
10.	Ponteggiata / Operatore di edilizia acrobatica	Attività di montaggio e smontaggio di ponteggi per l'edilizia e di edilizia aerea e acrobatica senza l'ausilio di ponteggi	- 43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione n.c.a.
11.	Prestatore di servizi informatici multimediali	Attività di servizi tecnici di informatica	- 62.09.01 Configurazione di personal computer: 62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a
12.	Produttore di software non connesso all'edizione	Attività di scrittura, modifica, verifica, documentazione e assistenza di software; progettazione della struttura e dei contenuti e/o compilazione dei codici informatici necessari per la creazione e implementazione di: software di sistema (inclusi gli aggiornamenti), applicazione di software (inclusi gli aggiornamenti) database, pagine web - personalizzazione di software	- 62.01 Produzione di software non connesso all'edizione
13.	Sarto / Modista / Modellista	Attività di sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno, camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima, accessori per l'abbigliamento; rifinitura (attacco bottoni, taglio fili in avanzo, ripulitura dei capi di abbigliamento) Attività di modifica e riparazione di articoli di vestiario	- 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno - 14.14.00 Confezione di camicie, T- shirt, corsetteria e altra biancheria intima - 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento - 95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
14.	Spazzacamino	Attività di mera pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria (compresa la video ispezione del camino)	- 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
15.	Tecnico audio video e luci	Attività di supporto a manifestazioni, eventi e cerimonie	90.02.09 Altre attività di supporto alle manifestazioni artistiche
16.	Vetrinista / Visual merchandiser	Attività di allestimento di vetrine, progettazione di sale d'esposizione; ideazione di stand e altre strutture e spazi espositivi Attività di consulenza sulla disposizione dei prodotti all'interno del punto vendita	- 73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie - 73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
17.	Biciclettaio	Attività di fabbricazione artigianale, montaggio, manutenzione e riparazione di biciclette e altri mezzi sportivi non motorizzati	- 30.92.10 Fabbricazione e montaggio di biciclette - 95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)
18.	Calzolaio / Creatore di calzature su misura	Attività di riparazione di stivali, scarpe, valigie e articoli simili Attività di fabbricazione di calzature su misura, di qualsiasi materiale, stampaggio incluso	- 15.20.10 Fabbricazione di calzature - 95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
19.	Ceramista	Attività di fabbricazione di vasellame e di altri articoli di uso domestico e da toletta di ceramica, statuette e altri articoli ornamentali di ceramica, ceramica artistica e tradizionale	23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
20.	Coltellinaio / Affilatore / Arrotino	Attività di fabbricazione, manutenzione e riparazione di: articoli di coltelleria e posateria: coltelli, forchette, cucchiari ecc.; altri articoli di coltelleria: mannaie e scuri, rasoi e lame, forbici e sfoltitrici per capelli; sciabole, spade, baionette ecc. Attività di affilatura di coltelli e forbici, lame e seghe	- 25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria e armi bianche - 33.12.91 Riparazione e manutenzione di parti

N.	Attività	Descrizione	Codici ATECO pertinenti all'attività
			intercambiabili per macchine utensili - 95.29.04 Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
21.	Corniciaio	Attività di fabbricazione di cornici per specchi, fotografie e/o tele da pittura	16.29.40 Laboratori di cornici
22.	Costruttore di strumenti musicali / Riparatore di strumenti musicali / Accordatore	Attività di fabbricazione artigianale e riparazione di strumenti musicali: a corda; a corda con tastiera, inclusi i pianoforti automatici; organi a canne con tastiera, inclusi armonium e strumenti simili a tastiera ad ance metalliche libere; fisarmoniche e strumenti simili, incluse le armoniche a bocca; strumenti musicali a fiato; strumenti musicali a percussione; scatole musicali, orchestrion, organi a vapore ecc.; parti e accessori per strumenti musicali: metronomi, accordatori, diapason, schede, dischi e rulli per strumenti meccanici automatici ecc.; fischietti, corni di richiamo e altri strumenti di richiamo e di segnalazione a bocca	- 32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori) - 95.29.01 Riparazione di strumenti musicali
23.	Creatore di articoli di bigiotteria	Attività di: fabbricazione di gioielleria in metalli non preziosi (non soggetti alla licenza del Questore di cui all'art. 127 R.D. n. 773/1931): posateria, vasellame, pentole, articoli da toletta, articoli per ufficio o da scrittoio, oggetti religiosi ecc., e/o di articoli tecnici o di laboratorio in metalli non preziosi (esclusi strumenti o parti di essi): crogiuoli, spatole, anodi per galvanostegia ecc., e/o di cinturini e bracciali per orologi, polsini e portasigarette in metalli non preziosi, e/o di bigiotteria o imitazione di gioielleria: anelli, braccialetti, collane e articoli di gioielleria simili; incisione personalizzata di oggetti in metalli non preziosi; incastonatura di pietre non preziose	- 32.13 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
24.	Fabbro / Ramaio / Tornitore del metallo	Attività di fabbricazione e/o riparazione e manutenzione di oggetti in ferro, rame o altri metalli Attività di fabbricazione (anche al tornio) di telai e strutture metalliche, o parti di esse, per le costruzioni (torri, pali, travi, ponti ecc.), elementi modulari per esposizioni, tettoie, serre, chioschi, grondaie, coperture per tetti, lucernai, cupole mobili, sipari di sicurezza, paratoie metalliche per la regolazione delle acque, cappe, camini e tubazioni in lamiera e altre ossature metalliche per le costruzioni	- 25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture - 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame e altri metalli - 33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
25.	Falegname / Ebanista / Tornitore del legno	Attività di fabbricazione (anche al tornio) e/o riparazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio, quali mobili, complementi d'arredo, oggetti di arredamento, fogli da impiallacciatura, pannelli a base di legno, pavimenti artigianali in parquet assemblato, porte e finestre in legno (escluse porte blindate), pallets e contenitori in legno per trasporto, e altri prodotti in legno, stand e strutture simili per convegni e fiere, altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia	- 16.21 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno - 16.22 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato - 16.23.10 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate) - 16.23.21 Fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e fiere prevalentemente in legno - 16.23.22 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia (esclusi stand e strutture simili per convegni e fiere) - 33.19.01 Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto - 33.19.04 Riparazioni di altri prodotti in legno n.c.a. - 95.24.01 Riparazione di

N.	Attività	Descrizione	Codici ATECO pertinenti all'attività
			mobili e di oggetti di arredamento
26.	Gastronomo / Rosticciere / Friggitore	Attività di preparazione e vendita di arrostiti, cibi, anche fritti, e pasta fresca. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al d.lgs. n. 222/2016	- 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
27.	Gelatiere	Attività di preparazione e vendita di gelati. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al d.lgs. n. 222/2016	56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
28.	Giocattolaio	Attività di fabbricazione, manutenzione e riparazione di bambole e di vestiti, parti ed accessori per bambole, animali giocattolo, giocattoli a ruote destinati a essere montati, inclusi i tricicli, strumenti musicali giocattolo	32.40.20 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo) - 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia - 14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia - 14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan e altri articoli simili a maglia
29.	Magliaio	Attività di fabbricazione artigianale e riparazione di tessuti a maglia, pullover, cardigan, articoli di calzetteria e altri articoli simili a maglia Attività di rimagliatura, trapuntatura di tessuti	- 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia - 14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia - 14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan e altri articoli simili a maglia
30.	Marmista	Attività di taglio, modellatura e finitura di pietre grezze estratte da cave e in uso nell'edilizia, nei lavori stradali, nella costruzione di tetti eccetera; attività di fabbricazione di mobili (o parti di essi) in pietra	- 23.70.10 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
31.	Mosaicista	Attività di lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico per diversi usi in edilizia	- 23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
32.	Ombrellaio	Attività di fabbricazione artigianale, manutenzione e riparazione di ombrelli, ombrelloni, bastoni da passeggio o bastoni-sedile	- 32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
33.	Operatore di studio di registrazione discografica	Attività di registrazione sonora, inclusa la registrazione su nastro (ossia, non dal vivo) di programmi radiofonici	- 59.20.30 Studi di registrazione sonora
34.	Orologiaio	Attività di fabbricazione e/o riparazione di orologi e di loro parti, quali casse e custodie di materiali non preziosi; ingranaggi, cronometri eccetera; attività di riparazione di gioielli	- 95.25.0 Riparazione di orologi e di gioielli - 26.52.00 Fabbricazione di orologi
35.	Parruccaio	Attività di fabbricazione artigianale, manutenzione e riparazione di parrucche, barbe e sopracciglia finte	32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
36.	Pasticciere	Attività di preparazione e vendita di prodotti di pasticceria, dolci, torte e biscotti. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al d.lgs. n. 222/2016.	- 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie,
37.	Pizzaiolo	Attività di preparazione e vendita di pizze da asporto. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al d.lgs. n. 222/2016.	- 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto,
38.	Restauratore	Attività di conservazione, restauro e riparazione di creazioni artistiche e letterarie	33.19.09 Riparazione di altre apparecchiature n.c.a.
39.	Rilegatore / Legatore di libri	Attività di: legatoria, preparazione dei campioni e servizi successivi a supporto delle attività di stampa (ad es. legatura e finissaggio di libri, opuscoli, riviste, cataloghi ecc., tramite piegatura, taglio e rifilatura, assemblaggio, cucitura a filo refe, brossura, taglio e adattamento copertine, incollatura,	- 18.14.00 Legatoria e servizi connessi

N.	Attività	Descrizione	Codici ATECO pertinenti all'attività
		fascicolatura, imbastitura, impressione in oro, rilegatura a spirale e a punto metallico); rilegatura e finissaggio di carta e cartone stampati, tramite piegatura, stampigliatura, foratura, fustellatura, goffratura, incollatura, laminatura; servizi finalizzati alla corrispondenza: personalizzazione, imbustamento e preparazione alla spedizione; altre attività di finissaggio quali: fustellatura, stampigliatura e copia in Braille	
40.	Riparatore di elettrodomestici e apparecchi elettronici	Attività di manutenzione e riparazione di computer, periferiche, telefoni di tutti i tipi, altre apparecchiature per le comunicazioni, prodotti elettronici di consumo audio e video, elettrodomestici e articoli per la casa e il giardinaggio	- 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
41.	Riparatore di macchinari e utensili	Attività di riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine, utensileria ad azionamento manuale, macchine di impiego generale, forni, fornaci e bruciatori, macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori), attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione, altre macchine di impiego generale, altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia, altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili), apparecchi per uso domestico non elettrici e altri beni per uso personale e per la casa	- 33.11 Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo
42.	Serramentista / Produttore di casseforti	Attività di fabbricazione, posa in opera, manutenzione e riparazione di porte, finestre e loro telai, infissi, imposte e cancelli in metallo, pareti divisorie in metallo da fissare al pavimento, e/o di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate	- 25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
43.	Stiratore (senza attività di tintolavanderia e senza mercerizzazione)	Attività di apprettatura, asciugatura, vaporizzazione, sanforizzazione di tessuti e di articoli tessili, inclusi gli articoli di vestiario; pieghettatura di tessuti e lavori simili; stiratura, applicazione di etichette su capi di abbigliamento, piegatura	- 13.30.00 Finissaggio dei tessuti, degli articoli di vestiario e attività simili
44.	Tappezziere	Attività di creazione/ riparazione di imbottiture e rivestimenti di stoffa, pelle o altri materiali per mobili imbottiti come divani, poltrone, sedie, interni di auto e veicoli, barche, ovvero di rifinitura e imbottitura di pareti con carta e stoffe	- 95.24.02 Laboratori di tappezzeria
45.	Vetraio	Attività di posa in opera di vetrate, specchi, pellicole per vetri ecc., e/o di riparazione di articoli in vetro	- 33.19.03 Riparazione di articoli in vetro

Allegato 2-bis

(Articolo 29, comma 19, lettera c-bis)

«ALLEGATO I-bis

(Articolo 27, comma 6)

FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 27

	Fattispecie	Decurtazione di crediti
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:	3
3	Omessa formazione e addestramento:	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto:	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto:	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione	2

	Fattispecie	Decurtazione di crediti
	tecnica sulla consistenza del terreno:	
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:	2
13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto:	1
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28:	3
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:	3
16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:	3
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento:	2
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:	2
19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi:	3
20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177:	1
21	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	1
22	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	2
23	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	3
24	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:	1
25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:	5
26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:	8
27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro:	15
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	10

ALLEGATO 3

(Art. 34, comma 1, lettera b))

Sostituisce l'*Allegato 1 al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233*:

«Allegato 1

(art. 21, comma 3)

Ente	Popolazione post censimento 1° gennaio 2020	Funzione Utilità CM	Mediana IVSM (2018)	Funzione Utilità popolazione e mediana (quadrato)	Assegnazione TOTALE
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	3.034.410	1.742	111,3	21.578.808	351.207.758
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	4.253.314	2.062	99,2	20.294.907	330.311.511
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.265.327	1.807	97,1	17.037.340	277.292.703

Ente	Popolazione post censimento 1° gennaio 2020	Funzione Utilità CM	Mediana IVSM (2018)	Funzione Utilità popolazione e mediana (quadrato)	Assegnazione TOTALE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	2.230.946	1.494	98,1	14.374.162	233.947.918
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO	1.222.988	1.106	104,4	12.053.470	196.177.292
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	1.072.634	1.036	104,9	11.396.638	185.486.966
CITTA' METROPOLITANA DI BARI	1.230.205	1.109	100,4	11.180.370	181.967.074
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	995.517	998	98,4	9.660.832	157.235.707
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	1.021.501	1.011	97,8	9.667.120	157.338.045
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	613.887	784	101,8	8.119.696	132.152.814
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	826.194	909	97,7	8.676.212	141.210.434
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	848.829	921	96,5	8.579.554	139.637.277
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	530.967	729	100,0	7.286.748	118.596.100
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	422.840	650	97,8	6.219.647	101.228.402
TOTALE					2.703.790.000

».

Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60

Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 – Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Estratto)

Art. 5. Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari

1. Fermi gli obblighi di alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmette al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati nell'ambito dei programmi ai sensi dell'articolo 4 e identificati con il codice unico di progetto (CUP), riferite, rispettivamente, ai periodi 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre.

2. Le relazioni semestrali di cui al comma 1 consentono la verifica dei cronoprogrammi di cui all'articolo 4, comma 3, con particolare riferimento alle fasi procedurali ivi previste, nonché l'applicazione del meccanismo di premialità di cui all'articolo 7. In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei suddetti cronoprogrammi, le amministrazioni titolari di programmi comunicano tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri le ragioni dei disallineamenti e le azioni pianificate o in corso per porre rimedio a criticità e ritardi, anche ai fini dell'individuazione di eventuali misure di accelerazione. Le

informazioni relative ai singoli interventi contenute nelle suddette relazioni devono essere coerenti con i dati e le relative informazioni desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio.

3. Per favorire l'efficace raccordo tra programmi nazionali e regionali che intervengono sulla medesima priorità di intervento e sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri promuove nell'ambito del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni, una specifica azione di monitoraggio con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6. Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa

1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi prioritari di cui all'articolo 4, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni centrali, regionali e locali interessate il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione 2021-2027 e a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili da detto programma, pone in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riguardo a quelli preposti alla realizzazione degli investimenti necessari al conseguimento delle condizioni abilitanti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per l'attivazione ovvero per l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nei limiti delle risorse che non risultino impegnate dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 31 luglio 2024 mediante la sottoscrizione dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma operativo complementare.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di accelerare la selezione delle unità di personale di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, gli enti beneficiari, in deroga alle previsioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 31-bis, procedono direttamente, nel rispetto dei fabbisogni rilevati, alla selezione, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge

9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ed alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo di cui al terzo periodo dell'articolo 31-bis, comma 8. All'esito delle procedure selettive e dell'acquisizione dei relativi contratti di collaborazione professionale, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a trasferire agli enti beneficiari le risorse corrispondenti per la copertura delle spese, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del Programma operativo complementare di cui al comma 2.

4. I contratti stipulati entro il termine del 31 luglio 2024 ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 7, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026.

5. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa finalizzati ad accrescere la qualità e i livelli di spesa dei programmi regionali della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula apposite convenzioni con la società in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/1060, destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione 2021-2027 a titolarità del citato Dipartimento, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma.

6. All'espletamento delle attività di cui al comma 5 la società in house Eutalia S.r.l. può provvedere con le risorse interne, ivi compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

6-bis. Le risorse per i contributi straordinari di cui all'articolo 15, commi 3 e 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzati a favorire la fusione dei comuni, sono incrementate per gli anni dal 2024 al 2028 di 5 milioni di euro annui. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

6-ter. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, nonché al fine di garantire gli adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR per i quali gli uffici centrali e

territoriali svolgono funzioni di soggetto attuatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici e ad assumere 100 unità di personale, da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'area delle elevate professionalità, di cui 70 nella famiglia professionale tecnica e 30 nelle famiglie professionali amministrativo-giuridico-legale, economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e audit, in aggiunta all'attuale dotazione organica. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 615.417 per l'anno 2024 e di euro 7.385.003 annui a decorrere dall'anno 2025.

6-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 6-ter, al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, è altresì autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici per l'assunzione di 300 unità di personale dell'area dei funzionari e di 150 unità di personale dell'area degli assistenti da destinare a compiti tecnici e specialistici e da assegnare prevalentemente agli uffici periferici.

6-quinquies. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dal comma 6-ter è autorizzata, per l'anno 2024, una spesa pari ad euro 300.000 e per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui al medesimo comma 6-ter è altresì autorizzata una spesa pari a euro 126.725 per l'anno 2024 e a euro 116.239 annui a decorrere dall'anno 2025.

6-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 6-ter e 6-quinquies, pari a euro 1.042.142 per l'anno 2024 e a euro 7.501.242 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6-septies. Per il coordinamento delle attività inerenti alle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'ufficio di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Nucleo al fine di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, coordinato da un dirigente di livello generale e costituito da tre dirigenti di livello non generale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa e da esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui al citato articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b), della legge n. 197 del 2022. Conseguentemente la dotazione organica del predetto Ministero è incrementata di quattro posti di funzione dirigenziale, di cui uno di livello generale e tre di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 325.824 per l'anno 2024 e di euro

651.647 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale e di euro 2.966 per l'anno 2024 e di euro 5.932 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese relative alla corresponsione dei buoni pasto. Agli oneri complessivi derivanti dal presente comma, pari a euro 328.790 per l'anno 2024 e a euro 657.579 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6-octies. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge,» sono soppresse;
- b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;
- c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c)».

[...]

Art. 8. Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta - JTF

1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 definisce gli orientamenti nazionali nei settori indicati dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 e nei connessi Orientamenti adottati dalla Commissione europea, al fine di:

a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti ambiti:

- 1) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie «deep tech»;
 - 2) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;
 - 3) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;
- b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera a).

2. Per le finalità di cui al comma 1, i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al regolamento (UE) 2024/795 e delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento di cui al

regolamento (UE) 2021/1060. Nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027, la somma di 300 milioni di euro è destinata, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma, nonché rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui al comma 1, lettera a). L'importo di 300 milioni di euro può essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma.

3. Il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta assicura la transizione giusta di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, favorendo gli investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali e alla riqualificazione dei lavoratori e concorre al perseguimento delle priorità di cui al regolamento (UE) 2024/795 come indicate al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle procedure individuate dal medesimo regolamento (UE) 2024/795 e delle procedure e delle regole di ammissibilità previste in relazione al predetto Programma.

4. Le risorse di cofinanziamento nazionale rivenienti dall'applicazione, nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027, dei tassi di cofinanziamento UE fino al massimo del 100 per cento, in coerenza con quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/795, sono mantenute nell'ambito dei medesimi programmi oggetto di riprogrammazione, per effetto della decisione di approvazione della Commissione europea, ovvero utilizzate dalle Amministrazioni titolari per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1 nell'ambito degli Accordi per la coesione.

5. I progetti cofinanziati nell'ambito delle priorità dedicate agli obiettivi STEP dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione sono oggetto di monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 5.

6. In attuazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795, le priorità individuate per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo possono essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.

[...]

Titolo II

Ulteriori disposizioni in materia di piano nazionale di ripresa e resilienza

Art. 36. Disposizioni in materia di soggetti attuatori

1. All'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di monitoraggio relative alla missione 2, componente 4, investimento 2.1.b, del PNRR, svolte dalle regioni e dalle province autonome.».

Art. 37. Disposizioni finanziarie

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come ridotta dall'articolo 1, comma 8, lettera l), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è incrementata di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

- a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, che è corrispondentemente ridotto;
- b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, che è corrispondentemente ridotto;
- c) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

Decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84

Decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2024, n. 115 - Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico

(Estratto)

Art. 12. Accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici

1. Alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici, si applica l'articolo 12-bis del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.

Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113

Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143 - Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Estratto)

Art. 8. Misure in materia di Piano nazionale per gli investimenti complementari

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, oggetto della informativa presentata al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in data 9 luglio 2024, per gli importi di cui all'allegato 3 al presente decreto, sono accantonate e rese indisponibili nei rispettivi stati di previsione della spesa sino alla data del 30 settembre 2024. Qualora le Amministrazioni dimostrino la sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base dei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e di quelli ad essi collegati, le somme di cui al primo periodo, in misura pari all'importo necessario ad assicurare la conclusione dei relativi interventi, sono disaccantonate e rese nuovamente disponibili. Una quota fino a 750 milioni di euro per l'anno 2024 delle risorse di cui al primo periodo è destinata alla copertura degli eventuali oneri di cui all'articolo 1.

2. Per le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari diverse da quelle di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, conseguente alla informativa presentata in data 9 luglio 2024, fermo restando quanto previsto dai commi 2

e 3 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2024, può essere adottato entro il 15 novembre 2024.

[...]

Art. 8-ter. Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana

1. All'articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «, unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026,» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2024, sono individuati attraverso il codice unico di progetto (CUP) gli interventi finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui al comma 42, nonché i termini, gli obblighi per la realizzazione dei medesimi interventi e le relative modalità di monitoraggio e rendicontazione. I comuni individuati con il decreto di cui al precedente periodo concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Il medesimo decreto provvede altresì alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori».

2. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56».

[...]

Art. 18-bis. Deroga ai vincoli di utilizzo dell'avanzo di amministrazione previsti dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

1. Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a condizione che il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti sia stato determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR.

[...]

Art. 18-quinquies. Disposizioni finanziarie in materia di PNRR

1. Al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo

del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.

2. In sede di presentazione delle richieste di cui al comma 1, i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La documentazione giustificativa è conservata agli atti dai soggetti attuatori ed è resa disponibile per essere esibita in sede di audit e controlli da parte delle autorità nazionali ed europee. Sulla base delle attestazioni di cui al primo periodo, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al più tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell'intervento.

2-bis. Compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, l'Amministrazione centrale titolare della misura è autorizzata a trasferire al soggetto attuatore, ai sensi del comma 1, risorse finanziarie corrispondenti al 90 per cento del costo a carico del PNRR dell'intervento medesimo, a condizione che il soggetto attuatore, al momento dell'effettuazione della richiesta, attesti un ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento dell'intervento almeno pari al 50 per cento del costo dell'intervento nonché l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e delle verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR.

2-ter. Per gli interventi del PNRR che beneficiano anche di risorse a carico del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le amministrazioni centrali titolari delle misure di riferimento degli stessi provvedono ai trasferimenti in favore dei soggetti attuatori dei singoli interventi considerando il valore cumulativo della quota a carico del PNRR e della quota a carico del predetto Fondo assegnata all'intervento stesso, con imputazione prioritaria alla quota a carico del PNRR.

2-quater. Le Amministrazioni centrali titolari comunicano trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascun intervento beneficiario, le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella disponibilità del medesimo Fondo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità ai quali le Amministrazioni centrali titolari delle misure e i soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.

Decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155

Decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 189 - Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

(Estratto)

Art. 6. Disposizioni in materia di PNRR

1. Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

2. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1.

3. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR la disponibilità delle risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, nei termini previsti dall'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a effettuare, a titolo di anticipazione, i suddetti trasferimenti a carico delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1049, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel termine di 15 giorni decorrenti dalle richieste formulate dalle predette amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGis, attestanti l'esigenza di liquidità per far fronte alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR.

4. Su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di misure del PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui pertinenti capitoli dei rispettivi stati di previsione a valere sui quali trovano copertura i finanziamenti delle misure del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle medesime amministrazioni, a valere sul conto corrente di tesoreria "Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next generation EU-Italia-Contributi a fondo perduto", nei limiti delle disponibilità esistenti, per consentire alle stesse amministrazioni di procedere alle conseguenti erogazioni in favore dei soggetti attuatori, secondo le procedure di cui al citato articolo 18-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024.

5. A valere sul bilancio dello Stato si provvede al successivo reintegro delle anticipazioni di cui al comma 4 al Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia entro l'esercizio successivo a quello dell'anticipazione.

6. Al fine di una adeguata programmazione delle spese, le provviste di liquidità di cui ai commi 3 e 4 possono essere attivate dalle amministrazioni titolari di misure del PNRR

anche antecedentemente al ricevimento delle singole richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori.

7. Eventuali disposizioni attuative relative alle procedure di gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia possono essere adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

7-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i componenti del Comitato speciale di cui all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, restano in carica fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2 dell'Allegato I.11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

7-ter. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, la parola: «individuate» è sostituita dalla seguente: «individuati»;
- b) al secondo periodo, dopo le parole: «delle pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo».

7-quater. All'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di governo competente in materia di sport, è autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla misura del PNRR di cui al comma 1 e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei comuni delle isole minori marine, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali, ovvero per la realizzazione di nuovi impianti sportivi di proprietà comunale su cui sussista un particolare interesse sportivo-agonistico da parte di una o più federazioni sportive, che abbiano manifestato analogo interesse per un intervento ammesso a finanziamento nell'ambito del decreto della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per lo sport del 24 febbraio 2022 - Cluster 3, ma non realizzato per successiva revoca o rinuncia da parte del soggetto attuatore. Il finanziamento è destinato al comune proprietario dell'impianto sportivo da efficientare o dell'area di realizzazione dell'impianto di nuova costruzione, nel rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR e concorre a realizzare gli obiettivi della misura M5C2-22 del PNRR».

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

[...]

Art. 6-ter. Modifiche all'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112

1. Al fine di contribuire al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, centrali e territoriali, titolari di misure del PNRR e dei soggetti attuatori di interventi che comportano la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e dell'efficientamento della spesa pubblica delle predette amministrazioni, all'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: «funzionamento» sono inserite le seguenti: «, per l'acquisizione di beni e servizi strumentali alle attività della Cabina di regia, nonché ai fini della stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,»;
- b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di supportare l'attività della Cabina di regia, presso la struttura tecnica di cui al comma 3 e in aggiunta al contingente ivi previsto è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, con il compito di svolgere attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza della Cabina di regia, anche in materia di attuazione di interventi e misure del PNRR. Il Consiglio è composto da membri nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del dirigente generale della struttura tecnica di cui al comma 3, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari e tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifica e comprovata specializzazione scientifica o professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale della Cabina di regia. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi e la durata degli incarichi sono fissati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di nomina di ciascun membro, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi, a valere sulle risorse specificamente destinate dal comma 3 per consulenti ed esperti e nel limite di spesa complessivo ivi previsto. Le funzioni di segreteria del Consiglio sono svolte dalla struttura tecnica di cui al comma 3. In sede di prima applicazione, i soggetti già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione quali esperti ai sensi del comma 3 sono nominati automaticamente quali membri nel Consiglio, per la durata e con i compensi già stabiliti in sede di individuazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[...]

Art. 6-quinquies. Controlli in materia di PNRR

1. Al fine di sistematizzare gli adempimenti di controllo in materia di attuazione del PNRR, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i soggetti attuatori degli interventi e le amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR si attengono, per quanto di rispettiva competenza, alle disposizioni del presente articolo.

2. I soggetti attuatori degli interventi del PNRR assicurano la tempestiva realizzazione degli interventi di propria competenza e il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione europea applicabile nonché agli obblighi previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti. A tal fine, i soggetti attuatori:

- a) effettuano i controlli di legalità e amministrativo-contabili previsti dai rispettivi ordinamenti;
- b) verificano l'ammissibilità delle spese al PNRR e il rispetto degli obblighi assunti in sede di finanziamento degli interventi;
- c) conservano agli atti la documentazione giustificativa e la rendono disponibile alle competenti autorità nazionali e dell'Unione europea per le rispettive attività di controllo e di audit;
- d) assicurano il periodico aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio ReGIS con i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi.

3. Gli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo costituiscono presupposto necessario ai fini delle attestazioni di cui all'articolo 18-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

4. Le amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR provvedono alla tempestiva attivazione delle misure di propria competenza e assicurano il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione europea applicabile. A tal fine, le medesime amministrazioni:

- a) sottopongono gli atti di assegnazione delle risorse agli ordinari controlli di legalità e amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente;
- b) adottano misure per la prevenzione e il contrasto delle irregolarità, delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interesse, nonché per il recupero degli importi indebitamente utilizzati;
- c) verificano l'espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 in capo ai soggetti attuatori, mediante l'esame della regolarità formale delle attestazioni di cui al comma 3, ai fini dei trasferimenti delle risorse a carico del PNRR.

5. Le amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR integrano i controlli di regolarità formale di cui al comma 4, lettera c), con verifiche della documentazione giustificativa prodotta dai soggetti attuatori, al fine di accertare, mediante appropriati metodi di campionamento, la corretta esecuzione degli interventi, la regolarità e l'ammissibilità delle spese al PNRR, nonché il rispetto degli altri obblighi a carico dei soggetti attuatori previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti del PNRR. Tali verifiche costituiscono presupposto necessario ai fini:

- a) dell'erogazione del saldo del finanziamento del PNRR in favore dei soggetti attuatori, ovvero della chiusura degli interventi, per le misure che prevedono erogazioni in unica soluzione;
- b) delle attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attiva modalità semplificate per il sistema informatico ReGiS in relazione agli adempimenti previsti dai commi da 1 a 5.

7. Al fine di agevolare la definizione delle partite contabili aperte in occasione della chiusura dei conti dei programmi cofinanziati dai fondi europei, il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nei limiti delle disponibilità esistenti, ad effettuare il pagamento delle note di addebito emesse dalla Commissione europea. Il fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987 provvede al recupero delle somme erogate a valere sulle domande di pagamento presentate dall'amministrazione titolare del programma nei cui confronti è stata emessa la nota di addebito.

Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202

Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15 - Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Estratto)

Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validità non superiore a tre anni. Tali facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate.».

1-bis. A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate in favore delle università statali con decreto del Ministro dell'università della ricerca ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, hanno una validità non superiore a tre anni e non possono essere ulteriormente prorogate. In via transitoria, alle facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse al 2025, autorizzate o da autorizzare con il decreto di cui al primo periodo e non ancora esercitate, si provvede, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, entro il 31 dicembre 2025, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2026 e, relativamente alle cessazioni verificatesi nell'anno 2023, entro il 31 dicembre 2027.

2. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
- b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

2-bis. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «Limitatamente all'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2023 e 2024»;
- b) le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni»;
- c) dopo le parole: «fissato al 15 gennaio 2024» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024».

2-ter. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «entro il 18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024»;
- b) dopo le parole: «entro il 29 febbraio 2024» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l'anno 2024».

3. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

4. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che autorizza l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

5. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
- b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6-bis. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, all'articolo 1, comma 148-ter, secondo periodo, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: «31 gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

7. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di contrasto alla crisi idrica, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuno degli anni 2024 e 2025».

8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 150.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-bis. In riferimento ai commi 7 e 8, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette entro il 30 marzo di ogni anno alle Camere una relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute dalla Cabina di regia per la crisi idrica nel corso dell'anno precedente.

9. All'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alla responsabilità erariale, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2025».

10. Al fine di consentire il completamento delle attività di collaudo, rendicontazione e chiusura della contabilità, il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, Convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2024, n. 30, prosegue le proprie attività fino al 30 giugno 2025, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario non spetta alcun compenso per le attività di cui al presente comma.

10-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

10-ter. Al fine di garantire la continuità delle attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di non comprometterne il regolare svolgimento nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, l'ANVUR mantiene l'attuale composizione per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il mandato dei componenti degli organi in scadenza è prorogato per la medesima durata.

10-quater. Al fine di garantire l'efficace, tempestiva e completa attuazione degli interventi pubblici di investimento, assicurando la massima sinergia fra i diversi strumenti di programmazione pubblica e un'efficiente capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 10, comma 7-novies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo le parole: «si applicano» sono inserite le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2029,».

10-quinqies. Nelle more dell'attuazione della riforma organica del settore, il termine di durata dell'incarico di cui all'articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, o del relativo rinnovo, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere prorogato per un periodo non superiore alla durata massima dell'incarico di cui al medesimo articolo 14-bis,

comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. La durata dell'incarico conferito o rinnovato per effetto del precedente periodo non può in ogni caso superare il 31 dicembre 2027.

10-sexies. All'articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, le parole: «relazione semestrale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «relazione annuale».

10-septies. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione».

10-octies. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025».

10-novies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 822-bis è sostituito dal seguente:

«822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 e del rendiconto 2024 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 è consentito, limitatamente alle risorse di parte corrente, oltre che per la copertura del disavanzo della gestione 2023 e 2024 delle aziende del servizio sanitario regionale, anche per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite di almeno il 30 per cento nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023».

10-decies. Le assunzioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 5-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono essere effettuate, fino al 31 dicembre 2026, senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10-undecies. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, dopo le parole: «per l'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e 2024».

Fonti Nazionali Secondarie

Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22

Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020"

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'*articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013*, il presente decreto definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020, fatto salvo quanto previsto dallo stesso *regolamento (UE) n. 1303/2013* e dai regolamenti di seguito elencati:

- a) *regolamento (UE) n. 1301/2013*, il «Regolamento FESR»;
- b) *regolamento (UE) n. 1304/2013*, il «Regolamento FSE»;
- c) *regolamento (UE) n. 508/2014*, il «Regolamento FEAMP»;
- d) *regolamento (UE) n. 1299/2013*, il «Regolamento CTE»;
- e) *regolamento (UE) n. 1305/2013*, il «Regolamento FEASR»;
- f) *regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 480/2014, (UE) n. 481/2014 e (UE) n. 1516/2015*, nonché regolamenti di esecuzione della Commissione.

2. Le norme sull'ammissibilità delle spese di cui al presente decreto si applicano anche ai programmi di azione e coesione complementari alla programmazione UE 2014-2020, di cui all'*articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, ed alla delibera Cipe n. 10 del 28 gennaio 2015.

3. Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'*articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)*, sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dai regolamenti di cui al comma 1.

4. Le norme in materia di ammissibilità delle spese previste dal presente decreto si applicano anche alle spese relative ad operazioni finanziate nell'ambito dei programmi dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea (FESR) sostenute sul territorio nazionale, qualora l'ammissibilità della spesa non sia diversamente disciplinata dagli atti normativi e regolamentari di seguito elencati:

- a) il *regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione*, che integra il *regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio* per

quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione;

- b) le regole supplementari definite dagli Stati membri nell'ambito del Comitato di sorveglianza di ciascun Programma di cooperazione territoriale europea.

5. L'Autorità di gestione, designata ai sensi degli *articoli 123 e 124 del regolamento (UE) n. 1303/2013* è un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale, o un organismo privato.

6. Sono fatte salve condizioni più restrittive laddove previste nelle misure e azioni dei programmi vigenti.

Art. 2. Principi generali

1. I Fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.

2. Affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, devono essere soddisfatti i requisiti di carattere generale di seguito elencati, fatto salvo quanto previsto al comma 4 per il FEAMP. La spesa deve essere:

- a) pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
- b) effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta, fatto salvo quanto previsto per le forme di sostegno di cui agli *articoli 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), 68, 69, paragrafo 1, e 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013*, nonché all'*articolo 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013*;
- c) sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese, come previsto dall'articolo 3;
- d) tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'*articolo 25, paragrafo 1, in particolare, lettere b), c), d), e), f) e j), del regolamento (UE) n. 480/2014*. I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, fatti salvi i limiti più restrittivi fissati dall'Autorità di gestione e fermo restando il divieto di artificioso frazionamento;
- e) contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione.

3. Le spese ammissibili nell'ambito di un'operazione di partenariato pubblico-privato (PPP) sono disciplinate dall'*articolo 64 del regolamento (UE) n. 1303/2013*.

4. Con riguardo alle operazioni a valere sul FEAMP che non comportano spese del beneficiario, la spesa ammissibile è l'aiuto pubblico erogato al beneficiario.

5. L'ammissibilità delle spese riguardanti un'operazione sostenuta da uno o più Fondi SIE o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione è disciplinata dalle disposizioni di cui al paragrafo 11 dell'*articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013*.

Art. 3. Periodo di ammissibilità della spesa

1. Il periodo di ammissibilità delle spese ad una partecipazione dei Fondi SIE è disciplinato dall'*articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013*, salvo le deroghe di cui all'*articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013*. Nel caso del FEASR, le spese sono ammissibili per una partecipazione solo se l'aiuto in questione è stato accreditato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2023.

Art. 4. Norme specifiche in materia di ammissibilità in caso di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

1. Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile sono disciplinate dall'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013.

2. In particolare, gli importi di cui al comma 1 possono essere definiti, in conformità alle lettere b), c) e d) dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, anche sulla base delle disposizioni previste nell'ambito di meccanismi di sovvenzione stabiliti per altri programmi operativi per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari, previa verifica del contesto di riferimento.

3. Relativamente alla previsione di cui all'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il costo annuo lordo per l'impiego è rappresentato dalla retribuzione lorda, incluse le retribuzioni in natura, nel rispetto dei contratti collettivi, le tasse e i contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori, nonché dagli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli oneri differiti.

4. Alle operazioni rientranti nelle categorie previste dagli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 480/2014 per il calcolo dei costi indiretti può applicarsi il tasso forfettario previsto, rispettivamente, dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013 e dall'articolo 124, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

5. L'attuazione di un'operazione o di un progetto, parte di un'operazione, esclusivamente tramite appalti pubblici di opere, beni o servizi, è disciplinata dall'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

6. Per le forme di sostegno di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), 68, 69, paragrafo 1, e 109, di cui al regolamento (UE) n. 1304/2013, articolo 14, sono considerate spese ammissibili i costi calcolati sulla base applicabile. Oltre alla disposizione di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013, sono ammissibili, a valere sul programma operativo, le spese sostenute sulla base di tabelle standard di costi unitari e importi forfettari stabiliti dalla Commissione con proprio atto delegato.

7. Con riferimento alle forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013, l'Autorità di gestione può prevedere,

nel documento previsto dall'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, se i livelli qualitativi o quantitativi non siano soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti delle disposizioni di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità¹.

8. Le indicazioni sul metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione sono contenute nel documento di cui all'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Per il FEAMP, in conformità all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 508/2014, ulteriori metodi di calcolo sono indicati nel programma operativo di riferimento.

Art. 5. Contributi in natura

1. I contributi in natura sono ammissibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'*articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013* ed alle condizioni previste dal presente decreto, salvo limiti più restrittivi stabiliti nel programma.

2. I contributi in natura non costituiscono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013*.

Art. 6. Ammortamento

1. Alle spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione, calcolate conformemente alla normativa vigente, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013*.

Art. 7. Premi

1. I premi definiti dall'*articolo 2, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 966/2012* come contributi finanziari attribuiti a titolo di ricompensa in seguito a un concorso costituiscono spese ammissibili.

2. La tipologia di sostegno finanziario costituita dall'impiego di premi si distingue dal regime delle sovvenzioni e non fa riferimento ai costi prevedibili, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di fondo. I premi costituiscono una specifica forma di sostegno e possono costituire il complemento di altre forme di sostegno.

3. Le modalità di sostegno finanziario attraverso premi sono disciplinate dal *regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012* e dal relativo *regolamento delegato (UE) n. 1268/2012*.

¹ In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 58, comma 2, lett. e), D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 8. Spese connesse al credito d'imposta

1. In caso di sostegno dei fondi SIE concesso sotto forma di credito d'imposta, l'importo corrispondente al credito d'imposta riconosciuto al beneficiario, e da questo effettivamente utilizzato mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) il credito di imposta è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;
- b) il credito d'imposta è concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento delle priorità e degli obiettivi del programma operativo;
- c) la concessione del credito d'imposta avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- d) sono attivate, nell'ambito del sistema di gestione e controllo del programma, verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione all'Unione europea degli importi relativi al credito d'imposta riconosciuto ai beneficiari.

Art. 9. Spese connesse all'esonero contributivo

1. In caso di sostegno dei fondi SIE concesso sotto forma di esonero contributivo, l'importo corrispondente all'esonero contributivo riconosciuto al beneficiario, e da questo effettivamente utilizzato mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) l'esonero contributivo è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;
- b) l'esonero contributivo è concesso per sostenere politiche del lavoro rivolte al raggiungimento delle priorità e degli obiettivi del programma operativo;
- c) la concessione dell'esonero avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- d) sono attivate, nell'ambito del sistema di gestione e controllo del programma, verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione all'Unione europea degli importi relativi all'esonero contributivo riconosciuto ai beneficiari.

Art. 10. Strumenti finanziari

1. Il sostegno degli strumenti finanziari viene utilizzato al fine di contribuire al conseguimento di obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità. Le spese sostenute nell'ambito di strumenti finanziari sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui al *regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli da 37 a 46*, e ai regolamenti elencati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 11. Spese connesse all'operazione

1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, incluse le spese sostenute dalla pubblica amministrazione, purché previste dall'operazione stessa ed approvate dall'Autorità di gestione o sotto la sua

responsabilità, ivi comprese quelle di valutazione, controllo, informazione e pubblicità dell'operazione medesima.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale, di cui all'*articolo 22 del regolamento (UE) n. 1299/2013*.

3. Ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, gli importi liquidati dalla pubblica amministrazione per sostenere le inottemperanze contributive di un beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico, costituiscono spesa ammissibile limitatamente alla parte corrispondente agli emolumenti comunque ammessi al sostegno finanziario del programma e senza pregiudizio per l'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti inadempienti.

Art. 12. Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell'occupazione

1. Nell'ambito degli interventi di Fondo sociale europeo, sono ammissibili le spese relative agli interventi di politica attiva e la connessa indennità di partecipazione a favore dei destinatari.

Art. 13. Spese non ammissibili

1. Oltre alle disposizioni di cui all'*articolo 69, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013*, non sono ammissibili nel contesto dei Fondi SIE e fatte salve le previsioni dei regolamenti specifici di ciascun Fondo, i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, dai regolamenti specifici di ciascun Fondo.

2. Non sono ammissibili nel contesto dei Fondi SIE i seguenti altri costi:

- a) i deprezzamenti e le passività;
- b) gli interessi di mora;
- c) le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

Art. 14. Operazioni che generano entrate nette

1. Le spese sostenute nell'ambito di operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione sono ammissibili nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 65, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013*.

2. Le spese sostenute nell'ambito di operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui all'*articolo 61, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013*, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 7 e 8 dello stesso articolo.

3. Per le operazioni nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione che non rientrano nelle deroghe di cui ai paragrafi 7 e 8 dell'*articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013*, ai fini dell'applicazione della percentuale forfettaria di entrate nette di cui al citato *articolo 61, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013*, il tasso forfettario è stabilito dall'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 1516/2015.

4. Il metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate di cui all' *articolo 61, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013* è stabilito dall' *articolo 15 del regolamento (UE) n. 480/2014*.

5. L'Autorità di gestione può applicare la deroga prevista dall' *articolo 61, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013*.

Art. 15. Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse

1. Ai sensi dell' *articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013* l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

2. Costituisce, altresì, spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione.

3. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni.

4. Nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.

5. Sono ammissibili le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione.

6. Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.

7. Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Art. 16. Acquisto di materiale usato

1. L'acquisto di materiale usato è spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;
- b) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Art. 17. Acquisto di terreni

1. L'acquisto di terreni, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, rappresenta una spesa ammissibile, alle seguenti condizioni:

- a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
- b) la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, con l'eccezione dei casi menzionati ai commi 2 e 3;
- c) la presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.

2. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici, il limite di cui al comma 1, lettera b), è aumentato al 15 per cento.

3. Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni può essere ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'Autorità di gestione;
- b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);
- c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'Autorità di gestione;
- d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

4. Nel caso di strumenti finanziari, l'acquisto di terreni è ammissibile ai sensi e per le finalità di cui all'*articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013* e nei limiti di cui all'*articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014*.

Art. 18. Acquisto di edifici

1. L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun Fondo, costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:

- a) che sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato come indicato alla lettera c), comma 1, dell'articolo 17, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
- b) che le eventuali opere abusive siano marginali rispetto alle opere realizzate e siano esplicitati i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro

regolarizzazione da parte del beneficiario, al cui compimento rimane condizionata l'erogazione delle risorse;

- c) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
- d) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di gestione;
- e) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.

2. L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal Fondo SIE interessato.

3. Nel caso di strumenti finanziari, l'acquisto di immobili è ammissibile ai sensi e per le finalità di cui all'*articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013*.

Art. 19. Locazione finanziaria

1. Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente:
 - 1) il cofinanziamento è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
 - 2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
 - 3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo;
 - 4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
 - 5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
 - 6) l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
 - 7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;
- b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore:

- 1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
 - 2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
 - 3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
 - 4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;
- c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

Art. 20. Ammissibilità sulla base dell'ubicazione delle operazioni

1. Sono ammissibili le spese relative alle operazioni cofinanziate dai Fondi SIE situate nell'area geografica, o categoria di regioni nel caso del FESR e FSE, dove interviene il programma operativo, conformemente all'*articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013*.

2. Le deroghe alla regola generale di cui al comma 1, per il FESR, nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione», per il FEAMP e per il FEASR sono consentite alle condizioni ed entro i limiti di cui all'articolo 70, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e nel rispetto delle regole specifiche di ciascun Fondo. In particolare, ulteriori disposizioni specifiche applicabili al FEAMP e al FEASR sono previste, rispettivamente, dagli articoli 64, 74 e 75 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli articoli 44 e 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

3. Le deroghe specifiche per il FSE sono stabilite dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013.

4. Per i programmi dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» si applicano le disposizioni specifiche previste a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1299/2013.

Art. 21. Stabilità delle operazioni

1. Le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se l'operazione è stabile in conformità con quanto previsto dall'*articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013*.

2. Il periodo di cinque anni può essere ridotto a tre dalle Autorità di gestione dei programmi operativi nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o di posti di lavoro creati dalle PMI, salvo diverse disposizioni in materia di aiuti di Stato.

3. Nei casi di operazioni in cui non sono stati rispettati i requisiti di stabilità prescritti si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 71.

Art. 22. Spese relative all'Assistenza tecnica

1. Le spese sostenute per le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit dei programmi operativi, nonché quelle sostenute per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali Fondi, sono ammissibili nei limiti di cui all'*articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013*. Le spese relative alla risoluzione dei reclami sono ammissibili limitatamente ai costi sostenuti dalle strutture preposte inerenti le attività di gestione, analisi e definizione dei reclami medesimi. Sono ammissibili le spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonché delle dotazioni strumentali necessarie per le attività riportate al presente comma.

2. Sono ammissibili, altresì, le spese sostenute per azioni tese a rafforzare la capacità dei partner interessati a norma dell'*articolo 5, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013*, e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra tali partner.

3. Le spese relative alle azioni di cui ai commi 1 e 2 possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.

4. Il FEASR può finanziare anche le azioni di cui agli articoli da 51 a 54, Capo III, del *regolamento (UE) n. 1305/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio.

5. Nell'ambito del FEAMP, in base all'*articolo 78, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 508/2014* sono ammissibili le spese relative all'istituzione di reti nazionali allo scopo di diffondere le informazioni, favorire la creazione di capacità e lo scambio di migliori prassi e sostenere la cooperazione tra gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG) nel territorio dello Stato membro.

Art. 23. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle spese ammissibili nei periodi indicati dall'*articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013*.

3. Relativamente alle spese ammissibili per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013, resta applicabile il *decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196*, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze", (Modificato dal DPCM 100 del 2022 e dal DPCM 125 del 2023)

(Estratto)

Art. 7. Competenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica, sulla quale esercita il monitoraggio, anche ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e della legge 24 dicembre 2012, n. 243, i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile. Provvede alla valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza europea, nonché alla relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti materie:

- a) previsioni economiche e finanziarie; elaborazione dei conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche; monitoraggio dei relativi saldi; relazione sul conto consolidato di cassa delle Amministrazioni pubbliche; predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria per quanto di competenza; verifica delle relazioni tecniche dei provvedimenti; copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata;

- b) formazione e gestione del bilancio dello Stato, definizione del rendiconto generale dello Stato, nonché predisposizione del budget e del rendiconto economico;
- c) evoluzione normativa dei bilanci pubblici; analisi studio ricerca economica e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento;²
- d) coordinamento dei servizi di tesoreria statale; integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria, previsione e calcolo del fabbisogno;
- e) rapporti con gli organismi e le istituzioni nazionali e internazionali per quanto di competenza del Dipartimento e con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per i raccordi tra la contabilità pubblica e la contabilità nazionale prevista dalla disciplina dell'Unione europea e le rilevazioni statistiche d'interesse del Sistema statistico nazionale. Definizione dei principi, delle regole e della metodologia di contabilità economico-patrimoniale;
- f) informatizzazione dei dati di finanza pubblica; definizione delle esigenze funzionali, prestazioni e modalità operative dei servizi e dei sistemi informativi e di connettività per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento;³
- g) attività di indirizzo e coordinamento normativo in materia di contabilità delle amministrazioni pubbliche;
- h) definizione dei principi e delle metodologie della contabilità economica, anche analitica e patrimoniale, anche ai fini del controllo di gestione da parte delle amministrazioni pubbliche in ordine alla loro armonizzazione con quelli previsti nell'ambito dell'Unione europea; individuazione degli strumenti per il controllo di economicità ed efficienza; analisi, verifica, monitoraggio e valutazione dei costi dei servizi e dell'attività delle amministrazioni pubbliche;
- i) monitoraggio e valutazione degli effetti delle leggi di spesa; monitoraggio e valutazione degli andamenti generali della spesa sociale; monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi in materia di personale delle amministrazioni pubbliche; analisi e verifica del costo del lavoro pubblico; consulenza per l'attività predeliberativa del CIPE nonché relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento; partecipazione all'attività preparatoria del Consiglio dei Ministri e supporto tecnico in sede di Consiglio dei Ministri;
- l) controllo e vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica,

² Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1.1), D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 161.

³ Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1.2), D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 161.

secondo criteri di programmazione e flessibilità nonché in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere g) e h);⁴

- m) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finanziari ed esercizio dei controlli comunitari affidati dall'Unione europea; gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la legge 16 aprile 1987, n. 183;
- n) definizione delle modalità e dei criteri per l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di principi di contabilità economica e per la trasmissione dei bilanci in via telematica da parte di enti pubblici, regioni ed enti locali;
- o) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;
- o bis) svolgimento dei compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea, attribuiti al Ministero ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;⁵
- p) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attività elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione del fabbisogno e rappresentazione delle esigenze per le attività amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; rapporti con le articolazioni territoriali. Comunicazione istituzionale di competenza del Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e relazioni esterne.

[...]

Art. 8. Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

[...]

6. L'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

⁴ Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. d), n. 1.3), D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 161* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 1, lett. d), n. 1.1), D.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 100*; vedi, anche, le disposizioni transitorie e finali di cui all'*art. 2, comma 1, del medesimo D.P.C.M. n. 100/2022*.

⁵ Lettera inserita dall'*art. 1, comma 1, lett. d), n. 1.2), D.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 100*; vedi, anche, le disposizioni transitorie e finali di cui all'*art. 2, comma 1, del medesimo D.P.C.M. n. 100/2022*. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), D.P.C.M. 26 luglio 2023, n. 125*; vedi, anche, le disposizioni transitorie e finali di cui all'*art. 2 del medesimo D.P.C.M. n. 125/2023*.

- a) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti;
- b) analisi dei riflessi finanziari e di bilancio derivante dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e quantificazione degli oneri a carico della finanza nazionale;
- c) partecipazione al processo di definizione della normativa e delle politiche in sede comunitaria e coordinamento del processo di recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno, per quanto di competenza del Dipartimento;
- c bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;⁶
- d) monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e l'Unione europea; monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale, degli interventi di politica comunitaria, ivi compresi i Fondi strutturali;
- e) esercizio dei controlli sull'attuazione degli interventi di politica comunitaria e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie, ivi comprese le quote di cofinanziamento nazionale, anche attraverso l'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato;
- f) gestione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
- g) gestione dei conti correnti di tesoreria riguardanti i flussi finanziari con l'Unione europea;
- g bis) attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato;⁷
- g ter) funzione di Autorità di audit del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.⁸ [...]

11-bis. L'Ispettorato generale per il PNRR si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attività di coordinamento operativo delle fasi di attuazione, gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e svolge le seguenti funzioni:

- a) adozione di linee guida, definizione di orientamenti applicativi indirizzati alle Amministrazioni responsabili degli interventi e definizione della manualistica e della strumentazione operativa;
- b) in collaborazione con la Struttura di missione PNRR di cui all'*articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla legge

⁶ Lettera inserita dall'*art. 1, comma 1, lett. e), n. 6.1), D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 161*.

⁷ Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lett. e), n. 6.2), D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 161* e, successivamente, così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. e), n. 1.1), D.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 100*; vedi, anche, le disposizioni transitorie e finali di cui all'*art. 2, comma 1, del medesimo D.P.C.M. n. 100/2022*.

⁸ Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lett. e), n. 1.2), D.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 100*; vedi, anche, le disposizioni transitorie e finali di cui all'*art. 2, comma 1, del medesimo D.P.C.M. n. 100/2022*.

21 aprile 2023, n. 41 verifica della coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie;

- c) monitoraggio, analisi e valutazione dei dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi programmati nonché elaborazione e messa a disposizione di dati ed informazioni relativi ai risultati ottenuti;
- d) assistenza alle Amministrazioni titolari di interventi nonché alle Amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione al fine di garantire correttezza, completezza e qualità dei dati di monitoraggio;
- e) in collaborazione con la Struttura di missione PNRR di cui all'*articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023*, attività di comunicazione istituzionale e pubblicità del PNRR;
- f) verifica delle rendicontazioni di spesa dei piani attuati dalle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR, ai fini della verifica della coerenza con la normativa nazionale ed europea e del rilascio delle attestazioni di rendicontazione;
- g) coordinamento del processo di predisposizione dei programmi UE e degli interventi progettuali complementari di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di procedere agli adempimenti di gestione, monitoraggio e controllo degli stessi;
- h) gestione finanziaria del Fondo di rotazione nazionale Next Generation EU-Italia e dei flussi di assegnazione e trasferimento delle risorse alle Amministrazioni titolari degli interventi e agli altri aventi diritto nonché vigilanza sulle attività di recupero degli importi indebitamente utilizzati dalle amministrazioni responsabili ed attivazione delle necessarie operazioni di compensazione;
- i) definizione e gestione amministrativa delle convenzioni e degli accordi con enti esterni, ivi comprese le società in house della pubblica amministrazione;
- l) attività normativa e prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato;
- m) supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di PNRR, ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR di cui all'*articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023*.⁹

11-ter. L'Unità di missione Next Generation EU, di seguito Unità di missione NG EU, si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attività di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU e svolge le seguenti funzioni:

⁹ Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. e), n. 3), D.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 100*; vedi, anche, le disposizioni transitorie e finali di cui all'*art. 2, comma 1, del medesimo D.P.C.M. n. 100/2022*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. g), n. 1), D.P.C.M. 26 luglio 2023, n. 125*; vedi, anche, le disposizioni transitorie e finali di cui all'*art. 2 del medesimo D.P.C.M. n. 125/2023*.

- a) monitoraggio delle riforme e degli investimenti in campo infrastrutturale e sociale, ivi compresi quelli relativi all'istruzione, alla ricerca, alla coesione e alla salute contenuti nel PNRR, in raccordo con le altre strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
 - b) individuazione di eventuali criticità nell'attuazione del PNRR e conseguente formulazione di proposte per il loro superamento, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali, con riferimento alle riforme non settoriali, della digitalizzazione, della rivoluzione verde e delle infrastrutture di trasporto;
 - c) attività di supporto all'Ispettorato generale per il PNRR nella verifica dell'avanzamento delle milestones e dei target europei e nazionali, nei medesimi ambiti e partecipazione ai processi di definizione e monitoraggio del quadro di valutazione, della relazione annuale di cui agli *articoli 30 e 31 del Regolamento UE 241/2021* e degli indicatori di outcome del PNRR;¹⁰
 - d) promozione di forme di partecipazione, con particolare riferimento alle priorità trasversali del PNRR, relative ai divari di genere, generazionali e territoriali, favorite dal potenziamento di iniziative di trasparenza, indirizzate alle istituzioni e ai cittadini;
 - e) predisposizione delle valutazioni di impatto del PNRR e delle politiche sottostanti ex ante, in itinere ed ex post, anche tramite convenzioni con altri soggetti e in base alle indicazioni della Cabina di regia del PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021 e attività di supporto agli Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'utilizzo di strumenti per l'analisi e la valutazione della spesa pubblica;
 - f) attività normativa e prelegislativa nelle materie di competenza dell'Unità.¹¹
- [...]

Art. 16. Ragionerie territoriali dello Stato

[...]

1-bis. Le posizioni dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali di riferimento, fatte salve eventuali specificità previste per le province autonome di Trento e Bolzano, svolgono, oltre le attività proprie dei direttori delle Ragionerie territoriali ubicate nei capoluoghi di Regione, le seguenti funzioni:

¹⁰ Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. g), n. 2), D.P.C.M. 26 luglio 2023, n. 125*; vedi, anche, le disposizioni transitorie e finali di cui all'*art. 2 del medesimo D.P.C.M. n. 125/2023*.

¹¹ Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. e), n. 3), D.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 100*; vedi, anche, le disposizioni transitorie e finali di cui all'*art. 2, comma 1, del medesimo D.P.C.M. n. 100/2022*.

- a) il supporto ai compiti di audit del PNRR e di sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR;
- b) il coordinamento dei controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, del riscontro della legalità della spesa e del monitoraggio della stessa, garantendo l'unitarietà di indirizzo della funzione di controllo sulla base degli indirizzi e delle linee guida formulate dal Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e dall'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- c) il coordinamento dei servizi amministrativi sulla base degli indirizzi e delle linee guida dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze competenti per materia;
- d) lo studio, su richiesta dei direttori interessati, delle questioni di maggior rilevanza che insorgono nello svolgimento delle attività istituzionali al fine di pervenire alle proposte di soluzioni di competenza da sottoporre agli uffici dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze;
- e) l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro, per le Ragionerie territoriali dello Stato, per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- f) la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254 e l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle Ragionerie territoriali dello Stato;
- g) la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento dei presidi territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione di quelli connessi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, sulla base degli indirizzi ed in forza del decentramento delle risorse operato dai competenti uffici del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;¹²
- h) la formulazione delle proposte al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti degli uffici;
- i) il supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, per le attività da svolgersi a livello

¹² Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. m), D.P.C.M. 26 luglio 2023, n. 125*; vedi, anche, le disposizioni transitorie e finali di cui all'*art. 2 del medesimo D.P.C.M. n. 125/2023*.

territoriale, finalizzate alla realizzazione di poli logistici territoriali unitari, ai sensi del comma 350, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.¹³

[...]

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 – “Individuazione delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR”

Art. 1.

1. Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, abilitate alla costituzione delle nuove strutture organizzative dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi de PNRR di rispettiva competenza, sono individuate nella Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. Le altre amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, individuate nella Tabella B allegata al presente decreto e di cui costituisce parte integrante, individuano la struttura di livello dirigenziale generale esistente, a cui assegnare le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza. Ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti della struttura di cui al presente comma, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano maggiori oneri.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

¹³ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. l), D.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 100; vedi, anche, le disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo D.P.C.M. n. 100/2022.

Tabella A

Amministrazione centrale
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Ministero della transizione ecologica
Ministero della salute Ministero dell'istruzione
Ministero dello sviluppo economico Ministero dell'università e ricerca Ministero dell'interno
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero della cultura
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Ministero della giustizia
Ministero del turismo
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale PCM - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione PCM - Segretariato generale
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Ministero della transizione ecologica
Ministero della salute Ministero dell'istruzione
Ministero dello sviluppo economico Ministero dell'università e ricerca Ministero dell'interno
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero della cultura
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Ministero della giustizia
Ministero del turismo
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale PCM - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione PCM - Segretariato generale
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale PCM - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione PCM - Segretariato generale

Tabella B

Amministrazione centrale
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
PCM - Ministro per gli affari regionali
PCM - Ministro per le politiche giovanili
PCM - Ministro per le pari opportunità e per la famiglia
PCM - Ministro per le disabilità
PCM - Dipartimento per lo sport
PCM - Dipartimento protezione civile
PCM - Dipartimento per la programmazione economica

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 e s.m.i.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 e s.m.i. – Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione e s.m.i. (*D.M. 23 novembre 2021; D.M. 3 febbraio 2022; D.M. 24 agosto 2022; D.M. 23 febbraio 2023; D.R.G.S. 26 gennaio 2024; D.R.G.S. 3 maggio 2024; D.R.G.S. 4 ottobre 2024; D.R.G.S. 10 febbraio 2025*)

[Articolo unico]

1. Le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono assegnate alle singole amministrazioni titolari degli interventi, come indicato nell'allegata Tabella A, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 provvedono ad attivare le procedure per gli interventi di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, promuovendo e adottando i relativi provvedimenti, ivi compresi quelli relativi all'individuazione dei soggetti attuatori e all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti dei terzi.

3. Le spese sostenute dalle amministrazioni per la realizzazione degli interventi del PNRR sono imputate alle relative risorse finanziarie nei limiti stabiliti nella Tabella di cui al comma 1 e concorrono a realizzare i traguardi (milestone) e gli obiettivi (target) come definiti nell'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

4. Le amministrazioni di cui al comma 1 adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi.

5. Le medesime amministrazioni vigilano sulla tempestiva, efficace e corretta attuazione degli interventi di rispettiva competenza, curando la rilevazione dei relativi dati finanziari, fisici e procedurali da inviare al sistema di monitoraggio gestito dal Dipartimento Ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR.

6. I traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, sono riportati nell'allegata Tabella B, che forma parte integrante del presente decreto.

7. Le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'*art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178* e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'*art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del*

Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TABELLA A: PNRR - ITALIA QUADRO FINANZIARIO PER AMMINISTRAZIONI TITOLARI

La tabella A di cui al presente allegato è stata modificata dall'*art. unico, comma 1, D.M. 23 novembre 2021, dall'art. 1, comma 1, lett. a) e b), D.M. 3 febbraio 2022 e dall'art. unico, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.M. 24 agosto 2022*, ed è stata, successivamente, sostituita dall'*art. unico, comma 1, D.M. 23 febbraio 2023* (cfr. DM 23 febbraio 2023 che segue la Tabella B). La Tabella A è stata modificata dal *D. R.G.S. 26 gennaio 2024* quanto all'articolazione delle risorse assegnate agli interventi a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca (MUR) per la Missione 4 – Componenti 1 e 2 del PNRR (cfr. D.M. 26 gennaio 2024 *infra*), nonché dal *D.R.G.S. 3 maggio 2024*, dal *D.R.G.S. 4 ottobre 2024* e dal *D.R.G.S. 10 febbraio 2025*.

TABELLA B: PNRR ITALIA – CONTRIBUTI FINANZIARI E RIPARTIZIONE RATE SEMESTRALI

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
31/12/2021	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-51	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione primaria sulla governance del PNRR
31/12/2021	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-52	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione primaria sulla semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione del PNRR.
31/12/2021	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-53	Investimento 1.9: Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione primaria necessaria per fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR
31/12/2021	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-68	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Sistema di archiviazione per audit e controlli: informazioni per il monitoraggio dell'attuazione dell'RRF
31/12/2021	PCM - Segretariato generale	M1C1-69	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Traguardo	Entrata in vigore del decreto sulla semplificazione del sistema degli appalti pubblici
31/12/2021	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-1	Riforma 1.1: Processo di acquisto ICT	Traguardo	Entrata in vigore dei decreti-legge per la riforma 1.1 "Processo di acquisto ICT"
31/12/2021	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-2	Riforma 1.3: Cloud first e interoperabilità	Traguardo	Entrata in vigore dei decreti-legge per la riforma 1.3 "Cloud first e interoperabilità"
31/12/2021	Ministero della Giustizia	M1C1-29	Riforma 1.4: Riforma del processo civile	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione attuativa per la

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
					riforma del processo civile
31/12/2021	Ministero della Giustizia	M1C1-30	Riforma 1.5: Riforma del processo penale	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo penale
31/12/2021	Ministero della Giustizia	M1C1-31	Riforma 1.6: Riforma del quadro in materia di insolvenza	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza
31/12/2021	Ministero della Giustizia	M1C1-32	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione speciale che disciplina le assunzioni nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
31/12/2021	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-54	Investimento 1.9: Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR	Obiettivo	Completamento dell'assunzione degli esperti per l'attuazione del PNRR
31/12/2021	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-55	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Per aumentare l'assorbimento degli investimenti, estendere al bilancio nazionale la metodologia adottata per il PNRR
31/12/2021	PCM - Segretariato generale	M1C1-71	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Traguardo	Entrata in vigore di tutte le leggi, i regolamenti e i provvedimenti attuativi (anche di diritto derivato) per il sistema degli appalti pubblici
31/12/2021	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-100	Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")	Traguardo	Entrata in vigore delle disposizioni legislative per migliorare l'efficacia della revisione della spesa - Rafforzamento del Ministero delle Finanze
31/12/2021	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con MISE e in sinergia con MITE	M2C2-41	Investimento 5.3 - Bus elettrici	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto ministeriale che individua l'ammontare delle risorse disponibili per raggiungere lo scopo dell'intervento (filiera degli autobus)
31/12/2021	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C3-1	Investimento 2.1- Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.	Traguardo	Entrata in vigore della proroga del Superbonus
31/12/2021	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-3	Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati	Traguardo	Riforma del quadro giuridico per una migliore gestione e un uso sostenibile dell'acqua
31/12/2021	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M3C2-3	Riforma 2.1 - Attuazione di uno "Sportello Unico Doganale"	Traguardo	Entrata in vigore del decreto riguardante lo Sportello Unico Doganale
31/12/2021	Ministero dell'Università e della Ricerca	M4C1-1	Riforma 1.5: Riforma delle classi di laurea; Riforma 1.6: Riforma	Traguardo	Entrata in vigore delle riforme del sistema di istruzione terziaria al fine di migliorare i

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	(MUR)		delle lauree abilitanti per determinate professioni; Riforma 4.1: Riforma dei dottorati		risultati scolastici (legislazione primaria) in materia di: a) lauree abilitanti; b) classi di laurea; c) riforma dei dottorati.
31/12/2021	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-2	Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università	Traguardo	Entrata in vigore di decreti ministeriali di riforma delle borse di studio al fine di migliorare l'accesso all'istruzione terziaria.
31/12/2021	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)/ANPAL	M5C1-1	Riforma 1- ALMPs e formazione professionale	Traguardo	Entrata in vigore del decreto interministeriale che istituisce il programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) e di un decreto interministeriale che istituisce il Piano Nazionale Nuove Competenze
31/12/2021	PCM Dip. Disabilità	M5C2-1	Riforma 1 - Legge quadro sulle disabilità	Traguardo	Entrata in vigore della legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità
31/12/2021	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-5	Investimento 1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione e	Traguardo	Entrata in vigore del piano operativo
31/12/2021	Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)	M4C2-10	Investimento 2.1 - IPCEI	Traguardo	Varo dell'invito a manifestare interesse per l'identificazione dei progetti nazionali, compresi i progetti IPCEI microelettronica
31/12/2021	Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)	M1C2-26	Investimento 5.1: Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST	Traguardo	Entrata in vigore del rifinanziamento del Fondo 394/81 e adozione della politica di investimento
31/12/2021	Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)	M1C2-27	Investimento 5.1: Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST	Obiettivo	PMI che hanno fruito del sostegno dal Fondo 394/81
31/12/2021	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-14	Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Traguardo	Entrata in vigore del decreto ministeriale
31/12/2021	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-8	Investimento 1.1. Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione	Traguardo	Piano operativo per un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici
31/12/2021	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-1	Riforma 1.1 - Accelerazione dell'iter di approvazione del contratto tra MIMS e RFI	Traguardo	Entrata in vigore di una modifica legislativa sull'iter di approvazione dei Contratti di Programma (CdP)
31/12/2021	Ministero delle infrastrutture e	M3C1-2	Riforma 1.2 - Accelerazione dell'iter	Traguardo	Entrata in vigore di una modifica normativa che riduca

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	della mobilità sostenibili (MIMS)		di approvazione dei progetti ferroviari		la durata dell'iter di autorizzazione dei progetti da 11 a 6 mesi.
31/12/2021	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-21	Riforma 2.1 - Attuazione del recente "Decreto Semplificazioni" (convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120) mediante l'emanazione di un decreto relativo all'attuazione di "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti"	Traguardo	Entrata in vigore delle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti"
31/12/2021	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-22	Riforma 2.2 – Trasferimento della titolarità di ponti e viadotti delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello	Traguardo	Trasferimento della titolarità delle opere d'arte (ponti, viadotti e cavalcavia) delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello (autostrade e principali strade nazionali)
31/12/2021	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) in collaborazione con PCM - Dip. Pari Opportunità	M5C1-17	Investimento 5 - Creazione di imprese femminili	Traguardo	Adozione del fondo a sostegno dell'imprenditorialità femminile
31/12/2021	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-22	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Traguardo	Politica di investimento per il Fondo tematico della Banca europea per gli investimenti
31/12/2021	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-23	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Traguardo	Politica di investimento per il Fondo nazionale del turismo
31/12/2021	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-24	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Traguardo	Politica di investimento per il Fondo di garanzia per le PMI
31/12/2021	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-25	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Traguardo	Politica di investimento per il Fondo rotativo
31/12/2021	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-26	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Traguardo	Entrata in vigore del decreto attuativo per il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive
31/12/2021	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-7	Riforma 3.1: Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico	Traguardo	Entrata in vigore di un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico
31/12/2021	PCM - Dip. Protezione civile	M2C4-12	Investimento 2.1.b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	Traguardo	Entrata in vigore del quadro giuridico rivisto per interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
31/12/2021	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-18	Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative rivedute per la protezione e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extra urbane
31/12/2021	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-27	Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione volta a modificare le norme vigenti in materia di alloggi per studenti.
31/12/2021	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-10	Riforma 1: Semplificazione delle procedure e rafforzamento dei poteri del Commissario nelle Zone Economiche Speciali	Traguardo	Entrata in vigore del regolamento per la semplificazione delle procedure e il rafforzamento del ruolo del Commissario nelle Zone Economiche Speciali
31/12/2021	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-11	Investimento 1.4 - Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali	Traguardo	Entrata in vigore dei decreti ministeriali di approvazione del piano operativo per tutte e otto le Zone Economiche Speciali
31/12/2021	Ministero della Salute (MS)	M6C2-4	Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Traguardo	Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute/Regioni italiane
Importo prima rata					24.137.931.035,00 €
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-5	Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali	Traguardo	Entrata in vigore della semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette
30/06/2022	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-9	Investimento 3 - Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	Traguardo	Entrata in vigore del piano operativo relativo ai progetti riguardanti l'assegnazione di un alloggio e le stazioni di posta che definisce i requisiti dei progetti che possono essere presentati dagli enti locali e pubblicazione dell'invito a presentare proposte
30/06/2022	Consiglio di Stato	M1C1-33	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	Obiettivo	Avvio delle procedure di assunzione per i tribunali amministrativi
30/06/2022	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione e	M1C1-56	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del pubblico impiego
30/06/2022	PCM - Segretariato generale	M1C1-70	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Traguardo	Entrata in vigore del codice riveduto dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).
30/06/2022	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-103	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Traguardo	Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato e delle disposizioni regolamentari e completamento delle procedure

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
					amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali (tax compliance) e migliorare gli audit e i controlli.
30/06/2022	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-104	Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")	Traguardo	Adozione di obiettivi di risparmio per le spending review relative agli anni 2023-2025.
30/06/2022	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-11	Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi	Traguardo	Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione ai comuni delle risorse destinate all'attrattività dei borghi
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-1	Riforma 1.1 - Strategia nazionale per l'economia circolare	Traguardo	Entrata in vigore del decreto ministeriale per l'adozione della strategia nazionale per l'economia circolare
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-2	Riforma 1.3 - Supporto tecnico alle autorità locali	Traguardo	Approvazione dell'accordo per lo sviluppo del piano d'azione per la creazione di capacità a sostegno degli enti locali
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-11	Investimento 3.3 - Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali	Traguardo	Avvio della piattaforma web e accordi con gli autori
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-18	Investimento 3.5 - Ricerca e sviluppo sull'idrogeno	Traguardo	Aggiudicazione di tutti i contratti di ricerca e sviluppo a progetti di ricerca sull'idrogeno
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-21	Riforma 4 - Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno	Traguardo	Entrata in vigore di incentivi fiscali
30/06/2022	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M2C2-38	Investimento 5.1 - Rinnovabili e batterie	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto ministeriale
30/06/2022	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M2C2-42	Investimento 5.4 - Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica	Traguardo	Firma dell'accordo finanziario
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C3-4	Riforma 1.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico	Traguardo	Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-1	Riforma 2.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico	Traguardo	Entrata in vigore della semplificazione del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi idrologici
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-4	Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati	Traguardo	Entrata in vigore del nuovo quadro giuridico relativo agli scopi irrigui
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-1	Riforma 2.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli	Traguardo	Entrata in vigore della semplificazione del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi idrologici

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
			interventi contro il dissesto idrogeologico		
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-4	Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati	Traguardo	Entrata in vigore del nuovo quadro giuridico relativo agli scopi irrigui
30/06/2022	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-3	Riforma 2.1 - Reclutamento dei docenti	Traguardo	Entrata in vigore della riforma della carriera degli insegnanti
30/06/2022	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-4	Investimento 3.2 - Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori	Traguardo	Adozione del piano Scuola 4.0 al fine di favorire la transizione digitale del sistema scolastico italiano.
30/06/2022	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-4	Riforma 1.1 - Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità	Traguardo	Entrata in vigore dei decreti ministeriali sulla semplificazione e la mobilità nella R&S collegati al fondo di finanziamento ordinario.
30/06/2022	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M1C2-28	Investimento 5.2: Competitività e resilienza delle filiere produttive	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto comprendente la politica di investimento dei Contratti di Sviluppo
30/06/2022	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C4-27	Riforma 4.1 - Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico	Traguardo	Entrata in vigore della semplificazione normativa per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico
30/06/2022	Ministero dell'Interno	M5C2-11	Investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici relativi a investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale con progetti in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)
30/06/2022	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-15	Investimento 5 - Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura	Traguardo	Entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" e adozione del decreto ministeriale per l'assegnazione delle risorse.
30/06/2022	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M5C2-19	Investimento 6 - Programma innovativo della qualità dell'abitare	Traguardo	Firma delle convenzioni per la riqualificazione e l'incremento dell'edilizia sociale da parte delle regioni e delle province autonome (compresi comuni e/o città metropolitane situati in tali territori)
30/06/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione	M1C2-16	Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di connessione più veloce

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	digitale (MITD)				
30/06/2022	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-12	Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi	Traguardo	Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse
30/06/2022	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-13	Investimento 2.3 - Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici	Traguardo	Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse alle
30/06/2022	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-14	Investimento 2.4 - Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)	Traguardo	Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse
30/06/2022	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-15	Investimento 1.3 - Migliorare l'efficienza energetica nel cinema, nei teatri e nei musei	Traguardo	Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse
30/06/2022	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-35	Investimento 4.3 - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici	Traguardo	Firma dell'accordo per ciascuno dei sei progetti tra Ministero del Turismo e beneficiari/enti attuatori
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-13	Riforma 1.2 - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti	Traguardo	Entrata in vigore del decreto ministeriale sul programma nazionale per la gestione dei rifiuti
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-52	Investimento 5.2 - Idrogeno	Traguardo	Produzione di elettrolizzatori
30/06/2022	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M4C2-11	Investimento 2.1 - IPCEI	Traguardo	Entrata in vigore dell'atto nazionale che assegna i finanziamenti necessari a sostenere i progetti partecipanti.
30/06/2022	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-17	Investimento 3.1 - Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per i progetti riguardanti: a) sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione
30/06/2022	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-18	Investimento 1.5 - Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", creazione di "leader territoriali di R&S"	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti gli ecosistemi dell'innovazione
30/06/2022	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M4C2-19	Investimento 1.4 - Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti campioni nazionali di R&S sulle key enabling technologies
30/06/2022	Ministero dello Sviluppo Economico	M4C2-20	Investimento 3.2 - Finanziamento di start-up	Traguardo	Firma dell'accordo fra il governo italiano e il partner esecutivo Cassa Depositi e Prestiti (CDP)

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	(MiSE)				che istituisce lo strumento finanziario.
30/06/2022	Ministero della Salute (MS)	M6C1-1	Riforma 1 - Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale	Traguardo	Entrata in vigore del diritto derivato (decreto ministeriale) che prevede la riforma dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria.
30/06/2022	Ministero della Salute (MS) tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	M6C1-2	Investimento 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona	Traguardo	Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo
30/06/2022	Ministero della Salute (MS) tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	M6C1-4	Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina	Traguardo	Approvazione delle linee guida contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare
30/06/2022	Ministero della Salute (MS) tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	M6C1-5	Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina	Traguardo	Contratto istituzionale di sviluppo approvato dal Ministero della Salute
30/06/2022	Ministero della Salute (MS) tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	M6C1-10	Investimento 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	Traguardo	Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo
30/06/2022	Ministero della Salute (MS)	M6C2-5	Investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Traguardo	Approvazione del Contratto istituzionale di sviluppo
Importo seconda rata					24.137.931.035,00 €
31/12/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-2	Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati	Traguardo	Entrata in vigore della riforma volta a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-3	Investimento 1.1 - Infrastrutture digitali	Traguardo	Completamento del Polo Strategico Nazionale (PSN)
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-4	Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati	Traguardo	Piattaforma Digitale Nazionale Dati operativa
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) in	M1C1-5	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Traguardo	Istituzione della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	collaborazione con PCM-DIS				
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) in collaborazione con PCM-DIS	M1C1-6	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Traguardo	Dispiego iniziale dei servizi nazionali di cybersecurity
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) in collaborazione con PCM-DIS	M1C1-7	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Traguardo	Avvio della rete dei laboratori di screening e certificazione della cybersecurity
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) in collaborazione con PCM-DIS	M1C1-8	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Traguardo	Attivazione di un'unità centrale di audit per le misure di sicurezza PSNC e NIS
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) in collaborazione con PCM-DIS	M1C1-9	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Obiettivo	Sostegno al potenziamento delle strutture di sicurezza T1
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-10	Riforma 1.2 - Supporto alla trasformazione	Traguardo	Entrata in vigore del processo di creazione del Team per la Trasformazione e della NewCo
31/12/2022	Ministero della Giustizia	M1C1-34	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per l'Ufficio per il processo per i tribunali civili e penali	Obiettivo	Avvio delle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali
31/12/2022	Ministero della Giustizia	M1C1-35	Riforma 1.7 - Riforma delle commissioni tributarie	Traguardo	Riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado
31/12/2022	Ministero della Giustizia	M1C1-36	Riforme 1.4, 1.5 e 1.6 - Riforma del processo civile e penale e riforma del quadro in materia di insolvenza	Traguardo	Entrata in vigore degli atti delegati per la riforma del processo civile e penale e la riforma del quadro in materia di insolvenza
31/12/2022	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-57	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Entrata in vigore delle procedure amministrative per la riforma della semplificazione finalizzata all'attuazione dell'RRF
31/12/2022	Ministero dell'Economia e delle Finanze	M1C1-102	Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa	Traguardo	Adozione di una relazione sull'efficacia delle pratiche utilizzate da amministrazioni

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	(MEF)		pubblica ("spending review")		selezionate per valutare l'elaborazione e l'attuazione di piani di risparmio.
31/12/2022	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-105	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Numero più elevato di "lettere di conformità"
31/12/2022	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-106	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Ridurre il numero di "lettere di conformità" che rappresentano falsi positivi
31/12/2022	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-107	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Aumentare il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità"
31/12/2022	PCM - Segretariato generale	M1C2-6	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021
31/12/2022	PCM - Segretariato generale	M1C2-7	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) in materia di energia.
31/12/2022	PCM - Segretariato generale	M1C2-8	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021
31/12/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M1C3-6	Riforma 3.1 - Criteri ambientali minimi per eventi culturali	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto che stabilisca i criteri sociali e ambientali negli appalti pubblici per eventi culturali finanziati con fondi pubblici
31/12/2022	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C1-3	Investimento 2.1 - Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	Traguardo	Pubblicazione della graduatoria finale nell'ambito del regime di incentivi alla logistica
31/12/2022	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C1-4	Investimento 2.2 - Parco agricolo	Obiettivo	Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento
31/12/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-8	Investimento 2.1 - Rafforzamento smart grid	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per incrementare la capacità di rete
31/12/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-12	Investimento 2.2 - Interventi su resilienza climatica delle reti	Traguardo	Aggiudicazione dei progetti per aumentare la resilienza delle reti del sistema elettrico
31/12/2022	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C2-1	Riforma 1.1 - Semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative connesse alla semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica
31/12/2022	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C2-2	Riforma 1.2 - Aggiudicazione competitiva delle concessioni nelle aree portuali	Traguardo	Entrata in vigore del regolamento relativo alle concessioni portuali
31/12/2022	Ministero delle infrastrutture e	M3C2-4	Riforma 1.3 - Semplificazione delle	Traguardo	Entrata in vigore della semplificazione delle procedure

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	della mobilità sostenibili (MIMS)		procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing		di autorizzazione per gli impianti di cold ironing
31/12/2022	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-5	Riforma 1.3 - Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico; Riforma 1.2 - Riforma del sistema ITS; Riforma 1.1 - Riforma degli istituti tecnici e professionali; Riforma 1.4 - Riforma del sistema di orientamento	Traguardo	Adozione delle riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria al fine di migliorare i risultati scolastici.
31/12/2022	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-6	Riforma 2.2 - Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione volta a costruire un sistema di formazione di qualità per le scuole.
31/12/2022	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-1	Investimento 1.2 - Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori	Obiettivo	Numero di studenti che hanno ottenuto una borsa di ricerca
31/12/2022	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)/ANPAL	M5C1-2	Riforma 1- ALMPs e formazione professionale	Traguardo	Entrata in vigore, a livello regionale, di tutti i piani per i centri per l'impiego (PES)
31/12/2022	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)/ANPAL	M5C1-6	Investimento 1 - Potenziamento dei centri per l'impiego (PES)	Obiettivo	Per i centri per l'impiego (PES), attuazione delle attività previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023
31/12/2022	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C1-8	Riforma 2 - Lavoro sommerso	Traguardo	Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici.
31/12/2022	PCM - Dip. Pari opportunità	M5C1-12	Investimento 2 - Sistema di certificazione della parità di genere	Traguardo	Entrata in vigore del sistema di certificazione della parità di genere e relativi meccanismi di incentivazione per le imprese.
31/12/2022	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-7	Investimento 2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità	Obiettivo	Realizzazione da parte dei distretti sociali di almeno un progetto relativo alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali
31/12/2022	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-1	Investimento 1.1.1 - Aree interne: potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità	Traguardo	Aggiudicazione dell'offerta per gli interventi volti a migliorare i servizi e le infrastrutture sociali nelle aree interne e per il sostegno alle farmacie nei comuni con meno di 3000 abitanti
31/12/2022	Ministero della Salute (MS)	M6C2-1	Riforma 1 - revisione e aggiornamento dell'assetto regolamentare degli Istituti di ricovero e cura a carattere	Traguardo	Entrata in vigore del decreto legislativo che riguarda il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
			scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della Salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie.		
31/12/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-18	Investimento 3.1 - Isole verdi	Traguardo	Entrata in vigore del decreto ministeriale
31/12/2022	PCM - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie	M2C1-20	Investimento 3.2 - Green communities	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la selezione delle Green communities
31/12/2022	Ministero dell'Interno	M5C2-17	Investimento 5 - Piani Urbani Integrati - Fondo di fondi della BEI	Traguardo	Approvazione della strategia di investimento del Fondo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-123	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	Obiettivo	INPS - Servizi/contenuti del portale "One click by design" T1
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-124	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	Obiettivo	INPS - Miglioramento delle competenze dei dipendenti in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) T1
31/12/2022	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-30	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Fondi tematici della Banca europea per gli investimenti: erogazione al Fondo di un totale di 350 000 000 EUR
31/12/2022	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-31	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Fondo nazionale del turismo: erogazione al Fondo di un totale di 150 000 000 EUR in sostegno al capitale
31/12/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C3-9	Investimento 3.1 - Promozione di un teleriscaldamento efficiente	Traguardo	I contratti per il miglioramento delle reti di riscaldamento sono affidati dal ministero della Transizione ecologica a seguito di una procedura di appalto pubblico
31/12/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-19	Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	Obiettivo	Piantare alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane T1
31/12/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-24	Investimento 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani"	Traguardo	Quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani
31/12/2022	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-3	Investimento 1.1 - Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
31/12/2022	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-12	Investimento 1.4 – Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)	Traguardo	Aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario
31/12/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M3C2-8	Investimento 1.1 - Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti	Obiettivo	Porti verdi: appalto di opere
31/12/2022	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-28	Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti	Obiettivo	Nuovi posti letto per studenti negli alloggi per studenti
31/12/2022	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-29	Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti	Traguardo	Entrata in vigore della riforma della legislazione sugli alloggi per studenti.
31/12/2022	Ministero dell'Interno	M5C2-13	Investimento 5 - Piani urbani integrati - progetti generali	Traguardo	Entrata in vigore del piano di investimenti per progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane
31/12/2022	Ministero della Salute (MS)	M6C2-7	Investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici
Importo terza rata					21.839.080.460,00 €
30/06/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-11	Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della Guardia di Finanza	Obiettivo	Guardia di Finanza – Acquisto di servizi professionali di scienza dei dati T1
30/06/2023	Ministero della Giustizia	M1C1-37	Riforme 1.4 e 1.5 - Riforma del processo civile e penale	Traguardo	Entrata in vigore della riforma del processo civile e penale
30/06/2023	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-58	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Entrata in vigore degli atti giuridici per la riforma del pubblico impiego
30/06/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-72	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Traguardo	Sono approvate le misure per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici
30/06/2023	PCM - Segretariato generale	M1C1-73	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Traguardo	Entrata in vigore della riforma del codice dei contratti pubblici.
30/06/2023	PCM - Segretariato generale	M1C1-74	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Traguardo	Entrata in vigore di tutte le necessarie misure di esecuzione e delle norme di diritto derivato per la riforma relativa alla semplificazione del codice dei contratti pubblici
30/06/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-109	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Inviare le prime dichiarazioni IVA precompilate
30/06/2023	Ministero delle	M2C2-14	Investimento 3.3 -	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli)

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con MITE		Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale		appalti pubblici per lo sviluppo di stazioni di rifornimento a base di idrogeno
30/06/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con MITE	M2C2-16	Investimento 3.4 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario	Traguardo	Assegnazione delle risorse per la sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario
30/06/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-20	Riforma 3 - Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno	Traguardo	Entrata in vigore delle misure legislative necessarie
30/06/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-27	Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica M1
30/06/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-33	Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per il rinnovo del parco ferroviario per il trasporto pubblico regionale con treni a combustibili puliti e servizio universale
30/06/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C3-2	Investimento 2.1 - Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.	Obiettivo	Ristrutturazione edilizia Superbonus e Sismabonus T1
30/06/2023	Ministero Istruzione, in partnership con Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio	M4C1-9	Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Traguardo	Aggiudicazione dei contratti di lavoro per la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido, scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia.
30/06/2023	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-3	Riforma 2 - Riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti	Traguardo	Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti
30/06/2023	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-8	Investimento 1.3 - Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore	Obiettivo	Supporto educativo ai minori (prima parte)
30/06/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-125	Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti i) bandi pubblici per l'abilitazione al cloud per le gare d'appalto della pubblica amministrazione locale

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
30/06/2023	PCM - DIPE/Agenzia Spaziale Italiana	M1C2-22	Investimento 4: Tecnologia satellitare ed economia spaziale	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti spaziali e di tecnologie satellitari
30/06/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-48	Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys)	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse
30/06/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-50	Investimento 3.2 - Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate	Traguardo	Accordo per promuovere la transizione dal metano all'idrogeno verde
30/06/2023	PCM-Dip.Sport	M5C2-21	Investimento 7 - Progetto Sport e inclusione sociale	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti in materia di sport e inclusione sociale a seguito di un invito pubblico a presentare proposte
30/06/2023	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3-20	Investimento 3.2 - Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)	Traguardo	Firma del contratto tra l'ente attuatore Istituto Luce Studios e le società in relazione alla costruzione di nove studi
30/06/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-21	Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del Po	Traguardo	Revisione del quadro giuridico per gli interventi di rinaturazione dell'area del Po
30/06/2023	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M4C2-12	Investimento 2.1 - IPCEI	Traguardo	L'elenco dei partecipanti ai progetti IPCEI è finalizzato entro il 30.6.2023
30/06/2023	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-16	Investimento 3.1 - Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione	Obiettivo	Numero di infrastrutture finanziate
30/06/2023	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) in collaborazione con PCM - Dip. Pari Opportunità	M5C1 -18	Investimento 5 - Creazione di imprese femminili	Obiettivo	Per le imprese, aver ricevuto sostegno finanziario tramite il "Fondo Impresa donna".
30/06/2023	Ministero della Salute (MS)	M6C2-14	Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	Obiettivo	Sono assegnate borse di studio per corsi specifici di medicina generale
Importo quarta rata					18.390.804.598,00 €
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-12	Investimento 1.3.2 - Single Digital Gateway	Obiettivo	Single Digital Gateway
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-13	Investimento 1.4.6 - Mobilità come servizio per l'Italia	Traguardo	Soluzioni di mobilità come servizio M1
31/12/2023	PCM - Ministro per	M1C1-14	Investimento 1.6.5 - Digitalizzazione del	Obiettivo	Consiglio di Stato – Documentazione giudiziaria

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)		Consiglio di Stato		disponibile per analisi nel data warehouse T1
31/12/2023	Ministero della Giustizia	M1C1-38	Riforma 1.8 - Digitalizzazione della giustizia	Traguardo	Digitalizzazione del sistema giudiziario
31/12/2023	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-59	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Indicazione della data di entrata in vigore della normativa per l'introduzione della gestione strategica delle risorse umane nella pubblica amministrazione
31/12/2023	PCM - Segretariato generale	M1C1-75	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Pieno funzionamento del Sistema Nazionale di eProcurement
31/12/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-76	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-77	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-78	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-79	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-80	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-81	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-82	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-83	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
31/12/2023	PCM - Segretariato generale	M1C1-84	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Tempo medio tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione del contratto
31/12/2023	PCM - Segretariato generale	M1C1-85	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura
31/12/2023	PCM - Segretariato generale	M1C1-86	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Personale della pubblica amministrazione formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici
31/12/2023	PCM - Segretariato generale	M1C1-87	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Stazioni appaltanti che usano sistemi dinamici di acquisizione
31/12/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-110	Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")	Traguardo	Riclassificazione del bilancio generale dello Stato con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere
31/12/2023	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M1C2-4	Riforma 1 - Riforma del sistema della proprietà industriale	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice della proprietà industriale e pertinenti strumenti attuativi
31/12/2023	PCM - Segretariato generale	M1C2-9	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2022.
31/12/2023	PCM - Segretariato generale	M1C2-10	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2022.
31/12/2023	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3-4	Investimento 1.3 - Migliorare l'efficienza energetica nel cinema, nei teatri e nei musei	Obiettivo	Interventi in musei e siti culturali statali, sale teatrali e cinema ultimati (prima parte)
31/12/2023	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3-7	Investimento 3.3 - Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici all'ente attuatore/ai beneficiari per tutti gli interventi volti a gestire la transizione digitale e verde degli operatori culturali
31/12/2023	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-10	Riforma 4.1 - Ordinamento delle professioni delle guide turistiche	Traguardo	Definizione di uno standard nazionale per le guide turistiche
31/12/2023	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C1-5	Investimento 2.2 - Parco agrisolare	Obiettivo	Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento
31/12/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-1	Investimento 1.3 - Promozione impianti innovativi (incluso offshore)	Traguardo	Aggiudicazione del progetto per lo sviluppo di un'infrastruttura offshore

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
31/12/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-4	Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare	Obiettivo	Produzione supplementare di biometano
31/12/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-22	Investimento 4.1 - Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)	Obiettivo	Piste ciclabili aggiuntive T1
31/12/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-24	Investimento 4.1 - Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie) – Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la realizzazione di piste ciclabili, metropolitane, filovie e funivie in aree metropolitane
31/12/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-32	Investimento 4.4.1 - Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti
31/12/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-6	Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali	Obiettivo	Semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette
31/12/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C2-6	Investimento 2.2: Digitalizzazione della gestione del traffico aereo	Obiettivo	Digitalizzazione della gestione del traffico aereo: siti dotati di sistema di gestione del traffico aereo
31/12/2023	Ministero dell'Istruzione/Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-10	Riforma 2.1: Riforma del sistema di reclutamento dei docenti; Riforma 1.3: Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico; Riforma 1.2: Riforma del sistema ITS; Riforma 1.1: Riforma degli istituti tecnici e professionali; Riforma 1.4: Riforma del sistema di orientamento; Riforma 1.5: Riforma delle classi di laurea; Riforma 1.6: Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni	Traguardo	Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario.
31/12/2023	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-11	Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università	Obiettivo	Borse di studio per l'accesso all'università assegnate
31/12/2023	PCM - Dipartimento per le politiche giovanili e il	M5C1-16	Investimento 4 - Servizio Civile Universale	Obiettivo	Persone che hanno partecipato al programma "Servizio Civile Universale" e ottenuto la relativa

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	Servizio Civile Universale				certificazione nel triennio 2021-2023.
31/12/2023	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-3	Investimento 1.1.2: Aree interne - Strutture sanitarie di prossimità territoriale	Obiettivo	Sostegno alle farmacie rurali nei comuni con meno di 3 000 abitanti (prima parte)
31/12/2023	Ministero dell'Istruzione (MI)	M2C3-5	Investimento 1.1 - Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	Traguardo	Aggiudicazione di tutti i contratti pubblici per la costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici per la riqualificazione energetica degli edifici scolastici, a seguito di una procedura di appalto pubblico
31/12/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C4-28	Investimento 4.1 - Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per investimenti in infrastrutture idriche primarie e per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico
31/12/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) con ARERA	M2C4-30	Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-126	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA T1
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-127	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione dell'applicazione "IO" T1
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-128	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione di avvisi pubblici digitali T1
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-129	Investimento 1.6.1 - Digitalizzazione del Ministero dell'Interno	Obiettivo	Ministero dell'Interno - Processi completamente reingegnerizzati e digitalizzati T1
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-130	Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia	Obiettivo	Digitalizzazione dei fascicoli giudiziari T1
31/12/2023	PCM - Ministro per	M1C1-131	Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del	Traguardo	Sistemi di conoscenza del data lake della giustizia T1

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)		Ministero della Giustizia		
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-132	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	Obiettivo	INPS - Servizi/contenuti del portale "One click by design" T2
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-133	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	Obiettivo	INPS - Miglioramento delle competenze dei dipendenti in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) T2
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-134	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	Obiettivo	INAIL - Reingegnerizzazione e digitalizzazione complete dei processi/servizi T1
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-135	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Ministero della Difesa - Digitalizzazione delle procedure T1
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-136	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Ministero della Difesa - Digitalizzazione dei certificati T1
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-137	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Traguardo	Ministero della Difesa - Commissionamento di portali web istituzionali e di portali intranet
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-138	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Ministero della Difesa - Migrazione di applicazioni non a missione critica verso una soluzione per una protezione completa delle informazioni mediante apertura dell'infrastruttura (S.C.I.P.I.O.). T1
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C2-19	Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)	Obiettivo	Portare la connettività a banda ultralarga alle isole

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
31/12/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-15	Riforma 1.2 Programma nazionale per la gestione dei rifiuti Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	Obiettivo	Riduzione delle discariche irregolari (T1)
31/12/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-15bis	Riforma 1.2 Programma nazionale per la gestione dei rifiuti Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	Obiettivo	Riduzione delle discariche abusive (T2)
31/12/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-15ter	Riforma 1.2 Programma nazionale per la gestione dei rifiuti Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	Obiettivo	Differenze regionali nella raccolta differenziata
31/12/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-15 quater	Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	Traguardo	Entrata in vigore dell'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti organici
31/12/2023	Ministero della Giustizia	M2C3-7	Investimento 1.2 - Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia	Traguardo	L'aggiudicazione di tutti i contratti pubblici per la costruzione di nuovi edifici, la riqualificazione e il rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia è firmata dal ministero della Giustizia a seguito di una procedura di appalto pubblico
31/12/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-10	Investimento 2.1.a - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici
31/12/2023	Ministero dell'Interno	M2C4-14	Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	Obiettivo	Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T1
31/12/2023	Ministero dell'Interno	M2C4-16	Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	Obiettivo	Completamento di lavori di media portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T1
31/12/2023	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C4-33	Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
			risorse idriche		
31/12/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-36	Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione	Obiettivo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per le reti fognarie e la depurazione
31/12/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-17	Investimento 1.7 - Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per il potenziamento, l'elettrificazione e l'aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud
31/12/2023	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-5	Investimento 1.1 - Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN)	Obiettivo	Numero di progetti di ricerca aggiudicati
31/12/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-12	Investimento 1.4 - Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali	Obiettivo	Inizio degli interventi infrastrutturali nelle Zone Economiche Speciali
31/12/2023	Ministero della Salute (MS) tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	M6C1-8	Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina	Obiettivo	Almeno un progetto per regione (considerando sia i progetti che saranno attuati nella singola regione sia quelli che possono essere sviluppati nell'ambito di consorzi tra regioni)
31/12/2023	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M1C2-29	Investimento 5.2: Competitività e resilienza delle filiere produttive	Obiettivo	Contratti di Sviluppo firmati
Importo quinta rata					20.689.655.172,00 €
30/06/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-15	Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della Guardia di Finanza	Obiettivo	Guardia di Finanza – Acquisto di servizi professionali di scienza dei dati T2
30/06/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-16	Investimento 1.6.5 - Digitalizzazione del Consiglio di Stato	Obiettivo	Consiglio di Stato – Documentazione giudiziaria disponibile per analisi nel data warehouse T2
30/06/2024	Ministero della Giustizia	M1C1-39	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili e penali	Obiettivo	Conclusione delle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali
30/06/2024	Consiglio di Stato	M1C1-40	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	Obiettivo	Conclusione delle procedure di assunzione per i tribunali amministrativi
30/06/2024	Consiglio di Stato	M1C1-41	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali amministrativi regionali
30/06/2024	Consiglio di Stato	M1C1-42	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario del Consiglio di Stato

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
			tribunali amministrativi		
30/06/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-108	Riforma 1.15: Riforma delle norme di contabilità pubblica	Traguardo	Approvazione del quadro concettuale, della serie di principi di contabilità per competenza e del piano contabile multidimensionale
30/06/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-111	Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")	Traguardo	Completamento della spending review annuale per il 2023, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022 per il 2023.
30/06/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-112	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Migliorare la capacità operativa dell'amministrazione fiscale, come indicato nel "Piano della performance 2021-2023" dell'Agenzia delle Entrate.
30/06/2024	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M1C2-2	Investimento 1 - Transizione 4.0	Obiettivo	Crediti d'imposta Transizione 4.0 concessi alle imprese sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2021-2022
30/06/2024	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-9	Investimento 4.1- Hub del turismo digitale	Obiettivo	Coinvolgimento degli operatori turistici nell'hub del turismo digitale
30/06/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-6	Riforma 1 - Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno	Traguardo	Entrata in vigore di un quadro giuridico per la semplificazione delle procedure di autorizzazione a costruire strutture per le energie rinnovabili onshore e offshore
30/06/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-29	Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica	Obiettivo	Numero di stazioni di ricarica rapida in autostrada
30/06/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-29 bis	Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica	Obiettivo	Numero di stazioni di ricarica rapida in zone urbane
30/06/2024	Ministero dell'Interno	M2C2-31	Investimento 4.4.3 - Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco
30/06/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C2-5	Investimento 2.1 - Digitalizzazione della catena logistica	Obiettivo	Digitalizzazione della catena logistica
30/06/2024	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-8	Investimento 1.3 - Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	Traguardo	Aggiudicazione dei contratti di lavoro per gli interventi di costruzione e riqualificazione di strutture sportive e palestre previsti dal decreto del Ministero dell'Istruzione.
30/06/2024	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	M5C1-9	Riforma 2 - Lavoro sommerso	Traguardo	Piena attuazione delle misure incluse nel piano nazionale in linea con la tabella di marcia

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	(MLPS)				per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità
30/06/2024	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-4	Riforma 2 - Riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti	Traguardo	Entrata in vigore dei decreti legislativi che sviluppano le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare gli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti
30/06/2024	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-5	Investimento 1.2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per interventi sui beni confiscati alla criminalità organizzata
30/06/2024	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C4-35	Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche	Obiettivo	Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T1
30/06/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-22	Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del Po	Obiettivo	Riduzione dell'artificialità dell'alveo per la rinaturazione dell'area del Po T1
30/06/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-37	Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione	Obiettivo	Interventi per le reti fognarie e la depurazione T1
30/06/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-4	Investimento 1.1 - Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulla linea Salerno-Reggio Calabria
30/06/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-5	Investimento 1.1 - Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci	Obiettivo	Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania
30/06/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-7	Investimento 1.2 - Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle linee Brescia-Verona- Vicenza-Padova, Liguria-Alpi e Verona-Brennero
30/06/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-10	Investimento 1.3 - Connessioni diagonali	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per la costruzione dei collegamenti sulle linee Roma-Pescara e Orte-Falconara
30/06/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C2-10	Riforma 2.2: Istituzione di una piattaforma strategica nazionale per la rete dei porti e interporti, al fine di sviluppare la digitalizzazione dei servizi passeggeri e merci	Traguardo	Sistemi per gli operatori portuali
30/06/2024	Ministero della Salute (MS) tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	M6C1-7	Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina	Obiettivo	Centrali operative pienamente funzionanti (seconda parte)
30/06/2024	Ministero della Salute (MS)	M6C2-15	Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e	Obiettivo	Sono assegnate ulteriori borse di studio per corsi specifici di medicina generale

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
			manageriali del personale del sistema sanitario		
Importo sesta rata					12.643.678.161,00 €
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-17	Investimento 1.1 - Infrastrutture digitali	Obiettivo	Migrazione verso il Polo Strategico Nazionale T1
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-18	Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati	Obiettivo	Le API nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati T1
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) in collaborazione con PCM-DIS	M1C1-19	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Obiettivo	Sostegno al potenziamento delle strutture di sicurezza T2
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) in collaborazione con PCM-DIS	M1C1-20	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Traguardo	Dispiego integrale dei servizi nazionali di cybersecurity
31/12/2024	MITD in collaborazione con PCM-DIS	M1C1-21	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Traguardo	Completamento della rete dei laboratori e dei centri di valutazione per la valutazione e certificazione della cybersecurity
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) in collaborazione con PCM-DIS	M1C1-22	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Traguardo	Piena operatività dell'unità di audit per le misure di sicurezza PSNC e NIS con il completamento di almeno 30 ispezioni
31/12/2024	Ministero della Giustizia	M1C1-43	Riforma 1.4 - Riforma del processo civile	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado)
31/12/2024	Ministero della Giustizia	M1C1-44	Riforma 1.4 - Riforma del processo civile	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado)
31/12/2024	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-60	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Attuazione completa (compresi tutti gli atti delegati) della semplificazione e digitalizzazione di una serie di 200 procedure critiche che interessano direttamente cittadini e imprese
31/12/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-88	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2024	Ministero	M1C1-89	Riforma 1.11 -	Obiettivo	Riduzione del numero medio di

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	dell'Economia e delle Finanze (MEF)		Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie		giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-90	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-91	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-92	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-93	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-94	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-95	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2024	PCM - Segretariato generale	M1C1-96	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Tempo medio tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto
31/12/2024	PCM - Segretariato generale	M1C1-97	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura
31/12/2024	PCM - Segretariato generale	M1C1-98	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Personale della pubblica amministrazione formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici
31/12/2024	PCM - Segretariato generale	M1C1-99	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Stazioni appaltanti che usano sistemi dinamici di acquisizione
31/12/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-113	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Numero più elevato di "lettere di conformità"

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
31/12/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-114	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Aumentare il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità"
31/12/2024	PCM - Segretariato generale	M1C2-11	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2023
31/12/2024	PCM - Segretariato generale	M1C2-12	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2023.
31/12/2024	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C1-6	Investimento 2.2 - Parco agrisolare	Obiettivo	Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento
31/12/2024	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C1-7	Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare	Obiettivo	Sostegno agli investimenti nell'innovazione nell'economia circolare e nella bioeconomia
31/12/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-9	Investimento 2.1 - Rafforzamento smart grid	Obiettivo	Smart grid: aumento della capacità di rete per la distribuzione di energia rinnovabile
31/12/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-25	Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)	Obiettivo	Numero di km di infrastruttura di trasporto pubblico T1
31/12/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-28	Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica M2
31/12/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-34	Investimento 4.4.1 - Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti	Obiettivo	Numero di autobus a emissioni zero T1
31/12/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-34bis	Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale	Obiettivo	Numero di treni a emissioni zero T1
31/12/2024	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M2C2-40	Investimento 5.1.3 - Industria delle batterie	Obiettivo	Capacità di generazione di energia delle batterie prodotte
31/12/2024	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-7	Investimento 1.4 - Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione	Obiettivo	Studenti o giovani che hanno frequentato attività di tutoraggio o corsi di orientamento post diploma.

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
			dell'abbandono scolastico		
31/12/2024	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-12	Investimento 4.1 - Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi orientati alla ricerca, per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale	Obiettivo	Borse di dottorato assegnate ogni anno (su tre anni)
31/12/2024	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-13	Investimento 2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico	Obiettivo	Formazione di dirigenti scolastici, insegnanti e personale amministrativo
31/12/2024	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-14	Riforma 2.1 - Reclutamento dei docenti	Obiettivo	Insegnanti reclutati con il nuovo sistema di reclutamento.
31/12/2024	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-15	Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università	Obiettivo	Borse di studio per l'accesso all'università assegnate.
31/12/2024	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-3	Investimento 3.3: Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese	Obiettivo	Numero di borse di dottorato innovative assegnate
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-139	Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali	Obiettivo	Abilitazione al cloud per la pubblica amministrazione locale T1
31/12/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-9	Investimento 1.1. Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione	Obiettivo	Approntare un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-140	Investimento 1.4.1 - Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	Obiettivo	Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali T1
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-141	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Digitalizzazione delle procedure del Ministero della Difesa T2
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-142	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Digitalizzazione dei certificati del Ministero della Difesa T2
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-143	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Ministero della Difesa - Migrazione di applicazioni non a missione critica verso una soluzione per una protezione completa delle informazioni

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
					mediante apertura dell'infrastruttura (S.C.I.P.I.O.). T2
31/12/2024	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3-18	Investimento 2.3 - Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici	Obiettivo	Numero di parchi e giardini storici riqualificati
31/12/2024	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-27	Investimento 4.3 - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici	Obiettivo	Numero di siti culturali e turistici la cui riqualificazione ha raggiunto, in media, il 50 % dello stato di avanzamento lavori (SAL) (prima parte)
31/12/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-16	Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	Obiettivo	Discariche abusive
31/12/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-16bis	Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	Obiettivo	Discariche abusive
31/12/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-16ter	Riforma 1.2 Programma nazionale per la gestione dei rifiuti Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	Obiettivo	Differenze regionali nei tassi di raccolta differenziata
31/12/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-44	Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro-voltaici
31/12/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-20	Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	Obiettivo	Piantare alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane T2
31/12/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) con ARERA	M2C4-31	Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	Obiettivo	Interventi nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti T1
31/12/2024	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C4-34	Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche	Obiettivo	Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T1
31/12/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-13	Investimento 1.4 - Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)	Obiettivo	1 400 km di linee ferroviarie dotati del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario
31/12/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	M3C1-15	Investimento 1.5 - Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei	Obiettivo	700 km di tratte di linee migliorate costruite su nodi ferroviari metropolitani e collegamenti nazionali chiave

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	(MIMS)		collegamenti nazionali chiave		
31/12/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-19	Investimento 1.8 - Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud)	Obiettivo	Stazioni ferroviarie riqualificate e accessibili
31/12/2024	Ministero della Salute (MS)	M6C2-6	Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Obiettivo	Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie
Importo settima rata					21.264.367.816,00 €
30/06/2025	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-23	Investimento 1.4.6 - Mobilità come servizio per l'Italia	Traguardo	Soluzioni di mobilità come servizio M2
30/06/2025	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-24	Investimento 1.7.1 - Servizio civile digitale	Obiettivo	Cittadini partecipanti a iniziative di formazione promosse da enti certificati senza fini di lucro e volontari
30/06/2025	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-25	Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della Guardia di Finanza	Traguardo	Sviluppare i sistemi informativi operativi utilizzati per combattere la criminalità economica
30/06/2025	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione e	M1C1-61	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Completare l'attuazione (compresi tutti gli atti delegati) della semplificazione e digitalizzazione di un'ulteriore serie di 50 procedure critiche che interessano direttamente cittadini
30/06/2025	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione e	M1C1-62	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Migliorare l'assorbimento degli investimenti
30/06/2025	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-115	Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")	Traguardo	Completamento della spending review annuale per il 2024, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022 e nel 2023 per il 2024.
30/06/2025	Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)	M1C2-3	Investimento 1 - Transizione 4.0	Obiettivo	Crediti d'imposta Transizione 4.0 concessi alle imprese sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2021-2023
30/06/2025	Ministero Istruzione in cooperazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri	M4C1-16	Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi	Obiettivo	Scuole che hanno attivato progetti di orientamento STEM nel 2024/25.
30/06/2025	Ministero Istruzione in cooperazione con il Dipartimento per le Pari	M4C1-17	Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi	Obiettivo	Corsi annuali di lingua e metodologia erogati a insegnanti

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri				
30/06/2025	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C1-10	Riforma 2 - Lavoro sommerso	Obiettivo	Aumento del numero di ispezioni sul lavoro
30/06/2025	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-6	Investimento 1.2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	Obiettivo	Riutilizzo dei beni confiscati alle mafie (prima parte)
30/06/2025	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-16	Investimento 5 - Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura	Obiettivo	Completamento delle attività dei progetti nelle aree individuate come insediamenti abusivi nei piani urbani
30/06/2025	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-144	Investimento 1.4.2 - Inclusione dei cittadini - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali	Obiettivo	Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali
30/06/2025	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3-16	Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi	Obiettivo	Interventi di valorizzazione di siti culturali o turistici ultimati
30/06/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C4-26	Investimento 3.5 - Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini	Obiettivo	Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini
30/06/2025	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-6	Investimento 1.1: Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN)	Obiettivo	Numero di progetti aggiudicati
30/06/2025	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-7	Investimento 1.1: Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN)	Obiettivo	Numero di assunzioni di ricercatori a tempo determinato
30/06/2025	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-8	Investimento 1.3: Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base	Obiettivo	Numero di ricercatori a tempo determinato assunti per ciascuno dei partenariati previsti per la ricerca di base firmati tra istituti di ricerca e imprese private
30/06/2025	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M4C2-21	Investimento 3.2 - Finanziamento di start-up	Obiettivo	Numero di imprese che hanno ricevuto sostegno
30/06/2025	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M4C2-22	Investimento 2.1 - IPCEI	Obiettivo	Numero di imprese che hanno ricevuto sostegno
Importo ottava rata					12.643.678.161,00 €
31/12/2025	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-116	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Riduzione dell'evasione fiscale come definita dall'indicatore "propensione all'evasione"

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
31/12/2025	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M1C2-5	Investimento 6: Investimento nel sistema della proprietà industriale	Obiettivo	Progetti sostenuti da opportunità di finanziamento connesse alla proprietà industriale
31/12/2025	PCM - Segretariato generale	M1C2-13	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2024
31/12/2025	PCM - Segretariato generale	M1C2-14	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Obiettivo	Installazione di milioni di contatori intelligenti di seconda generazione.
31/12/2025	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3-1	Investimento 1.1 - Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale	Obiettivo	Utenti formati attraverso la piattaforma di e-learning sui beni culturali
31/12/2025	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3-2	Investimento 1.1 - Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale	Obiettivo	Risorse digitali prodotte e pubblicate nella Biblioteca digitale
31/12/2025	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3 - 5	Investimento 1.3 - Migliorare l'efficienza energetica nel cinema, nei teatri e nei musei	Obiettivo	Interventi in musei e siti culturali statali, sale teatrali e cinema ultimati (seconda parte)
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C2-30	Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica	Obiettivo	Numero di stazioni di ricarica rapida in autostrada
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C2-30bis	Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica	Obiettivo	Numero di stazioni di ricarica rapida in zone urbane
31/12/2025	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M2C2-39	Investimento 5.1.1 - Tecnologia fotovoltaica	Obiettivo	Capacità di generazione di energia dei pannelli fotovoltaici prodotti
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C3-3	Investimento 2.1- Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.	Obiettivo	Ristrutturazione edilizia Superbonus e Sismabonus T2
31/12/2025	Ministero Istruzione, in partnership con Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio	M4C1-18	Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Obiettivo	Attivazione di nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni).
31/12/2025	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-20	Investimento 1.5 - Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)	Obiettivo	Numero di studenti iscritti al sistema di formazione professionale terziaria (ITS)
31/12/2025	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-19	Investimento 3.2 - Scuola 4.0 -scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori	Obiettivo	Trasformazione delle classi in ambienti di apprendimento innovativi grazie a Scuola 4.0.
31/12/2025	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M4C2-2	Investimento 2.2 - Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa	Obiettivo	Numero di progetti presentati da imprese aggiudicatarie
31/12/2025	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)/ANPAL	M5C1-3	Riforma 1- ALMPs e formazione professionale	Obiettivo	Destinatari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL)

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
31/12/2025	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)/ANPAL	M5C1-4	Riforma 1- ALMPs e formazione professionale	Obiettivo	Partecipazione dei beneficiari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) alla formazione professionale
31/12/2025	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)/ANPAL	M5C1-5	Riforma 1- ALMPs e formazione professionale	Obiettivo	Per i centri per l'impiego (PES) in ciascuna Regione, soddisfare i criteri del livello essenziale delle prestazioni PES quali definiti nel programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL)..
31/12/2025	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)/ANPAL	M5C1-7	Investimento 1 - Potenziamento dei centri per l'impiego (PES)	Obiettivo	Per i centri per l'impiego (PES), il completamento delle attività previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023.
31/12/2025	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-15	Investimento 5 - Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura	Traguardo	Entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" e adozione del decreto ministeriale per l'assegnazione delle risorse.
31/12/2025	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-2	Investimento 1.1.1 - Aree interne: potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità	Obiettivo	Servizi e infrastrutture sociali nuovi e migliorati accessibili ai destinatari dei comuni nelle aree interne e nel Mezzogiorno
31/12/2025	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-145	Investimento 1.4.4 - Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	Obiettivo	Piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e Anagrafe nazionale (ANPR)
31/12/2025	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3-17	Investimento 2.2 - Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale	Obiettivo	Interventi di tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale ultimati
31/12/2025	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3-19	Investimento 2.4 - Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)	Obiettivo	Interventi per la sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art) ultimati
31/12/2025	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-28	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Numero di imprese turistiche beneficiarie del credito d'imposta per infrastrutture e/o servizi
31/12/2025	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-29	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Numero di progetti turistici da sostenere con i fondi tematici della Banca europea per gli investimenti
31/12/2025	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-32	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Numero di imprese turistiche da sostenere tramite il Fondo di garanzia per le PMI

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
31/12/2025	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-33	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Numero di imprese da sostenere tramite il Fondo rotativo (prima parte)
31/12/2025	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-34	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Numero di proprietà immobiliari riqualificate per il turismo dal Fondo nazionale del turismo
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-17	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio dei rifiuti urbani nel piano d'azione per l'economia circolare
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-17bis	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio nel piano d'azione per l'economia circolare
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-17ter	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio degli imballaggi in legno nel piano d'azione per l'economia circolare
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-17quater	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio degli imballaggi di metalli ferrosi nel piano d'azione per l'economia circolare
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-17quinquies	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio degli imballaggi in alluminio nel piano d'azione per l'economia circolare
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-17sexies	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio degli imballaggi di vetro nel piano d'azione per l'economia circolare
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-17septies	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio per carta e cartone nel piano d'azione per l'economia circolare
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-17octies	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio degli imballaggi di plastica nel piano d'azione per l'economia circolare
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-17nonies	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Traguardo	Entrata in vigore della raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti domestici pericolosi e i prodotti tessili
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C2-46	Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la concessione di prestiti per la realizzazione degli interventi a beneficio delle comunità energetiche
31/12/2025	PCM - Dip. Protezione civile	M2C4-13	Investimento 2.1.b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	Obiettivo	Completamento degli interventi di tipo E
31/12/2025	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-8	Investimento 1.2 - Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa	Obiettivo	Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulla linea Liguria-Alpi
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M3C2-9	Investimento 1.1: Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti	Traguardo	Porti verdi: completamento delle opere
31/12/2025	Ministero dell'Università e della Ricerca	M4C2-9	Investimento 1.4 - Potenziamento strutture di ricerca e	Traguardo	Investimento 1.4: Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	(MUR) e Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)		creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies		nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies
31/12/2025	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M4C2-13	Investimento 2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria	Obiettivo	Investimento 2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria
31/12/2025	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M4C2-14	Investimento 2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria	Obiettivo	Investimento 2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria
31/12/2025	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M4C2-15	Investimento 2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria	Obiettivo	Investimento 2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria
31/12/2025	Ministero della Salute (MS) tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	M6C1-9	Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina	Obiettivo	Numero di persone assistite sfruttando strumenti di telemedicina (terza parte)
31/12/2025	Ministero della Salute (MS)	M6C2-8	Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Obiettivo	Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA - Dipartimenti di emergenza e accettazione - Livello I e II)
31/12/2025	Ministero della Salute (MS)	M6C2-11	Investimento 1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione.	Obiettivo	I medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico.
Importo nona rata					14.942.528.735,00 €
30/06/2026	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-117	Riforma 1.15: Riforma delle norme di contabilità pubblica	Obiettivo	Enti pubblici formati per la transizione al nuovo sistema di contabilità per competenza
30/06/2026	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-119	Riforma 1.14: Riforma del quadro fiscale subnazionale	Traguardo	Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato per l'attuazione del federalismo fiscale regionale
30/06/2026	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-120	Riforma 1.14: Riforma del quadro fiscale subnazionale	Traguardo	Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato per l'attuazione del federalismo fiscale regionale
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C2-7	Investimento 2.2: Digitalizzazione della gestione del traffico aereo	Traguardo	Digitalizzazione della gestione del traffico aereo: entrata in funzione di nuovi strumenti
30/06/2026	Ministero del	M5C1-11	Riforma 2 - Lavoro	Obiettivo	Riduzione dell'incidenza del

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	lavoro e delle politiche sociali (MLPS)		sommerso		lavoro sommerso
30/06/2026	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-6	Investimento 1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	Obiettivo	I distretti sociali devono produrre almeno uno dei seguenti risultati: i) sostegno ai genitori, ii) autonomia delle persone anziane, iii) servizi a domicilio per gli anziani o iv) sostegno agli assistenti sociali al fine di prevenire i burn-out
30/06/2026	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-8	Investimento 2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità	Obiettivo	Le persone con disabilità hanno beneficiato del rinnovo dello spazio domestico e/o la fornitura di dispositivi ICT. I servizi devono essere accompagnati da una formazione sulle competenze digitali.
30/06/2026	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-10	Investimento 3 - Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	Obiettivo	Presa in carico, per almeno 6 mesi, delle persone che vivono in condizioni di grave privazione materiale mediante i progetti Housing First e le stazioni di posta.
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-26	Investimento 1.1: Infrastrutture digitali	Obiettivo	Migrazione verso il Polo Strategico Nazionale T2
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-27	Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati	Obiettivo	Le API nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati T2
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-28	Investimento 1.7.2: Rete dei servizi di facilitazione digitale	Obiettivo	Numero di cittadini partecipanti alle nuove iniziative di formazione erogate dai centri per la facilitazione digitale
30/06/2026	Ministero della Giustizia	M1C1-45	Riforme 1.4 e 1.5: Riforma del processo civile e penale	Obiettivo	Riduzione della durata dei procedimenti civili
30/06/2026	Ministero della Giustizia	M1C1-46	Riforme 1.4 e 1.5: Riforma del processo civile e penale	Obiettivo	Riduzione della durata dei procedimenti penali
30/06/2026	Ministero della Giustizia	M1C1-47	Riforma 1.4: Riforma del processo civile	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado)
30/06/2026	Ministero della Giustizia	M1C1-48	Riforma 1.4: Riforma del processo civile	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado)
30/06/2026	Consiglio di Stato	M1C1-49	Investimento 1.8: Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali amministrativi regionali (primo grado).
30/06/2026	Consiglio di Stato	M1C1-50	Investimento 1.8: Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario del Consiglio di Stato
30/06/2026	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-64	Investimento 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Obiettivo	Istruzione e formazione

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	e				
30/06/2026	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-63	Investimento 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Completare la semplificazione e creare un repertorio di tutte le procedure e dei relativi regimi amministrativi con piena validità giuridica su tutto il territorio nazionale
30/06/2026	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-65	Investimento 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Obiettivo	Istruzione e formazione
30/06/2026	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-66	Investimento 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Obiettivo	Istruzione e formazione
30/06/2026	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-67	Investimento 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Obiettivo	Istruzione e formazione
30/06/2026	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-118	Riforma 1.15: Riforma delle norme di contabilità pubblica	Traguardo	Entrata in vigore della riforma della contabilità per competenza per almeno il 90 % dell'intero settore pubblico.
30/06/2026	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-121	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Riduzione dell'evasione fiscale come definita dall'indicatore "propensione all'evasione"
30/06/2026	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-122	Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")	Traguardo	Completamento della spending review annuale per il 2025, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022, 2023 e 2024 per il 2025.
30/06/2026	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3 - 3	Investimento 1.2 - Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura	Obiettivo	Interventi di miglioramento dell'accessibilità fisica e cognitiva nei luoghi di cultura
30/06/2026	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C1-8	Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare	Obiettivo	Sostegno agli investimenti nell'innovazione nell'economia circolare e nella bioeconomia
30/06/2026	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C1-9	Investimento 2.2 - Parco agrisolare	Obiettivo	Generazione di energia da installazioni agrivoltaiche
30/06/2026	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C1-10	Investimento 2.1 - Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	Obiettivo	Interventi per migliorare la logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-12	Investimento 3.3 - Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali	Obiettivo	Materiale audiovisivo sulla transizione ambientale
30/06/2026	Ministero della	M2C2-2	Investimento 1.3 -	Obiettivo	Sviluppo di infrastrutture

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	transizione ecologica (MITE)		Promozione impianti innovativi (incluso offshore)		offshore
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-3	Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare	Obiettivo	Sostituzione di trattori agricoli
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-5	Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare	Obiettivo	Produzione supplementare di biometano
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-10	Investimento 2.1 - Rafforzamento smart grid	Obiettivo	Smart grid: incrementare la capacità di rete per la distribuzione di energie rinnovabili
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-11	Investimento 2.1 - Rafforzamento smart grid	Obiettivo	Smart grid: elettrificazione dei consumi energetici
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-13	Investimento 2.2 - Interventi su resilienza climatica delle reti	Obiettivo	Aumentare la resilienza delle reti del sistema elettrico
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con MITE	M2C2-15	Investimento 3.3 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale	Obiettivo	Sviluppo di stazioni di rifornimento a base di idrogeno
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con MITE	M2C2-17	Investimento 3.4 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario	Obiettivo	Numero di stazioni di rifornimento a idrogeno
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-19	Investimento 3.5 - Ricerca e sviluppo sull'idrogeno	Obiettivo	Numero di progetti di ricerca e sviluppo sull'idrogeno
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-23	Investimento 4.1 - Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)	Obiettivo	Piste ciclabili aggiuntive T2
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-26	Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)	Obiettivo	Numero di km di infrastruttura di trasporto pubblico T2
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-35	Investimento 4.4.1 - Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti	Obiettivo	Numero di autobus a emissioni zero T2
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	M2C2-35bis	Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto	Obiettivo	Numero di treni a emissioni zero T2

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	(MIMS)		pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale		
30/06/2026	Ministero dell'Interno	M2C2-36	Investimento 4.4.3 - Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco	Obiettivo	Numero di veicoli puliti per il rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco
30/06/2026	Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)	M2C2-43	Investimento 5.4 - Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica	Obiettivo	Venture capital raccolto a sostegno della transizione ecologica
30/06/2026	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-21	Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno	Obiettivo	Strutture destinate all'accoglienza degli studenti oltre l'orario scolastico.
30/06/2026	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-22	Investimento 1.3 - Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	Obiettivo	M ² realizzati o riqualificati da destinare a palestre o strutture sportive.
30/06/2026	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-23	Investimento 3.4: Didattica e competenze universitarie avanzate	Obiettivo	Nuovi dottorati di ricerca assegnati nell'arco di tre anni in programmi dedicati alle transizioni digitale e ambientale.
30/06/2026	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-24	Investimento 1.6: Orientamento attivo nella transizione scuola-università	Obiettivo	Studenti che hanno frequentato corsi di transizione scuola-università.
30/06/2026	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-25	Investimento 1.4 - Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dell'abbandono scolastico	Obiettivo	Divario nel tasso di abbandono scolastico nell'istruzione secondaria nel 2024.
30/06/2026	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-26	Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	Obiettivo	M ² di edifici scolastici ristrutturati.
30/06/2026	PCM - Dip. Pari opportunità	M5C1-13	Investimento 2 - Sistema di certificazione della parità di genere	Obiettivo	Ottenimento, da parte delle imprese, della certificazione della parità di genere.
30/06/2026	PCM - Dip. Pari opportunità	M5C1-14	Investimento 2 - Sistema di certificazione della parità di genere	Obiettivo	Ottenimento della certificazione della parità di genere da parte delle imprese sostenute attraverso l'assistenza tecnica.
30/06/2026	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-4	Investimento 1.1.2: Aree interne - Strutture sanitarie di prossimità territoriale	Obiettivo	Sostegno alle farmacie in comuni di aree interne con meno di 3 000 abitanti (seconda parte)
30/06/2026	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-7	Investimento 1.2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	Obiettivo	Riutilizzo dei beni confiscati alle mafie (seconda parte)
30/06/2026	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-9	Investimento 1.3 - Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa	Obiettivo	Supporto educativo ai minori (seconda parte)

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
			nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore		
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-146	Investimento 1.4.4 - Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	Obiettivo	Piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e Anagrafe nazionale (ANPR)
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C3-10	Investimento 3.1 - Promozione di un teleriscaldamento efficiente	Obiettivo	Costruzione o ampliamento delle reti di teleriscaldamento
30/06/2026	Ministero dell'Istruzione (MI)	M2C3-6	Investimento 1.1 - Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	Obiettivo	Almeno 400 000 metri quadri di nuove scuole sono costruite mediante la sostituzione di edifici.
30/06/2026	Ministero della Giustizia	M2C3-8	Investimento 1.2 - Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia	Obiettivo	Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-11	Investimento 2.1.a - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	Obiettivo	Gestione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico
30/06/2026	Ministero dell'Interno	M2C4-15	Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	Obiettivo	Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2
30/06/2026	Ministero dell'Interno	M2C4-17	Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	Obiettivo	Completamento di lavori di media portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-23	Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del Po	Obiettivo	Riduzione dell'artificialità dell'alveo per la rinaturazione dell'area del Po T2
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-25	Investimento 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani"	Obiettivo	Riqualificazione dei siti orfani
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C4-29	Investimento 4.1 - Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	Obiettivo	Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) con ARERA	M2C4-32	Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	Obiettivo	Interventi nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti T2
30/06/2026	Ministero delle politiche agricole,	M2C4-34bis	Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza	Obiettivo	Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	alimentari e forestali (MIPAAF)		dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche		idriche T1
30/06/2026	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C4-35bis	Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche	Obiettivo	Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T2
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-38	Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione	Obiettivo	Interventi per le reti fognarie e la depurazione T2
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-9	Investimento 1.2 - Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa	Obiettivo	Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Brescia-Verona- Vicenza- Padova, Liguria-Alpi e Verona-Brennero
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-11	Investimento 1.3 - Connessioni diagonali	Obiettivo	Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Roma-Pescara, Orte- Falconara e Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-14	Investimento 1.4 – Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)	Obiettivo	3 400 km di linee ferroviarie dotati del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-16	Investimento 1.5 - Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave	Obiettivo	1280 km di tratte di linee migliorate costruite su nodi ferroviari metropolitani e collegamenti nazionali chiave
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-18	Investimento 1.6 - Potenziamento delle linee regionali - Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI)	Obiettivo	Linee regionali migliorate, pronte per le fasi di autorizzazione e operativa
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-20	Investimento 1.8 - Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud)	Obiettivo	Stazioni ferroviarie riqualificate e accessibili
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M5C2-20	Investimento 6 - Programma innovativo della qualità dell'abitare	Obiettivo	Numero di unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione) e metri quadrati di spazi pubblici che beneficiano di un sostegno
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-147	Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali	Obiettivo	Abilitazione al cloud per la pubblica amministrazione locale T2
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-148	Investimento 1.4.1 - Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	Obiettivo	Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali T2

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-149	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA T2
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-150	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione dell'applicazione "IO" T2
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-151	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione di avvisi pubblici digitali T2
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-152	Investimento 1.6.1 - Digitalizzazione del Ministero dell'Interno	Obiettivo	Ministero dell'Interno - Reingegnerizzazione e digitalizzazione complete dei processi T2
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-153	Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia	Obiettivo	Digitalizzazione dei fascicoli giudiziari T2
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-154	Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia	Obiettivo	Sistemi di conoscenza del data lake della giustizia T2
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-155	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	Obiettivo	INAIL - Reingegnerizzazione e digitalizzazione complete dei processi/servizi T2
30/06/2026	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C2-15	Investimento 2: Innovazione e tecnologia della microelettronica	Obiettivo	Capacità produttiva di substrati di carburo di silicio
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C2-17	Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)	Obiettivo	Portare la connettività a 1 Gbps a unità residenziali
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione	M1C2-18	Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-	Obiettivo	Portare la connettività a 1 Gbps a edifici scolastici e strutture sanitarie

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	tecnologica e la transizione digitale (MITD)		larga e 5G)		
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C2-20	Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)	Obiettivo	Corridoi e strade extra-urbane con copertura 5G a 1 Gbps
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C2-21	Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)	Obiettivo	Portare la copertura 5G a 1 Gbps nelle aree a fallimento di mercato
30/06/2026	PCM - DIPE/Agenzia Spaziale Italiana	M1C2-23	Investimento 4: Tecnologia satellitare ed economia spaziale	Obiettivo	Messa in servizio di telescopi terrestri, centro operativo SST, Space Factory e dimostratore di propulsione a propellente liquido
30/06/2026	PCM - DIPE/Agenzia Spaziale Italiana	M1C2-24	Investimento 4: Tecnologia satellitare ed economia spaziale	Obiettivo	Costellazioni o prove di fattibilità (PoC) delle costellazioni
30/06/2026	PCM - DIPE/Agenzia Spaziale Italiana	M1C2-25	Investimento 4: Tecnologia satellitare ed economia spaziale	Obiettivo	Servizi alle amministrazioni pubbliche
30/06/2026	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3 -21	Investimento 3.2 - Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)	Obiettivo	Numero di teatri i cui lavori di riqualificazione, ammodernamento, costruzione sono stati ultimati
30/06/2026	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-36	Investimento 4.3 - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici	Obiettivo	Numero di riqualificazioni di siti culturali e turistici ultimate
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-19	Investimento 3.1 - Isole verdi	Obiettivo	Attuazione di progetti integrati nelle piccole isole
30/06/2026	PCM - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie	M2C1-21	Investimento 3.2 - Green communities	Obiettivo	Attuazione degli interventi presentati nei piani dalle Green communities
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-47	Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo	Obiettivo	Produzione di energia rinnovabile da parte di comunità energetiche e autoconsumatori di rinnovabili che agiscono congiuntamente
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-49	Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys)	Obiettivo	Completamento dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-51	Investimento 3.2 - Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate	Obiettivo	Introduzione dell'idrogeno nel processo industriale
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-53	Investimento 5.2 - Idrogeno	Obiettivo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il completamento di uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	M3C1-6	Investimento 1.1 - Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e	Obiettivo	Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Napoli-Bari, Salerno- Reggio Calabria e Palermo-Catania

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	(MIMS)		merci		
30/06/2026	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-30	Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti	Obiettivo	Creazione e assegnazione di posti letto per studenti in base al sistema legislativo esistente e al nuovo sistema legislativo.
30/06/2026	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) in collaborazione con PCM - Dip. Pari Opportunità	M5C1-19	Investimento 5 - Creazione di imprese femminili	Obiettivo	Assegnazione di sostegno finanziario alle imprese quali definite nella pertinente politica di investimento.
30/06/2026	Ministero dell'Interno	M5C2-12	Investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	Obiettivo	Progetti per interventi di rigenerazione urbana che riguardano i comuni.
30/06/2026	Ministero dell'Interno	M5C2-14	Investimento 5 - Piani urbani integrati - progetti generali	Obiettivo	Completare le azioni di pianificazione integrata nelle città metropolitane
30/06/2026	Ministero dell'Interno	M5C2-18	Investimento 5 - Piani Urbani Integrati - Fondo di fondi della BEI	Obiettivo	Valore monetario del contributo al Fondo tematico e sostegno ai progetti urbani
30/06/2026	PCM-Dip.Sport	M5C2-22	Investimento 7 - Progetto Sport e inclusione sociale	Obiettivo	Interventi relativi ad appalti riguardanti le strutture sportive.
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-13	Investimento 1.4 - Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali	Obiettivo	Completamento degli interventi infrastrutturali nelle Zone Economiche Speciali.
30/06/2026	Ministero della Salute (MS) tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	M6C1-3	Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	Obiettivo	Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche (prima parte)
30/06/2026	Ministero della Salute (MS) tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	M6C1-6	Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina	Obiettivo	Nuovi pazienti che ricevono assistenza domiciliare (prima parte)
30/06/2026	Ministero della Salute (MS)	M6C1-11	Investimento 1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione.	Obiettivo	Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche (prima parte)

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
30/06/2026	Ministero della Salute (MS)	M6C2-9	Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Obiettivo	Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva
30/06/2026	Ministero della Salute (MS)	M6C2-10	Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Obiettivo	Completamento degli interventi antisismici nelle strutture ospedaliere
30/06/2026	Ministero della Salute (MS)	M6C2-12	Investimento 1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione.	Traguardo	Il sistema della Tessera di assicurazione malattia e l'infrastruttura per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico sono pienamente operativi.
30/06/2026	Ministero della Salute (MS)	M6C2-13	Investimento 1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione.	Obiettivo	Tutte le Regioni hanno adottato e utilizzano il Fascicolo sanitario elettronico
30/06/2026	Ministero della Salute (MS)	M6C2-16	Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	Obiettivo	Formazione per l'acquisizione di competenze e abilità di management e digitali per il personale del SSN
30/06/2026	Ministero della Salute (MS)	M6C2-17	Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	Obiettivo	Numero di contratti di formazione medica specializzata finanziati
Importo decima rata					20.792.668.975,00 €

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 febbraio 2023 - Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione».

Articolo unico

1. La Tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dall'allegata Tabella A, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le denominazioni delle amministrazioni titolari sono modificate secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 di cui in premessa.

3. Le risorse relative alla Missione 1 - Componente 2 - Investimento 4 «Tecnologie satellitari ed economia spaziale» e sottostanti sub-investimenti, pari a complessivi 1.487.000.000 di euro sono attribuite al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT).

4. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1, non espressamente modificato dal presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TABELLA A: PNRR - ITALIA QUADRO FINANZIARIO PER AMMINISTRAZIONI TITOLARI

				Importi (Miliardi €)				
MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	NOTE
Interventi a titolarità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)				39.701.732.500,81	15.031.210.000,00	18.504.522.500,81	6.166.000.000,00	
M2	C2	Investimento	3.3: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale	230.000.000,00	-	230.000.000,00	-	MIT in collaborazione con MASE
M2	C2	Investimento	3.4: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	MIT in collaborazione con MASE
M2	C2	Investimento	4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica	600.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	-	
M2	C2	Sub-Investimento	Ciclovie turistiche	400.000.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	-	
M2	C2	Sub-Investimento	Ciclovie urbane	200.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa	3.600.000.000,00	1.400.000.000,00	700.000.000,00	1.500.000.000,00	
M2	C2	Investimento	4.4: Rinnovo flotte bus e treni verdi	3.215.000.000,00	600.000.000,00	2.615.000.000,00	-	
M2	C2	Sub-Investimento	4.4.1: Bus	2.415.000.000,00	500.000.000,00	1.915.000.000,00	-	
M2	C2	Sub-Investimento	4.4.2: Treni	800.000.000,00	100.000.000,00	700.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	5.3: Bus elettrici (filiera industriale)	300.000.000,00	50.000.000,00	250.000.000,00	-	MIT in collaborazione con MMIT e in sinergia con MASE
M2	C4	Investimento	4.1: Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	2.000.000.000,00	1.100.000.000,00	900.000.000,00	-	
M2	C4	Investimento	4.2: Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	900.000.000,00	-	900.000.000,00	-	MIT in collaborazione con ARERA
M3	C1	Investimento	1.1 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci	4.640.000.000,00	2.523.130.000,00	2.116.870.000,00	-	

				Importi (Miliardi €)				
MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	NOTE
M3	C1	Sub-Investimento	1.1 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Napoli - Bari)	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	-	-	
M3	C1	Sub-Investimento	1.1 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Palermo-Catania)	1.440.000.000,00	1.123.130.000,00	316.870.000,00	-	
M3	C1	Sub-Investimento	1.1 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (SALERNO-REGGIO CALABRIA)	1.800.000.000,00	-	1.800.000.000,00	-	
M3	C1	Investimento	1.2: Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa	8.570.140.000,00	6.218.840.000,00	2.351.300.000,00	-	
M3	C1	Sub-Investimento	1.2.1 Linee di collegamento ad Alta Velocità con l'Europa nel Nord (Brescia-Venezia-Vicenza - Padova)	3.670.000.000,00	2.248.700.000,00	1.421.300.000,00	-	
M3	C1	Sub-Investimento	1.2.2 Linee di collegamento ad Alta Velocità con l'Europa nel Nord (Liguria-Alpi)	3.970.140.000,00	3.970.140.000,00	-	-	
M3	C1	Sub-Investimento	1.2.3 Linee di collegamento ad Alta Velocità con l'Europa nel Nord (Verona-Brennero - opere di addizione)	930.000.000,00	-	930.000.000,00	-	
M3	C1	Investimento	1.3: Connessioni diagonali	1.580.170.000,00	20.000.000,00	1.560.170.000,00	-	
M3	C1	Sub-Investimento	1.3 Collegamenti diagonali (Roma-Pescara)	620.170.000,00	-	620.170.000,00	-	
M3	C1	Sub-Investimento	1.3 Collegamenti diagonali (Orte-Falconara)	510.000.000,00	-	510.000.000,00	-	
M3	C1	Sub-Investimento	1.3 Collegamenti diagonali (Taranto-Metaponto-Potenza-Battaglia)	450.000.000,00	20.000.000,00	430.000.000,00	-	
M3	C1	Investimento	1.4 Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS)	2.970.000.000,00	270.000.000,00	2.700.000.000,00	-	
M3	C1	Investimento	1.5 Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave	2.970.422.500,81	2.172.240.000,00	798.182.500,81	-	
M3	C1	Investimento	1.6 Potenziamento delle linee regionali	936.000.000,00	-	770.000.000,00	166.000.000,00	
M3	C1	Investimento	1.7 Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud	2.400.000.000,00	-	-	2.400.000.000,00	
M3	C1	Investimento	1.8 Miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud	700.000.000,00	-	-	700.000.000,00	
M3	C2	Investimento	2.1 Digitalizzazione della catena logistica	250.000.000,00	-	250.000.000,00	-	
M3	C2	Sub-Investimento	2.1.1: LogN Center	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	

				Importi (Miliardi €)				
MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	NOTE
M3	C2	Sub-Investimento	2.1.2: Rete di porti e interporti	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	
M3	C2	Sub-Investimento	2.1.3: LogN Business	175.000.000,00	-	175.000.000,00	-	
M3	C2	Investimento	2.2: Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali	110.000.000,00	-	110.000.000,00	-	
M3	C2	Sub-Investimento	2.2.1: Digitalizzazione della manutenzione e gestione dei dati aeronautici	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	
M3	C2	Sub-Investimento	2.2.2: Ottimizzazione delle procedure di avvicinamento APT	80.000.000,00	-	80.000.000,00	-	
M5	C2	Investimento	2.3: Programma innovativo della qualità dell'abitare	2.800.000.000,00	477.000.000,00	1.523.000.000,00	800.000.000,00	
M5	C2	Sub-Investimento	Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano.	2.144.692.040,76	477.000.000,00	967.692.040,76	800.000.000,00	
M5	C2	Sub-Investimento	Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Interventi ad alto impatto strategico sul territorio nazionale	655.307.959,24	-	655.307.959,24	-	
M5	C3	Investimento	4. Interventi per le Zone Economiche Speciali (ZES)	630.000.000,00	-	30.000.000,00	600.000.000,00	MIT in collaborazione con PCM - Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR
M5	C3	Sub-Investimento	Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore RPI	95.700.000,00	-	-	95.700.000,00	
M5	C3	Sub-Investimento	Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore Anas	17.000.000,00	-	-	17.000.000,00	
M5	C3	Sub-Investimento	Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore AdSP	216.208.000,00	-	-	216.208.000,00	
M5	C3	Sub-Investimento	Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore Regioni	301.092.000,00	-	30.000.000,00	271.092.000,00	
Interventi a titolarità del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)				34.682.812.050,96	11.572.100.000,00	22.110.712.050,96	1.000.000.000,00	

				Importi (Miliardi €)				
MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	NOTE
M2	C1	Investimento	1.1 Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	1.500.000.000,00	-	500.000.000,00	1.000.000.000,00	
M2	C1	Investimento	1.2 Progetti "faro" di economia circolare	600.000.000,00	-	600.000.000,00	-	
M2	C1	Investimento	3.1 isole verdi	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	
M2	C1	Investimento	3.3 Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	1.1 Sviluppo agro-voltaico	1.098.992.050,96	-	1.098.992.050,96	-	
M2	C2	Investimento	1.2 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo	2.200.000.000,00	-	2.200.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	1.3 Promozione impianti innovativi (incluso off-shore)	675.000.000,00	-	675.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	1.4 Sviluppo bio-metano	1.923.400.000,00	-	1.923.400.000,00	-	
M2	C2	Investimento	2.1 Rafforzamento smart grid	3.610.000.000,00	-	3.610.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	2.2 Interventi su resilienza climatica reti	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	3.1 Produzione in aree industriali dismesse	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	3.2 Utilizzo in settori hard-to-abate	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	3.5 Ricerca e sviluppo sull'idrogeno	160.000.000,00	-	160.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	4.3 Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica	741.320.000,00	-	741.320.000,00	-	
M2	C2	Investimento	5.2 idrogeno	450.000.000,00	-	450.000.000,00	-	
M2	C3	Investimento	2.1 Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici	13.950.000.000,00	10.255.000.000,00	3.695.000.000,00	-	
M2	C3	Investimento	3.1 Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	
M2	C4	Investimento	1.1 Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M2	C4	Sub-Investimento	2.1a Misura per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	1.287.100.000,00	1.287.100.000,00	-	-	

PNRR - ITALIA QUADRO FINANZIARIO PER AMMINISTRAZIONI TITOLARI				Importi (Miliardi €)				
MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	NOTE
M2	C4	Investimento	3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	330.000.000,00	30.000.000,00	300.000.000,00	-	
M2	C4	Investimento	3.2 Digitalizzazione dei parchi nazionali	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	
M2	C4	Sub-Investimento	3.2a: Digitalizzazione dei parchi nazionali. Tutela del territorio - monitoraggio degli eventi che incidono su specie e habitat e cambiamento climatico	82.000.000,00	-	82.000.000,00	-	
M2	C4	Sub-Investimento	3.2b: Digitalizzazione dei parchi nazionali. Servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette	14.000.000,00	-	14.000.000,00	-	
M2	C4	Sub-Investimento	3.2c: Digitalizzazione dei parchi nazionali. Compilazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
M2	C4	Investimento	3.3 Rinaturazione dell'area del Po	357.000.000,00	-	357.000.000,00	-	
M2	C4	Investimento	3.4 Bonifica dei siti orfani	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M2	C4	Investimento	3.5 Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini	400.000.000,00	-	400.000.000,00	-	
M2	C4	Investimento	4.4 Investimenti in fognatura e depurazione	600.000.000,00	-	600.000.000,00	-	
M3	C2	Investimento	1.1 Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports)	270.000.000,00	-	270.000.000,00	-	
Interventi a titolarità del Ministero della Salute (MS)				15.625.541.083,51	2.982.745.000,00	9.642.796.083,51	3.000.000.000,00	
M6	C1	Investimento	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	2.000.000.000,00	-	500.000.000,00	1.500.000.000,00	Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
M6	C1	Investimento	1.2. Casa come primo luogo di cura e telemedicina	4.000.000.000,00	-	4.000.000.000,00	-	Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
M6	C1	Sub-Investimento	1.2.1 Casa come primo luogo di cura (Ad)	2.720.000.000,00	-	2.720.000.000,00	-	Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
M6	C1	Sub-Investimento	1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	280.000.000,00	-	280.000.000,00	-	Ministero della Salute con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali come soggetto attuatore per alcune sub-misure e per il tramite dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per le restanti sub-misure.

				Importi (Miliardi €)				
MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	NOTE
M6	C1	Sub-Investimento	1.2.3 Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	Ministero della Salute con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali come soggetto attuatore e con DTD
M6	C1	Investimento	1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	1.000.000.000,00	-	-	1.000.000.000,00	Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
M6	C2	Investimento	1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	4.052.410.000,00	1.413.145.000,00	2.139.265.000,00	500.000.000,00	
M6	C2	Sub-Investimento	1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	2.863.255.000,00	1.413.145.000,00	950.110.000,00	500.000.000,00	
M6	C2	Sub-Investimento	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	1.189.155.000,00	-	1.189.155.000,00	-	
M6	C2	Investimento	1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile	1.638.851.083,58	1.000.000.000,00	638.851.083,58	-	
M6	C2	Investimento	1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione	1.672.539.999,93	569.600.000,00	1.102.939.999,93	-	
M6	C2	Sub-Investimento	1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)	1.379.989.999,93	569.600.000,00	810.389.999,93	-	Ministero della Salute in collaborazione con il DTD
M6	C2	Sub-Investimento	1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK, ...)	292.550.000,00	-	292.550.000,00	-	
M6	C2	Investimento	2.1. Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	524.140.000,00	-	524.140.000,00	-	
M6	C2	Investimento	2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	737.600.000,00	-	737.600.000,00	-	
M6	C2	Sub-Investimento	2.2 (a) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura: borse aggiuntive in formazione di medicina generale	101.973.006,00	-	101.973.006,00	-	

				Importi (Miliardi €)				
MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	NOTE
M6	C2	Sub-Investimento	2.2 (b) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere	80.026.994,00	-	80.026.994,00	-	
M6	C2	Sub-Investimento	2.2 (c) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura: corso di formazione manageriale	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-	
M6	C2	Sub-Investimento	2.2 (d) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misure: contratti di formazione medico-specialistica.	537.600.000,00	-	537.600.000,00	-	Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze
Interventi a titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)				17.594.000.000,00	5.509.970.000,00	9.784.030.000,00	2.300.000.000,00	
M2	C3	Investimento	1.1 Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica	800.000.000,00	-	600.000.000,00	200.000.000,00	
M4	C1	Investimento	1.1 Piano poli-rieto e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	4.600.000.000,00	1.600.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	MIM in collaborazione con PCM - Ministro per la famiglia, la natalità, e le pari opportunità
M4	C1	Investimento	1.2 Piano per l'estensione del tempo pieno e mense	960.000.000,00	-	360.000.000,00	600.000.000,00	
M4	C1	Investimento	1.3 Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
M4	C1	Investimento	1.4 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	-	
M4	C1	Investimento	1.5 Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	-	
M4	C1	Riforma	2.2 Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo	34.000.000,00	-	34.000.000,00	-	
M4	C1	Investimento	2.1: Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico	800.000.000,00	165.770.000,00	634.230.000,00	-	

				Importi (Miliardi €)				NOTE
MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M4	C1	Investimento	3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi	1.100.000.000,00	-	1.100.000.000,00	-	MMT in collaborazione con PCM - Ministro per la famiglia, la natalità, e le pari opportunità
M4	C1	Investimento	3.2 Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori	2.100.000.000,00	344.200.000,00	1.255.800.000,00	500.000.000,00	
M4	C1	Investimento	3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	3.900.000.000,00	3.400.000.000,00	500.000.000,00	-	
Interventi a titolarità del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)				19.648.000.000,00	3.094.900.000,00	16.553.100.000,00	-	
M1	C2	Investimento	1. Transizione 4.0	13.381.000.000,00	3.094.900.000,00	10.286.100.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.1 Credito d'imposta per i beni strumentali 4.0	8.867.960.000,00	2.551.000.000,00	6.316.960.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.2 Credito d'imposta (immateriali non 4.0)	1.913.900.000,00	543.900.000,00	1.370.000.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.3 Crediti d'imposta per beni immateriali tradizionali	290.800.000,00	-	290.800.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.4 Credito d'imposta per R&D&I	2.008.340.000,00	-	2.008.340.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.5 Credito d'imposta formazione	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
M1	C2	Investimento	5.2 Competitività e resilienza delle filiere produttive (CIS)	750.000.000,00	-	750.000.000,00	-	
M1	C2	Investimento	6.1 Investimento Sistema della Proprietà Industriale	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	5.1: Rinnovabili e batterie	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	
M2	C2	Sub-Investimento	5.1.1 Tecnologia PV	400.000.000,00	-	400.000.000,00	-	
M2	C2	Sub-Investimento	5.1.2 Industria edica	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	
M2	C2	Sub-Investimento	5.1.3 Settore Batterie	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	5.4: Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica	250.000.000,00	-	250.000.000,00	-	
M4	C2	Investimento	2.1 IPCEI	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	-	

				Importi (Miliardi €)				NOTE
MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M4	C2	Investimento	2.2 Partenariati - Horizon Europe	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	
M4	C2	Investimento	2.3 Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria	350.000.000,00	-	350.000.000,00	-	
M4	C2	Investimento	3.2 Finanziamento di start-up	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
M5	C1	Investimento	1.2 Creazione di impresa femminili	400.000.000,00	-	400.000.000,00	-	MMT in collaborazione con PCM - Ministro per la famiglia, la natalità, e le pari opportunità
M1	C2	Investimento	4. Tecnologie satellitari ed economia spaziale	1.487.000.000,00	-	1.487.000.000,00	-	MMT in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA)
M1	C2	Sub-Investimento	4.1 SatCom	210.000.000,00	-	210.000.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	4.2 Osservazione della Terra	797.000.000,00	-	797.000.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	4.3 Space Factory	180.000.000,00	-	180.000.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	4.4 In-Orbit Economy	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
Interventi a titolarità del Ministero dell'Università e Ricerca (MUR)				11.732.000.000,00	1.380.000.000,00	9.256.000.000,00	1.096.000.000,00	
M4	C1	Investimento	1.6 Orientamento attivo nella transizione scuola - università	250.000.000,00	-	250.000.000,00	-	
M4	C1	Riforma	1.7 Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti	960.000.000,00	-	864.000.000,00	96.000.000,00	
M4	C1	Investimento	1.7 Borse di studio per l'accesso all'università	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M4	C1	Investimento	3.4 Didattica e competenze universitarie avanzate	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M4	C1	Investimento	4.1 Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale	432.000.000,00	-	432.000.000,00	-	
M4	C2	Investimento	1.1 Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)	1.800.000.000,00	1.380.000.000,00	420.000.000,00	-	

				Importi (Miliardi €)				NOTE
MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M4	C2	Investimento	1.2 Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori	600.000.000,00	-	600.000.000,00	-	
M4	C2	Investimento	1.3 Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca	1.610.000.000,00	-	1.610.000.000,00	-	
M4	C2	Investimento	1.4 Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campi nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies	1.600.000.000,00	-	1.600.000.000,00	-	MUR in collaborazione con il MIMIT
M4	C2	Investimento	1.5 Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", costruendo "leader territoriali di R&S"	1.300.000.000,00	-	1.300.000.000,00	-	
M4	C2	Investimento	2.1 Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione	1.580.000.000,00	-	580.000.000,00	1.000.000.000,00	
M4	C2	Investimento	3.3 Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese	600.000.000,00	-	600.000.000,00	-	
Interventi a titolarità del Ministero dell'Interno				12.489.800.000,00	8.800.000.000,00	3.189.800.000,00	500.000.000,00	
M2	C2	Investimento	4.4: Rinnovo flotte bus e treni verdi	424.000.000,00	-	424.000.000,00	-	
M2	C2	Sub-Investimento	4.4.3: Vigili del Fuoco	424.000.000,00	-	424.000.000,00	-	
M2	C4	Investimento	2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e efficienza energetica dei Comuni	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-	-	
M5	C2	Investimento	2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	3.300.000.000,00	2.800.000.000,00	-	500.000.000,00	
M5	C2	Investimento	2.2: Piani Urbani Integrati (general project)	2.493.800.000,00	-	2.493.800.000,00	-	
M5	C2	Investimento	2.2 b) Piani urbani integrati - Fondo dei Fondi della BEI	272.000.000,00	-	272.000.000,00	-	
Interventi a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS)				7.250.100.000,00	400.000.000,00	6.850.100.000,00	-	
M5	C1	Riforma	1.1 Politiche attive del lavoro e formazione	4.400.000.000,00	-	4.400.000.000,00	-	MLPS in collaborazione con ANPAL
M5	C1	Investimento	1.1 Potenziamento dei Centri per l'Impiego	600.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	-	MLPS in collaborazione con ANPAL

				Importi (Miliardi €)				
MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	NOTE
M5	C1	Investimento	1.4 Sistema duale	600.000.000,00	-	600.000.000,00	-	
M5	C2	Investimento	1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti	500.100.000,00	-	500.100.000,00	-	
M5	C2	Sub-Investimento	1.1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 1) Azioni volte a sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	84.600.000,00	-	84.600.000,00	-	
M5	C2	Sub-Investimento	1.1.2: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 2) Azioni per una vita autonoma e destituzionalizzazione per gli anziani	307.500.000,00	-	307.500.000,00	-	
M5	C2	Sub-Investimento	1.1.3: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 3) Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale	66.000.000,00	-	66.000.000,00	-	
M5	C2	Sub-Investimento	1.1.4: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 4) Rafforzare i servizi sociali e prevenire il burn out tra gli assistenti sociali	42.000.000,00	-	42.000.000,00	-	
M5	C2	Investimento	1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M5	C2	Investimento	1.3: Housing Temporaneo e Stazioni di posta	450.000.000,00	-	450.000.000,00	-	
M5	C2	Investimento	2.2 a) Piani urbani integrati- superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	
Interventi a titolarità del Ministero della Cultura (MIC)				4.275.000.000,00	-	3.255.000.000,00	1.020.000.000,00	
M1	C3	Investimento	1.1.Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.1: Piano nazionale di digitalizzazione per i beni culturali	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.2: Sistema di certificazione dell'identità digitale per i beni culturali	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.3: Servizi di infrastruttura cloud	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.4: Infrastruttura digitale per il patrimonio culturale	73.000.000,00	-	73.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.5: Digitalizzazione	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	

				Importi (Miliardi €)				
MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	NOTE
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.6: Formazione e miglioramento delle competenze digitali	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.7: Supporto operativo	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.8: Polo di conservazione digitale	58.000.000,00	-	58.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.9: Portale dei procedimenti e dei servizi ai cittadini	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.10: Piattaforme di accesso integrata della Digital Library	36.000.000,00	-	36.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.11: Piattaforma di co-creazione e crowdsourcing	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.12: Piattaforma di servizi digitali per sviluppatori e imprese culturali	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	
M1	C3	Investimento	1.2: Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
M1	C3	Investimento	1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
M1	C3	Investimento	2.1: Attrattività dei borghi	1.020.000.000,00	-	-	1.020.000.000,00	
M1	C3	Investimento	2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale	600.000.000,00	-	600.000.000,00	-	
M1	C3	Investimento	2.3: Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
M1	C3	Investimento	2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edilizi di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)	800.000.000,00	-	800.000.000,00	-	
M1	C3	Investimento	3.2: Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
M1	C3	Investimento	3.3: Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde	155.000.000,00	-	155.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	3.3.1 Interventi per migliorare l'ecosistema in cui operano i settori culturali e creativi, incoraggiando la cooperazione tra operatori culturali e organizzazioni e facilitando upskill e reskill	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	

				Importi (Miliardi €)				
MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	NOTE
M1	C3	Sub-Investimento	3.3.2 Sostegno ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione digitale	115.000.000,00	-	115.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	3.3.3 Promuovere la riduzione dell'impronta ecologica degli eventi culturali	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	3.3.4 Promuovere l'innovazione e l'eco-progettazione inclusiva	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	
Interventi a titolarità del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF)				3.680.000.000,00	360.000.000,00	3.320.000.000,00	-	
M2	C1	Investimento	2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	800.000.000,00	-	800.000.000,00	-	
M2	C1	Investimento	2.2 Parco Agrisolare	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	-	
M2	C1	Investimento	2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M2	C4	Investimento	4.3: Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per un migliore gestione delle risorse idriche	880.000.000,00	360.000.000,00	520.000.000,00	-	
Interventi a titolarità del Ministero della Giustizia e del Consiglio di Stato				2.721.589.053,73	-	2.721.589.053,73	-	
M1	C1	Investimento	3.1: Investimento in capitale umano per rafforzare l'Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali	2.268.050.053,73	-	2.268.050.053,73	-	
M1	C1	Investimento	3.2: Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa	41.800.000,00	-	41.800.000,00	-	
M2	C3	Investimento	1.2 Efficientamento degli edifici giudiziari	411.739.000,00	-	411.739.000,00	-	
Interventi a titolarità del Ministero del Turismo (MiTur)				2.400.000.000,00	-	2.400.000.000,00	-	
M1	C3	Investimento	4.1 Hub del Turismo Digitale	114.000.000,00	-	114.000.000,00	-	
M1	C3	Investimento	4.2 Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	1.786.000.000,00	-	1.786.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit	598.000.000,00	-	598.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.2.2 Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI)	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	

				Importi (Miliardi €)				
MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	NOTE
M1	C3	Sub-Investimento	4.2.4 Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI Turismo (Sezione speciale "turismo" del Fondo di Garanzia per le PMI)	358.000.000,00	-	358.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.2.5 Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo	180.000.000,00	-	180.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.2.6 Valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Min. Turismo nel Fondo Nazionale Turismo	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	
M1	C3	Investimento	4.3 Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.3.1 Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation	170.000.000,00	-	170.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.3.2 I percorsi Giubiliari 2025	160.000.000,00	-	160.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.3.3 La città condivisa	90.000.000,00	-	90.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.3.4 Mingodiverde	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.3.5 Roma 4.0	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.3.6 Amantea	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
Intervento a titolarità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)				1.200.000.000,00	-	1.200.000.000,00	-	
M1	C2	Investimento	5.1 Rifornimento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST	1.200.000.000,00	-	1.200.000.000,00	-	
Intervento a titolarità del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento tesoro (MEF)				340.000.000,00	-	340.000.000,00	-	
M1	C2	Investimento	2. Innovazione e tecnologia della Microelettronica	340.000.000,00	-	340.000.000,00	-	
Interventi a titolarità della PCM - Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD)				12.849.703.200,00	1.212.500.000,00	11.503.203.200,00	134.000.000,00	
M1	C1	Riforma	1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali	155.000.000,00	-	155.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Riforma	1.2.1: Ufficio Trasformazione	155.000.000,00	-	155.000.000,00	-	

				Importi (Miliardi €)				
MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	NOTE
M1	C1	Investimento	1.1: Infrastrutture digitali	900.000.000,00	-	900.000.000,00	-	
M1	C1	Investimento	1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	
M1	C1	Investimento	1.3: Dati e interoperabilità	646.000.000,00	-	646.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.3.1: Piattaforma nazionale digitale dei dati	556.000.000,00	-	556.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.3.2: Single Digital Gateway	90.000.000,00	-	90.000.000,00	-	
M1	C1	Investimento	1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale	2.013.000.000,00	-	2.013.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.4.1: Citizen experience - Miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali	813.000.000,00	-	813.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.4.2: Citizen inclusion - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali	80.000.000,00	-	80.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.4.3: Servizi digitali e cittadinanza digitale - piattaforme e applicativi	580.000.000,00	-	580.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.4.4: Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)	255.000.000,00	-	255.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.4.5: Piattaforma Notifiche Digitali	245.000.000,00	-	245.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.4.6: Mobility as a service for Italy	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	
M1	C1	Investimento	1.5: Cybersecurity	623.000.000,00	-	623.000.000,00	-	DTD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)
M1	C1	Investimento	1.6: Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali	611.203.200,00	-	611.203.200,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.6.1: Digitalizzazione del Ministero dell'Interno	107.000.000,00	-	107.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.6.2: Digitalizzazione del Ministero della Giustizia	133.203.200,00	-	133.203.200,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.6.3: Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)	296.000.000,00	-	296.000.000,00	-	

				Importi (Miliardi €)				
MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	NOTE
M1	C1	Sub-Investimento	1.6.4: Digitalizzazione del Ministero della Difesa	42.500.000,00	-	42.500.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.6.5: Digitalizzazione Consiglio di Stato	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.6.6: Digitalizzazione Guardia di Finanza	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	
M1	C1	Investimento	1.7: Competenze digitali di base	195.000.000,00	-	195.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.7.1: Servizio Civile Digitale	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.7.2: Rete di servizi di facilitazione digitale	135.000.000,00	-	135.000.000,00	-	
M1	C2	Investimento	3. Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)	6.706.500.000,00	1.212.500.000,00	5.360.000.000,00	134.000.000,00	
M1	C2	Sub-Investimento	3.1 Piano Italia a 1 Gbps	3.863.500.000,00	1.058.500.000,00	2.671.000.000,00	134.000.000,00	
M1	C2	Sub-Investimento	3.2 Italia 5G - Corridoi 5G, Strade extraurbane (+ 5G Aree bianche)	2.020.000.000,00	-	2.020.000.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	3.3 Scuola Connessa	261.000.000,00	-	261.000.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	3.4 Sanità Connessa	501.500.000,00	93.500.000,00	408.000.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	3.5 Collegamento isole minori	60.500.000,00	60.500.000,00	-	-	
Interventi a titolarità della PCM - Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR				1.345.000.000,00	225.000.000,00	720.000.000,00	400.000.000,00	
MS	C3	Investimento	1. Strategia nazionale per le aree interne	825.000.000,00	225.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	
MS	C3	Sub-Investimento	1.1 NSRF: Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali della comunità	725.000.000,00	225.000.000,00	100.000.000,00	400.000.000,00	
MS	C3	Sub-Investimento	1.2 NSRF: Strutture sanitarie di prossimità territoriale	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	
MS	C3	Investimento	2. Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
MS	C3	Investimento	3. Interventi socio-educativi strutturali per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore	220.000.000,00	-	220.000.000,00	-	
Interventi a titolarità della PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione				1.268.900.000,00	-	1.268.900.000,00	-	

				Importi (Miliardi €)				
MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	NOTE
M1	C1	Investimento	2.1: Portale unico del reclutamento	20.500.000,00	-	20.500.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	2.1.1: Creazione di una piattaforma unica di reclutamento	11.500.000,00	-	11.500.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	2.1.2: Procedure per l'assunzione di profili tecnici	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	
M1	C1	Investimento	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	734.200.000,00	-	734.200.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	2.2.1: Assistenza tecnica a livello centrale e locale	368.400.000,00	-	368.400.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	2.2.2: Semplificazione e standardizzazione delle procedure	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	2.2.3: Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)	324.400.000,00	-	324.400.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	2.2.4: Monitoraggio e comunicazione delle azioni di semplificazione	21.000.000,00	-	21.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	2.2.5: Amministrazione pubblica orientata ai risultati	16.400.000,00	-	16.400.000,00	-	
M1	C1	Riforma	2.3: Competenze e carriere	24.300.000,00	-	24.300.000,00	-	
M1	C1	Sub-Riforma	2.3.1: Riforma del mercato del lavoro della PA	24.300.000,00	-	24.300.000,00	-	
M1	C1	Investimento	2.3: Competenze: Competenze e capacità amministrativa	489.900.000,00	-	489.900.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	2.3.1: Investimenti in istruzione e formazione	139.000.000,00	-	139.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	2.3.2: Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro	350.900.000,00	-	350.900.000,00	-	
Interventi a titolarità della PCM - Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie				135.000.000,00	-	135.000.000,00	-	
M2	C1	Investimento	3.2 Green communities	135.000.000,00	-	135.000.000,00	-	
Intervento a titolarità della PCM - Ministro per lo Sport e i Giovani				1.350.000.000,00	400.000.000,00	950.000.000,00	-	

				Importi (Miliardi €)				
MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	NOTE
M5	C1	Investimento	2.1 Servizio civile universale	650.000.000,00	400.000.000,00	250.000.000,00	-	
M5	C2	Investimento	3.1 Sport e inclusione sociale	700.000.000,00	-	700.000.000,00	-	
Intervento a titolarità della PCM - Ministro per la Famiglia, la Natalità, e le Pari Opportunità				10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
M5	C1	Investimento	1.3 Sistema di certificazione della parità di genere	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
Intervento a titolarità della PCM - Dipartimento Protezione civile				1.200.000.000,00	400.000.000,00	800.000.000,00	-	
M2	C4	Sub-Investimento	2.1.b Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	1.200.000.000,00	400.000.000,00	800.000.000,00	-	
Totale				191.499.177.889,00	51.368.425.000,00	124.514.752.889,00	15.616.000.000,00	

Decreto del Ragioniere Generale dello Stato 26 gennaio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2024, n.65 - Modifiche alla tabella A allegata al decreto del 6 agosto 2021, recante: «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione.

Articolo unico

1. La tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», è modificata come segue:

- a) l'importo complessivo assegnato al Ministero dell'università e della ricerca è pari ad euro 11.583.009.954,34;
- b) l'articolazione delle risorse assegnate agli interventi a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca (MUR) per la Missione 4 - Componenti 1 e 2 del PNRR è sostituita dal prospetto in allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.

2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1, non espressamente modificato dal presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importo totale	Di cui progetti in essere	Di cui Nuovi progetti	Di cui FSC	NOTE
Interventi a titolarità del Ministero dell'Università e Ricerca (MUR)				11.583.009.954,34	1.380.000.000,00	1.380.000.000,00	1.096.000.000,00	
M4	C1	Investimento	1.6 Orientamento attivo nella transizione scuola - università	250.000.000,00	-	250.000.000,00	-	
M4	C1	Riforma	1.7 Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti	1.198.000.000,00	-	1.102.000.000,00	-	
M4	C1	Investimento	1.7 Borse di studio per l'accesso all'università	808.000.000,00	-	808.000.000,00	-	
M4	C1	Investimento	3.4 Didattica e competenze universitarie avanzate	272.139.345,00	-	272.139.345,00	-	
M4	C1	Investimento	4.1 Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale	504.000.000,00	-	504.000.000,00	-	
M4	C1	Investimento	1.1 Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)	1.800.000.000,00	1.380.000.000,00	420.000.000,00	-	
M4	C1	Investimento	1.2 Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori	210.000.000,00	-	210.000.000,00	-	
M4	C1	Investimento	1.3 Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca	1.610.000.000,00	-	1.610.000.000,00	-	
M4	C1	Investimento	1.4 Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies	1.600.000.000,00	-	1.600.000.000,00	-	MUR in collaborazione con il MIMIT
M4	C1	Investimento	1.5 Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", costruendo "leader	1.242.800.752,17	-	1.242.800.752,17	-	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importo totale	Di cui progetti in essere	Di cui Nuovi progetti	Di cui FSC	NOTE
			territoriali di R&S"					
M4	C1	Investimento	3.1 Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione	1.578.069.857,17	-	578.069.857,17	1.000.000.000,00	
M4	C1	Investimento	3.3 Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese	510.000.000,00	-	510.000.000,00	-	

Decreto del Ragioniere Generale dello Stato 3 maggio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 giugno 2024, n.134 - Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante: "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" e successive modificazioni ed integrazioni

Articolo unico

1. In applicazione della decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell' 8 dicembre 2023, che ha modificato la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, con il presente decreto si provvede alla modifica delle assegnazioni, ovvero alla rimodulazione delle risorse finanziarie in favore delle amministrazioni titolari di interventi PNRR di cui alla tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successive modifiche e integrazioni.

2. Le risorse relative agli interventi PNRR di cui al seguente prospetto, a titolarità del Ministero dell'infra- strutture e dei trasporti (MIT), per effetto delle modifiche apportate con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono rideterminate come segue:

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M2C2 4.1.1: Ciclovie turistiche	266.572.404,20	16.572.404,20	250.000.000,00
M2C2 4.4.2: Treni	962.000.000,00	100.000.000,00	862.000.000,00
M2C2 5.3: Bus elettrici (filiera industriale)	-	-	-

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M2C4 4.2: Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	1.924.000.000,00	-	1.924.000.000,00
M3C1 1.1.1: Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Napoli - Bari)	1.254.000.000,00	1.254.000.000,00	-
M3C1 1.1.2: Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Palermo-Catania)	799.000.000,00	799.000.000,00	-
M3C1 1.2.1: Linee di collegamento ad Alta Velocità con l'Europa nel Nord (Brescia-Verona-Vicenza - Padova)	4.470.000.000,00	2.248.700.000,00	2.221.300.000,00
M3C1 1.2.2: Linee di collegamento ad Alta Velocità con l'Europa nel Nord (Liguria-Alpi)	4.260.000.000,00	3.970.140.000,00	289.860.000,00
M3C1 1.2.3: Linee di collegamento ad Alta Velocità con l'Europa nel Nord (Verona-Brennero - opere di adduzione)	-	-	-
M3C1 1.3.1: Collegamenti diagonali (Roma-Pescara)	-	-	-
M3C1 1.3.2: Collegamenti diagonali (2rte-Falconara)	474.000.000,00	-	474.000.000,00
M3C1 1.3.3: Collegamenti diagonali (Taranto-Metaponto- Potenza-Battipaglia)	414.000.000,00	-	414.000.000,00
M3C1 1.4: Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS)	2.466.000.000,00	270.000.000,00	2.196.000.000,00
M3C1.1.8: Miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud	345.000.000,00	-	345.000.000,00
M3C1 1.9: Collegamenti interregionali	203.000.000,00	81.000.000,00	122.000.000,00
M3C2 2.2.1: Digitalizzazione della manutenzione e gestione dei dati aeronautici	18.000.000,00	-	18.000.000,00
M3C2 2.2.2: Ottimizzazione delle procedure di avvicinamento APT	16.000.000,00	-	16.000.000,00
M3C2 2.3: Elettificazione delle banchine portuali per la riduzione delle emissioni delle navi nella fase di stazionamento in porto (c.d. cold ironing)	400.000.000,00	178.130.000,00	221.870.000,00
M5C3: Investimenti infrastrutturali persone Economiche Speciali - Soggetto attuatore RFI	69.700.000,00	-	69.700.000,00
M5C3: Investimenti infrastrutturali persone Economiche Speciali - Soggetto attuatore Anas	6.000.000,00	-	6.000.000,00
M5C3: Investimenti infrastrutturali persone Economiche Speciali - Soggetto attuatore AdSP	186.708.000,00	-	186.708.000,00
M7C1 12.1: Sovvenzionamento dello sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
M7C1 11.1: Misura rafforzata: Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale	1.003.000.000,00	-	1.003.000.000,00
M1C1 1.10: Support to qualification and eProcurement	8.978.483,60	-	8.978.483,60

3. Le risorse relative agli interventi PNRR di cui al seguente prospetto, a titolarità del **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)**, per effetto delle modifiche apportate con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 sono rideterminate come segue:

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M2C2 1.3: Promozione impianti innovativi (incluso off-shore)	-	-	-
M2C2 3.2: Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00
M2C2 3.5.2: Ricerca e sviluppo sull'idrogeno (grants)	140.000.000,00	-	140.000.000,00

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M2C4 2.1a: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	-	-	-
M2C43.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	210.000.000,00	-	210.000.000,00
M7C1 1.1: Misura rafforzata: Rafforzamento smart grid	450.000.000,00	-	450.000.000,00
M7C1 13.1: Linea Adriatica Fase 1 (centrale di compressione di Sulmona e gasdotto Sestino-Minerbio)	375.000.000,00	-	375.000.000,00
M7C1 14.1: Infrastruttura transfrontaliera per l'esportazione del gas	45.000.000,00	-	45.000.000,00
M7C1 2.1: Misura rafforzata: Interventi su resilienza climatica delle reti	63.200.000,00	-	63.200.000,00
M7C1 3.1: Misura rafforzata: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse	90.000.000,00	-	90.000.000,00
M7C1 4.1: Tyrrhenian Link	500.000.000,00	-	500.000.000,00
M7C1 5.1: SA.CO. I.3	200.000.000,00	-	200.000.000,00
M7C1 6.1: Progetti di interconnessione elettrica transfrontaliera tra Italia e paesi confinanti	60.000.000,00	-	60.000.000,00
M7C1 7.1: Rete di trasmissione intelligente	140.000.000,00	-	140.000.000,00
M7C1 8.1: Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche	50.000.000,00	-	50.000.000,00

4. Le risorse relative agli interventi PNRR di cui al seguente prospetto, a titolarità del **Ministero della Salute (MISAL)**, per effetto delle modifiche apportate con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono rideterminate come segue:

Ministero della Salute

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M6C1 1.2.1: Casa come primo luogo di cura (Adi)	2.970.000.000,00	-	2.970.000.000,00
M6C1 1.2.3: Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00
M6C2 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile	888.851.083,58	250.000.000,00	638.851.083,58

5. Le risorse relative agli interventi PNRR di cui al seguente prospetto, a titolarità del **Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)**, per effetto delle modifiche apportate con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono rideterminate come segue:

Ministero dell'Istruzione e del Merito

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M2C3 1.1: Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica	1.005.999.113,93	205.999.113,93	800.000.000,00
M4C1 1.1: Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	3.244.859.040,04	244.859.040,04	3.000.000.000,00
M4C1 1.2: Piano per l'estensione del tempo pieno e mense	1.074.752.186,59	-	1.074.752.186,59
M4C1 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	4.399.000.000,00	3.899.000.000,00	500.000.000,00

6. Le risorse relative agli interventi PNRR di cui al seguente prospetto, a titolarità del **Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)**, per effetto delle modifiche apportate

con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono rideterminate come segue:

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M2C2 5.1.1: Tecnologia PV	-	-	-
M2C2 5.1.2: Industria eolica	-	-	-
M2C2 5.1.3: Settore Batterie	500.000.000,00	-	500.000.000,00
M2C2 5.1.4: Tecnologie fotovoltaiche o eoliche	500.000.000,00	-	500.000.000,00
M4C2 3.2: Finanziamento di start-up	400.000.000,00	-	400.000.000,00
M1C2 7.1.1: Supporto alla transizione ecologica del sistema produttivo e Net =ero Technologies e competitività e resilienza delle filiere strategiche - non taggato	800.000.000,00		800.000.000,00
M1C2 7.1.2: Supporto alla transizione ecologica del sistema produttivo e Net =ero Technologies e competitività e resilienza delle filiere strategiche - supply chain	1.250.000.000,00		1.250.000.000,00
M1C2 7.1.3: Supporto alla transizione ecologica del sistema produttivo e Net =ero Technologies e competitività e resilienza delle filiere strategiche - efficienza energetica	450.000.000,00		450.000.000,00
M1C2 3: Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese	10.000.000,00		10.000.000,00
M7C1 15.1.1: Transizione 5.0 - efficienza energetica	3.780.000.000,00		3.780.000.000,00
M7C1 15.1.2: Transizione 5.0 - autoproduzione e autoconsumo	1.890.000.000,00		1.890.000.000,00
M7C1 15.1.3: Transizione 5.0 - training	630.000.000,00		630.000.000,00
M7C1 1 .1: Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI	320.000.000,00	-	320.000.000,00

7. Le risorse relative agli interventi PNRR di cui al seguente prospetto, a titolarità del **Ministero dell'Interno**, per effetto delle modifiche apportate con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono rideterminate come segue:

Ministero dell'Interno

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M2C4 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	-	-	-
M5C2 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00
M5C2 2.2: Piani Urbani Integrati (general project)	900.000.000,00	-	900.000.000,00

8. Le risorse relative agli interventi PNRR di cui al seguente prospetto, a titolarità del **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS)**, per effetto delle modifiche apportate con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono rideterminate come segue:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M5C1 1.1: Politiche attive del lavoro e formazione	5.454.000.000,00	-	5.454.000.000,00
M7C1 10.1: Progetti pilota sulle competenze "Crescere Green"	100.000.000,00	-	100.000.000,00

9. Le risorse relative agli interventi PNRR di cui al seguente prospetto, a titolarità del **Ministero della cultura (MIC)**, per effetto delle modifiche apportate con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono rideterminate come segue:

Ministero della cultura (MIC)

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M1C3 3.2: Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)	230.000.000,00	-	230.000.000,00

10. Le risorse relative agli interventi PNRR di cui al seguente prospetto, a titolarità del **Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF)**, per effetto delle modifiche apportate con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono rideterminate come segue:

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M2C1 2.2: Parco Agrisolare	2.350.000.000,00	-	2.350.000.000,00
M2C1 3.4.1: Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - non taggato	40.000.000,00		40.000.000,00
M2C1 3.4.2: Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - PMI	1.560.000.000,00		1.560.000.000,00
M2C1 3.4.3: Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - settore solare	100.000.000,00		100.000.000,00
M2C1 3.4.4: Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - digitalizzazione	100.000.000,00		100.000.000,00
M2C1 3.4.5: Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - R&D cambiamento climatico	200.000.000,00	-	200.000.000,00

11. Le risorse relative agli interventi PNRR di cui al seguente prospetto, a titolarità del **Ministero del Turismo (MiTur)**, per effetto delle modifiche apportate con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono rideterminate come segue:

Interventi a titolarità del Ministero del Turismo

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M1C3 4.2.3: Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI)	805.000.000,00		805.000.000,00
M1C3 4.2.4: Sostegno alla nascita e al consolidamento delle pmi turismo (Sezione speciale "turismo" del Fondo di Garanzia per le PMI)	53.000.000,00		53.000.000,00
M1C3 4.3.1: Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation	163.393.422,20	-	163.393.422,20
M1C3 4.3.2: I percorsi Giubilarî 2025	165.312.294,60	-	165.312.294,60
M1C3 4.3.3: La città condivisa	75.802.701,10	-	75.802.701,10
M1C3 4.3.4: Mitingodiverde	55.194.600,60	-	55.194.600,60
M1C3 4.3.5: Roma 4.0	23.047.527,90	-	23.047.527,90
M1C3 4.3.6: Amanotesa	17.249.453,60	-	17.249.453,60

12. Le risorse relative agli interventi PNRR di cui al seguente prospetto, a titolarità della **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD)**, per effetto delle modifiche apportate con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono rideterminate come segue:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M1C1 1.4.3: Servizi digitali e cittadinanza digitale - piattaforme e applicativi	561.000.000,00		561.000.000,00
M1C1 1.4.4: Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità Digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)	285.000.000,00	-	285.000.000,00
M1C2 3.1: Piano Italia a 1 Gbps	3.519.437.571,00	1.058.500.000,00	2.460.937.571,00
M1C2 3.2: Italia 5G - Corridoi 5G, Strade extraurbane (+5G Aree bianche)	1.115.760.477,00	-	1.115.760.477,00
M1C2 3.3: Scuola Connessa	261.000.000,00	-	261.000.000,00
M1C2 3.4: Sanità Connessa	335.164.346,25	93.500.000,00	241.664.346,25

13. Le risorse relative agli interventi PNRR di cui al seguente prospetto, a titolarità della **PCM - Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR**, per effetto delle modifiche apportate con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono rideterminate come segue:

PCM - Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M5C3 1.1 NSIA: Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali della comunità			
M5C3 2: Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	-	-	-
M7C1 17.1: Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili	1.381.000.000,00		1.381.000.000,00

14. Le risorse relative agli interventi PNRR di cui al seguente prospetto, a titolarità della **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione**, per effetto delle modifiche apportate con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono rideterminate come segue:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M7C1 9.1: Misura rafforzata: Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità per l'attuazione del PNRR	750.000,00	-	750.000,00

15. Per l'attuazione dell'intervento PNRR *Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi Emilia-Romagna, a titolarità della PCM - Commissario straordinario Emilia-Romagna Toscana e Marche*, sono assegnate le seguenti risorse:

PCM - Commissario straordinario Emilia-Romagna Toscana e Marche

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M2C4: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	334.350.000,00	334.350.000,00	-
M2C4: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - non taggato	865.650.000,00	865.650.000,00	-

16. Per effetto di quanto disposto nei commi da 2 a 15 del presente articolo, sono rideterminate le assegnazioni finanziarie in favore delle Amministrazioni titolari degli interventi di cui alla Tabella A allegata al citato decreto ministeriale 6 agosto 2021 che viene conseguentemente sostituita dalla Tabella A allegata al presente decreto.

17. Gli interventi a titolarità delle singole Amministrazioni, come indicati nella citata Tabella A allegata al presente decreto, concorrono a realizzare i corrispondenti obiettivi (*milestone e target*) del PNRR riportati nell'Allegato della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023.

18. Ciascuna Amministrazione provvede agli adempimenti di rendicontazione degli obiettivi di rispettiva competenza secondo le scadenze previste nell'Allegato della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, al fine di consentire la presentazione della conseguente richiesta di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

Il presente decreto è trasmesso ai componenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA A: PNRR - ITALIA QUADRO FINANZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI TITOLARI

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
Interventi a titolarità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)				25.181.690.984,41	14.666.782.404,20	39.848.473.388,61	
M2	C2	Investimento	3.3: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale	230.000.000,00	-	230.000.000,00	
M2	C2	Investimento	3.4: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario	300.000.000,00	-	300.000.000,00	
M2	C2	Investimento	4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica	400.000.000,00	66.572.404,20	466.572.404,20	
M2	C2	Sub-Investimento	4.1.1: Ciclovie turistiche	250.000.000,00	16.572.404,20	266.572.404,20	
M2	C2	Sub-Investimento	4.1.2: Ciclovie urbane	150.000.000,00	50.000.000,00	200.000.000,00	
M2	C2	Investimento	4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa	2.200.000.000,00	1.400.000.000,00	3.600.000.000,00	
M2	C2	Investimento	4.4: Rinnovo flotte bus e treni verdi	2.777.000.000,00	600.000.000,00	3.377.000.000,00	
M2	C2	Sub-Investimento	4.4.1: Bus	1.915.000.000,00	500.000.000,00	2.415.000.000,00	
M2	C2	Sub-Investimento	4.4.2: Treni	862.000.000,00	100.000.000,00	962.000.000,00	
M2	G4	Investimento	4.1: Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	900.000.000,00	1.100.000.000,00	2.000.000.000,00	
M2	G4	Investimento	4.2: Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	1.924.000.000,00	-	1.924.000.000,00	MIT in collaborazione con ARERA
M3	C1	Investimento	1.1: Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci	1.800.000.000,00	2.053.000.000,00	3.853.000.000,00	
M3	C1	Sub-Investimento	1.1.1: Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Napoli - Bari)	-	1.254.000.000,00	1.254.000.000,00	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
M3	C1	Sub-Investimento	1.1.2: Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Palermo-Catania)	-	799.000.000,00	799.000.000,00	
M3	C1	Sub-Investimento	1.1.3: Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Salerno-Reggio Calabria)	1.800.000.000,00	-	1.800.000.000,00	
M3	C1	Investimento	1.2: Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa	2.511.160.000,00	6.218.840.000,00	8.730.000.000,00	
M3	C1	Sub-Investimento	1.2.1: Linee di collegamento ad Alta Velocità con l'Europa nel Nord (Brescia-Verona-Vicenza - Padova)	2.221.300.000,00	2.248.700.000,00	4.470.000.000,00	
M3	C1	Sub-Investimento	1.2.2: Linee di collegamento ad Alta Velocità con l'Europa nel Nord (Liguria-Alpi)	289.860.000,00	3.970.140.000,00	4.260.000.000,00	
M3	C1	Investimento	1.3: Connessioni diagonali	888.000.000,00	-	888.000.000,00	
M3	C1	Sub-Investimento	1.3.2: Collegamenti diagonali (Orte-Falconara)	474.000.000,00	-	474.000.000,00	
M3	C1	Sub-Investimento	1.3.3: Collegamenti diagonali (Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia)	414.000.000,00	-	414.000.000,00	
M3	C1	Investimento	1.4: Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS)	2.196.000.000,00	270.000.000,00	2.466.000.000,00	
M3	C1	Investimento	1.5: Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave	798.182.500,81	2.172.240.000,00	2.970.422.500,81	
M3	C1	Investimento	1.6: Potenziamento delle linee regionali	936.000.000,00	-	936.000.000,00	
M3	C1	Investimento	1.7: Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud	2.400.000.000,00	-	2.400.000.000,00	
M3	C1	Investimento	1.8: Miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud	345.000.000,00	-	345.000.000,00	
M3	C1	Investimento	1.9: Collegamenti interregionali	122.000.000,00	81.000.000,00	203.000.000,00	
M3	C2	Investimento	2.1: Digitalizzazione della catena logistica	250.000.000,00	-	250.000.000,00	
M3	C2	Sub-Investimento	2.1.1: LogN Center	30.000.000,00	-	30.000.000,00	
M3	C2	Sub-Investimento	2.1.2: Rete di porti e interporti	45.000.000,00	-	45.000.000,00	
M3	C2	Sub-Investimento	2.1.3: LogN Business	175.000.000,00	-	175.000.000,00	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
M3	C2	Investimento	2.2: Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali	34.000.000,00	-	34.000.000,00	
M3	C2	Sub-Investimento	2.2.1: Digitalizzazione della manutenzione e gestione dei dati aeronautici	18.000.000,00	-	18.000.000,00	
M3	C2	Sub-Investimento	2.2.2: Ottimizzazione delle procedure di avvicinamento APT	16.000.000,00	-	16.000.000,00	
M3	C2	Investimento	2.3: Elettrificazione delle banchine portuali per la riduzione delle emissioni delle navi nella fase di stazionamento in porto (c.d. cold ironing)	221.870.000,00	178.130.000,00	400.000.000,00	
M5	C2	Investimento	2.3: Programma innovativo della qualità dell'abitare	2.323.000.000,00	477.000.000,00	2.800.000.000,00	
M5	C2	Sub-Investimento	2.3.1: Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	1.667.692.040,76	477.000.000,00	2.144.692.040,76	
M5	C2	Sub-Investimento	2.3.2: Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Interventi ad alto impatto strategico sul territorio nazionale	655.307.959,24	-	655.307.959,24	
M5	C3	Investimento	4: Interventi per le Zone Economiche Speciali (ZES)	563.500.000,00	-	563.500.000,00	MIT in collaborazione con PCM - Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR
M5	C3	Sub-Investimento	Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore RFI	69.700.000,00	-	69.700.000,00	
M5	C3	Sub-Investimento	Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore Anas	6.000.000,00	-	6.000.000,00	
M5	C3	Sub-Investimento	Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore AdSP	186.708.000,00	-	186.708.000,00	
M5	C3	Sub-Investimento	Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore Struttura di Missione ZES unica	301.092.000,00	-	301.092.000,00	
M7	C1	Investimento	12.1: Sovvenzionamento dello sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	
M7	C1	Investimento	11.1: Misura rafforzata: Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale	1.003.000.000,00	-	1.003.000.000,00	
M1	C1	Investimento	1.10: Support to qualification and eProcurement	8.978.483,60	-	8.978.483,60	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
Interventi a titolarità del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)				23.458.912.050,96	10.255.000.000,00	33.713.912.050,96	
M2	C1	Investimento	1.1: Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	
M2	C1	Investimento	1.2: Progetti "faro" di economia circolare	600.000.000,00	-	600.000.000,00	
M2	C1	Investimento	3.1: Isole verdi	200.000.000,00	-	200.000.000,00	
M2	C1	Investimento	3.3: Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali	30.000.000,00	-	30.000.000,00	
M2	C2	Investimento	1.1: Sviluppo agro-voltaico	1.098.992.050,96	-	1.098.992.050,96	
M2	C2	Investimento	1.2: Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo	2.200.000.000,00	-	2.200.000.000,00	
M2	C2	Investimento	1.4: Sviluppo bio-metano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare	1.923.400.000,00	-	1.923.400.000,00	
M2	C2	Investimento	2.1: Rafforzamento smart grid	3.610.000.000,00	-	3.610.000.000,00	
M2	C2	Investimento	2.2: Interventi su resilienza climatica delle reti	500.000.000,00	-	500.000.000,00	
M2	C2	Investimento	3.1: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys)	500.000.000,00	-	500.000.000,00	
M2	C2	Investimento	3.2: Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	
M2	C2	Investimento	3.5: Ricerca e sviluppo sull'idrogeno	300.000.000,00	-	300.000.000,00	
M2	C2	Sub-Investimento	3.5.1: Ricerca e sviluppo sull'idrogeno (loans)	160.000.000,00	-	160.000.000,00	
M2	C2	Sub-Investimento	3.5.2: Ricerca e sviluppo sull'idrogeno (grants)	140.000.000,00	-	140.000.000,00	
M2	C2	Investimento	4.3: Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica	741.320.000,00	-	741.320.000,00	
M2	C2	Investimento	5.2: Idrogeno	450.000.000,00	-	450.000.000,00	
M2	C3	Investimento	2.1: Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica	3.695.000.000,00	10.255.000.000,00	13.950.000.000,00	
M2	C3	Investimento	3.1: Promozione di un teleriscaldamento efficiente	200.000.000,00	-	200.000.000,00	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
M2	C4	Investimento	1.1: Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione	500.000.000,00	-	500.000.000,00	
M2	C4	Investimento	3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	210.000.000,00	-	210.000.000,00	
M2	C4	Investimento	3.2: Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette	100.000.000,00	-	100.000.000,00	
M2	C4	Sub-Investimento	3.2a: Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette. Tutela del territorio - monitoraggio degli eventi che incidono su specie e habitat e cambiamento climatico	82.000.000,00		82.000.000,00	
M2	C4	Sub-Investimento	3.2b: Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette. Servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette	14.000.000,00		14.000.000,00	
M2	C4	Sub-Investimento	3.2c: Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette. Semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette	4.000.000,00		4.000.000,00	
M2	C4	Investimento	3.3: Rinaturazione dell'area del Po	357.000.000,00	-	357.000.000,00	
M2	C4	Investimento	3.4: Bonifica dei siti orfani	500.000.000,00	-	500.000.000,00	
M2	C4	Investimento	3.5: Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini	400.000.000,00	-	400.000.000,00	
M2	C4	Investimento	4.4: Investimenti in fognatura e depurazione	600.000.000,00	-	600.000.000,00	
M3	C2	Investimento	1.1: Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti	270.000.000,00	-	270.000.000,00	
M7	C1	Investimento	1.1: Misura rafforzata: Rafforzamento smart grid	450.000.000,00	-	450.000.000,00	
M7	C1	Investimento	13.1: Linea Adriatica Fase 1 (centrale di compressione di Sulmona e gasdotto Sestino-Minerbio)	375.000.000,00	-	375.000.000,00	
M7	C1	Investimento	14.1: Infrastruttura transfrontaliera per l'esportazione del gas	45.000.000,00	-	45.000.000,00	
M7	C1	Investimento	2.1: Misura rafforzata: Interventi su resilienza climatica delle reti	63.200.000,00	-	63.200.000,00	
M7	C1	Investimento	3.1: Misura rafforzata: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse	90.000.000,00	-	90.000.000,00	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
M7	C1	Investimento	4.1: Tyrrhenian Link	500.000.000,00	-	500.000.000,00	
M7	C1	Investimento	5.1: S.A.CO.I.3	200.000.000,00	-	200.000.000,00	
M7	C1	Investimento	6.1: Progetti di interconnessione elettrica transfrontaliera tra Italia e paesi confinanti	60.000.000,00	-	60.000.000,00	
M7	C1	Investimento	7.1: Rete di trasmissione intelligente	140.000.000,00	-	140.000.000,00	
M7	C1	Investimento	8.1: Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche	50.000.000,00	-	50.000.000,00	
Interventi a titolarità del Ministero della Salute (MS)				13.392.796.083,51	2.232.745.000,00	15.625.541.083,51	
M6	C1	Investimento	1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
M6	C1	Investimento	1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina	4.750.000.000,00	-	4.750.000.000,00	Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
M6	C1	Sub-Investimento	1.2.1: Casa come primo luogo di cura (Adi)	2.970.000.000,00	-	2.970.000.000,00	Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
M6	C1	Sub-Investimento	1.2.2: Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	280.000.000,00	-	280.000.000,00	Ministero della Salute con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali come soggetto attuatore per alcune sub-misure e per il tramite dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per le restanti sub-misure
M6	C1	Sub-Investimento	1.2.3: Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	Ministero della Salute con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali come soggetto attuatore e con DTD
M6	C1	Investimento	1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
M6	C2	Investimento	1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	2.639.265.000,00	1.413.145.000,00	4.052.410.000,00	
M6	C2	Sub-Investimento	1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	1.450.110.000,00	1.413.145.000,00	2.863.255.000,00	
M6	C2	Sub-Investimento	1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	1.189.155.000,00	-	1.189.155.000,00	
M6	C2	Investimento	1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile	638.851.083,58	250.000.000,00	888.851.083,58	
M6	C2	Investimento	1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione	1.102.939.999,93	569.600.000,00	1.672.539.999,93	
M6	C2	Sub-Investimento	1.3.1: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)	810.389.999,93	569.600.000,00	1.379.989.999,93	Ministero della Salute con il DTD e il MEF come soggetti attuatori secondo le linee di competenza specificamente assegnate dagli accordi di cooperazione stipulati tra le parti
M6	C2	Sub-Investimento	1.3.2: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK)	292.550.000,00	-	292.550.000,00	
M6	C2	Investimento	2.1: Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	524.140.000,00	-	524.140.000,00	
M6	C2	Investimento	2.2: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	737.600.000,00	-	737.600.000,00	
M6	C2	Sub-Investimento	2.2 (a): Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura: borse aggiuntive in formazione di medicina generale	101.973.006,00	-	101.973.006,00	
M6	C2	Sub-Investimento	2.2 (b): Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere	80.026.994,00	-	80.026.994,00	
M6	C2	Sub-Investimento	2.2 (c): Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione manageriale	18.000.000,00	-	18.000.000,00	Ministero della Salute con l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali come organismo intermedio
M6	C2	Sub-Investimento	2.2 (d): Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misure: contratti di formazione medico-specialistica	537.600.000,00	-	537.600.000,00	Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
Interventi a titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)				12.198.782.186,59	4.859.828.153,97	17.058.610.340,56	
M2	C3	Investimento	1.1: Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica	800.000.000,00	205.999.113,93	1.005.999.113,93	
M4	C1	Investimento	1.1: Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	3.000.000.000,00	244.859.040,04	3.244.859.040,04	MIM in collaborazione con PCM - Ministro per la famiglia, la natalità, e le pari opportunità
M4	C1	Investimento	1.2: Piano per l'estensione del tempo pieno e mense	1.074.752.186,59	-	1.074.752.186,59	
M4	C1	Investimento	1.3: Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	300.000.000,00	-	300.000.000,00	
M4	C1	Investimento	1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	
M4	C1	Investimento	1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	
M4	C1	Riforma	2.2: Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo	34.000.000,00	-	34.000.000,00	
M4	C1	Investimento	2.1: Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico	634.230.000,00	165.770.000,00	800.000.000,00	
M4	C1	Investimento	3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi	1.100.000.000,00	-	1.100.000.000,00	MIM in collaborazione con PCM - Ministro per la famiglia, la natalità, e le pari opportunità
M4	C1	Investimento	3.2: Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori	1.755.800.000,00	344.200.000,00	2.100.000.000,00	
M4	C1	Investimento	3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	500.000.000,00	3.899.000.000,00	4.399.000.000,00	
Interventi a titolarità del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)				25.783.100.000,00	3.094.900.000,00	28.878.000.000,00	
M1	C2	Investimento	1: Transizione 4.0	10.286.100.000,00	3.094.900.000,00	13.381.000.000,00	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.1: Credito d'imposta per i beni strumentali 4.0	6.316.960.000,00	2.551.000.000,00	8.867.960.000,00	
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.2: Credito d'imposta (immateriali non 4.0)	1.370.000.000,00	543.900.000,00	1.913.900.000,00	
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.3: Crediti d'imposta per beni immateriali tradizionali	290.800.000,00		290.800.000,00	
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.4: Credito d'imposta per R&D&I	2.008.340.000,00		2.008.340.000,00	
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.5: Credito d'imposta formazione	300.000.000,00		300.000.000,00	
M1	C2	Investimento	5.2: Competitività e resilienza delle filiere produttive (CdS)	750.000.000,00	-	750.000.000,00	
M1	C2	Investimento	6.1: Investimento Sistema della Proprietà Industriale	30.000.000,00	-	30.000.000,00	
M2	C2	Investimento	5.1: Rinnovabili e batterie	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	
M2	C2	Sub-Investimento	5.1.3: Settore Batterie	500.000.000,00	-	500.000.000,00	
M2	C2	Sub-Investimento	5.1.4: Tecnologie fotovoltaiche o eoliche	500.000.000,00	-	500.000.000,00	
M2	C2	Investimento	5.4: Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica	250.000.000,00	-	250.000.000,00	
M4	C2	Investimento	2.1: IPCEI	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	
M4	C2	Investimento	2.2: Partenariati - Horizon Europe	200.000.000,00	-	200.000.000,00	
M4	C2	Investimento	2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria	350.000.000,00	-	350.000.000,00	
M4	C2	Investimento	3.2: Finanziamento di start-up	400.000.000,00	-	400.000.000,00	
M5	C1	Investimento	1.2: Creazione di impresa femminili	400.000.000,00	-	400.000.000,00	MIMIT in collaborazione con PCM - Ministro per la famiglia, la natalità, e le pari opportunità
M1	C2	Investimento	4: Tecnologie satellitari ed economia spaziale	1.487.000.000,00	-	1.487.000.000,00	MIMIT in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA)
M1	C2	Sub-Investimento	4.1: SatCom	210.000.000,00	-	210.000.000,00	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
M1	C2	Sub-Investimento	4.2: Osservazione della Terra	797.000.000,00	-	797.000.000,00	
M1	C2	Sub-Investimento	4.3: Space Factory	180.000.000,00	-	180.000.000,00	
M1	C2	Sub-Investimento	4.4: In-Orbit Economy	300.000.000,00	-	300.000.000,00	
M1	C2	Investimento	7.1: Supporto alla transizione ecologica del sistema produttivo e alle filiere strategiche per le net zero technologies	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00	
M1	C2	Sub-Investimento	7.1.1: Supporto alla transizione ecologica del sistema produttivo e Net Zero Technologies e competitività e resilienza delle filiere strategiche - non taggato	800.000.000,00		800.000.000,00	
M1	C2	Sub-Investimento	7.1.2: Supporto alla transizione ecologica del sistema produttivo e Net Zero Technologies e competitività e resilienza delle filiere strategiche - supply chain	1.250.000.000,00		1.250.000.000,00	
M1	C2	Sub-Investimento	7.1.3: Supporto alla transizione ecologica del sistema produttivo e Net Zero Technologies e competitività e resilienza delle filiere strategiche - efficienza energetica	450.000.000,00		450.000.000,00	
M1	C2	Riforma	3: Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese	10.000.000,00	-	10.000.000,00	
M7	C1	Investimento	15.1: Transizione 5.0	6.300.000.000,00	-	6.300.000.000,00	
M7	C1	Sub-Investimento	15.1.1: Transizione 5.0 - efficienza energetica	3.780.000.000,00		3.780.000.000,00	
M7	C1	Sub-Investimento	15.1.2: Transizione 5.0 - autoproduzione e autoconsumo	1.890.000.000,00		1.890.000.000,00	
M7	C1	Sub-Investimento	15.1.3: Transizione 5.0 - training	630.000.000,00		630.000.000,00	
M7	C1	Investimento	16.1: Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI	320.000.000,00	-	320.000.000,00	
Interventi a titolarità del Ministero dell'Università e Ricerca (MUR)				10.203.009.954,34	1.380.000.000,00	11.583.009.954,34	
M4	C1	Investimento	1.6: Orientamento attivo nella transizione scuola - università	250.000.000,00	-	250.000.000,00	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
M4	C1	Riforma	1.7: Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti	1.198.000.000,00	-	1.198.000.000,00	
M4	C1	Investimento	1.7: Borse di studio per l'accesso all'università	808.000.000,00	-	808.000.000,00	
M4	C1	Investimento	3.4: Didattica e competenze universitarie avanzate	272.139.345,00	-	272.139.345,00	
M4	C1	Investimento	4.1: Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale	504.000.000,00	-	504.000.000,00	
M4	C2	Investimento	1.1: Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)	420.000.000,00	1.380.000.000,00	1.800.000.000,00	
M4	C2	Investimento	1.2: Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori	210.000.000,00	-	210.000.000,00	
M4	C2	Investimento	1.3: Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca	1.610.000.000,00	-	1.610.000.000,00	
M4	C2	Investimento	1.4: Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campi nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies	1.600.000.000,00	-	1.600.000.000,00	MUR in collaborazione con il MIMIT
M4	C2	Investimento	1.5: Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", costruendo "leader territoriali di R&S"	1.242.800.752,17	-	1.242.800.752,17	
M4	C2	Investimento	3.1: Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione	1.578.069.857,17	-	1.578.069.857,17	
M4	C2	Investimento	3.3: Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese	510.000.000,00	-	510.000.000,00	
Interventi a titolarità del Ministero dell'Interno				2.096.000.000,00	1.500.000.000,00	3.596.000.000,00	
M2	C2	Investimento	4.4: Rinnovo flotte bus e treni verdi	424.000.000,00	-	424.000.000,00	
M2	C2	Sub-Investimento	4.4.3: Vigili del Fuoco	424.000.000,00	-	424.000.000,00	
M5	C2	Investimento	2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	500.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	
M5	C2	Investimento	2.2: Piani Urbani Integrati (general project)	900.000.000,00	-	900.000.000,00	
M5	C2	Investimento	2.2 b) Piani urbani integrati - Fondo dei Fondi della BEI	272.000.000,00	-	272.000.000,00	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
Interventi a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS)				8.004.100.000,00	400.000.000,00	8.404.100.000,00	
M5	C1	Riforma	1.1: Politiche attive del lavoro e formazione	5.454.000.000,00	-	5.454.000.000,00	
M5	C1	Investimento	1.1: Potenziamento dei Centri per l'Impiego	200.000.000,00	400.000.000,00	600.000.000,00	
M5	C1	Investimento	1.4: Sistema duale	600.000.000,00	-	600.000.000,00	
M5	C2	Investimento	1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti	500.100.000,00	-	500.100.000,00	
M5	C2	Sub-Investimento	1.1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 1) Azioni volte a sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	84.600.000,00	-	84.600.000,00	
M5	C2	Sub-Investimento	1.1.2: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 2) Azioni per una vita autonoma e destituzionalizzazione per gli anziani	307.500.000,00	-	307.500.000,00	
M5	C2	Sub-Investimento	1.1.3: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 3) Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale	66.000.000,00	-	66.000.000,00	
M5	C2	Sub-Investimento	1.1.4: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 4) Rafforzare i servizi sociali e prevenire il burn out tra gli assistenti sociali	42.000.000,00	-	42.000.000,00	
M5	C2	Investimento	1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità	500.000.000,00	-	500.000.000,00	
M5	C2	Investimento	1.3: Housing Temporaneo e Stazioni di posta	450.000.000,00	-	450.000.000,00	
M5	C2	Investimento	2.2 a) Piani urbani integrati - superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura	200.000.000,00	-	200.000.000,00	
M7	C1	Investimento	10.1: Progetti pilota sulle competenze "Crescere Green"	100.000.000,00	-	100.000.000,00	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
Interventi a titolarità del Ministero della Cultura (MIC)				4.205.000.000,00	-	4.205.000.000,00	
M1	C3	Investimento	1.1: Strategia digitale e piattaforma per il patrimonio culturale	500.000.000,00	-	500.000.000,00	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.1: Piano nazionale di digitalizzazione per i beni culturali	2.000.000,00	-	2.000.000,00	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.2: Sistema di certificazione dell'identità digitale per i beni culturali	16.000.000,00	-	16.000.000,00	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.3: Servizi di infrastruttura cloud	25.000.000,00	-	25.000.000,00	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.4: Infrastruttura digitale per il patrimonio culturale	73.000.000,00	-	73.000.000,00	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.5: Digitalizzazione	200.000.000,00	-	200.000.000,00	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.6: Formazione e miglioramento delle competenze digitali	20.000.000,00	-	20.000.000,00	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.7: Supporto operativo	5.000.000,00	-	5.000.000,00	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.8: Polo di conservazione digitale	58.000.000,00	-	58.000.000,00	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.9: Portale dei procedimenti e dei servizi ai cittadini	10.000.000,00	-	10.000.000,00	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.10: Piattaforma di accesso integrata della Digital Library	36.000.000,00	-	36.000.000,00	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.11: Piattaforma di co-creazione e crowdsourcing	10.000.000,00	-	10.000.000,00	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.12: Piattaforma di servizi digitali per sviluppatori e imprese culturali	45.000.000,00	-	45.000.000,00	
M1	C3	Investimento	1.2: Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura	300.000.000,00	-	300.000.000,00	
M1	C3	Investimento	1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei	300.000.000,00	-	300.000.000,00	
M1	C3	Investimento	2.1: Attrattività dei borghi	1.020.000.000,00	-	1.020.000.000,00	
M1	C3	Investimento	2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale	600.000.000,00	-	600.000.000,00	
M1	C3	Investimento	2.3: Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici	300.000.000,00	-	300.000.000,00	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
M1	C3	Investimento	2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)	800.000.000,00	-	800.000.000,00	
M1	C3	Investimento	3.2: Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)	230.000.000,00	-	230.000.000,00	
M1	C3	Investimento	3.3: Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde	155.000.000,00	-	155.000.000,00	
M1	C3	Sub-Investimento	3.3.1: Interventi per migliorare l'ecosistema in cui operano i settori culturali e creativi, incoraggiando la cooperazione tra operatori culturali e organizzazioni e facilitando upskill e reskill	10.000.000,00	-	10.000.000,00	
M1	C3	Sub-Investimento	3.3.2: Sostegno ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione digitale	115.000.000,00	-	115.000.000,00	
M1	C3	Sub-Investimento	3.3.3: Promuovere la riduzione dell'impronta ecologica degli eventi culturali	10.000.000,00	-	10.000.000,00	
M1	C3	Sub-Investimento	3.3.4: Promuovere l'innovazione e l'eco-progettazione inclusiva	20.000.000,00	-	20.000.000,00	
Interventi a titolarità del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF)				6.170.000.000,00	360.000.000,00	6.530.000.000,00	
M2	C1	Investimento	2.1: Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	800.000.000,00	-	800.000.000,00	
M2	C1	Investimento	2.2: Parco Agrisolare	2.350.000.000,00	-	2.350.000.000,00	
M2	C1	Investimento	2.3: Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare	500.000.000,00	-	500.000.000,00	
M2	C4	Investimento	4.3: Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per un migliore gestione delle risorse idriche	520.000.000,00	360.000.000,00	880.000.000,00	
M2	C1	Investimento	3.4: Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	
M2	C1	Sub-Investimento	3.4.1: Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - non taggato	40.000.000,00	-	40.000.000,00	
M2	C1	Sub-Investimento	3.4.2: Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - PMI	1.560.000.000,00	-	1.560.000.000,00	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
M2	C1	Sub-Investimento	3.4.3: Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - settore solare	100.000.000,00		100.000.000,00	
M2	C1	Sub-Investimento	3.4.4: Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - digitalizzazione	100.000.000,00		100.000.000,00	
M2	C1	Sub-Investimento	3.4.5: Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - R&D cambiamento climatico	200.000.000,00		200.000.000,00	
Interventi a titolarità del Ministero della Giustizia e del Consiglio di Stato				2.721.589.053,73	-	2.721.589.053,73	
M1	C1	Investimento	3.1: Investimento in capitale umano per rafforzare l'Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali	2.268.050.053,73	-	2.268.050.053,73	
M1	C1	Investimento	3.2: Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa	41.800.000,00	-	41.800.000,00	
M2	C3	Investimento	1.2: Efficiamento degli edifici giudiziari	411.739.000,00	-	411.739.000,00	
Interventi a titolarità del Ministero del Turismo (MiTur)				2.400.000.000,00	-	2.400.000.000,00	
M1	C3	Investimento	4.1: Hub del Turismo Digitale	114.000.000,00	-	114.000.000,00	
M1	C3	Investimento	4.2: Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	1.786.000.000,00	-	1.786.000.000,00	
M1	C3	Sub-Investimento	4.2.1: Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit	598.000.000,00	-	598.000.000,00	
M1	C3	Sub-Investimento	4.2.3: Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI)	805.000.000,00	-	805.000.000,00	
M1	C3	Sub-Investimento	4.2.4: Sostegno alla nascita e al consolidamento delle pmi turismo (Sezione speciale "turismo" del Fondo di Garanzia per le PMI)	53.000.000,00	-	53.000.000,00	
M1	C3	Sub-Investimento	4.2.5: Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo	180.000.000,00	-	180.000.000,00	
M1	C3	Sub-Investimento	4.2.6: Valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Min. Turismo nel Fondo Nazionale Turismo	150.000.000,00	-	150.000.000,00	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
M1	C3	Investimento	4.3: Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici	500.000.000,00	-	500.000.000,00	
M1	C3	Sub-Investimento	4.3.1: Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation	163.393.422,20	-	163.393.422,20	
M1	C3	Sub-Investimento	4.3.2: I percorsi Giubiliari 2025	165.312.294,60	-	165.312.294,60	
M1	C3	Sub-Investimento	4.3.3: La città condivisa	75.802.701,10	-	75.802.701,10	
M1	C3	Sub-Investimento	4.3.4: Mitingodiverde	55.194.600,60	-	55.194.600,60	
M1	C3	Sub-Investimento	4.3.5: Roma 4.0	23.047.527,90	-	23.047.527,90	
M1	C3	Sub-Investimento	4.3.6: Amanotesa	17.249.453,60	-	17.249.453,60	
Intervento a titolarità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)				1.200.000.000,00	-	1.200.000.000,00	
M1	C2	Investimento	5.1: Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST	1.200.000.000,00	-	1.200.000.000,00	
Intervento a titolarità del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento dell'Economia (MEF)				340.000.000,00	-	340.000.000,00	
M1	C2	Investimento	2: Innovazione e tecnologia della Microelettronica	340.000.000,00	-	340.000.000,00	
Interventi a titolarità della PCM - Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD)				10.233.565.594,25	1.212.500.000,00	11.446.065.594,25	
M1	C1	Riforma	1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali	155.000.000,00	-	155.000.000,00	
M1	C1	Sub-Riforma	1.2.1: Ufficio Trasformazione	155.000.000,00	-	155.000.000,00	
M1	C1	Investimento	1.1: Infrastrutture digitali	900.000.000,00	-	900.000.000,00	
M1	C1	Investimento	1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	
M1	C1	Investimento	1.3: Dati e interoperabilità	646.000.000,00	-	646.000.000,00	
M1	C1	Sub-Investimento	1.3.1: Piattaforma nazionale digitale dei dati	556.000.000,00	-	556.000.000,00	
M1	C1	Sub-Investimento	1.3.2: Single Digital Gateway	90.000.000,00	-	90.000.000,00	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
M1	C1	Investimento	1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale	2.024.000.000,00	-	2.024.000.000,00	
M1	C1	Sub-Investimento	1.4.1: Citizen experience - Miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali	813.000.000,00	-	813.000.000,00	
M1	C1	Sub-Investimento	1.4.2: Citizen inclusion - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali	80.000.000,00	-	80.000.000,00	
M1	C1	Sub-Investimento	1.4.3: Servizi digitali e cittadinanza digitale - piattaforme e applicativi	561.000.000,00	-	561.000.000,00	
M1	C1	Sub-Investimento	1.4.4: Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità Digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)	285.000.000,00	-	285.000.000,00	
M1	C1	Sub-Investimento	1.4.5: Piattaforma Notifiche Digitali	245.000.000,00	-	245.000.000,00	
M1	C1	Sub-Investimento	1.4.6: Mobility as a service for Italy	40.000.000,00	-	40.000.000,00	
M1	C1	Investimento	1.5: Cybersecurity	623.000.000,00	-	623.000.000,00	
M1	C1	Investimento	1.6: Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali	611.203.200,00	-	611.203.200,00	
M1	C1	Sub-Investimento	1.6.1: Digitalizzazione del Ministero dell'Interno	107.000.000,00	-	107.000.000,00	
M1	C1	Sub-Investimento	1.6.2: Digitalizzazione del Ministero della Giustizia	133.203.200,00	-	133.203.200,00	
M1	C1	Sub-Investimento	1.6.3: Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)	296.000.000,00	-	296.000.000,00	
M1	C1	Sub-Investimento	1.6.4: Digitalizzazione del Ministero della Difesa	42.500.000,00	-	42.500.000,00	
M1	C1	Sub-Investimento	1.6.5: Digitalizzazione Consiglio di Stato	7.500.000,00	-	7.500.000,00	
M1	C1	Sub-Investimento	1.6.6: Digitalizzazione Guardia di Finanza	25.000.000,00	-	25.000.000,00	
M1	C1	Investimento	1.7: Competenze digitali di base	195.000.000,00	-	195.000.000,00	

M1	C1	Sub-Investimento	1.7.1: Servizio Civile Digitale	60.000.000,00	-	60.000.000,00	
M1	C1	Sub-Investimento	1.7.2: Rete di servizi di facilitazione digitale	135.000.000,00	-	135.000.000,00	
M1	C2	Investimento	3: Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)	4.079.362.394,25	1.212.500.000,00	5.291.862.394,25	
M1	C2	Sub-Investimento	3.1: Piano Italia a 1 Gbps	2.460.937.571,00	1.058.500.000,00	3.519.437.571,00	
M1	C2	Sub-Investimento	3.2: Italia 5G - Corridoi 5G, Strade extraurbane (+ 5G Aree bianche)	1.115.760.477,00	-	1.115.760.477,00	
M1	C2	Sub-Investimento	3.3: Scuola Connessa	261.000.000,00	-	261.000.000,00	
M1	C2	Sub-Investimento	3.4: Sanità Connessa	241.664.346,25	93.500.000,00	335.164.346,25	
M1	C2	Sub-Investimento	3.5: Collegamento isole minori	-	60.500.000,00	60.500.000,00	
Interventi a titolarità della PCM - Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR				1.701.000.000,00	-	1.701.000.000,00	
M5	C3	Investimento	1.2: NSIA: Strutture sanitarie di prossimità territoriale	100.000.000,00	-	100.000.000,00	
M5	C3	Investimento	3: Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore	220.000.000,00	-	220.000.000,00	
M7	C1	Investimento	17.1: Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili	1.381.000.000,00	-	1.381.000.000,00	
Interventi a titolarità della PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione				1.269.650.000,00	-	1.269.650.000,00	
M1	C1	Investimento	2.1: Portale unico del reclutamento	20.500.000,00	-	20.500.000,00	
M1	C1	Sub-Investimento	2.1.1: Creazione di una piattaforma unica di reclutamento	11.500.000,00	-	11.500.000,00	
M1	C1	Sub-Investimento	2.1.2: Procedure per l'assunzione di profili tecnici	9.000.000,00	-	9.000.000,00	
M1	C1	Investimento	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	734.200.000,00	-	734.200.000,00	
M1	C1	Sub-Investimento	2.2.1: Assistenza tecnica a livello centrale e locale	368.400.000,00	-	368.400.000,00	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
M1	C1	Sub-Investimento	2.2.2: Semplificazione e standardizzazione delle procedure	4.000.000,00	-	4.000.000,00	
M1	C1	Sub-Investimento	2.2.3: Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)	324.400.000,00	-	324.400.000,00	
M1	C1	Sub-Investimento	2.2.4: Monitoraggio e comunicazione delle azioni di semplificazione	21.000.000,00	-	21.000.000,00	
M1	C1	Sub-Investimento	2.2.5: Amministrazione pubblica orientata ai risultati	16.400.000,00	-	16.400.000,00	
M1	C1	Riforma	2.3: Competenze e carriere	24.300.000,00	-	24.300.000,00	
M1	C1	Sub-Riforma	2.3.1: Riforma del mercato del lavoro della PA	24.300.000,00	-	24.300.000,00	
M1	C1	Investimento	2.3: Competenze: Competenze e capacità amministrativa	489.900.000,00	-	489.900.000,00	
M1	C1	Sub-Investimento	2.3.1: Investimenti in istruzione e formazione	139.000.000,00	-	139.000.000,00	
M1	C1	Sub-Investimento	2.3.2: Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro	350.900.000,00	-	350.900.000,00	
M7	C1	Investimento	5.1: Misura rafforzata: Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità per l'attuazione del PNRR	750.000,00	-	750.000,00	
Interventi a titolarità della PCM - Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie				135.000.000,00	-	135.000.000,00	
M2	C1	Investimento	3.2: Green communities	135.000.000,00	-	135.000.000,00	
Intervento a titolarità della PCM - Ministro per lo Sport e i Giovani				950.000.000,00	400.000.000,00	1.350.000.000,00	
M5	C1	Investimento	2.1: Servizio civile universale	250.000.000,00	400.000.000,00	650.000.000,00	
M5	C2	Investimento	3.1: Sport e inclusione sociale	700.000.000,00	-	700.000.000,00	
Intervento a titolarità della PCM - Ministro per la Famiglia, la Natalità, e le Pari Opportunità				10.000.000,00	-	10.000.000,00	
M5	C1	Investimento	1.3: Sistema di certificazione della parità di genere	10.000.000,00	-	10.000.000,00	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
Intervento a titolarità della PCM - Ministro per la Protezione civile				800.000.000,00	400.000.000,00	1.200.000.000,00	
M2	C4	Sub-Investimento	2.1.b: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	800.000.000,00	400.000.000,00	1.200.000.000,00	
Intervento a titolarità della PCM - Commissario straordinario Emilia-Romagna la Toscana e le Marche				-	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
M2	C4	Investimento	2.1.A: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi Emilia-Romagna	-	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
M2	C4	Sub-Investimento	Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico		334.350.000,00	334.350.000,00	
M2	C4	Sub-Investimento	Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - non taggato		865.650.000,00	865.650.000,00	
Totale				152.454.195.907,79	41.961.755.558,17	194.415.951.465,96	

Decreto del Ragioniere Generale dello Stato 4 ottobre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2024, n.255 - Aggiornamento della tabella A allegata al decreto 3 maggio 2024, concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione

Articolo unico

1. Le assegnazioni delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui alla tabella A allegata al decreto del Ragioniere generale dello Stato 3 maggio 2024, sono modificate come segue:

- a) l'investimento M1C2I7.1 «Supporto alla transizione ecologica del sistema produttivo e alle filiere strategiche per le *net zero technologies*», di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), con una dotazione finanziaria complessiva di euro 2.500.000.000,00 viene suddiviso nei due seguenti sub-investimenti:
 - M1C2I7.1.1 «Tecnologie a zero emissioni nette» di euro 2.000.000.000,00;
 - M1C2I7.1.2 «Competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche» di euro 500.000.000,00;
- b) l'assegnazione di euro 200.000.000,00 relativa all'investimento M4C2I2.2 «Partenariati - *Horizon Europe*», di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, viene annullata per effetto del corrispondente definanziamento dell'intervento dal PNRR;
- c) viene disposta una assegnazione per euro 164.000.000,00 in favore dell'intervento M4C2I2.2 *bis* «Accordi di innovazione» a titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy;
- d) per effetto delle modifiche di cui alle lettere *b)* e *c)* del presente decreto, l'ammontare delle risorse assegnate complessivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy è rideterminato in euro 28.842.000.000,00;
- e) viene disposta l'assegnazione dell'importo di euro 36.000.000,00 per l'attuazione della riforma M1C1R1.8 «Digitalizzazione della giustizia», a titolarità del Ministero della giustizia e del Consiglio di Stato. Conseguentemente, l'ammontare delle risorse PNRR complessivamente assegnate a tale amministrazione è rideterminato in euro 2.757.589.053,73.

2. Per effetto delle modifiche di cui al comma 1, i prospetti della tabella A allegata al citato decreto del Ragioniere generale dello Stato 3 maggio 2024, riguardanti gli interventi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero della giustizia sono sostituiti dai prospetti allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Prospetto Allegato 1 – Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT)

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
Interventi a titolarità del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)				25.747.100.000,00	3.094.900.000,00	28.842.000.000,00	
M1	C2	Investimento	1. Transizione 4.0	10.286.100.000,00	3.094.900.000,00	13.381.000.000,00	
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.1: Credito d'imposta per i beni strumentali 4.0	6.316.960.000,00	2.551.000.000,00	8.867.960.000,00	
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.2: Credito d'imposta (immateriali non 4.0)	1.370.000.000,00	543.900.000,00	1.913.900.000,00	
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.3: Crediti d'imposta per beni immateriali tradizionali	290.800.000,00		290.800.000,00	
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.4: Credito d'imposta per R&D&I	2.008.340.000,00		2.008.340.000,00	
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.5: Credito d'imposta formazione	300.000.000,00		300.000.000,00	
M1	C2	Investimento	5.2: Competitività e resilienza delle filiere produttive (CdS)	750.000.000,00	-	750.000.000,00	
M1	C2	Investimento	6.1: Investimento Sistema della Proprietà Industriale	30.000.000,00	-	30.000.000,00	
M2	C2	Investimento	5.1: Rinnovabili e batterie	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	
M2	C2	Sub-Investimento	5.1.3: Settore Batterie	500.000.000,00	-	500.000.000,00	
M2	C2	Sub-Investimento	5.1.4: Tecnologie fotovoltaiche o eoliche	500.000.000,00	-	500.000.000,00	
M2	C2	Investimento	5.4: Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica	250.000.000,00	-	250.000.000,00	
M4	C2	Investimento	2.1: IPCEI	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	
M4	C2	Investimento	2.2 bis: Accordi di innovazione	164.000.000,00	-	164.000.000,00	
M4	C2	Investimento	2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria	350.000.000,00	-	350.000.000,00	
M4	C2	Investimento	3.2: Finanziamento di start-up	400.000.000,00	-	400.000.000,00	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
M5	C1	Investimento	1.2: Creazione di impresa femminili	400.000.000,00	-	400.000.000,00	MIMIT in collaborazione con PCM - Ministro per la famiglia, la natalità, e le pari opportunità
M1	C2	Investimento	4: Tecnologie satellitari ed economia spaziale	1.487.000.000,00	-	1.487.000.000,00	MIMIT in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA)
M1	C2	Sub-Investimento	4.1: SatCom	210.000.000,00	-	210.000.000,00	
M1	C2	Sub-Investimento	4.2: Osservazione della Terra	797.000.000,00	-	797.000.000,00	
M1	C2	Sub-Investimento	4.3: Space Factory	180.000.000,00	-	180.000.000,00	
M1	C2	Sub-Investimento	4.4: In-Orbit Economy	300.000.000,00	-	300.000.000,00	
M1	C2	Investimento	7.1: Supporto alla transizione ecologica del sistema produttivo e alle filiere strategiche per le net zero technologies	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00	
M1	C2	Sub-Investimento	7.1.1: Tecnologie a zero emissioni nette	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	
M1	C2	Sub-Investimento	7.1.2: Competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche	500.000.000,00	-	500.000.000,00	
M1	C2	Riforma	3: Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese	10.000.000,00	-	10.000.000,00	
M7	C1	Investimento	15.1: Transizione 5.0	6.300.000.000,00	-	6.300.000.000,00	
M7	C1	Sub-Investimento	15.1.1: Transizione 5.0 - efficienza energetica	3.780.000.000,00	-	3.780.000.000,00	
M7	C1	Sub-Investimento	15.1.2: Transizione 5.0 - autoproduzione e autoconsumo	1.890.000.000,00	-	1.890.000.000,00	
M7	C1	Sub-Investimento	15.1.3: Transizione 5.0 - training	630.000.000,00	-	630.000.000,00	
M7	C1	Investimento	16.1: Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI	320.000.000,00	-	320.000.000,00	

Prospetto Allegato 2 – Ministero della Giustizia e del Consiglio di Stato

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
Interventi a titolarità del Ministero della Giustizia e del Consiglio di Stato				2.757.589.053,73		2.757.589.053,73	
M1	C1	Investimento	3.1: Investimento in capitale umano per rafforzare l'Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali	2.268.050.053,73	-	2.268.050.053,73	
M1	C1	Investimento	3.2: Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa	41.800.000,00	-	41.800.000,00	
M2	C3	Investimento	1.2: Efficientamento degli edifici giudiziari	411.739.000,00	-	411.739.000,00	
M1	C1	Riforma	1.8 - Digitalizzazione della giustizia	36.000.000,00	-	36.000.000,00	

Decreto del Ragioniere Generale dello Stato 10 febbraio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 marzo 2025, n.71 - Aggiornamento della tabella A allegata al decreto 4 ottobre 2024 in materia di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Articolo unico

1. Le assegnazioni delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui alla tabella A allegata al decreto del Ragioniere generale dello Stato del 4 ottobre 2024, per gli investimenti M1C2I1 «Transizione 4.0» e M7C1I15 «Transizione 5.0» sono aggiornate come segue:

- a) l'investimento M1C2I1 «Transizione 4.0», ferma restando la dotazione finanziaria complessiva di euro 13.381.000.000,00, viene ricondotto a un unico investimento;
- b) l'investimento M7C1I15 «Transizione 5.0», ferma restando la dotazione finanziaria complessiva di euro 6.300.000.000,00, viene suddiviso nei due seguenti sub-investimenti:

M7C1I15.1 «Transizione 5.0 - Credito d'imposta», di euro 6.237.000.000,00;

M7C1I15.2 «Transizione 5.0 - Sviluppo, implementazione e gestione della piattaforma informatica», di euro 63.000.000,00.

2. Per effetto delle modifiche di cui al comma 1, i corrispondenti prospetti della tabella A allegata al citato decreto del Ragioniere generale dello Stato del 4 ottobre 2024, sono sostituiti dal prospetto allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Prospetto Allegato 1- Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT)

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
Interventi a titolarità del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)							
M1	C2	Investimento	1: Transizione 4.0	10.286.100.000,00	3.094.900.000,00	13.381.000.000,00	
M7	C1	Investimento	15: Transizione 5.0	6.300.000.000,00	-	6.300.000.000,00	
M7	C1	Sub-Investimento	15.1: Transizione 5.0 - Credito d'imposta	6.237.000.000,00		6.237.000.000,00	
M7	C1	Sub-Investimento	15.2: Transizione 5.0 - Sviluppo, implementazione e gestione della piattaforma informatica	63.000.000,00		63.000.000,00	

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 - Definizione delle modalità, tempistiche e strumenti per la rilevazione dei dati

Art.1. Principi, finalità e definizioni

1. Il presente decreto definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea.

2. Ai fini del presente decreto assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nel Piano di cui al comma 1 e alla conseguente rilevazione dei dati di avanzamento attuativo nelle modalità e nella forma di massima tempestività, efficacia ed efficienza del dato nel pieno rispetto delle raccomandazioni previste agli artt. 18 e 24 del regolamento (UE) 2021/241.

Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) **PNRR o Piano:** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- b) **Pilastro:** uno dei sei settori di intervento del dispositivo di ripresa e resilienza di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con piccole e medie imprese (PMI) forti; coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine di rafforzare, tra l'altro, la capacità di preparazione e di risposta alle crisi; politiche per la prossima generazione, l'infanzia e i giovani, come l'istruzione e le competenze;
- c) **Missione:** risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);
- d) **Componente:** elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;
- e) **Misura del PNRR:** specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;
- f) **Servizio Centrale per il PNRR:** Struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio,

rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

- g) **Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR:** i Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle Misure (ossia delle riforme e/o investimenti) previsti nel PNRR (cfr. articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77);
- h) **Soggetto attuatore:** soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'articolo 1, comma 4, lett. o) del Decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, indica che i soggetti attuatori sono: "soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR". L'art 9 co. 1 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 specifica che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente".
- i) **Procedure di attivazione del Piano:** l'insieme coordinato di fasi propedeutiche alla selezione e all'avvio degli investimenti e delle relative attività di realizzazione con indicazione delle tempistiche di adozione degli atti, delle strutture amministrative responsabili, di eventuali fattori di rischio nella realizzazione, nonché eventuali vincoli o condizioni.
- j) **Progetto o Intervento:** insieme di attività e/o procedure selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.
- k) **Indicatori di output:** una misura sintetica espressa in forma quantitativa atta a riassumere lo stato di avanzamento dell'investimento o progetto o quota parte di esso;
- l) **Indicatori di outcome:** una misura sintetica espressa in forma quantitativa atta a rappresentare i fenomeni economico-sociali su cui il PNRR incide;
- m) **Target:** traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato;
- n) **Milestone:** traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale;
- o) **Principio "non arrecare un danno significativo":** principio definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e ne deve essere verificato il rispetto ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241;

- p) **Richiesta di Pagamento alla Commissione Europea:** Richiesta di trasferimento delle risorse presentata dallo Stato Membro alla Commissione europea due volte l'anno, a fronte del raggiungimento di un gruppo di target e milestone.
- q) **Sistema "ReGiS":** Sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della Legge di Bilancio n. 178/2020 (Legge Bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Ciascuna Amministrazione centrale titolare di misure del PNRR è responsabile del coordinamento delle relative attività di gestione, del monitoraggio e del conseguimento delle relativi milestone e target e trasmette al Servizio centrale per il PNRR, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i dati finanziari, di realizzazione fisica e procedurali e tutti gli ulteriori elementi informativi necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea.

2. La realizzazione operativa dei progetti PNRR è a carico delle Amministrazioni centrali, delle Province autonome di Trento e Bolzano delle Regioni e degli Enti locali che assicurano la tempestiva ed efficace attuazione degli stessi.

3. Le Amministrazioni di cui al comma 2, tramite la struttura di cui all'articolo 8 del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, sono tenute a:

- a) garantire che i progetti siano sempre corredati, ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che deve figurare già nella fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, inclusa la fattura elettronica, gli ordini di impegno e di pagamento;
- b) verificare che gli interventi siano coerenti con le ipotesi programmatiche afferenti alle misure PNRR di riferimento e soddisfino le condizioni associate in termini di contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico, del requisito "non arrecare danno significativo"; nonché dell'avanzamento concordato per milestone e target;
- c) conferire tempestivamente al sistema informatizzato di cui al comma 1 del presente articolo i dati sulla programmazione delle procedure di attuazione per ciascuna misura e tempistica procedurale, di attuazione finanziaria e fisica per ogni singolo progetto nonché ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi secondo i criteri definiti dagli articoli 29 e 30 del Regolamento (UE) 2021/241 anche al fine di monitorare i saldi di finanza pubblica;
- d) fornire i dati e la documentazione atta a verificare il raggiungimento di milestone e target concordati a livello europeo e nazionale per le misure del PNRR, anche a livello di singolo intervento, laddove applicabile, alimentando opportunamente il sistema informatizzato di cui al comma 1 del presente articolo anche al fine di permettere le necessarie attività di rendicontazione;
- e) fornire i dati e la documentazione atta a verificare, a livello di singolo progetto, il soddisfacimento del principio "non arrecare danno significativo", il contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo mitigazione del cambiamento climatico;

f) fornire informazioni periodiche sullo stato di avanzamento degli investimenti e delle riforme, sulle eventuali difficoltà a raggiungere milestone e target concordati nei tempi prestabiliti, sulle motivazioni e tipologie di criticità incontrate, nonché sui possibili rimedi.

4. Gli elementi contenuti nel sistema informatizzato di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono la base di riferimento ufficiale per la divulgazione delle informazioni sullo stato di attuazione del PNRR e degli interventi finanziati, nonché base informativa per l'elaborazione di tutta la documentazione ufficiale relativa al Piano.

Art. 3. Strutture e Ruoli responsabili del monitoraggio del PNRR e dei relativi progetti

1. Ai fini del presente decreto e in linea con le definizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sono responsabili del monitoraggio dello stato di attuazione del Piano e dei suoi interventi:

- a) i Soggetti Attuatori, quali le Amministrazioni centrali, le Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, sono responsabili della realizzazione operativa degli interventi, sono tenuti alla rilevazione dei dati dei progetti finanziati e, in particolare, degli elementi anagrafici e identificativi, della localizzazione, dei soggetti correlati al progetto, delle informazioni inerenti le procedure di affidamento di lavori, acquisto di beni e realizzazione di servizi, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria, nonché dell'avanzamento dei milestone e target collegati;
- b) le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono responsabili del monitoraggio dell'attivazione delle risorse e della selezione dei progetti e dei relativi Soggetti di cui al punto a) del presente articolo. Sono altresì tenuti al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni centrali sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori. Nel caso di ritardi o omissioni anche parziali di conferimento dei dati, non debitamente giustificati da parte dei soggetti attuatori, sono tenute a segnalare tempestivamente le inadempienze al Servizio centrale PNRR. Sono inoltre tenute al monitoraggio dei trasferimenti finanziari in entrata e in uscita a favore dei soggetti attuatori. Qualora i progetti siano attuati direttamente da strutture interne all'Amministrazione centrale di coordinamento, si applicano gli adempimenti in tema di monitoraggio di cui al punto a) del presente articolo;
- c) il Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, attraverso il Servizio Centrale per il PNRR è responsabile del monitoraggio complessivo, costante e continuativo, dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario del Piano, rilevati a livello di Pilastro, Missione, Componente e Misura, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative, nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target e delle altre informazioni di analisi degli interventi secondo i criteri definiti all'articolo 29 e 30 del Regolamento (UE) 2021/241. Il Servizio Centrale è inoltre responsabile, in qualità di punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR

ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, delle attività di trasferimento dei dati di monitoraggio del PNRR alla Commissione Europea ai fini degli adempimenti circa il monitoraggio dell'attuazione previsti dall'articolo 29 del medesimo Regolamento. È inoltre tenuto al monitoraggio dei flussi finanziari del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia. Qualora i progetti siano attuati direttamente da strutture interne del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, a tali strutture si applicano gli adempimenti in tema di monitoraggio di cui al punto a) del presente articolo;

- d) l'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è responsabile, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, della verifica, costante e continuativa, della qualità e completezza dei dati di monitoraggio trasmessi dai Soggetti Attuatori e dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi, nonché della verifica di conseguimento di milestone e target anche ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano e delle Richieste di Pagamento alla Commissione Europea.

Art. 4. Modalità, regole e strumenti per il conferimento dei dati

1. I Soggetti di cui all'articolo 3, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, dovranno provvedere alla registrazione, raccolta, validazione e trasmissione dei dati di monitoraggio attraverso il sistema informatizzato che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile ai sensi dell'articolo 1 comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per il corretto utilizzo del sistema informatizzato è reso disponibile un apposito Manuale utente che costituisce il riferimento del sistema di monitoraggio ne descrive i contenuti e la valenza dei relativi dati ai fini di una corretta rilevazione per la rendicontazione alla Commissione Europea.

2. Qualora i soggetti di cui all'articolo 3 punti a) e b) dispongano già di un proprio sistema informativo deputato allo scambio elettronico dei dati ed alla registrazione, raccolta e trasmissione delle informazioni di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo di programmi e progetti finanziati da risorse nazionali e/o comunitarie, possono, anche ai fini della riduzione degli oneri e della spesa in capo alle Amministrazioni, utilizzare tale sistema per alimentare il sistema informatizzato di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'utilizzo del sistema di cui al comma 2 del presente articolo, lo stesso sistema deve presentare e garantire specifici requisiti tecnici e gestionali ovvero:

- a) prevedere la gestione delle informazioni del PNRR ovvero dell'investimento/riforma di responsabilità in coerenza con i dettami del Reg. (UE) 241/2021 e dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- b) gestire, quali dati minimi, il tracciato informativo previsto per il PNRR;
- c) garantire il trasferimento dei dati al sistema informatico di cui al comma 1.

4. I Soggetti che operano direttamente attraverso il sistema informativo di cui al comma 1 del presente articolo conferiscono i dati e le informazioni secondo le modalità e le regole definite da apposito documento tecnico (Manuale utente) redatto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 5. Misure volte ad agevolare il monitoraggio e la tracciabilità dei finanziamenti e del processo di attuazione

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli atti delle Amministrazioni titolari anche di natura regolamentare che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano la realizzazione di investimenti, previa ripartizione delle risorse e specifica individuazione dei beneficiari e degli interventi stessi, devono contenere per ciascun progetto del PNRR, a pena di nullità dell'atto stesso, il relativo codice unico di progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 63/2020.

2. Le Amministrazioni titolari, nell'emettere i mandati di pagamento in uscita dal Bilancio dello Stato tramite SICOGE a valere sugli interventi e investimenti del Piano, riportano il singolo codice CUP del progetto a cui sono riferiti. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari non sono ammessi mandati cumulativi a favore dello stesso Ente riferiti a due o più interventi CUP.

3. Al fine di assicurare il principio di unicità dell'invio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g bis), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei Soggetti attuatori, gli stessi Soggetti attuatori provvedono, in attuazione della normativa vigente, ai seguenti adempimenti:

- a) associazione CUP-CIG nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP): il responsabile unico del procedimento (RUP), ove previsto, provvede all'inserimento del CUP nella scheda di acquisizione del CIG o nella scheda di aggiudicazione associandoli sul sistema SIMOG dell'ANAC ai fini della comunicazione alla BDNCP;
- b) fatture elettroniche: le fatture elettroniche ricevute dai soggetti attuatori riportano, ove previsti dalla normativa vigente, il CUP e il CIG degli interventi. Ai fini del pagamento delle fatture trova applicazione quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
- c) pagamenti su SIOPE: le Pubbliche Amministrazioni per le quali sono state attivate le procedure di SIOPE+ effettuano i pagamenti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 garantendo negli ordini di pagamento l'inserimento dei codici CUP per i progetti del Piano e dei codici CIG, secondo le modalità previste della legge 13 agosto 2010, n. 136. Fino alla completa chiusura del monitoraggio SIOPE, i tesorieri e i cassieri garantiscono la trasmissione di tali codici anche alla banca dati SIOPE, secondo le Regole di colloquio tesorieri – Banca d'Italia, consultabili nel sito internet del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Le "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+" sono aggiornate al fine di consentire l'inserimento dei codici CUP anche negli ordini di incasso;
- d) pagamenti effettuati tramite contabilità speciali: se il soggetto titolare del CUP è un titolare di Contabilità Speciali (CS) utilizzate per l'attuazione del progetto, nelle operazioni di pagamento o di trasferimento di risorse è sempre riportato il CUP.

4. Tramite apposito protocollo d'intesa, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e ANAC definiscono modalità di interscambio dei dati utili alle rispettive funzioni di verifica e di controllo. Anche al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei

criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere di cui all'articolo 47 del decreto legge del 31 maggio 2021, n.77, con provvedimento dell'ANAC sono altresì individuati i dati e le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo termini e forme di comunicazione standardizzate. In caso di omissione o di informazioni non veritiere trova applicazione l'articolo 213, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 6. Definizione set informativo

1. Il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 garantisce il monitoraggio efficace dell'attuazione del PNRR e assicura i dati a livello di singolo intervento che rappresenta l'unità minima di rilevazione.

2. Il set minimo di dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale da raccogliere, conservare e trasmettere è individuato all'interno del Protocollo Unico di Colloquio v. 2.2 di novembre 2020 e s.m.i. di cui alla Circolare MEF n. 18 del 30 aprile 2014. Il portato informativo sarà opportunamente revisionato sulla base delle specificità attuative del PNRR e comunicato tramite apposita nota circolare del Servizio Centrale per il PNRR, d'intesa con l'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Le informazioni, per quanto riguarda il singolo progetto, devono includere in tutti i casi: le informazioni anagrafiche e identificative del progetto (es: CUP - codice unico di progetto ed il CIG - codice identificativo di gara), i riferimenti alla Missione, Componente e Misura che lo finanzia, la procedura di attivazione, la localizzazione, i soggetti correlati, il quadro economico e relative voci di spesa, le procedure di affidamento lavori, acquisto beni e servizi, le modalità rendicontative, gli avanzamenti finanziari anche intesi quali impegni contabili, impegni giuridicamente vincolanti, spese e pagamenti, le fasi procedurali di attività, i valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, il livello di conseguimento di milestone e target, i trasferimenti contabili, il contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico, il soddisfacimento del requisito "non arrecare danno significativo", gli elementi utili per l'analisi e la valutazione degli interventi secondo i criteri definiti agli articoli 29 e 30 del Regolamento (UE) 2021/241.

4. Tramite apposita sezione del sistema informatico verranno altresì raccolte informazioni periodiche sullo stato di avanzamento degli investimenti e delle riforme, sulle eventuali difficoltà a raggiungere milestone e target concordati nei tempi prestabiliti, sulle motivazioni e tipologie di criticità incontrate, nonché sulle possibili azioni rimediali.

Art. 7. Modalità e tempistiche di monitoraggio

1. I Soggetti di cui all'articolo 3 del presente decreto, nell'ambito delle proprie responsabilità, sono tenuti a porre in essere tutte le azioni volte ad attuare un ottimale, continuo e costante processo di raccolta e monitoraggio di dati e documenti inerenti l'attuazione del PNRR, organizzando il flusso delle informazioni in coerenza e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, al fine di garantire la piena disponibilità dei dati significativi, aggiornati, attendibili e coerenti utili a fornire un quadro costantemente aggiornato sullo stato dell'arte della realizzazione del progetto in relazione ai valori e ai livelli di conseguimento di attività, procedure, spese, target e milestone.

2. Le Amministrazioni coinvolte nel processo di monitoraggio hanno, pertanto, l'obbligo di conferire e registrare i dati e le informazioni in maniera tempestiva sul sistema informatizzato messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ovvero sul sistema di cui al comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto al fine di garantire, a tutti i livelli di gestione e presidio del PNRR, un monitoraggio continuativo.

3. In considerazione del fatto che i trasferimenti di risorse della Commissione Europea allo Stato Membro sono legati al soddisfacente raggiungimento dei target e milestone previsti dal PNRR, al fine di consentire la trasmissione delle Richieste di Pagamento alla Commissione Europea secondo le tempistiche e le modalità definite dall'articolo 22 del Reg. (UE) 241/2021, i Soggetti Attuatori e le Amministrazioni centrali responsabili degli interventi sono responsabili del tempestivo conferimento delle informazioni necessarie e riferite allo stato di avanzamento dei progetti di competenza.

Art. 8. Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali acquisiti in attuazione del presente decreto è necessario ai fini del perseguimento dei connessi interessi pubblici rilevanti e quindi legittimo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento (UE) 2016/679. L'Amministrazione titolare dei dati assicura la proporzionalità del loro trattamento per lo svolgimento delle procedure di utilizzo dei fondi dell'Unione nei limiti previsti dall'articolo 22 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/241.

Art. 9. Open data

1. Sulla base delle informazioni conferite al sistema informatizzato di cui all'articolo 1 del presente decreto, nonché alla luce di quanto disposto all'articolo 1 comma 1044 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato rende accessibile in formato elaborabile e in formato navigabile dati sull'attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, assieme ai costi programmati e ai milestone e target perseguiti.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 settembre 2021

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 settembre 2021 - "Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze"

(Estratto)

Art. 3. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

[...]

7. Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea - I.G.R.U.E.

Ufficio I

Coordinamento del processo di monitoraggio e controllo degli obiettivi e delle attività dell'Ispettorato, comprese quelle a carattere progettuale. Coordinamento delle esigenze informatiche dell'Ispettorato. Coordinamento delle attività di analisi, studi e pubblicazioni di competenza dell'Ispettorato. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ispettorato. Segreteria e affari generali, compresi quelli attinenti al personale. Funzione di controllo interno e verifiche sull'attuazione finanziaria dei programmi complementari a titolarità dell'Ispettorato.

Ufficio II

Coordinamento sulle tematiche relative all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari. Coordinamento sulla partecipazione dell'Ispettorato alla fase di produzione normativa in sede comunitaria. Coordinamento della trattazione del contenzioso con l'Unione europea. Verifica dei decreti di determinazione delle tariffe, previsti dalla normativa nazionale di adeguamento al diritto comunitario. Analisi degli effetti finanziari derivanti dalle procedure di infrazione comunitarie e dei rinvii pregiudiziali in materia di aiuti di Stato e predisposizione della connessa relazione periodica al Parlamento ed alla Corte dei conti.

Ufficio III

Partecipazione al processo di formazione ed esecuzione del bilancio comunitario e analisi delle connesse problematiche generali. Analisi, studi e proiezioni finanziarie sul bilancio U.E. Supporto tecnico agli organismi comunitari in materia di bilancio. Collaborazione con la Corte dei conti europea per la certificazione del bilancio comunitario relativamente alle risorse proprie. Attività connesse con la dichiarazione di affidabilità delle spese (DAS) da parte della Corte dei conti europea. Partecipazione al processo di definizione delle risorse proprie dell'Unione europea. Quantificazione e versamento alla Comunità delle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato. Partecipazione ai procedimenti normativi comunitari in materia finanziaria e di bilancio. Verifica dell'impatto finanziario sul bilancio U.E. a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri.

Ufficio IV

Attività prelegislativa connessa con il recepimento nell'ordinamento giuridico interno degli atti normativi comunitari ed analisi dei relativi effetti sulla finanza pubblica nazionale. Mercato interno. Problematiche relative al contenzioso con l'Unione europea in materia di

direttive e di altri atti normativi emanati dalle istituzioni comunitarie. Partecipazione, per gli aspetti di competenza dell'Ispettorato, alla fase ascendente di produzione normativa in sede comunitaria.

Ufficio V

Partecipazione ai processi di definizione, attuazione e sorveglianza delle politiche comunitarie e nazionali settoriali e analisi dei relativi effetti sulla finanza pubblica nazionale con riferimento al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo di coesione, al Fondo sociale europeo, al FEAGA, al FEASR, al FEP, al FEAMP, al Fondo sviluppo e coesione ed altri strumenti finanziari. Azioni esterne. Analisi delle Convenzioni di cooperazione ACP/CE. Attività prelegislativa e di interpretazione normativa nelle materie di competenza. Pareri sulle proposte di legge concernenti i bilanci delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di pertinenza dell'ufficio.

Ufficio VI

Espletamento della funzione di Autorità di audit dei Programmi operativi nazionali cofinanziati dai Fondi europei n. 2014/2020, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi dell'art. 1, comma 673, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Supporto alla definizione delle strategie di audit. Campionamento. System audit e controlli sulle operazioni. Rapporti con le Ragionerie territoriali dello Stato per le attività di competenza dell'ufficio.

Ufficio VII

Coordinamento sull'attività di sorveglianza e valutazione dell'attuazione degli interventi di politica comunitaria e di quelli interni complementari alla programmazione comunitaria. Coordinamento e gestione del sistema unitario di monitoraggio degli interventi rientranti nella programmazione nazionale e comunitaria. Azioni di supporto ed assistenza tecnica per le amministrazioni centrali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per il corretto funzionamento del processo di monitoraggio. Gestione dei flussi informativi con l'U.E. tramite il Sistema informativo per la gestione dei fondi comunitari (SFC). Analisi, studi e statistiche sui dati di monitoraggio. Elaborazioni dei dati previsionali e consolidati sui flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea e sui movimenti finanziari di competenza dell'Ispettorato.

Ufficio VIII

Coordinamento delle problematiche connesse con la gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie della legge n. 183 del 1987 e relativo contenzioso. Adeguamenti normativi e procedurali riguardanti la gestione finanziaria dell'Ispettorato, ivi compresa le attività evolutive del sistema informatico. Gestione delle anagrafiche e delle utenze per l'accesso alle funzionalità informatiche di supporto alla gestione finanziaria. Adempimenti connessi con la contabilizzazione delle entrate assegnate dalle istituzioni dell'Unione europea all'Italia a valere sul bilancio comunitario e delle altre entrate. Gestione apporti dal bilancio dello Stato. Consuntivo annuale da inviare alla Corte dei conti sull'attività di gestione finanziaria dell'Ispettorato.

Ufficio IX

Erogazione delle quote di finanziamento comunitario e di cofinanziamento nazionale, ivi compresi prefinanziamenti ed anticipazioni riguardanti programmi ed interventi dell'Unione europea relativi a tutti i settori di spesa del bilancio comunitario. Procedure di recupero delle risorse comunitarie e nazionali indebitamente utilizzate da parte delle amministrazioni ed enti titolari degli interventi, azioni di rivalsa nel settore del Fondo

europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dei Fondi Strutturali. Gestione dei corrispondenti conti correnti di tesoreria. Supporto alla predisposizione del consuntivo annuale da inviare alla Corte dei conti sull'attività di gestione finanziaria, per la parte di competenza dell'ufficio.

Ufficio X

Coordinamento delle attività di elaborazione e diffusione di metodologie e strumentazioni, anche di tipo statistico, per i processi di gestione e controllo delle amministrazioni nazionali titolari degli interventi cofinanziati dall'Unione europea. Definizione di linee di orientamento ed indirizzo per l'efficace espletamento della funzione di audit. Sviluppo e gestione del sistema informatico di supporto all'espletamento delle funzioni di audit degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e analisi dei relativi dati. Analisi e diffusione di dati e statistiche sull'efficacia dei sistemi di gestione controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea.

Ufficio XI

Coordinamento nazionale delle Autorità di audit degli interventi cofinanziati dall'Unione europea istituite presso le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Presidio nazionale di valutazione e verifica sul corretto ed efficace funzionamento, in conformità alla normativa comunitaria, dei sistemi di gestione e controllo presso le amministrazioni centrali e regionali titolari degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei. Partecipazione, per quanto di competenza dell'Ispettorato, ai processi di definizione ed attuazione dei piani di azione finalizzati al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo presso le amministrazioni titolari degli interventi U.E. Elaborazione e diffusione della relazione annuale sul funzionamento del sistema di audit sugli interventi strutturali U.E. Coordinamento dei Presidi territoriali, istituiti, nell'ambito delle Ragionerie territoriali dello Stato, per l'espletamento delle funzioni previste dall'Accordo di partenariato Italia U.E. 2014/2020.

Ufficio XII

Assegnazione delle risorse di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e delle altre risorse finanziarie nazionali attribuite dalla legge alla gestione finanziaria dell'Ispettorato, ivi compresa la predisposizione dei relativi provvedimenti di finanziamento. Erogazione delle risorse relative agli adempimenti derivanti dall'attuazione in Italia delle direttive dell'Unione europea. Erogazione delle quote di finanziamento relative ad interventi del piano di azione coesione e ai programmi complementari rispetto alla programmazione comunitaria, nonché delle altre risorse finanziarie nazionali attribuite dalla legge alla gestione finanziaria dell'Ispettorato. Erogazione delle anticipazioni sul pagamento degli oneri derivanti dalle sentenze della Corte di giustizia europea e conseguenti procedimenti di rivalsa nei confronti delle amministrazioni responsabili. Procedure di recupero, nei confronti delle amministrazioni titolari degli interventi, delle risorse indebitamente utilizzate da parte delle stesse amministrazioni. Gestione dei corrispondenti conti correnti di tesoreria. Supporto alla predisposizione del consuntivo annuale da inviare alla Corte dei conti sull'attività di gestione finanziaria, per la parte di competenza dell'ufficio.

Ufficio XIII

Espletamento della funzione di Autorità di audit del PNRR ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, lettera c) punto ii), del regolamento (UE) 2021/241, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 7 del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Rapporti con le Ragionerie territoriali dello Stato per le attività di competenza dell'ufficio.

[...]

14. Servizio Centrale per il PNRR

Ufficio I

Affari generali e di segreteria. Supporto al direttore generale nella definizione dell'assetto organizzativo del Servizio, nella definizione degli obiettivi annuali e nello svolgimento del controllo di gestione. Adempimenti in materia di gestione del personale assegnato al Servizio. Definizione e gestione amministrativa delle convenzioni e degli accordi con enti esterni, comprese le società in house della pubblica amministrazione. Analisi delle esigenze logistiche, dei sistemi informativi e degli strumenti del Servizio. Supporto normativo e legale per le attività del Servizio, in coordinamento con ufficio legale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Assolvimento degli adempimenti in materia di privacy e protezione dei dati personali. Coordinamento dell'attività prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio centrale per il PNRR.

Ufficio II

Coordinamento delle attività di programmazione e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Definizione del Sistema di gestione e controllo del PNRR. Emanazione di linee guida e orientamenti per le amministrazioni responsabili degli interventi. Definizione della manualistica e della strumentazione operativa. Definizione e attivazione delle azioni di rafforzamento della capacità amministrativa delle strutture preposte al coordinamento e all'attuazione degli interventi, anche per il tramite di società in house. Vigilanza sulla coerenza della fase di attuazione del PNRR rispetto agli obiettivi e milestone programmati e sul rispetto dei relativi cronoprogrammi. Definizione delle misure correttive e supporto al processo di riprogrammazione, laddove necessario.

Ufficio III

Analisi, definizione, sviluppo e gestione del sistema di monitoraggio del PNRR. Acquisizione dei dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi, nonché del raggiungimento dei relativi milestone e target. Predisposizione dei rapporti e delle Relazioni di monitoraggio previste per il PNRR. Elaborazione e divulgazione di dati e informazioni sullo stato di attuazione del Piano e sul raggiungimento dei relativi risultati. Definizione, sviluppo e gestione del portale del PNRR e alimentazione dei contenuti in raccordo con il Comitato di redazione. Presidio dell'attività di comunicazione e pubblicità del PNRR Assistenza alle amministrazioni titolari di interventi per garantire correttezza, completezza e qualità dei dati di monitoraggio.

Ufficio IV

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sulle rendicontazioni di spesa, milestone e target presentate dalle amministrazioni titolari degli interventi del PNRR e verifica della compatibilità con i principi e con la normativa europea e nazionale. Predisposizione delle richieste periodiche di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del regolamento UE 2021/241. Istruttoria finalizzata al rilascio dell'attestazione di rendicontazione prevista dagli accordi di finanziamento e di prestito stipulati con la Commissione europea. Tenuta della contabilità informatizzata degli importi richiesti alla Commissione europea e dei corrispondenti rimborsi riconosciuti. Contabilizzazione degli importi oggetto di rettifica e/o riduzioni, nonché dei fondi non utilizzati e degli importi recuperati.

Ufficio V

Coordinamento del processo di predisposizione delle proposte di programmi e altri interventi progettuali a titolarità del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da sottoporre al finanziamento dell'Unione europea e dei corrispondenti programmi ed interventi complementari da finanziare con risorse nazionali. Funzione di autorità di gestione e/o di organismo intermedio per l'attuazione dei programmi e degli altri interventi a titolarità del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Definizione delle modalità di selezione dei progetti. Emanazione di indirizzi e linee guida per i beneficiari ed i soggetti attuatori. Verifiche istruttorie di gestione. Monitoraggio e aggiornamento dei relativi flussi informativi. Adempimenti di rendicontazione.

Ufficio VI

Gestione finanziaria del Fondo di rotazione nazionale Next generation EU-Italia e delle relative contabilità speciali aperte presso la tesoreria centrale dello Stato. Predisposizione dei provvedimenti di assegnazione delle risorse in favore delle amministrazioni titolari degli interventi. Gestione delle operazioni finanziarie: trasferimenti ai beneficiari e pagamenti diretti in favore dei soggetti attuatori degli interventi. Presidio sugli adempimenti contabili. Gestione dei flussi finanziari relativi agli altri programmi europei a titolarità del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Vigilanza sulle attività di recupero degli importi indebitamente utilizzati da parte delle amministrazioni responsabili ed attivazione, in raccordo con gli uffici interessati del Dipartimento, delle occorrenti operazioni di compensazione.

14. Servizio Centrale per il PNRR

Ufficio I

Affari generali e di segreteria. Supporto al direttore generale nella definizione dell'assetto organizzativo del Servizio, nella definizione degli obiettivi annuali e nello svolgimento del controllo di gestione. Adempimenti in materia di gestione del personale assegnato al Servizio. Definizione e gestione amministrativa delle convenzioni e degli accordi con enti esterni, comprese le società in house della pubblica amministrazione. Analisi delle esigenze logistiche, dei sistemi informativi e degli strumenti del Servizio. Supporto normativo e legale per le attività del Servizio, in coordinamento con ufficio legale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Assolvimento degli adempimenti in materia di privacy e protezione dei dati personali. Coordinamento dell'attività prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio centrale per il PNRR.

Ufficio II

Coordinamento delle attività di programmazione e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Definizione del Sistema di gestione e controllo del PNRR. Emanazione di linee guida e orientamenti per le amministrazioni responsabili degli interventi. Definizione della manualistica e della strumentazione operativa. Definizione e attivazione delle azioni di rafforzamento della capacità amministrativa delle strutture preposte al coordinamento e all'attuazione degli interventi, anche per il tramite di società in house. Vigilanza sulla coerenza della fase di attuazione del PNRR rispetto agli obiettivi e milestone programmati e sul rispetto dei relativi crono-programmi. Definizione delle misure correttive e supporto al processo di riprogrammazione, laddove necessario.

Ufficio III

Analisi, definizione, sviluppo e gestione del sistema di monitoraggio del PNRR. Acquisizione dei dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi,

nonché del raggiungimento dei relativi milestone e target. Predisposizione dei rapporti e delle Relazioni di monitoraggio previste per il PNRR. Elaborazione e divulgazione di dati e informazioni sullo stato di attuazione del Piano e sul raggiungimento dei relativi risultati. Definizione, sviluppo e gestione del portale del PNRR e alimentazione dei contenuti in raccordo con il Comitato di redazione. Presidio dell'attività di comunicazione e pubblicità del PNRR Assistenza alle amministrazioni titolari di interventi per garantire correttezza, completezza e qualità dei dati di monitoraggio.

Ufficio IV

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sulle rendicontazioni di spesa, milestone e target presentate dalle amministrazioni titolari degli interventi del PNRR e verifica della compatibilità con i principi e con la normativa europea e nazionale. Predisposizione delle richieste periodiche di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'*art. 22 del regolamento UE 2021/241*. Istruttoria finalizzata al rilascio dell'attestazione di rendicontazione prevista dagli accordi di finanziamento e di prestito stipulati con la Commissione europea. Tenuta della contabilità informatizzata degli importi richiesti alla Commissione europea e dei corrispondenti rimborsi riconosciuti. Contabilizzazione degli importi oggetto di rettifica e/o riduzioni, nonché dei fondi non utilizzati e degli importi recuperati.

Ufficio V

Coordinamento del processo di predisposizione delle proposte di programmi e altri interventi progettuali a titolarità del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da sottoporre al finanziamento dell'Unione europea e dei corrispondenti programmi ed interventi complementari da finanziare con risorse nazionali. Funzione di autorità di gestione e/o di organismo intermedio per l'attuazione dei programmi e degli altri interventi a titolarità del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Definizione delle modalità di selezione dei progetti. Emanazione di indirizzi e linee guida per i beneficiari ed i soggetti attuatori. Verifiche istruttorie di gestione. Monitoraggio e aggiornamento dei relativi flussi informativi. Adempimenti di rendicontazione.

Ufficio VI

Gestione finanziaria del Fondo di rotazione nazionale Next generation EU-Italia e delle relative contabilità speciali aperte presso la tesoreria centrale dello Stato. Predisposizione dei provvedimenti di assegnazione delle risorse in favore delle amministrazioni titolari degli interventi. Gestione delle operazioni finanziarie: trasferimenti ai beneficiari e pagamenti diretti in favore dei soggetti attuatori degli interventi. Presidio sugli adempimenti contabili. Gestione dei flussi finanziari relativi agli altri programmi europei a titolarità del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Vigilanza sulle attività di recupero degli importi indebitamente utilizzati da parte delle amministrazioni responsabili ed attivazione, in raccordo con gli uffici interessati del Dipartimento, delle occorrenti operazioni di compensazione.

15. Unità di Missione NG-EU

Ufficio I

Compiti di monitoraggio delle riforme e degli investimenti in campo infrastrutturale contenuti nel PNRR e di promozione della partecipazione, in raccordo con le funzioni delle altre strutture della Ragioneria generale dello Stato. Miglioramento della qualità dell'informazione, individuazione di eventuali criticità nell'attuazione del PNRR e proposte per il loro superamento, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali, per le

riforme non settoriali, della digitalizzazione, della rivoluzione verde e delle infrastrutture di trasporto. Supporto al Servizio centrale PNRR nella verifica dell'avanzamento delle milestones e dei target europei e nazionali negli stessi ambiti. Contributo ai processi di definizione e monitoraggio del quadro di valutazione e dalla relazione annuale ex *articoli 30 e 31 del regolamento UE 241/2021*, nonché degli indicatori di outcome del Piano. Contributo allo sviluppo del Sistema di gestione e controllo del PNRR e di eventuali piani complementari. Sviluppo di iniziative di trasparenza relative all'avanzamento del PNRR indirizzate alle istituzioni e ai cittadini. Promozione dell'attività di partecipazione, in particolare, con riferimento alle priorità trasversali del Piano relative ai divari di genere, generazionali e territoriali, anche in base agli indirizzi e linee guida elaborati della Cabina di regia del PNRR.

Ufficio II

Compiti di monitoraggio delle riforme e degli interventi in campo sociale e di promozione della valutazione delle politiche, in raccordo con le funzioni delle altre strutture della Ragioneria generale dello Stato. Miglioramento della qualità dell'informazione, individuazione di eventuali criticità nell'attuazione del PNRR e proposte per il loro superamento, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali, per le misure dell'istruzione e ricerca, della coesione e della salute. Supporto al Servizio centrale PNRR nella verifica dell'avanzamento delle milestones e dei target europei e nazionali negli stessi ambiti. Contributo ai processi di definizione e monitoraggio del quadro di valutazione e dalla relazione annuale ex *articoli 30 e 31 del regolamento UE 241/2021*, nonché degli indicatori di outcome del Piano. Rapporti con gli organismi internazionali sull'avanzamento del Piano e confronto con analoghe esperienze in corso in altri Paesi dell'Unione europea. Promozione e predisposizione delle valutazioni di impatto del PNRR e delle politiche sottostanti ex-ante, in itinere e ex-post, anche tramite convenzioni con altri soggetti anche in relazione agli indirizzi e alle linee guida della Cabina di regia del PNRR. Sostegno agli Ispettorati del Dipartimento nell'utilizzo di strumenti per l'analisi e la valutazione della spesa pubblica.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998*, n. 38. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problematiche di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Verifiche ai consegnatari e ai cassieri. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFIP.

Ufficio II

Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale dell'amministrazione controllata. Controllo sugli atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad

incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Verifica degli accordi in materia di contrattazione integrativa, anche relativi al personale non appartenente alla carriera diplomatica. Controllo sugli altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.

Ufficio III

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti. Controllo su trasferimenti e erogazioni a soggetti pubblici e privati, enti e organismi nazionali ed internazionali. Borse di studio. Controllo su contratti attivi e spese di lite. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38*. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problematiche di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni *ex art. 34-quater della legge n. 196 del 2009*, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Verifiche ai consegnatari e ai cassieri. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFIP.

Ufficio II

Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, del personale della carriera prefettizia e del personale appartenente all'albo dei segretari comunali e provinciali. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni e alla formazione del personale di cui al primo periodo, alle spese di rappresentanza, alle spese per manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo sugli altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica sulla compatibilità finanziaria degli accordi sindacali integrativi riferiti al personale civile e prefettizio, centrale e periferico, e al personale appartenente all'Albo dei Segretari comunali e Provinciali. Controllo su erogazioni Equo indennizzo, provvidenze, indennità una tantum e pensioni privilegiate ordinarie e sussidi al personale civile. Controllo su conti giudiziali. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio III

Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale appartenente alla Polizia di Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale Interforze, ivi compresi i provvedimenti e i rendiconti relativi alle missioni, alle erogazioni dell'equo indennizzo, provvidenze, indennità una tantum e sussidi al personale, nonché relativi alla formazione professionale. Controllo su speciali elargizioni, assegni vitalizi alle vittime del terrorismo, vittime del dovere ed assimilati. Controllo su contributi al fondo assistenza personale della Polizia di Stato. Verifica sulla compatibilità finanziaria degli accordi sindacali integrativi riferiti al personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio IV

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti. Controllo su contratti attivi e spese per liti. Gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Controllo Fondo edifici di culto gestione del bilancio e controllo sugli atti di gestione della spesa. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38*. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problematiche di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni ex *art. 34-quater della legge n. 196 del 2009*, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Rendiconti patrimoniali degli istituti penitenziari. Reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFIP.

Ufficio II

Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale dell'amministrazione controllata (comparto funzioni centrali, carriera militare, magistratura). Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale dell'amministrazione centrale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo sugli altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica sulla compatibilità finanziaria degli accordi sindacali integrativi, a livello centrale e periferico,

riferiti al personale civile e di Polizia penitenziaria. Controllo su erogazioni equo indennizzo, provvidenze, indennità una tantum e sussidi, speciali elargizioni al personale civile nonché a quello della Polizia penitenziaria. Controllo su atti relativi a benefici giuridici ed economici alle vittime del dovere e di atti di terrorismo. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale, di cui all' *art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio III

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti, nonché della direzione generale per la gestione e manutenzione degli uffici ed edifici del complesso giudiziario di Napoli. Controllo sulle spese di locazione di immobili, con particolare riguardo agli uffici per l'esecuzione penale esterna. Controllo su contratti attivi e sui contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità dell'amministrazione controllata, cofinanziati in tutto o in parte dall'Unione europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione dell'Unione europea. Controllo su atti e provvedimenti di spesa relativi alla realizzazione di opere di edilizia penitenziaria e delle relative misure di sicurezza dell'amministrazione. Controllo successivo dei rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all' *art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*. Verifica della corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all' *art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio IV

Controllo su atti, provvedimenti di spesa per servizi, forniture e rendiconti per spese di funzionamento, interventi ed investimenti del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria (DOG) e dell'Ufficio speciale di Napoli. Controllo successivo sui rendiconti dei funzionari delegati delle sedi centrali dell'amministrazione controllata, sulle gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Verifiche ai consegnatari ed ai cassieri dell'amministrazione centrale giudiziaria e penitenziaria. Controllo su spese per liti e arbitraggi, rimborso delle spese di patrocinio legale. Controllo su atti relativi al pagamento di riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario, nonché sulle somme da corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo e per il mancato rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) di cui alla *legge 24 marzo 2001, n. 89* (cosiddetta legge Pinto). Controllo atti, provvedimenti di spesa, rendiconti e conti giudiziali concernenti l'attività dell'Ufficio centrale archivi notarili, compresi quelli delle sedi periferiche. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all' *art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall' *art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38*.

Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problematiche di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni ex *art. 34-quater della legge n. 196 del 2009*, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio.

Controllo sui contratti attivi. Verifiche ai consegnatari ed ai cassieri. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFIP. Esame delle risultanze ispettive di verifiche amministrative disposte dal Ministero della difesa (Ispedife).

Ufficio II

Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e sul trattamento economico fondamentale, nonché su atti e provvedimenti di spesa e rendiconti concernenti il trattamento accessorio e di ausiliaria del personale civile e militare. Controllo su atti, provvedimenti di spesa, ordini di pagare e impegni anche di spesa delegata relativi alle missioni e alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni e indennità di ausiliaria. Controllo su altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica sulla compatibilità finanziaria degli accordi in materia di contrattazione integrativa. Controllo su erogazioni equo indennizzo, indennità una tantum, speciali elargizioni e pensioni tabellari. Controllo su atti relativi a benefici giuridici ed economici alle vittime del dovere e di atti di terrorismo. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all' *art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio III

Controllo su atti, provvedimenti di spesa per servizi, forniture e lavori, ordini di pagare, impegni anche di spesa delegata e conti giudiziali emanati dal Centro di responsabilità amministrativa «Segretariato generale della difesa». Controllo sulle spese relative a forniture e lavori per infrastrutture connesse con accordi N.A.T.O. Controllo sui rendiconti resi dai funzionari delegati dell'amministrazione centrale del Segretariato generale. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all' *art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio IV

Controllo su atti, provvedimenti di spesa per servizi, forniture e lavori e rendiconti per spese di funzionamento, interventi ed investimenti dei Centri di responsabilità amministrativa «Marina militare», «Esercito italiano», «Aeronautica militare»,

«Gabinetto», «Bilandife» e «Carabinieri». Controllo successivo sui rendiconti amministrativi e conti giudiziali relativi ai funzionari delegati dell'Amministrazione centrale dei Centri di responsabilità amministrativa «Marina militare», «Esercito italiano»,

«Aeronautica militare», «Gabinetto», «Bilandife» e «Carabinieri». Controllo su atti relativi a servizi per la cooperazione internazionale. Controllo su spese per liti e arbitraggi, rimborso delle spese di patrocinio legale, spese per interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento di retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all' *art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Collaborazione con la direzione nella ricerca di strumenti idonei ad ottimizzare l'assetto organizzativo e funzionale degli Uffici, nell'assunzione di iniziative tese al miglioramento delle procedure, nell'attivazione di interventi per favorire il corretto utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili; Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e attività di supporto per gli adempimenti relativi al bilancio. Svolgimento di altre funzioni di particolare rilevanza delegate dal direttore, volte ad assicurare la funzionalità dell'Ufficio. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38*. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio e approfondimento su particolari problematiche di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata, nonché supporto tecnico amministrativo per l'attività di conferimento di incarichi dirigenziali e di valutazione della dirigenza. Pareri su decreti interministeriali con impatto finanziario sullo stato di previsione di altri Ministeri. Ufficio del consegnatario, monitoraggio sulle attività di manutenzione e coordinamento della logistica e dell'organizzazione finalizzata all'attività della sede. Attività di supporto al responsabile della sicurezza per gli adempimenti di competenza. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFIP.

Ufficio II

Adempimenti relativi allo stato di previsione dell'entrata del bilancio statale: previsione e assestamento dei capitoli del capo X; attività per la rendicontazione concernenti la parifica delle somme affluite alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano e successiva integrazione dell'allegato 23 al Rendiconto generale dello Stato, la contabilità delle entrate tributarie ed extra tributarie da autoliquidazione, la contabilità delle entrate derivanti dai giochi di competenza degli Uffici centrali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la contabilità dell'Agente contabile per le riscossioni telematiche dell'Agenzia delle entrate e i crediti derivanti da condanne delle Corti dei conti. Attività di supporto all'Ufficio I in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Controllo sui contratti attivi. Controllo su spese correlate alla riscossione delle entrate, poste correttive delle entrate, regolazioni contabili, rimborsi diversi e interessi, trasferimenti alle Agenzie fiscali, trasferimenti alla RAI per canoni di abbonamento, pagamento dei compensi ai prestatori di assistenza fiscale ai contribuenti. Controllo sui contributi alle confessioni religiose e sul pagamento del due per mille ai partiti politici. Adempimenti relativi al Conto generale del Patrimonio. Verifiche ai consegnatari ed ai Cassieri. Controllo sui conti giudiziali, su rendiconti gestioni fuori bilancio e sui fondi di rotazione. Controllo sui rendiconti trasmessi dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Verifica della corretta tenuta delle scritture della contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009* e dell'applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei pagamenti ai sensi dell'*art. 34 della medesima legge n. 196 del 2009*.

Ufficio III

Adempimenti relativi al bilancio (previsione, gestione, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli) e al rendiconto della spesa. Pareri di regolarità contabile su provvedimenti di riparto fondi presenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a favore di altri Ministeri. Attività di supporto all'Ufficio I in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e per le attività della Conferenza permanente e per gli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998*. Controllo su atti e provvedimenti di spesa in materia di debito pubblico, operazioni su titoli di Stato e buoni postali fruttiferi, note di imputazione. Controllo su: operazioni connesse al sistema delle garanzie bilaterali (CSA), operazioni di impiego e di raccolta a valere sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria, operazioni straordinarie di risanamento del sistema creditizio e finanziario sia interno che estero, ad esclusione delle garanzie. Controllo su operazioni finanziarie di indebitamento sul mercato interno ed estero e operazioni derivate. Controllo sui pagamenti delle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome. Controllo atti relativi a cartolarizzazione di immobili e crediti, partecipazioni azionarie, conferimenti, privatizzazioni e spese di consulenza per gestione società partecipate. Verifica della corretta tenuta delle scritture della contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*, e dell'applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei pagamenti ai sensi dell'*art. 34 della medesima legge n. 196 del 2009*.

Ufficio IV

Controllo su atti relativi allo Stato giuridico e sul trattamento economico fondamentale nonché su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti concernenti il trattamento accessorio del personale civile del Ministero dell'economia e finanze, del personale dell'Avvocatura generale dello Stato, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Controllo su onorari di causa e sul fondo perequativo dell'Avvocatura generale dello Stato. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti del Ministero dell'economia e finanze e dell'Avvocatura generale dello Stato, relativi alle missioni del personale civile, degli avvocati e dei procuratori dello Stato, alla formazione, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il succitato personale. Controllo su atti concernenti le nomine, il trattamento economico e il contributo unificato dei giudici tributari. Verifica degli accordi in materia di contrattazione integrativa. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Controllo su atti relativi a equo indennizzo, indennità una tantum, rimborsi ai Parlamentari europei, Garante del contribuente. Controllo su provvedimenti e atti di spesa concernenti l'attività di revisione legale prevista dal *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*. Controllo su atti e provvedimenti di spesa per le attività del Comitato per la programmazione e il coordinamento dell'educazione finanziaria istituito ai sensi dell'*art. 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237(3)*. Controllo su atti relativi agli interventi a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati dall'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione, nelle materie di competenza. Controllo su atti relativi all'erogazione di provvidenze al personale. Verifica della corretta tenuta delle scritture della contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*, e dell'applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei pagamenti ai sensi dell'*art. 34 della medesima legge n. 196 del 2009*.

Ufficio V

Controllo su atti e provvedimenti di spesa per interventi, investimenti, forniture di beni e servizi anche relativi al funzionamento delle reti e del sistema informativo hardware e software, nonché per lavori di manutenzione, riparazione ed adattamento di impianti e locali adottati dai centri di responsabilità amministrativa dell'amministrazione controllata e dall'Avvocatura generale dello Stato con esclusione di quelli del Corpo della Guardia di finanza. Controllo su spese di funzionamento, locazione e oneri condominiali per i locali in uso agli uffici centrali e periferici del Ministero e all'Avvocatura generale dello Stato. Controllo successivo sui rendiconti amministrativi. Controllo su assegnazioni fondi agli Uffici periferici ai sensi dell'*art. 34-quater della legge n. 196 del 2009*. Controllo relativo agli oneri derivanti dal progetto di razionalizzazione delle spese per consumi intermedi delle Pubbliche amministrazioni, compreso il contributo ai soggetti aggregatori. Controllo su atti e provvedimenti relativi alla fornitura di monete metalliche, di carte valori, di documenti in formato elettronico e di materiali vari da eseguirsi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in favore delle amministrazioni statali, nonché sugli atti e provvedimenti relativi al rimborso delle spese sostenute dall'I.P.Z.S. per i servizi attinenti l'attività della cassa speciale per le monete e i biglietti a debito dello Stato. Controllo su atti e provvedimenti di spesa relativi ai contratti dei medici afferenti le attività delle Commissioni mediche di verifica e della Commissione medica superiore. Controllo su oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

Verifica della corretta tenuta delle scritture della contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*, e dell'applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei pagamenti ai sensi dell'*art. 34 della medesima legge n. 196 del 2009*.

Ufficio VI

Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale militare del Corpo della Guardia di finanza. Controllo su atti relativi alle procedure disciplinari, all'attribuzione dell'indennità di ausiliaria, alla liquidazione dell'equo indennizzo e alle spese per l'attuazione di corsi e concorsi del Corpo della Guardia di finanza. Controllo su atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni, servizi e forniture, ivi compresi i contratti di locazione degli immobili, per lavori di realizzazione, manutenzione, riparazione e adattamento di impianti, locali e mezzi e per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, concernenti la Guardia di finanza. Controllo delle risultanze ispettive conseguenti a verifiche amministrativo-contabili effettuate dalla Guardia di finanza presso gli enti del Corpo. Verifica della corretta tenuta delle scritture della contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*, e dell'applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei pagamenti ai sensi dell'*art. 34 della medesima legge n. 196 del 2009*.

Ufficio VII

Controllo sui trasferimenti per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, di enti ed organismi vari e delle Autorità indipendenti. Controllo su trasferimenti alla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria. Controllo su indennizzi per beni perduti all'estero, su sovvenzioni, garanzie e interventi vari a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, su trasferimenti alle regioni, agli enti locali ed agli enti previdenziali. Controllo su atti relativi alla concessione di crediti e alle anticipazioni per finalità produttive. Controllo su provvedimenti relativi alle pubbliche calamità. Controllo su contributi ai privati. Controllo su atti relativi alle concessioni di garanzie bancarie.

Controllo su atti riguardanti il fondo prevenzione usura, le infrazioni valutarie, il recupero dei crediti erariali e la gestione liquidatoria degli enti disciolti. Controllo su spese per liti, arbitraggi, risarcimenti a carico del Ministero dell'economia e delle finanze in base a disposizioni di legge o sentenze. Controllo su atti riguardanti gli oneri derivanti dalla partecipazione a Banche, Fondi ed Organismi internazionali. Controllo su incentivi alle imprese e trasferimenti alle Ferrovie dello Stato, nonché su provvedimenti in favore di perseguitati politici e di erogazione assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra. Controllo su atti relativi a somme da trasferire alle regioni a seguito della soppressione in via definitiva delle gestioni operanti presso la Tesoreria dello Stato, nonché su pagamenti a seguito di sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'UE. Controllo sugli atti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione. Controllo su atti relativi al pagamento di riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario, nonché sulle somme da corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo e per il mancato rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Controllo sugli atti dei Commissari ad acta di cui alla *legge 24 marzo 2001, n. 89* (cosiddetta legge Pinto). Verifica della corretta tenuta delle scritture della contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*, e dell'applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei pagamenti ai sensi dell'*art. 34 della medesima legge n. 196 del 2009*.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998*. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problematiche di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni ex *art. 34-quater della legge n. 196 del 2009*, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Verifiche ai consegnatari ed ai cassieri. Controllo sui conti giudiziali, contabilità speciali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFIP.

Ufficio II

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti riguardanti lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dell'amministrazione controllata. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Verifica sulla compatibilità finanziaria degli accordi in materia di contrattazione integrativa. Controllo su altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio III

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti. Controllo su atti e provvedimenti cofinanziati in tutto o in parte dall'Unione europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione dell'Unione europea nelle materie di competenza. Controllo su contratti attivi e su contributi alle emittenti radio e televisive. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio IV

Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi a finanziamenti in conto capitale ed interessi alle imprese, enti, consorzi e società finalizzati all'incentivazione ed al sostegno dei settori imprenditoriale, produttivo, industriale, anche in ambito delle politiche di sviluppo e coesione, ed ai finanziamenti del settore cooperativo e delle piccole e medie imprese (P.M.I.). Controllo su atti e provvedimenti cofinanziati in tutto o in parte dall'Unione europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione dell'Unione europea nelle materie di competenza. Controllo su atti e provvedimenti di spesa e rendiconti relativi al settore comunicazioni e dell'Istituto superiore delle comunicazioni. Controllo sui provvedimenti di erogazione dei contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (*art. 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*). Contributi per il settore aeronautico e programmi per la difesa e la sicurezza nazionale. Verifica corretta tenuta delle scritture della contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998*. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su problemi di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni ex *art. 34-quater della legge n. 196 del 2009*, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti riguardanti lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dell'amministrazione controllata. Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'*art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Adempimenti in materia di Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità

integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio II

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti, sugli atti predisposti per la realizzazione delle opere inserite nei Piani irrigui nazionali, (gestione commissariale ex Agensud), sugli atti riguardanti i contributi derivanti dalla contrazione di mutui con Cassa depositi e prestiti ed altri istituti bancari, nonché sugli atti connessi alla gestione, vigilanza e controllo del settore ippico (gestione ex ASSI). Controllo su conti giudiziali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFiP. Verifiche ai consegnatari ed ai cassieri. Controllo sui contratti attivi e spese per liti. Controllo su atti relativi ai contributi alle associazioni e ai Consorzi di tutela nonché sui trasferimenti a regioni ed enti pubblici e privati. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998*. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problemi di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni ex *art. 34-quater della legge n. 196 del 2009*, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Verifiche ai consegnatari ed ai cassieri. Controllo sui contratti attivi e spese per liti. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFiP.

Ufficio II

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti riguardanti lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dell'amministrazione controllata. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'*art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*. Controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti riguardanti altre spese di personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti in materia di energia e clima. Controllo su conti giudiziali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Controllo su atti e provvedimenti cofinanziati in tutto o in

parte dall'Unione europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione dell'Unione europea nelle materie di competenza. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio III

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti non di competenza dell'Ufficio II. Controllo su atti e provvedimenti cofinanziati in tutto o in parte dall'Unione europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione dell'Unione europea nelle materie di competenza. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998*. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problematiche di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Verifiche ai consegnatari ed ai cassieri. Controllo sui conti giudiziali, contabilità speciali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, a seguito delle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFIP.

Ufficio II

Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale dell'amministrazione controllata. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo su altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica sulla compatibilità finanziaria degli accordi in materia di contrattazione integrativa. Controllo su erogazioni Equo indennizzo, indennità una tantum, speciali elargizioni e pensioni al personale militare del Corpo delle capitanerie di porto. Controllo su assegnazioni agli Uffici periferici ex *art. 34-quater della legge n. 196 del 2009*. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio III

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti con riferimento ai seguenti ambiti: Gabinetto del ministro,

trasporti, navigazione, mobilità e capitanerie di porto. Controllo su assegnazioni agli Uffici periferici ai sensi dell'*art. 34-quater della legge n. 196 del 2009*. Controllo atti relativi a concessioni demaniali ed altri provvedimenti comportanti entrate. Controllo su contratti attivi e spese per liti. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio IV

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti con riferimento ai seguenti ambiti: Consiglio superiore dei lavori pubblici e infrastrutture e opere pubbliche. Controllo su assegnazioni agli uffici periferici ai sensi dell'*art. 34-quater della legge n. 196 del 2009*. Controllo su atti e provvedimenti cofinanziati in tutto o in parte dall'Unione europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione dell'Unione europea nelle materie di competenza. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998*. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problemi di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni ex *art. 34-quater della legge n. 196 del 2009*, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dell'amministrazione controllata. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo su altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'*art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*. Controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti riguardanti altre spese di personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Controllo, in raccordo con l'Ufficio II, su atti e provvedimenti amministrativi inerenti le competenze ministeriali nei confronti delle agenzie vigilate stabilite dalle norme istitutive e dai rispettivi Statuti. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio II

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti. Controllo su conti giudiziali, gestioni fuori bilancio e fondi di

rotazione. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFiP. Verifiche ai consegnatari e ai cassieri. Controllo sui contratti attivi e spese per liti. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998*. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problemi di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni ex *art. 34-quater, della legge n. 196 del 2009*, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale dell'amministrazione controllata.

Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'*art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*. Controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti riguardanti altre spese di personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio II

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti. Controllo su conti giudiziali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFiP. Verifiche ai consegnatari ed ai cassieri. Controllo sui contratti attivi e spese per liti. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998*. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problematiche di natura

trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni ex *art. 34-quater della legge n. 196 del 2009*, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFIP.

Ufficio II

Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale dell'amministrazione controllata. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo su altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica sulla compatibilità finanziaria degli accordi in materia di contrattazione integrativa. Controllo sui contratti attivi e spese per liti. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio III

Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alla programmazione ed al coordinamento dell'istruzione scolastica, al funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado, al diritto allo studio e alla condizione studentesca, alla ricerca per la didattica, all'edilizia scolastica. Contrattazione integrativa nazionale e decentrata del personale scolastico. Contrattazione integrativa del personale dirigente scolastico. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e contrattazione integrativa nazionale Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Controllo su atti e provvedimenti di spesa concernenti il personale dirigente, docente, educativo e ATA collocato all'estero. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio IV

Controllo su atti, provvedimenti di spesa per servizi, forniture e lavori e rendiconti per spese di funzionamento dei Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata. Controllo su atti e provvedimenti di spesa riguardanti la formazione del personale scolastico. Controllo su atti e provvedimenti di spesa e rendiconti relativi al funzionamento del Sistema degli ITS. Verifiche ai consegnatari e ai cassieri. Controllo su conti giudiziali, contabilità speciali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELL'UNIVERSITA'E DELLA RICERCA

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998*. Attività di supporto alla funzione di vertice

dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problemi di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni ex *art. 34-quater della legge n. 196 del 2009*, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale dell'amministrazione controllata. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo su altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'*art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFiP.

Ufficio II

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi al sistema universitario statale e non statale, agli Istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica, ivi compresa la contrattazione nazionale integrativa - alla programmazione e al coordinamento della ricerca scientifica di base e applicata e alla cooperazione culturale e scientifico tecnologica in Italia e nel mondo. Controllo su conti giudiziali, contabilità speciali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Verifiche ai consegnatari ed ai cassieri. Controllo sui contratti attivi e spese per liti. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi al sistema universitario statale e non statale, agli Istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica, ivi compresa la contrattazione nazionale integrativa, alla programmazione ed al coordinamento della ricerca scientifica di base e applicata e alla cooperazione culturale e scientifico tecnologica in Italia e nel mondo. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA CULTURA

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998*. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problemi di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni ex *art. 34-quater della legge n. 196 del 2009*, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale dell'amministrazione controllata.

Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo su altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'*art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*. Controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti riguardanti altre spese di personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio II

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti. Controllo su conti giudiziali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFIP. Verifiche ai consegnatari e ai cassieri. Controllo sui contratti attivi e spese per liti. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DEL TURISMO

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998*. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problemi di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni ex *art. 34-quater della legge n. 196 del 2009*, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti riguardanti lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dell'amministrazione controllata. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo su altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'*art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*. Controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti riguardanti altre spese di personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio II

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti. Controllo su conti giudiziali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFiP. Verifiche ai consegnatari e ai cassieri. Controllo sui contratti attivi e spese per liti. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 e s.m.i.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 e s.m.i. - "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" (Modificato dal D.M. 5 agosto 2022)

Art. 1. Gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia

1. Le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'*art. 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, nonché le risorse del Fondo sviluppo e coesione destinate ad interventi del PNRR, sono versate, entro il 15 febbraio di ciascun anno, distintamente per la parte relativa a contributi a fondo perduto o prestiti, sui due seguenti conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato denominati, rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto» (n. 25091) e «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito» (n. 25092), alla cui gestione provvede il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR. Per l'esercizio 2021, il predetto versamento viene effettuato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le risorse affluite in ciascun anno nei conti correnti di cui al comma 1 sono assegnate dal Servizio centrale del PNRR agli interventi che compongono l'iniziativa Next Generation EU ed in particolare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per quest'ultimo distintamente per la parte relativa ai contributi a fondo perduto (grants) e per la parte relativa ai prestiti (loans), sulla base del rispettivo cronoprogramma di spesa.

Art. 2. Gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia

1. Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia assegnate, in

particolare, a ciascun intervento del PNRR ai sensi dell'art. 1, comma 2, fino alla concorrenza della relativa spesa totale, sulla base delle richieste presentate dalle rispettive amministrazioni centrali titolari, attestanti lo stato di avanzamento finanziario ed il grado di conseguimento dei relativi target e milestone in coerenza con i dati risultanti dal sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse con le seguenti modalità:

- anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento del PNRR, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa assegnata ai sensi dell'art. 1, comma 2. L'importo dell'anticipazione può essere maggiore al citato 10 per cento in casi eccezionali, debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, l'amministrazione titolare dell'intervento deve attestare l'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività;
- una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni centrali titolari, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti dal sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- una quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi target e milestone, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Al fine di consentire il tempestivo completamento delle attività del PNRR e il raggiungimento dei relativi obiettivi entro le scadenze previste, su motivata richiesta delle amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, a valere sulle disponibilità del fondo Next Generation EU-Italia, di cui all'art. 1, comma 1, possono essere disposte anticipazioni delle risorse dovute sulla quota di saldo del contributo.¹⁴

3. Le quote di risorse di cui al comma 1 sono trasferite o direttamente alle amministrazioni/enti responsabili dell'attuazione dei singoli progetti su indicazione delle amministrazioni titolari e secondo le modalità indicate al comma 4, ovvero alle amministrazioni titolari di interventi su apposite contabilità speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato intestate alle medesime amministrazioni.

4. Le amministrazioni titolari di interventi, utilizzando le funzionalità del sistema informatico di supporto alla gestione finanziaria attivato dal Servizio centrale per il PNRR

¹⁴ Comma così modificato dall'art. unico, comma 1, lett. a), D.M. 5 agosto 2022.

che assicura il costante monitoraggio e la tracciabilità dei relativi movimenti finanziari, dispongono i relativi pagamenti in favore dei destinatari finali delle risorse, ovvero i trasferimenti in favore delle altre amministrazioni/enti responsabili dell'attuazione dei singoli progetti, sui rispettivi conti di Tesoreria unica per gli enti assoggettati alla *legge 29 ottobre 1984, n. 720*. Per le amministrazioni statali i trasferimenti sono disposti su apposite contabilità speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato. Per i soggetti non intestatari di conti di Tesoreria, i trasferimenti sono disposti sui rispettivi conti correnti bancari/postali.

Art. 2-bis. Erogazione delle risorse in favore di interventi che prevedono aiuti ovvero operazioni finanziarie¹⁵

1. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnate in favore degli interventi che prevedono erogazione di aiuti, operazioni di locazione finanziaria, erogazione di prestiti, costituzione di fondi di investimento, di equity o di fondi per la concessione di garanzie, gestiti anche attraverso «fondi di fondi», ovvero in combinazione con altri sostegni elargiti sotto forma di sovvenzioni, sono erogate per quote successive anche oltre i limiti dell'anticipazione di cui all'art. 2, comma 2, sulla base delle richieste inoltrate dall'amministrazione titolare, in base alle esigenze specifiche di raggiungimento dei relativi target e milestone, nonché alle clausole previste nei contratti stipulati tra l'amministrazione titolare dell'intervento ed i soggetti gestori dell'operazione finanziaria.

2. Nei casi in cui le risorse di cui al comma 1 vanno a costituire la dotazione dello strumento finanziario di riferimento possono essere erogate in unica soluzione, fino alla concorrenza dell'importo totale dell'intervento medesimo, coerentemente con quanto previsto dai corrispondenti milestone e target.

3. L'amministrazione titolare, in ogni caso, assicura la rilevazione dell'avanzamento fisico e procedurale dell'intervento, l'avanzamento finanziario in termini di impieghi delle risorse, nonché la rilevazione delle rendicontazioni di spesa effettuate dalle imprese beneficiarie dell'aiuto ovvero dai soggetti gestori dell'operazione finanziaria, sul sistema informativo di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 3. Trasferimenti alle regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e altri enti locali

1. Per i progetti del PNRR alla cui attuazione provvedono le regioni, le province autonome e/o altri enti locali (province, comuni, città metropolitane, ecc.), i trasferimenti delle risorse effettuati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto confluiscono sui rispettivi conti di Tesoreria unica ovvero, se non intestatari di conti di Tesoreria unica, sui rispettivi conti correnti bancari/postali.

¹⁵ Articolo inserito dall'art. unico, comma 1, lett. b, D.M. 5 agosto 2022.

2. Al fine di favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, le risorse trasferite a tale titolo agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali possono essere:

- c) utilizzate in deroga ai limiti previsti dall'*art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*;
- d) accertate sulla base delle delibere di riparto o assegnazione, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante. Tali accertamenti sono imputati all'esercizio di esigibilità indicato nella delibera di riparto o di assegnazione.

3. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'*art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*.

4. Gli enti di cui al comma 1 che provvedono all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR per il tramite di altre amministrazioni o enti pubblici, comprese le società partecipate, trasferiscono le risorse in favore dei predetti soggetti attuatori, sui rispettivi conti di Tesoreria unica per gli enti assoggettati alla *legge 29 ottobre 1984, n. 720*. Per le amministrazioni statali i trasferimenti sono disposti su apposite contabilità speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato. Per i soggetti non intestatari di conti di Tesoreria, i trasferimenti sono disposti sui rispettivi conti correnti bancari/postali.

Art. 4. Risorse relative agli interventi che comportano minori entrate o riguardano assunzioni di personale dei ministeri

1. Le risorse destinate in favore di interventi aventi natura di crediti d'imposta o che comunque comportino minori entrate per il bilancio dello Stato sono assegnate dal Servizio centrale per il PNRR in favore del singolo intervento sulla base delle indicazioni fornite dalle amministrazioni interessate e conseguentemente registrate nel sistema contabile del Servizio centrale per il PNRR.

2. Le medesime risorse sono versate dal Servizio centrale per il PNRR in favore della contabilità speciale n. 1778 intestata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», ovvero versate all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Le risorse destinate in favore di interventi che comportino assunzioni di personale autorizzate a favore dei ministeri sono iscritte su appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei ministeri interessati, in misura pari all'onere da sostenere nei corrispondenti anni, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo NGEU che, a tal fine, vengono versate dai conti correnti di tesoreria di cui all'art. 1 all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5. Flusso degli accrediti UE per l'iniziativa Next Generation EU

1. Le risorse erogate dall'Unione europea in favore dell'Italia per la realizzazione del Next Generation EU sono accreditate sul conto corrente di tesoreria centrale n. 23211 intestato «Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - Finanziamenti CEE» gestito dall'IGRUE. Le risorse destinate al PNRR sono versate dall'IGRUE, tramite girofondo, sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio centrale del PNRR, sui due conti correnti di tesoreria intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1:

- attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto» (n. 25091);
- attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito» (n. 25092).

2. Il Servizio centrale per il PNRR provvede a registrare nel sistema contabile i singoli accrediti imputandoli al PNRR con distinzione tra la quota di contributo a fondo perduto e la quota di contributo a titolo di prestito, ed eventualmente ad iniziative NGEU laddove applicabile.

3. Le risorse contabilizzate ai sensi del precedente comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo quanto previsto dall'*art. 1, comma 1041, della legge n. 178/2020*, attraverso apposite disposizioni di pagamento, che indicano i due capitoli di entrata dedicati ai contributi a fondo perduto ed ai contributi a titolo di prestito.

4. Le altre risorse europee del dispositivo NGEU, accreditate secondo le procedure ordinarie sul conto corrente di tesoreria centrale n. 23211, sono trasferite dall'IGRUE in favore del conto corrente n. 25091 MEF - NGEU Italia Contributo a fondo perduto, sulla base delle richieste inoltrate dal Servizio centrale per il PNRR, che provvede alla loro contabilizzazione ed al relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nei seguenti casi:

- a) nel caso di anticipazioni nazionali di cui all'*art. 1, comma 1041, della legge n. 178/2020*,
- b) nel caso di accrediti europei riconducibili. a rendicontazione di spese connesse con le misure contenute nella legge di bilancio 2021 con copertura a carico dell'iniziativa ReactUE, tenuto conto delle informazioni fornite dalle Autorità di gestione dei programmi dei fondi strutturali europei ovvero dalle Autorità nazionali capofila o di coordinamento dei medesimi fondi.

Art. 6. Sistema informatico di supporto alla gestione del Fondo

1. Il Servizio centrale per il PNRR provvede alle operazioni di gestione delle risorse affluite sui conti correnti di tesoreria di cui all'articolo I, comma I, attraverso apposite funzionalità del sistema informatico di supporto alla gestione finanziaria del Fondo Next Generation EU.

2. Nell'ambito del sistema di cui al comma 1, sono censiti i singoli interventi del PNRR e Programmi che compongono l'iniziativa Next Generation EU, con la relativa dotazione finanziaria, a cui sono imputate le operazioni analitiche di assegnazione, a titolo di anticipazione, pagamento intermedio e saldo effettuate dal Servizio centrale per il PNRR, distintamente per la quota di contributi a fondo perduto e per la quota di contributi a titolo di prestito, nonché i pagamenti o trasferimenti effettuati dalle amministrazioni.

3. Il sistema informativo di cui al presente articolo supporta, con apposite funzionalità, la gestione delle risorse da parte delle amministrazioni che, attraverso utenze

specificamente profilate, potranno effettuare le operazioni di gestione finanziaria di rispettiva competenza.

4. I dati relativi alla gestione finanziaria a livello di ciascun intervento sono altresì resi disponibili nell'ambito del citato sistema informatico di cui all'*art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, al fine di supportare il processo di monitoraggio e rendicontazione finanziaria, nonché l'elaborazione delle analisi dell'unità di Missione istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'*art. 1, comma 1050 della medesima legge*.

Art. 7. Richiesta di pagamento alla Commissione europea

1. In attuazione di quanto previsto dal *regolamento (UE) 2021/241*, il Servizio centrale per il PNRR presenta alla Commissione europea la richiesta semestrale di pagamento della quota di contributo a carico dell'Unione europea, corredata della situazione sul conseguimento dei relativi target e milestone, nonché dell'attestazione prevista nell'annex III dell'Accordo di finanziamento sottoscritto con l'UE.

2. Ai fini della presentazione della richiesta di pagamento di cui al comma 1, le amministrazioni titolari dell'intervento presentano al Servizio centrale per il PNRR un'attestazione contenente i seguenti elementi:

- a) il raggiungimento dei target e milestone per gli interventi di competenza, stabiliti per la data di rendicontazione in scadenza, fornendo la relativa documentazione;
- b) lo stato di esecuzione finanziaria degli interventi di competenza, con separata evidenza della spesa sostenuta per gli interventi cui è stato assegnato un marcatore climatico positivo in base alla metodologia del regolamento RRF, in quanto contribuisce agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici;
- c) una dichiarazione di gestione debitamente firmata;
- d) una sintesi degli esiti dei controlli effettuati da parte dell'amministrazione titolare dell'intervento, compresi i punti deboli identificati e le eventuali azioni correttive adottate.

Contestualmente le amministrazioni presentano una dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH (Do No Significant Harm) previsto dall'*art. 17* del sistema di «Tassonomia per la finanza sostenibile» (*regolamento UE 2020/852*), secondo quanto dichiarato dalle stesse nelle schede di valutazione trasmesse alla Commissione europea come parte integrante del PNRR.

Le amministrazioni adottano ogni iniziativa necessaria per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione in modo da consentire la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea secondo il calendario indicativo stabilito nell'Accordo operativo.

Nel caso di ritardi riscontrati nel corso dell'attuazione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano tempestivamente al Servizio centrale per il PNRR i dati relativi a:

- gli scostamenti temporali/o quantitativi;
- le conseguenze degli scostamenti individuati;
- l'individuazione delle cause degli scostamenti;

- le azioni correttive adottate.

Art. 8. Irregolarità e recuperi

1. Le amministrazioni responsabili dei singoli interventi del PNRR provvedono ad adottare ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi, irregolarità, conflitti di interesse, assicurando il corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ed il conseguimento dei relativi target e milestone intermedi e finali, necessari a garantire il corrispondente rimborso delle spese da parte della Commissione europea, anche ai sensi dell'*art. 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*.

2. Le amministrazioni responsabili dei singoli interventi del PNRR provvedono a rimuovere/correggere eventuali irregolarità e/o non conformità rilevate nella fase di realizzazione dell'intervento, ovvero in esito ad audit, suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi target e milestone intermedi e/o finali ed il rimborso delle spese da parte della Commissione europea.

3. Nel caso di persistenza della situazione di non regolarità nonché del mancato conseguimento dei target e milestone con impatto diretto sul rimborso delle spese da parte della Commissione europea, l'amministrazione titolare dell'intervento, su richiesta del Servizio centrale del PNRR, provvede a restituire gli importi eventualmente percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori.

4. Se le risorse non possono essere recuperate nonostante l'amministrazione titolare dell'intervento abbia attivato tutte le iniziative necessarie, l'importo in questione può essere addebitato all'Amministrazione mediante compensazione con altre risorse dovute, prioritariamente: per interventi del PNRR, per altri programmi europei.

5. Le risorse oggetto di recupero e restituzione ai sensi dei commi precedenti sono riassegnate nella disponibilità finanziaria dell'iniziativa Next Generation EU per essere riprogrammate a favore di altri interventi secondo le specifiche procedure di riprogrammazione previste per gli strumenti inclusi nell'iniziativa Next Generation EU.

6. Il responsabile dell'esecuzione del PNRR presso ciascuna amministrazione monitora la situazione delle irregolarità, dei recuperi e delle restituzioni ed assume le relative determinazioni, dandone apposita comunicazione al Servizio centrale per il PNRR per gli adempimenti di competenza.

7. Per quanto attiene ai programmi a gestione concorrente inclusi nell'iniziativa Next Generation si applica per la disciplina delle irregolarità e recuperi la normativa UE pertinente e l'ulteriore regolamentazione nazionale e regionale integrativa inclusa nei sistemi di gestione e controllo adottati per i rispettivi programmi.

Art. 9. Controlli di regolarità amministrativo contabile

1. Agli interventi realizzati nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU a titolarità delle amministrazioni centrali si applica l'*art. 5, comma 2, lettera g-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*, in base al quale sono soggetti a controllo preventivo i contratti passivi, le convenzioni, i decreti e gli altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle amministrazioni centrali, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea. Ai predetti interventi si applicano, altresì, gli *articoli 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*.

2. Agli interventi realizzati nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU a titolarità o attuazione di altre amministrazioni dello Stato, organi di rilevanza costituzionale, regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, comuni, province, città metropolitane o altri organismi pubblici si applicano i controlli amministrativo contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 10. Modalità di rendicontazione dei conti correnti di Tesoreria centrale e delle contabilità speciali

1. I conti correnti di tesoreria di cui all'art. 1 del presente decreto hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi della *legge 25 novembre 1971, n. 1041* e del *decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689*.

2. Per ciascuno dei predetti conti correnti di tesoreria il Servizio centrale per il PNRR provvede a predisporre il relativo rendiconto ed all'invio alla Corte dei conti ed all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Il rendiconto è predisposto utilizzando le funzionalità del sistema informatico del Dipartimento della RGS - Servizio centrale per il PNRR.

4. Nel caso di gestione delle risorse attraverso apposite contabilità speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato, alla relativa rendicontazione provvedono le singole amministrazioni intestatarie delle stesse, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Alle rendicontazioni predisposte dalle amministrazioni, organismi e organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile si applicano i controlli amministrativo-contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.

5. Alle contabilità speciali intestate alle Presidenza del Consiglio dei ministri per la gestione delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 2 del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'*art. 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022 - "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili"

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- a) «Fondo»: il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'*art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022*, le cui risorse, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, sono trasferite in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'*art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183*;
- b) «PNRR»: Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al *regolamento (UE) 2021/240 e 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021*;
- c) «PNC»: Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'*art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 101 del 2021*;
- d) «Amministrazioni statali istanti»: le seguenti amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, aventi diritto alla presentazione di istanza di accesso al «Fondo»:
 - 1) Per il PNRR, le amministrazioni individuate nel *decreto del Ministro dell'economia e finanze del 6 agosto 2021*;
 - 2) per il PNC, le amministrazioni individuate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021;
 - 3) il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile in relazione agli interventi per i quali siano stati nominati Commissari straordinari ai sensi dell'*art. 4 del decreto-legge n. 32 del 2019*;
 - 4) il Commissario straordinario di cui all'*art. 1, comma 421, della legge n. 234 del 2021* (Giubileo 2025);
 - 5) il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile per gli interventi di cui all'*art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020* e realizzati dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.;
 - 6) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'*art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022*;
- e) «stazione appaltante»: ai sensi dell'*art. 3, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla *lettera g) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*;
- f) «procedure di affidamento avviate per opere pubbliche ed interventi»: procedure di affidamento per opere pubbliche ed interventi per le quali intervengano, dalla data del 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, la pubblicazione dei bandi o

dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, anche sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'*art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108*;

- g) «somme a disposizione»: risorse che, ai sensi dell'*art. 16, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207* e successive modifiche ed integrazioni, sono ricomprese nel quadro economico di ciascuna opera o intervento;
- h) «intervento realizzato»: relativamente al PNRR, intervento i cui lavori devono essere ultimati entro il termine specificamente previsto, e, per quelli non ricompresi nel PNRR, l'intervento i cui lavori devono essere ultimati entro il 31 dicembre 2026, dopo il quale potrà essere avviato il procedimento di collaudo;
- i) «CUP»: codice unico di progetto degli interventi previsto ai sensi dell'*art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*;
- l) «Sistema ReGiS»: sistema informatico di cui all'*art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge bilancio 2021)*, sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR;
- m) «Sistema informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»: i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzabili, anche attraverso interoperabilità con altri sistemi informativi esterni al Dipartimento, per la rilevazione dei dati relativi alle opere pubbliche; in particolare, si fa riferimento al sistema Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) nel cui ambito opera il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) ai sensi del *decreto legislativo n. 229/2011* e al sistema Banca dati unitaria di cui all'*art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*.

Art. 2. Oggetto

1. Il presente decreto disciplina la procedura indicata all'*art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022* per l'accesso al Fondo da parte delle amministrazioni statali istanti, allo scopo di consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi indicati al medesimo comma 7 per le opere che presentino un fabbisogno finanziario esclusivamente determinato a seguito dall'aggiornamento dei prezzi ai sensi dei *commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022* e al netto di quanto destinato agli scopi ai sensi del comma 6 del medesimo *art. 26*.

2. Fermo restando quanto previsto all'*art. 7*, ai fini dell'accesso al Fondo, le amministrazioni statali istanti devono verificare le informazioni seguenti, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:

- a) che le opere presentino un fabbisogno finanziario derivante esclusivamente dall'applicazione dei *commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022*;
- b) che, ai sensi del *comma 6 dell'art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022*, le stazioni appaltanti abbiano provveduto alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi e utilizzato le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime

stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data del 18 maggio 2022;

- c) che il cronoprogramma degli interventi indichi la pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione della lettera d'invito, entro il 31 dicembre 2022, e che per gli stessi risultati prevista la conclusione entro il 31 dicembre 2026 o entro la data prevista nel caso di interventi del PNRR.

Art. 3. Ambito di applicazione

1. Al Fondo accedono in via prioritaria le opere e gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai sensi dell'ultimo periodo dell'*art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022*, alle opere o gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal PNRR è assegnato un contributo secondo quanto previsto dall'*art. 7*.

3. Sulla base delle risorse residue eventualmente disponibili a seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, al Fondo accedono, altresì, le opere e gli interventi:

- a) relativi al PNC;
- b) in relazione ai quali siano stati nominati Commissari straordinari ai sensi dell'*art. 4 del decreto-legge n. 32 del 2019*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 55 del 2019*.

4. Sulla base delle ulteriori risorse residue eventualmente disponibili a seguito dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, al Fondo accedono, altresì, le opere e gli interventi:

- a) relativi al programma predisposto, ai sensi dell'*art. 1, comma 423, della legge n. 234 del 2021* (Giubileo 2025), dal Commissario straordinario di cui all'*art. 1, comma 421, della medesima legge*;
- b) relativi all'*art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020* e realizzati dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.;
- c) previsti dal decreto di cui all'*art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 25 del 2022* e di competenza dell'Agenzia per la coesione territoriale.

Art. 4. Termine di presentazione e contenuti delle istanze

1. Ai fini dell'accesso al Fondo, il periodo di presentazione delle istanze è fissato dal quinto giorno al trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. La presentazione delle istanze, in presenza dei requisiti di cui all'*art. 2*, avviene secondo le modalità indicate dall'*art. 5*.

2. L'istanza di accesso al Fondo presentata dalle amministrazioni statali istanti deve contenere i seguenti elementi:

- a) per gli interventi relativi al PNRR di cui all'*art. 3*, commi 1 e 2 e con riguardo alle singole linee di intervento:

- i) gli estremi della Missione/Componente che finanzia l'opera o l'investimento e la Milestone o Target al cui conseguimento concorre, con il relativo cronoprogramma finanziario;
 - ii) l'Amministrazione/Soggetto responsabile dell'attuazione;
 - iii) i dati anagrafici completi dell'opera/intervento per il quale si chiede il contributo del Fondo, rilevabili sul sistema informatico Regis;
 - iv) lo stato procedurale in corso di espletamento, rilevabile dal cronoprogramma procedurale registrato sul sistema Regis;
 - v) la data prevista per la pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione o trasmissione della lettera di invito a presentare offerte risultante dal cronoprogramma procedurale dell'intervento/opera registrato sul sistema Regis, ovvero, se diversa, la data indicata dall'amministrazione in sede di presentazione dell'istanza di accesso al Fondo;
 - vi) l'importo del fabbisogno emergente dall'applicazione ai sensi dell'*art. 26, commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022*, specificando se esso derivi dall'aggiornamento infrannuale per l'anno 2022 del prezzario da parte delle regioni, ovvero dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero, indicando la misura applicata, nei limiti del venti per cento, dell'incremento dei prezzari regionali vigenti in mancanza del predetto aggiornamento;
 - vii) l'entità delle risorse finanziarie di cui all'*art. 26, comma 6, del decreto-legge* e utilizzabili in relazione all'avvio delle procedure di affidamento, indicando distintamente quelle derivanti dalla rimodulazione delle somme a disposizione e quelle relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti;
 - viii) l'attestazione che il fabbisogno finanziario derivi esclusivamente dall'applicazione dei commi 2 e 3 dell'*art. 26 del citato decreto-legge n. 50 del 2022*;
 - ix) l'importo richiesto a carico delle disponibilità del Fondo e le annualità di utilizzo, non oltre il 30 giugno 2026.
- b) Per gli interventi di cui all'art. 3, commi 3 e 4, rilevabili attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:
- i) Il CUP;
 - ii) il cronoprogramma procedurale e finanziario;
 - iii) l'indicazione delle condizioni previste all'art. 2, commi 1 e 2, in particolare:
 - a) la data prevista per la pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione o trasmissione della lettera di invito a presentare offerte entro il 31 dicembre 2022, registrato sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ovvero, se diversa, la data indicata dall'amministrazione in sede di presentazione dell'istanza di accesso al Fondo;
 - b) ultimazione dell'intervento entro il 31 dicembre 2026;
 - c) il finanziamento integrale con indicazione delle fonti finanziarie e dei relativi importi;

- d) il fabbisogno emergente a seguito dell'applicazione dei *commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022*, specificando se esso derivi dall'aggiornamento infrannuale per l'anno 2022 del prezzario da parte delle regioni, ovvero dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero, indicando la misura applicata, nei limiti del venti per cento, dell'incremento dei prezzari regionali vigenti in mancanza del predetto aggiornamento;
 - e) l'indicazione dell'espletamento delle verifiche di cui al comma 6 del medesimo *art. 26* e dei relativi importi, indicando distintamente quelle derivanti dalla rimodulazione delle somme a disposizione e quelle relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti;
- iv) iv. l'entità del contributo finanziario richiesto a valere sulle risorse del Fondo con relativa indicazione delle annualità nelle quali dovranno essere utilizzate.

Art. 6. Verifica delle istanze, procedura di assegnazione delle risorse

1. A seguito della presentazione delle istanze di accesso al Fondo secondo le modalità indicate dall'art. 5, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riscontra sui propri sistemi informativi la sussistenza dei requisiti di accesso di cui all'art. 2.

2. Entro trenta giorni successivi al termine di cui all'art. 4, comma 1, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, si provvede alla determinazione della graduatoria degli interventi tenendo conto dell'ordine di priorità indicato all'art. 3 e, nell'ambito di ciascuna categoria di interventi prioritari:

- a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori;
- b) dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.¹⁶

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, si provvede all'assegnazione delle risorse del Fondo agli interventi, nei limiti della relativa dotazione e tenendo conto delle risorse già assegnate ai sensi dell'art. 7, delle annualità previste ai fini dell'utilizzo delle risorse. Il decreto di assegnazione è trasmesso alle amministrazioni centrali istanti che comunicano alle stazioni appaltanti la disponibilità delle risorse aggiuntive per avviare le procedure di gara. Il provvedimento di assegnazione delle risorse costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere, ovvero per l'accertamento delle risorse a bilancio.

¹⁶ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 18 novembre 2022*.

4. All'esito della procedura di cui ai commi precedenti, le amministrazioni statali istanti riscontrano sui sistemi informativi di cui al comma 1 l'avvenuta pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione o trasmissione della lettera di invito a presentare offerte entro quindici giorni dalla data prevista e indicata nell'istanza e nel decreto di cui al comma 2. A seguito del menzionato riscontro, le predette amministrazioni comunicano, entro i due giorni lavorativi successivi, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli interventi per i quali non risulta riscontrato quanto indicato al precedente periodo, unitamente alle risorse finanziarie del Fondo, con indicazione delle annualità, che si rendono conseguentemente disponibili.

5. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, si provvede all'aggiornamento del decreto di cui al comma 2, provvedendo all'assegnazione delle risorse resesi disponibili ai sensi del comma 4.

6. A seguito dell'aggiudicazione della gara, come risultante dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, vengono individuate le eventuali economie derivanti da ribassi di asta che rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino al completamento degli interventi. Eventuali economie derivanti da ribassi d'asta non utilizzati al completamento degli interventi, ovvero derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'*art. 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 25 del 2022*, con decreto del Ragioniere generale dello Stato sulla base delle comunicazioni delle amministrazioni titolari istanti, sono portate a riduzione delle risorse assegnate con i decreti di cui al presente articolo. Le eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti e risultanti eccedenti a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera, devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

Art. 7. Assegnazione contributo per gli enti locali titolari di interventi PNRR

1. Gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR inclusi nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, fermo restando quanto previsto dal *comma 6 dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento emanato o in corso di emanazione, l'ammontare di risorse derivante dall'applicazione della percentuale indicata nella colonna «% Incremento contributo assegnato/da assegnare» all'importo già assegnato dal predetto decreto. La preassegnazione delle risorse di cui al periodo precedente costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Ciascuna amministrazione finanziatrice comunica a ciascun ente interessato per i decreti già emanati, entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, la preassegnazione del contributo e per i decreti in corso di emanazione, l'importo assegnato e la preassegnazione del contributo. Nei limiti dell'ammontare complessivo delle maggiori risorse preassegnate, ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in itinere da porre in essere ai sensi del successivo comma 2, può rimodulare la richiamata preassegnazione di contributo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 non si procede in via preventiva alla valutazione delle disponibilità derivanti dall'*art. 26, comma 6, del decreto-legge n. 50 del 2022*. In esito alle procedure di affidamento avviate per opere pubbliche, la valutazione di

cui al precedente periodo viene verificata mensilmente da ciascuna amministrazione attraverso il sistema informatico di cui all'*art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, denominato ReGiS, la quale, conseguentemente, procede all'assegnazione definitiva sulla base dei risultati della predetta verifica. In relazione alle verifiche di cui al periodo precedente, l'amministrazione statale finanziatrice comunica, entro cinque giorni dalla chiusura del mese, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le risorse finanziarie da riassegnare con le procedure di cui all'*art. 6*.¹⁷

3. Nel caso in cui, attraverso il sistema informatico di cui al comma 2, venga rilevato il mancato avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio al 31 dicembre 2022, l'amministrazione istante provvede all'annullamento della preassegnazione. In relazione alle verifiche di cui al periodo precedente, l'amministrazione statale finanziatrice comunica, entro il 31 gennaio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risorse finanziarie da riassegnare con le procedure di cui all'*art. 6*.¹⁸

Art. 8. Procedura di trasferimento delle risorse

1. Il trasferimento delle risorse del Fondo viene effettuato nei limiti delle risorse assegnate con le procedure di cui agli articoli 6 e 7, secondo le modalità di seguito specificate.

2. Le risorse da destinare alle opere od interventi del PNRR ai sensi dell'*art. 3, comma 1* sono trasferite in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR.

3. Le amministrazioni statali istanti, sulla base dei principi e procedure della *legge 16 aprile 1987, n. 183*, e del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568*, e, mediante le funzionalità del sistema finanziario del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla citata *legge n. 183 del 1987*, dopo aver verificato gli effettivi fabbisogni delle stazioni appaltanti e la sussistenza di tutti i presupposti in capo alle stesse ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente decreto, possono:

- a) per gli interventi del PNIC di cui all'*art. 3, comma 3, lettera a)*, disporre il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione sui capitoli di bilancio di propria pertinenza o, in alternativa, disporre direttamente i trasferimenti a favore delle stazioni appaltanti o dell'operatore economico di cui all'*art. 3, comma 1, lettera p)*, del *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*;

¹⁷ Sull'applicabilità della procedura disciplinata dal presente comma vedi l'*art. 29, comma 1, D.L. 23 settembre 2022, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 novembre 2022, n. 175*

¹⁸ Sull'applicabilità della procedura disciplinata dal presente comma vedi l'*art. 29, comma 1, D.L. 23 settembre 2022, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 novembre 2022, n. 175*.

- b) per gli altri interventi di cui all'art. 3, commi 3, lettera b), e 4, disporre:
- i) il trasferimento sulle contabilità speciali o sugli altri conti aperti presso la tesoreria statale già istituiti a legislazione vigente;
 - ii) il versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione sui capitoli di bilancio di propria pertinenza;
 - iii) trasferimenti diretti a favore delle stazioni appaltanti o dell'operatore economico di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 9. Variazioni compensative tra Fondi *ex art. 26*, comma 7, lettera f) e comma 13, decreto-legge n. 50 del 2022

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 7, lettera f) e comma 13, del decreto-legge n. 50 del 2022, il presente decreto disciplina, fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo, l'utilizzo dello stesso, limitatamente alle annualità 2022 e 2023, per far fronte alle eventuali esigenze dei Fondi richiamati al comma 4 del medesimo art. 26.

2. In esito alle assegnazioni dei contributi ai sensi degli articoli 6 e 7, qualora risultino disponibilità residue del Fondo per le annualità 2022 e 2023, previo accordo tra il Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, le stesse, per tali annualità, sono portate ad incremento dei Fondi di cui all'art. 26, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2022, sulla base delle modalità previste dall'art. 26, comma 13, del decreto-legge n. 50 del 2022.

3. Qualora, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 26, comma 13, del decreto-legge n. 50 del 2022, emergano disponibilità per le annualità 2022 e 2023 dei Fondi di cui al comma 4, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 e risultino istanze non soddisfatte di accesso al Fondo di cui al presente decreto, previo accordo tra il Dipartimento di cui al comma 2 e la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, le predette disponibilità sono portate ad incremento del Fondo e sono assegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, sulla base della graduatoria adottata ai sensi dell'art. 6, comma 1.

Art. 10. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Allegato I

Amministrazione	Interventi	Decreto assegnazione riferimento (ND - se non disponibile)	% Incremento contributo assegnato/da assegnare	Codice REGIS
MIMS	M2C2 Investimento 4.1: investimenti in soft mobility (Piano nazionale delle ciclovie)	DM MIMS n. 344 del 12/08/2020 e n. 509 del 15/12/2021	15%	M2C2I4.1.1 Ciclovie Turistiche M2C2I4.1.2 Ciclovie Urbane
MIMS	M5C2 Investimento 2.3: Programma innovativo della qualità dell'abitare	DM MIMS n. 383 del 07/10/2021	20%	M5C2I2.3.1 M5C2I2.3.2
MIMS	M2C4 Investimento 4.1: Investimenti in in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	DM MIMS n. 517 del 16/12/2021	25%	M2C4I4.1
MIMS	M2C2 Investimento 4.2 – Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)	DM MIMS n. 448 del 16/11/2021	20%	M2C2I4.2
M. Interno	M5C2 Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	DM Interno–MEF 30/12/2021	10%	M5C2I2.1
M. Interno	M2C4 Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	DM Interno–MEF 23/02/2021 e 08/11/2021	10%	M2C4I2.2
MIC	M1C3 Investimento 2.3: Programmi per valorizzazione dell'identità di luoghi: parchi e giardini storici	DSG Cultura n. 505 del 21/06/2022	20%	M1C3I2.3
MIC	M1C3 Investimento 2.1: Attrattività dei borghi	DSG Cultura n. 453 del 07/06/2022	20%	M1C3I2.1
MIC	M1C3 Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica nel cinema, nei teatri e nei musei	DSG Cultura n. 452 del 07/06/2022	20%	M1C3I1.3
M. Istruzione	M4C1 Investimento 1.2 Piano per l'estensione del tempo pieno e mense	DM Istruzione n. 158 del 07/06/2022	10%	M4C1I1.2

Amministrazione	Interventi	Decreto assegnazione riferimento (ND - se non disponibile)	% Incremento contributo assegnato/da assegnare	Codice REGIS
M. Istruzione	M4C1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	DM Istruzione n. 175/2020, n. 28/2020, n. 14/2021 (510 milioni – I piano 2019) DM Istruzione n. 71/2020 e n. 10/2021 (320 milioni – II piano 2019) DM Istruzione n. 13/2021 e n. 116/2022 (855 milioni – I piano province e città metropolitane) DM Istruzione n. 217/2021 e n. 117/2022 (1.125 milioni – II piano province e città metropolitane) DDG Istruzione n. 120/2020 e DM Istruzione n. 32/2022 (120+20 milioni – piano sisma centro Italia) DM Istruzione n. 192/2021 (500 milioni – I piano 2020) DM Istruzione n. 253/2021 (210 milioni – II piano 2020) DM Istruzione n. 343/2021 (500 milioni RRF)	10%	M4C1I3.3
M. Istruzione	M4C1 Investimento 1.1 – Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	DI Istruzione–Interno –Famiglia 31 marzo 2022 e graduatoria di cui all'av viso pubblico 48047 del 2 dicembre 2021	10%	M4C1I1.1
PCM–Ministero per il Sud Italia e la Coesione Territoriale	M5C3 1.1.1 – Strategia nazionale per le aree interne: Infrastrutture sociali	ND	10%	M5C3I1.1.1
PCM–Ministero per il Sud Italia e la Coesione Territoriale	M5C3 1.2 – Valorizzazione dei beni confiscati dalle mafie	ND	10%	M5C3I1.2
PCM Dipartimento per lo sport	M5C2 Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale	ND	20%	M5C2I3.1

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 febbraio 2023

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 febbraio 2023 - "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili 2023"

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- a) «Fondo»: il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'*art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022*, le cui risorse, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, sono trasferite in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'*art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183*;
- b) «PNRR»: Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021 ai sensi del *regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021*;
- c) «PNC»: Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'*art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021;
- d) «Amministrazioni statali istanti o titolari»: le seguenti amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, aventi diritto alla presentazione di istanza di accesso al «Fondo»:
 - i) per il PNRR, le amministrazioni individuate nel decreto del Ministro dell'economia e finanze del 6 agosto 2021;
 - ii) per il PNC, le amministrazioni individuate nel *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021*;
 - iii) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione agli interventi per i quali siano stati nominati Commissari straordinari ai sensi dell'*art. 4 del decreto-legge n. 32 del 2019*;
 - iv) il Commissario straordinario di cui all'*art. 1, comma 421, della legge n. 234 del 2021* (Giubileo 2025);
 - v) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'*art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022*;
 - vi) il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'*art. 4-ter, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 2013*, per la realizzazione degli interventi nel sito contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro;
- e) «stazione appaltante»: ai sensi dell'*art. 3, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla *lettera g) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*;

- f) «Enti locali»: enti definiti dall'*art. 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*;
- g) «procedure di affidamento avviate per opere pubbliche ed interventi»: procedure di affidamento per opere pubbliche ed interventi per le quali intervengano, dalla data del 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, anche sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'*art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108*. Assume rilievo ai fini dell'avvio della procedura di affidamento, anche la pubblicazione di avvisi di preinformazione ai sensi dell'*art. 70, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*. Sono considerate avviate le procedure di affidamento alle quali è associato un CIG perfezionato con le modalità previste dalla *delibera ANAC n. 1 dell'11 gennaio 2017*;
- h) «accordi quadro»: strumenti contrattuali di selezione del contraente nell'ambito dei quali è ricompreso l'intervento per il quale si chiede l'accesso al fondo opere indifferibili in relazione al quale siano presenti gli elementi fondamentali per l'individuazione delle voci economiche per cui si chiede l'incremento dei costi. Assume rilevanza la data di avvio della procedura di affidamento relativa al medesimo accordo quadro;
- i) «somme a disposizione»: risorse che, ai sensi dell'*art. 16, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*, e successive modifiche ed integrazioni, sono ricomprese nel quadro economico di ciascuna opera o intervento;
- l) «intervento»: relativamente al PNRR, intervento i cui lavori devono essere ultimati entro il termine specificamente previsto e, per quelli non ricompresi nel PNRR, l'intervento i cui lavori devono essere ultimati entro il 31 dicembre 2026, dopo il quale potrà essere avviato il procedimento di collaudo;
- m) «CUP»: codice unico di progetto degli interventi previsto ai sensi dell'*art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*;
- n) «CIG»: codice identificativo di gara di cui all'*art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136*, per la tracciabilità dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- o) «Sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»: i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzabili, anche attraverso interoperabilità con altri sistemi informativi esterni al Dipartimento, per la rilevazione dei dati relativi alle opere pubbliche; in particolare, si fa riferimento al sistema Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) nel cui ambito opera il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) ai sensi del *decreto legislativo n. 229/2011*, al sistema Banca dati unitaria di cui all'*art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e al sistema ReGiS» di cui all'*art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge bilancio 2021)*, sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR;

- p) «domanda»: richiesta di accesso al Fondo presentata dalle stazioni appaltanti e sottoposta alla verifica istruttoria e alla validazione delle amministrazioni statali istanti o titolari, secondo le modalità disciplinate dal presente decreto;
- q) «istanza»: atto con il quale, ad esito della verifica istruttoria di cui alla lettera precedente e secondo le modalità disciplinate dal presente decreto, le amministrazioni statali istanti validano ed inoltrano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una o più domande relative ad interventi dei quali risultano finanziatrici o che rientrano in programmi di investimento dei quali sono in titolari;
- r) «procedura ordinaria» la procedura indicata all'*art. 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*;
- s) «procedura di preassegnazione o semplificata»: la procedura di cui al *comma 370 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197*;
- t) «legge di bilancio»: la *legge 29 dicembre 2022, n. 197* recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025».

Art. 2. Oggetto e finalità

1. Il presente decreto disciplina la procedura ordinaria per l'accesso, su base semestrale, al Fondo da parte delle stazioni appaltanti, allo scopo di consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2023, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi indicati all'*art. 1, comma 375, della legge di bilancio* nonché di consentire la realizzazione degli stessi entro i termini previsti.

2. Il presente decreto disciplina, altresì, in relazione alla procedura di preassegnazione, su base semestrale, le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, e le modalità di revoca del contributo da parte dell'amministrazione statale istante o titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

Art. 3. Avvio della procedura ordinaria

1. La procedura ordinaria, disciplinata dagli articoli da 4 a 9, è avviata per il:
- a) primo semestre, dal quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, tenendo conto dell'esito della procedura di preassegnazione del medesimo semestre;
 - b) secondo semestre, dal 16 giugno 2023, tenendo conto dell'esito delle procedure di cui alla precedente lettera a), della procedura di preassegnazione del medesimo semestre e sulla base delle risorse disponibili.

Art. 4. Requisiti per l'accesso al Fondo per la procedura ordinaria

1. L'accesso al Fondo è consentito in presenza dei seguenti requisiti:
- a) che le opere rientrino tra gli interventi ammissibili di cui al successivo art. 5 del presente decreto la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026;

- b) che le opere presentino un fabbisogno finanziario emergente «netto» esclusivamente determinato come segue:
- i) individuazione del fabbisogno finanziario emergente dall'aggiornamento dei prezzi ai sensi dei *commi 371 e 379 del citato art. 1 della legge di bilancio*, determinato esclusivamente con riguardo alla voce «lavori» del quadro economico dell'intervento ovvero alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali ai sensi del *comma 374 del menzionato articolo*. Nel fabbisogno finanziario emergente è compreso l'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera;
 - ii) ideterminazione del fabbisogno emergente netto sottraendo, dal fabbisogno finanziario di cui al precedente punto i), le risorse indicate al *comma 373 del citato art. 1*, le quali derivano da:
 - a) rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento in misura non inferiore al 10 per cento ovvero, con specifico riguardo alle somme indicate alla voce «Imprevisti» del quadro economico, l'utilizzo in misura non inferiore al 30 per cento del loro importo complessivo, fatta salva la presenza di motivi ostativi, convalidati dall'amministrazione titolare, di cui all'art. 7, comma 2 secondo periodo;
 - b) disponibilità di somme da altri interventi ultimati, di competenza delle medesime stazioni appaltanti, e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
 - c) che le procedure di affidamento siano avviate, su base semestrale, tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale;

2. Premesso il possesso dei requisiti di cui al comma 1, possono accedere alla procedura ordinaria anche gli interventi degli enti locali finanziati con risorse del PNRR o del PNC per i quali non sia stata confermata, su base semestrale, la preassegnazione ai sensi del *comma 370 del citato art. 1 della legge di bilancio*.

Art. 5. Procedura ordinaria. Interventi ammissibili e ordine di priorità

1. Fermo quanto previsto dall'art. 3, l'accesso al Fondo è consentito, secondo il seguente ordine di priorità, agli interventi:

- a) finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR;
- b) relativi al PNC nonché interventi in relazione ai quali siano stati nominati Commissari straordinari ai sensi dell'*art. 4 del decreto-legge n. 32 del 2019*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 55 del 2019*;
- c) che siano attuati:

- i) dal Commissario straordinario di cui all'*art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui all'*art. 1, comma 423, della citata legge n. 234 del 2021*;
- ii) dall'Agenzia per la coesione territoriale, per gli interventi previsti dal decreto di cui all'*art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2022, n. 25*;
- iii) dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'*art. 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 febbraio 2014, n. 9*, per la realizzazione degli interventi disciplinati nell'accordo di programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro, sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 169 del 24 novembre 2020;
- d) per i quali sia stata disposta l'assegnazione, nell'anno 2022, delle risorse del Fondo e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;
- e) limitatamente alla procedura da avviare nel secondo semestre, integralmente finanziati con risorse statali, che siano diversi da quelli individuati alle lettere precedenti e la cui realizzazione deve comunque essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, con priorità a quelli che concorrono agli obiettivi del PNRR.

2. Gli interventi per i quali sia stata disposta l'assegnazione, nell'anno 2022, delle risorse del Fondo e in relazione ai quali, nel medesimo anno, sia pervenuta rinuncia formale all'assegnazione da parte della stazione appaltante, possono accedere al Fondo secondo l'ordine di priorità di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'accesso al Fondo, gli interventi di cui ai commi precedenti devono essere integralmente finanziati e non presentare fabbisogni finanziari diversi da quelli emergenti dall'aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'*art. 1, commi 371 e 379, della legge di bilancio*.

Art. 6. Termine di presentazione e contenuti delle domande in modalità ordinaria

1. Ai fini dell'accesso al Fondo, le stazioni appaltanti titolari di CUP presentano le domande dal quinto al venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per il primo semestre e dal 16 giugno al 6 luglio 2023 per il secondo semestre. Gli Enti locali non possono presentare domanda di accesso al Fondo in relazione agli interventi per i quali hanno proceduto a confermare la preassegnazione di cui all'*art. 1, comma 370, della legge di bilancio*.

2. La domanda di accesso al Fondo deve contenere i seguenti elementi rilevabili attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato:

- a) il CUP e i dati anagrafici completi dell'opera/intervento per il quale si chiede il contributo del Fondo;
- b) gli estremi della Missione/Componente che finanzia l'opera o l'investimento e la Milestone o Target al cui conseguimento concorre con riguardo agli interventi del PNRR e il codice univoco di programma per gli interventi del PNC;

- c) il relativo cronoprogramma finanziario;
- d) l'amministrazione/soggetto responsabile dell'attuazione;
- e) lo stato procedurale in corso di espletamento, rilevabile dal cronoprogramma procedurale;
- f) la data prevista per la pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione o trasmissione della lettera di invito a presentare offerte risultante dal cronoprogramma procedurale dell'intervento/opera, ovvero, se diversa, la data indicata dalla stazione appaltante in sede di presentazione della domanda di accesso al Fondo;
- g) la data di conclusione dell'intervento entro il 31 dicembre 2026;
- h) il quadro economico relativo al livello di progettazione da mettere a gara, con indicazione del maggior fabbisogno emergente dall'applicazione del prezzario aggiornato ai sensi del *comma 371* o dai prezzari di cui al *comma 379 del medesimo art. 1 della legge di bilancio* con evidenza della differenza rispetto al quadro economico iniziale dell'intervento, relativamente alle sole voci ammissibili, calcolato in base al prezzario non aggiornato;
- i) l'importo del fabbisogno emergente come determinato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), punto i), specificando se derivante dall'applicazione dei prezzari regionali aggiornati ai sensi del *comma 371* o dai prezzari di cui al *comma 379 del medesimo art. 1 della legge di bilancio*;
- l) l'entità delle risorse finanziarie di cui all'*art. 1, comma 373, della legge di bilancio* che siano utilizzabili per far fronte al fabbisogno emergente di cui al precedente punto i), indicando distintamente quelle derivanti dalla rimodulazione delle somme a disposizione e quelle relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti;
- m) il fabbisogno emergente netto richiesto a carico delle disponibilità del Fondo e le annualità di utilizzo;
- n) l'attestazione che il fabbisogno finanziario emergente derivi esclusivamente dall'applicazione dell'*art. 1, comma 371, della legge di bilancio* e dall'art. 4, comma 1, lettera b, punto i).

Art. 7. Procedura e termine di presentazione delle istanze

1. A seguito della presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti, le amministrazioni statali, per gli interventi dalle stesse finanziati o rientranti nei programmi di investimento dei quali risultano titolari, procedono alla verifica istruttoria sul contenuto delle domande, alla loro validazione e, entro e non oltre dieci giorni dal termine conclusivo di cui all'art. 6, comma 1, inoltrano l'istanza al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità previste dal successivo art. 8.

2. Le verifiche delle amministrazioni statali istanti o titolari hanno ad oggetto i dati dichiarati nella domanda dalla stazione appaltante con riguardo al possesso dei requisiti di accesso al Fondo nonché in relazione alla modalità di determinazione del fabbisogno emergente dall'aggiornamento dei prezzari. Con riferimento alle somme di cui dall'art. 4, comma 1, lettera b, punto ii), l'amministrazione statale istante deve verificare che le stesse siano state impiegate nella misura percentuale indicata nonché valutare gli eventuali motivi ostativi indicati dalla stazione appaltante in sede di presentazione della domanda.

Le predette verifiche sono effettuate attraverso i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e, per i dati ivi non riscontrabili, attraverso apposita istruttoria.

3. Ciascuna istanza può contenere una o più domande validate e rientranti nel medesimo programma di investimento del quale l'amministrazione istante o titolare sia finanziatrice.

4. Ai fini della determinazione della graduatoria per l'accesso al Fondo, assumono rilevanza solo le domande che siano state inserite nelle istanze di cui ai precedenti commi.

Art. 8. Modalità di presentazione delle domande in modalità ordinaria e delle istanze

1. Le stazioni appaltanti e le amministrazioni statali titolari o istanti presentano la domanda e l'istanza al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e secondo le indicazioni che saranno fornite dal medesimo dipartimento.

Art. 9. Verifica delle istanze, procedura di assegnazione delle risorse¹⁹

1. A seguito della presentazione delle istanze di accesso al Fondo secondo le modalità indicate dall'art. 8, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riscontra sui propri sistemi informativi la sussistenza dei requisiti di accesso di cui all'art. 4.

2. Entro trenta giorni successivi al termine di cui all'art. 6, comma 1, per ciascun semestre, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, si provvede, sulla base delle risorse disponibili a seguito dell'adozione dei decreti del Ragioniere generale dello Stato di cui all'art. 10, comma 1, alla determinazione della graduatoria semestrale degli interventi tenendo conto dell'ordine di priorità indicato all'art. 5. L'assegnazione delle risorse per il secondo semestre avviene nei limiti delle risorse eventualmente disponibili a conclusione della procedura relativa al primo semestre, nonché della procedura di preassegnazione del secondo semestre.

3. Ai fini della determinazione della graduatoria di cui al comma 2, nel rispetto dell'ordine prioritario di cui al menzionato art. 5, si tiene conto, nell'ordine:

- a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero dell'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori o della pubblicazione di avvisi di preinformazione ai sensi dell'*art. 70, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*;
- b) dell'ordine cronologico di presentazione delle domande delle stazioni appaltanti.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, si provvede all'assegnazione delle risorse del Fondo agli interventi, nei limiti della relativa dotazione e delle annualità previste

¹⁹ Vedi, anche, il *Decreto 8 agosto 2023*.

ai fini dell'utilizzo delle risorse. Il decreto di assegnazione è trasmesso alle amministrazioni statali istanti o titolari che comunicano alle stazioni appaltanti la disponibilità delle risorse aggiuntive per avviare le procedure di gara. Il provvedimento di assegnazione delle risorse costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere e per l'accertamento delle risorse a bilancio.

5. All'esito della procedura di cui ai commi precedenti, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riscontra sui propri sistemi informativi l'avvenuta pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione della trasmissione della lettera di invito a presentare offerte o dell'avviso di preinformazione associato ad un CIG perfezionato con le modalità previste dalla *delibera ANAC n. 1 dell'11 gennaio 2017*, allo scopo di individuare gli interventi per i quali non risulta riscontrato tale requisito e, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili per essere riassegnate ad altri interventi.

6. Per le procedure di affidamento del primo semestre per le quali risulti riscontrato il requisito di cui al comma 5 e che, come risultante dall'esito della procedura rilevata attraverso il corredo informativo del CIG, siano andate deserte, le stazioni appaltanti possono procedere alla pubblicazione di una nuova procedura di affidamento con la previsione di un termine finale di presentazione delle offerte entro la data del 30 settembre 2023. Successivamente il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato individua, attraverso i propri sistemi informativi, gli interventi per i quali le procedure di affidamento risultino andate deserte alla data di cui al precedente periodo e, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili per essere riassegnate ad altri interventi. Per le procedure di affidamento avviate nel secondo semestre del 2023, il termine è fissato al 31 marzo 2024.

7. Sulla base dei riscontri di cui ai commi 5 e 6, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, si provvede all'aggiornamento del decreto di cui al comma 2 e all'assegnazione delle risorse rese disponibili ai sensi dei medesimi commi 5 e 6 agli interventi ricompresi nella graduatoria di cui al comma 2 relativa al primo semestre.

Art. 10. Procedura di preassegnazione. Modalità di verifica e modalità di revoca

1. Gli enti locali che abbiano confermato, entro il 30 gennaio 2023 per il primo semestre ed entro il 30 giugno 2023 per il secondo semestre, la preassegnazione del contributo del Fondo e che siano stati ricompresi nei decreti del Ragioniere generale dello Stato di cui all'art. 1, comma 370, della legge di bilancio devono, entro dieci giorni dall'avvio della procedura di affidamento, provvedere al perfezionamento del CIG e ad aggiornare sul sistema Regis:

- a) le informazioni relative all'avvio della gara (CIG, data di pubblicazione del bando/avviso di indizione o trasmissione della lettera di invito, importo totale dell'opera e importo gara (da inserire importo originario e importo aggiornato se diverso);
- b) il fabbisogno finanziario emergente dell'aggiornamento dei prezzi ai sensi del *comma 371 del citato art. 1 della legge di bilancio*, determinato esclusivamente con riguardo alla voce «lavori» del quadro economico dell'intervento ovvero alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali ai sensi del *comma 374 dell'articolo citato*.

Nel fabbisogno finanziario emergente è compreso l'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera;

- c) il fabbisogno emergente netto sottraendo, dal fabbisogno finanziario di cui al precedente punto 1, le risorse indicate al *comma 373 del menzionato art. 1*, le quali derivano da:
 - i) rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento;
 - ii) disponibilità di somme da altri interventi ultimati, di competenza delle medesime stazioni appaltanti, e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

2. L'amministrazione statale istante o titolare, entro cinque giorni successivi dalla ricezione delle verifiche ex post trasmesse dall'ente locale, procede alla validazione delle informazioni trasmesse, rendendo definitiva l'assegnazione delle risorse.

3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su base semestrale, entro il 20 luglio 2023 ed entro il 20 gennaio 2024, riscontra sui propri sistemi informativi l'avvenuta pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione della trasmissione della lettera di invito a presentare offerte o dell'avviso di preinformazione associato ad un CIG perfezionato con le modalità previste dalla *delibera ANAC n. 1 dell'11 gennaio 2017*, allo scopo di individuare gli interventi di cui al comma 1 per i quali non risulta riscontrato tale requisito e, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili per essere riassegnate ad altri interventi.

4. Ferme restando le priorità di cui lettere da a) a e) del comma 375 dell'art. 1, gli interventi di cui al comma 1, relativi al primo semestre, per i quali non sia stata riscontrata, ai sensi del comma 3, la pubblicazione delle procedure di gara, possono accedere esclusivamente alla procedura ordinaria nel secondo semestre.

5. Entro dieci giorni successivi al termine di cui al comma 2, per ciascun semestre, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, si provvede all'assegnazione definitiva delle preassegnazioni.²⁰

6. Per le procedure di affidamento del primo semestre per le quali risulti riscontrato il requisito di cui al comma 5 e che, come risultante dall'esito della procedura rilevata attraverso il corredo informativo del CIG, siano andate deserte, le stazioni appaltanti possono procedere alla pubblicazione di una nuova procedura di affidamento con la previsione di un termine finale di presentazione delle offerte entro la data del 30 settembre 2023. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato individua, attraverso i propri sistemi informativi, gli interventi per i quali le procedure di affidamento risultino andate deserte alla data di cui al precedente periodo e, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili per essere riassegnate ad altri interventi.

²⁰ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 3 agosto 2023*.

Per le procedure di affidamento avviate nel secondo semestre del 2023, i termini di cui al primo e secondo periodo sono fissati al 31 marzo 2024.

Art. 11. Economie e recupero delle somme assegnate

1. A seguito dell'aggiudicazione della gara, come risultante dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, vengono individuate le eventuali economie derivanti da ribassi d'asta che rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino al completamento degli interventi. Eventuali economie derivanti da ribassi d'asta non utilizzati al completamento degli interventi, con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sulla base delle comunicazioni delle amministrazioni statali istanti o titolari, sono portate a riduzione delle risorse assegnate con i decreti di cui agli articoli 9 e 10.

2. Le risorse assegnate con i decreti di cui agli articoli 9 e 10 sono trasferite successivamente al completo utilizzo delle altre fonti di finanziamento disponibili annualmente a copertura degli interventi.

3. Con successivo decreto del Ragioniere generale dello Stato sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, nonché l'accertamento e il recupero delle risorse assegnate divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi, ai sensi dell'*art. 1, comma 377, lettera g), della legge di bilancio*.

4. Le eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti e risultanti eccedenti a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera, devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

Art. 12. Procedura di trasferimento delle risorse

1. Il trasferimento delle risorse del Fondo, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'*art. 11*, viene effettuato nei limiti delle risorse assegnate con le procedure di preassegnazione e ordinaria, secondo le modalità di seguito specificate.

2. Le risorse da destinare alle opere od interventi del PNRR ai sensi dell'*art. 5, comma 1, lettera a*, sono trasferite in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR.

3. Le amministrazioni statali istanti, sulla base dei principi e procedure della *legge 16 aprile 1987, n. 183*, e del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568*, e, mediante le funzionalità del sistema finanziario del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla citata *legge n. 183 del 1987*, dopo aver verificato gli effettivi fabbisogni delle stazioni appaltanti e la sussistenza di tutti i presupposti in capo alle stesse ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente decreto, possono:

1. per gli interventi del PNC di cui all'*art. 5, comma 1, lettera b*, disporre il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione sui capitoli di bilancio di propria pertinenza o, in alternativa, disporre direttamente i trasferimenti a favore delle stazioni appaltanti o dell'operatore economico di cui all'*art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*,
2. per gli altri interventi di cui all'*art. 5, comma 1*, disporre:

- a) il trasferimento sulle contabilità speciali o sugli altri conti aperti presso la tesoreria statale già istituiti a legislazione vigente;
- b) il versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione sui capitoli di bilancio di propria pertinenza;
- c) trasferimenti diretti a favore delle stazioni appaltanti o dell'operatore economico di cui all'*art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*

Art. 13. Controlli

1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato verifica periodicamente, attraverso i propri sistemi informativi, l'aggiudicazione della procedura e la stipula dei contratti relativi agli interventi oggetto del contributo di cui al presente decreto, ivi compresi quelli stipulati sulla base di accordi quadro. Per tale finalità, assumono rilevanza i dati del corredo informativo dei CIG, che le amministrazioni sono tenute ad implementare correttamente. Ai fini della citata verifica, assume rilevanza pertanto la data di aggiudicazione del contratto presente sul corredo informativo del CIG.

Art. 14. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2023

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2023 - Istituzione della Struttura di missione denominata "Struttura di missione PNRR"

Art. 1. Istituzione della Struttura di missione denominata "Struttura di Missione PNRR"

1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una struttura denominata "Struttura di missione PNRR", di seguito Struttura.

2. La Struttura opera fino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Art. 2. Compiti

1. La Struttura provvede allo svolgimento delle seguenti attività:

- i) assicura il supporto all'Autorità politica delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- ii) assicura il coordinamento strategico con le Amministrazioni titolari di interventi del PNRR;
- iii) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello europeo, fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- iv) acquisisce dall'Ispettorato generale per il PNRR le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto dei tempi programmati ed a eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi;
- v) verifica la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie, in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge n. 77 del 2021, anche sulla base dei dati e delle valutazioni elaborati dall'Unità di missione NG-EU di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- vi) supporta la Cabina di regia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nell'esercizio delle sue funzioni, anche attraverso il

coordinamento di riunioni tecniche preliminari alle sedute del predetto organismo, con il coinvolgimento delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché del partenariato economico, sociale e territoriale;

- vii) individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia, gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi;
- viii) sovrintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241;
- ix) elabora e trasmette alla predetta Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR, anche sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- a) segnala al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria svolta;
- b) istruisce i procedimenti relativi all'adozione di decisioni finalizzate al superamento del dissenso di cui all'articolo 13 e all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- c) vigila sull'osservanza da parte delle amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attività previste dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia;
- d) individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia, laddove non risolvibili mediante l'attività di supporto espletata ai sensi della lettera n);
- e) assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR.
- f) Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Struttura accede a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico "ReGiS", di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

Art. 3. Composizione

1. Alla Struttura è preposto un Coordinatore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in possesso della specifica ed elevata qualificazione professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico, scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e gli avvocati dello Stato. In posizione di fuori ruolo, i consiglieri parlamentari, i

dirigenti di prima fascia o tra gli estranei alla pubblica amministrazione, cui spetta l'indirizzo e il coordinamento delle attività e delle funzioni della Struttura.

2. Alle dirette dipendenze del Coordinatore è assegnato uno specifico Servizio coordinato da un dirigente di livello dirigenziale non generale, scelto tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione.

3. La Struttura si articola in quattro Uffici di livello dirigenziale generale i cui coordinatori sono scelti tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. Ciascun Ufficio è, a sua volta, articolato in 2 Servizi di livello dirigenziale non generale, i cui coordinatori sono scelti tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione.

4. Gli Uffici di livello dirigenziale generale sono articolati come segue:

- a) Ufficio I - svolge i compiti e le funzioni di cui all'articolo 2 del presente decreto, ai fini della tempestiva attuazione degli obiettivi della prima Missione del PNRR - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo e della quarta Missione del PNRR - Istruzione e ricerca;
- b) Ufficio II - svolge i compiti e le funzioni di cui all'articolo 2 del presente decreto, ai fini della tempestiva attuazione degli obiettivi della seconda Missione del PNRR - Rivoluzione verde e transizione ecologica e della terza Missione del PNRR - Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- c) Ufficio III - svolge i compiti e le funzioni di cui all'articolo 2 del presente decreto, ai fini della tempestiva attuazione degli obiettivi della quinta Missione del PNRR - Inclusione e coesione, anche in raccordo con il competente Dipartimento per le politiche di coesione — Presidenza del Consiglio dei ministri, e della sesta Missione del PNRR - Salute;
- d) Ufficio IV - svolge, in particolare, funzioni di supporto alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; provvede - con il supporto degli altri Uffici che compongono la Struttura - all'elaborazione della relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR da sottoporre alla Cabina di regia; cura le attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR; esercita - con il supporto degli altri Uffici che compongono la Struttura - i compiti relativi al diritto di accesso ai documenti amministrativi; cura la partecipazione del partenariato economico, sociale e territoriale alla Cabina di regia; provvede alle segnalazioni al Presidente del Consiglio dei ministri dei casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ove ne ricorrano le condizioni.

5. Alla struttura è assegnato un contingente di personale non dirigenziale pari a cinquanta unità, appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dei ministeri o delle altre pubbliche amministrazioni, ordini, organi, enti o istituzioni, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Tale contingente può essere composto anche da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione, ai sensi

dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui è attribuita, con contratto a tempo determinato, per una durata non eccedente il 31 dicembre 2026, la posizione economica equiparata al personale appartenente ad una categoria non superiore alla categoria A-F1, del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.41, il predetto contingente può essere composto altresì da personale assunto mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del concorso pubblico per il reclutamento del personale di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021, con contratto a tempo determinato per una durata non eccedente il 31 dicembre 2026, ed inquadrato nella categoria A-F1 del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. La Struttura si avvale, altresì, di un contingente di esperti fino ad un massimo di 20, anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dotati di adeguata professionalità.

7. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo sono di durata non superiore a tre anni. Per i predetti incarichi trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

8. Gli incarichi dirigenziali, nonché i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale assegnato alla Struttura cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.

Art. 4. Trattamento economico

1. Al Coordinatore della Struttura di cui all'articolo 3, comma 1, è attribuito un trattamento economico lordo omnicomprensivo in misura non superiore a quello massimo spettante ai Capi Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Ai dirigenti generali di cui all'articolo 3, comma 2, primo capoverso, è attribuito un trattamento economico lordo omnicomprensivo in misura non superiore a quello massimo dei coordinatori di Uffici interni ai dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Ai dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale, di cui all'articolo 3, comma 2, secondo capoverso, è attribuito un trattamento economico in misura non superiore a quello dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per i dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Agli esperti di cui all'articolo 3, comma 3, spettano compensi omnicomprensivi nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 583.334,00 per l'anno 2023 e a euro 700.000 annui lordi per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, e per un importo pro capite annuo non superiore a euro 50.000,00 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

Art. 5. Oneri

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 6. Comitato di coordinamento per la comunicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Il Comitato di coordinamento per la comunicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 2021 è soppresso.

2. Con successivo provvedimento sarà ricostituito il Comitato di cui al comma 1, alla luce di quanto disposto dal presente decreto.

Art. 7. Ulteriori disposizioni

1. A decorrere dalla data di registrazione del presente decreto da parte dei competenti organi di controllo, cessano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021, di istituzione della Struttura di missione denominata "Segreteria tecnica del PNRR", i cui incarichi dirigenziali di livello generale, ivi compreso quello del Coordinatore, nonché gli incarichi di livello dirigenziale non generale, decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi nell'ambito della "Struttura di missione PNRR".

2. Con successivo provvedimento saranno rideterminati i compiti attribuiti alla struttura di missione "Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione", di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021, e successive modificazioni.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 dicembre 2024

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 dicembre 2024 - "Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR"

Articolo unico

1. Con il presente decreto si stabiliscono i criteri e le modalità cui le amministrazioni titolari delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e i soggetti attuatori dei relativi interventi si attengono nel dare seguito agli adempimenti previsti dall'art. 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

2. Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, le amministrazioni titolari delle misure finanziate dal PNRR provvedono a rendere disponibili le risorse occorrenti ai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi, mediante anticipazioni, trasferimenti intermedi e saldo finale, nel Termine di trenta giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle relative richieste presentate dai soggetti attuatori attraverso l'apposita funzionalità del sistema ReGiS ovvero, nei casi in cui non sia possibile l'utilizzo della piattaforma ReGiS, gli altri canali indicati dall'amministrazione titolare della misura PNRR.

3. Una volta perfezionato il provvedimento di assegnazione del finanziamento a carico del PNRR, le amministrazioni titolari provvedono a erogare in favore dei soggetti attuatori un primo importo a titolo di anticipazione, in unica o più soluzioni, di norma pari complessivamente al 30 per cento dell'importo dell'assegnazione a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta di anticipazione presentata dal soggetto attuatore. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative che prevedano, per settori o casi specifici, l'erogazione di anticipi superiori al 30 per cento. Ai fini dell'erogazione, le amministrazioni titolari verificano che: a) la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato; b) l'intervento per il quale si chiede l'anticipazione sia censito, tramite il codice unico di progetto (CUP), sul sistema di monitoraggio ReGiS. Qualora la richiesta sia carente degli elementi di cui al presente comma, l'amministrazione titolare fissa un termine, non superiore a cinque giorni, entro il quale il soggetto attuatore deve provvedere alle relative integrazioni o modifiche. In tal caso, il termine di trenta giorni entro cui l'amministrazione titolare deve erogare l'anticipazione è sospeso, con atto motivato, e riprende a decorrere, per la parte residua, dalla data di acquisizione, da parte dell'amministrazione stessa, degli elementi integrativi di cui sopra.

4. Le amministrazioni titolari delle misure provvedono ai trasferimenti intermedi, successivi all'anticipazione, fino al raggiungimento della soglia complessiva del 90 per cento dell'importo dell'assegnazione a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta di trasferimento presentata dal soggetto attuatore. Ai fini dell'erogazione, le amministrazioni titolari verificano la regolarità formale della richiesta. Le predette amministrazioni, in particolare, verificano che:

- a) la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato dall'ente a presentarla e sia redatta sul modello di cui all'allegato 1 al presente decreto «PNRR - Richiesta Trasferimenti intermedi»;

- b) il soggetto attuatore abbia aggiornato i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, ovvero abbia comunicato i dati ai fini di tale aggiornamento nei casi di alimentazione indiretta del sistema ReGiS, secondo le scadenze previste dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27, ovvero si sia impegnato all'aggiornamento degli eventuali elementi mancanti entro i sessanta giorni successivi all'erogazione.

5. Qualora la richiesta di cui all'allegato 1 sia carente di uno o più degli elementi ivi indicati, l'amministrazione titolare fissa un termine, non superiore a cinque giorni, entro il quale il soggetto attuatore deve provvedere all'integrazione o alla modifica della richiesta. In tal caso, il termine di trenta giorni entro cui l'amministrazione titolare deve erogare le risorse è sospeso - con atto motivato - e riprende a decorrere, per la parte residua, dalla data di acquisizione, da parte dell'amministrazione stessa, degli elementi integrativi di cui sopra.

6. Ai fini della conclusione dell'intervento, le amministrazioni titolari delle misure provvedono all'erogazione del saldo finale, pari di norma al 10 per cento dell'importo dell'assegnazione a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta di saldo presentata dal soggetto attuatore. Ai fini dell'erogazione del saldo, le amministrazioni titolari verificano la regolarità formale della richiesta e, mediante appropriati metodi di campionamento, la documentazione giustificativa delle spese dichiarate. Le predette amministrazioni, in particolare, verificano che:

- a) la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato dall'ente a presentarla e sia redatta sul modello di cui all'allegato 2 al presente decreto «PNRR - Richiesta saldo»;
- b) il soggetto attuatore abbia aggiornato i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, ovvero abbia comunicato i dati ai fini di tale aggiornamento nei casi di alimentazione indiretta del sistema ReGiS, secondo le scadenze previste dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27.

7. Le verifiche a campione sulla documentazione giustificativa delle spese di cui al comma 6 sono rivolte ad accertare la correttezza e l'ammissibilità delle spese dichiarate, nonché il rispetto degli altri obblighi a carico del soggetto attuatore secondo quanto previsto nel dispositivo di assegnazione delle risorse PNRR all'intervento. Oltre che in sede di erogazione del saldo, tali verifiche, sempre mediante appropriati metodi di campionamento, sono svolte dalle amministrazioni titolari ai fini delle attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

8. Al fine di agevolare le verifiche a campione, il soggetto attuatore conserva, anche in formato digitale, la documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo delle spese, delle procedure di attivazione ed esecuzione dell'intervento. Tale documentazione è messa a disposizione dell'amministrazione centrale titolare della misura e delle altre Autorità di controllo nazionali ed europee.

9. Qualora in sede di istruttoria della richiesta di saldo, l'amministrazione titolare ritenga non sufficienti gli elementi necessari per l'erogazione, viene fissato un termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale il soggetto attuatore deve provvedere alle relative integrazioni o alla modifica della richiesta. In tal caso, il termine di trenta giorni

entro cui l'amministrazione titolare deve erogare il saldo è sospeso - con atto motivato - e riprende a decorrere, per la parte residua, dalla data di acquisizione, da parte dell'amministrazione stessa, degli elementi integrativi o delle modifiche di cui sopra.

10. Le procedure di cui al presente articolo si applicano a tutte le erogazioni riguardanti gli interventi del PNRR, salvo, data la loro particolare natura, quelle relative agli strumenti finanziari, agli incentivi, ai crediti d'imposta, alle spese di personale e alle misure gestite con la modalità dei costi semplificati. Le procedure di cui al presente articolo, inoltre, si applicano di norma anche alle erogazioni relative ai progetti PNRR finanziati a valere sul bilancio dello Stato, nonché, in quanto compatibili, alle erogazioni relative ai progetti non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, i cui soggetti attuatori sono gli enti locali.

11. Relativamente alle richieste di trasferimento presentate dai soggetti attuatori anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni centrali titolari di misura danno corso ai relativi trasferimenti con le procedure del presente decreto, richiamando nella comunicazione di erogazione l'obbligo del beneficiario di completare i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS eventualmente mancanti entro i sessanta giorni successivi all'erogazione.

12. A fronte delle erogazioni effettuate ai sensi del presente decreto, le amministrazioni titolari di misura provvedono, con cadenza mensile, ad aggiornare sul sistema di monitoraggio ReGiS i dati dei trasferimenti disposti in favore dei soggetti attuatori.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 1

Carta intestata all'ente

PNRR – Richiesta Trasferimenti intermedi

(Art. 18-quinquies D.L. 113/2024 convertito dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143)

Il sottoscritto _____, in qualità di
 _____ (Sindaco/RUP/Dirigente/ecc.) del
 _____ (denominazione dell'ente),
 soggetto attuatore dell'intervento _____ CUP
 _____, finanziato con risorse PNRR pari ad euro _____, come
 da assegnazione disposta con _____ (delibera/decreto/ecc.) del
 ____/____/_____, chiede l'erogazione dell'importo di euro _____ a titolo di
 pagamento intermedio per il citato intervento. A tal fine, sotto la propria responsabilità,

dichiara:

- che le spese relative alla realizzazione dell'intervento _____ (descrizione)
 CUP _____ alla data del ____/____/_____ sono pari a _____ (indicare
 importo), come risultanti dall'ultimo stato di avanzamento dell'intervento
 positivamente verificato;
- che i dati risultanti dal sistema di monitoraggio ReGiS, risultano aggiornati e coerenti
 con lo stato di attuazione dell'intervento;
- *ovvero (in alternativa al punto precedente):* che l'ente si impegna a completare
 l'aggiornamento dei dati nel sistema di monitoraggio ReGiS entro i 60 giorni successivi
 all'erogazione di cui alla presente richiesta;
- che, sulla base dei controlli di competenza svolti, relativi anche alla regolarità
 amministrativo-contabile:
 - le procedure di attivazione ed esecuzione dell'intervento e le relative spese sono
 corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi della Misura PNRR _____
 che finanzia l'intervento, nonché conformi alla normativa nazionale ed europea
 applicabile;
 - la realizzazione dell'intervento procede secondo il cronoprogramma previsto e
 rispetta gli obblighi assunti con il finanziamento dell'intervento a carico della citata
 Misura PNRR _____.

La documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo delle spese, delle procedure
 di attivazione ed esecuzione dell'intervento è conservata agli atti dell'ente ed è a
 disposizione dell'amministrazione centrale titolare della misura e delle altre Autorità di
 controllo nazionali ed europee.

Luogo e data

Firma

*Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento europeo
 in materia di protezione dei dati personali, in sigla GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante
 strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

ALLEGATO 2

Carta intestata all'ente

PNRR – Richiesta Saldo**(Art. 18-quinquies D.L. 113/2024, convertito dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143)**

Il sottoscritto _____, in qualità di
 _____ (Sindaco/RUP/Dirigente/ecc.) del
 _____ (denominazione dell'ente),
 soggetto attuatore dell'intervento _____ CUP
 _____, finanziato con risorse PNRR pari ad euro _____, come
 da assegnazione disposta con _____ (delibera/decreto/ecc.) del
 ____/____/____, chiede l'erogazione dell'importo di euro _____ a titolo di saldo
 per il citato intervento. A tal fine, sotto la propria responsabilità,

dichiara:

- che l'intervento _____ (descrizione) CUP _____, sulla base dell'ultimo stato di avanzamento positivamente verificato, alla data del ____/____/____, risulta concluso e che l'ammontare della spesa da saldare al prestatore/realizzatore dell'intervento è pari a _____ (indicare importo)
- che le spese finali, ivi incluse quelle ancora da saldare al prestatore/realizzatore dell'intervento, alla predetta data ____/____/____, ammontano a _____ e sono pari a _____ (indicare la percentuale) del costo ammesso al finanziamento PNRR;
- che i dati risultanti dal sistema di monitoraggio ReGiS, risultano aggiornati e coerenti con lo stato di attuazione dell'intervento;
- che, sulla base dei controlli di competenza svolti, relativi anche alla regolarità amministrativo-contabile:
 - le procedure di attivazione ed esecuzione dell'intervento e le relative spese sono corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi della Misura PNRR _____ che finanzia l'intervento, nonché conformi alla normativa nazionale ed europea applicabile;
 - l'esecuzione dell'intervento ha rispettato gli obblighi assunti con il finanziamento a carico della citata Misura PNRR _____.

La documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo delle spese, delle procedure di attivazione ed esecuzione dell'intervento è conservata agli atti dell'ente ed è a disposizione dell'amministrazione centrale titolare della misura e delle altre Autorità di controllo nazionali ed europee.

Luogo e data

Firma

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, in sigla GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Appendice

Circolari della Ragioneria Generale dello Stato

Circolari PNRR – 2021

Circolare del 14 ottobre 2021 n. 21 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR

Chiarimenti ad opera della Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 e della Circolare del 29 aprile 2022, n. 21.

[Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21](#)

[Allegato alla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21](#)

Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti

[Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25](#)

[Allegato alla Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 - Modulo A](#)

Circolare del 14 dicembre 2021, n. 31, – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 – Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target

[Circolare del 14 dicembre 2021, n. 31](#)

[Allegato 1 alla Circolare del 14 dicembre 2021, n. 31 - Dichiarazione di gestione](#)

[Allegato 2 alla Circolare del 14 dicembre 2021, n. 31 - Check list](#)

[Allegato 3 alla Circolare del 14 dicembre 2021, n. 31 – Manuale](#)

[Utente_ReGiS_Avanzamenti M&T](#)

[Allegato 4 alla Circolare del 14 dicembre 2021, n. 31 - Modulo Censimento Utenti ReGiS](#)

Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)

Aggiornata dalla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 e dalla Circolare del 14 maggio 2024, n. 22

[Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32](#)

[Allegato alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente](#)

[Allegato alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 - Check list](#)

[Allegato alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 - Check list \(versione file Excel\)](#)

Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento.

[Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33](#)

Circolari PNRR – 2022

Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative.

[Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4](#)

Circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR

[Circolare del 24 gennaio 2022, n. 6](#)

[Allegato alla Circolare del 24 gennaio 2022, n. 6](#)

Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR

[Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9](#)

[Allegato alla Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 - Istruzioni Tecniche Sigeco PNRR](#)

Circolare del 29 aprile 2022, n. 21 - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC.

[Circolare del 29 aprile 2022, n. 21](#)

Circolare del 14 giugno 2022, n. 26 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda "Richiesta di pagamento" alla C.E. prevista per il 28 giugno 2022

[Circolare del 14 giugno 2022, n. 26](#)

[Allegato 1 alla Circolare del 14 giugno 2022, n. 26](#)

[Allegato 2 alla Circolare del 14 giugno 2022, n. 26](#)

Circolare del 21 giugno 2022, n. 27 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR

[Circolare del 21 giugno 2022, n. 27](#)

[Allegato 1 alla Circolare del 21 giugno 2022, n. 27](#)

[Allegato 2 alla Circolare del 21 giugno 2022, n. 27](#) *Sostituito dal "Protocollo Unico di Colloquio (PUC) versione 2.0" allegato alla Circolare del 18 gennaio 2024, n. 2*

Circolare del 4 luglio 2022, n. 28 - Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative.

[Circolare del 4 luglio 2022, n. 28](#)

Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Circolare delle procedure finanziarie PNRR.

[Circolare del 26 luglio 2022, n. 29](#)

[Manuale delle Procedure finanziarie degli interventi PNRR](#)

[Allegato 1 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – Tabella finanziaria misure PNRR](#)

[Allegato 2 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – Richiesta apertura CS Soggetto Attuatore](#)

[Allegato 3 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – Trasmissione funzionario delegato](#)

[Allegato 4 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – Trasmissione utenti da profilare](#)

[Allegato 5 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – Lista Contabilità Speciali](#)

[Allegato 6 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – Presentazione del Flusso Finanziario](#)

[Allegato 7 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – Presentazione del S.I. Finanziario](#)

[Allegato 8 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – Richiesta di anticipazione Soggetto Attuatore](#)

[Allegato 9 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – Normativa di riferimento](#)

Circolare del 11 agosto 2022, n. 30 - Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR.

[Circolare dell'11 agosto 2022, n. 30](#)

[Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori](#)

Linee Guida integrate dalla Circolare del 15 settembre 2023, n. 27 con l'appendice tematica "Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/20072" e dalla Circolare del 28 marzo 2024, n. 13 "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241".

[Allegato 1 Report Avanzamento Investimenti Riforme con Milestone](#)

[Allegato 2 Report Avanzamento Investimenti Riforme con Target](#)

[Allegato 3 Check-list per la verifica di M&T - Amministrazione centrale titolare di Misura PNRR](#)

[Allegato 4 Dichiarazione di Gestione - Amministrazione centrale titolare di Misura PNRR](#)

Circolare del 21 settembre 2022, n. 31 - Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

[Circolare del 21 settembre 2022, n. 31](#)

[Allegato alla Circolare – Guida Utente](#)

[Allegato alla Circolare – Manuale di istruzioni operative per la presentazione delle istanze.pdf](#)

Circolare del 22 settembre 2022, n. 32 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili a valere sul PNRR

[Circolare del 22 settembre 2022, n. 32](#)

[Errata corrige alla Circolare del 22 settembre 2022, n. 32](#)

Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 - Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)

Aggiornata dalla Circolare del 14 maggio 2024, n. 22

[Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33](#)

[Allegato alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 - Guida Operativa](#)

[Errata Corrige Allegato alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 - Guida Operativa](#)

[Allegato alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 - Checklist schede tecniche](#)

[Allegato alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 - Checklist schede tecniche](#)

Circolare del 17 ottobre 2022, n. 34 - Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

Aggiornata dalla Circolare del 15 luglio 2024, n. 33

[Circolare del 17 ottobre 2022, n. 34](#)

[Allegato alla circolare del 17 ottobre 2022, n. 34 - Linee guida metodologiche per la rendicontazione e la trasmissione degli indicatori comuni](#)

[Errata corrige Allegato alla Circolare del 17 ottobre 2022, n. 34 - Linee guida metodologiche per la rendicontazione e la trasmissione degli indicatori comuni](#)

Circolare del 9 novembre 2022, n. 37 - Procedura "semplificata" di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post.

[Circolare del 9 novembre 2022, n. 37](#)

[Allegato A alla Circolare del 9 novembre 2022, n. 37 - Modello](#)

[Allegato B alla Circolare del 9 novembre 2022, n. 37 - Modello](#)

[Allegato C alla Circolare del 9 novembre 2022, n. 37 - Template Utenze Soggetti Attuatori](#)

Circolare del 7 dicembre 2022, n. 41 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza "Richiesta di pagamento" alla CE

[Circolare del 7 dicembre 2022, n. 41](#)

[Allegato alla Circolare del 7 dicembre 2022, n. 41 - Sintesi delle irregolarità](#)

[Allegato alla Circolare del 7 dicembre 2022, n. 41 - Check list per la verifica di MT Amministrazione titolare di Misura PNRR](#)

[Allegato alla Circolare del 7 dicembre 2022, n. 41 - Dichiarazione di Gestione Amministrazione Titolare di Misure PNRR](#)

Circolare del 7 dicembre 2022, n. 42 - Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2023

L'Allegato 1 contiene il Quadro sinottico delle norme sul contenimento della spesa pubblica.

Aggiornata dalla Circolare del 7 aprile 2023, n. 15

[Circolare del 7 dicembre 2022, n. 42](#)

[Allegato 1 alla Circolare del 7 dicembre 2022, n. 42 - Quadro sinottico](#)

Circolare del 14 dicembre 2022, n. 43 - Interventi PNRR gestiti sul modulo finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio finanziario 2022

[Circolare del 14 dicembre 2022, n. 43](#)

Circolari PNRR – 2023

Circolare del 2 gennaio 2023, n. 1 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del PNRR

[Circolare del 2 gennaio 2023, n. 1](#)

Circolare del 13 marzo 2023, n. 10 - Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato

[Circolare del 13 marzo 2023, n. 10](#)

[Allegato 1 - Format Rendiconto CS](#)

Circolare del 22 marzo 2023, n. 11 - Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target

[Circolare del 22 marzo 2023, n. 11](#)

[Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target](#)

[Linee guida per l'utilizzo da parte delle Amministrazioni titolari di Misure PNRR del Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target](#)

Circolare del 7 aprile 2023, n. 15 - Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2023. Aggiornamento della Circolare n. 42 del 7 dicembre 2022. Ulteriori indicazioni

[Circolare del 7 aprile 2023, n. 15](#)

[Allegato 1 alla Circolare del 7 aprile 2023, n. 15 - Norme di contenimento della spesa pubblica \(Quadro sinottico\)](#)

[Allegato 2 alla Circolare del 7 aprile 2023, n. 15 - Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato per l'anno 2023](#)

[Allegato 2 alla Circolare del 7 aprile 2023, n. 15 - Versione elaborabile Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato per l'anno 2023](#)

Circolare del 14 aprile 2023, n. 16 - Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT

[Circolare del 14 aprile 2023, n. 16](#)

[Allegato 1 - Template Form_Attestazione su Procedura di selezione Progetti - Soggetti attuatori](#)

[Allegato 2 - Template Form_Attestazione su Procedura di Gara](#)

[Allegato 3 - Template Form_Attestazione su Rendiconto di Progetto](#)

[Allegato 4 - Template Form_Attestazione su Rendiconto di Misura](#)

Circolare del 27 aprile 2023, n. 19 - Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU

[Circolare del 27 aprile 2023, n. 19](#)

Circolare del 24 luglio 2023, n. 25 - Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU.

[Circolare del 24 luglio 2023, n. 25](#)

Circolare dell'8 agosto 2023, n. 26 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta "Richiesta di pagamento" alla C.E.

[Circolare dell'8 agosto 2023, n. 26](#)

[Allegato - Dichiarazione di Gestione dell'Amministrazione titolare di Misure PNRR](#)

[Allegato - Sintesi controlli](#)

[Allegato - Sintesi delle irregolarità](#)

Circolare del 15 settembre 2023, n. 27 - Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007.

[Circolare del 15 settembre 2023, n. 27](#)

[Allegato alla Circolare del 15 settembre 2023, n. 27](#)

Circolare del 28 novembre 2023, n. 31 - Procedure di trasferimento delle risorse del "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm. e ii.

[Circolare del 28 novembre 2023, n. 31](#)

[Allegato alla Circolare del 28 novembre 2023, n. 31 - Indicazioni di carattere amministrativo](#)

[Allegato alla Circolare del 28 novembre 2023, n. 31 - Manuale utente Fondo Opere Indifferibili PNRR – stazione appaltante](#)

[Allegato alla Circolare del 28 novembre 2023, n. 31 - Manuale utente verifica richieste di trasferimento e predisposizione richieste di erogazione](#)

[Allegato alla Circolare del 28 novembre 2023, n. 31 - Attestazione del direttore dei lavori e del responsabile unico di procedimento](#)

[Allegato alla Circolare del 28 novembre 2023, n. 31 - Schema nota richiesta di pagamento stazione appaltante](#)

[Allegato alla Circolare del 28 novembre 2023, n. 31 - Modello richiesta di erogazione](#)

Circolare del 1° dicembre 2023, n. 32 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quinta “Richiesta di pagamento” alla C.E.

[Circolare del 1° dicembre 2023, n. 32](#)

[Allegato alla Circolare del 1 dicembre 2023, n. 32 - Sintesi delle irregolarità](#)

[Allegato alla Circolare del 1 dicembre 2023, n. 32 - Sintesi dei controlli su Milestone e Target](#)

[Allegato alla Circolare del 1 dicembre 2023, n. 32 - Dichiarazione di Gestione dell’Amministrazione titolare di Misure PNRR](#)

Circolare del 7 dicembre 2023 n. 33 - Interventi PNRR gestiti sul modulo finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio finanziario 2023.

[Circolare del 7 dicembre 2023 n. 33](#)

Circolare del 22 dicembre 2023, n. 35 - Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0

[Circolare del 22 dicembre 2023, n. 35](#)

[Strategia Generale Antifrode PNRR - versione 2.0 - Allegato alla Circolare del 22 dicembre 2023, n. 35](#)

Circolari PNRR – 2024

Circolare del 3 gennaio 2024, n. 1 - Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell’articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Prime indicazioni operative

[Circolare del 3 gennaio 2024, n. 1](#)

Circolare del 18 gennaio 2024, n. 2 - Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0

Integrata da Circolare del 17 maggio 2024, n. 27

[Circolare del 18 gennaio 2024, n. 2](#)

[Allegato alla Circolare del 18 gennaio 2024, n. 2 - Protocollo unico di colloquio RGS, versione 2.0](#)

Circolare del 29 febbraio 2024, n. 8 - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione ai sensi articolo 27, comma 2-quinquies, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Criteri per l'adozione delle variazioni contabili necessarie per il passaggio al cloud.

[Circolare del 29 febbraio 2024, n. 8](#)

Circolare del 6 marzo 2024, n. 9 - Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2023

[Circolare del 6 marzo 2024, n. 9](#)

[Nota tecnica - Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2023](#)

Circolare del 12 marzo 2024, n. 10 - Procedure di gara svolte dalle Centrali di Committenza e correlate agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

[Circolare del 12 marzo 2024, n. 10](#)

[Allegato 1A - Set documentale standard – Consip](#)

[Allegato 1B - Set documentale standard - Invitalia](#)

[Allegato 2A - Check List procedura di gara - appalti pubblici - Consip](#)

[Allegato 2B - Check List procedura di gara - appalti pubblici - Invitalia](#)

Circolare del 28 marzo 2024, n. 13 - Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241.

[Circolare del 28 marzo 2024, n. 13](#)

[Appendice tematica PNRR - Conflitto di interessi](#)

[Appendice tematica PNRR - La duplicazione dei finanziamenti](#)

[Allegato 1COI - Dichiarazione assenza conflitto interessi - T.E. - selezione progetti](#)

[Allegato 2COI - Dichiarazione assenza conflitto interessi personale AC - SA](#)

[Allegato 3COI - Check list conflitto di interessi procedura di gara](#)

[Allegato 1DF - Dichiarazione assenza duplicazione finanziamenti fase di selezione dei progetti](#)

[Allegato 2DF - Check list duplicazione finanziamenti selezione dei progetti e/o dei Soggetti attuatori](#)

[Allegato 3DF - Check list duplicazione finanziamenti selezione dei Beneficiari di aiuti](#)

[Allegato 4DF - Dichiarazione assenza duplicazione finanziamenti rendicontazione di progetto](#)

[Allegato 5DF - Check list duplicazione finanziamenti - ACTM - propedeutica alla rendicontazione di Misura](#)

Circolare del 5 aprile 2024, n. 15 - Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni - Pagamenti di natura non commerciale e utilizzo della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002. Prime indicazioni.

[Circolare del 5 aprile 2024, n. 15](#)

Circolare del 9 aprile 2024, n. 16 - Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2024. Aggiornamento della circolare n. 29 del 3 novembre 2023. Ulteriori indicazioni

[Circolare del 9 aprile 2024, n. 16](#)

[Allegato alla Circolare del 9 aprile 2024, n. 16 - Quadro sinottico](#)

[Allegato alla Circolare del 9 aprile 2024, n. 16 - Scheda di monitoraggio](#)

[Allegato alla Circolare del 9 aprile 2024, n. 16 - Scheda di monitoraggio - Versione Excel](#)

[Allegato alla Circolare del 9 aprile 2024, n. 16 - Versamenti e modulo di monitoraggio compensi](#)

[Allegato alla Circolare del 9 aprile 2024, n. 16 - Versamenti e modulo di monitoraggio compensi - Versione Excel](#)

Circolare del 9 aprile 2024, n. 17 - Riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie" - ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali per garantire la tempestività dei pagamenti

[Circolare del 9 aprile 2024, n. 17](#)

Circolare del 23 aprile 2024, n. 19 - Assestamento del bilancio di previsione e Budget rivisto per l'anno finanziario 2024

[Circolare del 23 aprile 2024, n. 19](#)

[Allegato 1 - Quadro sinottico 2024](#)

[Nota tecnica - Budget rivisto](#)

Circolare del 13 maggio 2024, n. 21 - Indicazioni operative per l'attivazione delle anticipazioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56

[Circolare del 13 maggio 2024, n. 21](#)

Circolare del 14 maggio 2024, n. 22 - Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)

[Circolare del 14 maggio 2024, n. 22](#)

[Allegato alla Circolare del 14 maggio 2024, n. 22 - Guida operativa](#)

[Allegato alla Circolare del 14 maggio 2024, n. 22 - Check list](#)

[Allegato alla Circolare del 14 maggio 2024, n. 22 - Check list \(versione elaborabile\)](#)

Circolare del 15 maggio 2024, n. 25 – Enti e organismi pubblici – Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Ricognizione degli adempimenti normativi e istruzioni

[Circolare del 15 maggio 2024, n. 25](#)

Circolare del 16 maggio 2024, n. 26 – Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attività relative al Rendiconto generale dello Stato 2023

[Circolare del 16 maggio 2024, n. 26](#)

[Allegato 1 Linee guida per la classificazione delle spese](#)

[Allegato 2 - 01 - PCM - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 01 - PCM - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 02 - MEF - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 02 - MEF - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[02 - MEF - Riclassificazione per genere 2023](#)

[Allegato 2 - 03 - MIMIT - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 03 - MIMIT - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[03 - MIMIT - Riclassificazione per genere 2023](#)

[Allegato 2 - 04 - MLPS - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 04 - MLPS - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[04 - MLPS - Riclassificazione per genere 2023](#)

[Allegato 2 - 05 - GIUSTIZIA - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 05 - GIUSTIZIA - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[05 - GIUSTIZIA - Riclassificazione per genere 2023](#)

[Allegato 2 - 06 - MAECI - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 06 - MAECI - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[06 - MAECI - Riclassificazione per genere 2023](#)

[Allegato 2 - 07 - MIM- Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 07 - MIM - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[07 - MIM - Riclassificazione per genere 2023](#)

[Allegato 2 - 08 - INTERNO - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 08 - INTERNO - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[08 - INTERNO - Riclassificazione per genere 2023](#)

[Allegato 2 - 09 - MASE - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 09 - MASE - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[09 - MASE - Riclassificazione per genere 2023](#)

[Allegato 2 - 10 - MIT - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 10 - MIT - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[10 - MIT - Riclassificazione per genere 2023](#)

[Allegato 2 - 11 - MUR - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 11 - MUR - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[11 - MUR - Riclassificazione per genere 2023](#)

[Allegato 2 - 12 - DIFESA - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 12 - DIFESA - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[12 - DIFESA - Riclassificazione per genere 2023](#)

[Allegato 2 - 13 - MASAF - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 -13 - MASAF - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[13 - MASAF - Riclassificazione per genere 2023](#)

[Allegato 2 -14 - CULTURA - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 14 - CULTURA - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[14 - CULTURA - Riclassificazione per genere 2023](#)

[Allegato 2 - 15 - SALUTE - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 15 - SALUTE - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[15 - SALUTE - Riclassificazione per genere 2023](#)

[Allegato 2 - 16 - TURISMO - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 16 - TURISMO - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[16 - TURISMO - Riclassificazione per genere 2023](#)

Circolare del 17 maggio 2024, n. 27 – Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo versione 1.0.

[Circolare del 17 maggio 2024, n. 27](#)

[Protocollo Unico di Colloquio RGS v3.0](#)

[RGS Protocollo Applicativo ReGiS SNM v1.0](#)

[RGS Protocollo Applicativo ReGiS SNM Allegato 1](#)

Circolare del 31 maggio 2024, n. 29 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla sesta “Richiesta di pagamento” alla C.E.¹

[Circolare del 31 maggio 2024, n. 29](#)

[Allegato alla Circolare del 31 maggio 2024, n. 29 - Dichiarazione di Gestione Amministrazione Titolare di Misure PNRR](#)

[Allegato alla Circolare del 31 maggio 2024, n. 29 - Sintesi delle irregolarità](#)

[Allegato alla Circolare del 31 maggio 2024, n. 29 - Sintesi dei controlli su M.T.](#)

Circolare del 15 luglio 2024, n. 33 - Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

[Circolare del 15 luglio 2024, n. 33](#)

[Allegato alla Circolare del 15 luglio 2024, n. 33 - Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza](#)

Circolare del 10 ottobre 2024, n. 35 - Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, vers. 4.0, Tabelle di contesto vers. 2.0 e Controlli di validazione vers. 1.0.

[Circolare del 10 ottobre 2024, n. 35](#)

[Allegato alla Circolare del 10 ottobre 2024, n. 35 - Protocollo Unico di Colloquio RGS versione 4.0](#)

[Allegato alla Circolare del 10 ottobre 2024, n. 35 - Tabelle di contesto versione 2.0](#)

[Allegato alla Circolare del 10 ottobre 2024, n. 35 - Controlli di validazione versione 1.0](#)

Circolare del 22 novembre 2024, n. 38 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla settima “Richiesta di pagamento” alla C.E.

[Circolare del 22 novembre 2024, n. 38](#)

¹ Circolare adottata dopo il 17 maggio 2024, data III Edizione.

Circolari PNRR – 2025

Circolare del 30 maggio 2025, n. 15 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla ottava “Richiesta di pagamento” alla C.E.²

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2025/15/Circolare-del-30-maggio-2025-n-15.pdf

Altri atti

AFFIDAMENTI

Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 luglio 2023 – “Regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”.

[Circolare MIT 13 luglio 2023](#)

Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21A07771/sq>

ATTUAZIONE DEL DISPOSITIVO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA – CHIARIMENTI

Next Generation EU - The road to 2026:

[Communication from the Commission to the European Parliament and the Council NextGenerationEU - The road to 2026 - COM/2025/310 final.](#)

Ammissibilità delle misure nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza – data di inizio delle misure ammissibili:

[Allegato II alla Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 10 ottobre 2024.](#)

² Pubblicazione intervenuta in corso di stampa.

Ammissibilità delle misure nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza – Sostituzione di spese di bilancio correnti a livello nazionale:

[Allegato III alla Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 10 ottobre 2024.](#)

Doppio finanziamento:

[Allegato IV alla Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 10 ottobre 2024.](#)

Destinatari finali nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza:

[Allegato V alla Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 10 ottobre 2024.](#)

Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza

[Comunicazione della Commissione – C/2024/4618 – Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza](#)

Reversal:

[Annex 2 - Report from the commission to the European Parliament and the council on the implementation of the Recovery and Resilience Facility: Moving forward – COM\(2023\) 545.](#)

CABINE DI COORDINAMENTO

Linee guida ex art. 9, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

[Linee guida Cabine di coordinamento presso le Prefetture \(PDF\)](#)

COMPETENZE PNRR – MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

https://www.mef.gov.it/export/sites/MEF/documenti-allegati/2024/DECRETO-7-agosto_2024.pdf

DNSH (do not significant harm)

Regolamenti delegati

Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

[Regolamento delegato - 2021/2139 - EN - EUR-Lex](#)

Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche.

[Regolamento delegato - 2022/1214 - EN - EUR-Lex](#)

Regolamento delegato (UE) 2023/2485 della Commissione, del 27 giugno 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 fissando i criteri di vaglio tecnico supplementari che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che talune attività economiche contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

[Regolamento delegato - UE - 2023/2485 - EN - EUR-Lex](#)

Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche.

[Regolamento delegato - UE - 2023/2486 - EN - EUR-Lex](#)

Comunicazioni della Commissione

Comunicazione della Commissione - 2021/C 58/01 – Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.

[Comunicazione della Commissione 2021/C 58/01](#)

Comunicazione della Commissione - C/2023/111 – Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.

[EUR-Lex - 52023XC00111 - EN - EUR-Lex](#)

Comunicazione della Commissione C/2025/1373 sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche degli atti delegati "Ambiente", "Clima" e "Informativa" della tassonomia dell'UE.

[EUR-Lex - 52025XC01373 - EN - EUR-Lex](#)

PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

PNA: <https://www.anticorruzione.it/-/pna-2022-delibera-n.7-del-17.01.2023>

PNA - Aggiornamento 2023: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/ef49f77c-d523-fb53-3f89-391c3fc05ea7>

PNA – Aggiornamento 2024: <https://www.anticorruzione.it/-/news.10.02.25.pna2024.pna>

PNRR Italiano

Decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, 17 giugno 2025.

[DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.](#)

[ALLEGATO della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.](#)

OPERATIONAL ARRANGEMENTS

[Operational arrangements between the Commission and Italy](#)

[Operational arrangements between the Commission and Italy \(revision\)](#)

[Operational arrangements between the Commission and Italy \(second revision\)](#)

[Operational arrangements between the Commission and Italy \(third revision\)](#)

[Operational arrangements between the Commission and Italy \(fourth revision\)](#)

QUOTA SUD

Circolare del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale del 15 ottobre 2021 recante “Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): rispetto del vincolo di destinazione di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente alle regioni del Mezzogiorno”.

[Circolare del 15 ottobre 2021](#)

Link utili

Pagina web della Commissione europea dedicata al PNRR italiano: [Italy's recovery and resilience plan - European Commission \(europa.eu\)](#)

Italia Domani – Sito ufficiale sul PNRR italiano: [Home - Italia Domani - Portale PNRR](#)

FAQ Italia Domani: [FAQ - Italia Domani](#)

Pagina web della Camera dei Deputati dedicata al PNRR: [Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza \(camera.it\)](#).

